SCHIAPPOLI

DIRITTO ECCLESIASTICO

MANUALI PIERRO
DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI

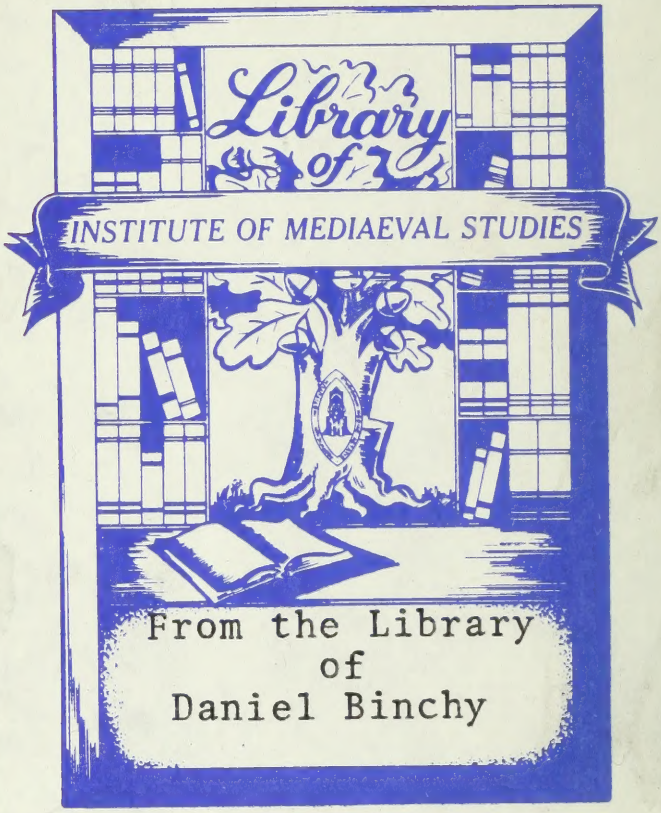
Library of
INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES
From the Library
of
Daniel Binchy

MANUALI PIERRO

DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI

Pubblicati:

1. Francesco Nitti, professore ordinario di scienza delle finanze nella R. Università di Napoli: *Scienza delle finanze* (4ª ediz.). L. 8.—
2. Camillo Supino, prof. ordinario di economia politica nella R. Univ. di Pavia: *Economia politica* (3ª ediz.). L. 5.50
3. Napoleone Colajanni: professore ordinario di statistica nella R. Univ. di Napoli: *Statistica* (3ª ed.). L. 4.00
4. Napoleone Colajanni: *Demografia* (2ª ed.). » 8.—
5. Giulio Diena, professore ordinario nella R. Università di Torino: *Diritto Internazionale* — Parte Prima. *Diritto Internazionale Pubblico.* L. 6.—
6. Giulio Diena: *Diritto Internazionale* — Parte Seconda. *Diritto Internazionale Privato.* L. 6.—
7. Bernardino Alimena, prof. ordinario di diritto penale nella R. Univ. di Modena: *Diritto penale*, vol. I. L. 10.—
8. Bernardino Alimena: *Diritto penale*, vol. II. L. 10.—
9. Oreste Ranelletti, professore ordinario di diritto amministrativo nella R. Università di Pavia: *Diritto amministrativo*, vol. I. L. 8.—
10. Domenico Schiappoli, professore ordinario di diritto ecclesiastico nella R. Università di Napoli: *Diritto ecclesiastico.* L. 8.—

In preparazione:

1. Carlo Fadda, professore ordinario di diritto romano nella R. Università di Napoli: *Diritto romano* (in 5 volumi).
2. Oreste Ranelletti, professore ordinario di diritto amministrativo nella R. Università di Pavia: *Diritto amministrativo* (vol. II).
3. Bernardino Alimena: *Diritto penale* (vol. III).
4. Bernardino Alimena: *Procedura penale* (in 2 vol.).
5. Giuseppe Messina, professore nella R. Università di Macerata: *Diritto industriale.*
6. Salvatore Riccobono, professore ordinario d'istituzioni di diritto romano nella R. Università di Palermo: *Istituzioni di diritto romano.*
7. Francesco Nitti: *Diritto finanziario italiano.*
8. Bartolomeo Dusi, professore ordinario di diritto civile nella R. Università di Modena: *Istituzioni di diritto civile.*
9. Francesco Berlingieri, professore di diritto marittimo nella R. Università di Genova: *Diritto marittimo* (in 2 volumi).
10. Giacomo Grasso, professore di diritto costituzionale nella R. Università di Genova: *Diritto pubblico.*

Al carissimo collega e concitta
Manfredo Pinto
in attestato della più sen
stima e cordiale am
L'a.

DIRITTO ECCLESIASTICO

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/manualedidiritto00schi

MANUALE

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

DI

DOMENICO SCHIAPPOLI

PROF. OBDINARIO NELLA R. UNIVERSITÀ DI NAPOLI

PROF. ONORARIO DELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA

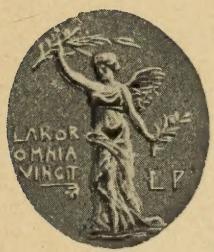

NAPOLI

LUIGI PIERRO, EDITORE

Piazza Dante, 76

1913

Tutti i diritti di traduzione, riduzione e riproduzione sono riservati.

Gli esemplari non muniti della seguente firma sono falsificati

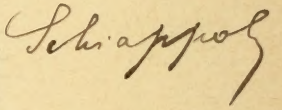

A Francesco Scaduto

PREFAZIONE

Mi sono ingegnato di scrivere un libro che fosse accessibile agli studenti, a coloro che fanno pubblici concorsi, ai professionisti e potesse riuscire di qualche utilità agli uomini politici. Di esso potranno giovarsi anche gli ecclesiastici specialmente per la parte del diritto vigente appena accennata o non discussa affatto nei trattati e manuali degli scrittori della Curia.

Gli sforzi continui per esporre la materia in modo semplice, chiaro ed in base agli ultimi risultati della dottrina e della giurisprudenza forse furono inutili; ma il lettore benevolo vorrà tener conto anche delle peculiari condizioni della scienza del Diritto ecclesiastico in Italia.

In quanto alla bibliografia ho limitato a bella posta le citazioni agli scrittori italiani. I nomi dello Scaduto e del Ruffini primeggiano; ma ciò si spiega, quando si consideri che al primo la scienza italiana è debitrice del suo notissimo Manuale del diritto ecclesiastico vigente in Italia *e del secondo sono le eccellentissime note alla traduzione italiana del* Diritto ecclesiastico *del Friedberg e le migliori monografie, in cui egli tratta da maestro i punti più difficili e controversi della nostra disciplina.*

ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE

CHE SI POSSONO CONSULTARE:

Calisse C., *Diritto ecclesiastico*, Manuale Barbera, Firenze; *Diritto ecclesiastico* ; *costituzione della Chiesa* ; Firenze, Cammelli, 1902.

Conforti L., *Manuale di polizia ecclesiastica*, Milano, società editr. libr., 1902.

Friedberg E., *Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico ;* ediz. italiana riveduta ed ampiamente annotata per rispetto al diritto italiano dal prof. F. Ruffini, Torino, Bocca, 1893; 6.ª ediz. ted., Leipzig, Tauchnitz, 1909.

Galante A., *Elementi di diritto ecclesiastico*, estr. dalla « Enciclopedia giurid. ital. » Milano 1909 ; in questo libro, pagg. 1-13, è un' accurata bibliografia di Diritto canonico ed ecclesiastico.

Hinschius P., *Relazioni fra Stato e Chiesa;* nel vol. VIII della « Bibl. delle scienze politiche » , Torino, Unione tip. editr., 1892.

Lo stesso, *System des kathol. Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland*, Berlin, Guttentag, vol. I-V, 1869-97.

Olmo C., *Diritto ecclesiastico*, Milano, Hoepli, 2.ª ed., 1903.

Sägmüller, *Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts*, Freiburg i. B., Herder, 1909.

Scaduto F., *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, 2.ª ediz., Torino, Bocca, 1892-93.

Tiepolo G. D., *Leggi ecclesiastiche annotate*, Torino, Unione tip.-editr., 1881.

Walter F., *Diritto ecclesiastico*, trad. ital., Pisa, Nistri, 1855.

Wernz F. X., *Jus decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium*, Romae, ex typographia Polyglotta, 1905 sgg.

Rivista di diritto ecclesiastico, direttori Caselli e Giustiniani, 1890-91 al 1907, seguita dal *Diritto ecclesiastico italiano*, dirett. Giustiniani, Roma, 1908 sgg.

Rassegna di diritto ecclesiastico, direttori Petrillo e Santachiara, Roma-Alatri, 1908 sgg.

Archiv für katholisches Kirchenrecht, Mainz, Kirchheim; *Deutsche Zeitschrift fur Kirchenrect*, Tübingen, I. C. B. Mohr (Paul Siebeck); *Le Canoniste contemporain* diretto da Boudinhon, Paris, Lethielleux.

Giovannelli e Calvanna, *Regolamenti per l' amministrazione delle proprietá ecclesiastiche vigenti* nelle provincie lombarde, venete, Milano, Agnelli, 1889.

Saredo G., *Codice del diritto pubblico ecclesiastico del regno d' Italia*, vol. I-IV, Torino, Unione Tip.-editrice 1888-91, seguito dal *Codice ecclesiastico* della stessa Casa, Torino, 1909.

Dal 1.° gennaio 1909 la pubblicazione degli atti pontifici si fa nella raccolta ufficiale della S. Sede, che si intitola *Acta Apostolicae Sedis*, Roma, tip. Poliglotta.

INDICE

PARTE PRIMA

Generalità. . . . . *pag.* 1

CAPITOLO I.

DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTO CANONICO. POLITICA ECCLESIASTICA. . . . . *pag.* 3

1. Diritto ecclesiastico e Chiesa. 2. Diritto ecclesiastico italiano. 3. Diritto ecclesiastico o canonico. 4. Diritto canonico in senso stretto. 5. Diritto canonico in senso lato e *ius pontificium*. 6. La dispensa e il *tolerari posse*. 7. La disciplina in vigore nella Chiesa. 8. Il non confessionismo della disciplina e il diritto ecclesiastico dello Stato. 9. Politica ecclesiastica.

CAPITOLO II.

RELAZIONI FRA IL DIRITTO DELLO STATO E QUELLO DELLA CHIESA. I CONCORDATI. . . . . *pag.* 10

10. Lotta fra il diritto dello Stato e quello della Chiesa. 11. I concordati: indole giuridica di essi.

CAPITOLO III.

LO STATO E LA RELIGIONE . . . . . *pag.* 13

12. Lo Stato non ha più fra i suoi compiti la cura diretta od indiretta della religione. 13. Lo Stato dev'essere areligioso. Stato laico. 14. La cura della religione è lasciata agli individui ed alle associazioni. Rapporti fra queste e lo Stato.

PARTE SECONDA

Le fonti del diritto ecclesiastico . . . . . *pag.* 17

CAPITOLO I.

LA CHIESA FONTE DEL DIRITTO . . . . . *pag.* 19

15. Il diritto ecclesiastico e le norme di diritto internazionale pubblico sprovviste di sanzione. 16. Caratteri del diritto della Chiesa. 17. Se, ai tempi moderni, la Chiesa ha facoltà di formare un vero diritto oggettivo. Norme religiose e norme ecclesiastiche. 18. Tutto il diritto deriva in senso formale dallo Stato. Le norme ecclesiastiche diventano in atto norme giuridiche con la cooperazione dello Stato. 19. L'autonomia della Chiesa o dipende dal potere di polizia dello Stato sulle associazioni o deriva dal potere legislativo. 20. La storia dimostra che la Chiesa fu società giuridica, quando si associò o sostituì allo Stato nella tutela dell' ordine sociale e nell'esercizio delle sue funzi ni sovrane. 21. La Chiesa e il suo diritto hanno avuto, nelle varie epoche, una posizione molto differente di fronte allo Stato ed al suo diritto. Oggi solo le norme riguardanti la costituzione e il regolamento delle funzioni della gerarchia possono avere valore di diritto oggettivo. Diritto pubblico e privato. 22. Opinioni nella nostra dottrina e giurisprudenza. 23. Se il diritto canonico sia statuto di privata società. Art. 17 legge delle guarentigie. 24. Se faccia parte del diritto pubblico. Efficacia del diritto canonico nel nostro ordinamento giuridico.

CAPITOLO II.

FONTI MATERIALI DEL DIRITTO DELLA CHIESA . . *pag.* 35

25. La rivelazione e la tradizione apostolica ed umana. 26. La consuetudine. 27. I canoni dei sinodi e dei concili. 28. Il diritto secolare. 29. Le costituzioni pontificie.

CAPITOLO III.

FONTI FORMALI DEL DIRITTO DELLA CHIESA. . . *pag.* 39

§ 1. *Le collezioni anteriori a Graziano* . . . . *pag.* 39

30. Raccolte pseudo-apostoliche. 31. Raccolte dei canoni conciliari in ordine cronologico. 32. Raccolte in ordine sistematico: la dionisiana e la quesnelliana. 33. Le raccolte della Spagna. 34. Le fonti del regno franco: Benedetto levita; *capitula* Angilrami; Pseudoisidoro. 35. Raccolte di formule e libri penitenziali. 36. Collezioni sistematiche.

§ 2. *Il corpus iuris canonici.* . . . . . *pag.* 45

A. Il Decreto di Graziano . . . . . *pag.* 45

37. Il Decreto di Graziano: metodo, composizione, valore della compilazione.

B. Le raccolte delle decretali . . . . . *pag.* 47

38. Le *quinque compilationes antiquae.* 39. Le decretali di Gregorio IX. 40. Il Sesto di Bonifacio VIII. 41. Le clementine. 42. Le estravaganti di Giovanni XXII e comuni. 43. L'edizione ufficiale del *corpus iuris canonici* e le edizioni posteriori.

§ 3. *Legislazione della Chiesa fino ai tempi recenti* . *pag.* 51

44. Il *liber septimus* di Clemente VIII. 45. Le decisioni conciliari: il conc. Tridentino e Vaticano. 46. Le costituzioni pontificie: *bullaria* privati e di Benedetto XIV. Pio IX e Pio X. Codificazione del diritto canonico.

CAPITOLO IV.

Lo Stato fonte del diritto . . . . . *pag.* 54

§ 1. *La legislazione ecclesiastica dello Stato* . . . *pag.* 54

47. Leggi ecclesiastiche dello Stato nelle varie epoche e nella fine del secolo XVIII. 48. Fonti del dir. eccles. ital. 49. Valore giuridico delle fonti civili. Giurisprudenza.

§ 2. *La legislazione ecclesiastica piemontese* . . . *pag.* 56

50. Scopi della legislazione ecclesiastica piemontese e italiana. 51. Leggi abolitrici dei privilegi e delle immunità. 52. Leggi soppressive di enti ecclesiastici regolari e secolari. 53. Leggi riguardanti l'insegnamento pubblico e privato.

§ 3. *La legislazione ecclesiastica italiana* . . . . *pag.* 58

54. Estensione del diritto piemontese alle provincie annesse. 55. Abolizione dei concordati. 56. *La libera Chiesa in libero Stato* e i provvedimenti giurisdizionali dopo il 1860. 57. Le leggi di soppressione e di liquidazione dell'asse ecclesiastico. 58. La legge delle guarentigie pontificie. 59. Disposizioni posteriori che s'ispirano al principio della separazione. 60. Opposizione all'indirizzo separatista. La legislazione dopo il 1876. 61. I provvedimenti a favore dei parroci e dei comuni dopo il 1896. 62. Riforme riguardanti gli economati dei benefici vacanti.

§ 4. *Il diritto ecclesiastico degli ex-Stati italiani* . . *pag.* 68

63. Il diritto eccles. degli ex-Stati ancora in vigore. 64. La legislazione ecclesiastica francese in Italia.

PARTE TERZA

La libertà religiosa . . . . . *pag.* 71

CAPITOLO I.

LA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA STORIA E NEL DIRITTO ATTUALE . . . . . *pag.* 73

65. Il principio della libertà religiosa è riconosciuto in quasi tutti gli Stati europei. 66. Intolleranza religiosa e civile nella storia. L'esempio e la dottrina di s. Agostino dirigono l'azione della Chiesa. 67. L'intolleranza religiosa e civile fino alla riforma protestante. 68. Effetti della riforma sul riconoscimento della libertà religiosa. I sociniani. 69. Atti legislativi che la proclamano nel secolo XVIII. 70. Libertà di pensiero, ecclesiastica. La libertà religiosa e la neutralità dello Stato.

CAPITOLO II.

LA LIBERTÀ RELIGIOSA SECONDO LA CHIESA. . . *pag.* 78

71. La libertà religiosa condannata dalla Chiesa. 72. Quando la tolleranza politica sarebbe lecita. 73. Quando l'intolleranza religiosa è condannabile.

CAPITOLO III.

LA TOLLERANZA E LA LIBERTÀ DEI CULTI . . . . *pag.* 81

74. La tolleranza religiosa e i vari gradi che può assumere. 75. L'intolleranza religiosa dello statuto italiano abolita posteriormente. 76. Dopo il codice penale la libertà è garantita per tutti i culti ammessi nsllo Stato. 77. Requisiti perchè un'associazione religiosa sia considerata come culto ammesso nello Stato. 78. Condizione giuridica dei vari culti.

CAPITOLO IV.

LA LIBERTÀ DI COSCIENZA . . . . . *pag.* 87

79. Concetto filosofico e giuridico della libertà di coscienza. 80. A. *Disposizioni negative che assicurano la libertà di coscienza.*

In che consistono. 81. B. *Disposizioni indirette che assicurano la libertà di coscienza.* In che consistono. 82. a). Stato civile. 83. b). Insegnamento pubblico aconfessionale. Insegnamento religioso nelle scuole. 84. c). Matrimonio civile. Stato e Chiesa in confronto al matrimonio. 85. Rivendicato il matrimonio alla potestà civile, non hanno efficacia giuridica gli impedimenti canonici. La questione nel dir. priv. internaz. 86. Conseguenze giuridiche del matrimonio religioso. 87. Il divorzio ammesso parzialmente in Italia. 88. d). Il giuramento spoglio di sanzioni religiose. 89 e). Istituzioni di beneficenza secolarizzate. 90. f). Cimiteri secolarizzati. La cremazione. 91. Disposizioni del diritto della Chiesa e dello Stat in riguardo all' inumazione. 92. Il reato di violazione di sepoltura. 93. C. *Disposizioni positive e dirette che assicurano la libertà di coscienza.* Il proselitismo quando punibile.

CAPITOLO V.

LA LIBERTÀ DI CULTO . . . . . *pag.* 100

94. A. *Concetto della libertà di culto.* 95. B. *Disposizioni positive che assicurano la libertà di culto.* Disposizioni prositive a tutela della libertà dei culti. 96. C. *Limiti alla libertà dei culti.* Funzioni di culto nell'interno dei tempii. 97. Gli atti di culto In luogo privato. 98. Le cerimonie religiose e gli atti di culto all'esterno dei tempii. 99. Abuso del suono delle campane. 100. Abusi dei ministri di culto.

CAPITOLO VI.

L'UGUAGLIANZA DEI CULTI AMMESSI . . . . . *pag.* 106

101. L'uguaglianza dei culti ammessi. 102. La condizione speciale della Chiesa cattolica.

PARTE QUARTA

Relazioni fra lo Stato e la Chiesa . . . . . *pag.* 109

CAPITOLO I.

UNIONE FRA STATO E CHIESA. . . . . *pag.* 111

103. Ceseropapismo e teocrazia. 104. *Cesaropapismo* dell' impero romano. 105. Preparazione del sistema teocratico in Occidente. La città di Dio di s. Agostino. 106. La chiesa di Stato nell'impero franco. 107. *Il sistema teocratico o ieratico.* 108. *La Chiesa di Stato dal secolo XIV al XVI.* 109. La chiesa di Stato dopo il secolo XVI. 110. Il sistema della *potestas indirecta* e il febronianismo. 111. Il giuseppinismo, il regalismo e l'antico giurisdizionalismo. 112. Diritti costituenti il fondamento dell'antico giurisdizionalismo.

CAPITOLO II.

COORDINAZIONE DELLA CHIESA CON LO STATO . . *pag.* 127

113. Il sistema della coordinazione.

CAPITOLO III.

SEPARAZIONE FRA STATO E CHIESA . . . . . *pag.* 128

114. Il separatismo americano e belga e il separatismo francese. 115. La separazione in Italia e sua attuazione col II titolo della legge delle guarentigie.

CAPITOLO IV.

SEPARAZIONE E GIURISDIZIONE. . . . . *pag.* 132

116. Il separatismo in senso assoluto. 117. Ragioni per cui non è stato attuato in Italia. 118. Il giurisdizionalismo separatistico. 119. Quali diritti comprende l'odierno giurisdizionalismo. 120. La *libera Chiesa in libero Stato* e *libere Chiese nello Stato sovrano.* 121. Il sistema dei rapporti fra Stato e Chiesa in Italia è il giurisdizionalismo separatistico.

CAPITOLO V.

LE DOTTRINE CURIALISTICHE SUI RAPPORTI FRA STATO E CHIESA E IL DIRITTO PUBBLICO MODERNO . *pag.* 141

122. Dottrine curialistiche sui rapporti fra Stato e Chiesa. 123. Antitesi di esse col dir. pubbl. odierno.

CAPITOLO VI.

LA CHIESA ENTE PUBBLICO . . . . . *pag.* 145

124. La Chiesa è un organismo istituzionale. 125. Essa ha natura pubblica e gode d'una *ius singulare.*

CAPITOLO VII.

IL NUOVO CONFESSIONISMO . . . . . *pag.* 148

126. Caratteri del nuovo confessionismo. L'art. 1. dello statuto.

CAPITOLO VIII.

IL GIURISDIZIONALISMO . . . . . *pag.* 149

§ 1. *Funzioni di culto e pubbliche funzioni.* . . *pag.* 149

127. Le funzioni di culto non sono pubbliche funzioni e gli uffici di culto non sono pubblici uffici. 128. Equiparazione degli ecclesiastici ai pubblici ufficiali. 129. Incompatibilità delle funzioni di culto con pubbliche funzioni.

§ 2. *Diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria.* . . . . . *pag.* 154

130. Le regia prerogativa in materia beneficiaria.

A. Assenso sovrano alla nomina dei beneficiari. Regio exequatur e regio placet . . . . . *pag.* 155

131. Differenze tra exequatur e placet. 132. Scopo giuridico e politico del regio assenso. 133. Organo della potestà civile competente a placitare la nomina canonica. 134. Effetti dell'exequatur e placet. 135. Indole giuridica del regio assenso. 136. Revocabilità dell'assenso per motivi politici. 137. Revoca del regio assenso per motivi giuridici. 138. Ricorsi contro il provvedimento di revoca. 139. Ricorsi contro la concessione da parte di terzi interessati.

B. Il regio patronato ed il diritto di collazione straordinaria. . . . . *pag.* 164

140. Origini del patronato regio e sue differenze dalla regia nomina. 141. Pretesa nullità della riserva contenuta nell' art. 15 legge delle guarentigie. 142. Esercizio del diritto di patronato 143. Benefici maggiori di regio patronato nel Regno. 144. Diritto di collazione straordinaria sulle chiese palatine. 145. Nomina degli ecclesiastici addetti alle chiese palatine.

C. Il sequestro delle temporalità o mano regia . *pag.* 171

146. Concetto del sequestro delle temporalità. 147. Due forme di esso. 148. Competenza dell'autorità giudiz. ed amministrativa in ordine ai sequestri. 149. Effetti dell' annullamento del sequestro.

D. La regalia beneficiaria. I regi economati . . *pag.* 174

150. La regalia beneficiaria. L'economato dei benefici vacanti.

151. Esercizio in modo uniforme per tutto il Regno. Chiese d'uso gallicano. Provincia di Roma. 152. Costituzione degli economati. I subeconomi. 153. Gli economati organi ispettivi dello Stato sul patrimonio ecclesiastico. Enti che ad essi sono sottratti. 154. Funzioni degli economati relative ai benefici vacanti o sottoposti a sequestro.

E. Il terzo pensionabile. . . . . *pag.* 183

155. Il terzo pensionabile in Sicilia.

F. Assenso sovrano all'istituzione di enti ecclesiastici *pag.* 184

156. Assenso sovrano alla creazione e modi di esistenza degli istituti ecclesiastici.

CAPITOLO IX.

Lo Stato ed il patrimonio ecclesiastico. Il fondo per il culto . . . . . *pag.* 185

157. Ingerenza del potere civile sul patrimonio ecclesiastico. Leggi di ammortizzazione e di secolarizzazione. 158. Il fondo per il culto. Indole giuridica di quest'ente e sua costituzione. 159. Fondo speciale per usi di beneficenza e religione della città di Roma.

CAPITOLO X.

I privilegi concessi alla Chiesa. Le prerogative pontificie . . . . . *pag.* 190

160. Il potere temporale dei papi e sua abolizione. 161. Prerogative proprie della sovranità concesse al papa: a) inviolabilità personale. 162. b). Onori sovrani e guardie armate. 163. c). Diritto di legazione attiva e passiva. 164. Inviolabilità residenziale del papa. 165. Libertà di esercizio del ministero spirituale. 166. Libertà di preparare gli organi relativi al detto ministero. 167. Inviolabilità personale e locale degli organi della potestà pontificia. 168. Libertà di ordine economico. Dotazione pontificia. 169. Diritto di godimento del papa sui palazzi apostolici ecc. 170. Carattere della c. d. sovranità pontificia. Teoria curialista della sovranità del papa a causa della sua missione e del suo ministero apostolico. La sovranità ristretta ai palazzi apostolici. 171. Se la Chiesa si possa considerare soggetto di diritto internazionale. 172. Se la legge delle guarentigie riconosca al papa la qualità di sovrano.

PARTE QUINTA

La costituzione della Chiesa. . . . . *pag.* 209

CAPITOLO I.

La Chiesa ed i suoi poteri . . . . . *pag.* 211

173. La costituzione della Chiesa interessa lo Stato. 174. Clero e laici. 175. La potestà d'ordine, di giurisdizione, di magistero. 176. Gli atti delle due potestà nel dir. civ.

CAPITOLO II.

L'ordinazione . . . . . *pag.* 212

177. L'ordinazione. Gli ordini maggiori e minori. 178. Effetti giuridici che ne derivano. 179. a). *Requisiti concernenti la persona dell' ordinando.* Le irregolarità. 180. Le irregolarità rispetto al diritto civile. 181. I titoli dell'ordinazione. 182. Il patrimonio sacro nel dir. della Chiesa e nel dir. civ. it. 183. La costituzione del patrimonio sacro è una donazione *cum onere.* 184. b). *Requisiti concernenti l'ordinante.* Il vescovo competente. 185. Le disposizioni canoniche valgono civilmente. 186. c). *Effetti dell' ordinazione.* Il carattere spirituale indelebile, 187. I privilegi dello stato clericale. 188. Il *beneficium competentiae.* 189. I doveri dello stato clericale. 190. Il celibato.

CAPITOLO III.

Gli uffici ecclesiastici . . . . . *pag.* 228

191. La giurisdizione ordinaria, delegata, mandata, 192. L'ufficio ecclesiastico e il beneficio. 193. Distinzione dei benefici in base all'ufficio. Importanza della distinzione nel dir. civile.

CAPITOLO IV.

I singoli uffici ecclesiastici . . . . . *pag.* 232

A. Il papa . . . . . *pag.* ivi

194. Il sistema papale, episcopale ed il primato pontificio. 195. Primato di onore. 196. Primato di giurisdizione. 197. *Elezione del papa.* Le disposizioni di Pio X sull'elezione del papa e sulla amministrazione della sede vacante. 198. Il veto o l'esclusiva.

B. I cardinali . . . . . *pag.* 241

199. I tre ordini dei cardinali. 200. Diritti e doveri dei cardinali. I concistori.

C. La curia romana . . . . . *pag.* 243

201. La curia romana e la sua riorganizzazione per opera di Pio X. 202. a). *Congregazioni cardinalizie.* Funzioni di esse. 203. b). *Tribunali* e loro funzioni. 204. c). *Uffici* della curia romana e loro funzioni. 205. I generalati degli ordini religiosi esistenti all'estero. 206. Le congregazioni rivestite di attribuzioni spirituali nel nostro diritto.

D. I legati pontificii . . . . . *pag.* 250

207. I rappresentanti della santa sede. Legati nati, *a latere*, nunzi, internunzi, delegati apostolici, inviati straordinari, incaricati d'affari.

E. I patriarchi, i primati, i metropolitani . . . *pag.* 252

208. La costituzione metropolitana. Patriarchi e primati. 209. I metropolitani o arcivescovi.

F. I vescovi . . . . . *pag.* 255

210. Le diocesi. I vescovi residenziali e titolari. 211. Diritti dei vescovi. 212. Doveri dei vescovi. 213. I vescovi secondo il diritto dello Stato.

G. I prelati *nullius* . . . . . *pag.* 259

214. Le esenzioni e i prelati *nullius* con o senza territorio separato.

H. Il capitolo . . . . . *pag.* 260

215. La curia vescovile. I capitoli cattedrali e collegiali. 216. Costituzione dei capitoli. 217. Nomina dei canonici. 218. Facoltà del capitolo in sede piena e impedita 219. Facoltà in sede vacante. Il vicario capitolare. 220. Costituzione del capitolo nel dir. ital. 221. Le chiese ricettizie e le comunie.

I. I vicarii dei vescovi . . . . . *pag.* 267

222. Il vicario generale. 223. Il vicario foraneo. 224. I vicarii *in pontificalibus* o vescovi titolari. 225. I coadiutori e il coadiutore con diritto a futura successione. Gli amministratori apostolici. 226. I vicari apostolici.

L. I parroci ed i vicari parrocchiali . . . . . *pag.* 270

227. La parrocchia e sua origine. 228. I parroci. Le parrocchie gentilizie. 229. L'inamovibilità dei parroci e la loro remozione

economica. 230. Funzioni dei parroci: la cura d'anime. 231. Diritti e doveri dei parroci. 232. Il vincolo parrocchiale. I parrocchiani e rapporti tra essi e la parrocchia. 233. Elemento materiale del rapporto parrocchiale. Il domicilio ecclesiastico. 234. Vicari parrocchiali. Cappellani, coadiutori, cappellani sacramentali, economi curati o parroci interini.

CAPITOLO V.

I CONCILI E I SINODI . . . . . *pag.* 277

235. I concili nella storia. 236. I concili ecumenici. 237. I sinodi nazionali, provinciali, plenari, diocesani.

CAPITOLO VI.

LE ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. . . . . *pag.* 279

A. Ordini e congregazioni religiose . . . . . *pag.* ivi

238. *a*). Ordini religiosi. Cenni storici sul monachismo. 239. La fondazione degli ordini e dei conventi. La professione religiosa e suoi effetti. 240. Costituzione degli ordini. 241. *b*). Congregazioni. Differenza dagli ordini. 242. *c*). Lo Stato e gli ordini e le congregazioni religiose. La personalità giuridica ed il diritto d'associazione. 243. Il diritto d'associarsi negato ai gesuiti. 244. Soppressione della personalità giuridica per tutte le altre corporazioni monastiche. L'art. 1. della legge 7 luglio 1866. 245. Osservazioni su detto articolo.

B. Le confraternite . . . . . *pag.* 290

246. Le confraternite e loro distinzione. 247. L'erezione canonica e la personalità giuridica secondo il dir. dello Stato.

CAPITOLO VII.

IL BENEFICIO . . . . . *pag.* 292

A. Cenni storici e concetto del beneficio . . . *pag.* ivi

248. Origine del beneficio. Lo scioglimento della comunione patrimoniale diocesana e le chiese rurali. Le chiese di privata fondazione. Lo scioglimento della vita comune dei capitoli. 249. Elementi costitutivi del beneficio. L'erezione in titolo.

B. Istituzione dei benefici . . . . . *pag.* 296

250. Autorità ecclesiastica competente. 251. Condizioni richieste per l'erezione. 252. Diritti del potere civile.

C. Conferimento del benefizio . . . . . *pag.* 297

253. La provvista del benefizio è un atto complesso. Collazione libera e necessaria. 254. Autorità competente a conferire. Le riserve pontificie. 255. Condizioni pel conferimento dei benefici. 256. La provvista dei benefici secondo il dir. ital.

D. La collazione necessaria e il diritto di patrouato. *pag.* 302

257. Origine del patronato. 258. Concetto del patronato secondo il dir. canonico e civile. 259. Origine del patronato. 260. Oggetto e soggetto del patronato. 261. Il patronato nel diritto italiano. 262. Il patronato dei comuni: elezione popolare dei parroci in Piemonte, Lombardo-Veneto, Toscana. Il patronato regio. 263. Varie specie di patronato. 264. Diritti ed obblighi del patrono. 265. Trasferimento del patronato. Prescrizione. 266. Perdita del patronato.

E. Innovazione dei benefici . . . . . *pag.* 312

267. Modificazione dello stato dei benefici. Traslazione, trasformazione, divisione. 268. Unione *aeque principalis* e *per subiectionem*. 269. Incorporazione. 270. Cooperazione del potere civile nelle modificazioni dello stato dei benefici.

F. Soppressione dei benefici . . . . . *pag.* 316

271. Autorità competente a decretare la soppressione dei benefici. Intervento dello Stato.

G. Diritto al beneficio e sul beneficio . . . . *pag.* 317

272. Il *ius ad rem* e il *ius in re*. 273. Indole giuridica del *ius in re*. È un *ius in re aliena*. 274. Il c. d. usufrutto beneficiario. 275. Il titolare è amministratore dell'ente.

H. Doveri dei beneficiari . . . . . *pag.* 322

276. Principali doveri: la residenza.

I. Vacanza del beneficio . . . . . *pag.* 323

277. Motivi di vacanza. La rinunzia. 278. Conseguenze nel nostro diritto, riguardanti la vacanza e la rinunzia.

PARTE SESTA

L'amministrazione della Chiesa . . . . . *pag.* 327

CAPITOLO I.

L'AMMINISTRAZIONE IN GENERALE. . . . . *pag.* 329

279. L'amministrazione in senso lato comprende la legislazione, la giurisdizione, l'amministrazione propriamente detta. Il diritto patrimoniale. 280. Effetti civili degli atti dell'autorità ecclesiastica.

CAPITOLO II.

IL POTERE LEGISLATIVO . . . . . *pag.* 331

281. Organi del potere legislativo della Chiesa. 282. L'assenso della potestà civile alla pubblicazione delle leggi della Chiesa.

CAPITOLO III.

LA GIURISDIZIONE. . . . . *pag.* 333

A. La giurisdizione civile . . . . . *pag.* ivi

283. Vigente disciplina della Chiesa in materia di giurisdizione civile. 284. I giudici. 285. La giurisdizione civile ecclesiastica nel nostro diritto. 286. Se l'esercizio di essa dia luogo ad un conflitto con la giurisdizione statuale.

B. La giurisdizione penale e disciplinare . . . *pag.* 336

287. Il diritto penale della Chiesa e l'opposizione dello Stato. 288. Entro quali limiti la Chiesa può esercitare un potere disciplinare sui suoi appartenenti. 289. Il potere disciplinare sugli ecclesiastici beneficiari. 290. Esclusa la coazione nell'esercizio del potere disciplinare e punitivo. 291. Giudizio sugli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche limitato alla legittimità. 292. Esame di merito quando si tratta di provvedimenti amministrativi. 293. Diritto penale vigente della Chiesa: delitti civili, ecclesiastici e misti. 294. Le censure *ferendae* e *latae sententiae* e le pene vindicative. 205. La scomunica, l'interdetto e la sospensione. 296. Pene contro gli ecclesiastici: privazione del beneficio, deposizione, degradazione.

C. La rimozione economica dei parroci. . . . *pag.* 345

297. La rimozione in linea amministrativa dei parroci e cause che ad essa possono dar luogo. 298. Procedimento per tale misura amministrativa.

CAPITOLO IV.

IL DIRITTO PATRIMONIALE . . . . . *pag.* 348

§ 1. *Concetto della proprietà ecclesiastica* . . . *pag.* ivi

299. La manomorta ecclesiastica. 300. La proprietà ecclesiastica.

§ 2. *Origine e privilegi della proprietà ecclesiastica* *pag.* 350

301. Costantino consolida il possesso di fatto dei cristiani in proprietà. Privilegi di questa. 302. La dottrina teocratica sulla capacità della Chiesa di acquistare e possedere.

§ 3. *Capacità di acquistare della Chiesa in genere.* *pag.* 353

303. La Chiesa è proprietaria nello Stato e per lo Stato. 304. Necessità d'un atto del potere civile nel nostro diritto.

§ 4. *Avversione alla manomorta ecclesiastica nelle nostre leggi* . . . . . *pag.* 355

A. Soppressione e trasformazione di enti . . . *pag.* ivi

305. Enti soppressi e conservati. Principio fondamentale delle nostre leggi.

B. Conversione del patrimonio immobiliare. . . *pag.* 356

306. La conversione degli immobili, anche di nuovo acquisto. 307. Enti esenti dalla conversione. 308. Beni esenti.

C. Alienazione de' beni provenienti dall' asse ecclesiastico . . . . . *pag.* 359

309. Beni provenienti dall' asse ecclesiastico considerati come beni patrimoniali disponibili dello Stato. 310. Amministrazione dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico. L'ipoteca legale spettante al demanio sui beni alienati. 311. A quali beni si applicano le norme speciali di alienazione. Beni del demanio, del fondo per il culto, degli enti conservati. 312. La vendita nel regno: la censuazione in Sicilia e per i beni incolti o bonificabili della prov. di Roma. 313. Disposizioni di favore a prò degli acquirenti dei beni dell'asse eccles. Le obbligazioni dell'asse ecclesiastico. 314. Norme regolatrici della vendita: perizia e pubblici incanti. 315. Condizioni generali della vendita. Vendita a corpo

e non a misura; obbligo della garantia; accessori del fondo. 316. Norme speciali di competenza. 317. Norme per gli incanti. 318. Verbale d'asta ha gli effetti del contratto. 319 Rivendita in danno dell'acquirente. 320. Perfezione della vendita. 321. Diritti ed obblighi dell'aggiudicatario. 322. Vendite a trattative private. 323. Alienazione o permute con enti morali e privati.

D. Acquisti delle corporazioni monastiche . . . *pag.* 378

324. Le corporazioni religiose soppresse vivono come enti di fatto ed acquistano beni. 325. Loro incapacità di acquistare direttamente o per interposta persona. 326. Condizione nel Regno delle case estere.

E. Le disposizioni generiche per l'anima . . . *pag.* 383

327. Nullità delle disposizioni generiche per l'anima. Teoria del Filomusi-Guelfi e dello Scaduto. 328. Critica dell'opinione dello Scaduto. 329. Lo spirito dell'art. 831 cod. civ. e le condizioni per la validità delle disposizioni a favore dell'anima.

F. Fondazioni di culto soppresse e vietate. . . *pag.* 387

330. Le fondazioni di culto soppresse dalla legge del 1867 e vietate dal cod. civ. 331. Requisiti della fondazione di culto vietata. L'autonomia o dotazione propria. 332. Il beneficio semplice o cappellania ecclesiastica; la cappellania laicale; il legato pio. 333. L'istituzione d'una fondazione di culto vietata. 334. L'autonomia delle fondazioni di culto. 335. Nullità della donazione avente per oggetto d'istituire fondazioni di culto. 336. Nullità delle disposizioni testamentarie ordinate al fine d'istituire fondazioni di culto. Legati modali. 337. Gli oneri personali perpetui di culto. 338. I pesi di culto a carico dei patroni che rivendicarono o svincolarono i beni.

G. Regime delle confraternite. . . . . *pag.* 402

339. Le confraternite, richiamate alla vigilanza del potere civile, sono equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggette a trasformazione. 340. La trasformazione si connette al principio canonistico dell'innovazione dello stato dei benefici. 341. Condizione per la trasformazione. 342. Quando le confraternite sono esenti dalla trasformazione. 343. Procedura per la trasformazione. Quistione pregiudiziale sull'indole giuridica dell'ente da trasformare. 344. Destinazione dei beni delle confraternite trasformate. 345. Il concentramento delle confraternite. 346. *Ius singulare* in rapporto alle confraternite romane. 347. Le confraternite nazionali esistenti in Roma.

H. Enti ed oneri di culto soggetti a trasformazione *pag.* 411

348. Doti per monacazione. 349. Gli ospizi dei catecumeni e dei pellegrini, i ritiri e gli eremi. 350. Opere pie di culto, lasciti e legati di culto. Le cappelle laicali dell'Italia meridionale. 351. I

lasciti e legati di culto non autonomi. I lasciti per l' anima. 352. Quali spese obbligatorie di culto siano soggette a trasformazione.

§ 5. *Soggetto della proprietà ecclesiastica* . . . *pag.* 416

353. Varie teorie sul soggetto della proprietà ecclesiastica. 354. Teoria curialistica. 355. La teoria delle comunità. 356. Teoria delle istituzioni. 357. Quale delle due teorie preferibile. 358. Soggetto della proprietà eccles. secondo il dir. civ. 359. Soggetto della proprietà eccles. secondo il nostro diritto. Non è la Chiesa cattolica, ma i beni appartengono ai singoli istituti. 360. Quali sono gli istituti ecclesiastici e loro indole giuridica.

§ 6. *Gli enti ecclesiastici conservati e creati dallo Stato* . . . . . *pag.* 426

A. Enti esistenti in Roma e sedi suburbicarie . *pag.* ivi

361. *a*). Santa Sede. — La santa sede persona giuridica. 362. Se la dotazione pontificia abbia carattere beneficiario. 363. La santa sede, come ente giuridico, è sottoposta alle leggi civili riguardanti gli acquisti. 364. *b*). La diocesi di Roma e il vicariato. — Il vicariato di Roma è un beneficio maggiore. Suo riordinamento. Tribunale del vicariato. 365. *c*). Sacro collegio dei cardinali. — Personalità giuridica del sacro collegio. 366. *d*). Congregazioni pontificie. — Quali congregazioni sono enti morali. La congregazione di Propaganda. 367. La camera degli spogli. 368. Congregazione della reverenda fabbrica di S. Pietro. 369. La camera apostolica. 370. *e*). Titoli cardinalizi. — Sono benefici maggiori conservati dalle nostre leggi. 371. *f*). Enti eccezionalmente conservati in Roma. — Quali sono. Le prelature romane. 372. *g*). Le confraternite. 373. *h*). Istituti scolastici ed opere pie. — Enti fondati a beneficio di stranieri.

B. Enti esistenti in tutto lo Stato . . . . . *pag.* 436

374. I. *Enti che si riferiscono al governo diocesano.* — *a*). Mense vescovili. — Mense vescovili e arcivescovili. 375. *b*). Fabbriceria cattedrale. — Ente con scopo affatto circoscritto. 376. Maramme siciliane. — Origine di questi enti e loro condizione giuridica. 377. *c*). Capitoli cattedrali e benefici annessi. — Personalità giuridica del capitolo riconosciuta dalle nostre leggi. 378. Beni che può possedere il capitolo: massa comune *ratione officii* e *servitii*. 379. Fondo per distribuzioni corali: il terzo conciliare. 380. *d*). Seminari. — Sono enti ecclesiastici e non opere pie. 381. Funzionamento di essi e vigilanza. 382. Lasciti per posti gratuiti nei seminari. 383. Sequestro delle temporalità contro i seminarii e costituzionalità del decr. 1.° sett. 1865. 384. II. *Enti che si riferiscono al governo parrocchiale.* — *a*). Parrocchia, beneficio, fabbriceria. — Vari significati della parola parrocchia. 385. Personalità giuridica della parrocchia. Sviluppo storico della costituzione parrocchiale e rapporti tra chiesa, beneficio, fabbriceria.

386. Rapporti secondo il nostro diritto e prevalenza dei vari elementi nelle diverse regioni. 387. *b*). Chiese collegiate e ricettizie curate. — La soppressione dell'ente collegiale e la conservazione della cura d'anime. Quota curata di massa. 388. Determinazione della quota. Spese di culto e di uffiziatura. 389. Le ricettizie curate e la liquidazione delle loro rendite. 390. *c*). Parrocchie ex conventuali. — Le parrocchie incorporate e le loro dotazioni. Parrocchie toscane e romane. 391. *d*). Coadiutorie parrocchiali. — Sono enti conservati. 392. Le coadiutorie degli enti aventi cura di anime collettiva. 393. Le coadiutorie d'ufficio in Lombardia non sono benefici. 394. *e*). Fabbricerie parrocchiali. — Origine delle fabbricerie. 395. La quistione della personalità giuridica delle fabbricerie va risoluta in base al diritto civile. 396. Sono enti ecclesiastici. 397. Le fabbricerie nelle varie regioni. 398. Le fabbricerie piemontesi. 379. Le fabbricerie lombardo - venete. 400. Composizione e funzionamento delle fabbricerie. 401. Le fabbricerie modenesi. 402. Fabbricerie liguri e parmensi. 403. Le fabbricerie nelle altre regioni. Maramme siciliane 404. Le fabbricerie delle chiese parrocchiali già ricettizie. 405. *f*). Confraternite. — Sono enti ecclesiastici. 406. III. *Enti che sono al di fuori delle due precedenti categorie.* — Quali sono tali enti. 407. *a*). Istituti per le missioni all'estero. 408. *b*). Chiese soppresse e conservate. 409. *c*). Santuari. — Il santuario di s. Francesco in Assisi. 410. Santa Casa di Loreto. — Amministrazione di questo pio istituto. 411. *d*). Chiese palatine. — Le palatine pugliesi. Regia delegazione. Personale. Rappresentanza ecclesiastica e amministrazione patrimoniale. 412. La chiesa palatina del palazzo reale di Palermo e di Calascibetta. 413. *e*). Opera di Terra santa. 414. Proventi dell'opera della crociata. 415. *f*). Fondazioni di sacro patrimonio. — Sono enti non soppressi e che si possono ancora istituire.

C. Enti ecclesiastici creati dallo Stato italiano. . *pag*. 475

416. *a*). Fondo per il culto. — Non è un'amministrazione dello Stato. 417. Patrimonio secolare e regolare. 418. Liquidazione del patrimonio regolare. Il quarto della rendita inscritta a favore dei comuni. 419. I fabbricati monastici. 420. Altri beni delle case religiose soppresse. 421. Opere pie amministrate dal fondo per il culto. 422. Patrimonio secolare. Diritti di rivendicazione e svincolo spettante ai patroni laicali. 423. Oneri a carico del fondo per il culto. Adempimento degli oneri di culto a carico degli enti soppressi. 424. I vari oneri a carico del fondo per il culto. 425. Rapporti fra demanio e fondo per il culto. 426. *b*). Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma. — Ente distinto dal Fondo culto. 427. *c*). Economati generali dei benefici vacanti. — Sono persone giuridiche. 428. Alcuni hanno entrate speciali. Il diritto di spoglio in Sicilia. 429. Beni dei benefici aboliti con la bolla *dum collatis* e delle abazie regolate della bolla *religionis decus* nel Napoletano. 430. Alcuni economati amministrano fondi speciali. L'economato di Palermo amministra i proventi del terzo pensionabile e il fondo spogli e sedi vacanti. 431. Il fondo clero veneto dell'economato di Venezia.

§ 7. *Acquisti degli enti ecclesiastici* . . . . . *pag.* 488

432. Autorizzazione governativa per gli acquisti degli enti ecclesiastici. 433. Non è necessaria per gli acquisti a titolo oneroso di mobili. 434. L'autorizzazione è condizione indispensabile di capacità. 435. Procedura per ottenere l'autorizzazione. 436. Nullità dell'acquisto non autorizzato. 437. Opposizione al decreto autorizzante l'acquisto.

§ 8. *Le cose ecclesiastiche* . . . . . *pag.* 494

A. Cose consacrate e benedette . . . . . *pag.* ivi

438. Proprietà ecclesiastica. *Res sacrae*, *ecclesiasticae*, *religiosae*. 439. Estracommerciabilità della *res sacrae* secondo il diritto romano e canonico. 440. Principii del dir. canonico che regolano le *res sacrae*. 441. La chiesa e l'edificio di culto: formalità per la consacrazione. 442. Protezione accordata dal cod. pen. alle cose destinate al culto. 443. Il diritto d'asilo. 444. La commerciabilità delle chiese e delle altre cose sacre rispetto al diritto civile. 445. Le chiese destinate al pubblico culto. 446. Prerogative delle chiese pubbliche. 447. Cessazione della destinazione al pubblico culto. 448. Oratorii privati. 449. I mobili destinati al culto pubblico. 450. Le chiese degli enti soppressi eccezionalmente conservate al culto. 451. I banchi nelle chiese. Poteri dei parroci. 452. Le *res benedictae*. Le campane. 453. I cimiteri.

B. Il patrimonio beneficiario . . . . . *pag.* 513

454. Beni costituenti la dotazione dei benefizi. Abitazione. Congrua. 455. I beni dei beneficiari. 456. La successione dei beneficiari. I frutti dell'ultimo anno. 457. I frutti intercalari. 458. L'onere della riparazione delle chiese secondo il dir. ital. 460. L'obbligo dei comuni di provvedere alla conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico. 461. Edifizi servienti al culto nei sensi e per gli effetti dell'art. 320 legge com. 4 2. La riparazione del presbiterio o casa canonica. 463. L'onere delle riparazioni a carico del fondo per il culto e dell'economato. 464. Graduatoria tra i vari obbligati nelle varie regioni. 465. Le riparazioni degli edifici diocesani.

C. I contributi ecclesiastici . . . . . *pag.* 523

466. *a*). Contributi al papa. — Principali contribuzioni dovute al papa. L'obolo di san Pietro. 467. *b*). Le contribuzioni ai vescovi. — Cattedratico, seminaristico, procurazioni, sussidio caritativo, tasse di cancelleria. 468. *c*). Diritti di stola. — Principii che regolano i diritti di stola. 469. *d*). Contribuzioni volontarie. 470. *e*). Spese di culto a carico dei comuni. — Le spese di culto hanno carattere facoltativo. Obbligo nascente da legge, diritto di patronato, contratto, ecc. 471. Le spese di culto a carico dei comuni nelle varie regioni. 472. Obbligo nascente da contratto o da lunga inscrizione della spesa nel bilancio comunale. 473. *f*). Le congrue ed i supplementi di congrua ai parroci. — Concetto

di congrua: minimo di dotazione beneficiaria. 474. Attuazione graduale dell' art. 28 n. 4 legge 7 luglio 1866. La legge 4 giugno 1899 : assegni di congrue e per spese di culto. 475. L' obbligo del fondo per il culto è sussidiario. 476. Attività e passività del beneficio parrocchiale. 477. Rendita complessiva assicurata una volta per tutte ai parroci meno provvisti. 478. *g*). Canoni, censi, livelli decime ed altre simili prestazioni. — Concetto degli oneri reali. 479. I censi riservativi e consegnativi. Censi bollari o *quandocumque*. I canoni e livelli. 480. Le decime. Decime domenicali e sacramentali. 481. Decime sacramentali personali, prediali e miste. 482. Quali decime si comprendano fra i diritti patrim. degli enti eccles. 483. Principii della legge 14 luglio 1887 sulle decime. Abolizione, commutazione, affrancamento. 484. Legislazione speciale per le decime agrigentine. 485. La commutazione delle decime domenicali e delle sacramentali dovute a privati o ad enti laicali. 486. L'affrancazione in genere e le affrancazioni privilegiate. Pratica del fondo per il culto. 487. Presunzione di spiritualità o dominicalità della decima. 488. La decima contrattuale o costituente la dote di un beneficio. 489. Novazione in materia di decima. 490. Natura giuridica della decima.

§ 9. *Tasse ed imposte che gravano sulle persone fisiche e giuridiche ecclesiastiche* . . . . . *pag.* 545

491. Il privilegio dell'immunità non più riconosciuto. Imposte comuni e speciali sul patrimonio ecclesiastico. 492. *a*). Imposta fondiaria e fabbricati. — Quali beni eccles. ne sono esenti. 493. *b*). Imposta di ricchezza mobile. — Come colpisce i redditi non fondiari degli ecclesiastici. 494. *c*). Dazio consumo a carico dei seminari. — Non è dovuto, non avendo la somministrazione di generi carattere lucrativo. 495. *d*). Tassa di esercizio e rivendita. — Essa colpisce anche i sacerdoti pel loro ministero spirituale. 496. *e*). Tassa di manomorta. — Concetto di questa tassa e suo carattere personale. 497. Accertamento del reddito imponibile. 498. Enti e beni esenti dalla manomorta. 499. Penalità per le denunzie omesse o inesatte. Prescrizione. 500. *f*). Tassa di passaggio d'usufrutto di benefici e cappellanie. — Differenze dalla manomorta. 501. Accertamento e pagamento della tassa. 502. *g*). Tasse di rivendicazione e di svincolo. — Concetto di queste due tasse e soggetti passivi di esse. 503. *h*). Tassa straordinaria del 30 per cento. — Imposta straordinaria diretta su tutto il patrimonio ecclesiastico. 504. *i*). Quota di concorso. — A quali enti si applica e progressività di essa. 505. La quota di concorso è un' imposta personale sull'ente : conseguenze.

§ 10. *Amministrazione del patrimonio ecclesiastico.* *pag.* 558

506. L' amministrazione del patrimonio secondo il dir. della Chiesa e dello Stato. 507. L'amministrazione della proprietà ecclesiastica secondo il nostro diritto. Amministrazione degli enti di creazione statuale. 508. Norme di amministrazione ecclesiastiche e civili. 509. Triplice posizione degli economati. Vigilanza loro spettante sul patrimonio ecclesiastico. Misure preventive e repressive. Stato patrimoniale degli enti. 510. Norme speciali riguardanti i benefici vacanti o sottoposti a sequestro. 511. Quadri

o ruoli esecutivi. Loro rinnovazione ed efficacia. 512. Procedimento coattivo per la riscossione dei cespiti il cui titolo è il ruolo esecutivo.

§ 11. *Alienazione dei beni ecclesiastici* . . . . *pag.* 568

513. Requisiti materiali e formali richiesti per l'alienabilità dei beni ecclesiastici. Effetti della mancanza di tali requisiti. 514. Autorizzazione governativa per gli atti d'alienazione. Istituti ecclesiastici ai quali si riferisce l'art. 434 cod. civ. 515. Atti e contratti che sono considerati di alienazione. 516. Procedura per ottenere l'autorizzazione governativa e autorità competente ad impartirla. 517. Se sia necessaria l'autorizzazione delle autorità ecclesiastiche. 518. Annullabilità dell'atto non autorizzato. 519. Inalienabilità delle cose aventi pregio storico od artistico.

§ 12. *Rappresentanza degli enti ecclesiastici* . . *pag.* 575

520. Principio generale circa la rappresentanza. 521. I larghi poteri di rappresentanza conferiti ai vescovi dal diritto canonico. 522. Rappresentanza delle parrocchie da parte del vescovo. 523. Rappresentanza degli interessi religiosi delle diocesi e parrocchie. 524. Poteri di rappresentanza dei vescovi di Sicilia. 525. Rappresentanza dei singoli enti. 526. La rappresentanza delle parrocchie mediante gli organi dell'amministrazione comunale e gli interessi dei parrocchiani. 527. L'interesse religioso materia di azione. 528. L'interesse del beneficio e dell'investito. 529. Poteri di rappresentanza dell'economato. 330. Diritto d'iniziativa e l'intervento dell'economato nelle liti degli enti ecclesiastici. 531. Diritto di rappresentanza dei patroni. 532. Rappresentanza delle confraternite e delle fabbricerie secondo il diritto particolare. 533. Se sia necessaria agli enti l'autorizzazione governativa per stare in giudizio. 534. Rappresentanza in giudizio degli enti ecclesiastici dello Stato.

PARTE SETTIMA

I culti acattolici . . . . . *pag.* 591

CAPITOLO I.

LE FONTI CONCERNENTI I CULTI ACATTOLICI . . *pag.* 593

535. Fonti civili riguardanti i culti acattolici riconosciuti. 536. *a*). Il culto israelitico. — Leggi e decreti riguardanti il culto israelitico in Italia. 537. *b*). Chiesa valdese. — La costituzione e i regolamenti organici della chiesa valdese. 538. *c*). Culto greco-scismatico. — Le varie chiese greche.

CAPITOLO II.

RELAZIONE FRA LO STATO E I CULTI ACATTOLICI. *pag.* 596

539. Culti acattolici eretti o non in ente morale. Quelli eretti in ente morale sono considerati come istituti civili. 540. Facoltà del governo di riconoscere come persone giuridiche gli enti dei culti acattolici. 541. Se e quando il potere esecutivo possa sopprimere simili enti. 542. *a*). Culto evangelico. — È rappresentato da varie chiese, di cui la pricipale è quella valdese, 543. Carattere della chiesa valdese. 544. Associazioni di protestanti esteri e nazionali. 545. *b*). Culto israelitico. — Cenni storici. 546. Le università israelitiche sono corporazioni di dir. pubblico nei luoghi ove ha vigore la legge 4 luglio 1857. 547. Il contributo di religione a favore dell'università. 548. Facoltà del prefetto rispetto al ruolo di contribuzione. 549. Abolizione della procedura privilegiata per l'esazione. 550. Ingerenza e tutela dello Stato sulle università israelitiche. 551. Gli statuti fatti dopo il 1881. 552. *c*). Greci ed orientali. — I greci seguaci del rito greco-unito nell' Italia meridionale, 353. Condizione dei greci scismatici. La chiesa e confraternita dei nazionali greci di Napoli e le chiese greche di Livorno e Venezia.

CAPITOLO III.

ORGANISMO ED AMMINISTRAZIONE DEI CULTI ACATTOLICI . . . . . *pag.* 605

§ 1. *Principii generali* . . . . . *pag.* iv

554. Disposizioni comuni e speciali. 555. I beni destinati al culto. 556. Tutela e sorveglianza governativa sugli enti acattolici. Autorizzazione per gli acquisti. 557. Se gli art. 833 e 1075 cod. civ. si riferiscono ai culti acattolici. 558. Se l'art. 434 cod. civ. si riferisca agli enti acattolici. Azioni gindiziarie. 559. Se agli edifici dei culti acattolici si riferisca l'art. 320 legge com. e prov.

§ 2. *La chiesa valdese* . . . . . *pag.* 609

560. Costituzione della chiesa valdese. 561. a). *Le chiese particolari.* 562. b). *L'assemblea generale* d'ogni chiesa particolare. 563. Cariche della chiesa valdese. Pastore, evangelista, anziano e diacono. 564. c). Il *concistoro* o *consiglio di chiesa.* 565. d). Le *conferenze distrettuali.* 566. e). Il *sinodo.* 567. f). La *tavola.* 568. g). Il *comitato di evangelizzazione.* 569. h). La *commissione degli istituti ospitalieri.* 570. i). *Facoltà di teologia di Firenze.* 571. Disciplina della chiesa valdese.

§ 3. *Il culto israelitico* . . . . . *pag.* 609

572. Il culto israelitico nelle regioni ove vige la legge 4 lu-

glio 1857. Personalitá giuridica dell' università. 573. Il consiglio d'amministrazione. 574. I funzionari. Elezione e revoca dei rabbini. 575. Il patrimonio dellè università. 476. Università israelitica di Livorno. 577. Univ. israel. di Pitigliano. 578. L' univ: israel. di Firenze. 579. Univ. israel. di Roma. 580. Gli statuti delle università di Pisa e Siena.

§ 4. *Le altre confessioni religiose. . . . . pag.* 622

581. Il culto greco-scismatico. 582. Gli altri culti ammessi nello Stato.

PARTE PRIMA

Generalità

CAPITOLO I.

Diritto ecclesiastico e diritto canonico *. Politica ecclesiastica.

1. Il *diritto ecclesiastico* è il complesso delle norme giuridiche che regolano i rapporti esteriori delle chiese esistenti nello Stato.

Chiesa indica in senso lato un sodalizio più o meno grande di persone professanti la stessa fede religiosa; in senso formale l'istituto creato per mantenere, propagare e difendere la religione cristiana (cattolica ed evangelica); in senso proprio la Chiesa cattolica, cioè la comunione di coloro che, in seguito al battesimo, professano la fede cristiana, costituita gerarchicamente sotto la suprema autorità spirituale del pontefice romano.

Questa Chiesa può considerarsi come associazione universale, internazionale, che comprende i cattolici di tutto il mondo e come associazione vivente dentro il territorio e composta di sudditi d'uno Stato. Così limitata nello spazio, è soggetta alla supremazia e per conseguenza al diritto dello Stato.

2. Il *diritto ecclesiastico italiano* comprende i canoni e tutte le altre norme giuridiche emanate dalla Chiesa cattolica,

* Scaduto F., *Il concetto moderno del dir. eccles.*, Palermo, 1885; Ruffini F., *Lo studio ed il concetto odierno del dir. eccles.*, Roma, 1892; Manenti C., *Concetto ed importanza dello studio del dir. eccles.*, Macerata, 1892; Schiappoli D., *L'indirizzo odierno del dir. eccles. in Italia*, Napoli, 1896; Scaduto F., *Lo Stato e le confessioni religiose*, in « La Cultura contemporanea »; 1912, pagg. 24 sgg. — Vedi anche Fleiner F., *Ueber die Entwicklung des k. Kirchenrechts im 19. Jahrhundert*, Leipzig, 1902.

in quanto sono attualmente in vigore nel Regno e le disposizioni dello Stato che si riferiscono alla Chiesa cattolica ed alle altre associazioni religiose.

L' espressione *diritto ecclesiastico* è usata per affermare meglio e principalmente il non confessionismo della nostra disciplina, mentre, secondo l' usanza invalsa presso i canonisti tedeschi, con essa s'intende anche il diritto delle chiese non cattoliche. Ma queste in Italia comprendono una piccola minoranza di cittadini, giacchè le sole chiese che siano rette da proprie norme, e in alcuni degli ex-Stati italiani, sono : *a*) la *chiesa evangelica valdese; b*) il *culto israelitico; c*) la *chiesa dei greco-scismatici.*

3. Il *diritto ecclesiastico* o *canonico*, come s'intende dalla Chiesa cattolica o da scrittori ultramontani seguaci delle dottrine ortodosse, ha carattere confessionale. La Chiesa cattolica riconosce come unica ed esclusiva fonte del diritto la Chiesa stessa e i suoi organi competenti a formularlo e lo Stato a sè subordinato. Questo diritto contiene il complesso delle norme che regolano la vita della Chiesa come società od istituto religioso in relazione ai suoi componenti, allo Stato ed agli altri culti, come pure la vita dei fedeli nei loro rapporti esteriori ecclesiastici verso lo Stato , le altre chiese e associazioni religiose.

4. La Chiesa in principio non fu un istituto di diritto : tale diventò dopo che ebbe assunta come diritto proprio la funzione legislativa già esercitata per delegazione o concessione dello Stato. La parola κανών, da cui canone e diritto canonico (*ius canonum*, *ius canonicum*), adoperata nella primitiva letteratura cristiana per indicare le regole contenute nella sacra scrittura, s' estese ben tosto a tutti i principii giuridici che da quella furono derivati e fissati principalmente dai sinodi e concili. Le norme del diritto canonico non solo regolavano la Chiesa, la sua costituzione ed amministrazione, ma avevano anche cura di governare la vita dei laici. Giacchè, secondo la concezione

ecclesiastica, la vita terrena era soltanto una preparazione a quella futura, di cui la Chiesa possedeva le chiavi, questa fissò regole per la vita umana individuale e sociale.

Questo *ius canonicum* *, che si contrappose sistematicamente a *ius civile*, arrivò a regolare tutta la vita sociale nei suoi molteplici rapporti e raggiunse, per opera dei pontefici, il suo massimo sviluppo dal secolo XI al XIV. Formulato, coordinato, riassunto e sanzionato dalla Chiesa in quel periodo storico, in cui essa fu un potere sovrano, venne compreso nel *corpus iuris canonici*. Esso costituisce il diritto canonico in senso stretto, ma ha un contenuto più esteso del diritto ecclesiastico, giacchè le sue norme concernono non solo materie ecclesiastiche, ma anche civili.

5. In progresso di tempo gli Stati rivendicarono a sè il regolamento dei rapporti giuridici civili dei cittadini. Alla Chiesa rimase il potere di legiferare su materie puramente ecclesiastiche. In tal modo il diritto ecclesiastico assunse un significato restrittivo in quanto all'oggetto. In quanto al soggetto seguitò ad avere per unica ed esclusiva fonte gli organi legittimi della Chiesa stessa, cioè il pontefice e le altre autorità, alle quali spettava il potere legislativo. Le norme giuridiche ecclesiastiche non si chiamarono più *canones*, ma costituzioni, bolle, brevi ed anche *rescripta*, se promulgate dai papi; *decreta*, *capitula*, *decisiones*, se emanate dai concili.

Si continuò, pertanto, a chiamare *ius canonicum* il diritto della Chiesa; ma questa dizione doveva cedere davanti all'altra *ius ecclesiasticum*, di quella più limitata per l'oggetto, ma più vasta pel contenuto, comprendendo le norme del *corpus iur. can.* e quelle emanate posteriormente. Di esso era fonte anche lo Stato, se ed in quanto avesse stipulato convenzioni o concordati

* Sull'origine del *ius ecclesiasticum* ved. Harnack, in « Sitzungsberichte der k. preuss. Akademie der Wissenschaften », 1903, 212 sgg.

con la Chiesa. Ma già, al cominciare del secolo XIX, si afferma il supremo potere legislativo del papa, ch'ebbe la solenne consacrazione col concilio Vaticano (1869-70), onde *diritto ecclesiastico vaticano* o *ius pontificium* si può chiamare quello dell' epoca moderna.

6. Il diritto della Chiesa ha subita l' influenza del dommatismo religioso ed è rimasto immutabile, smentendo in questo il suo carattere ch' è esplicazione di rapporti positivi variabili all' infinito ed ha assunto un carattere rigido ed assoluto spesso in contradizione con la vita *. Però vi sono speciali istituti, per i quali il papa ha il modo di restare fermo al diritto antico della Chiesa, ma di tener conto delle condizioni sociali e della legislazione dello Stato. Tali istituti sono: *a*) il diritto di dispensa; *b*) il *tolerari posse*.

a) La dispensa ha per effetto che un principio giuridico preesistente non trova applicazione ad un caso determinato o a tutta una categoria di casi. Con ciò la legge non viene abolita; la dispensa presuppone che la legge sia in vigore e che soltanto in linea eccezionale ne sia sospesa l'applicazione †.

b) Il *tolerari posse*, o *decretum tolerantiae*, è pronunziato dal papa per permettere ai cattolici di seguire il diritto dello Stato, ancorchè contradica direttamente a quello della Chiesa, senza per altro dispensare dall'osservanza della legge ecclesiastica e senza abolirla. Tale espediente si ha, quando la resistenza, anche passiva, contro la legge civile potrebbe apportare ai cattolici conseguenze dannose d' ordine giuridico, politico e finanziario.

* Schupfer F., *Man. di storia del dir. ital.*, 4. ed., Roma e Città di Castello, 1908, pag. 318.

† Il *diritto di rimostranza* de' vescovi contro le disposizioni pontificie, anche legislative, affinchè ne sia sospesa l'applicazione nelle loro diocesi (ved. Haring in « Archiv. f. k. K. R. », 1911, p. 111), oggi non si può ritenere se non come una postulazione diretta ad ottenere una dispensa.

Un altro mezzo a cui ricorre la santa sede, avuto riguardo alle condizioni sfavorevoli del momento (*temporum ratione habita*), consiste nella pratica del dissimulare, nell'ignorare quello che ecclesiasticamente non si può impedire. Gli organi della Chiesa, in questo caso, non si pronunziano nè prò nè contro l'istituto giuridico che contrasti col diritto ecclesiastico.

7. A quest'adattamento del diritto ecclesiastico alle concrete condizioni giuridiche e sociali si connette la disciplina in vigore nella Chiesa (*vigens ecclesiae disciplina*) che comprende il diritto ecclesiastico vigente nella sua pratica applicazione, con riguardo alle mutevoli condizioni suddette, per opera della curia romana.

8. Carattere differenziale precipuo del diritto ecclesiastico, quale noi l'intendiamo, è il *non confessionismo*, per cui la nostra disciplina viene ad essere naturalmente in contrasto con le pretese ed esigenze della Chiesa. Dal momento che il nostro Stato non è più confessionista, il diritto ecclesiastico non ha, nè può avere un'impronta confessionale. Tacitamente fu abrogato il divieto che la legge Casati (art. 106) * faceva ai professori universitari d'insegnare cosa che fosse contraria all'ordine religioso.

Per noi fonte del diritto ecclesiastico è principalmente lo Stato: il diritto canonico è diritto per riconoscimento, o espresso o tacito, dello Stato.

Il principio fondamentale che deve regolare i rapporti fra Stato e Chiesa è quello del diritto pubblico odierno, per cui la sovranità sul territorio e sulla popolazione in conformità della costituzione spetta esclusivamente allo Stato; quindi non sono ammissibili la subordinazione dello Stato alla Chiesa e tutti i corollari che questa deriva dalla sua pretesa supremazia. Non v'è uno Stato nello Stato: *ecclesia est in Republica*. E spetta

* Cfr. testo unico delle leggi sull'istruz. superiore 9|8 1910, n. 795, art. 37.

allo Stato, che solo ha il diritto ed il dovere di regolare tutta la vita sociale nel suo territorio, emanare norme che, nell'interesse suo e dei consociati, governino l' esistenza e l' azione della Chiesa nella società.

Tali disposizioni che la Chiesa qualifica come attacchi contro la religione e l'istituto religioso sono d'ordine politico e finanziario. Alcune mirano a diminuire se non ad annullare la potenza politica della Chiesa, a riaffermare la sovranità dello Stato, a rivendicare poteri e funzioni che, in un periodo di transizione, erano stati usurpati dall'autorità ecclesiastica, a respingere l'invasione di questa dal campo della giurisdizione laicale, dagli affari della politica interna ed esterna dello Stato. Altre sono reclamate dal dovere ch' esso ha di provvedere alla propria conservazione o dalle stesse condizioni sociali del momento che lo spingono ad attuare una determinata tendenza per lo più contraria a quella, per cui apertamente si cerca di assoggettare le nazioni cattoliche all'influenza pontificia. Altre, infine, hanno per scopo di diminuire la potenza economica della Chiesa, di tutelare la società contro le spogliazioni del clero e lo Stato contro l' eccessivo accrescersi della proprietà ecclesiastica, di ripartire questa in modo più equo e più corrispondente ai fini d'interesse generale, di assoggettarla ai pubblici pesi.

Queste disposizioni civili trovano il loro posto in un' esposizione della disciplina fatta in modo aconfessionistico, mentre sarebbero o condannate o addirittura eliminate in una trattazione confessionistica.

Il complesso delle norme giuridiche che emanano direttamente dallo Stato e che pure sono ecclesiastiche per l' oggetto a cui si riferiscono costituisce il *diritto ecclesiastico dello Stato* (*Staatskirchenrecht*). Esso si differenzia dal diritto della Chiesa non solo per l' origine e in parte per lo scopo, ma anche perchè è territoriale, cioè ristretto nei confini dello Stato che lo emana, mentre l' altro è universale. La dizione *diritto ecclesiastico dello*

Stato è preferibile a quella di *diritto pubblico ecclesiastico*, già in uso presso la Repubblica veneta, giacchè il diritto dello Stato non regola soltanto rapporti giuridici pubblici, o all'altra *polizia ecclesiastica* che risveglia i concetti di Stato assoluto e di Chiesa istituto educativo-politico. Si avvicina al nostro concetto la dizione francese *diritto civile ecclesiastico*, ma da noi alla parola *civile* è riconosciuto un significato puramente privatistico.

9. Nel diritto ecclesiastico dello Stato si contengono in prevalenza norme di diritto pubblico e specialmente il regolamento giuridico dei rapporti fra lo Stato e le diverse chiese od associazioni di culto.

Più propriamente tali relazioni formano oggetto della *politica ecclesiastica*. In Italia questa si riferisce quasi esclusivamente alla Chiesa cattolica per le condizioni stesse, in cui questa si trova nel nostro Stato. La politica, però, considera non tanto la comunione dei fedeli, quanto la *gerarchia ecclesiastica*, cioè quel complesso di persone e d' istituzioni ecclesiastiche, saldamente collegate tra loro con rapporto di dipendenza, direttamente subordinato al papa. È questa gerarchia che assunse nello Stato una posizione esente e che si contrappose e si contrappone tuttavia alla potestà laicale.

La Chiesa, ente di natura politica che pretende dirigere la vita sociale secondo la propria dottrina e le proprie vedute, assegnando il fine alla società e regolando la condotta degli uomini, entra in rapporto e spesso in conflitto con lo Stato. Spetta a questo, unico ente sovrano di natura politica esistente sul territorio, regolare il rapporto e dirimere il conflitto, emanando la norma che fissa il limite del suo diritto. In tal modo la politica ecclesiastica, che ha per fine di affermare ed attuare una data tendenza dello Stato, acquista una certa giuridicità, giacchè i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati con leggi.

Il limite al potere legislativo è quindi al diritto dello Stato

è fissato non solo dallo stesso suo ordinamento giuridico, ma anche dalla consuetudine e dalla coscienza sociale. Una parte del diritto canonico è ancor viva nella coscienza popolare, fonte di qualsiasi diritto; perciò il legislatore non dovrà emanare norme che perturbino la coscienza religiosa dei consociati. In un altro punto la politica segna il limite alla sovranità dello Stato ed è nel diritto che esso ha di difendersi contro l' azione della Chiesa nel campo sociale: il diritto di difesa corrisponde al dovere della propria conservazione e per questo le misure relative non debbono essere superiori a quelle che l' obbligo stesso impone.

CAPITOLO II.

Relazioni fra il diritto dello Stato e quello della Chiesa. I concordati *.

10. Grandi modificazioni apportarono ai rapporti fra Chiesa e Stato la riforma protestante e la rivoluzione francese. Ma il diritto pontificio rimase sempre fermo agli antichi principii fondamentali. La Chiesa solleva tuttodì le sue pretese anche al territorio della vita civile, sul quale dominò durante il medio-evo per l' acquiescenza e l' impotenza dello Stato. È manifesta l' antitesi fra il diritto statuale, aconfessionale e quello della Chiesa, confessionistico.

Certamente oggi la Chiesa ha in maggior considerazione le leggi e le disposizioni del potere civile; ma il diritto pontificio condanna oggi come prima la forza obbligatoria di qualunque istituto giuridico dello Stato che contrasti coi principii della legislazione canonica o con le dottrine cattoliche.

* Fleiner, *Ueber d. Entwicklung des kathol. K. R. im 19. Jahrhundert*, Tübingen, 1902; Orlando V. E., v. *Concordato* in « Digesto italiano »; Wernz, *Ius decretalium*, I, Roma, 1905, pag. 213 sgg.

La Chiesa, allorchè lo Stato regola rapporti che essa considera connessi a interessi religiosi, eccepisce l' incompetenza del legislatore civile. E dove ciò non basti per indebolire o screditare l' istituto statuale, si dimostra che questo non è conciliabile con un ordinamento superiore fondato sul diritto divino o naturale immutabile quale la Chiesa l' ha elaborato.

La lotta si fonda sui principii del sistema ierocratico (volontà legislativa della Chiesa sovrastante a quella dello Stato) e della potestà indiretta (esame da parte dell' autorità ecclesiastica delle prescrizioni civili in contrasto con le pretese ecclesiastiche). Secondo la dottrina cattolica, la Chiesa non può permettere che lo Stato regoli materie ecclesiastiche, giacchè rinunzierebbe alla sua autonomia, e si misconoscerebbe la sua istituzione per opera di Cristo. Ma nella legislazione e nella pratica essa deve saper conciliare i principii del suo diritto con le esigenze del diritto statuale.

11. Il papa ha cercato di eliminare la lotta mediante i concordati (*concordia*, *concordata* o *conventiones*) *. Questi sono convenzioni stipulate fra il capo d' uno Stato e il papa, di solito nella forma esteriore dei trattati internazionali, con cui si regolano materie ritenute, in un dato momento, di comune giurisdizione.

È viva la controversia sull' indole giuridica di queste convenzioni. Anche i giuristi seguaci delle teorie cattoliche non sono d' accordo. Una teoria più che ultramontana, quella del *concordato-privilegio*, le ritiene per il loro contenuto quali indulti o privilegi accordati dal papa ad uno Stato subordinato; di conseguenza: *a*) il sovrano non può mai revocare la convenzione, senza il consenso del papa; *b*) questi, invece, lo può, sempre che il bene della Chiesa lo richiegga. Una teoria, nota col nome di *concordato-patto*, le ritiene veri patti bilaterali o

* Syllab., prop. 43: « solemnes conventiones vulgo concordata ».

convenzioni analoghe ai trattati internazionali e per questa ragione lo scioglimento di essi dovrebbe aver luogo di regola col mutuo accordo.

La teoria curialistica odierna è che, se l' armonia e la concordia fra Stato e Chiesa fu determinata in un patto bilaterale, la santa sede ha sempre ammesso in ambedue l' obbligo di osservarlo, insistendo perchè da ambedue quest'obbligo venisse esattamente adempito.

I concordati non possono dirsi trattati internazionali, perchè sono conclusi dal papa come capo della Chiesa (anche quando era sovrano temporale) ; anche fossero tali , deve ammettersi la possibilità dei contraenti di scioglierli, in quanto in essi è da supporsi accolta tacitamente la clausola *rebus sic stantibus*.

Delle due teorie cattoliche la prima è inammissibile, giacchè assoggetta la legislazione d' uno Stato ad un' autorità che gli è estranea ; la seconda è contraria al principio che tutto ciò che si attiene all'autonomia sovrana non può essere oggetto di convenzione.

Riconosciamo quindi giusta la *teoria legale*, cioè che il concordato in tanto può avere efficacia giuridica, in quanto sia pubblicato come legge unilaterale d' uno Stato, avente la pura forma esteriore di convenzione. Con esso si regolano rapporti di diritto pubblico interno, di politica interna, e si riconosce o conferisce al papa una posizione di diritto pubblico ; per questo *status* privilegiato occorre l' approvazione del potere legislativo. É quindi contratto di diritto pubblico per i soggetti e l'oggetto. Come legge dello Stato, è abrogabile col modificarsi dei rapporti di fatto che ad esso diedero luogo.

CAPITOLO III.

Lo stato e la religione *.

12. Lo Stato ha il diritto di regolare la vita sociale del popolo compreso nel territorio e d' aver cura dei bisogni e degli interessi sociali. Come Stato di diritto tende a creare e a mantenere un ordinamento pacifico per la coesistenza e le svariate relazioni fra i consociati. In forza della sua sovranità è l' unico organo legislativo e il diritto da esso sanzionato è mezzo per far conseguire ai consociati i loro fini giuridici e di benessere materiale e morale.

Giacchè lo Stato ha una funzione d' integrazione e d' assistenza, non si può per principio escludere una sua partecipazione al raggiungimento degli scopi religiosi. La vita religiosa è tanta parte della vita spirituale del popolo e la religione un mezzo d' indiscutibile influenza sulle masse. Ma, riconosciuta la libertà religiosa, lo Stato non può più assumere fra i suoi compiti la cura diretta della religione.

Infatti, nell' esercizio della sua funzione integratrice, lo Stato non interviene e non può intervenire che indirettamente, giacchè altrimenti annullerebbe l' attività degl' individui o delle associazioni. Ma anche per questo intervento lo Stato si avvale di mezzi esteriori e coattivi, che soli sono a sua disposizione. Se ciò facesse rispetto al fine religioso, finirebbe per opprimere la coscienza. Quindi lo Stato non può promovere gl' interessi d' una fede religiosa, prescrivere il regolamento del culto e dei rapporti interni delle istituzioni ecclesiastiche.

La religione non è più funzione di Stato; è lasciata all' in-

* Hinschius, *Esposiz. gener. delle relaz. fra lo Stato e la Chiesa*, in « Bibl. di scienze polit. », vol. VIII, pag. 646 sgg.

dividuo, costituendo essa un bene personalissimo dell' uomo. Il diritto alla libertà di coscienza e di culto non è più una concessione dello Stato. La religione può sussistere solo nei singoli individui e nelle loro associazioni: ma non può dipendere dal potere statuale che agisce con mezzi coattivi. Lo Stato non può imporre una credenza, promovere la formazione di società religiose, costringere alcuno ad entrare in un' associazione religiosa o ad uscirne.

Lo Stato, essendo il mezzo per cui i consociati raggiungono i propri fini, anche religiosi, ha il dovere di emanare norme giuridiche, che assicurino agl' individui la libera manifestazione del loro sentimento religioso e che loro permettano di unirsi con quelli che hanno la stessa credenza e manifestare con un culto comune le proprie opinioni religiose. Tali norme giuridiche dovranno altresì garantire la libertà degli atei e degl' irreligiosi e la coesistenza di parecchi culti sullo stesso territorio.

13. Nemmeno indirettamente può lo Stato assumere fra i suoi compiti la cura della religione. Quando lo Stato assume una funzione di benessere, se questo fatto tocca gl' interessi immediati d' un dato gruppo sociale, il vantaggio indiretto è di tutta la collettività; ma il promovere gl' interessi d' una religione non riguarda affatto gli atei e gl' irreligiosi, che si vedono così non solo indifesi, ma anche combattuti. Il favore accordato ad una religione determinata potrebbe ferire il sentimento dei gruppi dissidenti e fine dello Stato è di procurare l'armonica coesistenza dei vari gruppi e proteggere le minoranze contro le maggioranze. Giacchè lo Stato è una personalità complessa che rappresenta tutti gl' interessi dei consociati e tutti ugualmente li garantisce, non può proteggere in modo diretto od indiretto l' interesse speciale d' un gruppo che contrasti a quello d' un altro.

Da ciò segue che lo Stato non può avere alcuna religione, e, secondo la sua natura, dev'essere areligioso: quindi non pos-

sono applicarsi ad esso le qualifiche di *cristiano*, *anti cristiano*, *ateo*. Si dirà Stato *laico* per i fini che si propone : il culto è tolto all' attività sociale e dato a quella giuridica dello Stato.

Si può parlare di *nazione cattolica*, quando la maggioranza dei sudditi professa la religione cattolica, apostolica, romana ; ma impropriamente si dirà *Stato cristiano* quello in cui la cultura del popolo è cristiana o in rapporti speciali col cristianesimo.

In qualche caso, però, si può spiegare una certa protezione accordata dallo Stato alle fedi religiose che si presentano come chiese, cioè come istituzioni esteriori e visibili. Ciò si ha quando lo Stato riconosce una chiesa come istituto politico o educativo e si avvale per i propri fini dell' azione e dell' autorità di essa : la religione si giudica come un freno per alcuni gruppi sociali e di essa lo Stato s' avvale come di misura di polizia o di mezzo d' educazione.

Presso i popoli che hanno sviluppato il concetto sociologico dello Stato la sua funzione d' assistenza si reclama anche in questo campo ; essa si concreta, però, soltanto nell' assicurare le condizioni materiali d' esistenza e d' esercizio del culto necessario alla popolazione.

Ma queste sono deviazioni destinate a scomparire col modificarsi delle condizioni storiche e della coscienza sociale.

14. Lo Stato lascia la cura degli interessi religiosi agl'individui ed alle associazioni che si formano nel suo territorio. Queste debbono essere libere nella determinazione della loro dottrina, nell' ordinamento della loro costituzione, nell' amministrazione delle loro faccende interne. Ma giacchè il culto religioso consiste in atti esteriori e a ciò occorrono possessi e proprietà come individui addetti al servizio dell' associazione, le chiese passano così dal campo interno all' esterno, mettendosi sotto il diritto dello Stato : sorge perciò la necessità di norme regolatrici dei loro rapporti esteriori.

Appena formatasi la società religiosa, lo Stato ha il diritto di pretendere e l' obbligo di vigilare a che essa non si metta in contradizione con le sue leggi, il diritto pubblico e la morale.

Spesso l' azione di dette società non si limita al campo puramente spirituale, ma esse pretendono una certa esteriorità della vita e delle istituzioni, patrimoni, privilegi, un' influenza decisiva sulla vita individuale e sociale ecc., ed anche la determinazione in un modo obbligatorio per tutti dei limiti delle sfere di competenze, religiosa e civile. Vi sono quindi dei territori, in cui lo Stato e le società religiose s' incontrano con pericolo di conflitto.

A seconda della varia importanza delle chiese e società religiose si esplica diversamente l' azione della sovranità in modo preventivo e repressivo. Se si tratta di società religiose di poca o minima importanza, le norme giuridiche che le governano sono quelle comprese nella polizia delle associazioni. Al contrario le chiese storiche, socialmente o politicamente importanti, hanno nello Stato uno *status* privilegiato. Lo Stato ha perfetta conoscenza della distinzione fra il suo ordinamento e quello ecclesiastico, ma eleva la chiesa al di sopra d' un' associazione sottostante al diritto comune. Lo *status* privilegiato si può manifestare con un indirizzo negativo o attivo. La chiesa gode di speciali diritti, ma è sottoposta a speciali doveri , giacchè lo Stato assoggetta alla sua vigilanza e al suo controllo la sua azione , mentre richiede talvolta per taluni atti ecclesiastici il suo consenso e la sua cooperazione.

PARTE SECONDA

Le fonti del diritto ecclesiastico

CAPITOLO I.

La Chiesa fonte del diritto.

15. Due sono le fonti del diritto ecclesiastico: lo Stato e la Chiesa.

Secondo le dottrine ortodosse, fonte unica ed esclusiva è la Chiesa. E giacchè questa si può riguardare come un' associazione internazionale, non essendo limitata dal territorio d'uno Stato, il suo diritto è universale o interstatale, come quello che si rivolge a' cattolici che sono sudditi di vari Stati. Perciò il diritto della Chiesa ha qualche analogia con le norme di diritto internazionale pubblico, sprovviste di sanzione. Non bisogna però esagerare tali rapporti analogici.

La norma di diritto internazionale ha per sorgente lo Stato, o, per dir meglio, la volontà comune degli Stati, cioè enti sovrani; la norma ecclesiastica trae la sua origine della Chiesa, ente sprovvisto di sovranità politica; l'una ha per fonte precipua la consuetudine, mentre del diritto della Chiesa questa è fonte sussidiaria. La norma di diritto internazionale regola i rapporti fra Stato e Stato, mentre quella ecclesiastica governa la vita e l'azione dell'associazione Chiesa ed ha carattere più generale, giacchè si rivolge ai fedeli di tutto l'orbe cattolico, mentre non v'è norma di diritto internazionale che possa avere come sua caratteristica tale universalità. Soltanto le norme sancite dai concordati si presentano col carattere esteriore di norme internazionali; ma esse si riferiscono soltanto allo Stato, per cui furono pubblicate; onde fanno parte del diritto pubblico interno.

16. Non si può sostenere che il diritto ecclesiastico sia in antitesi con l' essenza stessa della Chiesa *, perchè la storia dimostra che la Chiesa ebbe ed ha tuttora un suo diritto e niuno può contestare che esso si possa formare e svolgere indipendentemente dallo Stato e dal diritto statuale, spesso anzi in contradizione con questo.

Il diritto della Chiesa è per sua natura diverso da quello dello Stato ed è sprovvisto di efficacia coattiva. Esso non trae la sua origine dalla coscienza giuridica sociale, ma si connette al diritto divino e al diritto naturale immutabile quale la Chiesa l' ha elaborato durante il corso dei secoli in base alle opere dei teologi e specialmente di san Tommaso. Inoltre la storia dimostra ch' esso ha conservato, ad ogni mutazione di rapporti fra Chiesa e Stato, la sua indole di diritto oggettivo *sui generis*, di natura spirituale.

Le norme ecclesiastiche non sono assolutamente sprovviste di forza obbligatoria, ma hanno come loro caratteristica la coercizione morale e religiosa che agisce su coloro ai quali sono dirette. Non sono poi soltanto norme sociali o morali, perchè, dati i rapporti variabili fra Stato e Chiesa, esse sono norme giuridiche, quando lo Stato le riconosce come tali, avendo autorizzata la Chiesa a regolare obbligatoriamente i rapporti esteriori ecclesiastici dei sudditi. Quindi si ha un diritto di carattere spirituale, che si può qualificare per ragioni storiche diritto oggettivo, in quanto trae la sua forza obbligatoria dalla coscienza religiosa dei fedeli. E quantunque sia formato da un ente diverso dallo Stato, pure è potenzialmente diritto oggettivo e tale diventa in atto per opera della sanzione statuale.

17. Ciò premesso, esaminiamo la questione fondamentale, se, ai tempi moderni, la Chiesa ha facoltà di formare un vero

* Sohm, *Kirchenrecht*, Leipzig, 1892, I, 1; ved. però pag. 156.

diritto oggettivo e qual'è di fronte allo Stato italiano l'efficacia giuridica del diritto da essa emanato.

Le norme proprie dell' istituto ecclesiastico, che intrinsecamente possono avere un carattere giuridico, non si possono determinare che in modo negativo. Sono quelle che non hanno un contenuto dommatico. Il domma, la fede sono territori estranei al diritto, giacchè non si può determinare con legge ciò che si riferisce all'intimo della coscienza.

La norma religiosa non è norma etica. Questa regola i rapporti fra uomo e uomo ed è norma sociale; quella nasce dal rapporto tra individuo ed esigenza universale ed è norma individuale. La norma religiosa, non essendo norma sociale, non può essere norma giuridica. Nulla dice ch'essa trovi nel timore d'una vita oltremondana la sua sanzione, giacchè questa può essere di scarsa o di niuna efficacia.

Possono avere intrinsecamente il carattere giuridico le norme ecclesiastiche che regolano i rapporti dei fedeli tra loro e con l'ente che ad essi si sovrappone come istituto esteriore visibile; tra l' ente, i fedeli e coloro che sono fuori dell' associazione.

Ma alla giuridicità di tali norme si oppongono: la non necessità dell' istituto religioso, la libertà religiosa, la non coincidenza dello Stato con la Chiesa.

Infatti l' istituto ecclesiastico , qualora si prescinda dalle pretese origini divine sue e della norma da esso emanata, si presenta, nella sua formazione, come un ente naturale, ma la sua esistenza è artificiale, giacchè corrisponde ad un bisogno collettivo sentito in certi tempi e date alcune condizioni sociali. Di qui segue che l'ente non è necessario, tanto vero che potrebbe sparire col semplice modificarsi della coscienza religiosa, ed ha natura politica. Le norme che governano la costituzione dell'ente, le funzioni e i compiti suoi nel campo esterno non sono necessarie come quelle che fissano la costituzione o le funzioni della famiglia o dello Stato ; sono volontarie attiva-

mente, giacchè l'ente è un prodotto della volontà umana; passivamente, perchè, se la volontà dei singoli non concorre alla loro formazione, le accetta e ad esse spontaneamente si sottomette.

Per l'osservanza di queste norme ecclesiastiche sarebbe concepibile una coazione psichica ed anche fisica. Ma, riconosciuta la libertà religiosa, la forza obbligatoria della norma ecclesiastica dipende dalla volontà dei singoli di essere membri dell'associazione e di rimanervi: ora una coazione psichica che possa essere sempre rimossa o non essere sentita dal soggetto tenuto all'osservanza della norma non è ammissibile. E giacchè in quegli Stati, che hanno eliminato ogni esclusivismo religioso, non coincide più oggi la società religiosa con quella civile, anche la coazione fisica o statuale dev'essere esclusa.

18. Ciò premesso e senza esaminare la questione, se il diritto presupponga lo Stato, o se vi possa essere una produzione autonoma di diritto senza lo Stato, ricordiamo che, secondo il diritto pubblico odierno, lo Stato si è posto come unico fattore del diritto dal punto di vista formale. Da un lato la stessa consuetudine in tanto può valere come fonte del diritto, in quanto lo Stato riconosca ad essa tale efficacia; dall'altro ogni altro soggetto pubblico del diritto (ente pubblico) può emanare norme giuridiche, avere, cioè, una facoltà regolamentare di contenuto legislativo, territorialmente limitata, solo in quanto lo Stato abbia ad esso delegata tale potestà ed entro i limiti della delegazione e del diritto statuale esistente (leggi, regolamenti generali). Elemento caratteristico, perchè possa aversi vero diritto oggettivo, è la coazione fisica, cioè ch'esso si possa attuare coattivamente, quando coloro che vi sono obbligati non si conformino alle sue prescrizioni. Il diritto non trova e non può trovare tale forza che lo caratterizza nella società, perchè esso deve imporsi a questa, cioè a coloro che la compongono. L'unico potere ch'è al di sopra della società,

che la ordina, la regola, le impone il rispetto e l'osservanza della norma è lo Stato: dunque lo Stato è il solo soggetto del diritto: il suo compito è di formularlo e di assicurarne l'osservanza coattivamente. Quindi il diritto ecclesiastico si può considerare come vero diritto oggettivo, solo in quanto sia imposto o sancito dallo Stato, il quale solo dà e può dare al diritto la coazione che ne è la caratteristica. Un diritto sprovvisto di coazione sarà un diritto imperfetto, giacchè ha tutti gli elementi del diritto, tranne la speciale caratteristica sua; ma perchè possa dirsi diritto, deve connettersi, almeno mediatamente, alla volontà dello Stato, giacchè è sempre il volere di questo che imprime alla norma vero e proprio carattere giuridico.

Le norme ecclesiastiche hanno carattere giuridico solo in quanto lo Stato avrà concessa o delegata alla Chiesa la facoltà di emanarle con effetti giuridici: quindi il diritto della Chiesa ha valore di diritto oggettivo, in quanto lo Stato ha data ad essa una delegazione di governare con norme proprie obbligatorie per i suoi sudditi certi interessi esteriori ecclesiastici.

19. Alcuni dicono che il diritto ecclesiastico è un diritto oggettivo, in virtù dell'autonomia, di cui gode la Chiesa, giacchè questa si presenta allora come forza autonoma creatrice di diritto *. Autonomia significa, in questo caso, facoltà di darsi proprie leggi. Tale autonomia, dice il Kahl †, si può intendere in un significato assoluto, illimitato e vale facoltà di darsi leggi senza dipendenza alcuna e coincide col concetto di sovranità, prerogativa degli Stati liberi e che sta come presupposto della facoltà di produzione del diritto oggettivo. Si può presentare in un significato limitato e relativo ed è quella, di cui godono gli enti pubblici esistenti nello Stato: essi possono stabilire

* Ved. Rothenbücher, *die Trennung von Staat und Kirche*, München, 1908, pagg. 440 sgg.

† Kahl, *Lehrsystem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik*, Freiburg i. B. 1894, pagg. 116-17.

norme giuridiche per una sfera più ristretta di cittadini. La loro autonomia non può essere che derivata, subordinata, dipendente dalla prima. L' ente, investito della facoltà regolamentare, si trova allora, entro i limiti territoriali e di competenza assegnati, autorizzato a regolare obbligatoriamente i rapporti dei sudditi nello stesso modo che, senza limiti, può farlo lo Stato per mezzo del suo potere legislativo. Però tale autonomia è bandita quasi totalmente dal campo del diritto privato. L'ente pubblico, emanando le norme che siano del caso, di fronte allo Stato concedente usa d'un suo diritto soggettivo; ma di fronte ai terzi a lui sottoposti, nei limiti della sua competenza, esercita una funzione di sovranità.

Quando la Chiesa la si considera come esistente in uno Stato, l' autonomia, di cui essa gode, sebbene non derivi direttamente da quella dello Stato, pure non può essere che relativa, dipendente da quest' ultima ; altrimenti si verrebbe a riconoscere la coesistenza di due poteri ugualmente sovrani sullo stesso territorio, il che è un assurdo. L' autonomia della Chiesa presuppone lo Stato, da cui dev' essere riconosciuta e tutelata ; onde fa parte dell' ordinamento giuridico dello Stato medesimo.

L' autonomia in alcuni Stati è la stessa libertà di associazione e di culto. Se il diritto ecclesiastico si forma ed evolve in modo autonomo senza ingerenza da parte dello Stato e senza che questo intervenga per prescriverne l' osservanza, ciò trae il suo fondamento dalla libertà di culto. Se una determinata cerchia d' individui, a cui sono dirette le norme ecclesiastiche, le considera come obbligatorie per sè, ciò è in conseguenza della libertà religiosa. La libertà di culto, e quindi l'autonomia della Chiesa, dipende dal supremo diritto di vigilanza dello Stato sulle associazioni.

Ma le norme autonomiche dell' istituto ecclesiastico sono regole giuridiche, se si connettono, almeno mediatamente, alla volontà legislativa dello Stato. Ciò si ha, quando la Chiesa è

riconosciuta come ente pubblico e lo Stato le dà o riconosce la facoltà di emanare regolamenti ecclesiastici che abbiano efficacia giuridica sul suo territorio per una data cerchia personale di individui : in questo caso la Chiesa si trova investita di funzione sovrana nei limiti della concessione o delegazione avuta. La norma autonomica può essere norma giuridica, quando sia una norma generale, che limiti la sfera di libertà dell' autorità emanante e del suddito soggetto all' osservanza , e sia riconosciuta o esplicitamente o implicitamente dallo Stato.

20. Al concetto di autonomia gli scrittori ortodossi oppongono che la Chiesa è una società perfetta, cioè collettività munita di tutti gli organi necessari alla sua vita spirituale non solo, ma anche giuridica e non ha quindi bisogno di alcuna integrazione.

Ma, dal punto di vista storico-giuridico, si può obiettare che la Chiesa fu società giuridica, quando, ente di natura politica, si associò o sostituì allo Stato nella tutela dell' ordine sociale e nell' esercizio delle sue funzioni sovrane ; ma a misura che lo Stato rivendicò a sè queste funzioni, la Chiesa perdette la sua funzione legislativa che finisce per avere per proprio contenuto gli *interna religionis*.

Le norme che regolavano la vita delle primitive comunità cristiane non avevano efficacia giuridica. Divenuto cristiano l'impero, la Chiesa entra nell' ambito del diritto romano ed a questo è sottoposta. Fonte del diritto ecclesiastico è la legislazione civile : i canoni conciliari che fissano norme disciplinari debbono ottenere la sanzione imperiale e solo per opera di questa hanno forza di legge per lo Stato e per la Chiesa. Dopochè Costantino si qualifica *vescovo per i negozi esteriori della Chiesa* e si fissa il principio che ciò che l' imperatore vuole deve valere come canone, si affermano la posizione sovrana dell' imperatore di fronte alla Chiesa e il potere legislativo dello Stato anche nelle materie religiose. Il concilio ecumenico legifera in base ad

un' autonomia derivante da concessione imperiale, quasi come delegazione ricevuta dall' imperatore. L' ordinamento ecclesiastico, fin dove si può attuare con l' *imperium*, dipende dallo Stato e per opera sua le norme ecclesiastiche capaci di esecuzione coatta hanno il carattere di norme giuridiche.

Nel primo medioevo, allorchè vigeva il principio della personalità del diritto, cioè del riconoscimento del diritto proprio e nazionale di ciascuna persona, la Chiesa accolse il principio ed assunse come proprio il diritto romano.

All' epoca merovingia e carolingia la Chiesa è autonoma nella formazione di norme ecclesiastiche; la legislazione civile le adotta, loro concedendo la sanzione civile e penale. Il potere legislativo dello Stato si riduce così ad essere puramente formale, quantunque ciò non si possa dire assolutamente, giacchè spesso la legge civile modifica quella della Chiesa. Comunque il potere legislativo sovrano spetta ancora allo Stato; così nel concilio imperiale d' Aquisgrana (802) viene stabilito dall' imperatore che i canoni e decreti papali siano riconosciuti come leggi dello Stato e siano perciò trascritti e pubblicati.

L' esercizio da parte della Chiesa del potere disciplinare di pieno accordo con lo Stato ebbe per effetto che la giurisdizione ecclesiastica si sostituì a quella civile e dalla conquista della giurisdizione la Chiesa pervenne all' altra più importante della legislazione.

Tale conquista, per cui la Chiesa venne a costituire uno Stato entro lo Stato, fu in seguito agevolata dal carattere cristiano della società e dalla debolezza dello Stato che non esercitava più funzioni di sovranità. Queste furono assunte dagli enti sottostanti, dalle corporazioni e dalla Chiesa in specie: onde le funzioni che da principio furono esercitate per concessione dello Stato o usurpazione a danno di questo, giustificate per altro da necessità sociali, lo furono in seguito dai vari enti per diritto proprio e la consuetudine sanzionò tale stato di cose.

A questo movimento in favore della Chiesa contribuirono le decretali pseudo-isidoriane (n. 34) e il carattere universale del cristianesimo.

Le prime sono dirette contro la Chiesa di Stato dell' impero franco. Esse tendono, nel campo ecclesiastico, a rafforzare il potere centrale dei pontefici indebolendo il potere dei metropolitani e nel campo politico ad elevare la Chiesa al disopra degli Stati, onde il diritto ecclesiastico ha un valore incondizionato prima di quello civile e di fronte ad esso. La massima di san Paolo (1 Cor., IX, 15) : « *spiritualis homo iudicat omnia, ipse autem a nemine iudicatur* » costituisce il principio fondamentale non solo per la completa esenzione della Chiesa e del clero dal potere civile, ma anche per la supremazia della Chiesa sullo Stato.

L' indole nniversale del cristianesimo , che aveva ereditata l'universalità dell'impero romano, diede alla norma del diritto canonico il carattere universale e quindi indipendente dai singoli Stati. Il diritto canonico trionfò così come diritto autonomo, prodotto da una volontà superiore a quella dello Stato: le sue norme aveano un valore giuridico di per sè stesse, indipendentemente da qualunque riconoscimento.

Ma la reazione contro il sistema teocratico ebbe per conseguenza d'indebolire il potere legislativo della Chiesa , di restringerlo alle faccende puramente spirituali, ai *negotia interna*. Il privilegio riconosciuto dai papi ai Re di Francia per renderli indipendenti dall'imperatore , per cui « *Rex Francorum superiorem non agnoscit in temporalibus* » fu da quei Re preteso con successo anche di fronte al papa. Il rinascimento del diritto romano coi due principii fondamentali del suo sistema di Chiesa di Stato, cioè che il sovrano è il vescovo per i negozi esteriori della Chiesa e che « *Ecclesia est in Republica, non Respublica in Ecclesia* » riaffermò la posizione sovrana dello Stato di fronte alla Chiesa. Le correnti episcopalistiche, che

nei singoli Stati si agitavano contro il sistema papale accentratore, fecero sì che i sovrani assumessero la protezione della loro chiesa nazionale e affermassero la loro competenza a dettare leggi in materia ecclesiastica. La formazione delle monarchie assolute ruppe il carattere dell'universalità delle norme ecclesiastiche. Quindi si venne delineando il concetto, che oggi si è imposto in omaggio al principio della sovranità, come potestà legislativa sul territorio, potere e dovere lo Stato per gli istituti ecclesiastici esistenti nei suoi confini, dettare norme almeno per quanto concerne i loro rapporti giuridici esteriori.

21. La Chiesa e il suo diritto, nelle varie epoche della storia, hanno avuta una posizione molto differente di fronte allo Stato e al suo diritto. Per decidere, se la Chiesa abbia per riflesso una potestà legislativa avente effetti civili, bisogna esaminare come sono concepiti ed attuati i rapporti fra Stato e Chiesa.

Oggi la Chiesa, qualunque possa essere la sua importanza, dev'essere considerata come ente sprovvisto di sovranità politica e soggetta, perciò, alla sovranità politica dello Stato. Se nel medio-evo il carattere universale del cristianesimo impediva di considerare il diritto ecclesiastico in modo nazionale, come il diritto romano considerava il *ius sacrum*, oggi non è a parlare nè di universalità del cristianesimo nel senso medievale, nè di norme giuridiche ecclesiastiche internazionali o interstatali. Se ciò si ammettesse, si avrebbero l'assoggettamento degli Stati alla Chiesa e la negazione dell'indipendenza del potere legislativo. Il riconoscere l'autonomia della Chiesa nel campo giuridico, anche limitata agli interessi esteriori ecclesiastici, potrebbe far concludere che la volontà legislativa della Chiesa sia superiore o uguale a quella dello Stato, quindi o sovrapposta o concorrente con essa; si avrebbero applicazioni delle teorie curialistiche della teocrazia o della coordinazione, entrambe respinte dal diritto pubblico odierno.

L'azione della Chiesa può riguardarsi nel campo spirituale e sociale. In materia spirituale essa ha piena autonomia, ma le sue norme non sono giuridiche per le ragioni dianzi dette (n. 17). Per quanto riguarda l'azione sua nel campo sociale, la Chiesa è incompetente ad emanare norme giuridiche, giacchè spetta unicamente allo Stato regolare tutta la vita sociale del popolo compreso nel suo territorio.

Quando lo Stato emana norme che fissano i limiti di competenza fra esso e la Chiesa, l'occasione alla norma statuale può essere data dal diritto pontificio, la spinta può essere apprestata da esso, ma non si può dire che la Chiesa entri come fonte del diritto che lo Stato emana, giacchè questo rivendica alla propria competenza quanto gli è proprio. Che se si riguarda la norma che lo Stato emana contro l'azione della Chiesa, neppure qui essa può essere considerata come fonte del diritto, giacchè lo Stato farebbe propria l'attività di un ente sottostante che non è statuale e contro cui si premunisce.

Quando la Chiesa fa parte dell'amministrazione dello Stato, l'ordinamento della vita ecclesiastica, fin dove sia attuabile con l'*imperium*, dipende dallo Stato. Le norme ecclesiastiche capaci di esecuzione coatta acquistano il carattere indiretto e mediato di regole giuridiche statuali.

Ma l'ordinamento ecclesiastico potrebb'essere indifferente per lo Stato, il quale si disinteressa delle norme secondo cui vive e si regge l'associazione. Tali regole esistenti di fatto non sono giuridiche, perchè non possono essere imposte coattivamente dallo Stato che attua solo le norme proprie. Se gli effetti di esse non sono puramente religiosi, ma civili o patrimoniali, si può avere la tutela giuridica dello Stato, sempre che si tratti di negozio giuridico di diritto privato e che abbia contenuto patrimoniale.

Ma lo Stato può considerare la funzione della Chiesa come

utile alla collettività e ritenere suo compito non soltanto proteggerla, ma anche aiutarla per il più largo esercizio di essa. In tal caso esso ha interesse che l'azione della Chiesa sia ben diretta, sorvegliata, vigilata. Le disposizioni ecclesiastiche riguardanti la gerarchia e i suoi poteri possono essere riconosciute e solo in questa materia il diritto canonico può valere come diritto vigente. La modificazione della costituzione ecclesiastica ed il regolamento delle funzioni della gerarchia possono riguardare lo Stato nel senso che questo o non li riconosca negli effetti giuridici o li riconosca esplicitamente od implicitamente. In questo senso bisogna intendere quello che dice il Manenti che la Chiesa « può influire anche sulla determinazione dei rapporti di diritto che la riguardano, perchè, quando ed in quanto essa modifica sè stessa, viene necessariamente a modificare anche quei rapporti, dei quali essa è appunto uno dei termini * ».

Il diritto ecclesiastico ha così valore di diritto oggettivo, in quanto si riferisce all'esistenza ed all'azione dell'ordinamento ecclesiastico, semprechè non contradica alle leggi civili ed all'ordine pubblico. Lo Stato, che garantisce l'esistenza e l'azione dell'ordinamento ecclesiastico, deve anche assicurare la possibilità della coazione per quelle norme ecclesiastiche che riguardano tale esistenza e tale azione.

Se lo Stato fa proprie le norme ecclesiastiche col riconoscerle esplicitamente o implicitamente o col sancirle, queste entrano a far parte del diritto dello Stato e saranno norme di diritto pubblico o privato, secondo che rientreranno nel diritto pubblico o privato dello Stato.

Il diritto costituzionale ed amministrativo della Chiesa riconosciuti dallo Stato partecipano del carattere pubblico, mentre il diritto che regola i privati rapporti di essa e dei suoi enti partecipa del diritto privato dello Stato.

* Manenti C., *Concetto ed importanza* cit., pagg. 49-50.

22. Per quanto riguarda il nostro diritto positivo si sono manifestate due opinioni. Una considera la Chiesa come una associazione privata, i cui statuti non siano stati presentati all'approvazione della potestà civile: essi in tanto hanno tuttavia efficacia giuridica, in quanto non contradicano alle leggi, all'ordine pubblico, o alla morale *. Quindi per gli effetti civili, che ne derivano nelle relazioni reciproche tra i suoi componenti o tra ciascuno di loro e la Chiesa, possono essere da loro invocati dinanzi alle autorità e ai tribunali civili, in quanto non siano contrari al diritto pubblico o alle leggi dello Stato **. Il diritto canonico sarebbe considerato come un patto contrattuale al pari delle norme statutarie di qualsiasi altra società privata. Se l'ecclesiastico si crede leso nei suoi diritti, esso troverà una tutela nel diritto comune e nel ricorso ai tribunali ordinari.

La giurisprudenza † per contro stabilisce che il diritto canonico continua ad aver vigore in tutte le materie ecclesiastiche, per cui non vennero emanate norme dal potere civile e a far quindi parte del diritto pubblico interno dello Stato.

23. La teoria dello Scaduto e dei separatisti non è ammissibile, perchè la Chiesa in Italia non è una società privata, ma si è organizzata a forma istituzionale, e perchè il principio della separazione non si è completamente attuato. Il diritto canonico non si può considerare come uno statuto, perchè non fu mai presentato all'approvazione dello Stato, che anzi esso contiene delle clausole che lo Stato non tollererebbe in qualsiasi statuto di altra società. Alla redazione di questi statuti i

* Scaduto F., *Dir. eccles. vig. in It.*, 2.a ediz. Torino, 1892, I, n. 1.

** Ved. progetto Borgatti-Scialoja 17 gennaio 1867; Minghetti, *Stato e Chiesa*, Milano, 1878, 131, 133 sgg.

† Cass. Firenze 20 giugno 1881 (*Foro ital.*, VI, 1, 1891); cass. Torino 30 dicembre 1892 (*Riv. dir. eccles.*, II, 545); cassaz. Roma 18 dicembre 1905 (*ibid.*, 1906, 93); ecc.

fedeli non partecipano, giacchè sono loro imposti da un potere che si considera delegato dalla divinità. I principii dei contratti non valgono a spiegare sufficientemente la forza obbligatoria del diritto canonico.

Alla considerazione che la Chiesa sia un'associazione privata s'è ispirato l'art. 17 della legge della guarentigie: « In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo o appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta. La cognizione degli effetti giuridici, così di questi, come d'ogni altro atto di essa autorità appartiene alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reati ». La disposizione non è troppo chiara, giacchè sembra considerare ad un tempo i canoni come regolamenti ecclesiastici, cioè come norme di diritto obiettivo, e come statuti di privata associazione che non producono che dei semplici diritti soggettivi. Ma giacchè la Chiesa è in Italia un ente pubblico e non privata società, e il diritto canonico non si può considerare come uno statuto, le sue norme ecclesiastiche e gli atti del suo potere disciplinare si debbono riguardare come regolamenti ed atti d'un ente pubblico, se non di Stato.

Se questi atti dell'autorità ecclesiastica riguardano la materia spirituale o disciplinare, non hanno esecuzione coatta. Se producono effetti giuridici s'intendono emanati, a seconda della loro natura, per delegazione o concessione di una facoltà regolamentare amministrativa, o giurisdizionale dello Stato. Questi atti possono produrre effetti giuridici, se ed in quanto la Chiesa siasi mantenuta entro i limiti della delegazione stessa od in questo caso la potestà civile dà loro piena esecuzione. Però tali atti saranno improduttivi di effetto, cioè non solo di effetto civile, ma anche canonico e fin dove la potestà civile può

giungere a colpire, se essi sono contrari alle leggi dello Stato o all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei privati, o se costituiscono reato, nel qual caso sono soggetti a penalità.

24. La teoria della giurisprudenza non deve essere ammessa fino alle ultime conseguenze *. Il diritto canonico è la legge che deve osservarsi nelle materie puramente ecclesiastiche, compatibilmente con le leggi dello Stato e col suo ordinamento giuridico. Le leggi della Chiesa sono presupposte e quindi riconosciute da quelle dello Stato per quanto riguarda la struttura e la costituzione d'ogni singolo istituto. Ad esse bisognerà ricorrere ogni volta che l' applicazione di quelle richiede che si determini la qualità ecclesiastica di cose o di persone, oppure la legalità di atti dell'autorità ecclesiastica. Quando altro richiamo mancasse, basterebbe l' art. 3 disposizioni preliminari del codice civile che si rimette ai principii generali del diritto in ogni caso nel quale manchi una disposizione esplicita o particolare di legge †, ma in niun caso il diritto canonico vale in ciò che sarebbe incompatibile col diritto privato e pubblico odierno o dove fosse sostituito o abrogato da una legge.

Secondo l' art. 2 del cod. civ. gli istituti pubblici ecclesiastici, come in genere tutti i corpi morali riconosciuti legalmente, sono considerati come persone e godono dei diritti civili secondo la legge e gli *usi osservati come diritto pubblico*. Queste ultime espressioni sono concordemente intese dalla dottrina non soltanto nel senso che per esse siansi mantenute in vigore le norme vigenti all' epoca, in cui furono creati gli istituti stessi e riguardanti il conferimento della personalità giuridica, ma

* La cassaz. Torino 1. sett. 1910 (*Dir. eccles. ital.*, 1911, p. 170) statuisce che le norme del diritto canonico non sono più leggi imperative nel campo civile, ma che solo potrebbero esser invocate quando i loro precetti fossero stati ripetuti nelle leggi italiane, attualmente vigenti.

† Giorgi G., *Teor. delle persone giuridiche*, Firenze, 1897, VI, pag. 6.

ancora che, secondo tali leggi e tali usi, che per gli enti ecclesiastici sono appunto le leggi e gli usi della Chiesa e che hanno quindi valore di legge, debba commisurarsi e valutarsi la capacità civile degli istituti ecclesiastici, che può essere uguale a quella d' ogni altro soggetto del diritto, ma può essere più ristretta o più larga *.

Ma quando si voglia procedere ad una più precisa determinazione, il diritto canonico ha valore di legge per le norme che riguardano il conferimento e le modificazioni della personalità giuridica, cioè l'erezione, lo smembramento, l'estinzione degli enti morali ecclesiastici e la loro rappresentanza. E ciò sia perchè il diritto dello Stato è concorrente con quello della Chiesa, sia perchè in genere il diritto italiano ha riconosciuto l' esistenza e la costituzione della Chiesa coi suoi poteri. Solo i rapporti patrimoniali degli istituti ecclesiastici sono regolati esclusivamente dalle leggi civili e le norme canoniche non valgono neppure per le alienazioni. Quando la legge civile in materia ecclesiastica si rimette alla consuetudine, questa si può intendere come diritto canonico.

La gerarchia ecclesiastica è riconosciuta per legge, quindi sono riconosciuti i suoi organi e le sue funzioni. Lo Stato ammette che la Chiesa abbia facoltà di modificarla, ma ciò deve avvenire con la cooperazione del potere civile, affinchè le modificazioni possano avere efficacia giuridica. Lo Stato riconosce il potere disciplinare degli organi gerarchici superiori sul clero sottostante; le sentenze, emanate entro i limiti di propria competenza, producono effetti civili o patrimoniali, il che significa che sono norme giuridiche le disposizioni in forza delle quali le sentenze sono emanate e le norme processuali per la pronunzia di esse. Lo Stato non riconosce, come contrario al nostro diritto pubblico, l'uso delle sospensioni e delle censure in modo segreto (*ex informata conscientia*).

* Ruffini, *Rappresent. giurid. delle parrocchie*, Torino, 1896, p. 189.

CAPITOLO II.

Fonti materiali del diritto della Chiesa *.

25. Accanto alle due forme tipiche di fonti del diritto materiale, cioè la consuetudine e la legislazione, si ha per il diritto della Chiesa una fonte speciale, cioè la rivelazione divina contenuta nella sacra scrittura, che comprende l'antico e il nuovo testamento **.

Oggi la Chiesa, come già nel concilio di Trento †, considera Gesù non solo redentore, ma altresì legislatore. Come continuazione della volontà divina si ha la tradizione divina, cioè il complesso dei precetti impartiti da Cristo agli apostoli e che debbono ricavarsi dall' accordo dei santi padri. La tradizione umana deriva dagli apostoli e dai loro successori, ond'essa è tradizione apostolica ed ecclesiastica. Oggi il custode della tradizione è il papa.

26. La consuetudine ha peculiari caratteri secondo il diritto ecclesiastico. Il diritto consuetudinario secolare emana dalla coscienza giuridica del popolo; quello ecclesiastico soltanto dal clero, giacchè i laici, che sono oggetto di amministrazione, non possono dare norme in materia ecclesiastica.

La consuetudine ecclesiastica, oltre ai vari requisiti di quella

* Per la storia delle fonti si possono consultare: *a*) il vol. unico dell' opera incompleta del Maassen, *Geschichte der Quellen und Literat. des kanon. Rechts*, Gratz, 1870, la quale si arresta alla prima metà del secolo IX; *b*) l'opera colossale in quattro volumi dello Schulte, *Geschichte der Quellen und Literat. des kanon. Rechts*, Stuttgart, 1875-80 che va da Graziano, cioè dalla metà del secolo XII, a' nostri giorni; *c*) il riassunto molto ben fatto del Tardif, *Histoire des sources du droit canonique*, Paris 1887. Ved. inoltre tutti i trattati di Dir. eccles. e Schupfer F., *St. del Dir. it.*, 4.a ediz., Roma, 1908, pagg. 299 sgg.

** Nella versione latina fatta da S. Gerolamo detta *Vulgata*, il cui testo fu definitivamente fissato nel secolo XVI.

† Sess. VI, *de iustif.*, c. 21.

secolare (ragionevole, comune a tutta la collettività o a gran parte di essa, *praeter legem* e talvolta *contra legem*), dev' essere non contraria al *ius naturale* ed anche *canonice seu legitime praescripta*, cioè dev'essere stata in uso per tutto il tempo necessario al compimento della sua prescrizione (40 anni).

27. Fonti importantissime sono i canoni dei sinodi o concili cioè di quelle adunanze di ecclesiastici allo scopo di fissare l' unità della fede e della disciplina della Chiesa. Nell' inizio i sinodi ebbero carattere provinciale. Vi erano le provincie romane, circoscrizioni amministrative con a capo una città, chiamata metropoli, ove risiedeva il *concilium provinciale*. Così le comunità cristiane mandavano delegati alla città metropoli che formarono i concili e il vescovo intorno a cui si radunavano fu chiamato metropolitano. Dopo il riconoscimento ufficiale della Chiesa da parte dell' impero romano, i sinodi prendono il carattere di organo rappresentativo universale. Quest'organo si chiamò concilio ecumenico e assunse la suprema funzione legislativa della Chiesa. Esso attesta la tradizione divina; onde le sue decisioni dommatiche contengono un diritto divino e perciò immutabile.

Nei concili d'un primo periodo, che ne comprende otto da quello di Nicea (325) a quello di Costantinopoli (869), è l'autorità dell' imperatore che legifera. Questo ha l'esclusiva facoltà di convocarli, di presiederli (in mancanza era sempre un suo legato a rappresentarlo) e di sottoporre ad essi le sue proposte. Le decisioni sono pubblicate ed hanno valore di legge per opera dell' autorità imperiale ; la sanzione poteva essere data direttamente od indirettamente per mezzo di delegazione al concilio stesso. Il vescovo di Roma non v'interviene che come rappresentante della propria città.

In un secondo periodo la chiesa occidentale, scissa da quella orientale, si costituisce come una grande monarchia che fa capo al vescovo di Roma. La serie dei concili ecumenici s' inizia

col lateranense del 1123 e termina con quello di Vienne del 1311. Essi legiferano per propria autorità e fanno capo al papa che determina le materie che si debbono discutere e deliberare.

Il terzo periodo comprende i concili riformatori di Pisa (1409), Costanza (1414-18), Basilea (1441-43) rappresentanti un tentativo di ribellione del corpo ecclesiastico contro l'assolutismo centrale e il potere pontificio. Essi affermarono che organo supremo legislativo della Chiesa è il concilio ecumenico e che questo dev'essere superiore al papa. Furono radunati per decisione dei cardinali, votarono con un sistema procedurale proprio e pretesero di sovrapporre i loro pronunziati alla stessa autorità del pontefice. Furono i cardinali che diedero sanzione ai decreti conciliari.

Ma nel concilio di Trento si delibera su materie proposte dal papa e la sanzione ai canoni è data da lui. Così è avvenuto anche con l' ultimo concilio, quello Vaticano, che ha rinunziato alla sua competenza, perchè rimette al pontefice l' esclusiva potestà di definire i dommi. Il concilio ha assunto ormai il carattere d' un puro corpo consultivo (*sacro approbante concilio*).

28. Fonte del diritto ecclesiastico è anche il diritto secolare. Nei primi secoli è fonte principale il diritto romano e ad esso si ricorre come diritto comune: « *ecclesia vivit lege romana* ».

In seguito le autorità civili pretesero di regolare i rapporti giuridici ecclesiastici della Chiesa territoriale d'ogni singolo Stato. La Chiesa prima riconobbe le *leges*, ma sostenne che i *canones* doveano essere a quelle superiori e poscia ha negato alle potestà civili il diritto di legiferare nelle sue materie.

29. Altra fonte del diritto della Chiesa è costituita dalle costituzioni pontificie. Esse si svolsero dal primato e raggiunsero una grande importanza fin dai primi secoli. Una certa preminenza di Pietro sugli altri apostoli e quella della sede pontificia sulle altre sedi era ammessa già allora, onde non parrà strano che vescovi e dottori consultassero i papi su questioni

che essi non sapevano risolvere. Quando la Chiesa si eleva a monarchia universale e si afferma il primato pontificio, la disposizione del vescovo di Roma assunse il carattere di legge universale. Dal secolo XII il papa divenne il supremo legislatore della Chiesa nelle materie di fede e di disciplina, onde Bonifacio VIII potè dire che il papa « *iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere* ».

Le costituzioni pontificie erano da principio decisioni dottrinali, deliberate nel presbiterio della chiesa romana o nel concilio ; di solito avevano forma di lettere (*epistulae*) ; a poco a poco assunsero il carattere di veri comandi e si dissero *epistulae decretales*, o semplicemente *decretales*.

Per il loro valore le disposizioni pontificie sono : a) *constitutiones* (decretales, decreta ecc.), cioè norme generali di diritto, obbligatorie per tutta la Chiesa , o per un dato territorio ; b) *rescripta* (mandata, responsa), riguardanti casi speciali e che si fondano o sulla liberalità del pontefice (*rescripta gratiae*) o su una domanda giuridicamente fondata (*rescr. iustitiae*).

Per la forma esterna che assumono esse si distinguono in bolle e brevi, per quanto le une e gli altri abbiano lo stesso valore giuridico.

La bolla * era scritta in latino su una pergamena preziosa, con caratteri speciali analoghi ai gotico-lombardi, difficili a leggersi, talchè le si univa un *transumptum* in caratteri ordinari. L' intestazione conteneva il nome del papa con la qualifica *servus servorum Dei :* seguiva l' arenga o preambolo e finalmente il dispositivo. Secondo un motu-proprio di Leone XIII †, le bolle ora si scrivono con la scrittura comune latina ; la bolla di piombo è riserbata ad alcuni affari solenni (collazione,

* Così chiamata dalla bolla di piombo attaccata con una cordicella alla pergamena del documento, recante da una parte il nome del papa e dall'altra la testa degli apostoli Pietro e Paolo.

† 29 dic. 1878 (*Archiv. für k. K. R.*, 41, pag. 399).

creazione o smembramento dei benefici maggiori), mentre per gli altri è sostituita dal suggello di cera.

Il breve è scritto su semplice pergamena bianca e sottile, in latino ed anche in italiano ; porta nell' intestazione il nome e numero del pontefice *.

Sono poi lettere apostoliche tutti i decreti emanati in nome del papa. Sono chirografi, se da lui sottoscritti ; le encicliche sono circolari pontificie a tutti o alla maggior parte dei vescovi. Il motuproprio indica una disposizione che emana dalla libera iniziativa del pontefice e dietro un suo particolare esame.

Circa la forma di pubblicazione si conservò a lungo l'uso di affiggere le disposizioni, i decreti, le leggi in determinati luoghi di Roma, *in acie campi Florae*, ed alle porte delle basiliche ** ; ma dal 1908 *** la pubblicazione degli atti pontifici si fa nella raccolta ufficiale della santa sede, che si intitola *Acta apostolicae sedis*, che sostituisce tutti i mezzi precedenti di pubblicazione.

CAPITOLO III.

Fonti formali del diritto della Chiesa.

§ 1. — *Le collezioni anteriori a Graziano* †.

30. La più antica delle raccolte di fonti di contenuto giuridico e morale è la dottrina dei dodici apostoli (Διδαχὴ τῶν δώδεκα ἀποστόλων), scoperta nel 1875 dal Bryennios ††.

* Pio X con la costituz. *Sapienti consilio* del 29|6 1908 (*Acta s. Sedis*, 41, 440 sgg.), ha stabilito le materie da trattarsi dalla Segreteria dei brevi.

** Ved. legge 13 maggio 1871, art. 9.

*** cost. *Promulgandi* 29|9 1908 (*Acta ap. sed.*, I, 5).

† Ved. Friedberg, *Lehrbuch des k. u. ev. Kirchenrechts*, 6. ediz. Leipzig, 1909, pagg. 125 sgg.

†† Pubblicata nel 1883; tradotta dal Chiappelli, *Studi di ant. letter. cristiana*, Torino, 1887.

Verso la metà del III secolo si ebbero in Egitto i canoni ecclesiastici degli apostoli (*canones apostolorum ecclesiastici*) ; contengono essi nella prima parte un rifacimento della Didache e nella seconda norme giuridiche sull'elezione dei vescovi, sull' assunzione dei presbiteri, lettori, diaconi e sui loro requisiti.

Abbiamo anche la *definitio canonica ss. apostolorum* o legge canonica dei dodici apostoli, che ha un contenuto penitenziale.

Un' ampia collezione formano le costituzioni degli apostoli (*constitutiones apostolicae*), composta in Siria verso la fine del V secolo. I primi sei libri si fondano sulla Διδασκαλία τῶν ἀποστόλων della seconda metà del III secolo ed il settimo si avvicina alla Didache. Queste costituzioni apostoliche, a causa delle loro eretiche interpolazioni, furono respinte dal concilio di Costantinopoli del 692 (conc. Trullanum, c. 2).

Questo concilio riconobbe come genuini gli 85 canoni degli apostoli (*canones apostolorum*) contenenti norme giuridiche sul clero e sul suo ordinamento; di questi canoni i primi cinquanta furono ricevuti nelle raccolte della chiesa occidentale.

31. Seguirono le raccolte dei canoni dei concili, dapprima redatti in greco. Per agevolarne la conoscenza nei paesi occidentali si ebbe l'usanza di tradurli, onde la *versiones* o *translationes*. Di queste meritano d'essere ricordate :

a) la *versio hispana*, nota col nome di *Isidoriana*, perchè a torto attribuita a s. Isidoro di Siviglia (†636), della fine del V secolo e ch'è una raccolta di canoni dei concili orientali ;

b) la *itala* o *prisca*, così detta, perchè si credette che ad essa abbia voluto accennare Dionigi esiguo nella prefazione alla sua raccolta, parlando di *prisca translatio;* essa si venne formando in Italia nel corso del V secolo.

Fra le più antiche raccolte in occidente sono degne di essere menzionate : *a*) gli *statuta ecclesiae antiquae* contenenti norme disciplinari formatesi nella Gallia nel V secolo; *b*) la *breviatio*

canonum, raccolta privata di canoni africani, dovuta a Fulgenzio Ferrando.

32. Il primo tentativo di riunire le fonti diverse in ordine sistematico fu fatto, verso la fine del V secolo, da un monaco scita, Dionisio, detto per modestia il piccolo (*Dionysius exiguus*), che visse lungamente a Roma. Una sua raccolta comprende i primi cinquanta canoni degli apostoli e quelli dei concili orientali fino al cartaginese del 419 ; un' altra collezione racchiude le decretali dei pontefici da Siricio (384-98) ad Anastasio II (496-98); riunite poscia in una le due raccolte, si ebbe il *corpus canonum* o *corpus codicis canonum*.

Del principio del VI secolo è un'ampia raccolta, formatasi probabilmente anche in Gallia, che comprende canoni conciliari e decretali pontificie; essa dal suo editore Quesnel († 1717) fu detta *collectio Quesnelliana*. Fra le collezioni minori anche della Gallia va ricordata la *collectio Dacheriana* dal suo editore D'Achery († 1685), che in tre libri tratta della penitenza, del processo accusatorio e del clero.

Un esemplare della collezione dionisiana, notevolmente accresciuta con le decretali dei pontefici posteriori fino a Gregorio I, fu nel 774 spedito in dono da papa Adriano I (772-95) a Carlomagno, che lo fè promulgare solennemente nel sinodo di Aquisgrana (802). La *collectio Dionyso-hadriana* divenne così il fondamento del diritto ecclesiastico ricevuto in Francia.

33. Nella Spagna esistevano delle raccolte fin dal secolo VI. Il vescovo Martino da Braga († c. 580) riunì insieme le decisioni dei concili greci tradotti e i *canones* dei sinodi spagnuoli: questi *capitula Martini Bracarensis* (detti nelle collezioni posteriori anche *capitula Martini papae*) furono formalmente ricevuti dal 2.° sinodo di Braga (572).

In seguito, dopo la conversione dei Visigoti al cattolicismo (589), si formò una raccolta di tutto il materiale giuridico e fu il *codex canonum* che, poscia aumentato, fu falsamente at-

tribuito a s. Isidoro di Siviglia, onde la raccolta si disse *Isidoriana*; fu ordinata sistematicamente nel VII secolo e compiuta nell'VIII; contiene i canoni dell'antica versione ispana e molte decretali pontificie (fino a Gregorio I † 604).

34. Nel regno franco le raccolte furono sostituite dalla dionisiana, alla quale si aggiunse anche l'isidoriana. Molte collezioni si ebbero durante i secoli VIII e IX e i vescovi elaborarono il materiale giuridico con brevi istruzioni al clero delle diocesi, dette *capitula episcoporum*.

Ma verso la metà del IX secolo s'incontrano molte raccolte interpolate da numerose falsificazioni.

a). La prima di queste è costituita dai capitolari di Benedetto Levita. I capitolari dei Re franchi vennero raccolti per la prima volta (827) dall' abate Ansegiso di Fontanella e ordinati in quattro libri, dei quali i due primi contenevano i *capitula ecclesiastica*. Ora un Benedetto, che si qualifica diacono della diocesi di Magonza, nella sua raccolta di capitolari in tre libri, vorrebbe completare, per ordine del suo arcivescovo Otgaro. la collezione di Ansegiso, ma, accanto ai capitolari autentici, la raccolta contiene molte disposizioni falsificate, tratte dal diritto romano, dalle collezioni dei canoni e dagli autori ecclesiastici. L'opera tende a difendere la chiesa franca contro le ingerenze laiche e le norme venivano date come leggi di Carlo Magno e di Lodovico il Pio.

b). La seconda raccolta di norme giuridiche quasi interamente falsificate è costituita dai *capitula Angilrami* o *Hadriani*, compilata verso la metà del nono secolo e che sarebbe stata spedita nel 785 da papa Adriano ad Angilramo vescovo di Metz. I *capitula* concordano in parte letteralmente con quelli di Benedetto e mirano specialmente a proteggere il clero e i vescovi sottoposti ad accusa.

c). Verso la metà del secolo IX la *collectio hispana* o *isidoriana* si presenta come una raccolta composta d' un gran

numero di testi falsificati, fra cui numerose decretali pontificie. Autore è designato nella prefazione *Isidorus Mercator* (secondo alcuni manoscritti *Peccator*); la collezione vien detta comunemente *Pseudo-Isidoriana* o anche *Pseudo-isidoro* e sarebbe stata composta nelle parti occidentali della Francia tra gli anni 845 e 852. Le fonti racchiuse in essa sono in massima parte provenienti dall'autorità ecclesiastica e soprattutto decretali pontificie; ma accanto al materiale genuino si contengono molte disposizioni falsificate: fonti genuine e false sono disposte con molta abilità e per ordine cronologico.

Riguardo allo scopo non è vero che la falsificazione fosse fatta per opera della curia romana al fine di consolidare ed accrescere la potenza pontificia. Essa tendeva a difendere i diritti dei vescovi contro le violenze e le spogliazioni, a tutelare la loro indipendenza, sottraendoli all'arbitrio dei metropolitani e delle autorità civili. E specialmente pel diritto loro riconosciuto di appellare nelle controversie alla sede di Roma, lo Pseudoisidoro conferì a rafforzare la potenza della sede romana, ad emancipare i prelati dalla sovranità dello Stato ed a gettarli per conseguenza nelle braccia di Roma. L'istituto dell'*actio* e dell'*exceptio spolii* pare derivato dalla pretesa pseudoisidoriana che non si possa agire canonicamente contro un vescovo prigioniero o deposto, se prima non lo si è reintegrato nel possesso.

Fin dal IX secolo Incmaro di Rheims avvertiva che alcune decretali erano apocrife. Dopo il secolo XIV si rinnovarono i dubbi sull'autenticità delle decretali pseudo-isidoriane. La prova della falsificazione è dovuta specialmente agli scrittori protestanti di Magdeburgo (*centuriatores magdeburgenses* 1559) ed oggi essa è fuori di contestazione.

35. Oltre le raccolte di formule di diritto civile che si riferiscono anche a rapporti ecclesiastici, abbiamo delle raccolte ecclesiastiche di formule. Esse sono o relative alle forme di

culto, come l'*ordo romanus*, o contengono le formule dei documenti pontifici, come il *liber diurnus*, oppure formule in uso per le singole diocesi.

Importanti sono i libri penitenziali contenenti istruzioni sul modo d'amministrare il sacramento della penitenza. I più antichi sono della chiesa irlandese ed inglese ; oltre il *poenitentiale Vinniai* del VI secolo, si debbono ricordare quelli di Teodoro di Canterbuy († 690), di Beda Venerabilis († 735) e di Egberto di York (731-67).

Nel regno franco si diffuse specialmente il *liber de penitentia* di s. Colombano († 615). Ma in seguito si ebbero molti penitenziali, che furono repudiati; onde Alitgaro di Cambrai († 831) e Rabano Mauro († 856) ne compilarono degli altri, attenendosi alla pratica romana. Spesso essi fanno menzione d' un *poenitentiale romanum*, ma di questo sono incerti l' origine ed il contenuto.

36. Posteriormente allo Pseudoisidoro si raccoglie il materiale giuridico raggruppandolo intorno ai singoli soggetti. Molte furono queste raccolte sistematiche che dovevano poscia essere tutte soppiantate dal Decreto di Graziano. Le principali, che servirono di fonte mediata od immediata dello stesso Decreto, furono : a) la *collectio Anselmo dedicata*, cioè all'arcivescovo di Milano Anselmo II, composta in Italia (883-97) tuttora inedita in 12 libri, nei quali è fatta larga parte al diritto romano attinto dalla *lex romana canonice compta;* b) *i libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis* di Reginone abate di Prüm († 915); c) il *collectarium* o Decreto del vescovo Burcardo di Worms (fra il 1012-22), in 20 libri, specie di manuale destinato al clero addetto alla cura d'anime; d) *la collectio XII partium*, composta prima del 1022, contenente molte decisioni conciliari francesi e tedesche ; e) la collezione di Anselmo da Lucca († 1086), tendente alla difesa del sistema papale; f) la raccolta del canoni del cardinale Deusdedit († 1087) che di-

fende anche il primato pontificio e le immunità ecclesiastiche; g) le tre raccolte di Ivone vescovo di Chartres († 1115 o 1114) che sono la *collectio trium partium*, la *Panormia* e il *Decretum;* h) l'opera *de misericordia et iustitia* di Algero da Liegi († 1121), il cui metodo servì di modello a Graziano, che pare abbia attinto anche al *liber sententiarum* tuttora inedito dello stesso autore.

§ 2. — *Il Corpus iuris canonici.*

A. Il Decreto di Graziano.

37. Nella prima metà del secolo XII il diritto canonico, staccandosi dalla teologia, divenne una disciplina giuridica autonoma. Colui che lo sollevò a tal grado fu Graziano, monaco benedettino del chiostro di s. Felice dei camaldolesi di Bologna, vissuto appunto in quel tempo. Altro fu detto di lui e della sua vita, ma con poco fondamento. Egli compilò fra gli anni 1140 e 1150 un'opera rozza, difficile, priva di critica, ma destinata a far epoca. L'autore procede in essa con metodi e criteri diversi dai precedenti. Nota il disordine delle collezioni anteriori, le contradizioni tra le varie fonti e mira a togliere tali inconvenienti, accordando tra loro i testi discordanti coi tre criteri principali: *a*) *ratione temporis* (prevalenza della norma posteriore di fronte all'antica); *b*) *ratione loci* (disposizione di carattere locale accanto a quelle generali); *c*) *ratione dispensationis* (prevalenza della legge particolare di fronte a quella generale). Lo scopo appare manifesto dal titolo dell'opera: *decreta* o *concordantia canonum discordantium*. Il compilatore segue il metodo scolastico: elabora tutto il materiale, vi aggiunge il proprio studio, unisce tutti i testi che riguardano un argomento con i suoi ragionamenti (*dicta Gratiani*).

L'opera di Graziano, posteriormente chiamata *Decretum*, si

divide in tre parti. La prima comprende 101 distinzioni sulla parte generale del diritto canonico e costituzione della chiesa. Ogni distinzione è divisa in *canones*, che sono i singoli testi citati, a cui Graziano fece seguire una rubrica e che vennero numerati progressivamente per ciascuna distinzione.

Costituiscono la seconda parte 36 *causae* o casi giuridici immaginati dall'autore, che si dividono in *quaestiones*, alle quali egli risponde basandosi sui *canones*. In questa parte sono trattati il diritto processuale, patrimoniale, matrimoniale e penale. La questione terza della causa 33.ª contiene un piccolo trattato *de poenitentia* e fu suddivisa in distinzioni e canoni.

La terza parte contiene disposizioni sulla liturgia e si divide in cinque distinzioni *. Il discepolo di Graziano, Paucapalea, vi fece 166 aggiunte, dette *Paleae*.

L'opera di Graziano acquistò tale importanza che divenne il testo che gli stessi pontefici invocarono ed a cui si riferirono. Ma non era un codice in senso tecnico, giacchè nessun pontefice l'ha mai dichiarato legge nel suo complesso. Da ciò segue: *a*) i *dicta Gratiani* non hanno valore giuridico, ma sono opinioni individuali del suo autore; *b*) la massima *lex posterior derogat priori* vale per tutto l'insieme del decreto; *c*) i singoli testi si debbono prima esaminare nella loro autenticità e poscia se ne può stabilire il valore.

Però il Decreto ebbe un grandissimo valore giuridico pratico. Si fece oggetto d'insegnamento nelle scuole e s'illustrò con *summae*, che miravano a chiarire i capitoli o esponevano in riassunto il contenuto delle singole sezioni. A queste si ag-

* Metodo di citare i testi del Decreto: per la pars I si cita il canone col suo numero e la parola iniziale, poi la distinzione (c. *Audite* 6 D. XXXIV), ma di solito si omette la parola del canone. Per la pars II si cita il canone come prima, poi la causa e per ultimo la questione (c. [*Saepe*] 72 C. XII qu. 2). La causa 33 qu. 3 è citata secondo canone e distinzione, aggiungendo *de poenitentia* (c. [*Perfectae*] 8 D. III *de poenit.*). Per la pars III si cita canone e distinzione aggiungendo *de consecratione* (c. [*Pervenit*] 12 D. III *de consecr.*).

giunsero le glosse, cioè interpretazioni o brevi commenti, distinte in interlineari e marginali. Fra le glosse acquistò speciale considerazione e diventò stabile (ordinaria) quella di Giovanni Teutonico, che venne elaborata in seguito da Bartolomeo da Brescia († 1258).

B. Le raccolte di decretali.

38. Le costituzioni pontificie acquistarono nell'epoca immediatamente posteriore al Decreto di Graziano una particolare importanza. É notevole l'opera legislativa di Alessandro III (1159-81) e di Innocenzo III (1196-1216). Le decretali posteriori al Decreto si dissero *extravagantes*, *quia extra decretum Gratiani vagabantur*. Furono composte per l'uso pratico diverse collezioni e le principali furono dette *compilationes* e, dopo la raccolta di Gregorio IX, *compilationes antiquae* in numero di cinque :

a). La prima è il *breviarium extravagantium* di Bernardo da Pavia († 1213), compilata verso il 1191. La materia è divisa sistematicamente in cinque libri: *iudex*, *iudicium*, *clerus*, *connubia*, *crimen* ; ciascun libro è diviso in titoli e questi in *canones* o *capitula*. Quest' ordine fu adottato nelle collezioni posteriori.

b). La *compilatio secunda* è opera dell' inglese Johannes Gallensis e si fonda su quelle precedenti di Gilberto ed Alano. Essa sarebbe stata redatta dopo la *compilatio tertia:* ma fu detta *secunda*, perchè comprende le decretali dell'epoca fra la compil. I e Innocenzo III.

c). La *compilatio tertia*, composta da Petrus Collivacinus, comprende le decretali di Innocenzo III dal 1198 al 1210. Essa è la prima raccolta ufficiale pontificia e come tale fu pubblicata con l'invio fattone all'Università di Bologna, affinchè fosse applicata *tam in iudiciis quam in scholis*.

d). La *compilatio quarta*, d'ignoto autore, fu redatta verso il 1220 e contiene le decretali degli ultimi anni di Innocenzo III (1210-16) e le decisioni del IV concilio laterano del 1215.

e). La *compilatio quinta* contiene le decretali di Onorio III (1216-27), per ordine del quale fu redatta e la costituzione di Federico II (1220) a favore della Chiesa. Fu mandata dal papa predetto all'arcidiacono Tancredi di Bologna, affinchè solennemente la pubblicasse.

39. La necessità di raccogliere le decretali sparse nelle varie collezioni, di fissarne il testo autentico, di togliere i dubbi e le contradizioni spinse Gregorio IX (1227-41) a dar incarico al monaco spagnuolo Raimondo di Pennaforte, suo cappellano, di raccogliere e coordinare il materiale legislativo prodotto dopo il Decreto fino alle proprie decretali. Raimondo compì nel 1234 l'opera sua che con bolla *Rex pacificus* del 5 settembre fu inviata alle scuole di diritto di Parigi e di Bologna per l'uso in *iudiciis et scholis*. Questa raccolta tolse il valore alle *quinque compilationes antiquae*, che furono per altro rifuse in essa.

Il compilatore, seguendo l'ordine della *compilatio prima*, divise l'opera in libri (5), *tituti* (185) e *capita* (1971). Non riportò le decretali staccate, ma ne rimaneggiò il contenuto, disponendo le varie costituzioni in ordine cronologico intorno a punti di diritto prestabiliti, formando un vero codice a somiglianza di quello giustinianeo.

Furono soppresse le decretali già riprodotte o abrogate da costituzioni posteriori; spesso si riportava soltanto il dispositivo, cioè la decisione della questione di diritto, tralasciandosi la *species facti*, cioè l'esposizione del caso particolare che ad essa aveva dato origine (*partes decisae*) e, con le parole *et infra*, si avvertiva che il testo della decretale non era completo.

La raccolta gregoriana non tolse vigore al Decreto di Graziano, che anzi si può considerare come un complemento di questo; però tolse valore alle decretali non ricevute nel Decreto

e in questa raccolta medesima. E dalla sua pubblicazione in poi si proibì che per iniziativa privata si compilassero senza autorizzazione speciale del pontefice nuove raccolte di decretali.

L'opera fu detta *Decretales Gregorii IX* ed in confronto al Decreto *liber extravagantium o liber extra*, donde la sigla X usata nella citazione dei testi *. La glossa ordinaria fu fissata da Bernardo da Parma († 1263).

40. Durante il secolo XIII le decretali d'interesse generale si aumentano e dopo pochi anni dalla gregoriana si hanno le stesse difficoltà che avevano consigliata questa raccolta. Nel 1245 Innocenzo IV fece una nuova collezione, inviata anche a Bologna e a Parigi, prescrivendola di aggiungerla ai vari titoli della raccolta di Gregorio IX. L'Università di Bologna mandò a Bonifacio VIII (1294-1303) una supplica, pregandolo di fare una nuova raccolta di decretali. Fu dal papa incaricata una commissione e questa nel 1298 completò la raccolta che con bolla *Sacrosanctae romanae ecclesiae* del 3 marzo fu mandata alle Università di Parigi, Bologna e Tolosa, ecc. Essa si aggiungeva ai cinque libri delle decretali di Gregorio IX e fu chiamata *liber sextus*. Comprende le decretali dei papi da Gregorio IX a Bonifacio VIII, i canoni del 1° concilio di Lione (1245), che sono sotto il nome di Innocenzo IV e quelli del II (1274), sotto il nome di Gregorio X, nonchè 88 *regulae iuris*, tratte per lo più dal diritto romano, compilate dal legista Dino da Mugello. Essa ha carattere d'un codice; è divisa in libri (5), titoli (76) e capitoli (359) †. La glossa ordinaria venne fissata da Giovanni d'Andrea († 1348).

Le decretali gregoriane sono lasciate nel loro valore primitivo,

* Il modo antico di citare era il seguente: c. *Quia in causis*, extra de procuratoribus; oggi: c. *Quia in causis* X, de proc. I, 38 oppure c. 7 X, I, 38; per maggiore precisione si aggiunge la fonte del capitolo: c. 1 (conc. Later. III, 1179, 18 X, V, 7.

† Il modo antico di citare era: c. *usurarum* in sexto de usuris; oggi: c. *usurarum* in VI, *de usuris*, V. 5, oppure c. 1 in VI, V. 5.

salva l'applicazione della regola *lex posterior derogat priori*; però il Sesto, mentre abolisce tutte le decretali emanate tra Gregorio IX e Bonifacio VIII, rispetta il valore di alcune in esso non comprese, cioè delle *decretales reservatae* che riguardavano la procedura speciale per perseguire l'eresia.

41. Al Sesto seguì un'altra raccolta, ordinata da Clemente V (1305-14) e comprendente le sue costituzioni ed i canoni del concilio ecumenico di Vienne (1311). Per la morte di lui, l'invio alle Università fu fatto dal suo successore Giovanni XXII (bolla *Quoniam nulla* 25 ott. 1317). Anche questa raccolta è divisa in libri (5), titoli (52) e capitoli (116). Fu detta dalla scuola *liber septimus decretalium*, ma è prevalso l'uso di chiamarlo *constitutiones clementinae* o *clementinae* *. La glossa ordinaria è di Giovanni d'Andrea, ma fu rimaneggiata da Francesco Zabarella († 1417).

42. Con la raccolta di Clemente V si chiude la serie delle collezioni ufficiali del *corpus iuris canonici*. Questa indicazione si trova usata nel concilio di Basilea e da un'espressione contenuta in uno dei suoi canoni (c. 6 sess. XIII) si dedusse erroneamente la denominazione *corpus iuris canonici clausum*.

Giovanni XXII, nel pubblicare le clementine, ammise la validità di altre decretali pubblicate tra il Sesto e quest'ultima raccolta. Queste insieme ad altre emanate posteriormente furono nel 1500 ordinate in due collezioni da Giovanni Chappuis, ed aggiunte ad una nuova edizione del *corpus iuris canonici*. La prima comprende 20 costituzioni di Giovanni XXII (*extravagantes Johannis XXII*) divise in 14 titoli; la seconda (*extravagantes communes*) racchiude 71 decretali di vari papi da Bonifacio VIII a Sisto IV († 1484); quest'è divisa in cinque libri

* Metodo di citazione è: clem. 2 *de iudiciis* II, 1, o c. 2 *de iudiciis* II, 1 in clem., od anche c. 2, in clem., de iudiciis, II, 1.

(però *quartus liber vacat*) suddivisi in titoli (35) *. Queste due collezioni che si trovano nell'edizione ufficiale romana ed in tutte le seguenti edizioni non sono che raccolte private.

43. L'autorità pontificia promosse un'edizione ufficiale, a cui lavorò per 22 anni, per togliere gli errori e le incertezze, una commissione di 35 cardinali (*correctores romani*) che compì l'opera sua nel 1580; onde Gregorio XIII con la costituzione *Emendationem* del 2 giugno 1582 potè pubblicare l'edizione ufficiale del *corpus iuris canonici*. Questa servì di base a tutte le edizioni posteriori **, fino all'ultima di Emilio Friedberg in due volumi ***. Il primo contiene il Decreto di Graziano, di cui l'editore cerca riprodurre il testo originario col confronto di parecchi manoscritti, mentre nelle note indica la letteratura dei singoli testi e le varianti dell'edizione romana. Il 2.° contiene le decretali secondo il testo dei correttori e nelle note ricostituisce il testo primitivo. Le *partes decisae* sono stampate nel testo in carattere corsivo.

§ 3. — *Legislazione della Chiesa fino a' tempi recenti.*

44. Dopo il 1317 non si ebbe più da parte della Chiesa la pubblicazione di un codice. Un tentativo di codificazione fu il *liber septimus* di Clemente VIII † che, nel suo titolo, indicava che dovesse seguire ai sei libri di decretali. Il papa nè approvò, nè promulgò il codice e gli esemplari stampati, se ne eccettui uno o due, furono distrutti ††.

* Metodo di citare: c. un. de praeb. in Extravag. Iohann. XXII, III; c. 1 de elect. in extrav. comm. I, 3.

** Le edizioni precedenti più importanti sono quelle di J. H. Boehmer, *Corpus iuris canonici*, Halae Magdeburgicae, 1747 e di Em. Lud. Richter, *corpus iur. can.*, t. 2, Lipsiae, 1839.

*** Lipsiae, 1879, vol. I; 1881, vol. II.

† Fu stampato col titolo: *S. Domini n. D. Clementis VIII decretales*, Romae, ex typographia Camerae apostol., 1598; ediz. Sentis, Frib. 1870.

†† Ruffini, *La codificaz. del dir. eccles.*, negli Studi in onore di V. Scialoja, II, 365 sgg., Milano, 1904.

45. Le fonti principali sono le decisioni conciliari e le costituzioni pontificie.

Importantissime, specialmente quelle in materia disciplinare, sono le disposizioni del concilio di Trento (1545-1563). Esse sono ripartite in 25 *sessiones*. Di queste dodici contengono nei *decreta* esposizioni dommatiche e nei *canones* le norme di fede da seguirsi sotto pena di anatema. Quasi tutte le sessioni hanno uno speciale *decretum de reformatione* che comprende capitoli riguardanti la disciplina: il più notevole è quello *de reformatione matrimonii* (sess. XXIV) *. Le decisioni del concilio tridentino furono approvate con la bolla *Benedictus Deus* del 26 gennaio 1564 **.

Il concilio Vaticano (1869-70), convocato allo scopo di fissare la vigente disciplina della Chiesa per metterla d'accordo con le condizioni politiche e religiose dei popoli moderni, non completò l'opera sua; ma in esso venne proclamata la bolla *Pastor aeternus* (18 luglio 1870) di grande importanza per il diritto della Chiesa †.

46. Quanto alle costituzioni, bolle, rescritti ecc., che i pontefici continuarono ad emanare, si fecero delle collezioni private note col nome di *Bullaria* ††. Una raccolta ufficiale fu fatta da Benedetto XIV, che ordinò cronologicamente 140 costituzioni da lui emanate durante i primi sei anni del suo

* Modo di citare: conc. Trid., sess. XXIV can. 3 *de sacr. matrim.*; conc. Trid., sess. XXIV, c. 19 *de reform.*

** Ediz. Richter et Schulte, *Canones et decreta concilii Tridentini*, Lipsiae, 1853.

† *Acta et dec. sacror. concil. recent. collectio Lacensis*, t. 7. Friburgi 1890.

†† *Bullarium magnum romanum a Leone M. usque ad Bened. XIII*, Luxemburgi 1727 sgg. e continuato poi *(usque ad Bened. XIV continuatum)* 1758 sgg., in 19 vol.; Cocquelines, *Bullar., privilegior. ac diplomat. Pont. ampliss. collectio*, Romae, 1733-44, nuova ediz. Torino 1857-72, 24 voll.; *Magnum Bullarium Rom. summor. pontif. Clem. XIII, Clem. XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII et Pii VIII constitutiones... complectens*, Romae, 1835 sgg.; ecc.

pontificato ; la raccolta fu pubblicata come codice con l' invio di essa e d'una synopsis all'Università di Bologna *.

Merita di essere ricordata l'enciclica *Quanta cura* di Pio IX dell'8 dicembre 1864 con l'annesso Sillabo degli errori, il cui oggetto si riferisce non solo alla teologia dommatica, ma anche al diritto canonico. Con esso il papa condanna alcune proposizioni e prescrive che i cattolici non debbono ritenere per vere le dottrine condannate **. Dello stesso papa è la costituzione *Apostolicae sedis* del 12 ottobre 1869 sulle limitazioni delle censure *latae sententiae* e ch'è una specie di codice penale canonico. Ma non si sono avuti più tentativi di codificazione. Si deve al papa Pio X † l' idea di una codificazione di tutto il diritto canonico. Col motuproprio 19 marzo 1904 *de ecclesiae legibus in unum redigendis* dichiarava opportuno procedere alla formazione di un codice allo scopo di togliere le leggi abrogate, chiarire le oscurità e fondere in un sol corpo le varie disposizioni in vigore. Il provvedimento fu seguìto dalla nomina d' una commissione di canonisti che sta elaborando il nuovo codice che si presenta come un'impresa assai difficile per ragioni intrinseche ed estrinseche. Esso dovrebbe comprendere non solo il *corpus iuris canonici*, ma anche le decisioni disciplinari del concilio di Trento, le norme giuridiche del concilio Vaticano e tutte le costituzioni pontificie fino alle recentissime emanate da Leone XIII e Pio X. Però non pochi

* *Benedicti XIV bullarium,* Romae, 1751 sgg.

** Il *Syllabus errorum* contiene 80 proposizioni che condannano le novità filosofiche e scientifiche contrarie alla dottrina della Chiesa. Le proposizioni sono redatte in forma negativa; la Chiesa condanna il principio contrario al suo non espresso.

† Pio X ha emanato importanti disposizioni: così la costituz. *Vacante sede apostolica* 25|12 1904 sull'elezione del papa e *Commissum Nobis* 20|1 1904 sull'esclusiva; enciel. *Pascendi* 8|9 1907 contro le dottrine dei modernisti; il decr. *Ne temere* del 2|8 1907 sugli sponsali e il matrimonio; la costituz. *Sapienti consilio* 29|6 1908 sulla riforma della Curia romana; il decr. della congregaz. concistoriale *Maxima cura* 20|8 1910 sulla rimozione amministrativa dei parroci, ecc.

canonisti, tra cui il Ruffini e il Friedberg *, hanno espresso dei dubbi ben fondati sull'opportunità e anche sull'utilità di questa codificazione, nonchè sulla sua riuscita, specialmente riguardo ai punti contrastanti coi principii moderni.

CAPITOLO IV.

Lo Stato fonte del diritto.

§ 1. — *La legislazione ecclesiastica dello Stato.*

47. Abbiamo già detto che nell'Impero romano fonte del diritto ecclesiastico è lo Stato.

Abbondante legislazione ecclesiastica si ebbe ugualmente da parte dello Stato nell'epoca medioevale, specialmente dopo la restaurazione dell' Impero occidentale. Nell'epoca seguente la Chiesa, riuscita vincitrice nel conflitto contro lo Stato, assume senza contrasto il potere legislativo.

In seguito lo Stato cerca di scuotere il giogo della Chiesa e chiaro ed importante esempio ne è dato dalle leggi ecclesiastiche di Federico II. La legislazione dei comuni italiani contiene numerose disposizioni di diritto ecclesiastico.

Dal secolo XIV, dopo che il papato non procedeva alle riforme che nel seno della Chiesa stessa s'invocavano, cominciarono i principi a riformare per conto proprio, emanando norme ecclesiastiche. Queste si resero più frequenti col riaffermarsi della sovranità dello Stato e dei suoi poteri. L' episcopalismo ed il territorialismo diedero origine al diritto ecclesiastico dello Stato. E nel secolo XVIII questo giunse a considerare la Chiesa come a sè sottoposta anche al di là di ciò che veniva a toccare direttamente interessi civili: fu abbondantissima in quel

* Ruffini F., *La codificaz. del dir. eccles.*, vol. cit., pagg. 356 sgg.; Friedberg, in « Deutsche Zeitschr. für Kirchenrecht, » 1908, pagg. 1 sgg.

tempo la legislazione ecclesiastica dello Stato, come le leggi napoletane durante il governo del Ministro Tanucci, quelle di Leopoldo I di Toscana, di Giuseppe II per i paesi italiani sottoposti all'impero austriaco, ecc. Da quest' epoca comincia lo studio delle fonti del diritto ecclesiastico italiano *.

48. Questa fonti si possono raggruppare nel seguente modo:

a) alcuni articoli (1 e 18) dello statuto e articoli di codici ed altre leggi, in cui, per quanto non si tratti espressamente di materie ecclesiastiche, si danno norme riguardanti la Chiesa cattolica e gli altri culti ;

b) una serie di leggi speciali riguardanti esclusivamente materie ecclesiastiche ;

c) la legge 13 maggio 1871, n. 214 che tratta delle prerogative del sommo pontefice e della santa sede e delle relazioni fra Stato e Chiesa ;

d) una parte del diritto ecclesiastico degli antichi Stati italiani mantenuta tuttora in vigore.

49. È superfluo intrattenersi sul valore giuridico delle disposizioni statuali concernenti i culti, che possono essere emanate dal potere legislativo (leggi) od esecutivo (decreti, regolamenti, circolari ecc.).

Una particolarità concerne i decreti reali, in quanto che, per espressa riserva dello statuto (art. 18), è di esclusiva competenza del Re l' esercizio dei diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria. Segue che, per regolare questa materia, non è necessario l' intervento del potere legislativo, sebbene non sia escluso e sia d' altronde richiesto, allorchè si tratti di far rinunzia ai diritti medesimi.

* Principali raccolte sono: *Raccolta delle disposizioni legislative ed amministrative in materia ecclesiastica del Regno d' Italia*, per cura del Ministero di grazia giustizia e culti, due voll., Roma, 1883; Saredo G., *Codice del diritto pubblico ecclesiastico del Regno*, 4 voll., Torino 1887 sgg. [esaurito]; *Codice ecclesiastico*, ediz. Barbera, 1895; ed. dell'Unione Tipografico-Editrice di Torino, 1910.

La giurisprudenza amministrativa, giudiziaria ed anche parlamentare non offre delle specialità per il diritto ecclesiastico; l' ultima può indicare l' indirizzo di politica ecclesiastica prevalso in un dato momento.

Una speciale competenza in questioni di diritto ecclesiastico è stata attribuita alla corte di cassazione di Roma, essendosi disposto dalla legge 12 dicembre 1875 n. 2837 che siano soltanto ad essa portati i ricorsi contro le sentenze fra l' amministrazione dello Stato e i privati, quando i motivi dei ricorsi stessi siano la violazione o l' erronea interpretazione e falsa applicazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico (art. 3 n. 5 lett. *b*) *. All' amministrazione dello Stato è stata equiparata quella del fondo per il culto. Alle disposizioni legislative bisogna aggiungere i vari regolamenti pubblicati in esecuzione delle leggi stesse, non che le disposizioni dei diritti civile e canonico necessarie a dichiararne o completarne i concetti per la loro applicazione in concreto.

§ 2. *La legislazione ecclesiastica piemontese.*

50. La legislazione ecclesiastica piemontese, e quindi italiana, si propose di conseguire i seguenti scopi: 1° proclamazione della libertà religiosa e dell' uguaglianza giuridica di tutti i cittadini, qualunque sia il culto professato; 2° abolizione delle immunità e dei privilegi accordati in passato al clero, agli istituti ed ai beni ecclesiastici; 3° soppressione delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici, i cui beni servivano a quella parte del clero secolare non addetta alla cura delle anime o ad uffizi non ritenuti necessari all' organismo gerarchico della Chiesa; 4° passaggio in proprietà dei privati, mediante vendita

* Cassaz. Roma 3113 1907; 816 e 1816 1910 (*Dir. eccles. ital.*, I, 575; III, 330).

od altro contratto, dei beni immobili degli enti soppressi ed anche degli enti conservati, salvo l'obbligo di convertirli in rendita fondiaria o sullo Stato; 5° assegnazione dei beni e delle rendite derivanti dal patrimonio degli enti soppressi ad enti pubblici, allo Stato, ad un ente di nuova istituzione, detto cassa ecclesiastica o fondo per il culto.

51. Una parte dei privilegi goduti dalla Chiesa era caduta per effetto dello statuto (cfr. art. 24 e 71).

La legge 19 giugno 1848, n.° 735 (promulgata l'8 luglio successivo) stabiliva in genere: « la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità alle cariche civili e militari ».

Il foro ecclesiastico e le immunità furono aboliti dalla legge del 9 aprile 1850, n.° 1013. Le azioni sì civili che penali, concernenti le persone o i beni ecclesiastici, passarono nella competenza dei tribunali ordinari e cessarono in pari tempo le immunità accordate alle persone rifugiate nelle chiese o in altri luoghi sacri (diritto d'asilo).

Con altra legge del 5 giugno 1850, n.° 1037, si proibì agli enti morali, sì ecclesiastici che laicali, d'acquistare beni stabili e accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie senza l'autorizzazione con decreto reale.

Con legge 15 aprile 1851 n.° 1192 si abolivano i contributi ecclesiastici, le decime ed altre immunità.

52. La compagnia di Gesù era stata esclusa dallo Stato con legge 25 agosto 1848, n. 777, com'erano state disciolte le case delle dame del sacro cuore. A questa seguì la legge 29 maggio 1855, n.° 878, per cui cessarono di esistere, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case degli ordini religiosi che non attendevano alla predicazione, all'educazione o all'assistenza degli infermi; i capitoli delle chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cura d'anime od esistenti nelle città, la cui popolazione eccedeva 20 mila abitanti, e da ultimo

i benefizi semplici, i quali non avevano annesso alcun servizio religioso che dovesse compiersi personalmente dal provvisto. I beni posseduti dagli enti soppressi venivano applicati ad una cassa ecclesiastica, creata dalla legge, con esistenza distinta ed indipendente dalle finanze dello Stato: quelli appartenenti a benefizi di patronato furono devoluti sotto certe condizioni ai patroni laicali. Per porre la cassa ecclesiastica in grado di provvedere meglio all' adempimento dei pesi di culto e di beneficenza che la legge le accollava venne imposta sopra tutti gli enti ecclesiastici non soppressi una quota di annuo concorso diversamente graduata a seconda della qualità degli enti morali e progressiva al di sopra d'un reddito minimo dichiarato esente.

53. La legge del 1855 ritardava la secolarizzazione degli istituti di educazione e delle scuole per l' istruzione elementare e secondaria. Ma furono dettate delle norme per regolare in modo più liberale l' insegnamento pubblico e privato, promovendo nel tempo stesso l' incremento e la secolarizzazione del primo e sopravegliando il secondo a tutela della morale, dell' igiene e delle istituzioni dello Stato, massime quando l' insegnamento era impartito nelle case religiose o nei seminari. Queste norme furono date con le leggi del 22 giugno 1857 e 13 nov. 1859 sull' ordinamento e l' amministrazione dell'istruzione pubblica.

§ 3. *La legislazione ecclesiastica italiana.*

54. Il diritto ecclesiastico piemontese venne dal governo del Regno d' Italia e dagli stessi governi provvisori e luogotenenziali esteso alle provincie annesse. Così i decreti 11 dicembre 1860 n.° 205 per l' Umbria, 3 gennaio 1861 n.° 705 per le Marche, 17 febbraio 1861 n.° 251 per le provincie napoletane erano poco dissimili dalla legge piemontese del

1855, in quanto ai criteri che li informavano, ma più estesi per la qualità e pel numero degli enti secolari colpiti da soppressione.

55. Furono aboliti i concordati ed alcuni altri provvedimenti che o li completavano o ne tenevano il posto. Essi si ritennero contrari al principio della separazione fra Stato e Chiesa. Nella Toscana con decreto 27 gennaio 1860 si abolì il concordato 25 aprile 1851 ; una legge 27 ottobre 1860, n.° 4381 abrogò, quanto alla Lombardia, il concordato austriaco 18 agosto 1855, reso esecutorio con la patente 5 nov. successivo, che cessò poi in forza d' un decreto legislativo 28 luglio 1866, n.° 3089 anche rispetto al Veneto. Un decreto 17 febbraio 1861, n.° 248 tolse ogni efficacia pel Napoletano alle disposizioni del concordato 16 febbraio 1818 che non fu abolito per la Sicilia. Quivi le singole disposizioni del concordato valgono come leggi territoriali, in quanto non siano incompatibili con le leggi italiane e coi principii del diritto pubblico. Lo stesso si deve dire del concordato sardo del 24 giugno 1750, che non fu abolito : perciò devono tuttora osservarsi gli accordi in esso stipulati per regolare l' esercizio dei diritti del papa sulle temporalità dei benefici *.

Una legge 28 luglio 1861 abolì gli editti sovrani nell' ex ducato di Modena intorno a materie ecclesiastiche.

56. La formula « libera Chiesa in libero Stato », proclamata dal Cavour nel 1861, doveva portare, secondo lui e più ancora secondo i suoi seguaci, separazione della Chiesa dallo Stato ed incompetenza di questo in materia religiosa e la rinunzia da parte dello Stato a tutti i suoi diritti giurisdizionali. Ma, siccome parve pericoloso abbandonare un sistema che già si era sperimentato, così la legislazione posteriore non differisce molto dall' anteriore. Con decreto 26 settembre 1860, n.° 4314,

* App. e cassaz. Roma 26|6 1900 e 10|7 1902 (*Riv. dir. eccles.*, X, 431 e XII, 281).

si rese uniforme l' amministrazione degli economati dei benefici vacanti ed in base ad esso si pubblicarono dei regolamenti nelle varie regioni, specialmente nel Napoletano (decreto 8 dicembre 1861, n.° 373) e nella Sicilia (decr. 8 giugno 1862, n.° 652 e regol. 23 dic. 1865, n.° 2711).

Con decreti 5 marzo 1863 n.° 1169 e 26 luglio 1863, n.° 1374 e relativi regolamenti furono ridotte a norme uniformi le disposizioni legislative diverse, che regolavano nelle varie provincie l' *exequatur* e il *placet*.

A principii giurisdizionalistici si ispirava la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 all. A, quando dichiarava (art. 125 e 162) non eleggibili alle cariche di consiglieri comunali e provinciali gli ecclesiastici e ministri di culto, che abbiano giurisdizione o cura d' anime, coloro che ne fanno le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate.

La legge 20 marzo 1865, all. D. (art. 10 - 3°) stabiliva che il consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunziando definitivamente con decreti motivati sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civili ed ecclesiastiche e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia.

Mentre la legge 3 agosto 1862, n.° 753 sulle opere pie non aveva ammessa sopra di esse l' ingerenza degli ecclesiastici, che in casi determinati, il codice civile del 1865 secolarizzò il diritto matrimoniale, rendendo affatto indipendente il matrimonio civile dal rito religioso.

Però molte disposizioni del codice stesso si riferiscono agli istituti ed ai beni ecclesiastici. L' art. 2 imprime e riconosce negli usi in materia ecclesiastica osservati nelle diverse parti del Regno un valore legislativo, come lo aveva riconosciuto il codice albertino. Gli art. 2,433 e 434 determinano le condizioni necessarie per l' erezione degli enti morali anche ecclesiastici e ne sottopongono alle leggi civili ed all' autorità del

Governo il loro regime patrimoniale. Gli articoli 932 e 1060, insieme alla legge 5 giugno 1850, ne regolano i nuovi acquisti. Infine gli articoli 831, 833 e 1075 sono dettati allo scopo di non aumentare la potenza economica della Chiesa.

57. Leggi importanti che si occupano soltanto di materia ecclesiastica sono quelle del 7 luglio 1866 n.° 3096 e del 15 agosto 1867, n.° 3848.

Queste leggi erano state già precedute da altre di ordine economico.

Con legge 21 agosto 1862, n.° 794, venne ordinato il passaggio al demanio dello Stato dei beni immobili applicati alla cassa ecclesiastica e la vendita dei medesimi con le norme prescritte dalla legge per l'alienazione dei beni rurali ed urbani dello Stato che non erano destinati ad uso pubblico o richiesti pel pubblico servizio. Ed in correspettivo di questi beni il Governo fu autorizzato a far inscrivere in nome della cassa medesima una rendita del 5 per cento uguale alla rendita dei beni ecclesiastici.

Per l'isola di Sicilia, ove le case dei gesuiti e liguorini erano state disciolte col decreto 11 giugno 1860 e i loro beni dichiarati, con decreto 17 ottobre 1860, proprietà della pubblica istruzione con legge 10 agosto 1862 n.° 743 fu resa obbligatoria la concessione in enfiteusi perpetua e redimibile dei beni rurali ecclesiastici, esclusi i boschivi e contenenti miniere o coperti almeno per tre quarti da alberi o da viti.

La legge 7 luglio 1866 stabilisce i seguenti principii: 1° non riconoscimento degli ordini, delle corporazioni, delle congregazioni religiose regolari e secolari, dei conservatori e ritiri, che importano vita comune ed hanno carattere ecclesiastico; le loro case o stabilimenti venivano soppressi, restituendosi agli ex-religiosi e religiose il pieno godimento dei diritti civili e politici; 2° conversione dei beni immobili degli enti soppressi e di quelli conservati, fatta eccezione di alcuni beni ed enti; 3° soppressione della cassa ecclesiastica e sostituzione del fondo per il culto;

4° quota di annuo concorso sul reddito netto degli enti ecclesiastici conservati a prò del fondo per il culto.

La legge 15 agosto 1867 sopprime gli enti ecclesiastici secolari ritenuti superflui, salvo per le chiese collegiate e le ricettizie, le comunie e le cappellanie corali, che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale e fatta riserva di provvedere con legge apposita alle confraternite.

Essa regola la futura composizione dei capitoli conservati nelle chiese cattedrali, ordinando che non si possano più provvedere: i canonicati, oltre al numero di dodici, compresi il beneficio parrocchiale e le dignità od uffici capitolari; le cappellanie o benefizi minori oltre al numero di sei. I beni degli enti soppressi, dopo la conversione, vanno al fondo per il culto, allo Stato, alle provincie o ai comuni; i patroni laicali dei benefizi e delle cappellanie possono rivendicare o svincolare i beni costituenti la dotazione di essi, pagando al demanio rispettivamente la tassa del 30 o del 24 per cento. Per la prima volta lo Stato attuò una parziale incamerazione dei beni costituenti il patrimonio ecclesiastico con la tassa straordinaria del 30 per cento in favore del demanio dello Stato.

58. In seguito alla caduta del potere temporale e alla conseguente annessione dello Stato della Chiesa fu promulgata la legge del 13 maggio 1871, n.° 214, detta delle prerogative del sommo pontefice e della santa sede e delle relazioni fra Stato e Chiesa. Essa si divide in due titoli, di cui il primo ha per fine di assicurare l'indipendenza del pontefice nell'esercizio del suo ministero spirituale e il secondo tende ad attuare il principio della separazione mediante la rinunzia da parte dello Stato italiano a molti diritti e prerogative giurisdizionali.

Questa legge fu ed è tuttora criticata e da alcuni fu perfino

dichiarata un assurdo o mostro giuridico *. Di fatti, mentre il primo titolo s' ispira al sistema della coordinazione ed alcune prerogative ricordano lo Stato protettore della Chiesa, quand' esso mette a disposizione dell' amministrazione della medesima i suoi mezzi per la tutela dei concili e dei conclavi; il secondo titolo tende ad attuare la separazione; pur rimanendo lo Stato per alcuni rapporti giurisdizionalista, allorchè mantiene l' exequatur e il placet per le provviste beneficiarie, riserva all' autorità amministrativa o giudiziaria il diritto di giudicare degli effetti civili degli atti dell' autorità ecclesiastica e afferma il suo diritto di riordinare la proprietà ecclesiastica.

La legge delle guarentigie non è un concordato **, perchè non è intervenuto alcun accordo col pontefice, anzi questo non l' ha neppure accettata. Non è un trattato internazionale, perchè, se è vero che lo Stato italiano intese con essa garantire tutti i cattolici che il pontefice, non ostante la cessazione della sua sovranità territoriale, avrebbe goduto come prima della più ampia libertà nell' esercizio della sua autorità spirituale, non si ebbe alcun accordo con gli Stati esteri. Non costituisce una servitù di diritto pubblico internazionale, giacchè trattasi di un impegno d' onore volontariamente assunto dal governo italiano verso le nazioni cattoliche.

Essa è una legge di diritto pubblico interno, che ha per fonte il nostro potere legislativo soltanto, legge di somma importanza politica per gli scopi che intendeva raggiungere.

Il consiglio di Stato †, con l' averla qualificata legge costituzionale fondamentale dello Stato, le ha dato un' importanza e stabilità al tutto speciale, ma non al punto che, modificandosi col tempo la coscienza nazionale ed anche degli Stati esteri,

* Padelletti F., *La polit. eccles. in Italia*, in « Studi di dir. pubbl. », Firenze, 1882, 186.

** Ved. Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.* § 58, pagg. 253-54.

† Parere 27|2 1878 adottato il 2|3 1878 (Saredo, *cod. eccles.*, I, 24).

non la si possa modificare od abolire. E dato il sistema nostro dell' onnipotenza parlamentare, essa può essere modificata od abrogata dall' ordinario potere legislativo che esercita anche la funzione costituente.

Il motivo principale per modificarla o abrogarla consiste nell'esser essa, nel suo primo titolo, contraria al principio astratto e teorico dell' uguaglianza dei culti, che importerebbe che i capi di ciascuno fossero considerati alla medesima stregua davanti alla legge. Ma, secondo il vero concetto di uguaglianza, le guarentigie avranno ragione di essere, finchè durerà la posizione singolare di fatto del pontefice.

Importa per altro notare che le prerogative stesse si debbono giuridicamente considerare non come ricognizioni di diritti preesistenti, o come obblighi o servitù nascenti da qualche patto internazionale, ma quali concessioni dello Stato italiano.

59. Alla formula « libera chiesa in libero Stato » s'ispirano molte disposizioni posteriori. Così con la legge del 5 giugno 1871 agli art. 267-270 del codice penale sardo si sostituirono disposizioni, che restringevano i casi di abuso dei ministri di culto e venivano mitigate le pene. La legge 26 gennaio 1873, n. 1251, aboliva le facoltà teologiche ed aggregava alcuni corsi di cultura più strettamente storica, filologica e filosofica alla facoltà filosofica.

La legge 19 giugno 1873, n. 1402, estendendo alla provincia di Roma le due citate leggi del 1866 e 1867, faceva parecchie eccezioni: *a*) mantenendo alcuni degli enti secolari soppressi con la legge del 1867; *b*) non applicando ivi la quota di concorso e la tassa straordinaria del 30 per cento; *c*) rispettando meglio la destinazione dei beni degli enti assegnandoli non al fondo per il culto, ma a seconda che essi riguardavano il culto, la beneficenza o l' istruzione rispettivamente alle chiese parrocchiali, agli istituti di beneficenza o al comune e istituendo un fondo speciale per usi di beneficenza e religione; *d*) favorendo

in vario modo gli enti ecclesiastici fondati in Roma a beneficio di stranieri.

60. Ma l' indirizzo separatista ed incompetentista incominciò a trovare opposizione nel campo della teoria e della pratica, sia per l' implacabile ostilità del clero in genere e del pontefice in ispecie, sia per l' avvento al potere della Sinistra, che nel 1871 aveva maggiormente sostenuta la conservazione dei diritti giurisdizionali. Una tendenza più rigorosa si afferma nella politica ecclesiastica col negare gli *exequatur* ai vescovi più intransigenti, con le dichiarazioni fatte dal Crispi riguardo alle voci di conciliazione, che si erano sparse nel 1887, e nella giurisprudenza con l'interpretazione restrittiva delle prerogative sovrane del papa a proposito dei tribunali vaticani e con l'applicazione delle leggi eversive dell' asse ecclesiastico ai beni della Propaganda; ma non si è tradotta in pratica con riforme di molta importanza.

Le disposizioni legislative posteriori riferentisi a materie ecclesiastiche o sono evoluzioni di principii già ammessi nelle leggi precedenti (se ne eccettuino quelle contenute nel codice penale), o sono provvedimenti di natura economica.

Così la legge 8 giugno 1874 n.° 1937 esclude i ministri di culto dall'esercizio delle funzioni di giurato. Con la legge elettorale politica 24 settembre 1882, n.° 999 furono dichiarati ineleggibili alla carica di deputato gli ecclesiastici aventi cura d' anime o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci ed i membri dei capitoli (testo unico 28 marzo 1895, n.° 83, art. 87). Per la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 n.° 5921, art. 29, 191 e 127, si precisarono ed estesero le incompatibilità tra le funzioni di ministro di culto e quelle di consigliere comunale e provinciale, sindaco (testo unico 21 maggio 1908, n.° 269, art. 23, 25, 144). La legge sul consiglio di Stato ha mantenuta la giurisdizione in merito sui ricorsi contro i sequestri delle temporalità, ecc., avocan-

dola prima alla IV e poscia alla V sezione (testo unico 2 giugno 1889, n.° 6166, art. 25 n.° 2; 17 agosto 1907, n.° 638, art. 24 n.° 2). La legge 17 luglio 1890 n. 6972 esclude di regola dall' amministrazione delle congregazioni di carità gli ecclesiastici e ministri di culto che non possono essere eletti consiglieri comunali e provinciali; sopprime e assoggetta a trasformazione alcuni enti ecclesiastici o risparmiati o sfuggiti al disposto delle precedenti leggi ed attua l' aconfessionismo delle istituzioni pubbliche di beneficenza col prescrivere il loro obbligo di provvedere alla beneficenza indipendentemente dalla confessione di coloro che vi hanno titolo.

Il codice penale 30 giugno 1889 (art. 182-184) apporta al diritto anteriore l'importante modificazione che la qualifica del reato d' abuso del ministro di culto o la sua esistenza non dipendono dal fatto che il ministro di culto lo commetta nell'esercizio pubblico delle sue funzioni o pubblicamente, ma solo dall' essersi egli prevalso di tale sua qualità. Inoltre esso tutela la libertà non solo dei culti ufficiale e legalmente tollerati, ma di tutti i culti ammessi nello Stato (art. 140-142).

La legge 14 luglio 1887 n.° 4729, con cui si aboliscono le decime sacramentali e si commutano in prestazioni pecuniarie le domenicali, rendendo facoltativo l' affrancamento per queste ultime, non esce dai provvedimenti di natura economica, sebbene alcuni attribuissero colore politico a simili disposizioni.

Sono del pari provvedimenti d'ordine economico le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1908 n.° 797 (testo unico 14 apr. 1910, n. 639) riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali del fondo per il culto, del fondo di religione e beneficenza di Roma, degli economati generali e sub-economati dei benefici vacanti, non che la legge 24 dicembre 1908 n.° 733 e regolam. 17 giugno 1909 n.° 434 contenenti disposizioni circa l' alienazione dei beni patrimoniali dello Stato provenienti dall' asse ecclesiastico.

61. Dal 1906 la nostra legislazione in materia ecclesiastica si è proposto questi due fini: accelerare il miglioramento economico dei parroci più poveri e attribuire ai comuni le rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate e il quarto ad essi spettante del patrimonio delle corporazioni religiose. Ciò si effettuò con la legge 4 giugno 1899, n.° 191 (regolam. 25 agosto 1899, n.° 350). Le riforme più urgenti e di più largo e sicuro effetto, come la riduzione dei benefici maggiori e minori, il concentramento dei seminari e la liquidazione delle loro rendite, l'unificazione degli economati generali e del fondo per il culto, la liquidazione di quest'ente, l'abolizione dei sub-economati, il riordinamento dell' amministrazione della proprietà ecclesiastica locale non accennano ad essere attuate in un avvenire più o meno prossimo *.

Il supplemento di congrua ai parroci fu portato a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere. Fu aggiunto il 15 per cento per le spese di culto o per il servizio della chiesa, quando manchino persone fisiche e giuridiche chedebbono provvedervi. Si dispose che, appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua sarà portata a lire mille.

Si prescrisse l'anticipata consegna ai comuni delle rendite delle ricettizie e comunie soppresse, giusta l'art. 2 della legge 15 agosto 1867, con l'obbligo di corrispondere le pensioni agli ex-partecipanti e d'impiegare l'avanzo alla manutenzione della chiesa e casa parrocchiale e al servizio del culto, quando non si sia provveduto altrimenti.

Dal 1.° luglio 1899 si doveva corrispondere ai comuni di terraferma e di Sardegna (la Sicilia aveva già avuto il suo) un acconto del quarto ad essi spettante sui beni delle abolite corporazioni religiose, giusta l'art. 35 della legge 7 luglio 1866. Si dispose che a tal fine sia stanziata annualmente sul bilancio

* Schiappoli D., *Il riordinamento della proprietà ecclesiastica in Italia*, Napoli, Alvano, 1912.

del fondo per il culto un milione di lire, e che i comuni adoperino queste rendite preferibilmente per l' istruzione e la beneficenza.

62. Il regolamento 2 marzo 1899 n.° 64 ha tentato di unificare l' amministrazione degli economati generali, retti prima da regolamenti speciali. Un riordinamento di essi in rapporto al personale si ha col ruolo unico per tutti i vari economati del regno, che pur seguitano a mantenere distinti i loro patrimoni. Con la legge 25 maggio 1905 (art. 9) si dichiarò che gli stati di previsione e i consuntivi degli economati fanno parte integrante del bilancio generale dello Stato in allegato a quello del Ministero di grazia, giustizia e dei culti. Infine la legge 21 luglio 1911, n.° 781, estende agli economati dei benefici vacanti, con opportune eccezioni e limitazioni, così la legge sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come il controllo della corte dei conti *.

§ 4. *Il diritto ecclesiastico degli ex-Stati italiani.*

63. Il diritto ecclesiastico degli ex-Stati conserva un valore non soltanto storico, ma anche pratico, sebbene circoscritto quanto al territorio. Ciò si ha o per esplicito ed espresso richiamo o per tacita ammissione.

Per quelle regioni, in cui l' abrogazione dei concordati non fu espressa, e se alla loro pubblicazione insieme all' autorità ecclesiastica concorse anche la potestà civile e nelle forme in cui venivano pubblicate le altre leggi, essi restano come leggi territoriali, le cui disposizioni singole in tanto s'intendono abrogate in quanto sono in contrasto con le leggi vigenti o col nuovo diritto pubblico.

* decr. minist. 2313 1911 col quale viene istituita una commissione per preparare un nuovo regolamento per la contabilità degli economati generali dei benefici vacanti.

Nella Toscana, nel Lombardo-Veneto e nel Napoletano gli stessi atti legislativi, con cui si abolivano i concordati, richiamarono in vigore le antiche disposizioni, e cioè rispettivamente il diritto ecclesiastico toscano anteriore al 25 aprile 1851, le leggi ed i regolamenti abrogati nelle provincie lombardo-venete dalle patenti 5 nov. 1855 e 8 ott. 1856, in quanto non sia altrimenti provveduto con disposizioni dello Stato italiano; e infine il diritto anteriore alla restaurazione borbonica in quella parte in cui non sia stata abolito con espresse disposizioni indipendenti dal concordato del 1818 e non sia incompatibile con la vigente legislazione e amministrazione.

In quanto alle altre provincie (Stato pontificio, ducati di Parma e Modena, Piemonte) l'antico diritto è da ritenersi tuttora vigente, perchè nel silenzio della legge le antiche disposizioni conservano il loro vigore, a meno che non siano implicitamente o espressamente abrogate.

Il diritto antico che s' intende rimesso in vigore è quello che non va oltre il secondo trentennio del secolo XVIII. Perchè esso possa dirsi ancora vigente, bisogna che non sia stato espressamente abrogato da disposizioni degli ex-Stati, purchè queste non siano i concordati o atti ad essi inerenti, o non siano incompatibili con la vigente legislazione *: non dev'essersi verificata alcuna delle forme di abrogazione, di cui all' art. 5 disposiz. prelim. al cod. civ. e l' antica disposizione non dev'essere contraria al nuovo diritto pubblico ecclesiastico fondato sul giurisdizionalismo separatistico.

Perciò non si potrà argomentare dal sistema astratto della separazione per dedurre l' abrogazione di tutto il diritto antico informato a principii di politica giurisdizionalistica o territorialistica. Nè si potranno ritenere ancora in vigore quelle leggi

* Scaduto, *Dir. eccles.*, I, 7 sgg.; Ruffini, n. 14 al Friedberg, *Dir. eccles.*, § 44, p. 214.

che, sebbene non contrarie alle norme vigenti, erano una derivazione diretta del confessionismo e della polizia di Stato *.

64. In alcune regioni vige la legislazione francese importata da Napoleone I.

Nel Piemonte, nella Toscana e nel Napoletano è rimasto in vigore il diritto anteriore e posteriore a quello d'importazione francese e non questo, che fu espressamente abrogato in tutte e tre le regioni †. Nell'ex-Stato pontificio furono abolite le leggi francesi ed anche quelle della repubblica romana del 1849.

Nel Lombardo-Veneto, nel ducato di Parma e nella Liguria, unita al Piemonte dopo il 1814, furono conservate le leggi francesi. Se ne hanno esempi nei regolamenti che in queste regioni concernono le fabbricerie, come pure nell' obbligo, che possono avere provincie e comuni di contribuire alle spese di culto.

La legislazione francese, ormai abrogata dalle recenti leggi sulla separazione fra lo Stato e le chiese, è specialmente importante, perchè ha comune col nostro diritto i principii fondamentali.

* circol. 27|1 1860 e 8|11 1861 (Saredo, II, 325; IV, 251).

† legge piemont. 21|5 1814 (*Raccolta di reali editti,* ecc., Torino, 1814, 20); leggi toscane 11|7 e 15|4 1814 (*Bandi ed ordini da osservarsi nel grand. di Toscana*, Firenze, 1717 sgg., XXI, n. 7 e 181); legge napolet. 26|3 1819 (Scaduto, *St. e Ch. nel e due Sic.*, Palermo, 1887, 12).

PARTE TERZA

La libertá religiosa *

* Simon G., *La libertà di coscienza*, nella « Bibl. di scienze polit. », VIII, Torino, 1892, p. 1037 sgg.; Ruffini *La libertà religiosa*, Torino, 1901; Luzzatti L., *La libertà di coscienza e di scienza*, Milano, 1909.

CAPITOLO I.

La libertà religiosa nella storia e nel diritto attuale.

65. Quasi tutti gli Stati europei hanno riconosciuto il principio respinto dalla Chiesa della libertà di coscienza e di culto. La libertà religiosa si è venuta allargando sempre più nel suo contenuto ed affermando come un diritto soggettivo immediato dell'individuo, mediato del cittadino. Lo Stato non ha una pretesa giuridica verso il cittadino per costringerlo a professare una religione, od a regolare secondo i dettami di questa la sua vita esteriore. L' individuo ha per contro una pretesa giuridica verso lo Stato, affinchè la sua libertà religiosa sia riconosciuta e tutelata specialmente contro l' intolleranza.

66. La concezione che la libertà religiosa è un diritto politico individuale * è recente. La storia parla d' intolleranza religiosa e civile e di tolleranza civile.

Nei primordi del cristianesimo una soluzione liberale del problema della libertà religiosa si trova già in Tertulliano † e nel filosofo pagano Temistio di Paflagonia (250-300). E per qualche tempo la Chiesa affermò quella libertà di coscienza che l' antichità aveva appena conosciuta.

Ma la lotta dei cattolici con gli ariani e donatisti, le intolleranze degli imperatori convertiti alla loro fede, i primi trionfi diedero il segnale delle persecuzioni.

Da principio anche s. Agostino, finchè gli eretici ebbero una

* Orlando, *Dir. cost.*, Man. Barbera, n. 356 sgg.

† *Ad Scapulam*, c. 2; ed. *Migne*, Patrol. lat., I, 699, ed. *Oehrler*, Lips. 1853, I, 540.

posizione predominante in Africa e lo perseguitarono, professava che la fede non possa essere imposta con la forza; ma in seguito pose due massime che si possono considerare come il programma ideale dell'intolleranza religiosa dal secolo V ai nostri giorni : « *quae enim est peior mors animae, quam libertas erroris ?* * *Foris inveniatur necessitas nascitur intus voluntas* » **. La verità può essere dichiarata come assoluta e di essa è depositaria la Chiesa (*extra ecclesiam nulla salus*). La *libertas erroris* permette il danno irrimediabile di infinite anime ; molto meglio del danno eterno, in cui esse precipitano per le vie dell' errore, la coartazione temporale che le incateni alla grazia, per cui esse saranno salvate.

Non bisogna lasciare libertà all' errore e dev'essere lotta intransigente che deve giovarsi delle necessità esteriori e della volontà che ne consegue ; la costrizione sarà esercitata sulle anime utilmente, poichè desterà in queste, anche per necessità estrinseche, la volontà di credere e quindi lo stesso credere.

In base ad un passo del Vangelo di s. Luca †, egli costruisce quella dottrina del *compelle intrare* che fa derivare da Cristo medesimo il comando di adoperare la coazione contro le volontà ribelli.

L' esempio e la dottrina di s. Agostino sono stati esempio e dottrina direttivi della Chiesa in questa materia e che il Bluntschli ha così compendiato : « allorchè predomina l'errore è bene invocare la libertà di coscienza ; allorchè invece predomina la verità, è giusto usare la coazione » ††.

67. Dopochè l' impero romano si dichiarò cristiano, furono

* Ep. 105 *Donatistis*, c. 2, n. 10, *Migne*, loc. cit., 33, col. 400.

** Serm. 112, c. 7, n. 8.

† XIV, 23 : « Et ait dominus servo : exi in vias et sepes, quos inveneris, ut dignentur, noli expectare et compelle intrare » ; epist. 185, *ad Bonif.* , n. 24, *Migne*, loc. cit., col. 303; cfr. epistol. 105, n. 10 cit.

†† Ruffini, *Lib. relig.*, p. 29, n. 3.

emanate molte disposizioni restrittive in materia di fede, finchè Teodosio II e Valentiniano III qualificarono *crimen publicum*, passibile quindi anche della pena capitale, il reato di eresia *.

Queste disposizioni d'intolleranza civile insieme a parecchie altre contro eretici, scismatici, apostati, pagani e giudei passarono nel *corpus iuris civilis* e costituiscono poscia il fondamento dell' intervento dei principi in difesa della fede †.

Dalla caduta dell' impero romano al mille, pur rimanendo fermo il principio che l' unità della fede dovesse imporsi con qualunque mezzo, le intolleranze civili ed ecclesiastiche non ebbero campo di esplicarsi. I dominatori barbarici erano animati da un largo rispetto per la libertà religiosa e le eresie erano quasi del tutto spente in Occidente. Fu dopo il mille che le persecuzioni incominciarono, quando, ristabilitisi i rapporti commerciali con l' oriente, si ebbe un pullulare di eresie fomentate da ragioni economiche (reazione e avversione contro il clero ricco e dissoluto, lotta contro gli ebrei ed infedeli) o da motivi religiosi (reazione contro l'organizzazione gerarchica della Chiesa, riaffermazione dell' ideale morale e religioso contro le tendenze dominatrici e mondane, ecc.).

Dato il principio dell' unione fra Stato e Chiesa che dominava sovrano nel medio-evo, si comprende come allora papato ed impero si dessero a perseguitare di comune consenso l' eresia. Negli accordi di Verona del 1184 si stabilì tra Lucio III e Federico Barbarossa che sarebbe stato punito con bando dell' impero chi era stato colpito con bando ecclesiastico, cioè con la scomunica. I pontefici fissano massime severissime di persecuzione nelle decretali e per la loro applicazione istituiscono la sacra Inquisizione, a cui sostegno invocano, sotto pena di scomunica, il braccio secolare.

* Cod. Theod., XVI, 5, c. 28, 40.

† Cod. Iust., I, 5 (eretici), 7 (apostati), 9 (giudei), 11 (pagani); nov. 24, 109, 115, 129, 132, 146.

Da parte del potere civile si stabilisce che, se la gravità del reato di eresia porta alla pena di morte, questa doveva essere il rogo, pena di uso popolare germanico per i rei di magia e veneficio, estesa all' eresia prima in Spagna, poscia, per opera di Federico II, sancita in Italia e quindi nel diritto imperiale. In seguito fu accolta nelle legislazioni statutarie italiane, in Francia (1315) ed in Inghilterra (1401).

In quest' opera di persecuzione i due poteri secondavano il più delle volte le tendenze dell' anima popolare, che non freni, ma eccitamento riceveva dalle dottrine dei più illuminati pensatori. Una sola voce a prò della libertà di coscienza si elevò nel medio-evo, ma rimase anch' essa inascoltata e fu quella di Marsilio da Padova. Egli, nel suo *Defensor pacis* (c. 9), sostiene che la legge divina o religiosa non può avere altro giudice che lo stesso Gesù e nessuna sanzione in questo mondo, ma soltanto nell' altro ; onde nega alle autorità ecclesiastiche un qualsiasi potere di coazione e afferma la non coercibilità delle convinzioni religiose.

68. La riforma protestante non proclama la libertà religiosa, nè l' attua ; essa propaga il principio del libero esame, cioè che ad ogni credente è lecito esaminare direttamente il dogma religioso senza intermediari di sacerdoti. Quest' individualismo religioso doveva avere per mediata conseguenza l' affermazione della libertà religiosa, come la coesistenza di parecchi culti cristiani sullo stesso territorio e il riconoscimento della loro legalità dovevano rompere il concetto medievale dell'unione fra Stato e Chiesa. Non fu più lecito allo Stato proclamare come assolutamente vera una sola forma di religione e proteggerla contro gli attacchi, ma dovette riconoscere parecchi culti e tutelarne la coesistenza e la libertà.

Però se intolleranti furono i capi del movimento riformatore e le varie chiese protestanti, sorse dalla riforma quella confessione sociniana che, col catechismo di Rakau, promulgò il primo

atto pubblico solenne contenente la proclamazione ufficiale della libertà religiosa. Essa pose la tolleranza fra i suoi principii fondamentali e questo dovette avere grande influenza, quando si consideri la propaganda efficace che i sociniani fecero delle loro idee, talchè determinarono tutti i rivolgimenti posteriori in favore della libertà religiosa.

69. In quanto agli atti legislativi, nè il trattato di Westfalia (1648), nè l' atto di tolleranza inglese (1689) proclamano la libertà religiosa ; si riferiscono ad alcune chiese soltanto e escludono altre ed i dissidenti.

La libertà religiosa è affermata dalle due grandi rivoluzioni della fine del secolo XVIII, da quella americana che si chiude col patto federale degli Stati Uniti (1787) e da quella francese, che proclama i diritti dell' uomo e del cittadino, specialmente con la costituzione del 1791.

Dopo la rivoluzione francese fu ammessa in quasi tutti gli Stati europei qualsiasi forma di credenza che non offendesse l' ordine pubblico o la morale sociale.

70. La libertà religiosa è intesa da alcuni in senso troppo lato, come libertà di pensiero, cioè l' affrancarsi dello spirito umano da ogni preconcetto dogmatico o tradizionale. Da altri la s' intende in senso molto stretto, come libertà ecclesiastica, cioè la facoltà concessa o da concedersi agli addetti ad una determinata chiesa di conformare gli atti della loro vita privata e pubblica in tutto e per tutto ai precetti della propria fede religiosa. Non bisogna dimenticare che fra i precetti della Chiesa cattolica sta tuttavia quello che nessuna libertà sia da concedere all' errore cioè ad ogni altro culto ed al libero pensiero.

Noi intendiamo per libertà religiosa il diritto dell' individuo di scegliere la forma della propria credenza e di dirigere la sua vita religiosa secondo i lumi della ragione personale, senza che gli altri individui, le associazioni e lo Stato possano su di lui esercitare alcuna coazione.

La libertà religiosa è attuata, quando sia uguale per tutti, credenti e miscredenti. Essa suppone essenzialmente che il potere politico non eserciti alcuna azione diretta od indiretta sulle coscienze. Qualunque ingerenza dello Stato in materia religiosa conduce alla persecuzione e si può perseguitare tanto in nome d'un culto adottato o istituito dallo Stato, quanto in nome della libertà. Unico modo per ottenere la libertà religiosa è la neutralità dello Stato.

CAPITOLO II.

La libertà religiosa secondo la Chiesa.

71. Per la Chiesa cattolica la libertà religiosa è il diritto dell'individuo di dirigere la sua vita religiosa secondo i precetti di Dio e della Chiesa.

Questa concezione è esclusivista. Invero la Chiesa cattolica pretende d'essere la sola universale, la sola giuridicamente riconosciuta. Essa non riconosce l'esistenza giuridica di alcuna chiesa cristiana, perchè tutti i cristiani ad essa appartengono, tutti sono sottomessi alla sua potestà.

La legislazione del *corpus iuris canonici* stabilisce una graduatoria nelle pene contro i nemici della vera fede. Così, mentre si ammettono una tolleranza relativa verso gli ebrei e una certa mitezza verso gl'infedeli scusabili perchè peccano di errore, si comminano la scomunica contro gli scismatici e le pene capitali contro gli eretici e gli apostati, verso i quali ogni coazione dev'essere lecita. La legislazione posteriore completava quella precedente, onde nell'evo moderno la Chiesa riafferma la necessità che gli eretici siano arsi vivi e applica praticamente il principio (Giordano Bruno). Inoltre essa ha proclamato che i protestanti sono eretici ed è obbligo del potere civile di costringerli a ritornare nel suo grembo e di punire i ricalcitranti.

La Chiesa influì sulla revoca dell' editto di Nantes (1689). Contro il trattato di Westfalia protestò Innocenzo X *, dichiarandolo nullo e di niun valore e prosciogliendo dall' obbligo di osservarlo coloro che ne avevano giurato i patti. Pio VI condanna la libertà di coscienza ** ; Gregorio XVI † dice della libertà religiosa ch' essa è un *deliramentum* nato dal putidissimo fonte dell' indifferenza. E Pio IX ribadì tali concetti nell' enciclica *Quanta cura* dell' 8 dicembre 1864. Nel Sillabo, poi, si condannano i principii seguenti, cioè che non si debba più considerare la religione cattolica come la sola religione dello Stato ad eccezione di ogni altro culto (n.° 77) ; che in uno Stato cattolico convenga concedere agli stranieri di altra religione, i quali vi immigrano, l' esercizio del proprio culto (n.° 78) e che ad ognuno si debba consentire di esprimere in qualunque modo le sue opinioni (n.° 79). Lo stesso pontefice ha rinnovato con la costituzione « apostolicae sedis » del 12 ott. 1869 la scomunica *latae sententiae* contro apostati, eretici, scismatici e framassoni, equiparati agli eretici. Leone XIII †† ammette che la libertà di coscienza può avere due significati : può essere intesa come libertà per l' individuo di seguire, in tutto e per tutto, i voleri e comandi di Dio e questa è la vera, la degna libertà : può essere intesa come libertà di seguire qualunque fede e qualunque credenza, ed allora è condannabile, perchè è la libertà dell' errore e della perdizione.

Disposizioni ancor più rigorose sono contenute nelle encicliche di Pio X, specialmente contro la scienza storica e la critica religiosa. Per il pontefice vivente unica filosofia da accet-

* Bolla *Zelo domus Dei*, 26 nov. 1648.

** Schrader, S. J., *der Papst und die modernen Ideen*, I, 56 sgg., (Wien, 1866 2) : « quod sane insanius excogitari potest, quam talem aequalitatem libertatemque inter omnes constituere ? »

† Encicl. *Mirari* 15 agosto 1832.

†† Encicliche *Immortale Dei* 1111 1885 e *Libertas* 2016 1888.

tarsi è la scolastica; unico vero è quello consacrato nel Sillabo e a cui diedero sanzione i concili e le costituzioni pontificie. I dissidenti debbono essere rigorosamente vigilati, i loro scritti sottoposti a rigorosa censura e saranno destituiti dai propri uffici di culto o di insegnamento, se sottoposti al potere disciplinare della Chiesa.

72. A malgrado dei suoi principii, la Chiesa ha dovuto tollerare ciò che non si poteva cambiare, cioè la coesistenza ed il riconoscimento legale degli altri culti.

Sopra un passo dell'enciclica di Leone XIII del 1.° novembre 1885 * si escogitò una differenza scolastica fra tolleranza ecclesiastica, che dovrebbe sempre respingersi e politica che potrebbe essere considerata come un dovere. Ma il pontefice parla d' un *tolerari posse*; onde, allorchè non si tratta dell'acquisto di un bene rilevante o dell' allontanamento di un male, lo Stato ha l'obbligo di ricondurre alla Chiesa cattolica i dissidenti. Non è quindi permessa neppure la tolleranza politica, perchè dà un aiuto ai dissidenti, espone i cattolici al pericolo del proselitismo, turba lo stato della società superiore, cioè della Chiesa, e viola le leggi di questa che a lei sottopongono lo Stato cattolico in materia religiosa †. In altri termini la tolleranza politica potrebb'essere lecita, ma la Chiesa deve decidere sulle circostanze che la possono rendere tale.

73. Non si può muovere appunto ad una Chiesa, perchè crede alla verità dei suoi dommi ed esclude i dissidenti dal proprio seno: essa, allontanandoli, non fa che constatare la loro condizione di spirito, dacchè non potrebbesi appartenere ad essa quando non se ne accettino le credenze.

* « Re vera si divini cultus varia genera eodem iure esse quo veram religionem, Ecclesia iudicat non licere, non ideo tamen eos damnat rerum publicarum moderatores, qui magni alicuius aut adipiscendi bona, aut prohibendi causa mali moribus atque usu patienter ferunt, ut ea habeant singula in civitate locum ».

† De Luca, *Institutiones iur. publ. eccles.*, Romae, 1902, I, 233.

Secondo la dottrina della Chiesa cattolica, ammessa l'autenticità della sua origine, la sua religione è la vera, anzi la sola vera, di là dalla quale non vi è salute. Nessuno può essere cristiano, se non accetti il domma rivelato in tutta la sua estensione, e se, facendo adesione alla religione cristiana, non rinunzi a tutte le altre. Dato il principio della rivelazione, l'intolleranza religiosa è non solo giusta, ma necessaria e se la Chiesa non l'avesse a professare, sarebbe per ciò solo condannabile.

Ma la sua intolleranza è riprovevole, quando pretende che lo Stato non conceda neppure una semplice tolleranza agli altri culti, oppure imponga coattivamente l'osservanza dei suoi precetti religiosi.

L'uomo religioso è di regola intollerante. Il rispetto dell'altrui coscienza è cosa difficilissima per il credente, che vuole salvare le anime e le vede perdersi fuori della sua fede. Il sentimento di bontà e di pietà si muta nel proselitismo che deriva dalla idea di dare a tutti la salute dell'anima. L'intolleranza si ha, quando alla libera discussione si sostituisce la persecuzione.

CAPITOLO III.

La tolleranza e la libertà dei culti.

74. Nei secoli passati e per molti paesi d'Europa si è fatta questione di semplice tolleranza religiosa. Questa implica una preferenza per la forma dominante di culto e una disapprovazione pratica per tutte le altre forme. Non si tollera che l'errore, onde la tolleranza d'una fede importa il riconoscimento dell'errore di essa. Presuppone l'esistenza d'uno Stato confessionista, cioè d'uno Stato che creda di fare anch'esso, come persona collettiva, professione d'un determinato culto, quasi avesse un'anima da salvare al pari d'una persona fisica. La religione professata vien detta la *sola religione dello Stato*,

la religione ufficialmente dominante, la religione stabilita. La tolleranza è una concessione che si può anche revocare; però gli atti di tolleranza che si congiungono a molte restrizioni ed incapacità vengono strappati ad un governo dalla forza delle circostanze, come per evitare turbolenze con repressioni violenti, o per motivi economici e politici.

La tolleranza può assumere vari gradi:

a) *tolleranza di fatto,* quando gli Stati ammettono i dissidenti a vivere nel loro territorio con o senza la facoltà di praticarvi il culto domestico;

b) *tolleranza legale,* qnando la prima forma diventa stabile a norma di legge, che protegge i dissidenti contro il fanatismo dei professanti il culto dominante e concede loro alcuni fra i più importanti diritti civili;

c) *libertà di culto,* quando la legge conferisce ai dissidenti tutti i diritti civili e politici e l'esercizio del culto con tutti i contrassegni della pubblicità, purchè non si turbi l'ordine pubblico.

Uno stadio più progredito rappresenta l'uguaglianza dei culti ammessi, per cui vien tolta qualsiasi differenza di diritti e di doveri fra i culti esistenti o ammessi nello Stato.

75. Lo statuto italiano * contiene un avanzo di confessionismo e d'intolleranza religiosa, quando proclama la religione cattolica, apostolica e romana la sola religione dello Stato e tollerati conformemente alle leggi gli altri culti esistenti, cioè quelli dei valdesi e degli ebrei, che non solo non avevano diritti politici, ma godevano limitati diritti civili. Si sanzionava (art. 24) l'uguaglianza di tutt'i regnicoli, qualunque fosse il loro titolo o grado, ma non qualunque fosse la religione da essi professata, perchè si lasciavano tuttavia sussistere le eccezioni determinate dalla legge, e tra le altre anche quelle con-

* art. 1; cfr. art. 1 e 3 cod. civ. albert. 1837.

cernenti le interdizioni da cui erano tuttavia colpiti gli israeliti e tutti coloro che non professavano il culto dominante o il valdese *.

Ma lo statuto conteneva i germi del nuovo diritto pubblico. L'art. 32 dava a tutti libertà di riunirsi e quindi d'associarsi a scopo lecito, fosse anche a scopo di culto; gli art. 22 e 49 stabilivano giuramenti spogli di ogni sanzione religiosa, ecc.

La legge 19 giugno 1848 (n.° 51) concedeva agli ebrei ed in genere agli acattolici l'uguaglianza dei diritti. Essa fu estesa alle altre provincie annesse e completata con altre disposizioni ov'era necessario. E, data la larghezza delle sue espressioni, si estendeva a tutti i cittadini, qualunque fosse il culto professato †.

76. La piena libertà religiosa riconosciuta a ciascuno non può ritenersi attuata completamente, finchè sia tolta ai seguaci d'una confessione innocua per lo Stato ogni possibilità di praticare in comune atti di culto, di formare un'associazione religiosa. I professanti le varie religioni possono esercitare il loro culto liberamente e formare delle associazioni, se non in forza d'una legge generale ed esplicita, certo per le disposizioni del codice penale (art. 140 a 142) e della legge di pubblica sicurezza (art. 7), che tale esercizio regolano e tutelano anche per quei culti, per i quali non è intervenuta una ricognizione espressa da parte dello Stato. Il codice penale in vigore non reprime, come quello del 1859 (tit. 2), soltanto i reati contro la religione dello Stato e gli altri culti tollerati, ma contempla tutti i culti ammessi nello e non dallo Stato, cioè tanto il cattolico, come quelli che sono ammessi in forza d'un espresso riconoscimento o implicitamente e di fatto.

Nella relazione ministeriale sul progetto (art. 135) si diceva:

* lettere patenti 1812 1848 (Rignano, *Della uguagl. civ.* ecc., 3.a ediz. Livorno 1885, 5 sgg.).

† Rignano, op. cit., doc. n. II e III.

« In uno Stato, ove imperano principii di libertà e di progresso civile, tutte le credenze religiose che vi sono legittimamente professate debbono trovare un'eguale tutela giuridica mediante opportune sanzioni penali » *. Occorre, però, non confondere la vera e propria offesa arrecata alla libertà dei culti con la discussione in materia religiosa ch'è perfettamente libera **.

Siccome il testo del progetto adoperava le frasi *culti legittimamente professati nello Stato,* così la commissione senatoria, giusta la proposta fatta da quella della Camera, sostituì la dizione *culti ammessi* per evitare ogni quistione di fronte all'art. 1.° dello statuto.

E per togliere qualsiasi dubbio che non s'intendessero garantiti se non quei culti che fossero riconosciuti legalmente, la commissione della Camera aveva espresso il concetto che « con le sue disposizioni (il progetto) non mira a proteggere una od altra religione determinata, o a sottrarre alla libera discussione ed alla critica le dottrine che ne siano oggetto, ma si limita a riconoscere la legittimità e l'intangibilità del sentimento religioso e della celebrazione delle credenze, che da quello emanano, in tutte le forme o culti che lo Stato per i suoi fini etici e, cioè, a difesa della morale pubblica, non abbia proscritto » †.

In seguito alle disposizioni del codice penale, i concetti di « religione dominante » e di « culti tollerati » si sono fusi nell'altro di « culti ammessi nello Stato ». Nessuna legge esiste per regolare l'ammissione o l'esistenza legale dei culti, onde l'esistenza di essi equivale ad ammissibilità. Perciò si dovranno considerare come ammessi non solo i culti che esistono attualmente, ma anche quelli che potranno esistere in avvenire.

* *Relaz.* Zanardelli *sul prog. del cod. pen.*, II, 46.
** legge 1315 1871, art. 1. ult. capov.
† *Relazione della commiss. della Camera*, p. 170.

77. Dato il principio dell' uguaglianza giuridica dei culti in conseguenza della libertà religiosa, qualunque confessione religiosa ha il diritto al riconoscimento e quindi alla protezione da parte dello Stato, a condizione che non sia violato l'ordine pubblico e non si ledano i diritti degli altri abitanti e degli altri culti. Così, per riguardo all'ordine pubblico, lo Stato non può ammettere associazioni religiose, i cui principii di fede o di morale (dottrina religiosa) o le forme di culto contengano qualche cosa contraria ai buoni costumi o alle leggi. Una religione può riuscire immorale nel domma, se insegnasse non essere le azioni umane imputabili e quindi punibili, o nei suoi precetti, se inculcasse l'odio verso gli infedeli o la loro uccisione, o nel culto, usando riti indecenti, o nelle istituzioni, propagando la poligamia (es. la setta dei Mormoni). Nelle nostre colonie sono rispettate le credenze e pratiche religiose della popolazione indigena, cioè musulmana *.

Perchè si abbia il culto ammesso, si richiede che i seguaci d'una confessione innocua allo Stato formino un'associazione religiosa, cioè professino all'esterno il loro culto comune e siano tra loro uniti da un vincolo permanente e corporativo.

Lo Stato italiano non si arroga il diritto di fissare la dottrina, il culto e la costituzione dell'associazione religiosa, nè impone dichiarazioni preventive e presentazioni di statuti alla sua approvazione. Esso ha però sempre il diritto di reprimere o di sciogliere l'associazione religiosa che sia in urto con la morale o col diritto pubblico.

Lo Stato fa un esame preventivo della dottrina e della costituzione, quando l'associazione religiosa pretende il riconoscimento come persona giuridica. Ma il diniego della capacità giuridico-patrimoniale da parte dello Stato, tutore degli enti

* legge 517 1882, n. 857, art. 3.

morali, non importa divieto dell'esistenza dell'associazione che lo Stato fa, agendo nell'esercizio dei suoi poteri di polizia.

Se il culto esistente pretende il carattere di corporazione pubblica privilegiata con godimento di speciali diritti ed onori (es. tassa di religione sui suoi appartenenti, equiparazione dei suoi funzionari ai pubblici ufficiali, patrimonio dell'ente tutelato con norme speciali), lo Stato deve intervenire e secondo il nostro diritto, con atto del potere legislativo che stabilisca in modo generale i requisiti positivi e negativi che debba avere un'associazione religiosa per essere riconosciuta come corporazione privilegiata o che tale condizione giuridica faccia ad una associazione determinata. Se l'associazione non reclama privilegi, ma soltanto il riconoscimento come persona giuridica, basta un atto del potere esecutivo *; se si accontenta di vivere come libera associazione, non ha luogo alcun intervento dello Stato.

78. Per quanto riguarda la condizione giuridica dei vari culti, la nostra legislazione pone da una parte la Chiesa cattolica ed i culti ammessi nello Stato, dall'altra i seguaci d'una religione non ammessa. Sono culti ammessi nello Stato: *a*) la Chiesa cattolica considerata come istituzione di diritto pubblico; *b*) i culti riconosciuti come corporazioni di diritto pubblico, come le università israelitiche in quelle regioni in cui ha vigore la legge piemontese 4 luglio 1857, ed almeno in teoria le chiese greche dell'Italia meridionale †; *c*) i culti che esistono come associazioni private fornite di personalità giuridica, come le chiese evangeliche, non esclusi gli stessi valdesi, la società missionaria della chiesa metodista americana di New-York, non che le università israelitiche esistenti in quelle regioni, ove non ha vigore la legge piemontese suddetta; *d*) le confessioni

* Cons. di Stato, 216 1888 (Saredo, IV, 342).

† legge 1317 e decr. 20112 1877 (Saredo, *cod. eccles.*, III, 1039).

religiose che sono semplici associazioni sfornite di personalità giuridica.

Esistono individui professanti i culti non ammessi senza alcun vincolo corporativo e senza la possibilità giuridica di poterlo in qualche modo costituire in modo lecito. È garantita ad essi la piena libertà di fede, il godimento dei diritti civili e politici, come la facoltà dell'esercizio domestico della loro religione, purchè tale esercizio non costituisca un reato, ma non possono costituirsi in associazione per fare in pubblico ed in comune atti di culto.

CAPITOLO IV.

La libertà di coscienza.

79. La libertà di coscienza o di fede consiste nella facoltà che ha l'individuo di credere a quello che più gli pare o di non credere, se più gli piace, a nulla. Così intesa come facoltà puramente interna non cade nel campo giuridico. Vi cade unicamente, quando dà origine a manifestazioni esteriori; sotto questo aspetto essa consiste nella facoltà di poter agire in conformità d'una data credenza individuale. Lo Stato può intervenire per regolare i rapporti che da tale manifestazione esteriore derivano e per limitare anche la libertà dell'individuo, affinchè questa non leda l'uguale libertà degli altri o l'ordine pubblico e giuridico dello Stato.

Allo scopo di togliere gli ostacoli che si frapponevano all'estrinsecazione della credenza e per assicurarne l'ordinata libertà, si rese necessario da parte dello Stato un triplice ordine di disposizioni, cioè: *a*) negative; *b*) indirette; *c*) positive e dirette.

80. A. *Disposizioni negative che assicurano la libertà di coscienza.* — Queste consistono per lo più nell'abolizione delle antiche restrizioni derivanti dall'intolleranza.

Giacchè ogni individuo ha il diritto di scegliere la sua religione a seconda della convinzione e l' autorità deve garantirlo in tale sua elezione, non debbono esservi disposizioni, per cui si vieti ai cittadini di professare questa o quella religione, o di non averne alcuna. Nessuno può essere costretto a far parte d' una determinata associazione religiosa, a compiere atti di culto di un' altra religione o a rispettarne i capi. Si spiega con le necessità della milizia l' obbligo, a cui non sono sottratti gli acattolici, di rendere gli onori al papa *.

Nessuna disposizione dello Stato deve dichiarare reati punibili con pene corporali o con perdita dei diritti patrimoniali l' eresia, l' apostasia, lo scisma, la bestemmia. Questa può essere punita, quando è diretta ad offendere uno dei culti ammessi.

Lo Stato deve togliere ogni incapacità ed ogni restrizione dei diritti civili e politici, che siano effetto del culto professato e garantire il godimento e l' esercizio dei diritti civili e politici anche contro i dogmi d' una data religione.

I ministri di culto debbono astenersi dall' esercitare atti di culto o funzioni di cura d' anime per gli appartenenti ad altre confessioni religiose quando non ne siano richiesti.

I membri d' una confessione religiosa non possono essere costretti a pagare contribuzioni in danaro o in derrate, nè a prestazioni di lavoro per scopo di culto d' una religione diversa.

81. B. *Disposizioni indirette che assicurano la libertà di coscienza.* — La professione della fede religiosa non deve avere alcuna influenza nelle relazioni fra il cittadino e lo Stato. Queste debbono foggiarsi in modo che la vita de' cittadini possa, come diceva il Friedberg, trascorrere dalla culla alla tomba senza che più venga loro da parte dello Stato nessun impaccio, come nessun impulso di carattere religioso. Lo Stato non deve conferire carattere confessionale agli istituti necessari alla vita

* Cfr. legge 1315 1871, art. 3.

giuridica, per non costringere indirettamente l' individuo a compiere atti religiosi, che potrebbero contrastare con la propria credenza. Ciò si otterrà con una serie di provvedimenti, che vanno dall' istituzione dei registri di stato civile fino all' aconfessionismo dell' insegnamento pubblico, all' istituzione del matrimonio civile, all' abolizione del giuramento, alla secolarizzazione della pubblica assistenza, alla creazione dei cimiteri comunali.

82. *a*) Stato civile. — Lo Stato, non potendo costringere alcuno ad atti religiosi, deve istituire propri registri dello stato civile. E spetta, secondo il nostro codice civile, alla potestà civile di regolare per tutti indistintamente i cittadini tali atti, di assicurarne la verità, d' imprimere loro il carattere dell' autenticità e di garantirne la conservazione. I registri, tenuti dai ministri di culto, non essendo e non potendo essere che relativi all' amministrazione dei sacramenti, non potranno supplire i registri ordinati dalla legge per constatare lo stato civile dei cittadini : in casi speciali (cfr. art. 364 cod. civ.) potranno servire come prove delle nascite, dei matrimoni e delle morti.

83. *b*) Insegnamento pubblico. — L' insegnamento pubblico dev' essere aconfessionale, cioè indipendente da questa o da quella religione. Giacchè la scuola è destinata a tutti i cittadini, i seguaci delle più diverse religioni debbono poter trovare nella medesima scuola ciò di cui ciascuno abbisogna senza distinzione di fede. Lo Stato non può sancire un privilegio d' una religione a danno di un' altra.

Nelle scuole non si deve impartire insegnamento religioso. La scuola ha l'ohbligo di rispettare tutte le opinioni religiose senza prender partito per alcuna di esse. La laicità della scuola non offende alcun diritto della famiglia in uno Stato, in cui sia garantita la libertà di coscienza, e il rispetto alla religione nella casa e nel tempio.

L'istruzione pubblica venne svincolata dall'autorità ecclesia-

stica ed avocata allo Stato con la legge 13 novembre 1859 estesa in seguito a tutto il Regno. Con varie disposizioni legislative fu tolto l'insegnamento religioso dai vari istituti d'istruzione media. I programmi delle scuole normali escludono l'insegnamento della religione, e non debbono accoglierlo la quinte e seste classi elementari.

In quanto all'insegnamento religioso nelle classi elementari inferiori il consiglio di Stato * ha ritenuto che la legge 15 luglio 1877 n.° 3961 sulla istruzione elementare obbligatoria (art. 2) non intese in modo assoluto di sopprimere l'insegnamento religioso, ma permise a' comuni di far impartire l'istruzione religiosa a quegli alunni i cui genitori ne facessero domanda. Tale giurisprudenza è posteriore al regolamento 6 febbraio 1908, n.° 150, che stabilisce (art. 3) che i comuni provvederanno all' istruzione religiosa di quegli alunni , i cui genitori lo chiedano nei giorni e nelle ore stabilite dal consiglio scolastico provinciale, per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a quell'ufficio e lo accettino, o di altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso consiglio scolastico. Però alla maggioranza dei consiglieri assegnati ai singoli comuni è riconosciuta la facoltà di astenersi dall' ordinare l'insegnamento religioso; allora questo potrà essere dato, in ore aggiunte all' orario normale, a cura dei padri di famiglia che lo hanno chiesto, da persona che abbia la patente di maestro elementare e sia approvata dal consiglio provinciale scolastico. In questo caso saranno messi a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici.

84. *c*) Matrimonio civile. — Garantisce la libertà

* Sez. V, 14 luglio 1911, com. di Venezia — Ministero della P. I., in *Dir. eccles. ital.*, 1911, 379. — Ved. anche *Atti parlam.*, Camera, legis. XXI, sess. 2., I agg. 11632 e segg.

di fede e di coscienza, poichè con esso si riconosce in pratica che nessuno possa essere costretto a compiere atti religiosi.

Il sistema del nostro diritto è che Stato e Chiesa seguono ciascuno i loro diritti matrimoniali. Però, mentre lo Stato non frappone ostacoli di sorta al matrimonio religioso, nè si oppone alla credenza sacramentale di esso, nè sancisce la precedenza obbligatoria del suo matrimonio *, la Chiesa mantiene un'attitudine ostile al matrimonio civile obbligatorio. Eppure su questo punto non dovrebb'esservi dissenso, giacchè, secondo il diritto della Chiesa, la concorde volontà dei due sposi pone in essere il matrimonio e il ministro di culto interviene all' atto come *testis auctorizabilis pro ecclesia :* la benedizione si dà soltanto per sanzionare, a nome della Chiesa, l'unione dei due sposi. Il sacramento si amministra dagli stessi contraenti col dichiarare alla presenza del parroco o d'un suo delegato e di due testimoni di unirsi in matrimonio : la materia del sacramento è il loro reciproco concedersi ; la forma, le parole che pronunziano.

Ma la Chiesa resta fissa alla concezione teologica , per cui il matrimonio è un sacramento , istituito da Dio stesso, ed elevato da Cristo a tale dignità; esso è indissolubile, se non per morte d' uno dei coniugi, perchè rappresenta l'indissolubile unione di Cristo con la Chiesa. Non si può dividere il contratto dal sacramento, perchè il matrimonio non è altro che lo stesso contratto naturale elevato da Cristo alla dignità di sacramento, e fra i cristiani non vi può essere vero matrimonio che non sia sacramento. E spettando esclusivamente alla Chiesa legiferare sui sacramenti, essa ha il diritto di regolare la forma di celebrazione, fissare i requisiti e gli impedimenti e dispensarne.

Però la Chiesa raccomanda ai fedeli di fare anche il matri-

* circolare del Ministro dei culti 9|9 1909, n. 165 (*Dir. eccles. it.*, II, 483-84).

monio civile, perchè, sebbene questo non sia sacramento, tuttavia serve per dare ed assicurare ai contraenti e alla prole la tutela della legge civile per rispetto al patrimonio dei coniugi e ai diritti della filiazione legittima. Ma il matrimonio civile è una pura formalità prescritta dalla legge ; onde gli sposi che con esso soltanto convivessero sarebbero in stato di continuo peccato mortale * e la loro unione resterebbe illegittima avanti a Dio e alla Chiesa.

85. Il legislatore italiano ha rivendicato alla potestà civile il diritto di regolare e sancire il matrimonio. L'atto civile, imposto a tutti senza considerazione di fede religiosa, è il solo da cui si generano rapporti legittimi nella famiglia e nella società. Lo Stato regola da solo la forma e gli effetti del matrimonio, la capacità dei contraenti. Soli impedimenti matrimoniali sono quelli tassativamente fissati nel codice civile. Non sono più riconosciuti gli impedimenti canonici in genere, ed in specie quelli del voto religioso, dell' ordinazione e della diversità di culto. Chiunque abbia fatto voto solenne di castità o sia ordinato negli ordini maggiori può contrarre matrimonio civile.

La questione si può presentare nel diritto internazionale privato **. In alcuni Stati *** sono riconosciuti come impedimenti matrimoniali gli ordini maggiori e il voto di celibato ed in altri sussiste l'impedimento *cultus disparitatis* per il matrimonio fra cristiani e non cristiani †. Secondo la convenzione dell'Aja ††, se il matrimonio degli stranieri appartenenti ad uno dei detti Stati e colpiti da uno degli impedimenti menzionati dovesse

* Pio IX chiamava il matrimonio civile « turpis atque exitialis concubinatus »; Leone XIII (encicl. *Inscrutabili* 2814 1878): « legalis concubinatus ».

** Buzzati G. C., *Dir. intern. priv. secondo le convenz. dell' Aja*, vol. I, Milano, 1907.

*** Austria, Ungheria, Spagna, Rumania.

† cod. civ. austriaco, § 64; ved. app. Venezia 7|12 1910 (*Legge*, 1911, 2110).

†† legge 7|9 1905, n. 523 e decr. di pubblicazione 18|1 1906, n. 37, art. 3 ; cfr. art. 1.

essere celebrato in Italia, potrebbe essere quivi permesso salvo agli Stati suddetti il diritto di non riconoscerlo.

Fu inoltre convenuto che nessuno Stato contraente si obbligava a far celebrare sul suo territorio un matrimonio che fosse contrario alle sue leggi a causa d' un ostacolo d' ordine religioso, però si ammise che non potesse vietarlo, se celebrato davanti al console ed all'agente diplomatico *.

86. Quantunque la legge civile abbia dichiarata l' inefficacia giuridica del matrimonio religioso, pure questo non si può equiparare al concubinato, unione riprovata dalla morale e dal pubblico ritenuta scandalosa. Perciò il matrimonio religioso può in alcuni casi produrre delle conseguenze giuridiche. Così nello statuto d' un' opera pia è ammissibile la condizione che per conseguire la dote bisogna contrarre anche il matrimonio religioso. Se la condizione di vedovanza è imposta dalla legge, si ritiene ch' essa venga a mancare soltanto col matrimonio civile ; se invece è imposta dalla volontà dell' uomo, occorre indagare quale sia stata l' intenzione delle parti contraenti o disponenti **. Chi ha celebrato il matrimonio religioso promettendo di contrarre quello civile , deve il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della promessa †.

87. Il matrimonio non si scioglie che per morte d' uno dei coniugi (art. 148 cod. civ.). È ammessa la separazione personale (art. 150) ed escluso il divorzio, cioè lo scioglimento del matrimonio per cause tassativamente determinate.

La Chiesa si oppone al divorzio, perchè, non potendosi dividere il contratto dal sacramento, anche il contratto cade sotto la sua potestà; quindi il vincolo del matrimonio cristiano non può essere sciolto dalla potestà civile, perchè questa non può

* decr. 18|1 1906, n. 37, art. 2 capov. ult., art. 6 al. 1.

** cod. civ., art. 850; app. Trani 22|1 1909, cass. Roma 18|3 1905 (*Riv. dir. eccles.*, XIII, 651, XV, 452); app. Genova 15|2 1909 (*Temi genov.*, 1909, 139).

† Cass. Roma 22|1 1910 (*Dir. eccles. ital.*, III, 486).

ingerirsi di sacramenti, e separare ciò che Dio ha congiunto. Però la Chiesa ha dovuto tollerare che giudici cattolici degli Stati che avevano introdotto il divorzio lo pronunziassero e trasgredissero così il precetto che vale per tutti i cristiani dell' indissolubilità matrimoniale.

L' introduzione del divorzio non offende la libertà di coscienza, nè il sentimento religioso della maggioranza, giacchè è una conseguenza del matrimonio civile. Lo Stato deve legiferare liberamente nelle materie di propria competenza, mosso unicamente dai suoi interessi politici e sociali, e senza avere riguardo a questa o a quella credenza religiosa. La coscienza non potrà dirsi turbata, quando, accanto al divorzio, si mantenga la separazione di letto e di mensa, che la Chiesa ammette. Oggi è riconosciuto che il divorzio non è un istituto contrario all' ordine pubblico o al diritto pubblico interno. Quantunque la convenzione dell' Aja abbia stabilito (art. 2) che nessuno Stato contraente si obbliga a far celebrare un matrimonio che, a causa d' un matrimonio anteriore sciolto per divorzio, fosse contrario alle sue leggi, pure tale disposto non si applicherà in Italia, giacchè dottrina e giurisprudenza ammettevano già prima della convenzione che lo straniero divorziato nel suo paese potesse liberamente contrarre un matrimonio in Italia. Del resto, secondo la stessa convenzione (art. 6 al. 1), gli stranieri divorziati possono contrarre matrimonio davanti all' agente diplomatico o consolare. Inoltre si è statuito doversi accordare esecuzione alle sentenze de' tribunali esteri che pronunziano il divorzio fra stranieri, secondo il loro statuto personale, ancorchè il matrimonio fosse stato contratto in Italia *.

I coniugi italiani, acquistando entrambi † la nazionalità di

* legge 719 1905, art. 7; cass. Roma, sez. unite 30|12 1911 (*Foro it.*, 1912, I, 147 e nota); cfr. corte suprema di Vienna, 18|6 1907 (*Legge*, 1909, 2241).

† App. Venezia, 9|12 1909 (*Foro it.*, 1910, I, 136).

uno Stato, ov' è ammesso il divorzio, possono validamente divorziare e passare a nuove nozze: per conseguenza i tribunali debbono dichiarare valido così il divorzio pronunziato all'estero, come il nuovo matrimonio dell' ex-cittadino.

88. *d*) Giuramento. — È il chiamare Dio a testimonio della verità di quello che si dice o promette. Si è tolta dalla formula del giuramento imposto dallo Stato, per l'assunzione di dati uffici o funzioni o per l'esercizio della giustizia, non solo qualsiasi espressione religiosa, ma anche ogni accenno a Dio. Al giuramento si è sostituita un' asseverazione della verità che ne ha gli effetti e che, in caso di falsità, è punita al pari dello spergiuro. Abolita la formula confessionistica del giuramento *, fu invece prescritto che il giudice debba seriamente ammonire, a pena di nullità, chi sta per prestare giuramento sull'importanza morale dell'atto e sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono davanti a Dio e che si debba cominciare con la parola *giuro*. In tal modo può giurare anche il miscredente, non intendendo fatta a lui che non è un credente l' ammonizione del giudice. E poichè in sostanza si tratta d' una solenne promessa di dire la verità, possono giurare anche quelli a cui la propria religione lo vieta.

89. *e*) Istituzioni di beneficenza. — La Chiesa ha considerato in ogni tempo come compito suo la beneficenza, ma fin dal medio-evo lo Stato ha cominciato a rivendicare a sè questa funzione. La Chiesa ha preteso e pretende tuttodì che i vescovi abbiano la cura dei poveri, la direzione degli ospedali e delle opere pie. Ma a tali pretese non si può adattare lo Stato, giacchè negli istituti di beneficenza trovano ricovero individui di diversa religione, che hanno tutti un eguale diritto all'assistenza dello Stato. E data l'uguaglianza di tutti i cittadini, si è venuto sviluppando il concetto d' una beneficenza

* legge 30|6 1876, n. 3184 (Saredo, *cod. eccles.*, II, 942).

considerata funzione sociale, che non ha carattere confessionistico.

La legge del 1890 (n.° 60) ha rivendicato in modo esclusivo alla potestà laicale la pubblica beneficenza e per accentuarne il carattere aconfessionistico ha prescritto che gli ecclesiastici e ministri di culto che sono ineleggibili alle cariche di consiglieri comunali e provinciali possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità e di questa, allorchè siano benefattori di essa o designati dal benefattore.

Il legislatore, nel sancire tale assoluta incompatibilità di funzioni, ha presunto che i ministri di culto si sarebbero lasciati influenzare da idee religiose nell'erogazione dei sussidi. Ma i ministri di culto, esclusi dalla congregazione di carità, possono far parte dei comitati di erogazione e di assistenza istituita dalla congregazione di carità (art. 11 ult. capov.) ed essere anche amministratori e rappresentanti di speciali istituzioni, se e quando dalle tavole di fondazione e dagli statuti vi fossero chiamati.

Per assicurare meglio l' aconfessionismo delle opere pie la legge ha emanate disposizioni positive (art. 78): « Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche. — È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato. — Rimane però l'obbligo del soccorso per i casi d' urgenza. L'amministratore d'un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione della prima o della terza parte del disposto del presente articolo, subordini in tutto od in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, a politica.... decade dall'ufficio ed è punito con una penalità

pecuniaria da lire 50 a lire 500. — L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza, che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione ed in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio ».

Per eliminare infine ogni azione ed ingerenza della Chiesa nell' erogazione dei sussidi ai poveri, si è stabilito il concentramento di tutti i fondi destinati ad elemosine nella congregazione di carità, anche quando fossero amministrati da enti di culto.

90. *f*). Cimiteri. — Anche sui morti si estende la giurisdizione della Chiesa, la quale prese a considerare come un dovere della comunità la loro sepoltura, e riuscì a far prevalere l' usanza mosaica del seppellimento su quella pagana della cremazione. Tale seppellimento doveva aver luogo nelle chiese o in appositi *coemeteria*.

In seguito lo Stato l'ha vietato nelle chiese e dal canto suo ha emanato, per motivi di polizia sanitaria o confessionistici, disposizioni che in parte confermano il diritto della Chiesa, in parte lo modificano.

In Italia i cimiteri comunali sono secolarizzati. Vi possono essere cimiteri confessionistici, appartenenti ad una confessione religiosa o anche ad un singolo ente della medesima confessione nella stessa città. Ma gli uni e gli altri sono sottoposti alle stesse norme sanitarie, soggetti alla sorveglianza dell' autorità sanitaria; la polizia di essi spetta esclusivamente al sindaco *, il quale non commette reato, se rifiuta al vescovo in sacra visita l'accesso al cimitero comunale per compiervi delle funzioni di culto †.

L'istituzione dei cimiteri a sistema d'inumazione, impiantati secondo le norme del regolamento di polizia mortuaria, è ob-

* regol. poliz. mortuaria 2517 1892 n. 448, art. 107, 88; testo unico leggi sanit. 1l8 1907, n. 636, art. 195-197.

† Cass. pen. 16l12 1909 (*Dir. eccles. it.*, III, 337).

bligatoria per i comuni o soli o riuniti in consorzio e la relativa spesa non è più annoverata fra quelle di culto *.

È permessa altresì la cremazione dei cadaveri, condannata dalla Chiesa ; essa deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l' area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o tempii appartenenti ad enti morali, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione **.

91. Il diritto della Chiesa vieta che gli eretici siano seppelliti in un cimitero cattolico ; similmente non hanno diritto ad una sepoltura ecclesiastica gli scomunicati *vitandi*, i suicidi imputabili, quelli che sono morti in duello, i bambini non battezzati, gli usurai, ecc. Ma le disposizioni civili hanno modificata la legislazione ecclesiastica. Così è vietato di seppellire cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo che con apposito decreto il Ministro dell' interno ciò non autorizzi per giustificati motivi di speciali onoranze. È fatta eccezione per l' inumazione dei cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico ad una distanza dai centri abitati uguale a quella stabilita per i cimiteri †.

Nessuna distinzione è fatta quanto alle inumazioni fra gli ascritti in vita ai diversi culti. Solo è permesso che possono esservi negli stessi cimiteri reparti speciali per gli acattolici e per i bambini non battezzati nati da cattolici : la separazione è fondata sulla differenza dei culti professati. Però la camera mortuaria deve servire alla deposizione di tutti i cadaveri senza

* testo unico leggi sanit. cit., art. 195 ; testo unico legge com. e prov. 2115 1908, n. 269, art. 192, n. 11.

** testo unico leggi sanit., art. 198.

† testo unico leggi sanit., art. 197.

riguardo alla religione che avesse professato il defunto. Per il reparto cattolico il comune può nominare un cappellano : la relativa spesa è facoltativa, e, giacchè il detto ufficio non s' impone agli acattolici, non si viola la loro libertà di coscienza.

92. Per tutelare la religione delle tombe, cioè il comune bisogno degli uomini di non veder turbata dalla violenza la pace del sepolcro, il codice penale punisce il reato di violazione di sepoltura *. A proposito di esso sono previsti e puniti quattro casi : *a*) il mutilare, o deturpare, nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, i monumenti, le statue, i dipinti, le lapidi, le iscrizioni, o i sepolcri ; *b*) il commettere atti di vilipendio sopra un cadavere umano ** o sopra le sue ceneri ; *c*) il sottrarre per intero o in parte il cadavere o le ceneri di esso, o il violarne in qualsiasi modo il sepolcro o l' urna per fine d' ingiuria o per qualsiasi altro fine illecito † ; *d*) il sottrarre per intero o in parte un cadavere umano o il disseppellirlo senza autorizzazione, o il sottrarne senza quest' autorizzazione le ceneri, sebbene non vi sia lo scopo d' ingiuria o altro scopo illecito. Una circostanza aggravante si ha, quando il fatto sia commesso da persona preposta od addetta al cimitero o ad altri luoghi di sepoltura o alla quale siansi affidati il cadavere o le ceneri, nel qual caso si debbono distinguere le due ipotesi : il vilipendio commesso sottraendo il cadavere o le ceneri per fine d' ingiuria e la pura sottrazione.

93. C. *Disposizioni positive e dirette che assicurano la libertà di coscienza.* — Sebbene manchi nello statuto una dichiarazione esplicita, pure dal complesso della nostra legislazione risulta riconosciuta la libertà di coscienza. Il codice penale, garantendo (art. 140-142) l' esercizio dei culti ammessi e i loro ministri, tutela la libertà di coscienza dei singoli correligionari.

* art. 144 ; ved. art. 403, n. 2, 3 ; art. 424 n. 3.
** Cass. pen. 1715 1905 (*Legge*, 1905, 2346).
† Cass. pen. 214 1906 (*Riv. pen.*, 66, 547).

E giacchè, per la legge delle guarentigie, la discussione nelle materie religiose è perfettamente libera, sono ammesse e garantite la manifestazione e la propaganda delle convinzioni religiose. Quando, però, sia pure a scopo di propaganda religiosa, si offende una classe di persone incitando all' odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso alla pubblica tranquillità, si cade sotto il disposto dell' art. 247 cod. pen.

Il proselitismo, cioè il convertire altri alla propria fede, non è punibile. Esso è punito, quando si accompagna alla privazione della libertà personale, oppure si violano i diritti dei genitori o tutori sanciti dal codice civile *. Così il battesimo conferito al minorenne senza il consenso del genitore o tutore non costituisce reato.

CAPITOLO V.

La libertà di culto.

94. A. *Concetto della libertà di culto.* — La libertà di culto è la facoltà collettiva di manifestazione, di propaganda, d' esercizio in comune d' una credenza religiosa. Fu detta anche libertà di coscienza dell' associazione. Teoricamente la libertà di culto può essere regolata così per le guarentigie, come per i limiti, alla stregua del diritto comune delle riunioni e delle associazioni ; ma praticamente tutti gli Stati hanno creduto necessario di assegnare guarentigie e limiti speciali. Onde la necessità di determinare anzitutto che cosa si debba intendere per culto in senso giuridico, giacchè alle associazioni religiose storicamente, numericamente, o per altre ragioni socialmente insignificanti non sarebbe nè opportuno, nè possibile applicare il diritto singolare in cambio del diritto comune.

* cod. pen., art. 146, 148.

Perchè si possa parlare di culti, alcune legislazioni esigono un riconoscimento delle associazioni religiose da parte dello Stato, e quindi l' inscrizione in uno speciale registro. La nostra non richiede alcun controllo preventivo circa l' esistenza dell' associazione, ma lascia alla giurisprudenza amministrativa e giudiziaria decidere caso per caso, se si tratti di culto ammesso nello Stato. Però, a scanso di disparità di giudicati *, sarebbe opportuna una legge che determinasse le condizioni e le forme di ammissione dei culti e di distinzione fra culti ammessi e non ammessi indipendentemente dalla personalità giuridica.

Ma la diversa condizione sociale e giuridica delle varie associazioni religiose nello Stato non importa una diversità di riconoscimento della libertà religiosa per rispetto ai loro appartenenti.

95. B. *Disposizioni positive che assicurano la libertà di culto* **. — Tutte le confessioni religiose, che si considerano come culti ammessi, possono esercitare il loro culto liberamente, se non in forza d' una legge generale ed esplicita, certo in forza delle disposizioni del codice penale (art. 140-142) e della legge di pubblica sicurezza (art. 7).

Il codice penale, allo scopo di tutelare e garantire la libertà dei culti ammessi, incrimina i seguenti fatti : *a*) l' impedimento (opposizione a che si eseguisca o cessazione quand' è incominciata) o turbamento (azione delittuosa per cui la cerimonia rimane sospesa) d' una funzione religiosa, anche senza la presenza del ministro di culto, salvo quando trattasi d' una predica † ; *b*) il vilipendio pubblico di chi professa un culto allo scopo di offendere il culto stesso ; *c*) l' oltraggio alla religione nelle cose

* Cassaz. penale 27|5 1892, 30|11 1903 (*Riv. pen.*, 36, 144-46 ; 59, 415-17).

** Tuozzi ; Campolongo ; Crespolani, in *Riv. pen.*, supplem., V, 65 ; VII, 257-285 ; VIII, 5-36.

† Cassaz. pen. 10|4 1902 ; 16|7 1902 ; 30|1 1903 ; 12|3 1906 (*Riv. dir. eccles.*, XII, 152 ; XIII, 27, 98 ; *Riv. pen.*, 1906, 505).

destinate al culto distruggendole o guastandole o in un altro modo vilipendendole, quand' è fatto in luogo pubblico e con l' intento di vilipendere il culto * ; *d*) l' oltraggio alla religione, offendendo le persone dei suoi ministri, o con l' usare violenza contro alcuni di essi, o col vilipenderli allo scopo di disprezzare la religione. Quando si tratta di altro delitto, commesso in persona d' un ministro di culto, nell' esercizio delle sue funzioni, o a causa del medesimo la pena è aumentata.

96. C. *Limiti alla libertà dei culti* **. — La libertà di culto si estrinseca nel fare in comune atti di culto. Per le feste, funzioni e cerimonie religiose che hanno luogo nell' interno delle chiese o dei tempii è riconosciuta la piena libertà dei congregati uniti nella stessa fede. Delle cerimonie religiose e degli atti di culto la legge di pubblica sicurezza si occupa nel suo cap. 2.°, che si limita a regolarli all' esterno dei tempi ; onde, se si compiono all' interno, non debbono essere preavvisati all' autorità locale di pubblica sicurezza, siccome prescrive l' articolo 1.° della legge per tutte le riunioni pubbliche †.

Gli ecclesiastici beneficiari non dovrebbero far servire le chiese per scopi estranei al culto ; ma se, ciò nonostante, si promuova in un tempio ed allo scopo di trattare di argomenti interessanti la vita politica o sociale una riunione pubblica, questa rientra nel disposto dell' art. 1° della legge suddetta.

Giacchè il tempio è da considerarsi come luogo aperto al pubblico, le riunioni che in esso avvengono e che hanno per oggetto il culto, sebbene sottratte al limite del preavviso all' autorità di p. s. e del permesso di questa, sono sottoposte alle leggi di polizia (statuto, art. 32). L'autorità di p. s. conserva tutta

* Cassaz. pen. 1717 1908 (*Riv. pen.*, 68, 321).

** Ranelletti O., *Polizia di sicurezza*, nel « Trattato di dir. ammin. » dell' Orlando, IV, 535 sgg.

† Crispi, *Relazione ministeriale*, 2 sgg.; Curcio G., *Relaz. parlam.*, 14 sgg..

la sua piena potestà di prevenzione immediata anche su questi atti di culto dal momento che si compiono in luoghi aperti al pubblico : quindi potrebbe apporre un limite preventivo per ragioni di ordine e di quiete pubblica *. Ma il provvedimento sarebbe illegale, quando avesse per effetto di negare la protezione e la tutela, che i seguaci di qualunque culto lecito hanno diritto di avere dalla pubblica autorità, specialmente contro il fanatismo e le intemperanze dei professanti un altro culto. Per godere per altro di tale protezione fa mestieri che i correligionari esplichino la libertà di culto ; giacchè se nelle loro riunioni dessero incentivo a disordini col commettere reati d'ingiuria e di diffamazione, con l' eccitare l' odio tra le varie classi sociali, col vilipendere gli altri culti, l'autorità politica potrebbe a buon diritto vietare le riunioni pubbliche, in cui tali atti si commettono.

97. Il compimento di qualsiasi atto di culto in luogo privato è coperto dal principio dell' inviolabilità del domicilio : unico limite è che la riunione avvenga pacificamente e senz' armi. L' autorità di p. s. non può introdursi nell' abitazione privata o nell'appartenenza di essa senza il consenso di chi ha diritto in quel luogo ; può sempre entrare nei luoghi privati per esercitare la propria azione repressiva , cioè quando un reato vi si compie, e sciogliere la riunione, salvo i provvedimenti di polizia giudiziaria **.

98. La legge di pubblica sicurezza ed il regolamento relativo † dispongono che chi promuove o dirige cerimonie religiose, o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche nelle pubbliche vie deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all' autorità locale di pubblica sicurezza. L' avviso dovrà essere dato in iscritto con la firma

* Cons. di St., sez. IV, 17|12 1897 (*Riv. dir. eccl.*, VIII, 110 .
** statuto, art. 27, 32.
† legge 30|6 1889, n. 6144, art. 7-8 ; regolam. 8|11 1889, art. 5-6.

dei promotori e con l' indicazione del giorno ed ora in cui avranno luogo le processioni religiose o gli altri atti di culto, dell' itinerario e delle località, in cui le predette funzioni si compiranno. L' autorità può vietare, per ragioni d' ordine e di sanità pubblica, le processioni e gli atti di culto, e potrà prescrivere condizioni di tempo, modo, itinerario, dandone avviso ai promotori almeno 24 ore prima. Il contravventore è punito ai termini del codice penale, il quale distingue fra chi abbia promossa e diretta la cerimonia contro il legale divieto dell' autorità competente (art. 437) e il ministro di culto che abbia esercitato funzioni di culto esterno in opposizione a provvedimenti legalmente dati dall' autorità (art. 438).

Le disposizioni del capo II della legge di p. s. non si applicano agli accompagnamenti del viatico ed ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale (art. 9).

99. Altra limitazione riguarda il suono delle campane, che accompagna e segue quasi tutte le funzioni della Chiesa.

I comuni possono con regolamenti di polizia urbana dettare norme per impedire l' abuso del suono di esse * ; ma non possono regolare l' uso con norme speciali che sono di competenza dell' autorità ecclesiastica **.

Il codice penale † considera l' abuso delle campane come mezzo atto a disturbare la quiete pubblica e privata e lo punisce, aggravando la pena, se il fatto sia commesso di notte, dopo le ore undici, o produca apprensione nel pubblico.

L' abuso può darsi anche quando il suono serve a scopi religiosi, giacchè in tal caso la quiete pubblica o privata può es-

* regolam. 12[2 1911, n. 297, art. 109, terzult. capov. — Ved. cons. di St., sez. interni, 6[3 1908; 29[11 1909; 11[8 1910 (*Dir. eccles. it.*, II, 25; IV, 581; 190); cass. pen., 10[11 1910; 26[5 1911 (*ibid.*, 104, 353).

** Cass. pen., 16[3 1911 (*Dir. eccles. it.*, IV, 581).

† art. 457.

sere turbata da un suono smodato ed eccessivo. La tolleranza è maggiore o minore, secondo il sentimento della popolazione, le consuetudini, ecc.

100. La legge punisce i ministri del culto che, abusando della loro influenza sulle coscienze, aggrediscono l'autorità dello Stato. La cognizione dei delitti previsti dagli art. 182 e 183 del codice pen. è deferita alla corte d' assise *.

L' art. 182 incrimina il ministro d' un culto che nell' esercizio delle sue funzioni pubblicamente biasima o vilipende le istituzioni, le leggi dello Stato, o gli atti dell' autorità e lo punisce con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille.

L' art. 183 incrimina il ministro d' un culto che, prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell' autorità, ovvero all' inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell' autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio e lo punisce con la detenzione da tre mesi a due anni, con la multa da lire cinquecento a tremila e con l' interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico. Se il fatto sia commesso pubblicamente, il giudice può estendere la detenzione sino a tre anni. Così dovrebb' essere punito, secondo l' art. 183, il sacerdote che eccita le famiglie a violare l' obbligo di mandare alla scuola elementare i loro bambini, minacciando di escluderli dalla cresima †.

L' art. 183 punisce inoltre il ministro del culto che, prevalendosi della sua qualità, costringe, usando cioè minacce spirituali, o induce, mediante la persuasione, alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi o in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati. L' obbiettività giuridica del delitto è il pregiudizio d' un diritto privato del soggetto passivo e il pre-

* cod. proc. pen., art. 9, n. 4.

† Cfr. cassaz. pen. 711 1909 (*Foro it.*, 1909, II, 81).

giudizio non esiste, se egli ha spontaneamente rinunziato al proprio diritto. Quindi, perchè si abbia il reato, occorre che il ministro di culto col suo atto abbia determinato l' altro a far cosa contraria alla sua volontà e che in condizioni normali non avrebbe fatto.

L' art. 184 stabilisce l' aumento della pena legale da un sesto ad un terzo per qualsiasi altro delitto che il ministro d' un culto commetta, prevalendosi della sua qualità, salvo che questa sia già considerata dalla legge. Così i ministri del culto che, abusando dell' autorità religiosa, adoperano la speciale influenza del loro ufficio ecclesiastico, la morale dominazione sulle coscienze per trasformarsi in agenti elettorali incorrono nelle sanzioni delle leggi elettorale politica e comunale e provinciale che comminano la multa o la detenzione contro i ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla estensione con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso e con promesse o minacce spirituali o col mezzo d' istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica *.

CAPITOLO VI.

L' uguaglianza dei culti ammessi.

101. Con le disposizioni del codice penale (art. 140-142) il legislatore ha dimostrato che si possa proteggere anche un culto non espressamente riconosciuto. Così è tolto di mezzo ogni equivoco, specialmente di fronte all' art. 1° dello statuto. Se una interpretazione restrittiva volesse pur ammettersi, gli stessi culti valdese e israelitico, esistenti all' epoca della pubblicazione

* leggi 28|3 1895, n. 83, art. 107 e 21|5 1908, n. 269, art. 104.

dello statuto, non sarebbero tollerati in altre parti d' Italia, ove avessero formate delle associazioni posteriormente all' unificazione. Le parole dell' art. 1° « ora esistenti » possono indicare e indicano tutti i culti esistenti durante il tempo in cui l' articolo medesimo è in vigore. Data la più ampia libertà di associazione e riconosciuta quella religiosa, talchè lo Stato non appone alcun limite preventivo allo sviluppo del sentimento religioso ed al formarsi delle associazioni di culto, la esistenza di un culto equivale ad ammissibilità *. Perciò sono culti ammessi tutti quelli esistenti di fatto nello Stato come associazioni religiose lecite.

Pertanto a tutti i culti si debbono estendere non solo le disposizioni, in cui si parla di culti tollerati, ma anche quelle, in cui è detto di culti in genere.

Sono applicabili ai ministri di qualunque culto le disposizioni del codice penale, che ne reprimono gli abusi e della legge sui giurati, che li escludono dall' inscrizione nella lista. I ministri dei culti ammessi sono di diritto elettori politici ed amministrativi; però quelli dei culti non riconosciuti legalmente devono dare la prova dell'esistenza del loro culto e della loro qualità. Tale prova incombe alle autorità civili, agli interessati, nel caso che a tali ministri si vogliono applicare le penalità sancite contro i ministri d' un culto, che si adoperano a vincolare il suffragio degli elettori, le incapacità amministrative (quelle politiche riguardano soltanto i ministri del culto cattolico), o l'esclusione dalla congregazione di carità ed altre incompatibilità con altri uffici (notaio, esattore delle imposte, ecc.).

Sono esenti da imposta fondiaria i fabbricati destinati all'esercizio dei culti e dalla tassa di manomorta le case o porzioni di case inservienti all' abitazione del ministro d'un culto riconosciuto come ente morale. Qualunque sia il culto professato, il povero ha diritto alla pubblica beneficenza. La libertà

* Cassaz. pen. 2715 1892 (*Riv. pen.*, 36, 144-46).

di culto è limitata all'esterno dei tempi per qualunque atto di culto. Nelle colonie sono rispettati e tutelati i culti ivi esistenti.

102. Il diritto italiano non ha, però, sanzionata la perfetta uguaglianza dei culti, poichè, oltre agli avanzi di confessionismo, è pur sempre diversa la condizione della Chiesa cattolica, che gode d'uno *status* privilegiato. Lo Stato non ha sciolto l'unione colla Chiesa e mantiene, per quanto attenuata, la sua antica ingerenza nel governo delle cose ecclesiastiche. Quindi sono compatibili la piena libertà religiosa ed il trattamento speciale fatto ad un culto determinato. Questo fatto è già di per sè rilevante contro l'opinione che la libertà religiosa si può avere soltanto con un sistema di separazione assoluta fra Stato e Chiesa. Gli Stati europei e l' Italia fra essi hanno accordata piena libertà religiosa senza rinunziare alla loro autorità di governo di fronte ad alcune chiese storiche, senza abbandonare il loro regime giurisdizionalistico.

Quindi dove secolari discrepanze storiche e sproporzioni sociali tuttora dividono le varie chiese, si deve mantenere il sistema che per ciascuna in modo proporzionale commisura l' azione regolatrice della pubblica autorità, rimanendo per tutte fermo il principio della libertà religiosa, onde la massima da applicare sarà: « non a tutte lo stesso, ma a ciascuna il suo », giacchè, come dice l'Ahrens, è contro giustizia trattare ugualmente rapporti ineguali.

PARTE QUARTA

Relazioni fra lo Stato e la Chiesa *

* Hinschius, *Relazioni fra lo Stato e la Chiesa* cit., in « Bibl. di scienze polit. », VIII, 587 sgg.; Friedberg, *Kirchenrecht,* cit., 6. ed., pagg. 36 sgg.; Ved. anche Eichmann E., *der Recursus ab abusu* ecc., Breslau, 1903.

CAPITOLO I.

Unione fra Stato e Chiesa.

103. Per molti secoli fu predominante il sistema dell' unione, per cui i due enti furono congiunti in un solo legame giuridico. Se l'unione si attua in modo che lo Stato subordini a sè la Chiesa, si ha il sistema della *Chiesa di Stato* o *cesaropapismo* (il sovrano è a un tempo capo dello Stato e della Chiesa). Se, al contrario, la Chiesa assoggetta a sè lo Stato, si ha la *teocrazia* o *ierocrazia*, perchè Dio e per esso il papa, che impera sullo Stato, dirige la vita ecclesiastica e civile.

104. *Il cesaropapismo dell' impero romano.* — Nei primi tre secoli i cristiani furono perseguitati, non perchè fossero cattivi sudditi, ma per motivi d' ordine pubblico e politico. Alle prime persecuzioni per sedare i dissidi e i contrasti fra gli ebrei che già si trovavano a Roma e quelli convertiti o tra le varie comunità cristiane seguirono altre più feroci contro di loro, perchè ritenuti rei di sacrilegio e del *crimen maiestatis*, giacchè si opponevano al culto imperiale, o sovvertitori dell' ordine sociale, perchè disprezzavano i costumi e le istituzioni dei romani. Le loro adunanze erano considerate come *collegia illicita*.

Con l' editto del 313 il cristianesimo fu riconosciuto come *religio licita* e furono ai cristiani restituiti i beni che loro erano stati tolti durante le ultime persecuzioni: così essi potevano liberamente esercitare la loro religione e costituirsi in associazioni aventi personalità giuridica. Costantino assicurò alla Chiesa cristiana parecchi privilegi e cercò di limitare il culto pagano. I suoi successori, se ne eccettui Giuliano l' Apostata, lo seguirono in questa politica favorevole alla Chiesa. E sotto Teodosio (379-

95) la religione cristiana fu proclamata ufficiale (380) e il culto pagano fu proibito assolutamente *.

Alla Chiesa cristiana si applicarono i concetti del diritto romano. Era consuetudine di Roma considerare la religione come faccenda di Stato, era sempre in vigore la massima che il *ius sacrum* era parte del *ius publicum*. Perciò il primo sistema di rapporti fra lo Stato romano e la Chiesa cristiana è quello della *Chiesa ufficiale* o *di Stato*. Onde essa fu istituto di Stato, organo della sua azione politica: « *ecclesia est in republica, non respublica in ecclesia* » **. Essa è soggetta alla sovranità dell' imperatore, che ha il diritto d' intromettersi in tutte le faccende esteriori della Chiesa, di approvazione e d'iniziativa, di emanazione delle leggi ecclesiastiche. D' altra parte la Chiesa e il clero acquistano molte prerogative, privilegi ed immunità dallo Stato ; la Chiesa diventa la sola religione ufficiale, onde lo Stato mette a sua disposizione il suo potere coattivo per combattere il paganesimo, per reprimere l' eresia.

Con la fondazione degli Stati ariani, per opera dei barbari vincitori, si ebbe la coesistenza d'una religione di Stato e d' una Chiesa organizzata a parte. Ma anche questi sovrani esercitano sulla Chiesa l'antico potere di governo, onde i rapporti fra Stato e Chiesa non sono mutati. I sovrani sono i protettori della Chiesa che in sè comprende gran parte dei sudditi e in tale qualità s' intromettono in faccende ecclesiastiche †.

Tale intromissione della potestà civile nelle cose ecclesiastiche anche nelle materie dommatiche e liturgiche e la concessione da parte dello Stato alla Chiesa e al clero di altri privilegi ed immunità si ebbero specialmente sotto il dominio bizantino. Ne

* Cod. Theod. 16, 10, c. 2 ; ved. 16, 5, c. 63, Teod. e Valent. 425.

** Optatus, *de schism. Donatist.* III, c. 3 (Paris 1631, p. 64): « ... Non enim respublica est in ecclesia, sed ecclesia in republica est, id est, in imperio romano... ».

Cfr. Tamassia G., *Longobardi, Franchi e Chiesa romana*, Bologna, 1888.

derivò allora una più intima fusione fra Stato e Chiesa, onde Giustiniano * potè dire: *neque multum differunt ab alterutro sacerdotium et imperium.*

L'imperatore esercitava un'ingerenza nelle nomine dei vescovi o provvedeva ad esse direttamente. Egli convocava i tribunali ecclesiastici sotto forma di sinodi e stabiliva le cause che questi dovevano giudicare. I dignitari ecclesiastici avevano funzioni ed attribuzioni civili. I vescovi sorvegliavano gli istituti di beneficenza, ed avevano anche un limitato potere giurisdizionale per le cause fra chierici e quelle in cui un chierico era convenuto; era concessa facoltà di scegliere di comune accordo il vescovo come arbitro (*episcopalis audientia*). D'altra parte i governatori sorvegliavano a che le leggi ecclesiastiche fossero osservate ed i patrimoni bene amministrati.

105. Ma non ne seguì un completo assorbimento della Chiesa nello Stato. Infatti, caduto l'impero occidentale, l'organismo ecclesiastico rimane fermo, e per le mutevoli vicende delle invasioni barbariche, cominciò a considerarsi come autonomo e a far capo al vescovo di Roma. Fu proprio in quei tempi di generale scompiglio che s. Agostino scrisse quel libro « *de civitate Dei* » (412-26) che doveva assicurare l'avvenire dell'istituto ecclesiastico. Questo libro ha per base due principii fondamentali, cioè l'esaltazione dei fini ecclesiastici sui mondani e la supremazia della Chiesa universale sullo Stato. Esistono due *civitates*: la *civitas Dei* e la *civitas terrena*. Lo Stato mondano mira alla felicità terrena degli uomini; lo Stato celeste ha per scopo di procacciare la loro felicità ultra terrena; onde il primo è inferiore al secondo di tanto quanto è meno degna la felicità terrena della celeste. Lo Stato mondano ha origine dal peccato e potrà farsi perdonare la sua origine col-

* Nov. 7 (535) c. 2; ved. nov. 6 (535) pr. « Nos igitur maximam habemus solicitudinem circa vera Dei dogmata et circa sacerdotum honestatem... ».

pevole soltanto se si metterà al servizio dello Stato celeste, se subordinerà sè stesso alla Chiesa.

Già Valentiniano III * aveva proclamata l' alta supremazia del vescovo di Roma, accordandogli specialmente un diritto di legiferare e di giudicare in ultima istanza. In seguito Papa Gregorio I ** seppe delineare il sistema teocratico del papato, per cui si proclama che lo Stato deve servire alla Chiesa nei suoi scopi ultramondani, e deve perciò prestare ad essa la sua assistenza terrena. Quindi, mentre l' impero non aveva visto nella Chiesa se non un organo a servizio dello Stato, il papato proclama la soggezione dello Stato alla Chiesa.

La Chiesa occidentale si affermò con un' organizzazione propria ed indipendente sotto la suprema direzione del vescovo di Roma e si venne costituendo nei singoli Stati come classe o corpo privilegiato.

106. *La Chiesa di Stato nell' impero franco* †. — La Chiesa di Roma non fu d' accordo con gli invasori in Italia, che erano ariani ; anzi, minacciata dai Longobardi , invocò l' aiuto dei Franchi. Così si rinnovò l' impero romano occidentale e si formò il potere temporale dei papi. A quest' epoca l' unione fra Stato e Chiesa ha la sua più alta affermazione nell' incoronazione di Carlo Magno (800).

L' idea predominante del nuovo impero è la monarchia universale cristiana con a capo l' imperatore. Chi non è in comunione con la Chiesa non ha nell' impero alcuna condizione giuridica. Il Re franco come patrizio romano è il difensore degli interessi e dello Stato della Chiesa. L' imperatore ha, come su

* Valentiniani edict. a. 445 (Novell. Const. Imperat. ed. Haenel, Bonn, 1844) ; nov. Valentin. III tit. 16, c. un. pr..

** *Reg.*, III, 65 ; V, 21 ; cfr. Gelasio I (494) all'imperatore Anastasio (Thiel, epp. Rom. Pont. I, 350).

† Solmi A., *Stato e Chiesa secondo gli scritti politici da Carlomagno al concord. di Worms*, Modena, 1901 ; Pivano S. , *Stato e Chiesa da Bereng. I ad Arduino*, Torino, 1908.

tutti gli altri principi cristiani d' occidente, la supremazia anche sul papa, sovrano dello Stato ecclesiastico, onde esercita una ingerenza sulla sua elezione.

Diritto e dovere dell' imperatore è di promovere il trionfo della Chiesa, difenderla all'interno per il pieno conseguimento dei suoi scopi, proteggerla all' esterno contro eretici, arabi, saraceni. A lui appartiene il supremo potere legislativo nelle materie ecclesiastiche, anche dommatiche e liturgiche, indipendentemente dall' autorità pontificia. Egli esercita una grande ingerenza nell' amministrazione ecclesiastica, come nella nomina dei vescovi, nella gestione dei patrimoni, ecc. Convoca i sinodi e ne approva le decisioni e le pubblica nelle leggi dell' impero.

Il papa è il primo vescovo della Chiesa universale ; vigila sulla vita ecclesiastica e sulle credenze ortodosse ; determina anche la legislazione civile, ma non ha un potere direttivo indipendente dall' imperatore.

Si ha una maggiore fusione che nell' impero romano del potere politico con l' ecclesiastico. Vescovi e abbati partecipano all' amministrazione dell' impero, alle diete e assumono la cura degli affari dello Stato, onde sono considerati quasi come impiegati regi. Le chiese e i chiostri acquistano delle immunità e principalmente quella dai servizi personali e dai contributi reali allo Stato. E i prelati acquistano anche la giurisdizione su coloro che ad essi sono soggetti.

107. *Il sistema teocratico o ierocratico.* — Nell' epoca posteriore è rimasta predominante l'idea fondamentale che lo Stato dovesse aiutare e difendere la Chiesa. Sotto i primi successori di Carlo Magno si seguita dagli imperatori ad esercitare una più larga ingerenza nelle faccende ecclesiastiche fino alla deposizione dei vescovi di Roma ed alla nomina di altri in loro vece.

I sovrani della casa sassone e franca ripresero la tradizione della politica di Carlo Magno, senza pretendere di esercitare un potere legislativo in materia ecclesiastica. Essi però influirono

sulla nomina dei vescovi, sui sinodi. Ma papa Gregorio VII cercò di affrancare la Chiesa da ogni influenza secolare *.

L' autorità pontificia si rafforza per opera delle decretali pseudo-isidoriane e per la falsa donazione di Costantino, per cui il papato si considera *de iure* come l' erede dell' impero romano. Egli acquista tutti i poteri dell' imperatore romano : esercita il potere legislativo, nomina i vescovi e convoca i sinodi, conferma le loro deliberazioni. Si ha quindi il sistema teocratico o ierocratico, elevato a sistema giuridico dai secoli XI al XIII , cioè tra l' assunzione al pontificato di Gregorio VII (1073) e la morte di Bonifacio VIII (1303), allorchè la Chiesa toccò l'apogeo della sua potenza spirituale e politica.

Il principio fondamentale del sistema papale o teocratico è il seguente : la Chiesa è un impero universale, ente di natura politica che deriva direttamente da Dio e ha per capo il papa, rappresentante di Cristo in terra. Lo Stato è soltanto una parte, una provincia di questo impero (*respublica in ecclesia*). Esso deve ubbidire pienamente alla Chiesa , lasciarle la cura degli interessi ideali e limitarsi ai materiali che non possono essere che subordinati ai primi. L' uno rappresenta il corpo che è materiale, eseguisce ed ubbidisce ; l' altra l' anima , che è spirituale, decide e comanda †.

L' origine dello Stato è peccaminosa : però esso si purifica mettendo il potere coattivo a disposizione della Chiesa , prestando il suo braccio esecutivo a vantaggio di essa. Il potere dello Stato è parte del potere della Chiesa, trasferito al principe dal papa. Questi ha il diritto di emanare dal centro della cristianità leggi obbligatorie per tutti, riferentisi anche a materie temporali , annullando ogni opposto diritto ; nominare e deporre i principi ; indire guerre religiose, decidere della pace e

* *Dictatus* Gregorii VII (Jaffé, Monum. Gregor. 174) ; ved. sul *Dictatus* Solmi , op. cit., 136 sgg.

† Innoc. III in c. 6 X, *de maiorit. et ob.*, I, 33.

della guerra, disporre liberamente delle cose e delle persone del mondo, ecc.

Il diritto canonico ha un valore incondizionato e determina in modo autonomo i limiti della giurisdizione ecclesiastica e i rapporti fra la Chiesa e gli Stati. Le potestà civili non possono legiferare in materia ecclesiastica, nè giudicare di cause spirituali o connesse con lo spirituale, nè di cause civili e penali, in cui fosse coinvolto un chierico. La Chiesa ed il clero sono in tutti i rapporti esenti dal potere dello Stato e costituiscono uno Stato nello Stato. I beni ecclesiastici sono esenti da qualsiasi contributo, gravame od onere.

I laici non debbono intromettersi nè direttamente nè indirettamente nelle faccende ecclesiastiche, come nella nomina dei pontefici, dei vescovi, ecc., nella convocazione dei sinodi, nè avere un controllo sugli atti amministrativi ecclesiastici e partecipare in qualsiasi modo all'amministrazione del patrimonio della Chiesa.

La dottrina della *potestas directa* del papa in *temporalia* trova la sua più precisa espressione nella bolla « Unam sanctam » di Bonifacio VIII *. Il papa è la fonte di ogni potere, della giurisdizione ecclesiastica e civile e ha *de iure* le due spade (cioè i due poteri) spirituale e materiale. Ma la spada del potere temporale egli cederà o delegherà nel semplice esercizio a re e principi, affinchè sia adoperata nell' interesse e secondo la volontà del papa. Solo il potere di questo deriva immediatamente da Dio ; tutti gli altri poteri, da quello dell'imperatore a quello dell'ultimo magistrato, derivano dal pontefice; solo mediatamente derivano da Dio, perchè il papa li ha per delegazione trasmessi ai potenti della terra. La potestà ecclesiastica è di gran lunga superiore a tutte le altre potestà, che sono perciò ad essa subordinate e dipendenti : « oportet gladium esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati ».

* 1302 ; c. 1 in extrav. comm., 1, 8.

Il papa ha un potere assoluto e la sua volontà è suprema legge per lo Stato e per la Chiesa; il suo tribunale è tribunale di Dio; egli giudica tutti e da nessuno è giudicato.

Si ebbe così, nella costituzione ecclesiastica, la formazione del sistema papale, secondo il quale il papa ha la somma della podestà ecclesiastica e i vescovi sono soltanto suoi organi e rappresentanti; il concilio non sta al di sopra del papa, onde un appello da questo a quello è inammissibile.

108. *Il sistema della Chiesa di Stato dal secolo XIV al XVI* *. — Secondo la concezione guelfa dei rapporti fra Chiesa e Impero, l'imperatore in tanto era legittimo, in quanto fosse stato consacrato ed incoronato dal pontefice. Per conseguenza questi poteva revocare il riconoscimento, cioè deporlo, quando il coronato si mostrasse indegno dell'ufficio e a questa destituzione seguiva come sanzione lo scioglimento dei sudditi dal vincolo di sudditanza, allora costituito contrattualmente col giuramento.

A questa si contrappose la concezione ghibellina, per cui Stato e Chiesa sono due poteri coordinati e il potere dei principi deriva direttamente da Dio. Si nega perciò qualunque ingerenza del papa nella nomina od elezione dei sovrani e si considerano come semplici solennità la consacrazione e l'incoronazione.

Anzi si andò più in là, perchè si tentò di assoggettare completamente la Chiesa allo Stato all'epoca della rinascita del diritto romano e del conseguente risveglio delle idee cesaropapistiche. Per quanto nei singoli Stati continuasse a sussistere l'unione dell'organismo ecclesiastico e civile, pure da parte dei comuni e delle monarchie italiane si ebbe una strenua difesa dei diritti dello Stato contro gli abusi ecclesiastici e le invadenze della Chiesa.

* Scaduto F., *Stato e Chiesa negli scritti politici dalla fine della lotta per le investiture a Lodovico il Bavaro*, Firenze, 1882; Labanca B., *Marsilio da Padova*, Padova, 1882.

La reazione contro il sistema papale e teocratico fu motivata dal costituirsi delle autonome nazionalità, dall' opposizione che, entro la Chiesa stessa, si elevò contro l'assolutismo pontificio e dalla difesa dei diritti dal potere civile assunta dalla scienza pubblicistica.

Il sistema teocratico fu combattuto per motivi *episcopalistici* e *territorialistici*.

Secondo il sistema episcopale, il primato del papa ha soltanto per fine di rappresentare e mantenere l'unità della Chiesa; è *primatus honoris*, non *iurisdictionis*. La somma della potestà ecclesiastica appartiene all'episcopato ; il concilio sta al di sopra del papa. Questi principii episcopalistici, che miravano a deprimere il potere pontificio e ad elevare quello vescovile e che ebbero una solenne consacrazione nei concili riformatori dei secolo XV, furono strenuamente difesi dai singoli Stati.

Il *territorialismo* deriva dalla concezione del diritto romano, per cui il re è *pontifex maximus*. Da una parte sostiene l'incondizionata autonomia del potere civile e svolge il concetto della sovranità territoriale, d'altra parte rivendica al potere civile, in base al cesaropapismo del diritto romano, alcuni diritti riguardo all'ordinamento esteriore ecclesiastico. E si svolge quindi il concetto della sovranità ecclesiastica (*ius circa sacra* dei sovrani territoriali). Si sostiene l'indipendenza dei due poteri, entrambi di origine divina e la limitazione del potere ecclesiastico alle faccende spirituali (*interna religionis*).

Si deve specialmente a Marsilio da Padova l'aver propugnato nel suo « Defensor pacis » il completo assoggettamento della Chiesa allo Stato.

Egli, precorrendo i tempi, sostenne che Chiesa, papato e clero abbiano soltanto funzioni di cura d'anime e che il potere ecclesiastico delle chiavi sia limitato ad una pura azione spirituale. La Chiesa non ha un potere legislativo, giudiziario o coattivo. Chiesa e clero sono sottoposti al potere coattivo dello Stato. Le

immunità del clero costituiscono uno scisma civile che non si concilia col bene dello Stato e colla pace pubblica; perciò debbono essere abolite, perchè indeboliscono il potere dello Stato e costituiscono una ingiustizia verso le altre classi.

Ma mentre le teorie di Marsilio non raggiunsero degli scopi immediati, provvidero i sovrani a tutelare i diritti dello Stato e a reprimere gli abusi ecclesiastici.

L'opposizione più energica contro l'assoluto potere del papa si ebbe in Francia. Il principio giuridico, per cui *Rex Francorum superiorem non agnoscit in temporalibus* ed il divieto fatto al papa d' intromettersi negli affari spirituali del paese, ond' egli è legato ai canoni ricevuti in Francia, portano alla costituzione di una chiesa territoriale ed alla formazione d' un diritto ecclesiastico territoriale (prammatica sanzione di Bourges 1438). Sorge così il *gallicanesimo*, i cui principii fondamentali sono: *a*) indipendenza del potere civile dal papato nelle faccende temporali: *b*) episcopalismo contro l'assolutismo papale: *c*) osservanza da parte del papa dei canoni ricevuti in materia ecclesiastica.

Al dovere che ha il Re di proteggere e difendere la Chiesa si connettono i suoi diritti maiestatici ecclesiastici (*ius maiestaticum circa sacra*). Il sovrano, in forza del suo potere territoriale, assume il diritto di emanare leggi ed ordinanze riguardo all'ordinamento esteriore della Chiesa per il mantenimento della religione, per l'onore e la dignità dell'istituto ecclesiastico, per la tutela delle persone e dei beni, per regolare la condotta esteriore del clero. Quindi lo Stato intraprende anche le riforme di quelle istituzioni ecclesiastiche che la Chiesa trascurava di attuare.

Alle dottrine territorialistiche si connettono alcuni diritti esercitati dai sovrani, quali il *placet* ed il *recursus ab abusu*, che avevano per scopo di tutelare l' indipendenza dello Stato nel campo civile, i suoi poteri sovrani e di garantire i diritti, i privilegi e le libertà delle chiese territoriali.

109. *La Chiesa di Stato dopo il secolo XVI.* — La reazione contro il sistema papale e l' opposizione del papato ad una riforma della Chiesa produssero il rafforzamento del potere dei principi e la loro maggiore ingerenza nel campo ecclesiastico. Si ebbe così una nuova forma di Chiesa di Stato. Influirono su questa la riforma protestante, la cessazione del concetto medioevale dell'unità degli ordinamenti ecclesiastici e civili e le nuove teorie sullo Stato.

La riforma indusse l'episcopato cattolico a porsi sotto la supremazia del papa. Il concilio di Trento non si pronunziò esplicitamente a favore del sistema papale, ma riconobbe la superiorità del papa sul concilio. Così il sistema papale rinnovò le sue pretese medioevali propugnate dal nuovo ordine dei gesuiti e sempre uguali di fronte allo Stato. Il papa doveva mantenere più salda la sua potenza politica negli Stati cattolici, onde maggiore la resistenza da parte di questi.

Secondo la riforma, la Chiesa e lo Stato formano un sol tutto creato da Dio per l'edificazione della vita religiosa sotto la direzione del Re protestante. Quindi spetta allo Stato per diritto divino il potere di governo in materia ecclesiastica. La suprema direzione degli affari ecclesiastici dipende dal principe appunto perchè sovrano. E la intromissione dei sovrani protestanti non si limitò ai *iura circa sacra*, ma essi si arrogano anche i *iura in sacris*, onde modificano perfino il contenuto dommatico delle loro chiese. Il principe decideva, se i suoi sudditi dovevano appartenere all'una o all'altra delle chiese riformate; di qui il principio: « cuius regio eius et religio ». Il sistema della Chiesa di Stato fu affermato negli Stati protestanti più recisamente che negli Stati cattolici. La Chiesa aveva una costituzione speciale, ma i suoi funzionari erano pubblici ufficiali, perchè le loro facoltà emanavano dal locale potere sovrano sulla Chiesa.

Questi concetti ebbero la loro ripercussione negli Stati cattolici, nei quali si concepirono il *ius circa sacra* come inerente

alla sovranità dello Stato e i poteri di governo che il sovrano aveva ed esercitava sulla Chiesa come provenienti direttamente dal suo potere sovrano e non da altrui riconoscimento o concessione.

La scuola del diritto naturale cercò di dimostrare con argomenti filosofici e giuridici la sovranità del potere territoriale sulla Chiesa. Già il *sistema episcopale*, sostenuto da Stephani († 1646) e da Carpzov († 1666), aveva trasferito la giurisdizione dei vescovi sui protestanti al sovrano territoriale che come tale era *summus episcopus*.

Il *sistema territoriale*, rappresentato da Grozio († 1645) e Thomasio († 1728), attribuisce ai principi come sovrani territoriali il potere ecclesiastico *.

Grozio propugna che il sovrano per il *pactum subiectionis* ha su tutte le corporazioni che si trovano sul territorio e che si formano anch' esse mediante contratto e quindi anche sulla Chiesa, il supremo potere. Il Thomasio sostiene che il sovrano ha il diritto di sorveglianza su tutto ciò che succede nel suo territorio e per la sua sovranità possiede anche il *ius circa sacra*.

Verso la fine del secolo XVII questo territorialismo si trasforma nel *collegialismo* sostenuto dal Pufendorf († 1694) e specialmente dal Pfaff († 1760) †: per esso la Chiesa è un *collegium* libero nei suoi *sacra interna*. Lo Stato conserva sopra di essa il suo diritto di sorveglianza, ma non deve esercitarlo che con misura ed opportunità. I limiti di subordinazione e dell' autonomia, la distinzione fra *interna* ed *externa* sono dati allo Stato.

I principii fondamentali del territorialismo sono i seguenti:

* Hugo Grotius, *de imperio summar. potestat. circa sacra*, Parigi, 1648; Thomasius, *historia content. inter imper. et sacerdot.*, Halae 1722.

† Pufendorf, *de habitu religion. christ. ad vitam civilem*, Brema 1687; Pfaff, *Origines iuris eccles.*, Tübingen, 1719.

il potere sovrano dello Stato non soffre alcuna limitazione, nessuno Stato nello Stato. La Chiesa è una corporazione nello Stato e a questo soggetta. Il sovrano, per la stessa sua sovranità territoriale, è vescovo per le faccende esteriori della Chiesa. Il diritto canonico non può pregiudicare il diritto dello Stato. In genere è riconosciuto il vigore delle leggi della Chiesa solo in quanto siano state ricevute e riconosciute con un atto del potere dello Stato. I chierici sono suoi sudditi, tenuti all' obbedienza alle leggi, e contro di essi si possono comminare delle pene.

Così i principi assunsero il supremo potere negli affari ecclesiastici di fronte alle autorità della Chiesa e regolarono lo stesso potere delle autorità ecclesiastiche secondo gli interessi della sovranità. Perciò si esercitavano specialmente quei diritti che costituivano un controllo sulla Chiesa nell' interesse dello Stato e una difesa contro gli abusi del potere ecclesiastico.

110. *Il sistema della* potestas indirecta *e il febronianismo.* I giuristi cattolici dal secolo XVI al XVIII si dividono in due partiti. Quello ultramontano, rappresentato dai gesuiti, accentuava il sistema ierocratico, poichè credeva col Suarez (1548-1617) che il diritto del papa di deporre i principi fosse un articolo di fede.

Ma il Bellarmino (1542-1621) cercò di attenuare * il sistema teocratico con la sua dottrina della *potestas indirecta* della Chiesa sulle cose temporali. Questo sistema insegna che la sovranità civile è distaccata, separata dall' autorità ecclesiastica. Quindi toglie al papa non solo l'esercizio, ma la sostanza del potere terreno: considera la Chiesa come un organismo superiore allo Stato ed attribuisce al papa il potere d' intervenire indirettamente nel campo civile, con leggi ecclesiastiche e con opportune norme, controllando e correggendo in tutti quei casi

* *De Romano pontifice* (1581), Roma, 1604, lib. 5, c. 6.

in cui il potere civile impedisce alla Chiesa il pieno conseguimento nei suoi scopi e danneggia la religione e la Chiesa stessa, oppure disobbligando i fedeli dall'osservanza delle leggi civili contrarie agl'interessi ecclesiastici.

Non è più a parlare dello Stato universale cristiano; ma si hanno gli stessi effetti pratici, perchè l'ingerenza della Chiesa e del papa è determinata dal domma e dall' interesse della Chiesa; quindi la necessità della coazione religiosa, l'esenzione del clero dalla giurisdizione civile, le immunità, la facoltà del papa di cassare le leggi civili.

L'altra parte è rappresentata dai gallicani, da van Espen e da Febronio (von Hontheim *), che aderiscono tutti al sistema episcopale e sono sostenitori di un certo territorialismo. Febronio reclama per ciascuna chiesa nazionale la sua indipendenza e personalità di fronte al potere pontificio e tende a sottrarla al potere dello Stato ed all'autorità del papa.

111. *Il giuseppinismo, il regalismo e l'antico giurisdizionalismo.* — Il febronianismo, dottrina di diritto ecclesiastico, si assimila talvolta al giuseppinismo (Giuseppe II, 1765-90), dottrina pubblicistica rappresentante il passaggio dei rapporti fra Stato e Chiesa attraverso la fase storica della polizia di Stato.

Il giuseppinismo fa della Chiesa un istituto di Stato, adoperandola come tale al conseguimento dei fini politici e non sottraendola alla corte di Roma se non per subordinarla più rigorosamente ai pubblici poteri. Esso aveva per origine la concezione allora dominante dello Stato, che riuniva i pubblici doveri all' unico scopo del benessere generale ed tal fine faceva servire tutto quanto, a cominciare dal sovrano, esisteva nello Stato. Si può ricollegarlo in parte al contratto sociale: consistendo il compito del potere sociale di procurare il migliora-

* Febronius, *de statu ecclesiae*, Bullioni, 1763, ispirato alle idee del van Espen.

mento della condizione fisica e morale dell' uomo, esso deve regolare tutto quello che a ciò può contribuire, quindi anche la religione che migliora le azioni degli uomini, dirigendole al bene dello Stato. Perciò questo s'intrometteva anche in quel campo religioso che nominalmente si lasciava libero alla Chiesa, con l' esercitare influenza sulla dottrina, dare norme dirette per la vita ecclesiastica, favorire singole correnti ecclesiastiche contro le altre.

Il giuseppinismo si chiamò regalismo in Spagna e giurisdizionalismo in molti Stati d'Italia.

Era loro comune il principio dell' indipendenza e della supremazia del potere secolare ed avevano essi elaborato tutto un sistema di diritti dello Stato di fronte alla Chiesa che si chiamò *ius circa sacra maiestaticum*, riferentesi alla condizione del papa e della Chiesa entro i singoli territori e che mirava non solo a tutelare l' indipendenza e la supremazia del potere civile, ma anche a riformare le istituzioni ecclesiastiche.

Questi sistemi hanno decisiva importanza per la storia dei rapporti fra Stato e Chiesa in Italia *, perchè quand' essa soggiaceva alla dominazione straniera, subiva l' influenza dell'uno o dell'altro sistema a seconda che i vari Stati o le varie provincie erano sotto la dipendenza dell'uno o dell'altro Stato.

112. Questi vari sistemi di rapporti fra Stato e Chiesa possono essere indicati con l'unico nome di giurisdizionalismo. Per esso lo Stato considera la Chiesa del proprio paese come un' istituzione nazionale. Essa, in quanto vive nel territorio dello Stato e dà vita ad istituti particolari, deve soggiacere alla sovranità dello Stato e riconoscere che questo eserciti un

* Friedberg E., *die Gränzen zwischen Staat und Kirche ecc.*, Tübingen, 1872, II, pag. 654 sgg.; Scaduto F., *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I*, Firenze, 1885; *Stato e Chiesa secondo fra Paolo Sarpi*, Firenze, 1885; *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, Palermo 1887; Ruffini F., *Lo Stato e la Chiesa in Italia*, append. nel Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, pagg. 90 sgg.

complesso di diritti riguardanti materie ecclesiastiche e che si chiamano *iura circa sacra*. Questa supremazia dello Stato sulla Chiesa si accordava col riconoscimento esclusivo della religione e della gerarchia cattolica e con la protezione dell'unità della Chiesa e dei suoi spirituali interessi : perciò l' antico giurisdizionalismo era confessionista.

I *iura circa sacra* costituenti il fondamento del giurisdizionalismo sono : *a*) il *ius reformandi*, cioè il potere ed il dovere del sovrano di tutelare l' unità e la purezza della fede cattolica nello Stato e la facoltà di decidere, se si dovesse ammettere un nuovo culto ; *b*) il *ius advocatiae* o *protectionis*, diritto di difendere e proteggere la Chiesa ; *c*) il *ius inspectionis*, diritto di vigilare sul funzionamento e svolgimento della vita esteriore ecclesiastica ; *d*) il *ius cavendi* , diritto di controllo preventivo su alcuni atti del governo ecclesiastico per tutelare gli interessi dello Stato ; *d*) il *ius placeti*, diritto dello Stato di vistare ed approvare tutte le ordinanze vescovili e pontificie anche riguardanti materie dommatiche; *f*) il *ius exclusivae* che si esplicava o direttamente col diritto di nomina alle cariche ecclesiastiche o colla presentazione dei candidati che dovevano essere istituiti dall' autorità ecclesiastica o indirettamente col diritto di veto alla nomina dei beneficiari, quando erano *personae minus gratae ; g*) il *ius appellationis* (recursus ab abusu), cioè il diritto dello Stato di reprimere l' abuso della giurisdizione ecclesiastica e facoltà riconosciuta ai fedeli, anche ecclesiastici, di far richiamo ai sovrani e ai tribunali dello Stato contro gli atti abusivi delle autorità ecclesiastiche ; *g*) il *ius dominii supremi* o *eminentis*, diritto che lo Stato si arrogava rispetto al patrimonio ecclesiastico, onde poteva impedire che le ricchezze uscissero dal territorio per andare a Roma, fare sequestri, incameramenti, cioè attribuzioni dei beni al fisco, distribuire equamente i redditi tra vari enti ecclesiastici e far suoi i frutti intercalari, cioè i redditi dei benefici durante la vacanza.

CAPITOLO II.

Coordinazione della Chiesa con lo Stato.

113. Il sistema della sovranità ecclesiastica dello Stato è contradetto dall' altro della coordinazione che consiste in ciò che Stato e Chiesa si pongono l' uno accanto all' altro, come due poteri indipendenti: entrambi sono sovrani nel proprio campo, l' uno in quello politico, l' altro nell' ecclesiastico. Si dovrebbe, quindi, abolire senz' altro qualsiasi *ius circa sacra* e per converso togliere alla Chiesa qualsiasi *potestas indirecta*.

Ma i due enti dominano sul medesimo territorio e sugli stessi uomini che sono ad un tempo sudditi e fedeli. La piena sovranità di entrambi nei rispettivi campi sarebbe possibile, quando si potesse fare una chiara e ferma distinzione della competenza spettante a ciascun ente. Ma ciò non può essere, giacchè un gran numero di rapporti umani hanno un lato politico e uno ecclesiastico. Siccome i due poteri sovrani potrebbero emanare ordini l' uno all' altro contrari, così il principio suesposto trarrebbe seco conflitti insolubili. Talvolta si è tentato l' accordo mediante i concordati.

Se si concede allo Stato il diritto di determinare i confini del campo politico, si viene con ciò, almeno in parte, a negare l' indipendenza della Chiesa. Se si pretende che sia la Chiesa a regolare la sua competenza, il sistema si risolve nell' assoggettamento dello Stato alla Chiesa ed al diritto canonico, cioè nell' applicazione pratica del sistema della *potestas indirecta*.

Ma contro il sistema della coordinazione si osserva che ogni sfera di esistenza che rientra nel campo giuridico si mette con lo Stato in rapporti esteriori che esso solo può regolare e limitare. Il potere civile non può riconoscere che a sè stesso

il giudizio decisivo e la determinazione delle attribuzioni giuridiche e sociali dello Stato.

CAPITOLO III.

Separazione fra Stato e Chiesa.

114. Sistema opposto all' unione è quello della separazione fra Stato e Chiesa.

Il principio della separazione è estraneo così al cattolicismo, come all' anglicanismo e non fu propugnato dai riformatori : Lutero diede il reggimento della Chiesa visibile al principe e Calvino costituì in Ginevra una vera teocrazia. Dove il calvinismo incontrò resistenze da parte degli Stati nel lasciarsi dirigere dal clero , preferì di costituirsi come chiesa indipendente sconoscendo qualsiasi autorità dello Stato nelle materie religiose. Sorse così il concetto di una Chiesa libera e separata dallo Stato a guarentigia di religiosi interessi.

Nella pratica e molto più nella dottrina si possono distinguere : *a*) il separatismo americano e belga ; *b*) il separatismo francese della prima e terza Repubblica.

Il separatismo americano, attuato negli Stati Uniti già dalla fine del secolo XVIII * e in Belgio durante il secolo seguente, sostenuto anche in Francia da quei cattotici liberali che invocavano per la loro Chiesa *la liberté comme en Belgique*, mira, in sostanza , ad attuare la libertà religiosa in conseguenza della libertà individuale. La separazione fra i due poteri parve il mezzo più efficace per garantire la libertà di coscienza degli individui e delle associazioni. Perciò si spiegano i seguenti

* Dopo la rivolta delle colonie si fece il patto federale (1787) ed il primo congresso approvò, nel 1791 , come primo emendamento il seguente : « Il congresso o parlamento degli Stati Uniti non farà nessuna legge che si riferisca allo stabilimento della religione o proibisca il libero esercizio di essa ».

fatti : 1.° il separatismo non è stato attuato completamente negli Stati particolari componenti l' Unione nord-americana e la religione non è ivi considerata come cosa indifferente per lo Stato ; 2.° nel Belgio il partito cattolico seppe e potè liberare la Chiesa dall' influenza dello Stato senza rinunziare ai vantaggi del sistema dell' unione.

Il separatismo francese si connette a quello americano, ma, a differenza di questo, trae la sua origine da spirito di ostilità e diffidenza contro la religione e la Chiesa.

Dai primi provvedimenti della Rivoluzione in favore della Chiesa si passa ad un periodo di persecuzione, per cui si giunge alla costituzione civile del clero. Un regime separatistico si ebbe propriamente in Francia nel 1795 * e durò fino al 1801, quando col concordato napoleonico e conseguenti articoli organici si ristabilì un sistema giurisdizionale.

La terza Repubblica ha riannodata l' opera sua a quella della prima rivoluzione. Però, mentre questa fece opera incomposta e persecutoria in base a principii teorici (razionalismo, contratto sociale, ecc.), mirò a scristianizzare la Francia per odio all' antico regime ed attuò il separatismo per applicazione dei diritti dell' uomo e del cittadino proclamati solennemente in teoria, le recenti leggi francesi di separazione † hanno avuto per scopo di tutelare le istituzioni repubblicane, di annientare la potenza politica della Chiesa che, specialmente per opera delle congregazioni religiose, esplicava un' azione apertamente ostile alla repubblica. Forse nella mente di molti degli autori morali e materiali delle leggi predette era il pensiero di scristianizzare la Francia, ma l' approvazione delle leggi e la loro attuazione

* costituzione 22|8 1795, art. 354 e legge 28|9 1795.

† leggi 9|12 1905; 2|1 e 28|3 1907 e 13|4 1908, ved. Friedberg, *Kirchenrecht*, 85-87; Rothenbücher, *die Trennung v. Staat und Kirche*, München, 1908, 187 sgg.; Moresco, *La separazione della Chiesa dallo Stato in Francia*, Genova 1906; Ambrosini G., *Dir. eccles. francese odierno*, Napoli, 1908.

senza gravi perturbamenti dell'ordine pubblico hanno dimostrato che era superflua un' ulteriore opera in questo senso.

115. In Italia si è sostenuto in teoria l' uno o l' altro sistema di separazione nell' interesse della Chiesa o contro la medesima; spesso coloro che hanno invocato nell'uno o nell'altro senso il separatismo americano non si sono reso conto che in alcuni Stati dell' Unione si avevano e si hanno molti privilegi e restrizioni per motivi religiosi e che la repubblica è detta giustamente Stato senza chiesa e non senza religione.

L' idea separatistica si affaccia in Italia con gli ordinamenti liberali del 1848. Ad un sistema di separatismo alla maniera belga è favorevole il Gioberti, quando, ministro nel 1848, diede al Rosmini istruzioni, perchè tentasse un accordo col papa su basi separatistiche *. Ma la legislazione ecclesiastica dal 1850 al 1859 ha carattere giurisdizionalistico.

L' idea della separazione fu posta avanti dal Cavour nel 1860-1861 **. Dai discorsi tenuti alla Camera addì 25 e 27 marzo 1861 venne fuori la formula: « libera Chiesa in libero Stato », che fu poscia ripetuta nell' art. I del progetto di concordato con la santa sede redatto dal Pantaleoni e da lui postillato. E nel decennio successivo alla morte del Cavour si hanno vari progetti per l' attuazione della sua teoria, ma la legislazione ecclesiastica è giurisdizionalistica. Si ebbe un' attuazione parziale del sistema separatista col secondo titolo della legge delle guarentigie, in cui lo Stato fece un' ampia rinunzia a molti suoi diritti giurisdizionali †.

Fu fatta rinunzia al diritto di *legazia apostolica* in Sicilia, già abolita da Pio IX ††. Era questo un privilegio che si riannodava

* Bianchi, *Stor. diplom. della questione rom.*, in Nuova Antologia 1870, 644.

** Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, § 29, pagg. 159 sgg.; Schiappoli D., *La polit. eccles. del conte di Cavour*, Macerata, 1898 e la bibliografia ivi.

† Scaduto F., *Guarent. pontif.*, § 8; n. 72-114.

†† bolla *Suprema* 28|1 1864, pubblicata il 10|10 1867.

al *ius advocatiae* e che spettava al re di Sicilia, in forza d' una concessione di Urbano II (1098), per la quale si concesse ai re di fungere da legati del papa nelle materie spirituali. Il papa s' era obbligato a non mandare mai suoi legati e aveva creato il re e i suoi successori legati nati della sede apostolica. Il privilegio si disse anche Monarchia sicula e giudice della Monarchia l' ecclesiastico a cui i sovrani deferirono l' esercizio delle molteplici facoltà derivanti dal privilegio.

Fu fatta rinunzia al diritto di regia nomina e proposta nella collazione dei benefici maggiori (art. 15). Era questa facoltà una conseguenza del *ius exclusivae* e di essa erasi impadronito il sovrano, quando la Chiesa era istituto di Stato e i beneficiari erano considerati come esercenti funzioni pubbliche, spesso con effetti civili. In virtù di questo privilegio il sovrano imponeva alla santa sede, sotto la rispettosa apparenza della proposta, la persona che doveva essere investita del beneficio.

La rinunzia alla nomina regia, fatta legalmente pei soli benefici maggiori, di fatto si è estesa anche a quelli minori, ma per questi non ha alcun effetto.

Lo Stato ha abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione per i membri del clero cattolico (art. 11); perciò i concili, i sinodi, le adunanze capitolari ecc., convocati per i bisogni del culto o della disciplina ecclesiastica, possono liberamente convocarsi anche nelle chiese.

Sono aboliti il placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche (art. 16), e tanto l' exequatur poliziesco, cioè l' approvazione che doveva dare lo Stato agli atti delle autorità ecclesiastiche straniere e nazionali, senza di che era vietato di pubblicarli e divulgarli; quanto l'exequatur statutario, che consisteva nel sindacare i mutamenti e le aggiunte al corpo dei canoni della Chiesa, sottoponendoli a revisione preventiva e negando l' esecutorietà a quelli che si ritenevano dannosi. In

coerenza di quest'abolizione il pontefice corrisponde liberamente con l' episcopato (art. 12) e non sono più puniti gli ecclesiastici che contravvengono alle disposizioni del regio assenso.

Per quanto riguarda l' exequatur statutario l' abolizione riguarda il giudizio preventivo sugli atti delle autorità ecclesiastiche, ma se essi producono effetti giuridici, l' autorità civile è chiamata a giudicare dell' esecutorietà di essi ; onde l' accorderà o negherà secondo che siano o no contrari alle disposizioni delle leggi, ai principii dell' ordine pubblico o costituiscano reato.

Lo Stato ha rinunziato al giuramento di fedeltà che dovevano prestare i vescovi (art. 15), all' appello per abuso (n.° 112), e si è infine spogliato di ogni ingerenza nel vigilare che le persone che si avviano alla carriera ecclesiastica e in questa ottengono uffici abbiano una preparazione scientifica sufficiente.

CAPITOLO IV.

Separazione e giurisdizione.

116. La separazione afferma la differente natura e la diversità delle funzioni dello Stato e della Chiesa e in modo speciale l' indipendenza di quello in rapporto a questa. Merito principale di questo sistema è l' aver sciolto tutti i vincoli giuridici che legavano il cittadino alla Chiesa.

Il separatismo, inteso in senso assoluto, considera la Chiesa come un' associazione di diritto privato, in guisa che lo Stato non abbia altri diritti e non la debba sottoporre ad altri obblighi se non quelli che godono e a cui sono sottoposte le altre associazioni.

Con questo sistema lo Stato lascia a tutte le associazioni di culto la più illimitata libertà di governarsi , tutte le ignora, massime e minime e si dichiara incompetente od indifferente

di fronte a tutte, limitandosi ad assicurarne la coesistenza ed a garantire la libertà di culto. L' attività ecclesiastica rientra tra le azioni che sono per lo Stato giuridicamente indifferenti. La manifestazione del sentimento religioso è una faccenda individuale, che lo Stato deve lasciare completamente libera, finchè non urti con le leggi penali.

Con l' attuazione completa d' un tale sistema si avrebbe la abolizione non solo di tutti i privilegi della Chiesa, ma in pari tempo anche di tutte le disposizioni eccezionali, che la vincolano e restringono i diritti degli ecclesiastici come tali in confronto a quelli degli altri cittadini e che costituiscono derogazioni al diritto comune. Lo Stato non parteciperebbe più alla nomina alle cariche ecclesiastiche, nè avrebbe alcuna ingerenza sull' amministrazione interna, come sull' istruzione del clero, nè sull' amministrazione patrimoniale ecclesiastica. Soli limiti alla libertà della Chiesa sarebbero l' altrui libertà e l' ordine pubblico e giuridico dello Stato. Quando una tale associazione si frazionasse e volesse costituire enti giuridici, corporazioni o fondazioni, lo Stato dovrebbe ad essi riconoscere la personalità giuridica come fa per gli altri enti civili, e secondo le regole del diritto comune. Essa sarebbe retta, nei rapporti dei membri tra loro e fra questi e i capi, dalle disposizioni o statuti sociali che lo Stato può considerare solo come regole ecclesiastiche esistenti di fatto. Se dall' applicazione di dette norme sorgessero conflitti d' ordine religioso, lo Stato sarebbe incompetente a giudicare. Se invece si avessero conflitti per le conseguenze giuridiche o materiali, i tribunali ordinari dovrebbero giudicare, come d' ogni altra obbligazione che nasce da contratto, prendendo a norma lo statuto dell' associazione.

117. Questo sistema * non è stato attuato in Italia per due

* Ved. Minghetti M., *Stato e Chiesa*, Milano, 1878²; Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, 127 sgg.; Rothenbücher, op. cit., p. 409-23.

principalissime ragioni : *a*) la poca chiarezza ed il poco accordo che intorno alle varie conseguenze del principio e massime intorno al concetto fondamentale del diritto comune da applicare alla Chiesa era nella mente dei legislatori ; *b*) l' intempestività delle innovazioni ed il timore dei mali che il sistema avrebbe potuto addurre.

Le ragioni, per cui il sistema della separazione assoluta non sembra da noi il più opportuno e conveniente, sono le une generiche riferentisi al carattere della Chiesa cattolica e le altre specifiche derivanti dalle condizioni sociali e politiche dello Stato italiano.

Infatti non si può, senza negare la realtà, paragonare la Chiesa cattolica con la sua organizzazione estesa e robusta, con le sue tradizioni medioevali, coi suoi vasti mezzi di influenza morale e politica ad un' associazione privata, fatta liberamente da individui per uno scopo determinato da loro scelto e che può essere liberamente disfatta. Si nasce membri della Chiesa, come si nasce membri d' una famiglia e cittadini d' uno Stato. Anche quando non se ne dividano più le dottrine e la fede, si finisce per rimanervi per un cumulo di circostanze. I fedeli non sono verso i superiori nella posizione dei consoci verso i loro capi, tanto più che i funzionari ecclesiastici non ripetono la loro autorità da essi, ma da un principio superiore a cui gli uni e gli altri debbono ubbidienza.

Non si può paragonare il diritto ecclesiastico allo statuto di una privata società, perchè nella formazione di esso i fedeli non entrano affatto, nè hanno il potere di modificarlo, quantunque nella loro coscienza alle disposizioni in esso contenute ubbidiscano come a vere leggi, emanate da un potere sovrano. Lo Stato non ha facoltà di rivederlo, approvarlo, modificarlo, non ostante che il suo contenuto sia tale che non potrebbe tollerare in una privata società.

Il potere del papa, capo assoluto ed infallibile che è e fu sì

gran parte della vita sociale, non è da paragonarsi a quello di un presidente di una privata associazione. Il clero dovrà essere considerato come una classe speciale per la considerazione, in cui è tenuto nella società e per l' influenza che la sua posizione assicura su i credenti.

Quantunque lo Stato italiano abbia riconosciuta l'uguaglianza de' culti ammessi, pure non può trascurare il fatto che la grande maggioranza della nazione è cattolica, e a meno che non voglia tenere in nessun conto il sentimento religioso di essa, deve fare alla stessa un trattamento speciale.

Lo Stato, come supremo organo giuridico, deve procedere alla formazione del diritto in modo conforme alle reali condizioni sociali; quindi, nel regolare i suoi rapporti con la Chiesa, deve tener presente la tradizione storica, l'influenza che quella ha esercitato e tuttora esercita su tutta la vita sociale. In Italia la Chiesa ha avuto da secoli una posizione essenziale ; fu la podestà dominante ed in molteplice e reciproco rapporto con lo Stato. Ora l'unico mezzo, per cui si può avere un'ingerenza dello Stato sui rapporti ecclesiastici, è quello di fare alla Chiesa una posizione pubblica.

Per quanto faccia o legiferi lo Stato, la Chiesa è tale istituzione che non può essere modificata dagli ordinamenti statuali e continuerà ad essere considerata dalle masse alla stessa stregua di un pubblico potere. Lo Stato non può permettere che accanto a sè esista un altro organismo che eserciti un potere siffatto sui suoi sudditi, senza controllo. Quindi la separazione assoluta importerebbe un annullarsi dello Stato di fronte alla Chiesa, e mentre tale sistema viene propugnato per far cadere qualsiasi immunità, si verrebbe a concedere alla Chiesa la più grande e la più pericolosa, cioè l'autonomia ed a fare del preteso diritto comune un privilegio.

Il separatismo assoluto non potrebbe giustificare in alcun

modo le guarentigie ed i privilegi che si sono dovuti pur concedere al sommo pontefice.

118. La separazione può essere intesa in altro senso. Lo Stato può considerare la Chiesa come un istituto autonomo, ma nello stesso tempo non spezza l'antico legame che ad essa lo avvinceva e le lascia in maggiore o minor misura i privilegi provenienti da quell'epoca in cui veniva completamente assorbita dallo Stato. Questo seguita a guarentire il suo ordinamento giuridico di fronte all'azione ecclesiastica con un sistema di cautele corrispondenti ai *iura circa sacra*. Tale sistema si può qualificare giurisdizionalismo separatistico.

I principii su cui esso si basa sono : *a*) distinzione dei fini e compiti della Chiesa e dello Stato (separazione); *b*) vigilanza e sorveglianza dell'azione di essa, affinchè sia utile all'interesse generale o non sia di nocumento ai fini e compiti dello Stato (giurisdizionalismo).

Questo diritto di suprema vigilanza deriva dall'antica sovranità ecclesiastica; ma oggi può definirsi il diritto inerente alla sovranità, inalienabile ed indipendente dal riconoscimento da parte della Chiesa, per cui lo Stato fissa speciali norme preventive e repressive all' azione di quella, dirigendola a fini d' interesse generale e limitandola nell'interesse suo, dei cittadini e degli altri culti. Esso appare come il necessario correlativo dello status privilegiato, di cui gode la Chiesa nello Stato.

Questa vigilanza più lata si estrinseca di regola con istituti di : *a*) controllo (annullamento di sentenze di condanna contro gli ecclesiastici, ricorso per abuso) ; *b*) difesa (sequestro delle temporalità, repressione degli abusi dei ministri di culto); *c*) cooperazione (approvazione dell' istituzione e modificazione degli uffici ecclesiastici e della circoscrizione; requisiti positivi e negativi per il conferimento degli uffici); *d*) prevenzione (controllo preventivo degli atti ecclesiastici).

Giacchè non è attuata (e non è praticamente attuabile) la se-

parazione assoluta, il sistema, adottato per regolare i rapporti fra Stato e Chiesa in Italia, è il giurisdizionalismo separatistico, il quale, senza essere intollerante o confessionista come l'antico, riconosce la sovranità dello Stato sulla Chiesa, lasciando a questa completa indipendenza nella materia spirituale e disciplinare (*sacra interna*), ma vigilandola e controllandola o limitandone anche la libertà nell' interesse dello Stato.

Questo nuovo aspetto del giurisdizionalismo non è stato intraveduto dai seguaci della teorica della libera Chiesa in libero Stato, i quali lo consideravano unicamente sotto l'aspetto tirannico e retrivo che avevano dato ad esso gli antichi governi assoluti e confessionistici, e lo ritennero come indissolubilmente congiunto col regime dei concordati.

Esso tutela la libertà di coscienza e di culto, perchè, essendo indipendente dall' influenza della Chiesa l' azione dello Stato, questo non è tenuto ad imporre ai cittadini una speciale forma di credenza e non li mette in rapporti giuridici con la Chiesa.

Inoltre, data l'indipendenza dello Stato e le sue odierne funzioni, esso può rivendicare a sè e esercitare tutti quei diritti che gli appartenevano e che la Chiesa aveva usurpato.

Ammesso poi che la Chiesa è la sola istituzione che pretende avere gli stessi fini dello Stato, che ha una costituzione contrastante coi principii del diritto pubblico odierno e che esplica, specialmente in Italia, la sua azione in senso fondamentalmente ostile allo Stato, un tale sistema fa sì che questo possa difendersi contro le usurpazioni di quella e contro le sue pretese, sia con gli antichi mezzi giurisdizionalistici, sia con i nuovi più confacenti all'indole stessa dello Stato moderno.

119. Il giurisdizionalismo odierno non comprende tutti i *iura circa sacra* dell'antico. Sono scomparsi quelli che risentivano troppo del confessionismo e dell' intolleranza religiosa, e quelli che erano mezzi preventivi e polizieschi, di cui si avvaleva lo Stato assoluto e che inceppavano soverchiamente l'at-

tività spirituale della Chiesa. Quelli che sono stati conservati si sono trasformati secondo il concetto odierno dello Stato.

Il moderno *ius reformandi* contiene la facoltà di regolare la condizione giuridica dei culti ammessi nello Stato.

In quanto al *ius advocatiae* lo Stato non ha più il dovere di promovere la potenza della Chiesa, nè apparisce come protettore dei suoi interessi. Quando lo Stato tutela la Chiesa nella sua condizione giuridica, nei privilegi, nell'esercizio del culto, ciò fa non in conseguenza d' una protezione speciale ad essa accordata, ma come organo di tutela giuridica. Se è un dovere morale per lo Stato fare alla Chiesa una condizione determinata nel suo ordinamento giuridico, allorchè una tale posizione è stata fatta, l'obbligo morale si cambia in dovere giuridico.

In quanto al *ius inspectionis*, lo Stato si limita a regolare le processioni religiose al di fuori dei tempii. Non esercita più alcuna vigilanza sulla pubblicazione dei libri sacri. Ha una funzione ispettiva sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico e l'esercita per mezzo degli economati dei benefici vacanti.

Il *ius cavendi*, dopo abolito il controllo preventivo del placet e l'istituto dell'appello per abuso, si deve intendere il potere dello Stato di prescrivere il diritto che giudica più opportuno per guarentire i suoi interessi e l'adempimento delle sue funzioni. I limiti sono nelle stesse leggi dello Stato e nell' autonomia concessa alla Chiesa in materia spirituale e disciplinare.

Dal punto di vista del diritto dello Stato non si può concepire che si guarentisca in tal modo la libertà e l' autonomia della Chiesa da togliere qualsiasi diritto di controllo o di vigilanza dello Stato e costituire la Chiesa accanto allo Stato come un pubblico potere autonomo e sovrano. Quando la sovranità dello Stato costituisce il punto fondamentale per le sue relazioni con la Chiesa, appartiene sempre allo Stato il diritto di guarentire la libertà e l' autonomia di questa con proprie norme in forza del suo sovrano diritto di legislazione. Il *ius*

cavendi si esplica, oltre che nel riconoscimento e nella giuridica posizione della Chiesa, nell'assicurare e guarentire ad essa con opportune norme legali tale sua condizione, nel reprimere e in casi eccezionali prevenire, quando le facoltà negative sono insufficienti a tutelare gli interessi dello Stato, gli abusi che possono derivare.

L' *ius placeti* è stato conservato come assenso sovrano alla nomina dei beneficiari maggiori e minori.

Del *ius exclusivae* è rimasto il rifiuto a che siano conferiti a stranieri benefici maggiori e minori, tranne che in Roma e sedi suburbicarie, ed in genere il rifiuto di concedere il placet e l' exequatur a persone che siano di condotta politica censurabile.

Il fondo per il culto e l'economato generale dei benefici vacanti sono istituti che traggono la loro origine dal *ius dominii eminentis* dello Stato sul patrimonio ecclesiastico.

120. All' odierno giurisdizionalismo non contradicono le due formule : « libera Chiesa in libero Stato * » e « libere chiese nello Stato sovrano ».

La prima indica un sistema politico, secondo cui è riconosciuto il diritto della libertà religiosa. Le intromissioni dello Stato, derivanti dal rigido sistema regalistico o giurisdizionalistico, nelle faccende ecclesiastiche o interne, sono più o meno abolite (libera Chiesa). D'altra parte lo Stato è libero da qualsiasi intromissione della Chiesa nelle sue faccende politiche, e come Stato liberale a sistema rappresentativo, riconosce e garantisce un complesso di diritti individuali, come libertà di riunione, di associazione, di stampa, ecc., ai cittadini, alle associazioni e quindi anche alla Chiesa.

La seconda indica un sistema giuridico e politico più per-

* Sulle origini della formula cavouriana ved. Ruffini F., in « Festscrift E. Friedberg gewidmet », Leipzig, 1908.

fetto, giacchè racchiude la completa uguaglianza delle chiese e il concetto che non siano ammissibili restrizioni o persecuzioni alla fede religiosa di chiunque e limiti al formarsi delle associazioni religiose che godranno tutte di uguale libertà. Lo Stato è sovrano di fronte a tutte sia per assicurarne la coesistenza e la libertà di culto, sia per esercitare di fronte ad esse i diritti spettanti o inerenti alla sua sovranità. Ma queste sono formule politiche ed acquistano consistenza giuridica soltanto da un sistema concreto di rapporti fra Stato e Chiesa.

121. In base alla nostra legislazione civile, si può affermare che non è stato completamente attuato il sistema della separazione, nè è scomparso il sistema giurisdizionale (n.° 58).

Mentre il diritto pubblico si svolge verso lo separazione, il regolamento in vigore dei rapporti fra Stato e Chiesa si fonda sul giurisdizionalismo separatistico.

Infatti si sono attuate la libertà religiosa e la laicità dello Stato e si sono secolarizzati gli istituti confessionali. Si è fatta rinunzia dallo Stato a molti diritti giurisdizionalistici e ad ogni ingerenza nell'esercizio della disciplina ecclesiastica.

Ma d'altra parte si sono conservati gli enti necessari alla Chiesa e questi tutelati nella forma, in cui sono mantenuti e si è prescritto che senza l' intervento dello Stato non possa essere conferito il beneficio ecclesiastico. Così si è conservato il fondamento più essenziale del sistema giurisdizionale, cioè lo exequatur e il placet, per cui allo Stato compete, per propria natura ed essenza, il diritto di conferire ai funzionari ecclesiastici maggiori e minori la facoltà di percepire le temporalità e di esercitare la giurisdizione producente effetti civili.

Non s' ispirano al principio della separazione le disposizioni che concedono al papa importanti privilegi, che lo sottraggono alla sovranità dello Stato e numerose facoltà contrarie al diritto comune.

Lo Stato conserva i diritti spettanti alla potestà civile in

materia beneficiaria, esercitati dal Re. Sull'amministrazione del culto spetta al Ministro guardasigilli l'alta sorveglianza *.

Il patrimonio ecclesiastico gode d' una speciale condizione giuridica e il potere civile, a mezzo dei regi economati, vigila a che non sia malversato o deteriorato.

Gli ecclesiastici, a causa delle loro funzioni, sono colpiti da incapacità ed in qualche caso il loro ufficio è paragonato ad un ufficio pubblico. L'esercizio della loro autorità non sfugge al controllo dello Stato e l'abuso del loro ministero costituisce un reato qualificato.

Vi sono leggi che tolgono la personalità giuridica ad enti ecclesiastici, che trasformano enti di culto e che limitano per la Chiesa la capacità di acquistare per proteggere la società contro l'eccessivo aumentarsi della sua potenzialità economica.

Lo Stato devolve ad un ente di sua creazione i frutti intercalari e s'è arrogato il diritto di ripartire meglio la proprietà ecclesiastica tra i vari enti e il fondo per il culto, paragonato ad una pubblica amministrazione, provvede a scopi ecclesiastici e specialmente alle condizioni economiche del clero meno provvisto.

CAPITOLO V.

Le dottrine curialistiche sui rapporti fra Stato e Chiesa e il diritto pubblico moderno †.

122. La Chiesa dichiara di non avere, nella sua costituzione o nei suoi insegnamenti, nulla d'incompatibile con le varie forme

* Ved. decr. minist. 16|3 1911 che modifica la ripartizione dei diversi uffici del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e ne determina le attribuzioni (*Boll. uff.*, 1911, n. 11).

† *Syllabus errorum* 8|12 1864 (Schrader, *der Papst und die mod. Ideen* cit.); decr. Inquis. 3|7 1907 sul nuovo sillabo (Heiner, *d. neue Syllabus Pius X*, Mainz, 1908 [2]).

di governo, ciascuna delle quali può procurare e tutelare il bene dei popoli. La santa sede rispetta i poteri costituiti, siano monarchici o repubblicani, e stabilisce regolari relazioni con essi.

Però Stato e Chiesa sono due istituti che attuano in terra la volontà divina. Ogni autorità deriva da Dio (*omnis potestas a Deo*): quindi la Chiesa è contraria al costituzionalismo ed alla democrazia.

In quanto ai rapporti fra Stato e Chiesa le dottrine curialistiche sostengono principii in aperta contradizione con quelli su cui riposano le costituzioni e le leggi attuali. Si riprova la laicità della vita pubblica e quindi dello Stato e si propugna lo Stato religioso che deve favorire, proteggere, aiutare la Chiesa. La Chiesa è una società perfetta e libera che ripete i suoi diritti dal divino fondatore e non già da concessione dello Stato. Nel dirimere i conflitti di competenza non v' è potere al di sopra della Chiesa. Lo Stato non ha facoltà di stabilire i diritti della medesima e i limiti per l' esercizio del potere ecclesiastico *.

La Chiesa mira sempre alla teocrazia diretta od indiretta. Il sillabo ** condanna la massima: *Ecclesia vim inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam;* non è detto esplicitamente quale delle due teorie curialistiche, se quella medievale della potestà diretta o l'altra più recente della potestà indiretta, la Chiesa dichiara di seguire. Ma in sostanza essa vanta di fronte agli Stati in primo luogo una *potestas directa* † e subordinatamente una *potestas*

* Così il sillabo condanna (prop. 19) la seguente dottrina: « Ecclesia non est vera perfectaque societas plane libera, nec pollet suis propriis et constantibus iuribus sibi a divino suo fundatore collatis, sed civilis potestatis est definire, quae sint ecclesiae iura ac limites intra quos eadem iura exercere queat ».

** Sillabo, prop. 24.

† Sillabo, prop. 23: « Romani pontifices et concilia oecumenica a limitibus suae potestatis recesserunt, iura principum usurparunt, atque etiam in rebus fidei et morum definiendis errarunt » può essere intesa come un' approvazione del sistema della potestà diretta.

indirecta. Così è riconosciuta la supremazia del diritto canonico sul civile *. Recentemente si è condannato come modernismo politico ogni dottrina che sconvolga l' antico concetto della Chiesa indipendente dallo Stato e a questo superiore anche nel campo esteriore e giuridico.

La Chiesa insegna che lo Stato normale dei rapporti fra i due enti è la concordia, cioè l' unione in senso teocratico, e non la separazione e molto meno l'opposizione **. Così si condanna la teoria della separazione, cioè l' errore di coloro che dicono che « *ecclesia a Statu, Statusque ab ecclesia seiungendus est* » ***. Pio X ha condannato non solo le leggi francesi di separazione, ma lo stesso concetto di separatismo †.

Si riprova inoltre anche il sistema giurisdizionale, sia quando si sostiene che lo Stato non ha alcuna facoltà legislativa e giurisdizionale nelle faccende ecclesiastiche, come quando si condannano il placet per la promulgazione delle leggi ecclesiastiche, l' exequatur, l' appello per l' abuso, l'ingerenza dello Stato sulle comunicazioni tra il papa e l' episcopato ††.

123. La teocrazia diretta od indiretta danneggia la Chiesa, giacchè, facendole perdere di vista la sua vera vocazione, la induce ad uno sforzo continuo per raggiungere scopi che le sono estranei ; è poi d' ostacolo a che lo Stato raggiunga pienamente i propri fini, giacchè deve sforzarsi ad adattare la sua attività ad una fede religiosa.

Le dottrine della Chiesa non sono d' altronde ammissibili, perchè contrarie all' odierno diritto pubblico. Questo ripone le basi della sovranità nel popolo organizzato a Stato, mentre la

* Sillabo, prop. 42 : « In conflictu legum utriusque potestatis, ius civile praevalet ».

** Encicl. di Leone XIII *Immortale Dei* 1 nov. 1885.

*** Sillabo, prop. 55.

† Encicl. *Vehementer nos* 11[2 1906 e *Pascendi* 8[9 1907.

†† Sillabo, prop. 44, 28, 41, 49.

teocrazia le ripone in un principio superiore e al di fuori del popolo, cioè nella divinità.

La sovranità appartiene esclusivamente allo Stato ed è un potere assoluto, non trasferibile, nè limitabile. La coesistenza di due poteri ugualmente sovrani sullo stesso territorio è un assurdo, e siccome unico potere sovrano è lo Stato, la Chiesa non può essere che a questo subordinata. Solo il rappresentante o capo dello Stato può dirsi sovrano nel senso politico. Il papa non è un sovrano ; il potere che egli ha sui fedeli non è di natura politica, ma un' autorità tutta morale ; la sua sovranità puramente spirituale non si può attuare coi tre poteri, in cui si estrinseca o per cui si attua la sovranità dello Stato.

Lo Stato non tollera cooperazione ed immistione di poteri estranei senza il suo consenso e dentro il suo territorio non v' ha persona o cosa che sia sottratta alla sua suprema giurisdizione e vigilanza : perciò la Chiesa , considerata come collettività di persone e di beni esistente nel territorio, è sottoposta alla giurisdizione e vigilanza dello Stato.

Il potere legislativo spetta esclusivamente allo Stato, ond' esso regola l' ordinamento della vita giuridica in conformità dei suoi scopi indipendentemente da qualsiasi altro diritto.

Il potere sovrano non può riconoscere che a sè stesso il giudizio decisivo sulle attribuzioni giuridiche e sociali dello Stato, nè deve porsi dei limiti nella determinazione di queste, nè può permettere ad un'associazione religiosa un giudizio od un' ingerenza diretta od indiretta nelle sue materie.

Spetta alla sovranità dello Stato limitare i suoi poteri. Quindi lo Stato fissa, senza preventivo accordo con l' autorità ecclesiastica, quali materie sono civili, religiose, miste.

Lo Stato regola i suoi rapporti con la Chiesa in modo autonomo, indipendentemente dalle leggi ecclesiastiche ed anche in diretta opposizione con esse. Tutto il diritto è dello Stato : alla Chiesa il territorio della coscienza e della fede senza alcun potere

coattivo esterno. La Chiesa, anche quando gode d' una più o meno limitata autonomia per le sue faccende spirituali o interne, non ha per questo la sovranità, perchè la stessa sua autonomia fa parte dell' ordinamento giuridico dello Stato (n.° 19).

CAPITOLO VI.

La Chiesa ente pubblico *.

124. La Chiesa cattolica in Italia è l' insieme di tutti i cattolici che vivono sul territorio del Regno ; giuridicamente è la gerarchia ecclesiastica. Infatti lo Stato non riconosce, nè considera giuridicamente la qualità di cattolico, nè regola il diritto di uscire dalla Chiesa. I cattolici sono assoggettati per le materie spirituali e disciplinari agli organi della gerarchia in base alle convinzioni religiose e non al diritto statuale, giacchè questo ha sciolto qualsiasi vincolo giuridico che legava il cittadino alla Chiesa.

« La Chiesa, la *ecclesia fidelium*, dice lo Scaduto †, non esiste civilmente. Civilmente non esistono se non degli enti morali ecclesiastici, privi di quelle attribuzioni gerarchiche, le quali potrebbero far dare alla chiesa dei sacerdoti, se non dei fedeli forma rappresentativa e costituzionale, la figura giuridica di ente morale o di ente pubblico. Essa non ha alcuna organizzazione giuridica, nè di ente morale, nè di associazione pubblica. È un immenso corpo con organi molteplici coordinati di fatto e legalmente dal punto di vista canonico, ma non anche legalmente, almeno per intero, dal punto di vista civile. È un organismo sui generis ». Questi concetti vanno completati.

La Chiesa non è persona giuridica di diritto privato ; infatti

* Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.* cit., appendice, pag. 123 sgg., § 29, pag. 158 sgg. e in specie note 18, 19, 25.

† *Dir. eccles.* [2], II, n. 485, pag. 736.

non ha un patrimonio e i beni della medesima appartengono agli istituti ecclesiastici. Lo Stato la riconosce come si è definitivamente costituita nel suo organismo gerarchico coi suoi organi necessari. Tale organismo è istituzionale.

Alla Chiesa cattolica è estraneo il principio collegiale o corporativo dei culti protestante ed israelitico. I laici possono essere soltanto oggetto, non soggetti d' amministrazione ; ad essi non spetta nessun diritto pubblico soggettivo ecclesiastico.

L' istituto ecclesiastico ha uno scopo unico, fissato una volta per sempre ed immutabile che trascende la volontà dei consociati ; al raggiungimento di detto scopo mirano le attività dei fedeli tutti e i beni della collettività. I funzionari ecclesiastici ripetono i loro poteri non dai fedeli, ma da un principio superiore alla collettività e al di fuori al quale gli uni e gli altri debbono ubbidire. I fedeli non possono formare una volontà complessiva che discuta o muti lo scopo dell' associazione.

Come istituzione l' ha considerata il nostro diritto, quando ha creato il fondo per il culto allo scopo di attuare la solidarietà degli scopi ecclesiastici, ha attribuito al fisco e non agli enti locali i beni degli enti ecclesiastici soppressi, ecc. E data la presenza del papa in Italia, da noi si manifesta maggiormente quel potere accentratore che esclude qui più che altrove gli addetti da quei diritti che sono conseguenza della corporazione. Infine, quando si è fatta rinunzia a prerogative giurisdizionali, il diritto italiano non ha fatto rivivere alcuna delle antiche forme di partecipazione dei laici, ma ha lasciato che di quelle si impadronisse il pontefice.

125. La Chiesa è un ente istituzionale pubblico. Essa ha propri fini che non sono più compiti dello Stato. Ma per la posizione storica da essa avuta nel passato, per la sua estensione numerica e territoriale, per la sua forza nella società e per la sua stessa finalità spirituale e morale, lo Stato riconosce che l' esistenza e l' azione della Chiesa hanno importanza

per i fini e compiti dello Stato. La Chiesa esercita sulla vita sociale un'azione tale che lo Stato ne può risentire gli effetti, onde l'interesse ch'esso ha di regolare, vigilare, contenere l'azione della Chiesa per l'interesse generale.

Lo Stato considera l'azione della Chiesa come utile alla collettività, quando sia ben diretta, sorvegliata, vigilata. Con questa speciale vigilanza e sorveglianza la mette non solo in condizione di non nuocere, ma anche di giovare indirettamente ai compiti dello Stato. Così l'attività della Chiesa è elevata al di sopra di quella di un ente privato e i singoli enti che la costituiscono acquistano natura pubblica.

L'interesse dello Stato a che la Chiesa possa sodisfare a fini religiosi per il maggior vantaggio sociale fa sì ch'esso assicuri l'esistenza e la funzione di questa concedendole speciali diritti, ma assoggettando a controlli e difese speciali l'azione della gerarchia.

E giacchè sono pubblici tutti i rapporti con persone e su cose, comunque formati, nei quali lo Stato o altro ente pubblico mira immediatamente a sodisfare interessi pubblici, così sono pubblici i rapporti fra Stato e Chiesa e quelli tra questa e i suoi organi per i quali la Chiesa mira a conseguire immediatamente la propria finalità ed ai quali lo Stato riconosce efficacia giuridica *.

La più significativa manifestazione del carattere pubblico della Chiesa è il regio assenso alla nomina dei beneficiari ed alla destinazione dei beni ecclesiastici: con esso lo Stato fa suo e per gli effetti giuridici l'atto amministrativo della Chiesa. Inoltre lo Stato riconosce il potere disciplinare degli organi supremi della gerarchia su quelli inferiori, dando esecuzione per gli effetti giuridici alle sentenze dell'autorità ecclesiastica. Il sequestro delle temporalità mette il beneficiario quasi alla dipen-

* Ranelletti O., *Dir. amm.*, vol. I, Napoli, 1912, pag. 412.

denza gerarchica della potestà civile. Infine si aggiungano le prerogative di diritto pubblico che godono i vari enti ecclesiastici, come le prerogative concesse al papa che si giustificano perchè fanno parte del *ius singulare* di cui gode la Chiesa.

CAPITOLO VII.

Il nuovo confessionismo.

126. Per quanto la legislazione civile si vada sviluppando su basi separatistiche, pure la separazione non si potrà mai avere in forza d'un sistema legislativo imposto dallo Stato, ma dovrà corrispondere a condizioni reali, essere effetto dell'evoluzione che avverrà nella coscienza religiosa dei fedeli. Anche ammesso che la Chiesa si trasformi da feudale in democratica, un certo confessionismo da parte dello Stato si avrà sempre, motivato non dal concetto esclusivistico d'una religione di Stato, ma dal rispetto dovuto alla religione professata dalla maggioranza dei cittadini. Unicamente sotto questo punto di vista si possono giustificare oggi alcuni avanzi di confessionismo, come l'art. 1.° dello statuto, il calendario festivo, ecc.

L'art. 1.° ha subita una profonda modificazione nella sua portata, anzi una parziale abrogazione tacita. Ed oggi non vuole dir altro che questo: dovendo lo Stato far celebrare funzioni religiose, si deve valere dei ministri della Chiesa cattolica. E potrebbe anche significare la solenne dichiarazione del fatto che la religione cattolica, apostolica e romana è quella professata dalla grandissima maggioranza dei cittadini.

In omaggio alle abitudini ed alle credenze di essa, il calendario dei giorni festivi agli effetti civili * ha carattere confessionistico, poichè nel fissarlo si è avuto riguardo alla reli-

* legge 2316 1874, n. 1968.

gione cattolica senza comprendervi le maggiori solennità degli altri culti. La festa civile del 20 settembre ha carattere nazionale.

CAPITOLO VIII.

Il giurisdizionalismo.

§ 1. *Funzioni di culto e pubbliche funzioni.*

127. Sotto l'antico giurisdizionalismo, quando la Chiesa era un organismo di Stato, i ministri di culto, o perchè considerati come investiti di pubbliche funzioni, o perchè di fatto le esercitavano, erano funzionari mediati dello Stato.

Oggi la Chiesa ha fini propri che non sono dello Stato, e quando agisce per le sue finalità, non può dirsi che attui fini statuali. Giacchè la religione non rientra più tra i fini e compiti dello Stato, le funzioni di culto non sono pubbliche funzioni. Dato, pertanto, il concetto di pubblici uffici, cioè di compiti e facoltà dello Stato attribuiti a persone fisiche o giuridiche per essere da queste attuati pel conseguimento dei fini dello Stato *, non sono pubblici uffici gli ecclesiastici, nè sono enti pubblici nel senso che attuino fini dello Stato gli enti della Chiesa (ved. sopra n. 125).

Che gli ecclesiastici beneficiari non siano considerati come pubblici ufficiali per gli effetti della legge penale risulta dall'art. 207 cod. penale e dal confronto di esso con l'art. 20, in cui si parla da una parte della privazione del beneficio ecclesiastico di cui il condannato sia investito (n. 4) e dall'altra della privazione dell'impiego od ufficio pubblico, conferito da un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato (n. 2), il che

* Ranelletti O., *Dir. amministr.*, vol. I, p. 168.

vuol dire che con questo pubblico ufficio non va confuso il beneficio. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che trae seco la perdita del beneficio ecclesiastico o il divieto di conseguirlo, porta anche nel condannato la perdita di certi diritti, gradi e dignità che, quantunque conferiti o riconosciuti dallo Stato, nulla hanno a che fare coi pubblici uffici.

128. Ma sotto alcuni rapporti e per certi rispetti gli ecclesiastici sono equiparati ai pubblici funzionari, specialmente quando la legge, per l'estensione di tale qualifica, vuole raggiungere un fine che altrimenti le sfuggirebbe. Sono eccezioni che non comportano interpetrazioni estensive.

Tutti i ministri di culto sono pubblici ufficiali, perchè paragonati ai notai *, quando ricevono testamenti nei luoghi ove domini peste od altra malattia contagiosa †. E l'equiparazione si ha anche agli effetti della legge penale, limitati all'eventuale applicazione delle disposizioni relative alla falsità in atti pubblici, alla loro soppressione o distruzione.

Sono equiparati ai pubblici ufficiali i parroci, se hanno continuato ad essere i legittimi depositari degli atti dello stato civile, che risalgono al tempo, in cui i registri parrocchiali constatavano lo stato civile.

Inoltre quando al parroco o altro ministro di culto sia riconosciuta legale facoltà di rilasciare certificati ed essi attestano falsamente la buona condotta, l' indigenza o altre circostanze atte a procacciare la beneficenza, la pubblica fiducia o privata, il conseguimento di uffici o benefici, ecc. incorrono nelle sanzioni dell'art. 290 cod. pen.

Sono equiparati ai pubblici ufficiali anche i cancellieri delle curie vescovili quali custodi degli atti antichi ed i certificati delle curie o cancellerie religiose fanno prova in giudizio, pro-

* Cfr. cod. pen., art. 207-2.
† cod. civ., art. 789 e 790.

venendo da autorità legalmente riconosciuta * e sono parificati a quelli delle pubbliche amministrazioni dalle leggi sul bollo **, quando siano destinati ad usi civili.

Sono da considerarsi pubblici funzionari i vescovi in quanto alla facoltà loro riconosciuta non solo di ricevere a prestito libri dalle biblioteche governative, ma di dare malleverie per altri, le quali debbono portare il bollo di ufficio ***.

I cardinali, i vescovi e gli arcivescovi sono, per quanto riguarda l'ordine delle precedenze delle varie cariche a corte e nelle pubbliche funzioni, paragonati ai pubblici funzionari †. Però non v'è una legge che equipari i cardinali ai grandi ufficiali dello Stato e, per quel che riguarda l'ordine delle precedenze, si è avuto cura di tenerli da questi distinti. Quindi non potrebbero, quali testimoni, invocare il privilegio degli art. 723-25 cod. proc. pen., salvo e per altri motivi nel caso della vacanza della sede pontificia ††.

Sono infine paragonati ai pubblici funzionari gli arcivescovi e vescovi del Regno, perchè le cariche che coprono loro conferiscono il requisito per essere nominati senatori †††.

129. Ma i ministri del culto, sebbene non si possano considerare quali pubblici ufficiali, sono colpiti da incapacità, che spesso trovano un lontano riferimento nei canoni, ma che più propriamente possono giustificarsi col concetto odierno dell'incompatibilità di funzioni.

Così non sono inscritti nella lista dei giurati i ministri di culto, cioè coloro che ne esercitano attualmente le funzioni.

* Sul valore probatorio dei certificati od attestazioni della curia vescovile ved. cassaz. Roma 19|2 1909; 14|2 1910; 31|12 1910 (*Dir. eccl. it.*, II, 127; III, 529; IV, 5).

** testo unico 417 1897, n. 414, art. 19, n. 7.

*** decr. 318 1908, n. 523, art. 11 *c*, 16.

† decr. 1914 1868 n. 4349, art. 2; cfr. art. 6 comma 2.

†† Lessona C., in *Riv. pen.*, 46, 15-21; Giustiniani, in *Riv. dir. eccles.*, II, 577-88.

††† statuto, art. 33-1°.

Se queste più non si esercitano, nonostante che canonicamente si possano esercitare, come da un ex-prete, cessa l'incompatibilità, come per gli altri funzionari enumerati nella legge *.

Sono incompatibili le funzioni di ministro di culto con l'ufficio di notaio **, di rappresentante di vettori di emigrazione †, ecc.

Tutti i ministri di culto sono ineleggibili alla carica di sindaco (n.° 60). Si tratta d'una incompatibilità di funzioni effettivamente esercitate. L'ecclesiastico laicizzato, a mal grado del carattere spirituale indelebile, può essere eletto sindaco, perchè non esercita più le funzioni annesse all'ordine.

Vi sono inoltre delle incompatibilità tra alcune funzioni pubbliche e certi uffici di culto tassativamente determinati.

L'esercizio effettivo della cura d' anime porta l'incompatibilità a coprire l' ufficio di esattore delle pubbliche imposte ††.

Gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate non sono eleggibili alle cariche di consigliere comunale e provinciale e non possono di regola far parte della congregazione di carità o dell' amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza. Con l'inciso « coloro che ne fanno ordinariamente le veci » si è inteso colpire tutti quegli ecclesiastici e ministri del culto che hanno l'obbligo principale e permanente di coadiuvare gli aventi giurisdizione e cura d'anime nell'esercizio delle loro funzioni; quindi si contempla una posizione di fatto con carattere di ordinarietà ; perciò non sono compresi coloro che esercitano atti avventizi e momentanei che non inducono stabilità d'ufficio.

L'ineleggibilità non colpisce i ministri di culto solo nel di-

* legge 816 1874, n. 1937, art. 3-5.
** legge 2515 1879, art. 2.
† legge 3111 1901, n. 23, art. 32, § 5.
†† legge (testo unico) 2316 1897, n. 256, art. 14.

stretto ov'essi esercitano la giurisdizione o cura d' anime, ma è assoluta *. Ogni distinzione è contraria ai termini generali della legge, che, se avesse voluto colpirli d' ineleggibilità territoriale, l'avrebbe ben dichiarato, come ha avuto cura di fare per altre categorie d'ineleggibili. L' ineleggibilità deriva dalla natura intrinseca dell'ufficio spirituale e dall'effettivo esercizio di esso; la legge intende principalmente a non distrarre i ministri di culto dall'ufficio loro proprio, ad impedire il cumulo di più uffici nello stesso comune e tiene conto dell' influenza che quelli potrebbero esercitare sull' amministrazione locale. Dato che questo sia lo spirito della legge, la ragione dell'ineleggibilità sussiste, ancorchè gli ecclesiastici non abbiano ottenuto l'exequatur o il placet.

Mentre le ineleggibilità precedenti si applicano a tutti i ministri dei culti ammessi nello Stato, vale per contro solo per gli ecclesiastici, cioè per i ministri del culto cattolico, l'ineleggibilità alla carica di deputato al parlamento. Anche per essi l' ineleggibilità è generale per tutto il regno, perchè la legge intende vietare l'esercizio di funzioni estranee al culto. Inoltre essa, riferendosi agli ecclesiastici che hanno l'obbligo della residenza, contempla quelli che sono investiti di *beneficia residentialia*, dai quali non si possono allontanare e se lo possono, devono chiedere permesso. I vescovi titolari che non hanno obbligo di residenza sono eleggibibili, mentre tali non sono i coadiutori tenuti al detto obbligo, i membri dei capitoli cattedrali e non quelli delle collegiate conservate o soppresse.

* cons. di St., sez. un., 1513 1901 (*Foro it.*, 26, 3, 110-11).

§ 2. *Diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria* *.

130. I diritti maiestatici conservati dalla potestà civile riguardano soltanto la materia beneficiaria (art. 18 dello statuto; sopra n. 49). È questa una materia speciale attribuita al Re nello Stato costituzionale nella stessa maniera e con gli stessi caratteri (salva deroga legislativa espressa) che aveva nello Stato assoluto, però coi limiti fissati dall' ordinamento giuridico attuale; l' esercizio dei diritti sovrani è pertanto coperto dalla responsabilità ministeriale sotto il sindacato del parlamento †.

Il Sovrano può anche oggi, come avveniva nello Stato assoluto, delegare l'esercizio di questi diritti ad altra autorità costituita (come al Ministro guardasigilli, al procuratore generale, ecc.), ma la delegazione può avvenire soltanto con forma già consacrata dalla consuetudine o dal diritto vigente. Perciò la sovrana disposizione o determinazione, nuova forma con cui si verrebbe a manifestare la volontà del capo del potere esecutivo e che si connette alla teoria dei poteri personali o maiestatici, è incostituzionale, come quella che implica la manifestazione della volontà personale del capo dello Stato non coperta espressamente dalla responsabilità ministeriale, mediante proposta e controfirma, come nel regio decreto.

I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria sono: *a*) l'assenso sovrano alla nomina dei beneficiari maggiori e minori ; *b*) il regio patronato, a' cui si connette il diritto di collazione straordinaria sulle chiese palatine; *c*) il sequestro delle temporalità ; *d*) il diritto di percepire i frutti dei benefici va-

* Ugo G. B., *Sui diritti del Re in mat. benef.*, in « Arch. di dir. pubbl. » V, 119-28; Cammeo F., *La regia prerogat. in mat. benef.*, in « Giurispr. ital. », 1900, III, 1 e seg.

† Cfr. decr. 14|11 1901, n. 466, art. 1, n. 13.

canti, al quale si connette la vigilanza su tutto il patrimonio ecclesiastico; *e*) il terzo pensionabile; *f*) l'autorizzazione sovrana, con cui si conferisce la personalità giuridica ai benefici ecclesiastici, si permettono gli acquisti e le alienazioni dei loro beni. Quest'ultimo diritto non è per altro speciale ai benefici ecclesiastici, perchè si esercita per tutti gli enti morali.

A. Assenso sovrano alla nomina dei beneficiari. Regio *exequatur* e regio *placet*. *

131. Il regio exequatur è l'assenso sovrano concesso alle bolle, ai decreti, brevi, rescritti e alle provvisioni della santa sede e degli uffici da essa direttamente dipendenti, che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefici maggiori o minori, eccetto quelli di Roma e delle sedi suburbicarie; il regio placet è l'assenso alle provvisioni e agli atti emanati dagli ordinari diocesani, concernenti le stesse materie e con la stessa limitazione riguardante Roma e sedi suburbicarie **. Nelle provviste beneficiarie si comprendono le collazioni di benefici, anche di patronato regio, e le provvisioni che conferiscono, con l'esercizio d'un ufficio ecclesiastico, il diritto d'amministrare la dote del beneficio o di goderne in tutto od in parte i frutti o di percepire su di essi un assegno †.

La conservazione del regio assenso è provvisoria: dovrebbe cessarne ogni uso col riordinamento di tutte le proprietà ecclesiastiche del regno promesso dalla legge delle guarentigie ††.

132. La conservazione del regio assenso ebbe due mo-

* Scaduto F., *Guarentigie*, n. 87 e segg.; *Manuale*, II, pagg. 727 segg.; Friedberg-Ruffini, *Diritto eccles.*, § 116, n. 29; Galante A., *L'exequatur e il placet*, est. dalla « Encic. giurid. ital. », Milano, 1910.

** legge 13|5 1871, art. 16; decr. 25|6 1871, n. 320, art. 1 e relativo regolam., art. 1.

† decr. cit., art. 2; reg. cit., art. 1, cap. 2.

†† legge 13|5 1871, art. 16 e 18; decr. cit., art. 1.

venti, l'uno giuridico e l'altro politico. Il primo fu anzi tutto quello di far « salve le leggi dello Stato e le ragioni dei terzi », clausola che si appone a tutte le concessioni *. Inoltre, trattandosi di beneficiari, che sono anche amministratori di enti morali, la potestà civile ha il diritto di vedere, se nel nominato concorrono i requisiti prescritti dalle leggi civili, come la cittadinanza italiana **, il non essere egli incorso nella condanna all'interdizione dai pubblici uffici ***. E deve anche osservare, se l' atto dell' autorità ecclesiastica sia destituito d'ogni motivo canonico, o emanato senza le forme prescritte dal diritto della Chiesa per la sua validità.

Ma lo scopo prevalente fu quello politico, cioè impedire che a capo dei benefici siano chiamati ecclesiastici, che potrebbero abusare del loro ministero a danno dello Stato, o ostacolare il pieno adempimento dei suoi fini e delle sue funzioni. E ciò lo Stato potrà ottenere coi negare il regio assenso all' istituzione canonica. Con questo espediente può anche difendere gli ecclesiastici che dai superiori si volessero puniti non solo senza motivi canonici, ma per ragioni politiche: la potestà civile può non revocare l' assenso all' ecclesiastico colpito, non placitare il successore canonicamente istituito, o revocare l' assenso al superiore che abbia comminata la pena ingiusta.

133. In quanto all'organo della potestà civile competente a placitare la nomina canonica, l'exequatur è concesso con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia, giustizia e culti †, sentito il parere del consiglio di Stato †† e, per le provviste dei benefici maggiori, dopo aver sottoposto al consiglio dei ministri le relative proposte †††. La facoltà di concedere il

* regolam., art. 10.
** legge 13|5 1871, art. 15, capov. 3.
*** cod. pen., art. 20.
† decr. 1871 e regolam. cit., art. 3.
†† legge 17|8 1907, n. 638, art. 12, n. 3.
††† decr. 13|11 1901, n. 466, art. 1, n. 13.

placet è delegata al procuratore generale presso la corte d'appello del luogo, in cui sono posti i benefici o i beni ecclesiastici, a cui l'atto si riferisce.

Però il procuratore generale può riferire al Ministro ogni volta che lo crede opportuno: ma ne ha l'obbligo per promuovere le sovrane determinazioni, quando si tratti di destinazione di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento, di nomine a dignità o a canonicati o a benefici e cappellanie corali nelle chiese metropolitane o vescovili, fino a che questi non siano ridotti al numero di sei; quando sia d'avviso che il placet debba essere negato, nel qual caso il Ministro deve sentire il parere del consiglio di Stato *. Avuta in questi casi la determinazione del Ministro e negli altri casi senza bisogno di essa, il procuratore generale fa la concessione in virtù di regia delegazione ed in conformità, se le ha chieste, delle superiori determinazioni, scrivendo tale formula ai piedi o al margine dell'atto che ne è l'oggetto **.

Norme speciali sono prescritte per l'istanza per ottenere la concessione ***, per la comunicazione del decreto agli interessati e alle pubbliche autorità †, pel diniego del regio assenso ††.

134. Riguardo agli effetti dell'exequatur e del placet l'opinione prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza è che l'ecclesiastico, al quale sia stato canonicamente conferito il beneficio, ma che non abbia riportato alla sua nomina il regio assenso, possa validamente esercitare le funzioni spirituali, ma non abbia alcun diritto di godimento sui beni del beneficio, nè la rappresentanza legale di esso e non possa esercitare quelle funzioni spirituali che producono come che sia effetti ci-

* decr. cit., art. 4; regol., art. 5, 6 e 7.
** regolam., art. 9.
*** regol., art. 2, 4 e 8.
† regol., art. 3, capov. 2; art. 4, capov. 2; art. 12.
†† regol., art. 3, capov. ult.; 9 ult. capov.

vili; per es. il vescovo senza exequatur non potrebbe conferire i benefici della diocesi, i parroci senza placet non potrebbero far parte delle fabbricerie ecc. Ma, secondo noi, il regio assenso investe il beneficio nel suo complesso, onde il nominato dall' autorità ecclesiastica non può esercitare neanche le funzioni spirituali annesse all'ufficio.

Secondo il diritto canonico, le temporalità sono intimamente connesse con l' ufficio e l' istituzione canonica o a norma dei sacri canoni, cioè l' atto con cui l' autorità ecclesiastica provvede al beneficio vacante, conferisce al soggetto designato la cura e l'amministrazione di esso tanto nella parte spirituale che nella temporale *. Il pontefice e i vescovi, quando istituiscono vescovi e parroci, danno nello stesso tempo l'ufficio ed il beneficio, attribuiscono l'esercizio del ministero spirituale e il godimento dei beni temporali. Non si può, quindi, separare quest'unione strettissima che v'è tra beneficio ed ufficio (*beneficium datur propter officium et officium propter beneficium*). Riconosciuto poi dal nostro diritto il beneficio come persona giuridica e nella forma precisa delle costituzioni canoniche, è inammissibile una disintegrazione tra il patrimonio e lo scopo, quando è la loro intima unione che costituisce l'ente morale.

Lo scopo prevalente del regio assenso è politico, cioè muove dall' interesse dello Stato a che il designato non sia persona politicamente e socialmente a lui ostile. Tale scopo sarebbe frustrato, qualora si ammettesse ch'egli possa esercitare il suo ministero spirituale, anche quando il potere civile abbia rifiutato il suo assenso, giacchè con quel ministero appunto adopra la più estesa e predominante influenza sul popolo.

Con le espressioni usate « rimangono soggetti all'exequatur

* Ved. Bonghi R., discorso 1713 1871 alla Camera, in *Atti della Camera*, 1871, pag. 1099; discorso del Ministro De Falco, in *Atti del Senato*, 1870-71, pag. 879.

ed al placet * » il legislatore volle dire che gli atti di nomina ecclesiastica rimangono soggetti nelle stesse condizioni di prima, quando l'assenso era indispensabile anche per le funzioni d'ufficio (come esplicitamente nel regno di Napoli). La legge, assoggettando al regio assenso la « provvista » dei benefici maggiori e minori, si riferisce alla « provisio » del diritto canonico, che comprende la designazione, la confermazione o collazione e l' istituzione, che non distinguono tra ufficio e beneficio, tra potestà di ordine e giurisdizione. Infatti è dichiarato esplicitamente che nelle provviste beneficiarie si comprendono le provvisioni che conferiscono, con l'esercizio d' un ufficio ecclesiastico, il diritto di amministrare la dote del beneficio ecc. **. Non si fa distinzione tra possesso canonico e civile, quando si prescrive *** che gl' investiti d'un beneficio non saranno ammessi al possesso del medesimo, prima che il loro titolo sia munito di regio assenso. Infine, in caso di diniego dell'assenso, viene trattenuta presso il Ministero o presso l'ufficio del procuratore generale l'originale della provvisione pontificia e del rescritto o decreto vescovile e si restituisce il ricorso con l'annotazione: « Non si fa luogo al chiesto exequatur ed alla concessione del chiesto placet † », onde manca all'investito il titolo per prendere possesso canonico del beneficio.

135. Sull'indole giuridica del regio assenso, opiniamo che esso sia un'autorizzazione amministrativa †† che presuppone la capacità del beneficiario e rende attuale il diritto che, come potenziale, è creato dall'atto di nomina compiuto dall'autorità

* legge 1315 1871, art. 16.

** decr. 2516 1871, art. 2, e regolam. art. 1.

*** decr. 2516 1871, art. 5.

† regolam. 1871, art. 3 e 9.

†† Sui concetti di autorizzazione e concessione amministrativa ved. Raneletti O., *Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative*, parte I, pagg. 30, 31 e 43; Borsi U., *Le funzioni del comune italiano*, Milano 1909, pagg. 124 sgg.

ecclesiastica. Da quest'atto deriva il diritto all'ufficio e annesso a questo e come conseguenza di esso quello al godimento delle temporalità, ecc. L'atto amministrativo d'assenso attribuisce efficacia giuridica alla nomina canonica e toglie il veto apposto all'esercizio del ministero spirituale per ragioni d'ordine e d'interesse pubblico. Non vale a negare il carattere di autorizzazione il disposto, per cui il diritto di godimento delle temporalità non retroagisce al giorno della nomina canonica, giacchè è soltanto dalla data della concessione dell'exequatur e del placet che il nominato al beneficio ha diritto ai frutti, agli assegni ed alle temporalità dello stesso *, poichè gli effetti dell'autorizzazione amministrativa possono essere posposti dalla legge.

Per ottenere tale autorizzazione si pagano le tasse di concessione governativa che « sulle richieste e nell' interesse dei privati, in materia ecclesiastica » sono di lire 20, se la concessione è rilasciata dal ministero di grazia e giustizia, e di lire 15 se rilasciata dai procuratori generali **.

136. Giacchè nessuna legge sancisce la facoltà del governo di revocare il regio assenso per motivi politici, la questione circa la revocabilità o irrevocabilità di esso si risolve in base a ragioni storiche ed a principii generali di diritto †. La revoca del regio assenso per motivi politici avrà effetti più lati del sequestro delle temporalità per misura di repressione e propriamente la perdita di ciò che con esso si concede, quindi anche il divieto di tutti gli atti giurisdizionali aventi effetti civili, nonchè dell'esercizio dell'ufficio.

Storicamente è dimostrata la pratica della revoca in Lom-

* decr. 2516 1871, art. 5; regol. 213 1899, n. 64, art. 35.

** legge 1319 1874, n. 2086, tariffa n. 47.

† Scaduto F., *Manuale*, II, 756; Graziani, *Degli appelli per abuso* ecc. in « Arch. giurid. », 1891, 473; Ruffini, *Sulla revocabilità dell'exequatur*, nel « Filangieri » 1897; Savagnone F. G., *Sulla revocabilità dell' exequatur e del placet*, Palermo, 1905.

bardia; si revocava il regio assenso in Sicilia col *remedium contrarii imperii* contro la concessione avvenuta dell'exequatur ad istanza dei terzi e dello Stato. In altri luoghi si usavano mezzi più energici, come l'imprigionamento e l'espulsione dell'ecclesiastico dallo Stato, che rendevano impossibile l' esercizio delle funzioni.

Ammesso che il regio assenso sia un' autorizzazione amministrativa, ne scende per conseguenza la revocabilità. Infatti l'autorizzazione amministrativa è revocabile, quando ragioni di ordine pubblico o d'interesse generale impongono che il limite che per essa venne tolto all'azione individuale sia ripristinato. Giacchè lo Stato ha il diritto di escludere dal beneficio quelle persone che non presentino garanzie per l'esercizio dell'ufficio, sotto l'aspetto politico o sociale, ha anche il diritto di escluderli in seguito, cioè di revocare l' autorizzazione per motivi di ordine pubblico e d'interesse generale. Non varrebbe obiettare che la revoca dell' autorizzazione ha per effetto di estinguere i diritti acquisiti dal beneficiario, il che non potrebbe avvenire senza una legge che attribuisca tale facoltà al governo; i diritti del beneficiario presuppongono da parte sua il continuarsi di quei requisiti e l'osservanza di quegli obblighi o espressi o taciti, in base ai quali il regio assenso fu concesso. Ora è il venir meno di essi che dovrebbe in ogni caso provocare o giustificare la revoca.

È vero che la legge delle guarentigie e il decreto del 1871 non accennano minimamente ad una facoltà di revoca, ma il silenzio della prima è ben naturale, dato il contesto dell'art. 16, che contiene nella sua parte essenziale una rinunzia generica al regio assenso e non accenna in specie a quello in materia beneficiaria se non in forma di riserva provvisoria : il decreto del 1871, richiamandosi espressamente a tale articolo, non poteva uscire dai termini di esso. Ma la legge sul consiglio di

Stato *, ponendo fra le attribuzioni della V sezione il pronunziarsi con decreti motivati sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civili ed ecclesiastiche e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia, adopera espressioni abbastanza larghe ed adatte a comprendervi la revoca e la sospensione del regio assenso, specialmente quando si consideri che tra simili atti provvisionali non possono nel più dei casi non comprendersi quelli diretti a impedire al beneficiario l'esercizio delle funzioni producenti effetti civili, a lui competenti appunto in virtù del regio assenso **.

137. La revoca del regio assenso può avvenire anche per motivi giuridici fissati dal diritto civile. Così la perdita della cittadinanza è un motivo di revoca di esso; l'interdizione perpetua dai pubblici uffici che porta per conseguenza la decadenza dal beneficio ecclesiastico, l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico, comminata come pena per sè stante e per un reato specifico del ministro di culto †, sono casi di revoca o di sospensione dell' exequatur e del placet stabiliti per legge.

Infatti v'è, secondo l'intenzione del legislatore, una perfetta corrispondenza fra l'art. 20 e 183 cod. pen. e l' art. 16 della legge delle guarentigie, nel senso che se l'interdizione non produrrà la perdita di ciò che è conferito dall'autorità ecclesiastica, ove essa non voglia toglierlo al condannato, deve produrre la privazione di tutto quanto dipende dall'accordato riconoscimento civile. Ma, essendo l'atto abusivo che può dar luogo all' interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico, di cui all'art. 183 cod. pen., compiuto essenzialmente nell'esercizio delle funzioni spirituali, la pena deve avere un'effica-

* testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art. 23, n. 2.

** Per l'irrevocabilità cons. di Stato, sez. gr., giust. e culti 23[12 1885 (*Riv. du eccles.*, III, 184).

† cod. pen., art. 20, n. 4 e 183.

cia repressiva e preventiva d' impedire il continuare dell' atto ed il riprodursi in avvenire. Ciò si potrà ottenere soltanto con l'opporsi all'esercizio dell'ufficio spirituale da parte del colpevole.

138. Il provvedimento di revoca può essere giustificato non solo da ragioni d'indole politica, ma anche semplicemente di moralità e d'ordine pubblico. Esso sarà pronunziato (salvo naturalmente i casi degli art. 20 e 183 cod. pen.) con decreto reale, dopochè la proposta sarà sottoposta al consiglio dei Ministri *. Contro il provvedimento definitivo vi può essere ricorso alla V sezione del consiglio di Stato. La competenza di questa si giustifica sia per escludere che una misura così grave venga presa in modo arbitrario, sia perchè la revoca dell'assenso può qualificarsi come un atto provvisionale di sicurezza generale relativo ai rapporti fra le potestà civili e l'autorità ecclesiastica, sia per un'analogia col sequestro delle temporalità per misura di repressione.

Se il provvedimento fu emanato dal governo nell' esercizio del suo potere politico, la V sezione dichiarerà inammissibile il ricorso †: degli atti compiuti nell'esercizio del potere politico il governo risponde davanti al parlamento.

139. Il pubblico ministero, nell'interesse della legge, o qualunque terzo, che ritenesse violati i suoi diritti o interessi, potrebbero fare opposizione alla concessione dell'assenso all'autorità che è chiamata a darla. Contro il provvedimento amministrativo di concessione o di diniego è dato il ricorso alla V sezione del consiglio di Stato che giudica pronunziando anche in merito. Ma se la concessione ha leso diritti civili, l' interessato dovrà agire davanti all'autorità giudiziaria.

* Cfr. decr. 14|11 1901, art. 1. n. 13.

† legge 17|8 1907, art. 22 comma 2 e 23, penult. capov.

B. Il regio patronato * e il diritto di collazione straordinaria.

140. Il patronato regio moveva dalla tendenza d'ogni sovrano giurisdizionalista d'influire più o meno direttamente sulla provvista dei benefici posti nel suo Stato. Consiste nella facoltà, di cui gode il Sovrano come rappresentante dello Stato, di presentare o designare all'autorità ecclesiastica i soggetti che, trovati canonicamente idonei, saranno investiti dei benefici vacanti. Esso è ritenuto come uno dei diritti maiestatici, che i sovrani assunsero o difesero in conseguenza del *ius advocatiae* allo scopo di proteggere la Chiesa e di migliorare il clero o del *ius cavendi* per avere ecclesiastici affezionati allo Stato. Si origina per una fondazione alla Chiesa (*de iure*), per privilegio od indulto pontificio (*de gratia*), in forza di concordati e anche per libera disposizione dell'autorità sovrana.

Il patronato regio si differenzia da quello privato, oltre che per l' appartenenza e l' origine , perchè si estende ai benefici maggiori e non è soggetto a termine perentorio per la presentazione.

Agli effetti pratici coincide con la regia nomina , perchè si riduce ad un semplice diritto di designazione o presentazione senz' altro correspettivo : ma non si confonde con essa, giacchè comprende altri diritti ed anche degli obblighi. La nomina regia è l' atto che trasferisce giuridicamente l' ufficio al designato, ma il papa ha il diritto di respingere il nominato non giudicato idoneo canonicamente. In sostanza nell' uno e nell' altro caso

* Sisca T., *I vescovadi di r. patron. in It.*, Napoli, 1880; Scaduto, *Manuale*, II, n. 426 sgg.; Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, § 123, n. 7; Castellari G., *Santa Sede*, in « Encicl. giurid. » II, 34 sgg.; Catinella, *Natura giurid. dei vescovadi di Sicilia*, Palermo, 1898; Rinaldi, *Il regio patronato sulla chiesa patriarcale di Venezia*, Roma, 1893, 2 voll.

è il papa che crea i vescovi, non il Re. La regia nomina non si confonde col patronato *de gratia*. Questo, al pari di quello *de iure*, è riconosciuto dalla dottrina canonistica. Il concilio di Trento *, mentre abolì tutti i diritti di patronato non nascenti *de iure*, ne eccettuò quelli spettanti ai sovrani; inoltre esso contempla gli indulti pontifici di patronato e di altri diritti analoghi, fra cui la regia nomina.

Una confusione tra i due istituti è solo possibile, quando entrambi si originano da indulto pontificio o per volontà del potere sovrano. Bisognerà quindi esaminare quale dei due diritti sia stato concesso o siasi effettivamente esercitato per concluderne la rinunzia o l'esercizio continuato sotto il dominio delle nostre leggi. Dimostrato per altro che i patronati si siano originati *de gratia*, non ne segue la revocabilità di essi. Il correspettivo dell'indulto pontificio poteva essere costituito o da un fatto speciale, di cui il sovrano erasi reso benemerito, oppure dalla protezione accordata alla Chiesa territoriale.

Se poi il patronato veniva assunto dal sovrano in forza del diritto di tutela che aveva su tutte le istituzioni esistenti nello Stato ed in conseguenza della sovranità, era considerato come una regalia, diritto inerente alla Corona, e poteva essere revocato solo per un atto del potere sovrano e non già d'un'altra autorità, dalla quale non ripetevasi la concessione.

141. Nella legge delle guarentigie (art. 15) è stabilito che « nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato ». Si sostiene che tale riserva sia nulla per ragioni storiche e giuridiche. Queste ultime si riducono ad applicare al regio patronato le regole di quello privato, onde sarebbe venuto meno per mancanza del soggetto, giacchè non vi sarebbe stato trapasso dagli antichi sovrani a quello italiano, per abuso del

* sess. XXV, c. 9, *de reform.*

privilegio (politica anticlericale dei Re d'Italia), per revoca del concedente (proteste di Pio IX e Leone XIII).

Ma, concepito il diritto come inerente alla corona, cioè appartenente allo Stato, il trasferimento avviene da Stato a Stato, indipendentemente dalla persona che sia chiamato all'esercizio di esso. In quanto alla revoca si è già detto, perchè i patronati, anche quelli *de gratia*, sono irrevocabili. Infine i motivi di decadenza della legislazione canonica in tanto possono essere ammessi, in quanto non urtino contro disposizioni civili; ma l'art. 18 dello statuto e la riserva espressa dell' art. 15 citato mostrano che lo Stato italiano intende esercitare i diritti di regio patronato come li esercitavano gli antichi sovrani, dai quali li ha ereditati.

142. Ma i diritti della potestà civile non si sono tutelati fino alle ultime conseguenze. Infatti essa non ha reclamato i diritti di patronato che alcuni sovrani degli ex Stati avevano su parecchie chiese di Roma e nessun passo ha fatto per integrarsi nel diritto di vigilanza sul loro patrimonio.

In quanto alle sedi vescovili del Regno, il procedimento regolare dovrebb' essere il seguente: il Re dovrebbe presentare al papa e questi, constatata l'idoneità canonica del presentato, addivenire all' istituzione. Ma, dietro accordi tra il Ministero dei culti e la Segreteria di Stato del Vaticano, si stabilì che il prescelto dal pontefice, prima che la nomina sia pubblicata in concistoro, indirizzi a S. M. il Re d'Italia una supplica, con cui chiede la regia nomina a quella sede vescovile che si ritiene di patronato del Re. Il governo, assunte le necessarie informazioni, fa conoscere alla santa sede che non si oppongono difficoltà alla proclamazione del prelato in concistoro e nello stesso tempo emette il decreto reale di nomina in virtù del regio patronato e in seguito a domanda dell' interessato.

Dopo il concistoro il papa emana la bolla d' istituzione canonica, nella quale si considera libero collatore della sede ve-

scovile, non facendo ivi cenno di patronato, nè della nomina avvenuta, e a tale bolla, su nuova domanda del vescovo, si concede l'exequatur, facendosi menzione nel decreto reale della nomina precedentemente fatta in virtù di regio patronato.

143. Per sapere quali benefici sono di regio patronato bisognerà esaminare il diritto vigente nelle singole regioni. Una indagine quasi compiuta per i benefici maggiori e non per i minori, su cui non consta vi siano delle discordie, ha portato ai seguenti risultati:

In Sardegna i vescovadi sono tutti di patronato regio *.

In Sicilia, secondo i decreti fatti nel 1743 dal regio visitatore monsignor De Ciocchis ed approvati dal Re, competeva *de iure* al sovrano di Sicilia, e quindi spetta oggi al Re, il diritto di patronato su tutte le sedi dell'isola. Per i vescovadi, eretti al tempo di Pio VII (1817-1818), dotati dai municipi, fu accordato al Re il diritto di nomina, che nell'esecuzione data alla bolla fu interpretato, senza opposizione del pontefice, come diritto di patronato. I vescovadi istituiti nel 1844 furono dotati coi beni di abbazie di r. patronato; per conseguenza questo diritto, come inerente ai beni, si trasferì sui nuovi benefici. Sono ancora di regio patronato le tre prelature *nullius* dell'isola e il vescovado di rito greco-unito.

Nelle provincie napoletane sono di regio patronato le 24 sedi vescovili, enumerate nel trattato tra Carlo V e Clemente VII †, le 43, cioè 39 sedi e 4 prelature nullius, per cui furono profferite le sentenze verso la fine del secolo XVIII. In quanto alle altre, dato che per provvedere ad esse si seguiva dal 1791 per tutte il sistema della nomina regia, bisogna decidere caso per caso, se quella nomina equivalesse alla presentazione spettante al regio patrono, oppure alla nomina ottenuta per indulto

* Breve di Benedetto XIII *Cum nonnulli* 25|9 1726.

† del 19|6 1529 (Lünig, *codex It. diplom.*, Francof. et Lips., 1735, IV. 235 sgg.).

pontificio. È poi di r. patronato il vescovado in partibus di rito greco-unito che sopraintende alla liturgia greco-orientale ed alle ordinazioni dei preti, a cui è affidato il servizio religioso fra le colonie italo-greche.

Nella Toscana e nel Lucchese non esiste alcun diritto di patronato in quanto ai benefici maggiori. E non sembra di r. patronato la sede di Pienza, per cui il sovrano pretendeva che la nomina si facesse senza la sua approvazione.

Nessun diritto di patronato spettava ai duchi di Parma e Piacenza.

Nell' Emilia sono di r. patronato le sedi di Modena, Carpi, Massa Carrara eretta con dote dell'abbazia di regio patronato e con rendite di beni feudali, di Guastalla, già abbazia nullius e di patronato ducale. La sede di Reggio è di libera collazione pontificia.

In quanto al patriarcato di Venezia è certo che, trasportata la sede patriarcale da Grado a Castello, con la soppressione canonica del patriarcato gradense e del vescovado di Olivolo, avendo papa Nicola V con bolla *Sane mentis* (1450) eretto in Venezia il patriarcato con tutte le dignità della chiesa di Grado, su di esso il senato veneto esercitò il diritto di patronato. All' epoca delle controversie giurisdizionali Paolo Sarpi dimostrò essere antichissimo giuspatronato della repubblica quello sulla chiesa patriarcale. Il diritto fu prima da Paolo V e in seguito riconfermato da Benedetto XIV, che lo estendeva alla sede di Chioggia *.

Nella Lombardia spettava il diritto di patronato sulla sede di Vigevano, ma essa passò in seguito a casa di Savoia. L'Austria usò su tutti i benefici il diritto di nomina.

Nel Piemonte è antica la controversia, se ai sovrani spet-

* cost. *Sinceritas fidei* 1316 1753 (*Bened. XIV.... bullarium*, Romae, 1757, IV, 12).

tasse sulle sedi vescovili un diritto di nomina o di patronato. I termini della prima concessione accennano piuttosto a nomina: con indulto di Nicola V * il duca Lodovico ottenne la promessa che non si sarebbe provveduto ad alcun vescovado nei suoi dominii senza il suo assenso. In tutte le fonti ecclesiastiche si parla di *ius nominandi* ** tranne che in una dichiarazione fatta da Clemente XII che pare accenni a diritto di patronato, Nella formula, di cui si sarebbero serviti i Re di Sardegna, si parla di nomina e presentazione, mentre in quella riportata dal Riganti si parla semplicemente di proposta. Praticamente la quistione fu risoluta nel senso più favorevole alla curia pontificia e le sedi piemontesi furono considerate di regia nomina.

144. Sulle chiese palatine †, fondate dal Sovrano per uso suo, della sua famiglia e da lui dotate e provvedute, con giurisdizione indipendente dall' ordinaria potestà ecclesiastica, il Re ha il diritto di collazione straordinaria per modo che l'ecclesiastico da lui nominato s' immette nel possesso canonico e civile dell' ufficio, senza bisogno di alcuna bolla di canonica istituzione ed è amovibile ad *nutum principis*. La specialità di questa collazione straordinaria consiste in ciò che, fatta da un' autorità laicale, conferisce al nominato alcuni diritti di giurisdizione ecclesiastica.

Il diritto di collazione straordinaria appartiene allo Stato e si esercita dal Re come organo di esso e non si può considerare diversamente dagli altri diritti spettanti al potere civile in materia beneficiaria. Perciò l'esercizio del diritto medesimo è coperto dalle responsabilità ministeriale. Gli atti di no-

* 10[1 1451 (Duboin, *Raccolta per ord. di mat. delle leggi, provved., editti*, ecc., Torino, 1818, I, 483-84.

** Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, 116, 119 e sgg.; § 123, n. 7, 516.

† Scaduto, *Man.*, II, n. 441 e bibliografia; Saredo G.,in « Riv. dir. eccl. » III, 513-18; Caselli, *ibid.*, XIV, 577 sgg.; Bianca-Papa, *Le chiese palatine*, Catania 1910 e recens. Schiappoli, in « Riv. dir. pubbl. », 1910, I, 422-25.

mina che rappresentano l' esercizio del diritto sono atti di amministrazione sottoposti al controllo a cui sono soggetti tutti gli atti amministrativi. Ed avendo il Sovrano regolato, a seconda dell' ordinamento giuridico attuale, il diritto di nomina e limitata la propria libertà di scelta con norme obbligatorie riguardanti il concorso e la scelta dei concorrenti, si può avere contro la violazione di esse il ricorso al consiglio di Stato.

145. La nomina degli ecclesiastici addetti alle chiese pugliesi * che sono canonici, cappellani o partecipanti e chierici, è fatta dal Re, su proposta del Ministro dei culti, che deve sentire i pareri dell'ecclesiastico preposto alla chiesa, del procuratore generale presso la corte d'appello di Trani e del regio delegato per l' amministrazione delle regie basiliche †. Ai detti posti possono concorrere ecclesiastici che hanno conseguita la licenza liceale; saranno preferiti quelli provvisti d'uno dei seguenti requisiti: *a*) laurea in lettere o in scienze; *b*) diploma dottorale di teologia conseguito in una Università o accademia pontificia o in una facoltà teologica del Regno; *c*) aver prestato lodevolmente l' opera del ministero spirituale nelle missioni italiane all' estero o nelle colonie per non meno di cinque anni; *d*) aver servito lodevolmente per non meno di dieci anni in qualità di chierico presso la basilica di Bari (requisito non richiesto per i chierici di essa).

Nulla troviamo stabilito per le altre chiese, sicchè il Re procede alla nomina secondo le norme adottate per consuetudine o per antiche disposizioni. Così per la chiesa di Palermo la proposta è fatta dal regio delegato o vicario cappellano mag-

* Acquaviva delle Fonti, Altamura, Montesantangelo, S. Nicola di Bari. Sono inoltre di collazione straordinaria quattro dignità e metà dei canonicati del capitolo cattedrale di Lucera ed alcune altre chiese.

† regio decr. 27|6 1909 concernente le ammissioni e promozioni del clero palatino pugliese; r. decr. 27|6 1909 concernente il miglioramento economico dei canonici e partecipanti e chierici delle r. basiliche pugliesi (*Supplem.* al n. 28 del *Boll. uff. del Minist. G. G. C.*, 1909, pagg. 433-34).

giore. Per quella di Calascibetta il regio canonico fa la proposta al regio delegato alla cappellania maggiore di Palermo e la proposta è trasmessa al Re pel decreto.

C. Il sequestro delle temporalità o mano regia *.

146. Il sequestro delle temporalità è un provvedimento amministrativo, per cui si sottrae l' amministrazione e l' usufrutto dei beni ai rappresentanti ordinari degli enti ecclesiastici e si devolve agli economati dei benefici vacanti.

Lo Stato giurisdizionalista si avvaleva d' un tale espediente specialmente contro i beneficiari che non osservavano esattamente i loro doveri d'ufficio, in conseguenza del *ius dominii eminentis* e *cavendi*. É questa una misura repressiva riconosciuta anche dal diritto canonico : il conc. di Trento ** autorizza gli ordinari a procedere contro i beneficiari che abbandonano la residenza «... per sequestrationem et subtractionem fructuum,... etiam usque ad privationem ».

Il nostro diritto riconosce il sequestro delle temporalità e disciplina la facoltà di ricorrere contro i relativi provvedimenti alla V sezione del consiglio di Stato, che giudica pronunziando anche in merito †. Mancano però disposizioni di legge o regolamento circa le ragioni che possono autorizzare e le formalità che debbono precedere l' adozione d' un simile provvedimento.

147. Abbiamo due forme principali di sequestro di temporalità : *a*) per *malversazione* o di *conservazione*, misura conser-

* Orlandi G., *Sequestri delle temporalità*, in « Riv. dir. eccl. » VI, 1 sgg.; Graziani, *Degli appelli ab abusu* ecc., in « Arch. giur. », 1891, 473-84; Vitta C., *Sequ. di temp. per misure di repress.*, in « Giurisp. it., » 1897, III, 212 sgg.

** Sess. XXIII, *de refor.*, c. 1.

† legge 1718 1907 n. 638, art. 23, n. 2, che riproduce l' art. 25, n. 2 legge 216 1889 e art. 10, n. 3 legge 2013 1865, n. 2248, all. *D*; ved. cons. di Stato, sez. V, 2213 1909 (*Dir. eccl. it.*, III, 90; *Foro it.*, 34, fasc. 22 e nota dell' Ansalone).

vativa e temporanea atta ad impedire che le cose del beneficio o il patrimonio degli enti siano deteriorati per colpa degli amministratori ; *b*) di *rappresaglia* o di *repressione*, dipendente da azioni che, senza essere reati veri e propri, costituiscono una condotta dell' investito riprovevole sotto l'aspetto morale o politico, ovvero imposto da considerazioni di tutela dell' ordine pubblico. Per quest' ultimo motivo e perchè il contenuto dell' azione disciplinare presuppone rapporti d' indole gerarchica ben definiti che nella specie non esistono, il sequestro non è un provvedimento d' ordine disciplinare.

Entrambe le forme sono riconosciute dal nostro diritto *. Il sequestro di repressione è dato per decreto reale, in conformità dell' art. 18 dello statuto : quello di conservazione è legittimamente ordinato con decreto del Ministro dei culti , al quale fu delegata la facoltà di pronunziarlo **.

I frutti e le rendite del beneficio o dell' ente sottoposti a sequestro conservativo, detratti i pesi ed il premio di esazione, vengono consegnati al beneficiario o all' ente † , senza che di essi si avvantaggi l' economato. Il sequestro repressivo, invece, dà diritto all' economato di percepire e godere i frutti.

148. La sottoposizione dei benefici pieni a sequestro non presuppone alcun provvedimento dell' autorità ecclesiastica e viene ordinata dalla potestà civile di sua iniziativa. Non è prescritto il previo parere del consiglio di Stato. Nè è richiesta la preventiva comunicazione di addebiti all'interessato, massime quando vi sono speciali ragioni d'urgenza per provvedere. Però il sequestro repressivo non si deve fondare su fatti indeterminati e su accuse generiche.

Ai diritti e agli interessi degl' investiti o degli amministratori colpiti si è provveduto concedendo contro il provvedimento

* decr. 2[3 1899, n. 64, art. 1.
** decr. 2[3 1899, n. 64, art. 19.
† decr. 2[3 1899, art. 19.

repressivo o conservativo il ricorso esteso anche al merito alla V sezione del consiglio di Stato. In siffatta materia questa ha piena ed esclusiva giurisdizione, sulla quale l'art. 17 della legge delle guarentigie non ha esercitata influenza pel motivo che una regola generale non è incompatibile con lo speciale regolamento d'un caso particolare appositamente previsto; sicchè quella giurisdizione appare investita di pieni poteri e con esclusione d'ogni concorso con la giurisdizione ordinaria *. La quinta sezione ha nelle sue attribuzioni anche quella di determinare i limiti di tempo dei provvedimenti.

Al consiglio di Stato sono devolute tutte le altre quistioni relative alla medesima materia; quindi ogni quistione circa i danni patrimoniali derivati da un sequestro che si pretende illegittimo, giacchè essa si risolve nel mantenimento o nella revoca del sequestro, il che è vietato ai tribunali ordinari †.

L'autorità giudiziaria sarebbe solo competente, se si tratta di stabilire eventuali responsabilità penali, e quando, in occasione di sequestri, vengono in quistione diritti privati spettanti a terzi.

149. Se il provvedimento, con cui fu imposto il sequestro, viene annullato dal consiglio di Stato, perchè ritenuto illegale ed ingiusto, consegnenza necessaria sarà la restituzione delle rendite sequestrate. Se altri danni fossero derivati, se ne potrà chiedere la liquidazione davanti all'autorità giudiziaria, che in tal caso non dovrà interloquire sulla legittimità del sequestro, ma sulle conseguenze patrimoniali prodotte da un provvedimento già dichiarato illegittimo dell'autorità competente a farlo.

* Orlando V. E., *La giust. amministr.*, in « Primo tratt. di dir. amministr. », Milano, Società editr.-libr., III, n. 175-76, pagg. 830 sgg.

† Cass. Roma, sez. unite, 16|11 1907 (*Dir. eccles. it.*, I, 12).

D. La regalia beneficiaria. I regi economati *.

150. Fra i diritti della potestà civile in materia beneficiaria derivanti dal dominio eminente dello Stato sui beni ecclesiastici v' è la facoltà (detta regalia) di raccogliere i frutti dei benefici dal giorno in cui diventano vacanti fino a quello dell'installazione del nuovo investito. Questi frutti intercalari erano in origine impiegati a favore dei poveri e delle fabbriche ecclesiastiche : in seguito furono dati ai vescovi in forza d' un privilegio o d' una consuetudine , a formare la quale non furono estranei i principii del diritto feudale (*ius deportus*) ; per ultimo da Giovanni XXII furono riscossi dal papa. Nei regni germanici, dove si riguardavano i beni delle mense vescovili e delle badie come beni infeudati alla corona, i re attrassero a poco a poco nelle loro mani, coerentemente alle istituzioni del feudalesimo, l' amministrazione delle rendite nel tempo intermedio. Lo stesso avveniva in Francia, ove i re, atteggiandosi a difensori e protettori della Chiesa, invocarono le loro benemerenze verso di essa a fondamento del diritto di regalia.

Di regola la potestà laicale ha rivendicato alla corona i frutti dei benefici vacanti per non far uscire dallo Stato i capitali che dovevano essere distribuiti ai poveri ed al clero, ed in compenso della tutela e protezione accordata alla Chiesa e al suo patrimonio : talvolta i sovrani si ritennero liberi dispositori di quei frutti che, come cosa vacante, dovevano per regalia appartenere alla corona che poteva anche farli propri. E per sostenere la tesi si addussero privilegi apostolici, consuetudine , prescrizione ed altri simili titoli. E alla consuetudine mette capo il decreto 26 sett. 1860 che, nel suo preambolo,

* Azzolini G., *L'amministr. dei benef. vacanti in Italia*, in « Riv. dir. eccles. », IV, 641-748; Ansalone M., *La regalia benef.*, *ibid.*, XVI, 385.

dice: « considerando che, per massima antica e costante della nostra monarchia e di tutti gli Stati cattolici, i frutti dei benefici vacanti costituiscono una regalia, onde la sovranità civile è investita del diritto di assumere il possesso di detti benefici, di amministrarne ed applicarne i proventi... ».

Lo Stato s' assunse inoltre una speciale vigilanza sul patrimonio della Chiesa, adducendo per quella sui benefici pieni il motivo che la loro cattiva amministrazione poteva far diminuire le rendite su cui la regalia doveva esercitarsi.

Il diritto di regalia e la vigilanza sul patrimonio ecclesiastico sono oggi esercitati da un' apposita amministrazione, ch'è un ente pubblico e che chiamasi regio economato generale dei benefici vacanti. Però i frutti dei benefici vacanti non vanno al patrimonio della corona, ma sono amministrati dallo stesso economato che li impiega per gli scopi determinati dalla legge e che principalmente sono di culto e di beneficenza.

151. L' esercizio della regalia è oggi regolato in modo uniforme per tutto il Regno *. Sono per altro mantenute le speciali discipline in vigore in alcuni territori delle diocesi di Aosta, Pinerolo, Susa e Saluzzo **: per queste chiese d'uso gallicano, l'economato, eccettuate le mense vescovili, non entra in possesso, nè amministra i benefici vacanti, ond' è lasciato all'autorità ecclesiastica di provvedere all' amministrazione e di godere i frutti che di fatto rimangono a disposizione del vescovo.

Per la provincia di Roma le funzioni economali sono esercitate dall' economato generale di Firenze †. In quanto a Roma e alle sedi suburbicarie, in cui, in dipendenza della legge delle guarentigie, si dichiarò nulla essere innovato rispetto ai bene-

* decr. 2[3 1899, n. 64.

** Castellari G., *Usi gallicani in alcune chiese d'Italia*, Torino, 1899, pagg. 147, 225-229.

† decr. 2[9 1896, n. 390; decr. 25[6 1871, n. 321.

fici vacanti *, continua ad amministrare e a godere i beni di tali benefici la camera degli spogli. Però se il beneficio fosse sottoposto a sequestro di repressione, l' amministrazione e i frutti dovrebbero essere devoluti all' economato.

Il sequestro di repressione è ammissibile non solo nelle provincie dell' ex-Stato pontificio **, ma anche per gli stessi benefici di Roma e diocesi suburbicarie. Infatti la giurisdizione del consiglio di Stato sui sequestri è stata confermata dalle leggi sul consiglio stesso posteriori alla legge delle guarentigie e i benefici esistenti in Roma e diocesi suburbicarie sono esenti soltanto dall' exequatur e placet ***.

152. Gli economati, per l'origine, l' ordinamento, per la consistenza patrimoniale e le funzioni sono altrettante separate amministrazioni autonome. Ciò non ostante l' amministrazione dei benefici vacanti si considera indivisibile per tutto il Regno e il ruolo degli impiegati è unico, dipendendo questi e quella dal Ministro di grazia giustizia e culti † ; ved. sopra n. 62.

Dai sette economati generali, di cui due di prima classe e cinque di seconda ††, dipendono 360 sub-economi. Presso ciascun economato generale v'è un consiglio d' amministrazione, composto d'un consigliere di cassazione o d'appello in attività di servizio o a riposo, presidente, d' un consigliere di prefettura, d'un deputato provinciale, tutti nominati dal Re, su proposta del guardasigilli; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; il loro nfficio è puramente onorifico; a loro si aggiunge l' economo generale che sarà il relatore ed avrà voto consultivo. Il consiglio dà parere sul bilancio preventivo e sul

* decr. 25|6 1871, n. 321, art. 4 ; decr. 2|3 1899, n. 64, art. 2.

** Cons. di St., sez. V, 22|3 1909 (*Dir. eccles. ital.*, III, 90).

*** Così l'art. 25, n. 2, legge 2|6 1889 e art. 23, n. 2 testo un. 17|8 1907, n. 638, essendo generali e regolando tutta la materia dei sequestri di temporalità, hanno abrogato l' art. 5 decr. 25|6 1871, n. 321 (S a r e d o , I, 348).

† decr. 2|3 1899, art. 1.

†† regolam. 1899, art. 3.

conto consuntivo, sopra i giudizi da iniziarsi, come in genere sugli atti di maggiore importanza da eseguirsi dall'amministrazione e sugli altri affari sottoposti alle sue deliberazioni *.

Il personale degli economati è di carriera amministrativa, di ragioneria, d' ordine e subalterno **. Gl' impiegati sono nominati con regio decreto, sulla proposta del Ministro de' culti ***. Alcuni posti sono conferiti in seguito a concorso ****. Ad altri si provvede o a scelta, o per promozione per anzianità congiunta al merito od esclusivamente per anzianità *****. Tutti hanno l'obbligo del giuramento che gli economi generali prestano davanti al Ministro de' culti e gli altri impiegati davanti all'economo generale †.

Sono loro applicabili, pur non essendo impiegati dello Stato, tutte le disposizioni generali stabilite per questi ultimi circa i congedi, i sessenni, l' aspettativa, la disponibilità, il collocamento a riposo, la dispensa dal servizio, la destituzione e la pensione. Essi sono pagati sui fondi degli economati e non potranno, oltre gli stipendi, riscuotere altri emolumenti che non siano quelli autorizzati dal regolamento ††.

I funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio degli economati non possono essere eletti deputati al parlamento †††. Ad essi si applicano le disposizioni sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi delle amministrazioni pubbliche e la cessione del quinto ††††.

I subeconomi esercitano, sotto la dipendenza dell' economo

* regolam. 1899, art. 4, 5 e 6.

** legge 1314 1911, n. 329 che modifica il ruolo organico del personale degli economati generali dei benefici vacanti.

*** regolam. 1899, art. 56.

**** regolam. 1899, art. 57, 61, 62; decr. minist. 20 nov. 1900.

***** regolam. 1899, art. 64, 65.

† regolam. 1899, art. 63.

†† regolam. 1899, art. 53, 54, 55.

††† legge (testo un.) 2813 1895, n. 83, art. 82.

†††† legge 3016 1908, n. 355, art. 3.

generale *, le funzioni degli economati sopra ogni singola diocesi **. Il loro numero e la circoscrizione de' distretti subeconomali sono stabiliti per regio decreto ***. Essi rappresentano l'economo generale e di regola amministrano tutti i benefici che si rendono vacanti ne' loro distretti. Però, ove sorga la necessità di speciali attitudini o il subeconomo non sia in grado di fornire le necessarie guarentigie, l'economo generale potrà, con l'assenso del Ministro, avocare al suo ufficio l'amministrazione delle mense vescovili o affidarla, sotto la propria responsabilità, a persona di sua fiducia.

I subeconomi non fanno parte dell'organico dell'economato, non godono le prerogative de' pubblici funzionari, per quanto siano nominati dal Ministro de' culti sulla proposta dell'economo generale in seguito a concorso per titoli, siano passibili di speciali punizioni, tenuti a prestare cauzione e soggetti a tutti gli obblighi ed a tutte le discipline vigenti per i contabili delle amministrazioni dello Stato †. Sono retribuiti con un premio graduale di esazione sulla totalità delle rendite di qualunque natura da loro riscosse e percepiscono inoltre i diritti e le indennità determinati da una tariffa unica per la compilazione ed il rilascio di alcuni atti; possono avere un'indennità non maggiore di lire trecento, quando abbiano liquidato in complesso in un anno un emolumento inferiore a lire cinquecento ††.

153. Gli economati generali non limitano la loro azione alla consegna del beneficio all'investito, all'amministrazione di esso durante la vacanza ed all'erogazione delle rendite ne' modi e per i fini indicati nel regolamento; ma sono gli organi ispettivi dello Stato su tutto il patrimonio ecclesiastico.

* regolam. 1899, art. 70.
** regolam. 1899, art. 3.
*** regolam. 1899, art. 71.
† regolam. 1899, art. 73, 74, 75, 83 e 84.
†† regolam., art. 77, 78, 81.

Tale azione di vigilanza e tutela patrimoniale comprende: *a*) vigilanza su' benefici pieni e sulle amministrazioni delle chiese e degli enti ecclesiastici per la conservazione del patrimonio e l'osservanza delle leggi dello Stato e delle norme speciali che regolano la materia *; è ufficio d'ogni economo generale vigilare che da' titolari e amministratori non si commettano malversazioni, danni ed irregolarità e di promovere, occorrendo, gli opportuni provvedimenti, che possono spingersi fino al sequestro delle temporalità **; *b*) vigilanza sulla conservazione degli oggetti di pregio storico od artistico posseduti dagli enti di culto, qualunque sia la loro natura ***; *c*) esame de' contratti di affitto di qualsiasi beneficio od ente ecclesiastico stipulato dal titolare o rappresentante †; *d*) parere su' progetti di qualsiasi atto o contratto degli istituti ecclesiastici eccedente la semplice amministrazione ††.

Gli economi generali sono inoltre richiesti del loro parere nei seguenti casi: *a*) sulle domande di placet ed exequatur de' nuovi investiti; *b*) sull'erezione di nuovi enti ecclesiastici; *c*) su' ricorsi in via gerarchica al governo del Re ed in via straordinaria per spese di culto; *d*) su tutte le quistioni concernenti la vigilanza sull'amministrazione degli istituti ecclesiastici.

La funzione ispettiva degli economati sulle amministrazioni degli enti non beneficiari si esercita rispetto alle chiese ed agli istituti che in ciascuna regione vi sono soggetti †††. Per legge particolare potrebb' essere affidata ad altra autorità governativa. Così nelle provincie lombardo-venete riguardo alle fabbricerie, a' seminari e in genere agli enti non beneficiari

* regolam., art. 7, 16, segg.

** regolam., art. 16, 19, 31 e 32.

*** regolam., art. 28; leggi 12|6 1902, n. 185; legge 20|6 1909, n. 364; circ. ministr. 26|5 1911, n. 1783.

† regolam., art. 18.

†† decr. 19|10 1893, n. 586.

††† regolam. 1899, art. 7.

si mantennero in vigore le norme e pratiche antiche, secondo cui la vigilanza spettava o al ministro de' culti o al prefetto, oggi sempre a quest' ultimo *. Le confraternite di culto sono considerate come enti di beneficenza con oneri di culto e sottoposte alla tutela della commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica e per il contenzioso alla giunta provinciale amministrativa **. Nelle provincie parmensi e liguri, le fabbricerie, almeno parzialmente, sono sottratte alla sorveglianza degli economati, date le attribuzioni speciali affidate alle prefetture ed altre autorità amministrative ***. La santa Casa di Loreto è posta sotto la speciale protezione regia ed è soggetta alla vigilanza diretta del Ministro de' culti: essa è amministrata da un regio commissario, coadiuvato da un consiglio d'amministrazione †.

154. Le funzioni relative ai benefici vacanti o sottoposti a sequestro sono le seguenti:

a). L' economato prende possesso col procedimento prescritto dal regolamento o direttamente o per mezzo dei subeconomi †† dei benefici sottoposti a sequestro o vacanti, non appena si verifica la vacanza. I pretori, sindaci, notai ed altri pubblici ufficiali sono tenuti a denunciare la vacanza all'economato o direttamente, o per mezzo del subeconomo o a notificare, se il possesso del beneficio sia stato assunto senza il regio assenso. L' atto di presa di possesso o gli altri atti relativi saranno compilati in forma amministrativa †††.

Si dovrà compilare un particolareggiato elenco dei beni, accertando, ove occorra, anche con perizia, lo stato in cui si tro-

* circol. 14|3 1861 art. 3 e 4; decr. 16|10 1861, art. 12.

** legge 18|7 1904, n. 390, art. 3.

*** decr. 30|12 1809, art. 6, 10, 39, 63, 77, 90, 93-101, 107, 110.

† decr. 22|12 1861, n. 212, art. 1 e regolam. 18|10 1862 per la gestione economica e pel culto e servizio della basilica.

†† regolam. 1899, art. 22, 23 e 24.

††† regolam. 1899, art. 31.

vano e facendo l'inventario degli arredi sacri, delle suppellettili, delle scritture. Tali operazioni saranno eseguite in contraddittorio del titolare o degli eredi, avvertiti del giorno e dell'ora con atto d'usciere: non comparendo, si procederà d'ufficio. Il subeconomo dovrà accuratamente accertarsi, se nelle case canoniche, chiese ed annessi vi siano oggetti d'arte, carte, libri, o manoscritti di valore storico od artistico e farne degli elenchi in doppio esemplare da trasmettersi al Ministero dei culti, che alla sua volta ne darà comunicazione a quello dell'istruzione *. Le spese relative alla presa di possesso sono divise fra il cessato investito e suoi eredi e l'economato: in caso di sequestro saranno per intero sodisfatte dall'investito **.

b). L'economato ha l'amministrazione dei benefici vacanti e degli enti sottoposti a sequestro, che sarà concentrata presso l'economato generale, nel cui distretto i benefici o gli enti si trovano. Tale amministrazione sarà tenuta direttamente o per mezzo dei subeconomi e per le mense vescovili, per motivi speciali, affidata a speciali delegati †. Essa importa: — 1.° riscuotere le rendite, di cui si farà apposito elenco, senza distinguere tra quelle dovute al beneficiario o ai suoi eredi e quelle dovute all'economato; procedere agli atti coercitivi per le riparazioni dei danni, di cui debbono rispondere il cessato titolare o gli eredi e scorso un termine procedere giudiziariamente, chiedendo anche il sequestro conservativo sugli effetti mobili dei debitori o delle somme loro dovute a norma dello art. 924 cod. proced. civ. ††; — 2.° affitto di stabili, impiego di capitali, rappresentanza dell'ente in giudizio ecc.; — 3.° liquidazione delle rate spettanti al beneficiario o ai suoi eredi. Le rendite s'intendono acquistate giorno per giorno senza di-

* regolam. 1899, art. 28; circ. Ministro dei culti 26|5 1911, n. 1783.
** regolam. 1899, art. 34.
† regolam. 1899, art. 22, 26.
†† regolam. 1899, art. 29, 30.

stinzione tra frutti naturali e civili * e sono ripartite, pel tempo del godimento, tra i diversi interessati. Quando vi sia rendita olearia od altra di natura biennale, dovrà unirsi l'annata fertile alla infeconda e con lo stesso metodo si procederà per le selve cedue e per i boschi, i cui tagli non avvengono ogni anno in egual misura **.

c). L' economato immette in possesso o direttamente o per mezzo del subeconomo il nuovo investito che presenti copia autentica del decreto di exequatur e di placet † da conservarsi poi negli atti del suo ufficio. Tale immissione avviene nelle forme amministrative. L'atto di consegna conterrà l' inventario delle scritture e dei beni e vi sarà descritto lo stato del patrimonio beneficiario che, occorrendo, verrà accertato con perizia.

Il nuovo investito con l'atto medesimo si obbligherà a tutelare i diritti del beneficio e conservare con diligente cura i beni, le rendite, gli arredi sacri, e specialmente i libri, le carte e gli oggetti di pregio storico ed artistico e darà all' uopo opportune garanzie a tutela della conservazione del patrimonio del beneficio. La garanzia sarà proposta dal subeconomo, concordata ed autorizzata dall'economato, e per i beneficiari della Toscana prestata in base alle disposizioni precedenti tuttora in vigore ††. Il beneficiato deve pagare tutte le spese relative alla sua immissione in possesso. Anche l'atto per dare il possesso è compilato in forma amministrativa. Per questo spettano all'economato i diritti tassativamente specificati nella tariffa allegata al regolamento.

d). Gli economati impiegano i frutti dei benefici vacanti per le spese delle rispettive amministrazioni, per gli assegni agli economi spirituali civilmente riconosciuti in niun caso inferiori

* regolam., art. 93; cfr. art. 480 cod. civ.

** regolam., art. 93.

† regolam., art. 35.

†† disposizioni graduali 21[11 1814 e 25[9 1819.

a lire 360 annue, per gli assegni ai subeconomi. L' avanzo netto sarà tenuto a disposizione del Ministro dei culti e servirà a concedere un equo sussidio ai nuovi investiti dei benefici, a sovvenire i parroci ed i preti poveri, a concorrere nelle spese per i restauri delle chiese, degli episcopi e delle case canoniche, a compiere opere di carità *.

E. Il terzo pensionabile †.

155. Una regalia speciale è il diritto che aveva il re di Sicilia d'imporre o di tassare per un terzo delle loro rendite i vescovadi, le abbazie ed i benefizi di regio patronato e di assegnare su questo terzo pensionabile delle pensioni, dopo dedotti i pesi ad essi inerenti. Questo diritto si considerava come una prerogativa della corona, « un privilegio personale ed incomunicabile dei sovrani di Sicilia ». Oggi è un diritto spettante allo Stato ed esercitato dal Re nella sua qualità di organo dello Stato ed in forza dell'art. 18 dello statuto. Costituisce una continuazione del potere d'imporre che aveva il re assoluto, giacchè non si tratta di nuova imposizione, ma di semplice liquidazione d'una imposta speciale ecclesiastica, che grava sull'ente e non sulla persona del beneficiario.

Questo terzo pensionabile, come peso ed onere specifico degli enti, dev'essere prededotto alla quota di concorso e non è assorbito da questa. Esso si distingue in: *a*) *assegnato*, costituito da quella parte dei fondi già assegnati dal Re in pensione prima dell'immissione in possesso del nuovo investito e che alla morte del pensionista ricade in favore del beneficiario;

* regolam., art. 10; cfr. legge 1518 1867, art. 6, al. 3 e 4.

† Conforti L., *La regalia delle pensioni su i benef. eccles.*, Palermo, 1900; Lorusso-Caputi A., *Il terzo pensionabile dei benef. di r. patron. nella Sic.*, Palermo, 1908, e recensione di Schiappoli D., in « Riv. dir. pubbl. » I. parte I., 375-9.

b) *inassegnato*, quota dei frutti che dai titolari dei benefici di regio patronato si debbono versare alla cassa dell' economato per restare a disposizione del Re *.

Una liquidazione del terzo pensionabile fu fatta nel 1827 ** ed approvata dal Re : però oggi l' economato ed il beneficiario hanno rispettivamente diritto alla revisione della pensione. Dal terzo pensionabile si originò il fondo delle onze 1796, 4, 14 (lire 13.751,83), onere perpetuo a carico di tutta la rendita ecclesiastica pensionabile ed a favore di enti morali, ripartito pro rata fra i vescovadi, prelature, abbazie di regio patronato.

F. Assenso sovrano all' istituzione di enti ecclesiastici.

156. Fra i diritti di regalia si comprendeva anche l' assenso sovrano alla creazione ed ai modi d' esistenza degli enti ecclesiastici. Oggi è un diritto dello Stato, così per gli enti ecclesiastici, come per quelli laicali †.

È necessario l'intervento dello Stato non solo per istituire nuove diocesi e parrocchie, ma anche per una mutazione delle circoscrizioni esistenti, per l' istituzione, divisione ed unione dei benefizi. Ed è anche inteso il voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime ††.

Ma lo Stato non può, indipendentemente dalla Chiesa, creare uffici ecclesiastici. Dati il principio separatistico e l' autonomia della Chiesa nei suoi affari interni, lo Stato può solo conferire o togliere la personalità giuridica al beneficio, incamerarne i beni, devolverli ad altri scopi ; ma non può istituire un ufficio

* decr. 8|6 1862, art. 2; decr. 2|3 1899, art. 7.

** Autore ne fu il Cupane; fu approvata con rescr. 27|6 1827.

† legge delle guarentigie, art. 16 ult. cap. ; cod. civ., art. 2.

†† legge com. e prov., art. 127 ult. capov.

ecclesiastico dove non ci sia, sopprimere uno già esistente, giacchè tali funzioni rientrano nel campo spirituale, in cui lo Stato riconosce alla Chiesa la piena autonomia.

Le controversie concernenti la creazione e la soppressione di enti ecclesiastici che traggono la loro origine dalla Chiesa e dallo Stato e le conseguenze in quanto ai beni si regolano di solito con accordi tra la potestà civile e l' autorità ecclesiastica. Ma quando il disaccordo si prolunga, la prima fa prevalere la sua volontà.

Lo Stato italiano, senza preventivi accordi con la Chiesa, ha tolto agli enti ecclesiastici superflui o dannosi la personalità giuridica, comminando anche la nullità delle disposizioni generiche in favore dell'anima e di quelle di ultima volontà e delle donazioni dirette ad istituire o dotare fondazioni di culto in genere *. Infine ha trasformato enti ecclesiastici non più corrispondenti agli attuali bisogni sociali †, volgendone i beni ad altri scopi. Ed ha anche dato vita ad enti statuali con scopi ecclesiastici.

CAPITOLO IX.

Lo Stato ed il patrimonio ecclesiastico.

157. L' ingerenza del potere civile sul patrimonio ecclesiastico è stata sempre costante. La Chiesa ha respinto tutte le teorie, con le quali le si volle contendere o negare la capacità di acquistare ed ha dichiarato un errore il negarle un diritto innato ad avere la proprietà. Ma la storia insegna che da per tutto la Chiesa non potè acquistare se non in grazia della personalità giuridica conferitale dallo Stato. Solo questo può riconoscere o creare l' ente provvisto di personalità giuridica con capacità di acquistare e possedere.

* leggi 7|7 1866 art. 1 e 15|8 1867, art. 1 ; cod. civ., art. 831, 833, 1075.
† legge 17|7 1890, art. 90 e 92.

La personalità giuridica può essere concessa in modo da fare della Chiesa un solo ente capace di acquistare e possedere o da riconoscere varie individualità distinte nel seno di essa (corporazioni, fondazioni, istituzioni). Il nostro Stato attribuisce il diritto di proprietà alla Chiesa in quest' ultima forma.

Giacchè la Chiesa, in quanto è persona giuridica, è sottoposta al potere legislativo dello Stato, deve soggiacere alle norme emanate dalla legge civile intorno alle persone giuridiche in genere e a quelle ecclesiastiche in specie.

Per queste si possono avere tre ordini di leggi : *a*) sulla loro facoltà di acquistare e possedere ; *b*) sull' amministrazione dei loro patrimoni ; *c*) sull' impiego dei beni dei benefici vacanti e degli enti soppressi.

Mentre le seconde non prendono un nome speciale, le prime sono dette leggi di *ammortizzazione*, rivolte a limitare, ridurre o sopprimere gli acquisti degli enti ecclesiastici e quelle dell' ultimo ordine leggi di *secolarizzazione*, in forza delle quali ai beni ecclesiastici si dà un' altra destinazione. Per giustificare le prime si fa capo ai danni rilevanti che ai privati, alla società ed allo Stato arreca la manomorta ecclesiastica o l' accrescersi della potenza economica della Chiesa. A fondamento delle altre s' invoca o la dottrina della nazione proprietaria dei beni ecclesiastici, i quali sarebbero in deposito per un pubblico servizio nelle mani del clero, o quella del diritto che ha lo Stato di sopprimere le persone morali e di considerare come vacanti i beni degli enti soppressi. Lo Stato è il solo successore possibile e non gli si può imporre alcun obbligo relativamente all' impiego dei beni : ne prende possesso come erede di diritto e dà ad essi quella destinazione che sembra più utile all' interesse generale.

Spesso lo Stato si limita a dare ai beni ecclesiastici un'altra destinazione più confacente ai bisogni attuali con le leggi di

trasformazione che si giustificano col diritto che ha lo Stato di commutare il fine degli enti morali.

158. Talvolta le soppressioni di enti ecclesiastici menano ad una destinazione di beni a vantaggio di altri enti ecclesiastici. I « beni della Chiesa » non sono devoluti allo Stato, ma restano a servizio della Chiesa stessa ; però, non godendo questa di personalità giuridica, lo Stato crea un ente giuridico dandogli l' amministrazione di questi beni, il cui reddito sarà devoluto a scopi di culto, e specialmente a sgravare il bilancio dello Stato dalle spese di culto. Tal' è l' origine del fondo di religione austriaco, della cassa ecclesiastica o fondo per il culto in Italia *.

Con esso lo Stato ha mantenuta la destinazione a scopi ecclesiastici dei beni degli enti soppressi, ha proceduto ad una più equa distribuzione del patrimonio ecclesiastico fra gli stessi enti conservati, attuando il principio della solidarietà degli interessi, che tra loro avvincono i vari enti, onde con la quota di concorso si soccorrono largamente a vicenda.

Il fondo per il culto è un fondo speciale, autonomo, distinto dalle finanze dello Stato ; è un ente giuridico distaccato dall'amministrazione dello Stato. Il suo patrimonio costituisce la pubblica dotazione del culto cattolico.

Non lo si può considerare come una vera amministrazione dello Stato †, giacchè la religione non è più funzione di Stato, nè questo può intervenire direttamente per il conseguimento del fine religioso. È un ente, con cui lo Stato interviene per integrare l' azione della Chiesa, tutelare il patrimonio destinato

* Siciliano-Villanueva L., *Fondo pel culto*, Milano, 1903, estr. dalla « Enciel. giur. ital. »; Schiappoli D., in « Legge » 1905, 330 segg.

† Giorgi G. *Persone giurid.*, VI, 195 ; Cammeo F., *Giust. ammin.*, 663; Siciliano, n. 44 ; Schiappoli, loc. cit. ; cons. di St. 713 1880 (Saredo, I. 449). La giurisprudenza prevalente considerà il fondo per il culto come un'amministrazione dello Stato ; ved. *Dir. eccles. it.*, V, 45, nota 3.

a scopi di culto, far valere gli interessi solidali tra i vari enti ecclesiastici. È un ente pubblico, perchè ad esso lo Stato ha delegato il compito suo per tutto quanto concerne la tutela e la gestione dei patrimonio che ha un' origine pubblica e il cui fine interessa la grande maggioranza dei cittadini.

Il fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni che gli furono attribuiti dalle leggi del 1866 e 1867 e dalle rendite e dai beni già devoluti, in virtù di leggi precedenti, alla cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizio o spese di culto *. Esso è amministrato, sotto la dipendenza del Ministro dei culti, da un direttore generale, assistito da un consiglio di amministrazione, nominati tutti per decreto reale. Il consiglio si compone del direttore e di quel funzionario che fosse destinato a supplirlo e di sei membri rieleggibili dopo il biennio, per cui dura la loro carica. È istituita altresì una commissione di vigilanza, composta di tre senatori e di tre deputati, eletti ogni anno dalle rispettive camere e di tre membri nominati, sopra proposta del Ministro dei culti, dal Re che ne designa pure il presidente. Questa commissione ha l' alta ispezione delle operazioni concernenti il fondo per il culto e sulla medesima rassegna annualmente al Re una relazione, che viene distribuita al parlamento. Ad essa si debbono presentare il bilancio preventivo, il resoconto annuale dell' amministrazione, lo stato delle pensioni, un notamento degli edifici ecc. †.

Infine ha impiegati che nelle nomine, nei trattamenti, diritti ed obblighi non differiscono da quelli dello Stato. La nomina di essi spetta, a seconda del grado, al Re, al Ministro dei culti o allo stesso direttore generale; il loro organico fu più volte modificato. Il personale è diviso in tre categorie di funzionari: *a*) della carriera amministrativa, compresi gli ispettori, ai quali è

* legge 7|7 1866, art. 25.

† legge 7|7 1866, art. 26; regol. 2|7 1866, art. 1; decr. 14|12 1866, art. 4; decr. 30|9 1869.

affidata la trattazione degli affari di concetto ed il servizio di ispezione ; *b*) della carriera di ragioneria, ai quali sono affidate le operazioni di contabilità ; *c*) della carriera d' ordine , che sono incaricati di registrare, conservare, copiare e spedire gli atti e vi è il personale di servizio *.

159. Alla direzione del fondo per il culto fu affidata l'amministrazione del fondo speciale per gli usi di beneficenza e religione **, costituito in Roma coi beni degli enti ecclesiastici soppressi in quella città †. Questo fondo provvede al pagamento delle spese che gravano il bilancio dello Stato per ragione di culto e per edifizi sacri. Esso è amministrato in conformità alle leggi e ai regolamenti generali in vigore per l' amministrazione del fondo per il culto. Ogni anno sono sottoposti all' approvazione del parlamento i bilanci preventivi ed i conti consuntivi ††. Ma la direzione generale del fondo per il culto non solo deve tenere una contabilità separata, ond' è istituita presso di essa una nuova divisione con ufficio di ragioneria, ma è assistita da un consiglio d' amministrazione speciale, che si compone di due senatori, di due deputati e di due consiglieri del comune di Roma, scelti rispettivamente dai corpi ai quali appartengono e di due consiglieri di Stato, scelti dal Ministro dei culti, e del direttore generale del fondo per il culto.

* legge 1314 1911, n. 328 che modifica il ruolo organico del personale della Direzione generale del fondo per il culto ; regolam. in vigore pel personale del fondo per il culto è quello del 5110 1902, n. 465, tenute presenti le disposizioni contenute nel regolamento generale per l' esecuzione della legge sullo stato degli impiegati civili 24111 1908, n. 756. Non ancora si pubblica pel fondo per il culto il regol. speciale, di cui all' art. 69 di questo regolam. generale.

** decr. 119 1885, n. 3341 ; legge 1417 1887, n. 4728.

† legge 1916 1873, art. 3.

†† legge 1417 1887, n. 4728, art. 4.

CAPITOLO X.

I privilegi concessi alla Chiesa. Le prerogative pontificie *.

160. Uno de' più importanti privilegi che gode la Chiesa è la posizione speciale fatta nel nostro diritto pubblico interno al capo di essa in forza della legge delle guarentigie (n.° 58). Con essa fu risoluta definitivamente la questione romana che riguardava l'abolizione del potere temporale come contrario alle aspirazioni unitarie italiane e la condizione da farsi al papa in seguito a tale fatto per assicurargli la piena libertà ed indipendenza nell'esercizio del suo ministero spirituale.

Ciò non ostante, la Chiesa seguita ad affermare la necessità di una sovranità sopra un dato territorio, d'una piena potestà civile, del potere temporale; il principio è consacrato nel *corpus iuris canonici* come presupposto del sistema papale †.

Ma il potere temporale de' papi s'è originato assai tardi. Per sette secoli il papa fu non solo suddito dell'imperatore, ma confermato dagli esarchi per delegazione imperiale. La donazione di Costantino a Silvestro I s'è dimostrata falsa; il documento sarebbe stato compilato nel secolo VIII per dare un fondamento più antico ed incrollabile alle donazioni temporali fatte a' papi. Pipino e Carlomagno concessero al papa i territori a titolo di proprietà, non di sovranità. Con la caduta dell'impero occidentale e col sorgere degli Stati feudali, i concetti di proprietà e sovranità si confondono; onde il dominio della Chiesa da sem-

* Scaduto F., *Guarentigie pontif.*, Torino, 1889 e in « Digesto ital. » alla v. *Santa Sede;* Geffken E., *La condiz. del sommo pontef. nel dir. internaz.*, Pisa, 1886; Ruffini, n. 10 al § 59 della trad. del *Dir. eccles.* del Friedberg; Castellari G., *Santa Sede*, Milano, 1903, estr. dalla « Encicl. giur. ital. »; Diena G., *Dir. internaz. pubbl.*, Napoli, 1908, pagg. 159 sgg.

† c. 14 D. 96.

plice proprietà di carattere privato si trasforma in potere di sovranità. Si ha così lo Stato ecclesiastico o *patrimonium sancti Petri* che si conserva fino al 1870.

Esso venne sempre considerato ed amministrato da un punto di vista di privata proprietà e gli fu conservato il carattere sacro, per cui coloro che lo minacciavano o l'invadevano erano scomunicati quali *occupatores bonorum ecclesiae*. Ma la stessa concezione d' un simile Stato ne giustificava la soppressione per essere diventato un anacronismo, giacchè uno Stato che deve servire a' fini di sudditi non compresi dal suo territorio potrebbe al più giustificarsi col concetto medievale dello Stato patrimoniale. Non mancarono le proteste di Pio IX * che condannavano e dichiaravano nulle le usurpazioni, scomunicandone gli autori di esse: ma la sua intenzione di far dichiarare dal concilio ecumenico domma il potere temporale non approdò.

La quistione, se per assicurare meglio la libertà al papato sia necessario un territorio soggetto all'esclusiva sua sovranità, più che di diritto, è di politica ecclesiastica. Si può per altro constatare che, nonostante la perdita del potere temporale, il papa gode della massima libertà, nè la sua considerazione è scemata presso le nazioni che anzi egli ha visto crescere la sua autorità e la sua considerazione continuamente. Sotto il pontificato di Leone XIII il papa spoglio del suo potere temporale ha avuto maggior potenza degli anteriori sovrani dello Stato della Chiesa. E ora l' attività de' papi può essere tutta concentrata nella tutela di ecclesiastici interessi.

Non sappiamo per altro quale mezzo migliore si possa sostituire all'attuale stato di cose senza offendere nel cuore il sentimento nazionale italiano e senza che si abbiano perturbazioni interne. Un trattato internazionale, che avrebbe forse offerto al papa maggiori garanzie, non era possibile, perchè le potenze

* cost. *Cum catholica ecclesia* 26|3 1860 e *Respicientes ea omnia* 1|11 1870.

avrebbero dovuto anche assumere la responsabilità dell'esecuzione del trattato e ciò la curia non poteva nè può volere, affinchè non sembri che la caduta del potere temporale riceva la sanzione del diritto internazionale.

161. La legge delle guarentigie attribuisce anzi tutto al papa alcune prerogative proprie della sovranità:

a) La persona del pontefice è sacra ed inviolabile, come la persona del Re *. Egli gode della piena irresponsabilità ed indipendenza rispetto ai poteri del Regno, e tale irresponsabilità è assoluta, cioè si estende non solo agli atti che egli possa compiere nell'esercizio del suo ministero spirituale, ma anche a qualsiasi altro atto. E la sua irresponsabilità per gli atti compiuti come capo della Chiesa la gode piena ed intera anche di fronte agli altri Stati, dacchè, scomparso il potere temporale, questi non possono più agire contro di lui con la coazione internazionale: onde è lecito dedurre che l'esistenza del potere temporale poteva talvolta riuscire di ostacolo al libero esercizio del potere spirituale.

L'attentato contro il papa e la provocazione a commetterlo sono puniti con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re **; le offese e le ingiurie pubbliche, commesse *direttamente* contro la persona del papa con discorsi, coi fatti o coi mezzi indicati nell'art. 1 della legge sulla stampa † sono punite con le pene stabilite nell'art. 19 della legge stessa; i detti reati sono di azione pubblica e di competenza della corte di assise ††.

* legge delle guarentigie, art. 1; cfr. statuto, art. 4.

** cod. pen., art. 110, 135.

† legge 26|3 1848.

†† legge sulle guarentigie, art. 2; legge sulla stampa, art. 19, commina pene minori di quelle stabilite per le offese pubbliche alla persona del Re, codice penale, art. 122.

Si può dire che, per quanto riguarda i delitti contro l' amministrazione spirituale, il pontefice si trova in condizioni più favorevoli del Re, in quanto, essendo il suo un governo assoluto, è più facile dimostrare che risalga a lui la colpa di certi atti, mentre, dato il sistema parlamentare, è difficile dimostrare una responsabilità del sovrano disgiunta da quella ministeriale *. In considerazione pertanto di questo fatto e per guarentire meglio la libertà di coscienza, che pareva minacciata, si ebbe cura di aggiungere che la discussione sulle materie religiose è pienamente libera **.

162. *b*) Al pontefice sono attribuiti nel territorio del Regno gli onori sovrani, e gli sono mantenute le stesse preminenze d'onore che gli riconoscono i sovrani cattolici e quindi anche il Re d' Italia. La facoltà di tenere il consueto numero, cioè da seicento a mille, di guardie addette alla custodia dei palazzi non implica sovranità territoriale della santa sede, ma ha un significato puramente onorifico. Queste guardie pontificie, che sono guardie nobili, palatine e svizzere e la gendarmeria, non hanno carattere militare, ma si debbono considerare come guardie private col privilegio d' essere armate sul territorio dello Stato senza il permesso dell' autorità di pubblica sicurezza. Però tali guardie non sono sottratte agli obblighi risultanti per esse dalle leggi del Regno : quindi, se sono cittadini italiani, non sono esenti nè dal servizio militare, nè dalla giurìa.

163. *c*) Il diritto di ricevere gl' inviati degli Stati esteri e quello di mandare a sua volta legati agli Stati esteri † non poteva essere negato al papa, giacchè la legge italiana doveva tener conto dello stato di fatto, per cui il papa e gli Stati hanno il diritto di trattare fra loro per mezzo di speciali rappresentanti. Inoltre i rapporti del pontefice con gli Stati esteri

* Cfr. cod. pen. art. 115.
** legge delle guarentigie, art. 2 ult. capov.
† legge delle guarentigie, art. 11.

erano di natura prevalentemente se non esclusivamente ecclesiastica e tali rapporti non erano venuti a cessare con l'abolizione del potere temporale. Questo diritto speciale di legazione attiva e passiva del pontefice si fonda sugli accordi coi singoli Stati o sulla consuetudine.

Gli inviati dei governi esteri presso la santa sede * godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, cioè quegli stessi diritti che lo Stato accorda ai rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il nostro governo. Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle potenze estere presso il governo italiano †.

I privilegi sono incondizionati, e non dipendono dal riconoscimento che il governo italiano abbia fatto dello Stato estero: onde gl' inviati suddetti, per goderli, debbono provare al governo italiano d'essere incaricati da un governo estero e d'essere stati accettati dal pontefice.

Essi debbono stare ai riguardi d'uso non solo verso la corte pontificia, ma anche verso lo Stato italiano che li ospita. Se abusassero del privilegio in qualsiasi modo, il Ministero degli esteri italiano potrebbe rivolgere le sue lagnanze allo Stato mittente per chiedere riparazioni ed anche il richiamo del colpevole: se ciò venisse ricusato, il governo italiano sarebbe autorizzato a dichiarare sospesi i privilegi ed eventualmente a difendersi con tutte quelle misure che potrebbe prendere in un caso simile rispetto ad un agente diplomatico accreditato presso di lui. Essi non possono avere alcun rapporto col governo italiano e dagli atti e convenzioni loro non possono per l' Italia derivare conseguenze giuridiche.

* Hanno ambasciatori presso la santa sede l'Austria-Ungheria, la Baviera e la Prussia; sono poi rappresentati da inviati speciali i seguenti Stati: Argentina, Belgio, Bolivia, Brasile, Chilì, Columbia, Costa Rica, Haiti, Monaco, Perù, Portogallo, Russia e Spagna.

† legge delle guarentigie, art. 11, al. 2; cod. pen., art. 130.

I privilegi, di cui godono gli agenti diplomatici e quindi gli inviati dei governi esteri presso la santa sede, sono l'inviolabilità personale, l'esenzione dalla giurisdizione locale e i privilegi accordati per ragione di cortesia. L' inviolabilità dell'agente riguarda la sua persona, i suoi oggetti mobili, la sua corrispondenza, la carrozza, dov'egli si trovi, il palazzo destinato alla sua dimora. Tale privilegio è riconosciuto alle persone della famiglia seco lui conviventi ed a quelle del suo seguito ufficiale.

Sono esenti dalle imposte dirette personali e dalle imposte doganali per le merci serventi al loro uso personale.

L' esenzione dalla giurisdizione locale riguarda l' immunità dalla giurisdizione penale e civile, per cui gli agenti diplomatici non possono, senza il consenso del proprio governo, essere sottoposti in materia penale ai magistrati dello Stato, in cui esercitano le loro funzioni, nè possono essere sottoposti alla giurisdizione locale, nemmeno in materia civile e commerciale, salvo ch'eglino ad essa volontariamente si sottopongano.

Gli inviati della santa sede presso i governi esteri hanno una posizione affatto speciale, giacchè non sono pareggiati agl'inviati del governo italiano, nè a quelli delle potenze estere transitanti nei terzi Stati, bensì agl'inviati dei governi esteri presso la santa sede, ma soltanto « nel recarsi al luogo di loro missione o nel ritornarne ». Giacchè si tratta di concessioni accordate dallo Stato italiano, questo può sospendere o ritirare le usuali prerogative, allorchè quelli, nell'andata o nel ritorno, diano luogo a sospetti, specie in tempo di guerra. Nel caso si debba per essi applicare la legge dello Stato mittente, si applicherà quella italiana, se sono italiani, giacchè la santa sede non è uno Stato. Per le offese contro gl'inviati del pontefice si applicherà il diritto comune.

Resta sottinteso nella legge che lo scopo degl' inviati del

papa, o presso di lui è puramente ecclesiastico ; onde, se si occupassero delle faccende interne dello Stato italiano e dei rapporti del Regno con le potenze e abusassero delle prerogative, sarebbero responsabili. Il loro carattere ecclesiastico non esclude quello diplomatico ad essi riconosciuto dall'uso e dalla pratica degli Stati: così i legati del pontefice seguitano ad avere la precedenza sui rappresentanti di quegli Stati che firmarono al regolamento di Vienna del 1815.

164. Il papa gode d'una inviolabilità residenziale. Nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporanea dimora del sommo pontefice, se non da lui autorizzato *. Ciò ha luogo anche se in quei luoghi fosse commesso un reato o se ivi si fosse rifugiato uno che avesse commesso un reato altrove. Però i reati avvenuti in quei luoghi non possono considerarsi commessi all'estero, e costituirebbe una violazione dei diritti della sovranità territoriale italiana il fatto che nei palazzi apostolici trovassero ricovero i malfattori.

Se in quei luoghi si commettessero delitti, gli agenti italiani debbono arrestare il colpevole, quand' esce volontariamente o cacciato dalle guardie pontificie. Se si tratta di delitti perseguibili d' ufficio, si deve sempre iniziare e portare a termine il processo, escludendo assolutamente l'applicazione degli art. 5 e 9 codice penale.

Se si prendesse per base di questo privilegio la finzione dell'extraterritorialità, non si spiegherebbe come il pontefice possa autorizzare gli ufficiali dello Stato ad introdursi nei luoghi, in cui egli risiede per provvedere all' amministrazione della giustizia ed all' esecuzione delle leggi ; giacchè essi agiscono nel nome del Re.

* legge delle guarentigie, art. 7.

165. Il sommo pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale. Quindi gli è accordata facoltà di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del detto ministero con esenzione dalla tassa stabilita dalla legge sul bollo.

Egli può corrispondere liberamente con l' episcopato e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del governo italiano. A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano, o in altra sua residenza, uffici di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L' ufficio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffici postali di cambio delle estere amministrazioni, o rimettere le proprie corrispondenze agli uffici italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci e delle corrispondenze, munite del bollo dell' uffizio pontificio, sarà esente da ogni tassa o spesa per il territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del pontefice sono pareggiati nel regno ai corrieri di gabinetto dei governi esteri.

L' uffizio telegrafico pontificio sarà collegato con la rete telegrafica del regno a spese dello Stato. I telegrammi, trasmessi dal detto ufficio con la qualifica autenticata di *pontificii*, saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione d' ogni tassa nel Regno. Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del sommo pontefice, o firmati d'ordine suo che, muniti del bollo della santa sede, verranno presentati a qualsiasi ufficio telegrafico del regno. I telegrammi diretti al sommo pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari *.

Tali disposizioni assicurano la piena indipendenza e segretezza della corrispondenza postale e telegrafica del pontefice,

* legge delle guarentigie, art. 9 e 12 ; testo unico delle leggi postali 24 dic. 1899, n. 581, art. 51 e regolam. 1012 1901 n. 120, art. 140, 147, 156.

ma non furono se non parzialmente attuate. Se la trasmissione d'una notizia telegrafica possa dar luogo o a disordini interni o a complicazioni internazionali, lo Stato ha il diritto d'impedirla, sia essa diretta dal pontefice ai vescovi o viceversa.

166. Il papa ha facoltà di prepararsi gli organi del suo ministero spirituale indipendentemente da qualsiasi ingerenza del Governo, onde non è ammessa alcuna vigilanza delle autorità scolastiche del regno sui seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per l' educazione e cultura degli ecclesiastici ed esistenti in Roma e nelle sei sedi suburbicarie ; essi continueranno a dipendere unicamente dalla santa sede *. Però questi istituti in tanto sono prosciolti da ogni vigilanza governativa, in quanto non si scostino dal loro carattere ecclesiastico, cioè che l' insegnamento in essi impartito deve servire a formare degli ecclesiastici e ad aprire la carriera ecclesiastica ai giovani che vi rimangono. Se accogliessero alunni esterni o in altro modo si allontanassero dalla propria natura, decadrebbero dal privilegio e si dovrebbero conformare al diritto comune †.

L' esenzione dall' ingerenza governativa si deve ritenere estesa anche ai nuovi istituti aventi il carattere e lo scopo previsti dalla legge e riflette soltanto la parte didattica e non quella patrimoniale, giacchè, se gli istituti hanno personalità giuridica, sono sottoposti alle norme concernenti gli enti morali in genere e quelli ecclesiastici esistenti in Roma in ispecie.

167. È ammessa un' inviolabilità personale e locale degli organi della potestà pontificia.

Ai cardinali è concessa l' inviolabilità personale solo durante la vacanza della sede pontificia. Se fosse avviato procedimento penale contro un cardinale o taluno si trovasse arrestato in

* legge delle guarentigie, art. 13.
† legge 13|11 1859, art. 246.

forza di sentenza non passata ancora in giudicato, l'azione della legge dovrebbe essere sospesa e il cardinale scarcerato per permettere di partecipare all' elezione , salvo ad interrompere qualsiasi ulteriore procedimento, qualora egli fosse eletto papa.

Gli ecclesiastici (non già i laici) che per ragioni di ufficio partecipano in Roma (non fuori di essa) all' emanazione (non già all' esecuzione) degli atti del ministero spirituale della santa sede non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell' autorità pubblica. Ogni straniero investito d' ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno, il che impedisce fra l' altro ch'essi possono essere espulsi *.

È fatto divieto di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti , libri o registri negli uffici e congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali †; quindi a tali uffici non possono essere richieste coattivamente copie di atti e documenti.

168. A queste prerogative si aggiunge un' altra di natura patrimoniale, tendente a garantire la libertà economica della santa sede. Si escluse che a costituire la dotazione pontificia concorressero tutti gli Stati cattolici per la difficoltà insuperabile in diritto e pericolosissima in fatto e in quanto al far contribuire soltanto i cattolici italiani si previde che forse molti si sarebbero fatti cancellare dal ruolo per non pagare, anche rinunziando ai pochi ed illusori diritti ecclesiastici. Quindi si prescrisse : « È conservata a favore della santa sede la dotazione dell' annua rendita di 3,225,000 lire. Con questa somma pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo : *Sacri palazzi apostolici*, *sacro collegio*, *congregazioni ecclesiastiche*, *segreteria*

* legge di pubblica sicurezza, art. 90, 91.
† legge delle guarentigie, art. 8.

di Stato ed ordine diplomatico all'estero, s' intenderà provveduto al trattamento del sommo pontefice ed ai vari bisogni ecclesiastici della santa sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla custodia dei palazzi e loro dipendenze ; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie,... e degli addetti alla corte pontificia ed alle spese eventuali ; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi musei e biblioteca e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati. La dotazione... sarà inscritta nel gran libro del debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della santa sede ; e durante la vacanza della sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in quest' intervallo. Essa resterà esente da ogni specie di tassa ed onere governativo, comunale e provinciale ; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i musei e la biblioteca » *.

L'essersi nella legge usata la parola « conservata » potrebbe dar motivo a credere che si volesse riconoscere nel pontefice la qualifica di sovrano; ma quell' espressione fu usata invece dell'altra più propria « concessa » per non riconoscere esplicitamente nella legge la cessazione della sovranità pontificia.

La rendita è perpetua, finchè la legge non sia abrogata o modificata; inalienabile senza l'autorizzazione del potere legislativo, irriducibile per qualsiasi causa. È esclusa qualunque possibilità di tramutamento di persona e qualunque imposizione di vincolo ipotecario. Non fu contemplato il caso di trasformazione in altri valori sempre possibile per legge derogatrice.

Si volle evitare che fosse discussa o diminuita in sede di discussione del bilancio del Ministero del tesoro. Essa è inscritta in nome della santa sede, onde segue che, durante la vacanza, è

* legge delle guarentigie, art. 4.

dovuta e potrebbe esigersi da chi legittimamente, cioè canonicamente, la rappresenta. Il pagamento è fatto dalla tesoreria del Regno, a rate semestrali, sulla presentazione del certificato *.

Le singole annualità si prescrivono in cinque anni. La forma dell'inscrizione nel gran libro del debito pubblico induce ad ammettere la prescrizione quinquennale in base alla legge che lo regola ** : inoltre si deve ammetterla per la generale disposizione dell'art. 2144 cod. civ. che stabilisce tale prescrizione per le annualità delle rendite perpetue e generalmente per tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi. La dotazione pontificia rientra in questa categoria e si deve ad essa applicare la prescrizione quinquennale che ha soprattutto lo scopo di evitare il cumulo di soverchi arretrati a carico del debitore ed è fondata sulla presunzione che in ogni caso il creditore abbia potuto sodisfare con altri mezzi ai propri bisogni.

La prescrizione trentennale del titolo, cioè del diritto alla dotazione, non è ammissibile, perchè l'annuale inscrizione obbligatoria della rendita sul bilancio del tesoro importa un ripetuto riconoscimento del titolo che ne impedisce la prescrizione, secondo l'art. 2129 del cod. civ., contenente una norma generalissima di diritto.

169. Il pontefice continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. I detti palazzi, villa e annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d'arte, d'archeologia ivi esistenti sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica †.

Nella legge non è detto ciò che risulta dalle discussioni par-

* decreto 2412 1872, n. 719.

** legge 1916 1861, n. 94, art. 37; regolam. 8 ottobre 1870, art. 195; testo unico 1717 1910, n. 536, art. 62.

† legge delle guarentigie, art. 5.

lamentari, o dichiarazioni posteriori e dallo stesso art. 4, in cui è fatto cenno della possibilità che il governo assuma direttamente l'onere delle spese relative ai musei ed alla biblioteca, essere i palazzi apostolici ed annessi non che le collezioni d'arte e d'archeologia che in essi si contengono di proprietà inalienabile dello Stato italiano con destinazione speciale *ope legis*.

Il papa ha sui detti beni un diritto di godimento analogo a quello del Re sui beni della dotazione della corona *. Il diritto di godimento del Re consiste in un diritto di usufrutto e di uso, modificato in più punti dalla legge delle guarentigie dalla quale è costituito il diritto del pontefice [illegible] stato da legge. [illegible] dire che [illegible] di proprietari[illegible] coltà di [illegible], dei beni a cui [illegible] isce o d[illegible] ne dei beni m[illegible] musei, bibli[illegible] zioni d'[illegible] bili stes[illegible] son[illegible] na di [illegible] diritto d'go[illegible] bbligo [illegible] aria e dell[illegible] quan[illegible] consegna. [illegible] tosto [illegible] con la con[illegible] sian[illegible] destinazio[illegible] [illegible] *re ipsa*. [illegible] dizione [illegible] Stato [illegible] La [illegible] ello [illegible] sano [illegible] e. M[illegible]

[illegible] 5517.

la tassa d'ingresso nei musei Vaticano e Lateranense non si può giuridicamente giustificare, perchè il papa non può mettere imposte, non è usufruttuario dei mobili artistici e una tassa non fu nè implicitamente nè esplicitamente permessa dalla legge delle guarentigie che provvide con la dotazione annua alla custodia e manutenzione dei musei e della biblioteca.

170. Esaminiamo il carattere della così detta sovranità pontificia.

I c[illegible]o vaticanisti dicono che la Chiesa è una società per[illegible] papa è [illegible]o in ragione della divina missione e [illegible]posta [illegible]rli esercita su tutto il mondo. Sen[illegible] e [illegible]e che vi sono annesse il papa [illegible]ter[illegible]ero. Inoltre papa è inve[illegible]stà di dich[illegible]il diritto [illegible]otere [illegible]ndo la [illegible]

[illegible]

terr[illegible]
getto[illegible]
occupa[illegible]
nità è [illegible]
ri ed[illegible]

lamentari, da dichiarazioni posteriori e dallo stesso art. 4, in cui è fatto cenno alla possibilità che il governo assuma direttamente l'onere delle spese relative ai musei ed alla biblioteca, essere i palazzi apostolici ed annessi non che le collezioni d'arte e d'archeologia che in essi si contengono di proprietà inalienabile dello Stato italiano con destinazione speciale *ope legis*.

Il papa ha sui detti beni un diritto di godimento analogo a quello del Re sui beni della dotazione della corona *. Il diritto di godimento del Re comprende un diritto di usufrutto e di uso, modificato in più punti essenziali dalla legge che ne costituisce il titolo, mentre quello del pontefice non è stato regolato da alcuna legge, onde si può dire che egli ha tutti i diritti d'un proprietario, tranne la facoltà di disporre del suo diritto, dei beni a cui questo si riferisce o di mutare la destinazione dei beni medesimi.

I musei, la biblioteca e le collezioni d'arte esistenti negli immobili stessi, sono inalienabili, ma di essi il pontefice, più che un diritto di godimento, ha l'obbligo della manutenzione ordinaria e della custodia **, per quanto non abbia ricevuta alcuna consegna. Quindi egli è piuttosto un depositario dei detti beni con la condizione che essi siano destinati all' uso pubblico †, destinazione al pubblico che trova, del resto, la sua origine in *re ipsa*. Qualora il pontefice non voglia sottostare a tale condizione, con decreto reale si potrebbe avere l' avocazione allo Stato dei musei e della biblioteca.

La destinazione all'uso pubblico e il presunto permesso dello Stato †† fanno sì che il papa e la famiglia pontificia possano servirsi di quei beni secondo la loro natura e destinazione. Ma

* statuto, art. 19; legge 1613 1850, n. 104; cfr. legge 2776 1880, n. 5517.

** Cfr. i due paragr. dell'art. 5 legge delle guarentigie e legge 1613 1850, art. 1 e 3, 2776 1880, art. 2.

† Cfr. legge 2816 1880, n. 5517, art. 2.

†† Cfr. cod. civ., art. 1846.

la tassa d'ingresso nei musei Vaticano e Lateranense non si può giuridicamente giustificare, perchè il papa non può mettere imposte, non è usufruttuario dei mobili artistici ed una tassa non fu nè implicitamente nè esplicitamente permessa dalla legge delle guarentigie che provvide con la dotazione anche alla custodia e manutenzione dei musei e della biblioteca.

170. Esaminiamo il carattere della così detta sovranità pontificia.

I curialisti o vaticanisti dicono che la Chiesa è una società perfetta e che il papa è sovrano in ragione della divina missione e del ministero apostolico ch' egli esercita su tutto il mondo. Senza la sovranità e le prerogative che vi sono annesse il papa non potrebbe esercitare il suo ministero. Inoltre il papa è investito di pubblica autorità, ha la potestà di dichiarare il diritto e possiede anche l'*imperium*, cioè il potere coattivo secondo la natura della società governata.

Ma la Chiesa è una società religiosa e non politica, il suo capo è religioso e non politico ed il vincolo di soggezione che lega a lui i fedeli non è di soggezione politica. E un equivoco il dire che al pontefice spettino la *publica auctoritas*, la *iurisdictio* e l' *imperium*, quando a tali parole si dia quel significato tecnico che hanno secondo l'odierno diritto pubblico. Ma ostacolo insuperabile ad ammettere la sovranità della Chiesa come società estendente la sua azione su diversi territori si ha nell' inammissibilità d' una sovranità indipendente da territorio e nel carattere stesso della sovranità, in cui è insita l'esclusività.

Secondo un'altra opinione, al papa spetta una vera sovranità territoriale, ristretta ai palazzi apostolici, che non furono oggetto della capitolazione del 20 settembre 1870, non furono mai occupati e dove non hanno vigore le leggi italiane. Tale sovranità è riconosciuta, in quanto il papa riceve e manda ambasciatori ed è come sovrano ritenuto dalle potenze. Si aggiunge che l'occupazione di Roma avvenne in istato di guerra e tale stato

dura tuttavia, giacchè continuano le proteste da parte del pontefice : in tali condizioni la presa di possesso non può essere definitiva : bisognerebbe che intervenisse la pace per dare origine al diritto di conquista.

Ma si risponde che i palazzi apostolici fanno parte del territorio italiano e appartengono in proprietà al demanio dello Stato. Anche la città leonina fu chiamata al plebiscito del 2 ott. 1870, in virtù del quale tutto il territorio dello Stato pontificio venne annesso al Regno d'Italia : i pochi voti di quelli che dimoravano nel Vaticano non potevano al certo influire sul risultato di esso. La capitolazione firmata dal generale Cadorna aveva carattere militare e non politico, in quanto non poteva riguardare che i patti e le condizioni concernenti gli interessi eventuali e temporanei delle due parti belligeranti, ma non si poteva riferire alla sorte politica ed allo stato e alla condizione giuridica degli abitanti del territorio che aveva capitolato *. E se da questa capitolazione fu esclusa la città leonina, cioè la parte che è limitata al sud dai bastioni di santo Spirito e comprende il monte Vaticano e Castel S. Angelo, anche questa parte fu poscia occupata dietro insistenze della santa sede. A costituire poi l' occupazione non è necessario collocare truppe in ogni parte del territorio, ma basta che il nemico non sia più in grado di resistere a chi tiene in suo potere il rimanente del territorio.

Le nazioni cattoliche non si sono opposte nè all'occupazione nè all'annessione di Roma, nè avevano il diritto di farlo.

171. Non è possibile considerare come soggetto di diritto internazionale la Chiesa cattolica, di cui il papa è il rappresentante, perchè essa non è uno Stato e non può per conseguenza avere il godimento e l'esercizio dei diritti che agli Stati sono riconosciuti dal diritto internazionale. E non è uno Stato, perchè mancano tutti gli elementi più incontestabilmente ri-

* regolamento di servizio in guerra del 1896, art. 115, comma 2.

chiesti dal diritto pubblico a costituire uno Stato, cioè territorio, sudditi, vincolo di soggezione politica.

La sovranità politica vuol dire potere supremo dello Stato; il papa aveva diritto a questa sovranità, quand'era capo dello Stato della Chiesa, ma dopo il 1870, non essendo più capo di uno Stato, non si può più ritenere come un sovrano politico. I concordati non si possono considerare trattati internazionali, perchè uno dei contraenti non è capo d'uno Stato ed anche quando lo era, la convenzione regolava rapporti di diritto pubblico interno, cioè gli interessi ecclesiastici dei sudditi dello Stato contraente, ma i concordati non sono sottoposti alle regole del diritto internazionale. Il diritto di legazione attiva e passiva non vale ad attribuire al papa la qualità di soggetto del diritto internazionale. Le potenze che hanno acconsentito ad accreditare agenti diplomatici presso la santa sede ed a riceverne, hanno in sostanza acconsentito a trattare degl'interessi ecclesiastici dei loro sudditi a mezzo di rappresentanti, ai quali per consuetudine si riconosce il carattere diplomatico e si accordano le prerogative d' uso; ma il fatto che il diritto di legazione attiva si esercita dal papa col consenso delle potenze e soltanto in confronto a quelle che vogliono riconoscerlo è di per sè sufficiente a negare ch'esso abbia il suo fondamento sul diritto internazionale.

Col negare alla santa sede la qualità di Stato non s'intende negare l'importanza politica e sociale sua e degl'interessi religiosi che rappresenta, nè contestare la parte che ha il papa nei rapporti internazionali. Egli può esercitare un'azione pacificatrice nelle controversie fra Stato e Stato e può anche assumere, quando i contendenti lo consentano, l'ufficio di arbitro; ma egli non può pretendere d'essere invitato ai congressi ed alle conferenze degli Stati; così fu escluso dalla conferenza dell'Aja del 1890 e non fu rappresentato a quella del 1907.

La posizione giuridica del papa si fonda su principii di diritto internazionale, perchè l'Italia si è obbligata di fronte alle po-

tenze estere di garantirgli la piena libertà ed indipendenza. Sotto forma di legge interna lo Stato italiano ha assunto un impegno internazionale dalle potenze cattoliche o aventi in maggioranza sudditi cattolici tacitamente accettato. Ma anche nel far questo, la questione vaticana è stata considerata dal governo italiano come di politica interna. Però, avendo le potenze annuito al modo come unilateralmente il governo italiano aveva risoluta la questione dell' indipendenza pontificia, non può il governo stesso essere chiamato a rispondere degli atti compiuti dal pontefice, specialmente poi da quegli Stati che, col mantenere i rapporti diplomatici con la curia, hanno riconosciuto al papa una posizione quasi internazionale.

172. A coloro che sostengono che la sovranità sarebbe stata concessa al papa dallo Stato italiano e in forza della legge delle guarentigie si risponde che la sovranità non è mai concessione d'un altro Stato, ma questo la può soltanto riconoscere, quando abbia una base di diritto e di fatto preesistente e indipendente.

La legge delle guarentigie non concede al papa l' extraterritorialità vera e propria dei sovrani esteri; essa non ne parla e non si può, quindi, ammettere. Al papa è data l'immunità locale e personale da qualunque atto giurisdizionale delle autorità italiane; per conseguenza egli è esente da tutto quanto il diritto nazionale e da ogni e qualunque diretto rapporto con ogni e qualunque autorità in ordine all' osservanza di tutte le leggi nazionali.

Ma la sovranità del papa si deve intendere negli atti che egli compie di governo ecclesiastico : la legge riconosce una sovranità pontificia per gli interessi puramente religiosi. Il papa, nell' esercizio dell' ufficio suo di capo della Chiesa, è pari a sovrano ed è esente dalle leggi ed autorità laiche in tutto ciò che fa personalmente o che lascia fare dai suoi dipendenti. Ma egli è sempre sottoposto al diritto italiano e l'esistenza stessa

della legge delle guarentigie ne è una prova, poichè non si legifera sui diritti di un sovrano straniero.

Segue da ciò che il papa non ha entro i confini del Vaticano un potere legislativo, nè un diritto di giurisdizione civile o penale, giacchè questo non gli è riconosciuto dalla legge delle guarentigie. Perciò non ha diritto di creare propri tribunali, il che supporrebbe un potere legislativo e l'esercizio anche per delegazione d'un potere giurisdizionale. Sono competenti i tribunali italiani a giudicare delle controversie, concernenti diritti ed azioni da far valere contro l'amministrazione pontificia.

Secondo il diritto italiano, al pontefice è stata riconosciuta una sovranità e si dirà meglio una somma autorità nelle cose spirituali e quindi di natura ecclesiastica e gli sono state attribuite alcune prerogative proprie della sovranità politica ed alcuni altri diritti che lo sottraggono al diritto comune e creano perciò un *ius singulare* in conformità della sua posizione speciale, sia perchè capo d' una istituzione pubblica esistente nello Stato, che tanta influenza esercita sulla vita sociale, sia perchè non poteva il nostro legislatore prescindere dal considerare la condizione e i rapporti del pontefice cogli Stati cattolici.

Il *ius singulare* non comporta interpetrazioni estensive ; quindi, parlando la legge soltanto di onori sovrani e di preminenze d' onore , non si può dire che accenni a sovranità ; e tacendo su la giurisdizione e l' estraterritorialità , non si può dire che queste cose spettino al pontefice. E se il Ministro degli esteri, nella circolare 18 ottobre 1870 a' nostri agenti diplomatici, fece menzione di estraterritorialità, questo privilegio si può considerare come provvisoriamente concesso dal potere esecutivo, fino a che la volontà del legislatore non potesse manifestarsi.

PARTE QUINTA

La costituzione della Chiesa.*

* Hinschius, *Kirchenrecht*, I, § 20 sgg.; Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, § 50-57; Calisse C., *Diritto eccles.*, vol. I, *costituzione della Chiesa*. Firenze, 1902; Wernz F. X., *Ius decretalium*, tom. II, *Ius constitutionis eccles. catholicae*, Roma, 1906.

CAPITOLO I.

La Chiesa ed i suoi poteri.

173. La Chiesa ha il diritto di costituire l' organismo necessario pel conseguimento dei suoi fini, di creare uffici ed istituti ecclesiastici, di apportarvi quelle modificazioni che le mutate condizioni dei tempi richieggono. Ma la costituzione della Chiesa interessa anche lo Stato, perchè: 1° un aumento superiore al bisogno di organi che esercitano influenza sul popolo potrebbe rafforzare la Chiesa a suo danno; 2° le leggi dello Stato vietano l' esistenza civile di alcuni di quegli enti od uffici; 3° soltanto la potestà civile può ad essi concedere la personalità giuridica. L' intervento dello Stato è richiesto sempre che vi siano effetti civili. Riconosciuta pertanto la costituzione della Chiesa qual' è attualmente dalle varie leggi dello Stato, non potrebbe essere modificata, per quanto riguarda gli effetti civili, se non con la cooperazione dello Stato, la quale è tanto naturale che la Chiesa stessa l' ha dovuta riconoscere.

174. La Chiesa è intesa dai canonisti e teologi come il complesso di tutti coloro che professano la fede cristiana e che sono uniti dal vincolo degli stessi sacramenti: istituzione retta dai legittimi pastori, i vescovi, e posta sotto la direzione del capo di essa, il pontefice romano *.

Il clero che regge la Chiesa, ammaestrando ed adempiendo i sacri riti, costituisce una classe speciale diversa dal laicato. I laici sottostanno ai chierici per essere guidati, istruiti e gover-

* Bellarmino, *de eccles. mil.*, III, 2.

nati non solo nella loro condotta esteriore (forum externum), ma anche nell' interna loro vita morale e religiosa (forum internum); ma di regola non prendono alcuna parte all' amministrazione.

175. Appartengono alla Chiesa una *potestas ordinis* e una *iurisdictionis*. La prima si riferisce alla missione interna o spirituale e specialmente all' amministrazione dei sacramenti : essa spetta ai vescovi e da questa è trasmessa ai preti e ministri inferiori che costituiscono la *hierarchia ordinis*. La seconda si riferisce all' esterno reggimento della Chiesa e spetta nella sua pienezza al papa che la trasferisce ai vescovi e agli altri organi intermedi, cioè alla *hierarchia iurisdictionis* (pontefice, patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi).

La *potestas magisterii* , cioè la facoltà di proclamare e diffondere le dottrine ecclesiastiche , ora si assegna alla *potestas ordinis*, ora a quella *iurisdictionis*, ora se ne fa un potere autonomo.

176. Secondo il diritto civile , gli atti della potestà dell' ordine, essendo puramente spirituali, si sottraggono ad ogni ingerenza laicale ; quelli della potestà di giurisdizione, potendo cambiare la condizione di persone e di cose , sono sottoposti alla vigilanza del potere civile che può anche non munirli della sua approvazione. Il potere civile è chiamato a giudicare degli effetti giuridici sì degli uni come degli altri ed agli investiti dell' una e dell' altra potestà può comminare delle incapacità.

CAPITOLO II.

L' ORDINAZIONE.

177. La potestà dell' ordine si trasmette solo dal vescovo con forme solenni per mezzo del sacramento dell' ordinazione (*ordo*). Con questa si acquista la speciale capacità spirituale di esercitare le funzioni connesse con l' ordine ricevuto ed in ge-

nerale tutti i diritti annessi allo stato clericale e si è sottoposti al relativi doveri.

L'ordinazione comprende diversi gradi od ordini e il loro numero varia da sette ad otto, secondo che il vescovato si consideri un ordine a sè, o un' estensione del presbiterato. Gli ordini sono maggiori o sacri e minori. Questi ultimi che non impegnano la volontà in modo irrevocabile sono : l' ostiario, che serve nella chiesa per gli uffici più umili ; il lettore che legge l' epistola ; l' esorcista che scongiura le manifestazioni diaboliche ; l' acolito che accompagna il vescovo e può servire da vicino l' altare. Gli ordini maggiori sono : il suddiaconato che ha alcuni uffici più elevati e l' obbligo del celibato ; il diaconato che ha specialmente l' ufficio di assistere la messa ; il presbiterato che conferisce i diritti del sacerdozio , cioè la celebrazione della messa e l' amministrazione dei sacramenti (eccetto l' ordinazione e la cresima) e impone all' ordinato speciali doveri, come quello dell' ubbidienza incondizionata al vescovo e ai suoi successori.

178. Le leggi civili parlano di ecclesiastici e ministri di culto, senza far differenza tra i vari gradi della gerarchia d'ordine ; per questo è compito dell'interpetre vedere, se nei singoli casi il legislatore aveva in mente un grado diverso dal presbiterato. Se vi sono effetti civili, l' autorità giudiziaria od amministrativa può essere chiamata a giudicare di tali differenze, come in caso di disposizioni testamentarie o donazioni in favore di chi ascenda al sacerdozio, di conferimento di patrimoni sacri, di attribuzioni di benefici ecclesiastici, per cui si richieda un dato ordine, ecc. ; o quando si commini la decadenza da qualche vantaggio, se in un termine prefisso non si sia acquistato.

179. Per l' ordinazione sono prescritti speciali requisiti riguardanti la persona dell' ordinando e quella dell' ordinante.

a). *Requisiti concernenti la persona dell' ordinando.* — Dal-

l' ordinazione sono assolutamente esclusi come incapaci i non battezzati e le donne. Ma anche per gli ordinandi capaci si richiede il concorso di determinati requisiti, la cui mancanza è designata come *irregularitas*. L' ordinazione d' un irregolare è illecita, impedisce l' esercizio delle funzioni annesse all' ordine conferito e l' acquisto del grado più elevato.

Le irregolarità sono distinte a seconda che hanno causa da difetto o da delitto (*irregularitates ex defecto* e *ex delicto*).

Le prime derivano *ex defectu :* a) *aetatis*, cioè la mancanza del minimo d' età prescritto per i singoli ordini, cioè 30 anni per l' episcopato e 24, 22 e 21 anni compiuti rispettivamente per il presbiterato, diaconato, suddiaconato ; b) *scientiae*, cioè la mancanza della cultura e preparazione richiesta ; c) *corporis*, che comprende le infermità o malattie costituenti un impedimento all' esercizio delle funzioni o menomanti la dignità del culto, così i mutilati, i ciechi, i sordi, i muti, i balbuzienti, i paralitici, gli epilettici, i deformi ecc. ; d) *animi*, cioè l' essere affetto da malattia mentale ; e) *fidei*, cioè i neofiti, i figli degli eretici in alcuni casi, e quelli che non ebbero la cresima ; f) *sacramenti* che colpisce colui che ha vissuto in due matrimoni consumati (bigamia successiva), oppure con persona già congiuntasi carnalmente con altro uomo (bigamia interpretativa) ; g) *libertatis*, che colpisce coloro che sono avvinti al secolo da certi legami, così i servi non emancipati, coloro che sono tenuti a rendere pubblici conti (amministratori, curatori, tutori ecc.), i mariti a meno che le mogli non entrino in religione o si votino alla castità ; h) *lenitatis*, che rende irregolari coloro che in modo lecito direttamente o indirettamente concorrono alla morte od alla mutilazione di qualcuno, così i soldati, i giudici che pronunziano la sentenza di morte, i giurati ecc. ; i) *natalium* che colpisce i figli illegittimi , a meno che non siano legittimati per susseguente matrimonio, per professione religiosa , per rescritto del pontefice ; l) *famae* , che

riguarda quelli che sono dichiarati infami o per gli atti commessi o in seguito a sentenza del giudice laico che quello ecclesiastico abbia approvato.

Alcune irregolarità *ex defectu* cessano col venir meno delle cause da cui derivano. Altre possono essere tolte per dispensa, a meno che non siano tali che sopra di esse non si conceda dispensa. Un diritto assoluto di dispensa ha il papa ; anche il vescovo può dispensare sia *ex iure*, sia per speciale facoltà.

Incorrono nella irregolarità *ex delicto* tutti coloro che abbiano commesso delitti notori e tali da diminuire la pubblica stima (*infamia*) o delitti in segreto contemplati in modo speciale dalla legge, cioè l' omicidio doloso o colposo commesso non in stato di legittima difesa, la mutilazione (anche di sè stesso), l'aborto procurato, lo spergiuro, la falsa testimonianza, l' eresia, l'apostasia, lo scisma, la simonia, l' abuso del sacramento del battesimo, l' abuso dell' ordinazione (il ricevere gli ordini senza previa autorizzazione e licenza , l' esercitare le funzioni d' un ordine non ricevuto, o quando si è sospesi per censura), la bigamia similitudinaria, cioè l' infrazione del voto di castità.

180. Il legislatore italiano , pur riconoscendo in genere queste norme ecclesiastiche sulle irregolarità, non si è peritato di estendere l' obbligo del servizio militare ai chierici. L'esclusione dalla giuria, che in favore degli ecclesiastici sancivano le antiche legislazioni in omaggio al diritto canonico per non metterli nella dura alternativa o di assolvere immeritatamente o di tradire il loro dovere, è riconosciuta dal nostro diritto in base al concetto dell' incompatibilità delle funzioni ; del resto, abolita la pena di morte, cesserebbe in fondo anche il motivo canonico dell' esclusione.

Alle persone soggette al *defectus libertatis* bisogna aggiungere i figli di famiglia ed i pupilli, per cui il diritto canonico non vede alcuna irregolarità nella mancanza del consenso del padre o del tutore ; ma evidentemente bisognerà applicare l' art. 221

cod. civ. Essendo il sacerdozio considerato come una professione, si debbono seguire le regole di diritto civile intorno alla scelta d'una professione da parte dei minorenni.

Tale professione si differenzia dalle altre , perchè non v' è alcuna ingerenza da parte della potestà civile circa il conferimento di essa e viene riconosciuta anche agli effetti civili, quando sia stata legalmente conferita dall' autorità ecclesiastica.

Non vi sono disposizioni civili che vietano l'ordinazione degli ecclesiastici che abbiano commesso dei delitti : valgono perciò le norme canoniche anche per gli effetti civili che ne derivano.

181. Nei primi tempi nessuno poteva essere ordinato senza aver conseguito un ufficio in una data chiesa (detta *titulus* dal contrassegno della croce sovrappostavi). In seguito, quando si permise l'ordinazione senza aver riguardo ad un ufficio (*absolute*), purchè l' esistenza degli ecclesiastici fosse assicurata, il *titulus* indicava un mezzo sicuro di conveniente sostentamento pel chierico da promovere agli ordini maggiori. Costituisce la regola per l' ordinazione il *titulus beneficii*, cioè che l' ordinando abbia un beneficio ecclesiastico che gli fornisca mezzi sufficienti per un decoroso sostentamento. Inoltre si hanno : *a*) il *titulus patrimonii* *, dotazione costituita dallo stesso ordinando o da un terzo, per lo più in beni immobili che sono vincolati al mantenimento del chierico, finchè non ottenga un beneficio sufficiente ; *b*) il *titulus pensionis*, rendita fissa assicurata con proventi d' una chiesa o altrimenti. A questi si aggiungono il *titulus* : *a*) *mensae*, non ammesso in Italia, quando un terzo e specialmente il sovrano o un ente pubblico si obbligano a mantenere l' ordinando ; *b*) *paupertatis*, sostentamento a carico d' un ordine religioso dopo professati i voti solenni ; *c*) *missionis* per coloro che si dedicano alle missioni e che vivono a carico dei relativi istituti, ecc.

* conc. Trid., sess. 21, c. 2, *de reform.*

L' ordinazione senza titolo è valida, ma obbliga il vescovo in colpa o negligente od il suo successore a prestare all' ordinato gli alimenti, finchè non lo provveda d' un beneficio sufficiente. Se vi fu patto, per cui l' ordinato rinunziò a tale pretesa alimentare, l' ordinante incorre ipso iure nella sospensione dal diritto di ordinazione per un triennio. L'ordinato che fu promosso agli ordini, ingannando scientemente il vescovo sul titolo, non potrà pretendere gli alimenti.

La conseguenza del mantenimento del chierico ordinato senza titolo si avrebbe anche secondo il nostro diritto, perchè trattasi di un obbligo agli alimenti nascente da legge canonica valido, non essendo contrario alla legge civile.

182. Mentre i titoli *mensae* e *paupertatis* sono esclusi dal nostro diritto, è controverso se il patrimonio sacro sia riconosciuto con quei peculiari caratteri e requisiti del diritto canonico, implicitamente od esplicitamente ammessi dalle leggi degli ex Stati *.

Costituito dal padre al figlio non veniva, alla morte di lui, computato con la disponibile ; ma questa prerogativa è cessata, perchè il nostro diritto ** sottopone a collazione ciò che il defunto ha speso per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico : però, se fu costituito sopra un diritto d' usufrutto, il discendente è tenuto a conferire questo, non i frutti raccolti o scaduti prima dell' apertura della successione †.

Il patrimonio sacro, secondo il diritto canonico, non può essere, a pena di nullità, alienato e non è passibile d'esecuzione forzata senza il consenso del vescovo. Inoltre le donazioni per costituzione di patrimonio sacro non si potevano revocare, in quanto all' usufrutto, per sopravvenienza di figli al donante. I

* Sulla dottrina e giurisprudenza italiana sul patrimonio sacro ved. Ansalone M. in « Digesto ital. » alla v. *Patrimonio sacro*.

** cod. civ., art. 1007.

† cod. civ., art. 1013 ; cfr. art. 1413.

chierici dovevano dimostrare che il reddito era vero, reale, sufficiente e la provenienza di esso legittima.

Si sostiene l' inalienabilità e quindi la non espropriabilità del patrimonio sacro per i seguenti motivi: Tale restrizione, sancita dal diritto degli ex Stati o della Chiesa, dev' essere ammessa, giacchè non contradice alcuna disposizione espressa del nostro diritto, massime se si consideri che, tra le limitazioni alla disponibilità dei beni dei privati, non era necessario si comprendesse quella del patrimonio sacro, essendo questa materia, come quella dei benefici, regolata, dietro ricognizione generale del diritto civile, dal diritto canonico.

Inoltre il nostro diritto considera allo stesso modo il patrimonio ecclesiastico e la dote *, che durante il matrimonio è inalienabile. Nella tariffa annessa al testo unico † delle leggi sulle tasse di registro, sotto la rubrica di « costituzioni dotali e di patrimonio ecclesiastico », dopo che si è contemplato il caso di costituzione di dote con beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte, si stabilisce una tassa fissa di lire 10 per le costituzioni di patrimonio in beni propri degli ordinandi, aggiungendosi che, se il patrimonio è costituito da altre persone, saranno inoltre dovute le tasse proporzionali prescritte per le donazioni. L'analogia esistente tra la costituzione di dote e quella di patrimonio ecclesiastico, che fu già posta in luce dai canonisti e s' impose evidentemente al nostro legislatore, conduce a concludere che quella tassa in tanto è giustificata, in quanto il patrimonio sacro viene ad assumere, a similitudine della dote dopo la costituzione, un carattere peculiare che è l' inalienabilità.

Tali argomenti non sembrano convincenti. Per quanto il cod. civ. non abbia una disposizione espressa che abolisca gli

* cod. civ., art. 1007.

† t. u. 2015 1897, n. 217, n. 66 e 67.

antichi privilegi del patrimonio sacro, esso s' ispira al principio della libera commerciabilità dei beni : sarebbe, quindi, in contradizione ad esso l' inalienabilità dei beni costituiti in sacro patrimonio, giacchè manca un testo esplicito che riconosca e sanzioni una tale limitazione *. Non vale il dire che questa materia, come quella dei benefici, sia regolata dal diritto canonico, dietro ricognizione della legge civile , giacchè i beni dei benefici , che sono indubbiamente istituti ecclesiastici « sono soggetti alle leggi civili » **, onde per essi non ha più vigore il diritto canonico. Perciò, a maggior ragione, saranno soggetti alle leggi civili quei beni che , anche secondo il diritto della Chiesa, non acquistano la qualità di beni ecclesiastici, ma restano sempre in proprietà privata dei chierici.

Con l'art. 1007 cod. civ. il legislatore non riconosce il patrimonio sacro con le prerogative canoniche, ma non lo vieta ; soltanto lo sottopone a collazione ; ma da ciò non ne consegue l' inalienabilità, nulla avendo di comune la collazione con l'inalienabilità. L'analogia con la dote non porta per conseguenza l'inalienabilità del sacro patrimonio : per la dote l'art. 1407 cod. civ. riconosce esplicitamente l' inalienabilità di essa durante il matrimonio ; mentre non la troviamo poi stabilita in alcun articolo pel patrimonio sacro. In quanto alla tariffa, questa si limita ad indicare la tassa da percepire per la registrazione dell'atto.

Il patrimonio sacro è alienabile ed è capace d' esecuzione forzata †. Sono, quindi, nulli i vincoli che si volessero imporre o fossero già stati imposti sulle cartelle del debito pubblico.

Ma giacchè il reddito del patrimonio sacro è destinato al so-

* art. 48 disposiz. trans. per l'attuaz. del cod. civ.; cfr. art. 436 cod. civ.

** cod. civ., art. 434.

† App. Napoli 1312 1906 (*Riv. dir. eccles.*, XVI, 178). Sugli espedienti per conseguire in via indiretta e sotto la tutela delle leggi vigenti lo scopo pratico dell'inalienabilità ed insequestrabilità ved. Coviello N., *Modi per rendere civilmente efficace la costituz. di patrim. sacro.* Catania, 1912.

stentamento del chierico, la vendita può essere autorizzata soltanto per la nuda proprietà e non per l'usufrutto, o almeno per quella porzione di frutti che, a giudizio del magistrato, costituisce un assegno alimentare per l'ecclesiastico ordinato *. Lo stesso si dovrà dire, se il patrimonio sacro consta d'un assegno d'una rendita fatto per atti tra vivi o « mortis causa » (n.° 188). Del resto nella costituzione di esso sotto la forma di rendita vitalizia a titolo gratuito si può apporre la clausola d'insequestrabilità che ha la sua piena efficacia **.

183. Il patrimonio sacro, costituito con beni propri dell'ordinando, assume, rispetto al diritto canonico, la figura giuridica d'una limitazione che il proprietario fa di fronte a sè del diritto che ha di disporre dei propri beni. Tale figura avrebbe anche pel nostro diritto, qualora se ne ammettesse l'inalienabilità e sarebbe ammissibile, perchè non contraria al nostro diritto, quando se ne trova il riscontro nella dote costituita con beni propri della dotata †. Agli effetti della legge di registro i due istituti si equivalgono. Costituito da un terzo con atto tra vivi, nei rapporti fra il costituente ed il chierico il negozio è una donazione †† e non un contratto *do ut facias*.

Infatti chi costituisce beni in sacro patrimonio si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa propria a favore dell'ordinando. Esso è soggetto a collazione al pari della dote che giurisprudenza e dottrina ritengono a titolo gratuito; il sottoporlo a collazione mostra che il legislatore non lo considera a titolo

* Cfr. art. 592 cod. proc. civ.; cassaz. Roma 25|1 1900; 16|6 1903 (*Riv. dir. eccles.*, X, 159; XII, 348); ved. Mattirolo, *Dir. giudiziario*, (5. ed.), V, n. 693-98.

** cod. civ., art. 1800; ved. *Giurispr. ital.*, 1907, II, 664.

† cod. civ., art. 1388.

†† Onde v'è bisogno dell'accettazione, perchè produca il suo effetto; il patto di riversibilità si può apporre solo a vantaggio del donante; si rende applicabile l'art. 1003 cod. civ. e l'atto dev'essere trascritto per l'effetto dell'art. 1942 cod. civ.

oneroso. É vero che la liberalità venne fatta, perchè un fatto seguisse e che, ove l' ordinazione non segua, verrebbe meno l'assegno col venir meno del fatto all'esecuzione del quale l'assegno mirava ; ma il *facere* non si può considerare come il correspettivo del *dare*, giacchè non è a favore del donante che il fatto avviene, ma a prò del donatario stesso. E secondo il codice civile *, è donazione quella liberalità, per cui s' imponga qualche peso al donatario e può verificarsi la condizione risolutiva anche per inadempimento dei pesi a lui imposti **. La si deve poi considerare come donazione *cum onere*, giacchè il peso imposto al donatario non si traduce in sostanza in una diminuzione dell'entità patrimoniale della donazione stessa. Anche le donazioni *cum onere* sono revocabili, poichè non comprese tra quelle irrevocabili †. Infine la legge del registro , agli effetti finanziari, paragona la costituzione di patrimonio sacro fatta da terzi ad una donazione.

Se la costituzione venne fatta sotto condizione, cioè se e fino a quando l'ordinato sarà provvisto di beneficio sufficiente o abbia in altro modo di che sostenersi, il patto di riversibilità riceve effetto ed osservanza, quando sia riconosciuta dall' autorità ecclesiastica la sufficienza del beneficio o dichiarato dall'autorità giudiziaria l'essersi verificata la condizione.

184. b). *Requisiti concernenti l'ordinante.* — Capace ad impartire l'ordinazione è soltanto un vescovo consacrato. La capacità di ordinare non si perde *quoad ius*, ma può essere sospesa *quoad exercitium ;* quindi i vescovi scomunicati , eretici, scismatici o simoniaci conferiscono validamente gli ordini, purchè osservino le forme ed i riti e non sia interrotta la serie successiva dei vescovi : così le ordinazioni anglicane sono nulle e

* art. 1051.
** art. 1080.
† cod. civ., art. 1087.

irrite *. Il principio vale per gli ordini maggiori. Quelli minori (e talvolta anche il suddiaconato per concessione del papa) possono essere conferiti anche dai preti o per prerogativa annessa di diritto a certe dignità o per speciale privilegio, come dagli abati per rispetto ai religiosi, dai cardinali per rispetto alle persone addette alle loro chiese ecc.

Il ministro competente a impartire l'ordinazione è il vescovo proprio dell' ordinando. Solo il papa, come vescovo di tutto l'orbe, ha il diritto di conferire l'ordinazione per tutta la Chiesa. La competenza del vescovo è determinata da quattro cause : *a*) *ratione originis*, cioè domicilio del padre nella diocesi all'epoca della nascita dell' ordinando ; *b*) *ratione domicilii*, domicilio del candidato nel luogo stesso ; *c*) *ratione beneficii*, conferimento da parte dell'ordinante seguito da presa di possesso d' un beneficio sufficientemente provvisto dietro produzione di testimoniali dell' *episcopus originis* o *domicilii ; d) ratione familiaritatis* o *commensalitii*, quando l'ordinando è stato almeno per tre anni a servizio del vescovo ed è dallo stesso provvisto di beneficio entro un mese dall'ordinazione.

I regolari debbono essere ordinati dal vescovo nella cui diocesi ha sede la casa. I gesuiti e i redentoristi hanno il privilegio di poter essere ordinati a *quocunque*.

Anche il vescovo incompetente può ordinare, quando il competente rinunziò in favore di lui o di chiunque alla sua competenza con le *litterae dimissoriales*. Il che deve avvenire per giusti motivi e con tutte le formalità richieste †.

Con le testimoniali il vescovo competente assicura l' ordinante dell' inesistenza di canonici impedimenti all' ordinazione.

Il vescovo che ordina senza dimissorie resta ipso iure sospeso per un anno dalla potestà di ordinare ed il chierico così

* costituz. di Leone XIII *Apostolicae curae*, 13 sett. 1896.

† decr. della Congr. del concilio 2017 1898, in « Acta s. Sedis » 31,49.

promosso non può esercitare le funzioni dell' ordine, fino a quando il proprio ordinario non lo liberi dalla sospensione.

185. Queste disposizioni valgono anche civilmente. I vescovi e gli arcivescovi hanno il pieno diritto di promovere agli ordini sacri quali e quante persone credono più opportuno per il bene della diocesi e di allontanare gli indegni. Le disposizioni civili limitative di questa facoltà vescovile sono venute meno, com'è tolta ogni ingerenza dell'autorità civile sulle costituzioni dei patrimoni sacri *.

186. c). *Effetti dell'ordinazione.* — L'ordinazione conferisce agli ordinati la speciale facoltà spirituale d' esercitare validamente tutte le funzioni annesse ai vari gradi della gerarchia dell'ordine ed imprime loro un carattere indelebile che non si cancella per sentenza, nè si abbandona per rinunzia, nè si perde per apostasia.

Ma questo carattere spirituale indelebile non è riconosciuto dal nostro diritto; giacchè, concepito il sacerdozio come una professione, se il potere civile commina delle incompatibilità a causa dell'effettivo esercizio di esso, quelle non hanno più luogo, allorchè l'ecclesiastico abbia abbandonato il suo stato.

187. A tale stato la Chiesa ha annesso diritti e prerogative speciali, la cui rinunzia è inammissibile, però ha sottoposti gli ordinati a speciali doveri.

I privilegi sono :

a) Il *privilegium canonis* †, per cui incorre ipso iure nella scomunica *latae sententiae* colui che con dolosa intenzione colpisce un chierico od un monaco o usa violenza contro di lui.

Questo privilegio del canone fu anche riconosciuto dalle varie legislazioni, essendovi sempre un aumento di pena per quel reato che fosse stato consumato sulla persona d'un ecclesiastico. Nel

* È caduto in desuetudine il disposto del decr. 16|10 1861, n. 273, art. 12.
† Dal canone 15 del conc. Later. II (1139) in c. 29 C. XVII qu. 4.

cod. pen. ital. si considera qualificato il reato di percosse o d'ingiurie ad un ministro di culto nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ma questo disposto non sancisce un privilegio alla persona del chierico, bensì è inteso a tutelare la libertà dei culti ammessi (n. 95).

b) Il *privilegium fori* concerne l'esenzione degli ecclesiastici da ogni giurisdizione civile e penale dello Stato e la devoluzione delle cause ai tribunali ecclesiastici; esso è stato abolito in Italia Ma si commina la scomunica maggiore *latae sententiae* a chiunque, laico od ecclesiastico, traduca, senza il permesso dell'autorità ecclesiastica, dinanzi ai tribunali dello Stato i chierici sia in causa penale che civile *.

c) Il *privilegium immunitatis* riguarda l' affrancamento da tutti i carichi personali pubblici, l' esenzione dalle imposte e dalle contribuzioni e anche dalle funzioni pubbliche. Alcune esenzioni non sarebbero privilegi, bensì restrizioni. Ma queste immunità non sono più riconosciute dal nostro diritto, essendo contrarie al principio di uguaglianza. Così i chierici non sono esenti dai tributi, non sono esclusi dalla tutela, ecc.

d) Il *privilegium* o *beneficium competentiae* è il privilegio, per cui, in caso di esecuzione per debiti, deve rimanere salvo al chierico quel tanto delle rendite del patrimonio sacro o dei frutti del beneficio che è indispensabile per vivere.

188. È controverso, se siano sequestrabili le rendite del patrimonio o del beneficio secondo il nostro diritto. L'insequestrabilità dei frutti del patrimonio sacro si può sostenere per l'art. 592 cod. proc. civ. nei limiti, cioè, in cui costituiscono un assegno alimentare. Si ritiene quasi generalmente che le parole « assegni per alimenti » non sono sacramentali e tale carattere potrà risultare da parole equipollenti ed anche dalla natura e qualità propria dell'assegno. Siccome la qualità di assegno ali-

* Motuproprio di Pio X *Quantavis diligentia* 9|10 1911.

mentare è insita nella costituzione del sacro patrimonio, così si ammette l' impignorabilità delle rendite di esso nella misura che sarà fissata con giudizio incensurabile dal magistrato di merito, il quale stabilirà, se vi sia un superfluo pignorabile e fino a qual somma (n. 182).

Riguardo ai proventi del beneficio non risulta da alcuna legge che essi siano insequestrabili, perchè il beneficio sarebbe una forma storica di stipendio. L' art. 591 cod. proc. civ. parla d' impignorabilità di stipendi e pensioni dovute dallo Stato. D'altra parte l' insequestrabilità, sancita dalle leggi canoniche che dovrebbe perdurare, perchè non abrogata dalle leggi civili, non può essere ammessa, dato il principio generale della libera commerciabilità dei beni, a cui s' inspira il nostro diritto e tenendo presenti gli art. 583 proc. civ. e 1948 cod. civ.

Ma siccome i frutti dei benefici servono ad alimentare il beneficiario, così si debbono considerare come insequestrabili, almeno fino alla concorrenza della *portio congrua*, cioè fino alla somma che fisserà il giudice, qualora non si tratti, come per i parroci, d'una congrua già fissata per legge. Ciò deve ammettersi sia per un argomento analogico tratto dalla legge * che dichiara insequestrabili gli assegni pagati dal fondo per il culto e dall'economato, sia per la larga interpetrazione dell'art. 592 cod. proc. civ.

189. Gli ecclesiastici devono osservare alcuni doveri annessi al loro stato, avere un tenore di vita confacente alla loro dignità (*decorum clericale*). Sono obbligati a portare la tonsura, a recitare l'ufficio, ad indossare quell'abito che l'usanza della diocesi avrà prescritto, a menare vita casta e frugale, a praticare certe virtù, ad astenersi da certi piaceri ed affari. Fu costante disciplina e legge della Chiesa che i chierici non assu-

* legge 2617 1888, n. 5569, art. 1.

messero la gestione di profani negozi *, se non in certe speciali e straordinarie circostanze e con legittimi permessi.

Così non possono esercitare le industrie, i commerci. È proibito agli ecclesiastici secolari e regolari di accettare o, se li avessero assunti, di ritenere quegli uffici che importino le cure, gli obblighi ed i pericoli derivanti dall'amministrazione di società commerciali, quali sono quelli di presidente, direttore, segretario, cassiere, ecc. È vietato ai chierici l' esercizio della medicina; soltanto con indulto papale può essere questo permesso ai missionari, monaci e parroci, quando non vi sono medici e i chierici posseggano le necessarie cognizioni, purchè prestino l'opera loro gratuitamente e si astengano dal tagliare e dal bruciare. Inoltre non possono assumere l'amministrazione dei beni per i laici, come tutela, curatela ecc., tranne che per parenti, poveri, vedove ed orfani. Possono gli ordinati *in sacris* e i beneficiari essere avvocati e procuratori davanti ai tribunali secolari soltanto per le cause proprie, per quelle delle loro chiese, dei loro parenti e di persone miserabili. Però ai chierici sono vietati il notariato, il servizio militare e l'assunzione d'un ufficio pubblico o di Stato.

Per l'assunzione di qualunque ufficio estraneo alla Chiesa è necessario il permesso vescovile. Per quanto riguarda l'esercizio dei diritti politici e la partecipazione alla vita politica da parte del clero, nessun divieto esiste nelle leggi canoniche. Però in questa materia spetta decidere ai vescovi, i quali hanno il diritto e l' obbligo di vigilare a che l' azione politica del clero non venga a danneggiare gl'interessi della Chiesa.

In quanto agli obblighi dello stato clericale che si traducono in limitazioni della capacità giuridica degli ecclesiastici, queste sono inammissibili, quando non siano sancite da disposizioni di legge.

* S. Paolo, II Timot., II, 4: « nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus ».

190. Sono poi i chierici degli ordini maggiori tenuti all'obbligo del celibato. Nell'antica Chiesa non v'è alcuna traccia nè del divieto del matrimonio a' chierici, nè del precetto mosaico che il sacerdote debba, nei giorni che esercita il suo ufficio, astenersi dal commercio matrimoniale. Anzi, di fronte allo gnosticismo che considerava il corpo come la sorgente del male e richiedeva perciò che si rinunziasse al matrimonio, fu proclamata la preminenza dello stato matrimoniale : il solo secondo matrimonio fu vietato agli ecclesiastici, come già ai leviti. Ma quando si fece strada l'opinione che fosse più perfetto lo stato di verginità, il divieto fu già stabilito fin dal secolo IV *. Però nella Chiesa occidentale non esistette nella pratica fino al secolo XI. Dal sec. X la Chiesa ha strenuamente lottato per introdurre l'obbligo del celibato, specialmente per impedire i danni alla proprietà ecclesiastica e l'ereditarietà dei benefici. Nel secolo seguente Gregorio VII, appoggiato dal partito della riforma della Chiesa e dal monacato che faceva consistere la vera santità nell'astinenza, cercò d'introdurre quest'obbligo per tutta la Chiesa per motivi ecclesiastico-politici, mirando con ciò a fare del clero, libero da tutte le cure della famiglia, un valido strumento per l' attuazione delle tendenze gerarchiche del papato. In seguito il II concilio Laterano (1139, c. 7) pronunziò la nullità del matrimonio d'un ordinato *in sacris*. Infine il concilio Tridentino ha comminata la scomunica contro coloro che credono che un ordinato in sacris possa contrarre un valido matrimonio †.

Pertanto il matrimonio è nullo ed i figli nati da esso sono illegittimi. Il chierico commette il delitto di bigamia similitudinaria e diventa irregolare : egli incorre *ipso facto* nella scomunica maggiore e nella perdita del beneficio. I chierici degli ordini

* Conc. di Nicea, 325.
† Sess. XXIV, de sacr. matrim., can. 9.

minori possono validamente sposarsi, ma perdono di regola i diritti annessi allo stato clericale e *ipso iure* il beneficio.

Dall'obbligo del celibato che trae la sua origine non da disposizione di diritto divino, ma di diritto ecclesiastico, si può essere dispensati dal papa per gravi motivi nell'interesse della Chiesa e dello Stato ; tale dispensa non pare sia stato mai concessa ai vescovi.

Mentre le antiche legislazioni rispettavano la legge ecclesiastica del celibato, oggi l'ordinazione non è più annoverata fra gli impedimenti matrimoniali dal nostro codice civile (n. 85). Ma, verificandosi *ipso iure* la perdita del beneficio per disposizione canonica, l'autorità civile non ha bisogno d'una sentenza dell' autorità ecclesiastica per ritenere il beneficio vacante agli effetti civili.

CAPITOLO III.

Gli uffici ecclesiastici.

191. La distinzione che s'è operata nello Stato moderno fra legislazione, giustizia ed amministrazione è ignota al diritto della Chiesa : gli stessi organi sono ad un tempo legislatori, giudici ed amministratori.

Solo i chierici hanno il potere di amministrare e governare la Chiesa, di esercitare la *iurisdictio:* questa comprende il complesso de' poteri inerenti ad un determinato ufficio che si esercitano in forza di norme obiettive di diritto (*ius proprium*). Tutti gli uffici che costituiscono cariche stabili della costituzione ecclesiastica conferiscono a chi di essi è investito la *iurisdictio ordinaria* e *iudex ordinarius* è detto il titolare di essa. La giurisdizione ordinaria spetta al papa che ha la pienezza della giurisdizione per tutta la Chiesa, ai vescovi per le loro diocesi e ai cardinali, ad alcune congregazioni cardinalizie, ai patriarchi e primati, al vicario capitolare, ai prelati inferiori ed ai par-

roci pel foro interno. Da essa si differenzia la *iurisdictio quasi ordinaria* o *vicaria*, che si congiunge ad un ufficio semplicemente commesso, non stabile, ma sempre revocabile.

La *iurisdictio delegata* direttamente e per sè stessa non è congiunta antecedentemente con un ufficio ecclesiastico, ma è conferita in virtù di speciale commissione o mandato ed in linea affatto transitoria. Questo mandato può provenire dalla volontà del titolare della giurisdizione ordinaria (*deleg. ab homine*), o da una legge generale (*deleg. a iure, a lege, a canone*). Una sotto-specie è la *iurisdictio mandata*, per cui le facoltà giurisdizionali per un caso singolo o per una determinata categoria di casi vengono commesse da chi ha giurisdizione ordinaria o vicaria ad una o più persone. Questa giurisdizione non emana direttamente dall'ufficio, ma ha bisogno d'un incarico speciale e si confonde con quella del rappresentato, onde non v'è appello fra i due, mentre con la delegazione si crea una nuova istanza, per cui dal delegato s'interpone appello al delegante.

La delegazione cessa per morte del delegato, perdita dello ufficio o morte del delegante, revoca da parte di quest'ultimo e adempimento dell' incarico avuto.

Riguardo al diritto civile la potestà di giurisdizione è interessante sia per le incompatibilità che sono comminate contro coloro che la esercitano, sia perchè, riferendosi essa all'esterno reggimento della Chiesa, si producono nell'emanazione di atti ad essa relativi quegli effetti giuridici, di cui la potestà civile può essere chiamata a conoscere.

192. Per ufficio ecclesiastico s'intende quella carica a cui va congiunta in modo stabile una parte del potere ecclesiastico, talchè chi è chiamato per la *missio canonica* a coprirla è ipso iure autorizzato all'esercizio delle funzioni ecclesiastiche annesse. In senso soggettivo è il diritto e il dovere di esercitare in forza di un titolo permanente le funzioni ecclesiastiche in certi luoghi e su certe persone.

I titolari degli uffici costituiscono quello che si chiama propriamente stato ecclesiastico. L' ufficio, al quale sia annessa una dotazione di beni, è detto beneficio che in senso proprio comprende una quantità di beni appartenenti alla Chiesa, annessa in modo indissolubile e duraturo ad un ufficio sacro, dati in amministrazione ed usufrutto a chi lo esercita, oppure il diritto di quest' ultimo di percepire le rendite dell' ufficio *.

Giacchè ad ogni ufficio è di regola annesso un beneficio, così si sono usate e si usano promiscuamente le due parole; però, se non vi è beneficio senza ufficio, si può avere un ufficio senza un beneficio annesso. Solo al beneficio corrisponde una perpetuità oggettiva e soggettiva, cioè che esso sia costituito a perpetuità, in modo che non venga a cessare per morte o trasferimento del titolare, e che sia a questo conferito a vita, sicchè non gli possa venir tolto se non per gravi e giusti motivi.

193. La distinzione dei benefici si fa in base all' ufficio (*officium propter quod beneficium datur*). Essi si distinguono in:

1.° *Beneficia maiora* e *minora* (inferiora). Ai primi è annessa una giurisdizione vescovile (ordinaria perfecta in foro externo): tali sono gli uffici di papa, patriarca, primate, metropolitano, arcivescovo, vescovo, prelato nullius e prelato con giurisdizione quasi vescovile. Ai benefici minori non è annessa giurisdizione nel foro esterno.

2.° *Simplicia* e *duplicia*. Ai primi non è annesso altro obbligo se non quello del servizio del coro e dell' altare; ai secondi sono annesse altre funzioni che debbono essere esercitate personalmente dal provvisto. Sono *duplicia* i benefici curati che hanno annessa la cura d'anime, come gli episcopati, le parrocchie e i benefici coadiutoriali. Secondo le leggi italiane, il cri-

* La definizione tradizionale è: *ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis ratione spiritualis officii personae ecclesiasticae auctoritate ecclesiae concessum.*

terio di distinzione fra gli uni e gli altri è il vedere, se abbiano o no a sè congiunta la cura d'anime attuale o l'obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell' esercizio di essa ; onde benefici semplici sono i non curati e doppi quelli curati. Tra i benefici doppi si annoverano anche le *dignitates*, cariche istituite con prerogative onorifiche e giurisdizione, specie nei capitoli cattedrali ; i *personatus* che hanno soltanto prerogative onorifiche ; gli *officia* che non hanno se non l' amministrazione delle cose ecclesiastiche. I benefici semplici si chiamano anche: a) *capellae*, quando l'ufficio dev'essere adempito in apposito oratorio; b) *capellaniae*, quando si adempie in una data chiesa o in un dato altare; c) *mansionariae*, quando hanno aggiunto luogo di abitazione o richieggono la permanenza in date chiese, per lo più cattedrali.

3.° *Saecularia* e *regularia*. I primi possono essere conferiti soltanto ai chierici secolari, i secondi solo ai religiosi (*saecularia saecularibus*, *regularia regularibus*). I regolari possono essere nominati vescovi, cardinali, papi. I benefici regolari sono detti anche *manualia*, giacchè il religioso può essere revocato a beneplacito del suo superiore.

4.° *Sacra* e *non sacra*. I primi si riferiscono alle funzioni dell'ordine e presuppongono, perciò, nel titolare almeno gli ordini minori (*beneficia communia*), oppure i maggiori (*beneficia sacra* in specie).

5.° *Titulata* e *manualia*. I primi hanno la perpetuità soggettiva ed oggettiva e possono servire da titoli di ordinazione; i titolari dei secondi sono amovibili *ad nutum*, onde essi non sono benefici nel senso proprio.

6.° *Beneficia collativa*, *electiva*, *patronata*, se vengono conferiti liberamente dall' autorità ecclesiastica o mediante elezione d' una corporazione (capitolo), o in seguito a presentazione del patrono.

7.° *Compatibilia* e *non compatibilia*, secondo che possono o non cumularsi nella medesima persona.

8.° *Patrimonialia* e *non patrimonialia*, se conferibili o meno ai membri di determinate famiglie.

9.° *Residentialia* e *non residentialia*, secondo che richieggono o no la residenza nel luogo dell'ufficio.

L'importanza di queste distinzioni è in gran parte storica, in quanto ricorrono nelle fonti e nell' antica letteratura canonistica. Rispetto al diritto italiano bisogna tener presente :

Per l'approvazione della nomina d' un beneficiario maggiore si richiede l' exequatur e d'uno minore di regola il placet; lo stesso deve dirsi circa l'erezione in ente morale e la destinazione dei beni. Per le nomine a dignità o canonicati, benefici (mansionariati) e cappellanie corali delle chiese cattedrali vedi n.° 133. I benefici curati godono di speciali vantaggi : i benefici semplici, in contrapposto ai curati, non solo sono soppressi, ma quanto non si possono più istituire.

La legislazione italiana ha lasciato sussistere gli organi essenziali della gerarchia e la presuppone e riconosce anche per gli effetti civili. Non ha soppresso alcun ufficio ecclesiastico, nè d'altronde lo poteva, rientrando ciò nel campo puramente spirituale. Ha tolta la personalità giuridica agli uffici ecclesiastici ritenuti superflui al funzionamento del culto.

CAPITOLO IV.

I SINGOLI UFFICI ECCLESIASTICI.

A. Il papa.

194. Riguardo al potere ecclesiastico e specialmente a quello di giurisdizione vi sono due sistemi : l'episcopale ed il papale o della curia. Il primo lo attribuisce alla totalità dei ve-

scovi, rappresentanti la Chiesa e perciò al concilio ecumenico, superiore al papa. Il secondo insegna che spetta al supremo capo visibile della Chiesa una pienezza di potere uguale a quella di tutti i vescovi; ond' egli ha da solo l' insegnamento della rivelazione « in scrinio pectoris sui » e per ciò ha il supremo potere giurisdizionale.

Il primato romano rappresenta la supremazia ecclesiastica ottenuta dal vescovo di Roma su tutta la Chiesa occidentale, supremazia che non esisteva nei primi secoli, ma che venne formandosi a poco a poco e crescendo a dismisura, quando l'ordinamento della Chiesa divenne accentratore ed autoritario.

Tale accentramento ed autorità ebbero la loro massima espressione nel secolo passato con la proclamazione nel dogma dell'infallibilità fatta dal concilio Vaticano *. Questo seppellì il sistema episcopale, giacchè riconobbe al papa non solo l' infallibilità in tutte le cose di fede e di morale (*fides ac mores*), ma anche l'episcopato universale su tutta la Chiesa. La limitazione della giurisdizione pontificia alle materie di fede e di morale non ha alcun pratico risultato, perchè al solo papa, cioè a colui che in generale non può errare, spetta determinare che si appartenga alla fede e che alla morale, in sostanza che cosa entra nella sua competenza.

Sul significato delle decisioni pontificie *ex cathedra* vi sono le definizioni più disparate, onde, non essendovi forme fisse per la legiferazione pontificia, è difficile decidere se ad un pronunziato pontificio appartiene o no l'infallibilità.

Per quanto il concilio Vaticano abbia dichiarato l' autorità dottrinale del papa e del concilio solo ammissibile nei limiti del dogma e del diritto divino, non v'è nella Chiesa un'autorità superiore a cui spetti il giudizio decisivo su tale proposito.

Rispetto al nostro diritto tale posizione del papa è ricono-

* conc. Vatic. sess. IV, c. 4.

sciuta fino a quando le disposizioni emanate da lui nell' esercizio del primato non urtano contro l'ordine giuridico e pubblico dello Stato. Ciò per quanto riguarda gli effetti civili ; che pel resto al papa è riconosciuta la massima libertà nell'esercizio della sua autorità spirituale. Per gli effetti giuridici che ne derivano l'atto del pontefice non va considerato diversamente da quello di qualsiasi altra autorità ecclesiastica. Quindi, dovendosi giudicare della legittimità di un atto per dare ad esso esecuzione per gli effetti giuridici, la potestà civile esaminerà, se il papa era competente ad emanarlo pel suo primato giurisdizionale.

195. Il papa è il capo supremo della Chiesa cattolica ed a lui spettano il primato di onore e di giurisdizione. Il « primatus honoris » consiste in titoli e denominazioni onorifiche che gli sono dovuti (papa, pontifex maximus, vicarius Petri, Christi, Dei, Sanctitas ecc., per umiltà servus servorum Dei), nelle insegne esteriori della dignità pontificia (triregno, pastorale diritto, pallio) e nell' omaggio speciale a lui prestato da' fedeli e da' sovrani.

Egli è patriarca d' Occidente, primate d' Italia, metropolita de' vescovadi compresi sul territorio fra Pisa e Capua e specialmente delle sedi suburbicarie *, vescovo di Roma e della comarca romana, cioè della città e del suo territorio entro un raggio di 40 miglia. Per l' amministrazione della diocesi di Roma è rappresentato dal cardinale vicario. La chiesa cattedrale del papa è la basilica lateranense.

Rispetto al diritto civile, non si parla specialmente di primato di onore, ma esso è riconosciuto ; anzi il governo italiano assicura gli onori sovrani nel territorio del Regno †. Il titolo datogli dalle nostre leggi è quello di « sommo pontefice »,

* Ostia, Velletri, Porto-S. Rufina, Palestrina, Frascati ed Albano.

† legge delle guarentigie, art. 3.

« sua Santità »; negli atti diplomatici « beatissimo Padre ». Sarebbe applicabile l'art. 186 cod. pen. a chi pretendesse indebitamente e pubblicamente portare le insegne pontificie o si proclamasse papa senza essere stato eletto dal conclave secondo le forme canoniche.

196. Al papa spetta il primato di giurisdizione, che si riferisce al governo e reggimento di tutta la Chiesa. Il papa, dopo il concilio vaticano *, ha la piena, suprema giurisdizione vescovile ordinaria ed immediata su tutte le diocesi del mondo, cioè su tutte le singole chiese, sui chierici e sui fedeli in materia di fede, morale, disciplina, amministrazione ecclesiastica. Segue da ciò che qualsiasi altra giurisdizione, anche quella vescovile, non può essere che derivata dalla pontificia, onde i vescovi non sarebbero che vicari o delegati del Papa.

Nel primato di giurisdizione si comprendono di regola i seguenti diritti :

Il papa è il supremo legislatore della Chiesa in materia di fede e di morale ; può emanare leggi generali e particolari, senza essere legato al placet dello Stato; può interpetrare o modificare, abolire le disposizioni precedenti.

Ha il supremo potere amministrativo ecclesiastico. Egli regola il culto ; approva o abolisce ordini e congregazioni ; fonda, modifica o abolisce i vescovadi ; crea i cardinali ; conferma, istituisce, trasferisce , depone i vescovi e in generale gli spetta la collazione di tutti gli uffici ecclesiastici. È il supremo amministratore del patrimonio ecclesiastico e perciò ha il diritto di emanare norme sull' acquisto, sull' amministrazione e sull' alienazione di esso; può commutare la volontà dei fondatori delle cause pie e in specie ridurre gli oneri di messe; può riscuotere tasse su tutta la Chiesa e ne può imporre per le concessioni e dispense che emanano dalla curia pontificia.

* Vatic. de eccl., c. 1, 2, 3.

Ha il diritto di suprema ispezione su tutta la Chiesa e lo esercita col mandare ed istituire i propri rappresentanti.

Egli è inoltre il supremo giudice ecclesiastico per tutte le cause che devono decidersi davanti al foro ecclesiastico ; onde possono essere portate in prima istanza al foro pontificio o avocate ad esso, fra queste le cause maggiori ed in ispecie quelle criminali più gravi contro i vescovi. Può comminare pene e censure e assolvere dalle medesime nei casi a lui riservati.

Dalla decisione del papa non vi è appello : perciò sarebbe impossibile un « recursus ab abusu » o un richiamo al concilio ecumenico. Egli non può essere giudicato da nessuno e, dopo il dogma dell'infallibilità, non si potrebbe appellare al concilio ecumenico, anche quando il papa divenisse eretico o scismatico.

Il papa è infine il rappresentante di tutta la Chiesa cattolica. Egli rappresenta i diritti ecclesiastici dei cattolici dei singoli Stati di fronte al potere civile e su questi stipula con essi dei concordati. Questa sovranità spirituale del papa ha avuto un riconoscimento esplicito da parte degli Stati specialmente coi concordati e coi reciproci rappresentanti.

Tale primato di giurisdizione è riconosciuto anche rispetto al nostro diritto. Però l' atto del pontefice non va considerato diversamente da quello di qualsiasi altra autorità ecclesiastica e nei casi stabiliti deve riportare l' exequatur.

I rapporti d' ordine ecclesiastico del papa col nostro Stato sono : *a*) nomina dei vescovi e arcivescovi, per cui si richiede l' exequatur ; *b*) nomina dei beneficiari minori per riserva spettante al papa o pel suo supremo diritto d'amministrazione; *c*) istituzione canonica ai vescovi ed arcivescovi delle sedi di r. patronato ; *d*) accordi col Governo per l' erezione e traslazione di sedi vescovili e modificazione delle circoscrizioni diocesane.

197. *Elezione del papa*. — L' elezione del vescovo di Roma nei più antichi tempi era fatta dal clero e popolo di Roma con la cooperazione dei vescovi vicini. Gl'imperatori cristiani o de-

cidevano in casi d' elezione controversa o provvedevano direttamente all' elezione. I re ostrogoti e più tardi gli imperatori d' Occidente esercitarono un' influenza più o meno diretta nell' elezione dei pontefici. Nel corso della seconda metà del secolo XI si delinearono due correnti, l' una per l' imperatore, l' altra per i cardinali, specialmente cardinali-vescovi. Alessandro III * fece prevalere il principio che ai cardinali spettasse il diritto esclusivo d' eleggere il papa e che per l' elezione bastasse la maggioranza dei due terzi. In seguito i papi emanarono moltissime leggi, perchè l' elezione si compiesse « rite legitime expediteque » **. Si deve a Pio X una costituzione sulla vacanza della sede apostolica e sull'elezione del pontefice ***, che ha abrogato tutte le costituzioni e tutti i decreti sulla materia editi dai pontefici, anche se promulgati in concili generali o chiusi nel *corpus iuris*, fatta eccezione per le costituzioni *Commissum nobis* sull' esclusiva † e *Praedecessores nostri* †† col relativo regolamento che dovrà avere vigore per le disposizioni, alle quali non venne derogato nella nuova costituzione.

In quanto alla potestà del sacro collegio durante la vacanza, è escluso il trapasso della potestà del pontefice al collegio dei cardinali; si proibisce a questo di disporre dei diritti della santa sede e di modificare le leggi della Chiesa, specialmente quelle relative all' elezione del pontefice.

Durante la vacanza i cardinali si riuniscono in congregazione

* cost. *Licet de vitanda* in c. 6 (conc. Later. III, 1179, c. 1) X, *de elect.* I, 6.

** Importanti sono le norme emanate da Gregorio X nel conc. lionese del 1274 (c. 3 in VI, I, 6), da Gregorio XV (15|11 1621), da Clemente XII (4|10 1732) e da Pio IX (1871, 1874, 1877, 1878).

*** cost. *de sede apostolica vacante et de romani pontificis electione* del 25|12 1904 (*d. Zeitschr. f. K. R.*, 1909, 425 sgg.); ved. Falco M., *Il noviss. dir. della Ch. cattol.*, in « Riv. dir. pubbl. », 1910, I, 359 sgg.

† cost. *de civili Veto seu Exclusiva uti vocant in electione summi pontificis* 20|1 1904 (*ib.*, 458).

†† cost. di Leone XIII 24|5 1882.

generale per trattare gli affari più importanti e in congregazione particolare composta di tre cardinali, uno per ciascun ordine, e del cardinale camerlengo, i primi rinnovantisi ogni tre giorni, per trattare gli affari minori.

Nelle prime congregazioni generali si debbono leggere le costituzioni *Vacante sede apostolica*, *Commissum nobis* e *Praedecessores nostri* col regolamento, dopo di che i cardinali prestano giuramento promettendo di osservare le costituzioni citate e, se assunti al pontificato, di non desistere mai « iura etiam temporalia, praesertim de civili Romani Pontificis principatu, libertatemque Sanctae Sedis integre ac strenue adserere et vindicare ».

Restano in carica il camerlengo ed il penitenziere maggiore. Al primo spetta la cura ed amministrazione dei beni e diritti temporali della santa sede. Appena avuta notizia della morte del papa dal prefetto del sacro palazzo apostolico, egli prenderà possesso del palazzo, constaterà la morte del pontefice, stenderà l' atto, darà l' annuncio della morte al cardinale vicario, e provvederà col consenso ed in nome del sacro collegio a tutto quello che riguarda la difesa dei diritti della santa sede. Gli uffici del penitenziere sono quelli fissati da Benedetto XIV *.

In quanto all' elezione, la costituzione serba il silenzio sull'elettorato passivo, ond'esso non sembra vincolato a nessuna qualità speciale : non possono essere eletti gli eretici e i simoniaci notori. Anche un laico potrebbe essere eletto : ma da Urbano VI (1378) sono eletti sempre dei cardinali e dal secolo XVI sempre degli italiani.

L' elettorato attivo spetta esclusivamente ai cardinali. Essi debbono avere il diaconato, salvo privilegio pontificio di dispensa. L'elettorato non si perde per censura o scomunica. Il partecipare all'elezione è obbligo per i presenti in conclave, pena la scomunica.

* cost. *Pastor bonus* 14 1744 § 51-55.

L'elezione avviene dopo il decimo giorno di sede vacante nel conclave, che indica un edificio appositamente costruito composto di celle con due divisioni, una pel cardinale e l'altra per i due addetti alla sua persona o conclavisti. Il conclave, che indica anche l'adunanza dei cardinali allo scopo di procedere all'elezione del papa, ha luogo di solito in Roma e naturalmente nel Vaticano. I cardinali entrano con solenne cerimonia, giurano le tre costituzioni e, sorteggiate le celle, si chiudono le porte, affinchè nessuno entri, tranne quelli che vi hanno diritto. Sono prescritte norme minute e rigorose quanto alla clausura, al divieto di qualsiasi comunicazione con l'esterno e s'impone il segreto da osservarsi, avvenuta l'elezione, su quanto ivi avviene.

Quanto alla forma dell'elezione sono modi straordinari: *a*) *quasi per inspirationem*, quando tutti per acclamazione proclamano uno a pontefice ; *b*) *per compromissum*, cioè col suffragio di quei cardinali (almeno due) a cui tutti gli elettori hanno ad unanimità deferito il loro diritto elettorale mediante un compromesso, prescrivendo altresì la forma, in cui lo devono esercitare ; i delegati non debbono però eleggere sè stessi.

Il modo ordinario di elezione è per scrutinio. L' elettore dà il suo voto in una scheda chiusa e firmata. É eletto quegli che avrà ottenuto i due terzi dei voti, non computato il voto dell'eletto dato a sè stesso.

Subito dopo uno scrutinio inutile, cioè quando nessuno dei candidati abbia ottenuto i due terzi dei voti, si fa un nuovo scrutinio, dando liberamente il voto e non computando quelli dati nel primo ; per questo secondo si osserverà il rito del primo, ma i cardinali non ripeteranno il nuovo giuramento, nè eleggeranno nuovi scrutatori, infirmari e ricognitori. Avvenuta l' elezione, il cardinale decano, in nome del sacro collegio, chiede il consenso dell' eletto, prestato il quale egli è papa e acquista la piena ed assoluta giurisdizione. Gli si domanda ancora quale nome vuole assumere, giacchè è regola, che data da Sergio IV

(1009-12), che l'eletto muti nome. Si annuncia poscia al popolo il risultato dell' elezione; se l'eletto non è nè prete nè vescovo, viene ordinato e consacrato dal cardinale decano. Infine è incoronato dal decano dei cardinali diaconi.

Si condanna la simonia sotto pena di scomunica, ma si toglie la sanzione di nullità dell' elezione. Sono condannati e dichiarati nulli patti, convenzioni , promesse , obbligazioni, con cui i cardinali s' impegnino a dare ad alcuno il voto, si vietano le capitolazioni. Si proibisce di trattare, vivente il pontefice, dell' elezione del successore « *eo inconsulto* » , di tenere adunanze a tale scopo, di promettere suffragi.

Una nomina del nuovo papa da parte del predecessore sarebbe inammissibile. Il papa può raccomandare il successore. Ma che il diritto vigente possa essere modificato nel senso di riconoscere al papa il diritto di designare il successore e di associarselo è cosa su cui non cade dubbio.

Il papa può rinunciare all' ufficio, ma non può essere deposto per eresia. Il concilio ecumenico ha facoltà , per far cessare uno scisma, di deporre uno dei pretendenti o entrambi.

La legge delle guarentigie stabilisce che da parte dello Stato italiano sarà provveduto a che le adunanze del conclave non siano turbate da alcuna esterna violenza (ved. sopra n.° 167).

198. All' elezione del pontefice si connette il diritto di veto o d' esclusiva, cioè il diritto che per tradizione vantavano alcuni Stati cattolici di far dichiarare al sacro collegio adunato in conclave da un cardinale investito di pieni poteri in scritto, che il Sovrano poneva il veto all' elezione d' un cardinale, dichiarato così passivamente incapace (escluso). La costituzione *Commissum Nobis* proibisce apertamente l' esercizio dell' esclusiva e minaccia ai cardinali che la dichiarino la scomunica « latae sententiae » riservata al futuro pontefice. Per i « supremi civitatum moderatores » v' è la solenne riprovazione e la dichiarazione d' illegalità del veto. Ma le potenze possono sempre per

via indiretta far conoscere al sacro collegio il loro sgradimento verso qualche candidato.

B. I cardinali.

199. I cardinali coadiuvano il papa col consiglio e con l' opera nel governo di tutta la Chiesa. Essi da prima erano nominati dal papa alle più antiche chiese di Roma e dintorni (*tituli*, a cui erano stabilmente ascritti, *incardinati*). Quando furono posti a capo della Chiesa per la prerogativa loro esclusivamente concessa di eleggere il papa, alla dignità cardinalizia furono ammessi vescovi ed arcivescovi. Dal secolo XI si costituì un determinato collegium (sacro collegio dei cardinali) che non attese più soltanto agli affari particolari della diocesi romana. Il loro numero fu da Sisto V fissato a sei cardinali vescovi, cinquanta cardinali preti e quattordici cardinali diaconi *.

Il sacro collegio si divide così in tre ordini. All' ordine dei vescovi appartengono quelli che sono a capo delle sei sedi suburbicarie ; quello di Ostia è il cardinale decano. All' ordine dei preti (che sono di solito vescovi ed arcivescovi) e a quello dei diaconi appartengono rispettivamente quelli che alla loro nomina ricevono i titoli d' una parrocchia o d' una delle principali chiese di Roma e d' una delle 14 diaconie ivi esistenti.

I cardinali sono nominati dal papa con la condizione che abbiano i requisiti prescritti per i vescovi. Devono essere di nascita legittima, non legittimati per susseguente matrimonio, e non aver figli o nipoti da un precedente matrimonio. S' intendono nominati, quando il papa ne pubblica il nome in concistoro. Se non l' esprime, vuol dire che se lo riserva, come si dice, *in petto*, salvo a pubblicarlo più tardi. Spesso la nomina si fa su proposta di alcuni Stati cattolici (cardinali della

* costituz. *Postquam verus* 3112 1586 e *Religiosa* 1314 1587.

corona). Per quant' è possibile, debbono essere rappresentate nel collegio tutte le nazioni.

200. I cardinali hanno l' obbligo di assistere il papa nel divino servizio e di consigliarlo nel governo della Chiesa ; costituiscono il senato del papa. Tutti, eccetto i vescovi, sono obbligati a risiedere in Roma e non possono allontanarsi senza permesso del papa. Il loro ufficio è incompatibile con altri uffici e benefici, salva dispensa. Essi esplicano la loro attività nei concistori, tribunali ed uffici di curia e nelle congregazioni.

I concistori sono le adunanze dei cardinali intorno al papa. Sono pubblici o straordinari quelli ai quali intervengono anche i prelati, i principi che si trovano in Roma e i rappresentanti accreditati presso la corte pontificia. I concistori comuni o ordinari che di solito hanno luogo ogni settimana consigliano il papa negli affari di maggiore importanza.

I diritti dei cardinali sono i seguenti : Sono soggetti all' esclusiva giurisdizione del papa (disposizione non ammessa dai vari Stati). L' ingiuria contro di essi costituisce un « crimen laesae maiestatis » ed è punita con la scomunica e con l' infamia. Hanno speciali diritti durante la vacanza della sede pontificia. Tutti i privilegi dei vescovi spettano anche ai cardinali. Hanno il grado di principi di santa Chiesa (eminentissimi); portano speciali insegne; sono membri nati dei concili ecumenici e soli possono essere legati *a latere*.

Essi sulle chiese loro concesse in titolo, non sul territorio annesso o sulla popolazione quivi domiciliata o residente, hanno il godimento e l' esercizio di alcuni diritti giurisdizionali spettanti ai vescovi sulle loro chiese ; hanno il diritto di tenere nelle chiese il trono elevato ad uso dei vescovi, l' obbligo di visitare le chiese, la facoltà di conferire i benefizi e le prebende esistenti in esse, fondare dei benefizi , far uso dei pontificali (insegne vescovili) ecc. *. Hanno speciali diritti onorifici, come

* Schiappoli D., *Le chiese di tit. cardinalizio ;* in « Legge » 1909, 2405 sgg.

la precedenza su tutte le cariche ecclesiastiche, eccetto che sul papa, il rango immediatamente dopo i principi regnanti, speciali insegne ecc. Possono essere destituiti soltanto dal papa.

Ciascun cardinale residente in Roma ha diritto ad un trattamento (piatto cardinalizio) di 4000 scudi (circa 21,000 lire),

Secondo il nostro diritto, i cardinali godono dell'inviolabilità personale soltanto durante la vacanza della sede pontificia: nei loro atti possono riscontrarsi reati, dei quali debbono rispondere secondo il diritto comune, eccettuato il caso che si tratti di emanazione di atti ai quali abbiano partecipato per ragioni del loro ufficio e concernino il ministero spirituale della santa sede *. Non è loro riconosciuto il titolo di principe con gli onori relativi, nè hanno diritto agli onori militari, quando si presentano ufficialmente alle cerimonie o alle autorità dello Stato. Ved. sopra n. 128 e 167.

C. La curia romana †.

201. Il papa per l' esercizio del suo potere ecclesiastico su tutta la Chiesa si giova di rappresentanti, organi, uffici giudiziari, ispettivi e di spedizione. Il complesso di questi organi e in certo senso anche delle persone costituisce la curia romana in senso lato ; mentre in senso stretto sta ad indicare gli organi e gli uffici centrali costituiti per l' amministrazione generale della Chiesa.

Lo stato del personale, che ha uffici o cariche nella curia romana, comprende : cardinali, prelati, uffiziali, avvocati, spedizionieri, agenti, ecc. ; di questi alcuni vi appartengono senza alcun ufficio determinato, a titolo puramente onorifico (prelati domestici, protonotari apostolici, camerieri segreti).

* legge delle guarentigie, art. 10 e 17; ved. ordin. giudice istrutt. trib. Roma 3[4 1906 e cassaz. pen. 17[11 1905 (*Legge*, 1906, 1006 e 362 e nota).

† Ved. regolam. per le sacre congregazioni, tribunali, uffici della curia romana, in « Acta sanctae sedis », I, 59 - 109.

Lo Stato ha riconosciuto la costituzione e l' organismo della curia pontificia, in quanto è diretta al governo della Chiesa ed all'esercizio dell'autorità spirituale del papa. Gli atti compiuti dagli ufficiali della curia si debbono ritenere compiuti da persone rivestite all' uopo di legittime facoltà. E gli ufficiali, deputati dal papa alla custodia degli archivi vaticani ed alla conservazione degli atti in essi esistenti, hanno la qualità di pubblici ufficiali autorizzati a dar fede alle copie estratte dagli originali o che siano da loro autenticate.

Il papa Pio X ha provveduto ad un riordinamento della curia e delle funzioni dei singoli uffici con la costituzione *Sapienti consilio* * e regolamento annesso, non che con altre disposizioni, le quali tutte andarono in vigore il 3 novembre 1908. Secondo questo nuovo ordinamento, la curia è composta di undici congregazioni, tre tribunali e cinque uffici.

202. a. Congregazioni cardinalizie. — A capo delle due prime congregazioni, quella del santo ufficio e concistoriale, sta il papa come prefetto; a capo delle altre un cardinale. A ciascuna di esse appartengono come membri un certo numero di cardinali. Si aggiungono dei commissari, degli assessori, dei segretari, consultori, sostituti e qualificatori che spesso debbono dare in iscritto il loro parere.

Le congregazioni romane trattano gli affari commessi o in seduta plenaria o nel cosidetto congresso. Alla « plena congregatio » spetta la soluzione dei dubbi e delle quistioni di massima, l'esame delle controversie più gravi e ogni istruzione o disposizione d'ordine pubblico generale; al congresso spetta preparare quanto si porta alla piena congregazione, curare l'esecuzione delle risoluzioni, provvedere ai casi simili e semplici.

È fissato il principio che ogni persona capace può trattare

* del 29|6 1908 (*Acta s. sedis*, 41, 435 segg.).

direttamente i suoi affari senza bisogno di procuratori, spedizionieri ed agenti.

a). Alla *congregazione del s. ufficio* spetta la difesa della fede e dei costumi. I suoi decreti hanno forza di legge per tutto il mondo. Ha la competenza su quel che riguarda la dottrina dommatica del matrimonio e degli altri sacramenti, le decisioni relative ai matrimoni misti e al privilegio paolino, non che sulle indulgenze e la loro concessione.

b). La *congregazione concistoriale* consta di due sezioni. La prima prepara gli affari da trattarsi nei concistori e si occupa dell'erezione di nuóve diocesi, della fondazione dei capitoli e delle collegiate nei luoghi non soggetti a propaganda, della divisione delle diocesi, dell'elezione dei vescovi, dell'istruzione dei processi informativi dei nuovi vescovi, tranne per quelli fuori d' Italia. La seconda sezione ha la vigilanza sulle diocesi, sulla condotta dei vescovi, sulle loro relazioni: indice visite apostoliche, stabilisce tutto clò che riguarda lo studio e la disciplina nei seminari. Deve risolvere i conflitti di competenza tra le varie congregazioni.

c). La *congregazione della disciplina dei sacramenti*, di nuova creazione, si occupa di tutto ciò che riguarda la disciplina e l'amministrazione dei sacramenti (eccetto per le materie sottoposte al s. ufficio) ; ha competenza per tutto ciò che riguarda il matrimonio, quindi dispense sul matrimonio rato e non consumato, separazione di coniugi, legittimazione di prole, non che sulle dispense dalle irregolarità ecc.

d). La *congregazione del concilio* ha la somma direzione della disciplina del clero e dei laici; cura che siano osservati i precetti della Chiesa e ha la vigilanza sui parroci, canonici, confraternite, legati pii, elemosine di messe e beni ecclesiastici. Le appartiene la tutela delle immunità ecclesiastiche e la revisione dei concili e delle conferenze episcopali. Essa è competente a giudicare delle cause affidatele solo in linea discipli-

nare. Ad essa è unita la congregazione lauretana che intendeva alla conservazione e manutenzione della santa casa di Loreto.

e). La *congregazione dei regolari* si occupa degli affari riguardanti gli ordini e le congregazioni religiose e tratta soltanto in linea disciplinare le cause in cui è attore o convenuto qualche religioso.

f). La *congregazione* di Propaganda fide, i cui decreti firmati dal prefetto e dal segretario hanno forza di costituzioni pontificie, ha giurisdizione sulle regioni che sono allo stato di missione, non essendosi ancora stabilita la gerarchia ecclesiastica.

Il territorio della propaganda è stato molto ristretto in quanto le vengono sottratti l'Inghilterra, la Scozia, l'Irlanda, l'Olanda, il Lussemburgo, il Canadà, Terranova e gli Stati Uniti. Però le quistioni riguardanti la fede, i matrimoni e i riti sono devolute alle congregazioni particolarmente competenti. I religiosi sono ad essa soggetti soltanto come missionari.

h). La *congregazione dell' Indice*, col proibire i libri, si propone di difendere la fede contro letture reputate dannose. Ed essa non deve più contentarsi di esaminare e proibire libri che vengono portati a sua conoscenza come pericolosi, ma deve indagare d' ufficio, se si pubblichino tali libri e studiare i mezzi migliori per opporsi alla loro diffusione.

h). La *congregazione dei riti* ha la sorveglianza sopra i riti e le cerimonie della chiesa latina e su tutto ciò che riguarda le beatificazioni e canonizzazioni e le sacre reliquie.

i). La *congregazione del cerimoniale* stabilisce e vigila le cerimonie sacre e civili da osservarsi nei palazzi pontifici.

l). La *congregazione per gli affari straordinari* si occupa di tutti gli affari trasmessile dal papa per mezzo del segretario di Stato, specialmente di quelli che si riferiscono ai concordati.

m). La *congregazione degli studi* ha la direzione degli studi in tutte le università e facoltà dipendenti dall' autorità ecclesiastica e regola il conferimento dei gradi accademici.

203. b. Tribunali. — *a*). La *sacra penitenzieria* ha competenza su tutto ciò che riguarda quistioni di coscienza, come assoluzioni, dispense, commutazioni, sanazioni, condoni, procedendo secondo le norme fissate da Benedetto XIV nella costituzione « In apostolicae » (1744) e i temperamenti introdotti dalla prassi : giudice supremo è il penitenziere maggiore.

b). La *sacra romana rota* per lungo tempo fu non solo il tribunale dello Stato pontificio, ma di tutto il mondo cristiano. Ma col prevalere delle congregazioni aveva perduta ogni competenza nelle quistioni ecclesiastiche, riducendosi a trattare gli affari dello Stato della Chiesa. Scomparso questo, la rota fu ridotta al silenzio e l' ufficio degli uditori si restrinse ad aver parte nei processi di beatificazione e canonizzazione.

Ora la rota è fatta rivivere. Gli uditori sono in numero di dieci nominati dal pontefice; il collegio è presieduto dal decano; ogni uditore ha un aggiunto ; fanno pure parte del tribunale il promotore di giustizia e il difensore del vincolo del matrimonio, della professione e dell'ordinazione.

Vi sono notari, almeno due sacerdoti, che fungono da cancellieri ed altri ufficiali. La rota giudica ordinariamente per turno di tre uditori, talvolta in numero maggiore e in seduta plenaria: per la presidenza del turno decide l'anzianità di nomina, di ordinazione o di età. Gli uditori che avranno violato il segreto di ufficio, o per negligenza o dolo avranno recato danno ai litiganti sono tenuti ai danni e possono essere puniti con giudizio della Segnatura confermato dal pontefice.

La rota è competente tanto in materia civile quanto criminale ; la sua giurisdizione non ha limiti territoriali. Essa giudica in prima istanza le cause che le vengono commesse dal papa o dalle congregazioni, ma sempre per rescritto del pontefice. E sulle medesime giudica pure, in diversi turni, in seconda ed in terza istanza. Giudica in seconda e terza istanza delle cause giudicate in primo grado o dal cardinale vicario o

dai tribunali degli ordinari e deferite in appello alla santa sede. Giudica infine in ultima istanza le cause già sottoposte due o più volte agli altri tribunali, la cui sentenza non venne ancora eseguita *. Spetta ancora alla rota di giudicare delle domande di restituzioni in intero dalle sentenze passate in giudicato, purchè non si tratti di sentenza rotale.

c). Il *tribunale della Segnatura apostolica* † consta di sei cardinali, di cui uno ha l'ufficio di prefetto e di un prelato segretario. Spetta ad esso giudicare della querela di nullità d'una sentenza rotale, della domanda di restituzione in intero contro una sentenza rotale già passata in giudicato o, per commissione del papa, contro una decisione d'una delle congregazioni; della ricusazione d'un uditore di rota a causa di suspicione, della violazione del segreto d'ufficio o dei danni recati dagli uditori di rota.

204. — c. Uffici della Curia romana. — *a).* La *cancelleria apostolica* presieduta dal cardinale cancelliere è l'ufficio di registrazione e spedizione delle bolle e degli atti della corte pontificia di maggiore importanza; è incaricata della redazione e della spedizione delle bolle che fa seguendo le regole della cancelleria dovute a Giovanni XXII. Alla cancelleria spetta di spedire soltanto le bolle « sub plumbo » relative alle provviste dei benefici concistoriali, all'istituzione di nuove diocesi e capitoli ed agli altri affari importanti della Chiesa.

b). La *Dataria*, presieduta dal cardinale datario, si occupa della collazione dei benefici non concistoriali; esamina perciò i titoli degli aspiranti, prepara e spedisce le bolle di collazione, cura le pensioni e i pesi che il pontefice avrà imposto nel conferimento dei detti benefici.

* Per la procedura ved. « Regole da osservarsi nei principali atti giudiziari presso il tribunale della sacra romana Rota » approvate e confermate dal papa addì 7 sett. 1909.

† Per la procedura v. regolam. 6|3 1912 (*Canoniste contempor.*, 1912, 285 segg.).

c). La *camera apostolica*, presieduta dal camerlengo, ha l'amministrazione dei beni e diritti temporali della santa sede, specialmente durante la vacanza.

d). La *segreteria di Stato* è divisa in tre sezioni : a) *segreteria degli affari ecclesiastici straordinari* che li sottopone alla congregazione preposta ai medesimi; b) *segreteria per gli affari ordinari* che conferisce anche titoli ed ordini ecclesiastici e civili; c) *segreteria dei brevi* che si occupa della spedizione per breve delle quistioni affidatele dalle varie congregazioni.

e). La *segreteria dei brevi ai principi e delle lettere latine* conserva come prima l'incarico di stendere gli atti pontifici da scriversi in latino.

205. Si debbono considerare come uffici pontifici, sprovvisti di personalità giuridica, i generalati degli ordini religiosi che esercitano la suprema potestà pontificia sugli ordini monastici. Siccome in parecchi Stati gli ordini monastici sono tuttora ammessi e riconosciuti, non si poteva togliere al pontefice e ai generali residenti in Roma la facoltà di esercitare il loro ufficio sugli ordini esistenti e riconosciuti all'estero. Per questa ragione lo Stato italiano li ha considerati come uffici a servizio del pontefice, e ha provveduto al loro mantenimento con una dotazione di L. 400,000 a carico dei beni delle corporazioni religiose soppresse in Roma, lasciando agli attuali generali i locali necessari alla loro residenza personale ed al loro ufficio; però tali facoltà non si estendono al rappresentante dell'ordine dei gesuiti *. In seguito tra il cardinale vicario, in rappresentanza della santa sede, ed il direttore generale del fondo per il culto si convenne che il fondo speciale di beneficenza e religione avrebbe pagato sole lire duecento mila all' anno e che, per compensare gli arretrati, il governo consegnava alla santa

* legge 1916 1873, art. 2 § 4 ; decr. 1916 1873 n. 1403, art. 1.

sede lire 105.000 di rendita libera al 3,50 per cento con decorrenza dal 1.° luglio 1905 *.

206. Per gli altri uffici la legge ha inteso di aver provveduto con la dotazione pontificia. A loro riguardo, però, e specialmente per le congregazioni rivestite di attribuzioni puramente spirituali si prescrisse che non si possa procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri. Però fra queste non si comprendono quelle curie ecclesiastiche di vario genere e denominazione che, avendo avuto in passato giurisdizione anche in materie civili o miste ed alle quali venne a sostituirsi in tutto od in parte il potere civile, potrebbero essere tuttora depositarie di carte e documenti dei quali fosse interesse di parte avvalersi.

D. I legati pontifici †.

207. Al pontefice spetta il diritto di farsi rappresentare presso gli Stati da inviati speciali che assumono vari nomi secondo l' ufficio ed il loro grado gerarchico.

Nei primi tempi si hanno due sorta di inviati : *a*) i vicari apostolici, nominati dal pontefice per esercitare stabilmente le sue veci in date regioni ; *b*) i legati straordinari , inviati per ragioni speciali e straordinarie. Ai primi si sostituiscono più di nome che di fatto i legati nati che avevano tale qualità come stabilmente annessa ad un loro speciale ufficio, per lo più di metropolitano, e come tale trasmissibile ai successori.

Ma poichè la preminenza di qualche metropolitano non era accetta agli altri e ciò dava luogo a rivalità e i legati nati cercavano di sottrarsi all' autorità del pontefice, a poco a poco le legazie nate vennero a scomparire , rimanendo come titoli

* La transazione fu approvata con legge 10|2 1907.

† Giobbio, *Lez. di diplomaz. eccles.*, Roma, 1896, I, 178 sgg. ; 260 sgg.

puramente onorifici. I legati nati fomentavano e favorivano le tendenze riformatrici anteriori al Tridentino, onde i papi provvidero con l' invio dei nunzi straordinari, non appartenenti alla gerarchia del luogo ov' erano incaricati di esercitare il loro ufficio, chiari per ecclesiastica dignità, graditi ai sovrani.

Oggi si dà il nome di legati a coloro che hanno i supremi gradi della legazione pontificia, cioè ai legati a *latere*, i quali sono cardinali inviati dal papa presso gli Stati per adempiere a missioni di grande importanza : si dicono a *latere* , perchè, appartenendo al consiglio del papa e sedendogli accanto , ne sono allontanati. Essi rappresentano la persona stessa del pontefice, hanno una speciale corte, esercitano i diritti giurisdizionali del pontefice, tranne quelli di sua riserva, ecc.

Tutti gli altri a cui viene concesso l' ufficio di rappresentare la santa sede si chiamano nunzi, internunzi, delegati apostolici, inviati straordinari, incaricati d' affari *.

Il nunzio è un prelato, per lo più vescovo, inviato dal papa per rappresentarlo con ordinaria delegazione in una provincia o in uno Stato , ed esercitare anche l' autorità apostolica nella misura concessagli ; talvolta ha anche le facoltà di legato a latere. Il suo potere è sempre determinato dal breve, con cui è accreditato.

I nunzi sono di prima e di seconda classe **; i primi, cioè quelli di Vienna, [Parigi], Madrid e Lisbona, al termine della loro nunziatura, sono creati cardinali. Generalmente il nunzio creato cardinale resta qualche tempo presso la corte ov' era accreditato ed assume il titolo di pro-nunzio.

Gl' internunzi † sono i ministri di seconda classe della santa sede, equiparati agli agenti diplomatici dell' identica classe ; sono per lo più prelati inferiori.

* regolam. pel servizio diplomatico della santa sede redatto nel 1889.

** Sono nunziature di seconda classe quelle della Baviera, del Belgio, del Brasile.

† Le internunziature sono quelle dell' Argentina, del Chilì e dell' Olanda.

I delegati apostolici sono rappresentanti che il pontefice manda presso alcuni Stati, perchè ivi esercitino funzioni diplomatiche e spirituali ; sono accreditati presso i Governi col titolo di inviati straordinari. Le delegazioni apostoliche si hanno specialmente nell' America latina *.

Sono inviati straordinari tutti coloro che sono mandati dalla santa sede in missione straordinaria, per es. a presentare la rosa d' oro ; nel numero di essi sono gli ablegati, incaricati di qualche missione temporanea, per es. a portare la berretta o il cappello o le insegne ai nuovi cardinali assenti da Roma.

La santa sede non ha alcun rappresentante stabile munito del carattere d'incaricato d'affari. Gli uditori delle nunziature, quando hanno la gestione interinale delle stesse, assumono questo titolo.

I legati e nunzi del papa sono equiparati agli ambasciatori degli Stati. Essi, secondo il regolamento di Vienna, art. 2, hanno il carattere rappresentativo, cioè sono considerati come rappresentanti della persona stessa che li nomina. Per un rispetto dovuto al papa dalle potenze firmatarie del trattato di Vienna (art. 4 del regolamento citato), il nunzio pontificio è il capo del corpo diplomatico accreditato presso una di esse. Gl'internunzi poi sono equiparati ai ministri plenipotenziari, inviati ordinari e straordinari. E giacchè il governo italiano mantiene al pontefice le preminenze d' onore riconosciutegli dai sovrani cattolici, se si trovano a convegno il rappresentante dello Stato italiano e quello del pontefice, quegli bisogna che lasci a questo la precedenza.

E. I patriarchi, i primati, i metropolitani.

208. La Chiesa si divide in circoscrizioni geografiche determinate, dette diocesi, a capo delle quali di regola è un vescovo.

* Nuova Granata, Colombia, Equatore, Costarica, ecc.

Una tale divisione si ha fin dai primi tempi del cristianesimo, quando si fondarono delle chiese indipendenti per gl' interessi locali, ma tra loro unite non solo per l'unità della fede, ma per la rappresentanza della Chiesa riposta nell' episcopato.

Le diocesi dell' antica Chiesa avevano immediato rapporto con le « civitates », in quanto formavano i vari centri della vita civile, in cui il cristianesimo erasi svolto ed aveva vita.

La costituzione metropolitana si riannoda all' ordinamento provinciale romano. Come sopra le provincie vi era una più alta unità politica, la diocesi, così al di sopra dei metropoliti si costituì l' esarcato o patriarcato, come autorità superiore invigilante su tutti i distretti metropolitani. E messo avanti il principio che la gerarchia ecclesiastica si dovesse modellare su quella civile, come Roma era stata la sede dell' imperatore, così il vescovo di Roma doveva diventare e divenne il capo di tutti i vescovi.

I più alti gradi della gerarchia sono i patriarchi, i primati, i metropolitani o arcivescovi.

I patriarchi sono prelati che per il loro ufficio e per la loro sede hanno una certa giurisdizione ecclesiastica su tutti i vescovi e metropolitani, primati o esarchi e cattolici d' una data regione. Si distinguono in patriarchi occidentali o di rito latino e di rito orientale ; in maggiori (Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme) e minori (Venezia, Lisbona, Indie, ecc.). Alcuni hanno tale dignità a titolo puramente onorifico ; altri hanno una vera giurisdizione non diversa da quella d' un arcivescovo.

I quattro patriarchi di rito latino che il papa continua a nominare per le sedi d'oriente dopo la conquista musulmana hanno la posizione di prelati ordinari senza pallio : come patriarchi titolari riseggono in Roma a servizio del papa (tranne quello di Gerusalemme).

Vi sono anche dei patriarchi di rito orientale unito alla Chiesa

cattolica in numero di sei, cioè il greco-melchitico, maronita, siro, caldeo e armeno e copto ; sono eletti dai loro vescovi in un sinodo e sono approvati dal papa ; essi hanno i diritti degli antichi patriarchi.

I primati sono prelati investiti di sedi vescovili alle quali è di solito annessa una giurisdizione su tutti i vescovi e metropolitani d' una data regione. Una volta avevano un diritto di vigilanza sui vescovi della regione a loro sottoposta : oggi, fattane qualche eccezione , hanno una semplice precedenza onorifica sugli arcivescovi. E come titolo puramente onorifico è rimasto all' arcivescovo di Pisa e Salerno e fu riconosciuto nel concilio Vaticano a quello di Palermo.

209. In quei territori , in cui la gerarchia ecclesiastica si è costituita in modo stabile e si sono fissate le circoscrizioni vescovili, si trovano parecchie diocesi insieme unite in una provincia ecclesiastica ; sono escluse quelle immediatamente soggette alla santa sede. A capo della provincia ecclesiastica sta un metropolitano od arcivescovo (dal secolo VI) che è vescovo ordinario della sua diocesi e ha una certa giurisdizione sugli altri vescovi della sua provincia, detti suffraganei. Ma il diritto che ad essi spettava di confermare e consacrare questi vescovi è oggi riservato al papa.

Spetta ai metropolitani il diritto di convocare e presiedere il sinodo provinciale , visitare col consenso di questo le diocesi suffraganee, sorvegliare a che i vescovi delle medesime osservino l' obbligo della residenza, supplire alla loro negligenza nel conferimento dei benefici, vigilare i seminari. I loro tribunali costituiscono la seconda istanza di quelli vescovili in materia disciplinare e matrimoniale. Come delegati pontifici hanno alcuni diritti sui chiostri e sulle congregazioni della provincia.

Agli arcivescovi spettano alcuni diritti onorifici, come la precedenza sui vescovi e specialmente l' uso del pallio.

In Italia sono 37 sedi arcivescovili. Dei titolari di queste al-

cuni prendono il nome di patriarchi o primati. Non tutti gli arcivescovi sono metropolitani, essendovene alcuni senza suffraganei. Sono ineleggibili alla carica di deputato, ma possono essere nominati senatori. Nell' ordine delle precedenze a corte e nelle pubbliche funzioni susseguono i funzionari della V categoria, che sono senatori e deputati. In tutto il resto sono equiparati ai vescovi.

F. I vescovi.

210. I vescovi sono prelati che esercitano la giurisdizione ordinaria ecclesiastica entro i confini d' una determinata circoscrizione (diocesi) e accentrano nelle loro persone tutta l' amministrazione locale. In forza dell' ufficio hanno la giurisdizione ordinaria, onde sono detti (iudices) ordinari.

Secondo il domma i vescovi sono i successori degli apostoli. Ma, dopo il concilio Vaticano che sanzionò la loro subordinazione individuale e collettiva al papa, si debbono considerare piuttosto come suoi vicari, giacchè il loro potere non più deriva da un diritto proprio, ma dalla pienezza della potestà giurisdizionale spettante unicamente al papa. Si distinguono in : *a*) vescovi residenziali o ordinari o diocesani, che insigniti della dignità vescovile esercitano in atto l' ordinaria giurisdizione sul clero e popolo della diocesi ad essi affidata ; *b*) vescovi titolari, detti prima del 1882 « in partibus infidelium », che sono stati consacrati tali e pur avendo la giurisdizione vescovile, non hanno di essa l' esercizio effettivo : essi hanno il loro titolo e sede in luoghi una volta cristiani ed ora tenuti dagli infedeli e non sono tenuti alla residenza (n. 224) ; la loro nomina spetta al papa senza alcuna ingerenza del potere civile.

Il vescovo residenziale è unito alla sua diocesi in modo stabile e tale sua unione è paragonata al vincolo matrimoniale. Solo il pontefice può sciogliere questo vincolo spirituale, ossia

trasferire un vescovo « propter ecclesiae necessitatem vel utilitatem ».

211. I diritti spettanti ai vescovi si distinguono in « iura ordinis » e « iura iurisdictionis ».

I primi derivano o dall' ordinazione (iura ordinis communia) e comprendono le facoltà relative al culto ed ai sacramenti e che spettano anche ad un semplice prete o dallo speciale ordine vescovile (iura ordinis reservata o pontificalia) e comprendono le facoltà che emanano dalla consacrazione vescovile, come la cresima, l'ordinazione, la consacrazione delle chiese, degli altari, dei calici, delle patene, la riconciliazione delle chiese sconsacrate, l' incoronazione e unzione dei re, ecc. Però la benedizione delle chiese, delle campane, dei cimiteri, degli arredi sacri può essere dal vescovo delegata ad un prete.

I diritti giurisdizionali si riferiscono a tutto il governo della diocesi entro il suo territorio e trovano dei limiti soltanto nei diritti che il papa esercita direttamente e non permette che altri eserciti in suo nome.

Il vescovo ha un potere legislativo limitato : le sue ordinanze non hanno vigore se non per la sua diocesi, e non possono essere contrarie al ius commune, ma debbono essere « secundum ius commune », cioè emanate per assicurarne l'osservanza e per dare le norme opportune per i casi previsti, o « praeter ius commune », cioè per completarne le lacune.

Ha un potere giudiziario per tutte le cause pertinenti al foro ecclesiastico, anche beneficiali, che in prima istanza debbono portarsi davanti agli ordinari, se ne eccettui le cause maggiori riservate al foro pontificio. Egli è il giudice ordinario del reato di eresia dei suoi diocesani, anche regolari esenti.

Il vescovo vigila sull' amministrazione del culto, ispeziona tutti gli uffici della diocesi, convoca e presiede il sinodo diocesano, regge il seminario e ne ha la rappresentanza, erige e modifica i benefici minori e li conferisce, veglia all' esatta amministra-

zione dei beni ecclesiastici ed all' adempimento delle pie fondazioni, dispensa da voti, da impedimenti matrimoniali, da censure nei casi non riservati al papa, permette o vieta la pubblicazione o lo spaccio di opere che trattano di religione, sopraintende agli istituti pii.

In quanto ai diritti onorifici spettano ai vescovi, oltre alla precedenza nella loro chiesa e diocesi su tutti gli arcivescovi e vescovi, se ne eccettuino il proprio metropolitano e il legato pontificio, le insegne della dignità vescovile, cioè il pastorale curvo, la croce pettorale, l' anello simbolo del matrimonio spirituale con la chiesa, la mitra ecc. Il vescovo siede sulla cattedra vescovile e s' intitola vescovo « Dei miseratione et apostolicae sedis gratia ».

212. Sono doveri dei vescovi la *professio fidei* e il giuramento di fedeltà al pontefice che si suole prestare nell' atto della consacrazione. Dopo la presa di possesso i vescovi hanno l' obbligo di applicare la messa *pro populo* nei giorni festivi, e per adempiere più esattamente i doveri del loro ufficio, debbono risiedere nella diocesi. Per esercitare meglio la funzione di sorveglianza debbono visitarla almeno ogni biennio e in caso d' impedimento debbono farsi sostituire. Hanno l'obbligo della *visitatio liminum ss. apostolorum*, che si assolve con tre atti, cioè con la visita alle basiliche di S. Pietro e Paolo, col prestare omaggio ed obbedienza al papa, col fargli verbalmente in scritto la relazione sullo stato della diocesi.

213. Dei diritti dei vescovi il potere civile non si prende cura se non in linea restrittiva. Così è stato abolito quel disposto *, per cui si provvedeva a guarentire la giurisdizione ordinaria dei vescovi contro le invasioni del pontefice. Molte facoltà dei vescovi non hanno più vigore secondo il nostro diritto, ed alcune, che pur restano, non hanno l' importanza di una volta.

* decr. 513 1863, n. 1169, art. 8.

Tutti i vescovadi italiani sono di libera collazione pontificia : però il diritto del papa è limitato dal r. patronato e dall'exequatur. Del resto la santa sede considera in ogni luogo preferibili i vescovi aderenti alla forma di governo costituita.

La legge civile riconosce a' vescovi il diritto di conferire i benefici minori, di fondare le nuove parrocchie, la vigilanza sui seminari e la rappresentanza di essi ed anche della chiesa cattedrale in alcuni luoghi *. Hanno facoltà d' imporre per sè o per altri dei contributi sui benefici diocesani per le cause e nei limiti stabiliti dai canoni.

Essi possono essere nominati senatori, ma vengono dopo la VI categoria dei pubblici funzionari nell'ordine delle precedenze tra le varie cariche a corte e nelle pubbliche funzioni.

La facoltà loro riconosciuta ** per la stampa delle bibbie, dei catechismi e libri liturgici e di preghiere è caduta in desuetudine.

Gli arcivescovi e i vescovi percepiscono le rendite delle rispettive mense e, a seconda che queste possedano più o meno, la loro paga è più o meno grossa. Tali rendite sono depurate della quota di annuo concorso a prò del fondo per il culto. In due casi i vescovi hanno diritto ad un supplemento d'assegno dal fondo per il culto : 1.° quando per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento fosse ridotto il reddito netto d'un vescovado ad una somma inferiore alle lire seimila , gli attuali investiti riceveranno una somma annuale che compia tale cifra † ; 2.° per effetto della legge sull' abolizione delle decime sacramentali ††.

Speciali facoltà hanno i vescovi nelle singole regioni : in alcune diocesi amministrano i frutti dei benefici vacanti (n. 151);

* decreto 30|12 1809, art. 113.

** statuto, art. 28.

† legge 15|8 1867, art. 19.

†† legge 14|7 1887, n. 4727, art. 2.

nel Lombardo-Veneto occorre il consenso del vescovo per erigere un monumento nella cattedrale *. Nelle provincie parmensi e liguri non si possono collocare nelle chiese cenotafi o inscrizioni, monumenti funebri ecc., che su proposta del vescovo e permesso delle giunte municipali **; i vescovi hanno la vigilanza sui benefici in concorso con l'autorità economale †.

G. I prelati nullius.

214. La giurisdizione di ciascun superiore ecclesiastico s' estende su tutte le persone, corporazioni ed istituti compresi nella rispettiva circoscrizione. Se una persona od un ente è sottratto alla giurisdizione del superiore immediato ed è sottoposto a quella del superiore di grado più elevato o immediatamente al papa, si ha l' esenzione. Questa può essere personale o locale ; totale o parziale ; nativa, dativa o prescrittiva a seconda che si abbia fin dalla fondazione o siasi acquistata per privilegio o prescrizione.

In quanto ai poteri dei prelati esenti bisogna distinguere : *a*) quelli che hanno una giurisdizione quasi vescovile soltanto sul clero e sui laici appartenenti alle loro chiese (es. generali degli ordini religiosi) ; *b*) quelli che esercitano la giurisdizione sul clero e popolo d' una parte del territorio della diocesi (*praelati nullius cum territorio coniuncto*) ; *c*) prelati, per lo più abati, che hanno un territorio separato, nel quale hanno la piena giurisdizione spirituale e i diritti diocesani sul clero e sul popolo al pari dei vescovi ; ma, poichè essi tali non sono, non possono esercitare le funzioni proprie dell'ordine vescovile. Questi ultimi sono i prelati *nullius dioceseos cum territorio separato* o prelati *nullius* propriamente detti (es. abate di Montecassino)

* circol. 2[5 1842.
** decr. 30[12 1809, art. 73 e decr. 16[10 1861, n. 273.
† decr. 6[12 1813, art. 23.

che godono i diritti giurisdizionali e sono tenuti ai doveri dei vescovi.

Le prelature *nullius* sono state conservate e i prelati sono considerati come vescovi; ad essi, al loro beneficio ed al capitolo si applicano le norme civili che regolano i vescovi, la mensa vescovile ed il capitolo cattedrale.

H. Il capitolo.

215. Il complesso delle persone e degli uffici che coadiuvano il vescovo nel governo della diocesi e che di solito risseggono nella stessa sede vescovile costituisce la curia vescovile.

Fra i collegi di questa curia eccelle il capitolo cattedrale costituito come senato del vescovo. Esso è una corporazione con personalità giuridica, i cui componenti sono detti canonici * o capitolari, eretta dal papa allo scopo principale di coadiuvare e supplire il vescovo nel governo della diocesi e secondario di promuovere il culto divino col servizio del coro. Le collegiate o capitoli collegiali sono collegi di chierici istituita dal papa in chiesa diversa dalla cattedrale specialmente per promuovere il culto divino col servizio del coro.

L'esistenza dei capitoli rimonta ai primi secoli della Chiesa: essi si sono svolti dal presbiterio della diocesi prima e poscia della sede vescovile. Dal IV secolo si costituiscono come specie di corporazioni monastiche a vita comune (vita canonica) accanto al vescovo. E quando sull' esempio di queste si uniscono in corporazione anche i chierici di altre chiese, per lo più parrocchiali, ove essi prestano servizio collegialmente, si costituiscono le collegiate. Nei secoli X e XI i canonici, ec-

* Così detti da *canon*, matricola in cui erano inscritti o regola secondo la quale anticamente vivevano.

cettuatine pochi che ebbero la speciale denominazione di regolari, si sciolsero dalla vita comune. Avvenuta così la separazione del patrimonio del beneficio vescovile da quello del capitolo, ciascun canonico ritenne per lo più una porzione della massa comune devoluta al capitolo (praebenda). Dell' antica unità non rimase che il riunirsi per gli uffici di culto e per trattare gli affari di comune interesse.

216. Il far parte di un capitolo (canonicatus) conferisce al titolare il voto nel capitolo , un determinato posto nel coro ed ordinariamente una prebenda, accresciuta dagli emolumenti delle distribuzioni corali, non che speciali diritti onorifici.

I canonicati si dividono in dignità, personati, uffici (n.° 193). Le dignità sono varie nelle diverse diocesi e diversamente sono disposte in fatto di preminenza secondo le consuetudini locali e gli statuti dei singoli capitoli.

Per lo più la prima dignità è quella dell' arcidiacono, a cui spetta di regola la presidenza del capitolo e che ha molte prerogative ed attribuzioni. La seconda è quella dell' arciprete, al quale è commessa la cura parrocchiale della cattedrale e la sua carica si confonde talvolta con quella di decano. Inoltre vi sono il primicerio che talvolta si confonde col cantore, il tesoriere o procuratore del capitolo, lo scolastico. Sono uffici il penitenziere e il teologo che rappresentano il vescovo nella cura d'anime e nell' insegnamento.

I *punctatores* che notano i canonici assenti dal coro, gli ebdomadari che hanno speciali funzioni non sono uffici distinti. I canonici coadiutori perpetui con diritto a futura successione, non essendo veri beneficiari, non fanno parte del capitolo. I beneficiari minori, o mansionari, i cappellani corali ed altri chierici addetti alle chiese cattedrali non appartengono al capitolo, tranne che per titolo speciale non abbiano comune coi canonici una parte più o meno limitata dei diritti.

Vi possono essere canonicati in soprannumero ai quali sia

annessa una canonia con aspettativa ad una prebenda di prossima vacanza e canonici onorari, a cui non competono aspettative e che non hanno nè canonie, nè di regola voto in capitolo o altri diritti straordinari, ma hanno soltanto il nome, i diritti onorifici e lo stallo nel coro.

217. La collazione dei canonicati spetta in solido al vescovo ed al capitolo: con approvazione papale può essere da loro esercitata per turno. La prima dignità del capitolo è di regola di collazione della santa sede, tranne che sia di patronato, nel quale caso la presentazione spetta al patrono laicale e l'istituzione al vescovo. Talvolta per i canonicati che si rendono vacanti in alcuni mesi la collazione è esclusiva del papa. Ma se si deve provvedere all'ufficio di teologo o penitenziere, la designazione della persona spetta soltanto al vescovo, salvo che la collazione appartenga al papa, o le prebende siano di patronato laicale.

In rapporto a queste nomine si riconosce la *opzione canonica*, per cui il più anziano dei canonici ha il diritto di occupare, entro venti giorni, il canonicato vacante senz'altra collazione del superiore ecclesiastico: però gli uffici di teologo e di penitenziere non possono ottenersi per via d' opzione.

I capitolari debbono avere non solo tutti i requisiti che in genere si richieggono per la provvista degli uffici ecclesiastici, ma anche l' età, l' onestà, i requisiti scientifici e gradi richiesti dal diritto comune * e particolare. Per il canonicato teologale si richiede che il promovendo acquisti entro l'anno il grado di dottore in teologia ** e al penitenziere occorrono il grado di dottore o licenziato in teologia o diritto canonico e almeno l' età di 40 anni †.

* conc. Trident., sess. 22, c. 4 *de reform.*; sess. 24, c. 12 *de reform.*; sess. 25, c. 12 *de reform.*

** conc. Trident., sess. 5, c. 1 *de reform.*; cost. *Pastoralis* di Bened. XIII, 1915 1725.

† conc. Trident.. sess. 24, c. 8 *de reform.*; cost. cit. di Bened. XIII.

218. Le facoltà del capitolo rispetto all' amministrazione della diocesi variano a seconda che la sede vescovile è piena o vacante.

In sede piena i canonici hanno il dovere di attendere personalmente al culto della cattedrale e perciò l'obbligo della residenza. La principale funzione è la cura d'anime, donde la qualità caratteristica del capitolo é quella di avere la parrocchialità collegiale. La cura d'anime può essere effettivamente esercitata o per turno, cioè alternativamente per chiamata, o da un canonico dagli altri delegato che la esercita attualmente (*in actu*), mentre al capitolo rimane la cura d'anime abituale o *in habitu*. Talvolta la cura d' anime può gravare sopra uno solo dei canonici, il quale gode d'una determinata prebenda (*praebenda curata*).

Il capitolo, come senato del vescovo, partecipa all'amministrazione della diocesi, dando al vescovo dei pareri e prestando il consenso a certi atti di maggiore importanza.

Il consenso del capitolo per l'alienazione delle cose ecclesiastiche è richiesto in quanto esso facilita il beneplacito apostolico. Ma esso è necessario, a pena di nullità relativa, quando si tratta di nomina degli esaminatori prosinodali ; di unione, divisione e soppressione di benefici ecclesiastici, in quanto tali atti non siano per altro al vescovo vietati ; di istituzione di nuovi canonicati ; della provvista di quei benefici che sono di comune collazione del vescovo e del capitolo ; dell'introduzione di tasse diocesane.

Il parere, che il vescovo non é tenuto a seguire e che può anche non chiedere, quando vi sia una consuetudine in contrario, è richiesto per emanare statuti sinodali o diocesani, per la fondazione di nuovi monasteri, per tutte le faccende riguardanti lo stesso capitolo; occorre poi il parere di almeno due canonici per commutare le pie fondazioni, per governare ed amministrare il seminario, ecc.

Quando il vescovo è fisicamente o canonicamente impedito, spetta al papa di dare alla diocesi un amministratore anche temporaneo. In alcuni casi eccezionali il capitolo assume l'amministrazione interinale della diocesi: in caso d' impedimento fisico del vescovo, funziona il vicario generale.

219. Quando la sede è vacante per morte, rinunzia, trasferimento o deposizione del titolare, la giurisdizione ordinaria vescovile pel governo della diocesi passa al capitolo cattedrale. Questo, entro gli otto giorni dalla morte del vescovo o dalla notizia della vacanza, è tenuto a nominare l' economo ed il vicario capitolare : in caso di negligenza, la nomina sarà fatta dal metropolitano e, trattandosi di sede metropolitana o esente, dal vescovo suffraganeo più anziano o da quello viciniore.

Il vicario capitolare deve avere le qualità richieste per l'ufficio curato, l'età di anni 25 e determinati requisiti scientifici. Egli ha tutta la giurisdizione vescovile , volontaria e contenziosa, negli affari spirituali e temporali. Il capitolo non potrebbe riservarsene una parte, nominare il vicario a tempo o rimuoverlo dalla carica. Il vicario capitolare non può esercitare i diritti che emanano dallo speciale ordine vescovile o sono inerenti alla persona del vescovo per concessione o delegazione alla persona o alla carica : però passano a lui le facoltà delegate che sono commesse dalla santa sede all' ordinario o si sogliono concedere ai vescovi per parecchi anni in riguardo all' ufficio vescovile e per la migliore amministrazione della diocesi. Certo il vicario non può convocare il sinodo o visitare la diocesi se non dopo un anno dall' ultimo sinodo o dall'ultima visita, sopprimere o unire benefici, conferire i benefici riservati al vescovo, permettere la fondazione di monasteri e confraternite, ecc.

Per quanto riguarda l'amministrazione del capitolo e del vicario vale il principio : « *ne sede vacante aliquid innovetur* ».

Il vicario capitolare ha diritto ad una paga di solito non superiore a quella del vicario generale.

Il suo ufficio cessa quando il nuovo investito presenta la bolla di nomina al capitolo o a chi amministra la diocesi. E cessa per morte, rinunzia e rimozione decretata dalla congregazione del concilio.

220. In Italia sono state soppresse le collegiate, meno che a Roma e nelle sedi suburbicarie ; i capitoli cattedrali sono stati conservati nella loro giuridica esistenza *. Ma la loro costituzione è stata modificata, poichè possono esistere soltanto dodici canonicati, che non siano di patronato regio o laicale, compresi il beneficio curato , le altre dignità ed uffici capitolari. Le cappellanie e gli altri benefici annessi che si collegano con l' ordinamento del capitolo e che concorrono con le funzioni e con gli obblighi di coloro che ne sono investiti agli uffici ed alle finalità di esso **, che parimenti non siano di patronato regio o laicale , sono conservati sino al numero di sei. I canonicati eccedenti il numero di dodici e gli altri benefici e cappellanie eccedenti il numero di sei furono soppressi †. Sono questi numeri massimi e non minimi nel senso che se ne dovesse sopprimere l' eccedenza ma non completare la deficienza. Però, quando i canonicati e i benefici o cappellanie di libera collazione sono in numero inferiore a dodici e a sei, tali numeri saranno integrati mantenendo in vita tanti canonicati e benefici di patronato regio o laicale quanti sono necessari ††. L'esercizio del diritto di rivendicazione o svincolo resta così sospeso e verrebbe esercitato, quando nel capitolo si fondassero nuovi benefici in modo da non essere più necessaria la conservazione di taluno di patronato.

Dalle norme fissate dal governo per la soppressione e conseguentemente per la conservazione dei canonicati si argomenta

* legge 15[8 1867, art. 1. ; legge 19[6 1873, art. 16.
** Cassaz. Roma 12[4 1901 *(Riv. dir. eccles.*, XI, 418).
† legge 5[8 1867, art. 1 e 6 ; legge 11[8 1870, n. 5784, all. *P.*, art. 8.
†† Cass. Roma 23[11 1900 (*Riv. dir. eccles.*, XI, 290).

che la loro importanza era così graduata: 1.° il canonicato curato ; 2.° la penitenzieria ; 3.° la prebenda teologale ; 4.° ogni altra dignità *. Fra i canonicati da conservarsi tra i dodici è contemplato dalla legge quello a cui è unito l' ufficio parrocchiale ** ; i beni immobili di esso non sono soggetti a conversione †.

Le funzioni del capitolo sono riconosciute secondo il nostro diritto. Però, quando la sede vescovile è vacante, è inutile la nomina d' un economo, giacchè l' amministrazione di essa passa al regio economato. La nomina del vicario capitolare dev' essere placitata, perchè egli esercita la giurisdizione vescovile producente effetti civili e ha diritto ad un assegno che gli sarà pagato dal regio economato sui fondi della mensa.

221. Un' esteriore analogia coi capitoli presentano le chiese ricettizie , comunie e cappellanie corali , diverse per nome ed origine, ma non dissimili nella sostanza, che esistevano per lo più nell' Italia meridionale.

Le ricettizie (dette anche chiese patrimoniali, matrici, quasi madri dei preti da esse ricevuti) fondate da municipi o da famiglie e che ricevevano ed accoglievano per amministrare i sacramenti, e partecipare alla massa dei beni preti d' un luogo (civiche), d' un ceto o d' una famiglia (famigliari) e che potevano avere o no annessa la cura d' anime (curate e semplici) che poteva risiedere presso tutto il corpo dei partecipanti ed estensibile anche a tutti gli abitanti d' un luogo (curate civiche), si erano costituite con dignità ed uffici analoghi a quelli dei capitoli collegiali, tentando di arrogarsene i diritti e le immunità. Ma da questi si differenziavano , perchè avevano un' esistenza precaria, il loro patrimonio non era ecclesiastico, ma laicale, e le partecipazioni alla massa non erano benefici.

* circol. Ministro finanze 8|8 1868, n. 470 (Scaduto , I, n. 63).

** legge 15|8 1867, art. 1 n. 4.

† legge 11|8 1870, art. 2.

La condizione delle ricettizie fu regolata dal reale dispaccio 26 agosto 1797 ; a questo fu sostituito il decreto 7 settembre 1819 che dava esecuzione al breve *Impensa* del 13 agosto 1819. Richiamate alla vigilanza del potere civile nel 1861 *, furono soppresse nel 1867 e i loro beni devoluti ai comuni † salvo, quando avessero annessa cura delle anime , il distacco della quota curata di massa.

I. I vicari dei vescovi.

222. I vicari o rappresentanti dei vescovi si dividono a seconda che le loro funzioni riguardano il solo uffizio del ministero (*vicarii in pontificalibus*), ovvero anche la giurisdizione.

Tra questi ultimi è il vicario generale, il cui ufficio, istituito per legge, si riferisce all' ordinaria amministrazione della diocesi. Tale ufficio si propaga per le diocesi durante il secolo XIII (anteriormente le funzioni erano esercitate dall' arcidiacono).

La nomina è fatta liberamente dal vescovo, dopo ricevuta la consacrazione; è in sua facoltà assumerlo, ma ne ha l' obbligo, quando da solo o per assenza non può amministrare la diocesi. In una diocesi non sono ammessi più vicari generali ; però il vescovo preposto a due diocesi unite *aeque principaliter* ha facoltà di nominare un vicario per ciascuna di esse.

Per la nomina a vicario generale occorrono determinati requisiti, quali la tonsura, l' età di anni 25, l' essere dottore o licenziato in teologia o diritto canonico, o l'avere titoli equipollenti ; egli non deve essere legato da prossima parentela col vescovo, nè avere l' ufficio di parroco, canonico, penitenziere ; ecc.

Il vicario generale ha su tutta la diocesi una giurisdizione quasi ordinaria che non può delegare ad altri ; ma non può

* dicasteriale 2016 1861 (Saredo, III, 1163); ved. Scaduto F., in « Rass. giurid. di Bari » II, n. 4 ; Brandileone F., in « Foro ital. » XXV, fasc. 13.
† legge 1518 1867, art. 2 ; legge 416 1899, art. 5.

esercitare i diritti che il diritto comune assegna esclusivamente al vescovo e quelli che questi si è riservati per certe materie. Così egli avrebbe bisogno d' un mandato speciale per l' esercizio della giurisdizione penale, per il conferimento dei benefizi di libera collazione vescovile ecc.

Per quanto la posizione del vicario generale sia difficile a stabilire, si può dire che egli sia la stessa persona del vescovo, sia suo mandatario, onde la sua giurisdizione è puramente personale o mandata e gli atti da lui compiuti s' intendono come fatti dal vescovo.

L' ufficio di vicario si perde per morte, rinunzia espressa o tacita, revoca del mandato da parte del vescovo, rimozione o deposizione. Si perde o si sospende per tutte quelle cause per cui nel vescovo si perde o sospende la potestà vescovile. In ogni caso i suoi poteri cessano con la morte del vescovo.

Il diritto civile non prescrive alcun requisito per i vicari generali. Non hanno bisogno di placet, giacchè gli atti giurisdizionali producenti effetti civili sono emanati in nome del vescovo ; non hanno un proprio beneficio, ma sono retribuiti dal vescovo sulle rendite della mensa.

223. I vicari foranei, detti anche decani, succeduti ai corepiscopi, sono preposti per delegazione a determinate circoscrizioni della diocesi, che si compongono di più parrocchie.

Essi costituiscono l' organo di comunicazione fra vescovo e clero, sorvegliano la condotta di questo, visitano le parrocchie del loro distretto. Sono uffici puramente spirituali.

224. I vicari *in pontificalibus*, vescovi ausiliari o coadiutori, di solito sono vescovi titolari assegnati ad una diocesi, nella quale coadiuvano il vescovo ordinario nell' amministrare la diocesi e nell'esercizio delle funzioni vescovili.

Il vicario *in pontificalibus* o suffraganeo coadiuva il vescovo nelle funzioni dell'ordine vescovile. La nomina spetta unicamente al papa senza alcun intervento del potere civile: però il papa

di solito promuove all' ufficio il chierico raccomandato dal vescovo. Il suffraganeo deve avere i requisiti richiesti per l' ufficio vescovile e le chiese, alle quali sono promossi i vescovi ausiliari, sono le antiche sedi vescovili ora distrutte e fino a tempi recenti site nelle terre soggette alla dominazione degl' infedeli. Essi hanno diritto ad una pensione che di solito è pagata dal vescovo, a meno che non abbiano un proprio beneficio. Il loro ufficio cessa con la morte o con la destituzione del vescovo, alla cui persona furono dati in aiuto.

225. I coadiutori sono quei vescovi deputati dall'autorità ecclesiastica con ufficio e facoltà di coadiuvare i vescovi nell' amministrazione e governo delle loro sedi. Possono essere nominati senza diritto di succedere e spesso con l' aspettativa della futura successione (*cum spe futurae successionis ; coad. perpetuus*).

La nomina è fatta esclusivamente dal papa, anche per le diocesi soggette a patronato. Per la nomina d' un coadiutore temporaneo occorre un impedimento permanente del vescovo nell'adempiere convenientemente al suo ufficio (ragioni d' età, di salute ecc.): per quella d'un coadiutore perpetuo occorrono necessità ed utilità e anche altre cause. Di solito si concedono dietro richiesta del vescovo e talvolta col consenso del capitolo. Il coadiutore perpetuo è quasi sempre consacrato vescovo titolare e quello temporaneo deve avere almeno i requisiti richiesti per l' ufficio di vicario generale o capitolare.

La coadiutoria « cum futura successione » non è un semplice ufficio, ma importa la collazione di un beneficio, che si dice fatta *nunc pro tunc*. La bolla deve avere l'exequatur, giacchè contiene una destinazione di beni ecclesiastici, come quella che dà al coadiutore la legittima aspettativa alle temporalità beneficiarie, non avendo egli, alla morte del coadiuvato, bisogno di una nuova collazione per immettersi nel possesso del beneficio.

La facoltà del papa di nominare liberamente i coadiutori perpetui non dovrebbe estendersi a' benefici di regio patronato, altrimenti si avrebbe un mezzo molto facile per violare il diritto del regio patrono; del resto l'exequatur fa salvi gli interessi ed i diritti dello Stato, giacchè si potrebbe negarlo ad una persona non accetta.

Gli amministratori apostolici sono nominati dalla congregazione concistoriale talvolta alle sedi vacanti e di solito a quelle sedi, i cui titolari sono assenti per giustificati motivi o furono per dispensa pontificia promossi all' episcopato prima dell' età prescritta. Il decreto della sacra congregazione, con cui si nomina un amministratore apostolico d'una diocesi vacante, deve avere l'exequatur.

226. I vicari apostolici sono vescovi che hanno la consacrazione di un vescovado in partibus e sono inviati nei luoghi di missione e dipendono dalla Propaganda. In queste terre di missione non si è istituita la gerarchia; si dividono in *stationes* che sono come le parrocchie delle missioni, poste sotto la giurisdizione spirituale di un prefetto apostolico, non insignito dell'ordine vescovile, dal quale dipendono i preti missionari. Il vicario ha la giurisdizione vescovile, quasi ordinaria, ma è amovibile.

I vicari apostolici, nelle terre delle missioni, insigniti della dignità vescovile, sono di esclusiva nomina pontificia. Nell'Eritrea esiste un vicariato apostolico; la nomina del vicario deve incontrare il favore del governo.

L. I parroci ed i vicari parrocchiali.

227. Le diocesi si dividono in circoscrizioni geografiche minori, dette parrocchie, amministrate da un ecclesiastico posto stabilmente a capo di esse e che si chiama parroco (*parochialis presbyter*, *rector ecclesiae*, *plebanus*, *par. eccles. curatus* o *curatus* e nei tempi moderni *parochus*).

Le parrocchie ripetono, nella maggior parte dei casi, la loro origine da uno smembramento così di territorio, come di facoltà (cura d' anime) non che di sostanze (beni e diritti patrimoniali in genere) che prima competevano ad una circoscrizione, ad un ufficio, ad un ente unico e comprensivo, la diocesi.

Quando fu accresciuto il numero dei fedeli, si fondarono nella campagna tempi ed oratori (*tituli maiores* e *minores*): il vescovo fu indotto a delegare le funzioni della cura d' anime a sacerdoti stabilmente addetti alle singole chiese. Quelle più insigni, alle quali era riservata l' amministrazione del battesimo, furono dette battesimali e arciprete si disse il chierico ad esse preposto. Alle chiese battesimali erano soggetti i *martyria* o cappelle in onore dei martiri, gli *oratoria* fondati da singoli proprietari per usi privati. A tutte queste chiese passò a poco a poco la facoltà di amministrare i sacramenti: e solo in esse potevano coloro che ad esse appartenevano far celebrare le funzioni del culto divino.

Nelle città vescovili, ove da principio il vescovo era l' unico parroco, accanto alle cattedrali sorsero altre chiese, per le quali i fedeli ottennero i diritti parrocchiali e l' ecclesiastico stabilmente annesso.

In Italia la formazione delle parrocchie per opera dell'autorità vescovile, cioè con carattere pubblico, può designarsi come normale.

228. Il parroco è quell' ecclesiastico che amministra di regola in un distretto della diocesi la cura d' anime in forza d'un ufficio stabile a lui conferito dal vescovo. Tale distretto, che si venne sempre più esattamente delimitando entro confini geografici ed in cui sono compresi i fedeli che dal parroco dipendono per la cura d' anime e sono sottoposti ad un suo moderato potere disciplinare chiamasi parrocchia e parrocchiani sono detti i fedeli in essa compresi.

Vi sono parroci che non hanno un proprio distretto, ma la

loro giurisdizione si esercita soltanto su determinate famiglie (parrocchie gentilizie) *, per cui furono istituite, seguendo di regola queste dovunque vadano: così avviene che sullo stesso distretto vi possono essere più parroci.

229. La Chiesa considera l'ufficio dei parroci come un'istituzione umana, ond'è incerta la loro posizione giuridica: si discuteva se siano soltanto amovibili coadiutori dei vescovi, ovvero organi ecclesiastici fissati in modo permanente. Oggi si ritiene che la giurisdizione dei parroci sia ordinaria nel senso che la legge stessa ha stabilito quali funzioni sono annesse all'ufficio parrocchiale: però essa rimane soggetta al potere del vescovo e si esercita sotto la sua sorveglianza: recentemente la Chiesa ha attuata l'opinione che ritiene i parroci organi amovibili.

Essi godevano dell'inamovibilità, per cui non potevano essere rimossi senza osservare tanto amministrativamente quanto giudizialmente le condizioni e norme prescritte dalle leggi canoniche, perchè una tale rimozione fosse legittima e valida. Tale inamovibilità non si opponeva assolutamente alla privazione del beneficio e dell'ufficio; ma questa privazione, considerata come la conseguenza d'una sentenza di condanna, doveva essere constatata in un processo canonico. In alcuni casi il diritto prescriveva la rimozione economica, consistente o in trasferire il parroco ad altro beneficio, o nell'allontanarlo da quella cura, provvedendolo di qualche pensione ecc. Oggi questa facoltà dei vescovi di rimuovere il parroco senza formale processo è stata regolata con norme precise che fissano le cause di tale rimozione e il modo di procedere ad essa †. La rimozione eco-

* Esistono a Genova ed Aquila; ved. conc. Trident., sess. XXIV, c. 13 *de ref.*; Hinschius, *Kirchenrecht*, II, § 92; Corazzini G., in « Riv. dir. eccl. », VI, 340 sgg.; Moresco M., *Le parrocchie gentil. genov.*, in « Riv. it., p. le sc. giurid. », 31, 163 sgg.

† decr. della Congregaz. concistoriale *Maxima cura* 20|8 1910.

nomica, che sussiste accanto alla privazione del beneficio, si può infliggere senza delitto del parroco, senza forma di giudizio e solo con decreto, senza che vi sia luogo ad appello e accordando al parroco rimosso una pensione od altro vantaggio.

230. I parroci esercitano la cura d'anime, che comprende l' amministrazione dei sacramenti, fattane eccezione di quelli riservati al vescovo, la celebrazione di tutte le funzioni di culto non che l' insegnamento religioso (catechismo, predicazione, ecc.). All'ufficio di parroco non è annessa alcuna giurisdizione esterna, ma solo una « pro foro interno » che ha per oggetto non il governo ed il bene generale della Chiesa, ma l' utilità privata dei fedeli. Egli è solo autorizzato ad esercitare le funzioni parrocchiali entro il suo distretto, e i parrocchiani sono obbligati a servirsi del loro parroco per l' adempimento dei loro doveri ecclesiastici. Così il parroco, nella cui cura è situato uno stabilimento penale, è di diritto membro della commissione visitatrice delle carceri *.

231. Ai parroci spettano dignità ed onori di precedenza: così nelle loro chiese hanno un' assoluta precedenza su tutti i sacerdoti di qualunque ordine e grado. Inoltre hanno il diritto di amministrare i sacramenti, di percepire le rendite del beneficio e le oblazioni per la messa e le altre funzioni sacre.

I parroci, oltre all'obbligo della residenza, al dovere di fare la regolare professione di fede nelle mani del vescovo o del vicario e di giurare fedeltà alla curia romana, debbono dire nelle domeniche e nei giorni festivi una messa *pro populo,* cioè secondo le intenzioni dei parrocchiani, tenere i registri parrocchiali dei nati e battezzati, dei confermati, dei morti, dei matrimoni e delle pubblicazioni.

232. Le facoltà che costituiscono il diritto parrocchiale si esercitano entro i confini della parrocchia e sulle persone che

* regolam. gen. carcer. 1|2 1891, art. 47.

ivi sono domiciliate (*quidquid est in parochia est etiam de parochia*). Nessun chierico può adempire funzioni di culto nella parrocchia senza il permesso del parroco, a meno che non sia stato autorizzato dal papa o dal vescovo : il parroco non può compiere tali atti trattandosi di non parrocchiani senza permesso del loro parroco proprio.

Sono parrocchiani tutti i fedeli che hanno il loro domicilio o quasi domicilio nel distretto parrocchiale e che non sono esenti dal vincolo parrocchiale. Se uno ha domicilio in più parrocchie, ha diritto di scegliere il parroco dal quale vuol dipendere per le funzioni religiose.

Il rapporto che intercede tra la parrocchia ed i parrocchiani è un rapporto giuridico. Un tempo era un vincolo non dissolubile se non nei casi prestabiliti e giudicati davanti all' autorità ecclesiatica. Ma, secondo i nuovi principii di diritto pubblico ed art. 17 della legge sulle guarentigie, l' indissolubilità del rapporto è inammissibile, data la piena libertà di coscienza, giacchè porterebbe a diritti ed obblighi di natura religiosa, ai quali lo Stato non può accordare la garanzia giuridica. Quindi non solo l' apostasia, ma anche la dichiarazione di non far parte della Chiesa cattolica esimono dagli obblighi inerenti alla qualità di parrocchiano. Ciò non esclude che il rapporto non sia giuridico. Di fatti un vero diritto munito di azione è quello che può eventualmente spettare ai parrocchiani di eleggere il proprio parroco. La qualità di parrocchiano non è requisito di per sè sufficiente per partecipare all'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, ma è requisito indispensabile per esservi chiamato, siccome esplicitamente richieggono le leggi della Chiesa ed alcune legislazioni particolari. Le tasse ecclesiastiche particolari ancora imponibili sui parrocchiani in alcune regioni, e le contribuzioni per i restauri degli edifici di culto, tasse e contribu-

zioni eventualmente esigibili coi privilegi fiscali, dimostrano il carattere giuridico degli obblighi *.

233. Il rapporto parrocchiale non è solamente personale, ma implica anche un elemento materiale, il domicilio ecclesiastico, concepito e regolato in modo diverso da quello civile.

É controverso, se il possedere beni immobili nella parrocchia sia di per sè sufficiente a conferire al proprietario la qualifica di parrocchiano coi diritti ed obblighi inerenti **. Secondo noi, ciò non è sufficiente. Il domicilio ecclesiastico dev'essere inteso secondo il concetto del codice civile, per cui, oltre all'elemento materiale, vi dev'essere quello intenzionale che del resto non è escluso dal diritto canonico: inoltre lo stesso elemento materiale deve essere sempre dipendente da un rapporto personale, cioè dall'appartenenza alla religione del parroco.

234. L'ufficio parrocchiale, indivisibile quanto al suo carattere ed al suo titolo, può quanto al suo esercizio andar diviso tra più persone, il parroco ed i suoi coadiutori, vicari e cappellani.

Sono cappellani curati i chierici che hanno un ufficio stabile di cura d'anime per lo più nelle chiese filiali di campagna; sono nominati dal parroco che ne dà partecipazione al vescovo. Sono cappellani semplici quelli che hanno un beneficio in base a speciali fondazioni.

Sono coadiutori o cooperatores i chierici che aiutano i parroci nel disimpegno delle loro funzioni e sono da loro nominati †. Il vescovo ha facoltà di determinarne il numero, di esaminarli, approvarli e munirli delle opportune facoltà. In caso di negligenza del parroco o di scelta di soggetti non idonei e in alcune regioni la nomina spetta al vescovo, anche contro la volontà del parroco. Il coadiutore con diritto di futura successione del par-

* Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, § 173, 181, pag. 727, 784.
** Scaduto F., *Manuale*, I, pag. 423, n. 11.
† conc. Trident., sess. XXI, c. 4 *de ref.*

roco è nominato dal vescovo e la relativa bolla vescovile deve avere il placet.

Nelle parrocchie di Palermo vi sono i cappellani sacramentali che coadiuvano il parroco nell' amministrazione dei sacramenti * e sono stipendiati dal comune. Sono dal parroco nominati, ma debbono essere approvati e confermati dal vescovo. Sono inamovibili e conservano il loro ufficio anche durante la vacanza della parrocchia. Ad essi furono dati dei coadiutori (vice-cappellani sacramentali) assunti in servizio dai parroci con l'intesa dei primi.

Quando il beneficio parrocchiale è vacante, si nomina dal vescovo (per le chiese di patronato col consenso del patrono) un economo curato o parroco interino, che ha tutte le attribuzioni del parroco, ma le esercita in modo provvisorio, cioè finchè dura la vacanza.

Quando il beneficio è pieno, il ministro dei culti può nominare un coadiutore per l'amministrazione dei beni, se il parroco non possa sostenerla da solo con danno del patrimonio beneficiario **.

Gli economi spirituali civilmente riconosciuti hanno diritto ad avere dal regio economato sui frutti dei benefizi vacanti assegni non inferiori ad annue lire 300 ***. In alcuni casi il detto assegno è a carico del fondo per il culto †, il quale pagherà anche la somma che sarebbe dovuta al parroco per spese di culto ††. In qualche regione gli assegni dei vicari o cappellani sono, in linea sussidiaria, a carico dei comuni †††.

* costituz. di Clemente VIII *Sacri apostolatus ministerio* 15|10 1599 e decr. esecutorio 30|6 1600 di Mr. Diego de Haedo; ved. Savagnone F. G., *Condiz. giurid. dei cappell. sacram. di Palermo*, Palermo 1910; Cascavilla M., *La vera condiz. giurid. dei cappell. sacram. di Palermo*, Palermo 1911, che dimostra essere la cappellania sacramentale un vero beneficio.

** decr. 2|3 1899, art. 19.

*** decr. 2|3 1899, art. 27.

† legge 30|12 1900, n. 454, art. 4.

†† legge 4|6 1899, n. 191, art. 2.

††† decr. 30|12 1809, art. 39.

CAPITOLO V.

I CONCILI E I SINODI.

235. Sono organi straordinari dell' amministrazione ecclesiastica i sinodi o concili. Essi sono adunanze legali di vescovi, con o senza intervento di altre persone, per trattare di affari ecclesiastici e per emettere decisioni che obbligano non solo i partecipanti alla riunione, ma i loro successori.

La storia dei concili è specialmente importante, giacchè ci rappresenta quasi la storia dello svolgimento dell'organizzazione ecclesiastica e delle teorie prevalse nelle varie epoche (n.° 27).

Da principio i capi delle comunità, che vivevano indipendenti, si riuniscono presso la comunità più importante ed influente per consigliarsi e discutere insieme sulle materie di fede. Tali sinodi si modellano sul concilio provinciale romano e da essi si origina l'istituzione e l'autorità del metropolitano sui singoli rappresentanti delle comunità, i vescovi.

I più antichi concili ecumenici sviluppano il diritto e la dottrina religiosa della Chiesa ed in Oriente si hanno i primi otto sinodi del primo millennio ritenuti dalla Chiesa come universali. Anche i sinodi metropolitani avevano in quell'epoca uguale importanza. Nei sinodi dell' impero franco viene elaborato tutto il sistema franco della Chiesa di Stato.

Dalla metà del secolo XI i sinodi convocati dal papa a Roma ed altrove, che nel periodo della riforma della Chiesa presero a regolare tutto il diritto, fissano definitivamente il primato giurisdizionale del papa, talchè nel secolo XIII il concilio ecumenico perde qualsiasi autonomia e si riduce nella condizione di senato del papa. I concili riformatori del secolo XV rappresentano una reazione contro il sistema papale nel seno della Chiesa stessa, un tentativo di sollevazione dell'episcopato. Ma il con-

cilio di Trento fissa in modo definitivo la dottrina medioevale, e quello vaticano, oltre ad aver formulato come domma il primato giurisdizionale del papa, gli riconosce ancora quello nelle materie di fede e di dottrina, sicchè di fatto si è imposta al concilio la volontà del papa.

236. I concili ecumenici o generali rappresentano tutta la Chiesa. Il papa soltanto ha facoltà di convocarli, designare e cambiare il luogo delle adunanze, presiederlo di persona o a mezzo di suoi legati, proporre ad essi le materie che debbono essere trattate, dirigerne la procedura, sanzionarne o cassarne i decreti.

Al concilio partecipano tutti i vescovi, anche quelli titolari, i vicari apostolici, i cardinali, i generali degli ordini religiosi, i prelati nullius. Possono esservi ammessi con voto consultivo teologi e canonisti, anche laici. Non sarebbe ammissibile oggi una rappresentanza degli Stati.

Per la validità della convocazione non si richiede un limite minimo di intervenuti. Le decisioni dovranno essere prese a maggioranza di voti. Il papa può anche approvare la decisione della minoranza, ma in questo caso la decisione è pronunziata dal papa ex cathedra.

237. I sinodi nazionali, cioè le riunioni dei vescovi d'una regione, sotto la presidenza del primate, hanno un' importanza quasi solamente storica. Da questi si distinguono i sinodi provinciali, cioè le adunanze dei vescovi d' una determinata provincia sotto la presidenza del metropolitano. Simili a questi sono i concili plenari, convocati dal papa e presieduti da un suo legato, nei quali convengono i vescovi di diverse provincie della stessa nazionalità.

Il sinodo diocesano è la riunione del clero della diocesi sotto la presidenza del vescovo o d'un suo rappresentante od anche d'un legato pontificio. Dovrebbe convocarsi almeno ogni anno, ma questa norma è raramente seguita. Scopo principale del

sinodo è quello di mantenere i rapporti tra il vescovo ed il clero della sua diocesi, ma esso può emanare ordinanze particolari concernenti gli speciali interessi diocesani. Il voto della maggioranza è pel vescovo puramente consultivo. Le decisioni del sinodo approvate dal vescovo hanno senz' altro efficacia per la diocesi e non occorre alcuna conferma pontificia. Però il papa può vietare la convocazione del sinodo o riprovarne i decreti.

CAPITOLO VI.

Le associazioni religiose.

A. Ordini e congregazioni religiose.

238. — *a*). Ordini religiosi.— Esistono nella Chiesa alcune speciali associazioni, dette *ordini*, più antichi, e *congregazioni*, sorte in tempi più recenti, ma che oggi hanno maggiore influenza, che mirano al raggiungimento di una singolare perfezione cristiana e sono destinati a sodisfare a tutti i bisogni ecclesiastici e religiosi, cura delle anime, predicazione, insegnamento, missioni, ecc.

L'ordine (ordo religiosorum) è un'associazione, i cui statuti sono stati approvati dal papa ed i cui membri sono tenuti alla vita comune ed obbligati con voto perpetuo e solenne alla castità, povertà ed obbedienza incondizionata, non che agli altri doveri imposti dalla speciale regola (*regula*, onde *regulares*).

Il monachismo sorse in Oriente, con forma ascetica e con vita da anacoreti. Molti eremiti stabilivano le loro celle aperte nell' immediata vicinanza dei più famosi asceti a cui tributavano spontaneamente obbedienza. S. Pacomio (†346) alle capanne della laura sostituì delle case nel recinto delle quali spettava a chi presiedeva di tenere la disciplina e dirigere il lavoro e la

preghiera. In seguito S. Basilio (†379) diede una regola al suo ordine che si propagò in tutto l'Oriente.

In Occidente la propagazione del monachismo fu opera di parecchi, ma da principio i monaci furono mal visti dal clero e dal popolo che li trattava da oziosi e parassiti. In seguito prese parte allo svolgimento della Chiesa e ciò principalmente pel modo onde Benedetto da Norcia (†543) seppe organizzarlo. Egli fondò (529) il monastero di Monte Cassino, impartì una regola con cui imponeva i voti solenni, l' obbligo della più stretta obbedienza e quello del lavoro manuale e mentale e fissava la legge della *stabilitas loci* (n.° 239).

Il monachismo fu organo di cultura in tutto l' occidente e nello stesso tempo strumento della politica ecclesiastica dominante. I pontefici diedero all'organizzazione monastica il loro appoggio e gli Stati concessero ai monaci ampi privilegi.

Dall' ordine dei benedettini si hanno parecchie diramazioni che acquistano poscia propria sussistenza. Mentre fino al secolo X i chiostri avevano vissuto l' uno accanto all' altro indipendentemente, da quell'epoca in poi tutti i chiostri vengono riuniti come in una grande confederazione sottoposti ad un organo centrale e direttivo (abazia di Cluny). Vari sono gli ordini che sorgono in base a questo principio, così i camaldolesi, i vallombrosani, i certosini, i cistercensi. Quando si sciolse la vita comune dei capitoli, alcuni adottarono lo stato religioso e dal secolo 12.° furono detti canonici regolari: fra questi occupano il posto principale gli ordini dei canonici lateranensi e dei premonstratesi.

Al tempo delle crociate si hanno ordini cavallereschi e militari che ai tre voti aggiungono un quarto (votum della militia Christi); i più importanti sono i giovanniti, i templari, i cavalieri teutonici, i cavalieri di Malta.

Dopochè la Chiesa ebbe conseguita la signoria del mondo, cominciò a farsi sentire l'opposizione nazionale. Non erano in

grado di frenarla gli ordini esistenti che avevano un carattere aristocratico e non avevano più contatto con la società. Sorsero degli ordini più democratici che s'inspiravano al precetto della povertà evangelica, nascevano dal popolo e con questo vivevano. Furono questi i francescani e i domenicani, gli ordini dei mendicanti che estendevano il voto della povertà dai singoli religiosi a tutta l'associazione, l'uno fondato da s. Francesco (1182-1226), l'altro da s. Domenico (1170-1221).

I francescani o frati minori predicano la concordia, la pace, il vicendevole amore; i domenicani si propongono l'estirpazione delle eresie e dell'errore religioso. Questi ordini, oltre al principio della povertà dell'ordine, stabiliscono quello della *stabilitas provinciae*.

Nel secolo XV nello stesso ordine de' francescani si divisero i conventuali, che avevano la facoltà di possedere, dagli osservanti o zoccolanti, i quali si attenevano rigorosamente all'originaria fondazione. Posteriori e più rigide riforme diedero origine a' riformati ed ai cappuccini fondati da Matteo Bassi nel 1526. E già prima si erano diffusi i carmelitani (calzati o scalzi, secondo che avevano regola più mite od austera). Nel regno di Napoli Francesco da Paola (1416-1508) fondò un ordine contemplativo, detto de' minimi o paolini.

Dopo la scoperta dell' America furono istituiti nuovi ordini religiosi adatti a' nuovi tempi, i quali si distinguevano dai monacali e mendicanti e furono detti congregazioni di chierici o preti regolari. Tali furono i teatini, i barnabiti, i somaschi.

All'epoca della Riforma nel secolo XVI sorse la compagnia di Gesù, fondata da Ignazio di Loyola nel 1540, che si prefisse di servire la Chiesa ed il papa, accorrendo in ogni luogo che il papa indicasse per propagarvi la fede e tener alto il prestigio della Chiesa. Essa abolì il principio della *stabilitas loci*: l'ordine è istituto universale che vive come collettività e che solo per ragioni di ordine pratico si ripartisce nelle sue varie case.

I gesuiti raggiunsero tale potere da soggiogare la Chiesa stessa, onde Clemente XIV * fu indotto ad abolire la compagnia; in seguito fu ripristinata.

A questi si aggiunsero i camillini, i padri delle scuole pie o scolopi ; ma tutti accolsero lo spirito e le tendenze dei gesuiti.

Accanto agli ordini di uomini vi sono quelli di donne : così le benedettine, le domenicane, le francescane, le carmelite ecc., adottarono l' una o l' altra regola dei rispettivi ordini maschili con quelle modificazioni che naturalmente richiedeva il sesso.

Vi sono però ordini femminili con propria regola, come le orsoline che si dedicano all'istruzione ed educazione delle donne.

239. Per la fondazione d'un ordine occorre l'approvazione del papa e per quella d'una casa occorre anche il consenso del vescovo, il quale prima di fondare od approvare un nuovo istituto religioso deve ottenere licenza dalla santa sede †. Solo il papa è competente ad approvare la regola, a modificarla, ad abolire un ordine o un chiostro, emanando anche le opportune disposizioni circa la sorte de' beni.

La costituzione interna dei singoli ordini dipende dai loro particolari statuti, le cui massime fondamentali sono da per tutto le stesse.

Il regolare si lega all'ordine con un atto giuridico solenne, cioè la professione religiosa, che consiste nel pronunziare i tre voti di povertà, castità e obbedienza. Sono solenni i voti che, accettati in nome della Chiesa dal legittimo superiore, costituiscono un vincolo indissolubile tra il regolare e l'ordine. Se mancano la perpetuità ed alcune formalità, i voti sono semplici.

Dopo un anno compiuto o più di noviziato, si possono emettere soltanto i voti semplici e trascorso almeno un triennio i

* bolla *Dominus ac Redemptor noster*, 21 luglio 1773.

† decr. di Pio X *Dei providentis* 16|7 1906.

voti solenni. Le condizioni di ammissibilità sono fissate dagli statuti: tuttavia il diritto comune ha prescritto alcuni requisiti, ai quali gli statuti non possono derogare.

L'abbandono dell'ordine o della casa, dopo la professione, costituisce un delitto; però eccezionalmente e per dispensa pontificia è permesso.

Il vincolo che lega il regolare all'ordine si designa col principio della *stabilitas loci*, per cui egli, vita sua durante, appartiene al chiostro, in cui ha fatto la professione, fattane eccezione per i gesuiti e per i mendicanti almeno nell'ambito d'una provincia.

Gli effetti della professione religiosa sono: *a*) il professo ha diritto ad essere alimentato a spese dell' ordine ed acquista i diritti dello stato clericale (privilegio del canone); *b*) nessun regolare può, senza speciale permesso del papa, acquistare uffici ecclesiastici secolari, tranne quelli di papa, vescovo, cardinale; *c*) il religioso è tenuto all'obbedienza incondizionata; *d*) è incapace di acquistare beni meno che per l'ordine cui appartiene (quod monachus adquirit est pro monasterio) e di possedere in proprio (morte civile), che anzi si apriva la successione universale a favore del chiostro (principio che non fu in modo uniforme applicato), o a favore degli eredi legittimi; *e*) il voto di castità è un impedimento dirimente e il matrimonio contratto è non solo nullo, ma è punibile; per l'adempimento di questo voto è prescritta la clausura (più rigorosa per le monache) che comprende il divieto di uscire dal monastero o di avere comunicazione con persone estranee.

Gli effetti dei voti cessano per dispensa riservata solo al papa (saecularisatio) che può essere impartita per uno o per tutti i voti; per l'acquisto della carica vescovile; per l'abolizione dell'ordine decretata dal potere civile, per quanto essa non sia sufficiente a secolarizzare il professo di fronte alla Chiesa e per gli effetti spirituali ecc.

240. I regolari che sono stati ordinati, almeno nell'ordine del suddiaconato, si chiamano patres o professi ad chorum in opposto a' religiosi laici (fratres, conversi) che hanno emessi i voti, ma non sono ordinati, onde adempiono a' comuni servigi dell'ordine. I singoli stabilimenti si chiamano chiostri (claustra, monasteria, coenobia). Ogni chiostro costituisce una parrocchia autonoma. Gli ordini religiosi con voti solenni che godono d'un'ampia esenzione dalla giurisdizione de' vescovi sono esenti in ciò che concerne la loro vita interna, ma dipendono quasi del tutto da' vescovi in ciò che riguarda la loro vita esterna e pubblica.

L'insieme de' professi d'un chiostro costituisce il convento. I professi ad chorum eleggono a schede segrete il superiore (che si chiama abate, prevosto, priore, guardiano, rettore). Per i chiostri più ricchi tale nomina spetta al papa. L'elezione è a vita o a tempo e ha luogo per i chiostri di uomini a semplice maggioranza di voti; per quelli di donne, l'elezione dell'abatessa è fatta con l'intervento del vescovo o del capo dell'ordine con una maggioranza di due terzi. È eleggibile in un ordine di uomini ogni professo che abbia 25 anni, sia prete, non sia irregolare, e per uno di donne la superiora deve avere almeno 40 anni ed avere tenuta condotta intemerata per otto anni dopo la professione, salva eccezione. I chiostri dell'ordine de' gesuiti e de' mendicanti sono raggruppati per provincie ; a capo sta un padre provinciale eletto ed assistito da un capitolo. L'ordine è sotto la direzione d'un generale (solo per i benedettini l'abbas abbatum è quello di Montecassino). Tutti gli ordini hanno i loro generali e procuratori generali residenti in Roma. Il Papa nomina anche de' cardinali come protettori de' singoli ordini.

241. — *b).* Congregazioni. — Si modellano sugli ordini e da essi si differiscono, perchè per entrarvi si pronunziano i voti semplici. A questi la Chiesa ha attribuita un'importanza minore che a' voti solenni.

Il voto di povertà non produce un' incapacità assoluta di possedere; l'individuo che l'ha pronunziato conserva il dominium radicale sul suo patrimonio; ma non ha l'amministrazione e l'usufrutto di esso ; può disporre con atti tra vivi col consenso del superiore. Il voto di castità è solo un impedimento impediente del matrimonio. Il voto di obbedienza obbliga alla stretta osservanza degli statuti e de' comandi de' superiori ne' limiti della costituzione. I membri delle congregazioni sono detti « quasi-regulares ».

Per l' istituzione d'una congregazione religiosa di uomini e donne con voti semplici entro una diocesi è necessario e sufficiente il consenso del vescovo ; però il vescovo, prima di fondare od approvare un nuovo istituto religioso, deve ottenere licenza dalla santa sede *. Se la congregazione si estende a parecchie diocesi, deve riportare l'approvazione pontificia. L'istituzione d'una casa deve riportare il permesso del vescovo, ma se si tratta di case per donne o per novizi, occorre il consenso del papa.

Le congregazioni puramente diocesane dipendono completamente dai vescovi. Quelle approvate dalla santa sede, e contemplate dalla costituzione *Conditae* †, promettono sottomissione a' vescovi ne' termini di questa costituzione.

242. — *c*). Lo Stato e gli ordini e le congregazioni religiose. — Le leggi civili sulle associazioni monastiche sono riprovate dal papa, perchè contrarie al diritto assoluto della Chiesa di fondare istituti religiosi che dipendono esclusivamente da essa, i quali la coadiuvano nel compimento della sua missione. La legislazione italiana ad alcuni ordini toglie non solo la personalità giuridica, ma anche il diritto

* cost. di Leone XIII *Conditae* 8|12 1900; decr. di Pio X *Dei providentis* 16|7 1906.

† ved. nota preced.

di associarsi, ad altri ordini e congregazioni nega le qualità di enti morali, ma riconosce il diritto di associazione.

La personalità giuridica e quindi la capacità di acquistare e possedere beni è stata tolta indistintamente a tutti gli enti degli ordini e delle congregazioni religiose. E ciò sia per una ragione economica, quella, cioè, di restituire alla libera commerciabilità grandi quantità di beni nell' interesse della pubblica economia, sia per un' altra d' indole sociale, in quanto molti degli istituti religiosi furono istituiti per scopi non religiosi per sè stessi, ma fatti tali dalla Chiesa, scopi che oggi sono rivendicati dallo Stato. Molti di quegli ordini erano divenuti inutili come quelli che fomentavano l'ozio e privavano la società di operose energie. Le stesse congregazioni insegnanti furono giudicate non idonee a formare uomini liberi e cittadini ; quelle predicanti toglievano al clero secolare una delle sue principali prerogative; le commercianti finivano per avvilire l' idea religiosa, nonostante che la Chiesa avesse dettato delle leggi per impedire gli abusi.

Il legislatore, pur ammettendo la liceità de' voti religiosi, non poteva civilmente obbligare all'osservanza di essi; quindi oggi non hanno alcuna conseguenza giuridica e non portano alcuna incapacità in chi li professa.

243. Il diritto italiano nega in generale la capacità giuridica ed in quasi tutte le regioni il diritto di associazione alla compagnia di Gesù. Un decreto-legge piemontese del 1848 (n.° 52) giustificava e confermava la cacciata di essi avvenuta a furia di popolo, vietando loro qualsiasi adunanza in qualunque numero di persone. Questo decreto servì di fondamento per l'espulsione de' gesuiti dalle altre provincie *. Il divieto di vivere come associazione fu richiamato contro di essi nel 1880 †.

* Saredo, I, 60-61.

† circol. minist. 2719 1880, n. 939 *bis* (Saredo, I, 262).

Le varie leggi italiane sono differenti rispetto alle pensioni, ora accordate ora negate, ed anche riguardo alle persone che si vollero colpire, giacchè si parla anche delle dame del sacro cuore (Piemonte e Marche), de' redentoristi e de' liguorini (Sicilia), di tutte le corporazioni foggiate sul modello di quella de' gesuiti (Napoletano, Romagne ed Umbria).

Nella provincia di Roma i gesuiti sono paragonati agli altri regolari, perciò godono del diritto di associarsi, di avere la pensione e non sono colpiti nelle loro filiazioni. La loro rappresentanza presso il pontefice non partecipa al godimento della somma destinata a pro' dei generali degli ordini religiosi (n.° 205).

In Toscana i gesuiti perdettero il diritto di associazione col decreto 28 agosto 1773, con cui si mandava ad esecuzione la bolla di Clemente XIV, nè vi si ristabilirono neppure di fatto. Lo stesso si dovrebbe dire quanto a Parma, ed al Lombardo-Veneto, donde furono cacciati con decreto 3 febbraio 1773; nella Venezia furono soppressi con decreto del Senato del 29 settembre 1773, che mandava ad esecuzione la bolla pontificia. Quanto alla Lombardia il trattato di Zurigo non potrebbe togliere pienamente vigore al decreto del governo provvisorio del 1859, nella parte che sopprimeva la corporazione.

244. Alle altre corporazioni monastiche lo Stato non nega il diritto di vivere come associazioni, ma toglie soltanto la personalità giuridica. La loro esistenza come associazioni dev' essere considerata come di puro fatto, cioè come conseguenza della libertà individuale che hanno le persone di riunirsi a vita comune, finchè tale unione di fatto non turbi l'ordine pubblico.

Il movimento cominciò con la legge piemontese del 1855 e seguì co' decreti umbro, marchigiano, e napoletano del 1860-61. Le varie disposizioni anteriori furono unificate con la legge del 7 luglio 1866, il cui art. 1.° stabilisce: « Non sono più rico-

nosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose, regolari e secolari, i conservatori ed i ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico. Le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini ecclesiastici anzidetti sono soppressi ».

Alle sole monache era data facoltà di continuare nella vita comune negli antichi chiostri, potendo, però, il governo concentrarle, quando siano ridotte al numero di sei, o quando lo richieggano ragioni d'ordine o di servizio pubblico (art. 6).

Un annuo assegno o pensione era concesso a' religiosi ed alle religiose (non lombardi, anche a questi, se mendicanti) che avessero fatta nello Stato prima del 18 gennaio 1864 professione regolare di voti solenni perpetui o temporanei (semplici) da giudicarsi secondo le regole dell'istituto.

Tale pensione variava a seconda dell'età e a seconda che si trattava di ordini possidenti o mendicanti, di voti perpetui o temporanei, di professi o laici.

Nella provincia di Roma e con legge del 1873 si concesse anche a' religiosi maschi in certi casi di continuare a convivere concentrati in due o tre conventi.

245. Poche osservazioni merita l'art. 1.° della legge del 1866, tanto più che le quistioni si sono assodate nella dottrina e nella giurisprudenza, onde si è potuto fissare questo concetto, essere libera l'associazione religiosa con comunione di vita in conseguenza del diritto di associazione riconosciuto a tutti i cittadini e negata la personalità giuridica ad ogni sua forma.

L'articolo dichiara di non riconoscere gli ordini senza riflettere che questi hanno un'estensione che esorbita da' confini dello Stato, hanno un carattere internazionale. Se poi si tratta della personalità giuridica che viene tolta all'ordine, era più esatto il disposto della legge piemontese e napoletana, giacchè il legislatore può togliere la personalità giuridica alle singole case o comunità, in cui l' ordine si fraziona, non all' ordine in sè,

che non può avere personalità giuridica se non entro i limiti territoriali dello Stato.

La legge del 1866 sembrava avesse voluto distruggere ogni associazione monastica, togliendo a' religiosi tutti, come a' gesuiti, il diritto di associarsi. Ma il diritto di associazione per i religiosi è fatto salvo da tutta la legge e da' principii del nostro diritto pubblico.

L'art. 1.° in quistione parla di congregazioni regolari e secolari. Ora tutte le congregazioni si compongono di quasi-regulares e questi, ancorchè non abbiano pronunziato voti, non si possono uguagliare agli ecclesiastici secolari. La legge allude a quelle congregazioni di preti, che vivono in comune sotto una regola approvata dalla Chiesa, ma senza voti o con voti semplici e temporanei, come gli oratoriani, i salesiani, ecc.

Altro appunto che si fa alla legge è che a torto parla di « corporazioni » che ha un significato generale, così che è applicabile invece di ordine e di congregazione, allorchè questi vogliansi indicare come enti riconosciuti dalla competente autorità ecclesiastica e civile, muniti della personalità giuridica.

Finalmente i requisiti della « vita comune » e « carattere ecclesiastico » evidentemente non si riferiscono agli ordini e alle congregaazioni che non possono importare se non vita in comune e professione di voti ; si riferiscono a' conservatori e ritiri e solo in questo modo l'inciso della legge non viene ad essere una inutile ripetizione. La comunione di vita è quella che si ha sotto una determinata regola ad imitazione della vita monastica.

Il carattere ecclesiastico non si può desumere dalla pronunzia de' voti solenni o almeno semplici, bensì dall'erezione canonica, dal carattere ascetico dei ritiri e conservatori, dallo scopo precipuo dell' ente, il culto, non che dalla sorveglianza sopra di essi esercitata dall'autorità ecclesiastica.

B. Le confraternite *.

246. Le confraternite sono collettività composte di soli ecclesiastici e anche di ecclesiastici e laici, uomini e donne, che hanno fini religiosi talora misti a beneficenza con oratorio proprio ed autonoma amministrazione. Si distinguono dalle congregazioni, perchè i consoci non sono tenuti alla vita comune, non emettono voti e la loro attività non è assorbita dal fine del sodalizio.

Le origini delle confraternite sono difficili a rintracciarsi. Ciò si deve alla moltiplicità degli istituti preesistenti a cui si sono volute ricollegare e alla moltiplicità degli istituti nuovi che, venuti a contatto con esse, ne modificarono non solo la forma esteriore, ma anche l'intima struttura. L'iniziativa e l'esempio sono venuti dall'Inghilterra. In un primo periodo la spinta alla loro formazione viene dagli ecclesiastici e chierici regolari e secolari sono quelli che le compongono ; in un secondo periodo sorgono con l'accordo e la cooperazione di elementi ecclesiastici e laici o anche solo dietro l'iniziativa di questi ultimi ; la confraternita mista diventa la regola ; in un terzo periodo l'elemento laico finisce per avere la prevalenza, senza, però, eliminare del tutto l'altro. Molte di queste confraternite laicali ebbero origine dal movimento religioso de' flagellanti o dall'opera delle missioni.

Questi enti sono diversamente designati nelle varie regioni. Nel Veneto, in Lombardia furono dette scuole ; altrove gilde ; altrove fraternità, confraterie, congreghe, consorzi ecc. (calande in Germania).

I loro proventi erano destinati o a fini religiosi per i soci (pre-

* Scaduto F., *Confraternite*, in « Dig. ital. » alla voce; Schiappoli D., *Condiz. giurid. delle confratern. eccles.*, Torino, 1900; Ruffini F., *Il consorzio dei vivi e dei morti di Parma*, Torino, 1907.

ghiere e pratiche di culto, suffragio delle anime dei confratelli defunti) o a fini mondani a vantaggio dei soci medesimi (mutua assistenza a' confratelli, godimento de' beni comuni, ecc.) o anche di estranei (opere di carità, di assistenza, riscatto dei prigionieri, sepoltura dei condannati o feriti ecc.). Per questi loro fini le confraternite si possono storicamente distinguere in: *a*) quelle che hanno scopo essenzialmente religioso o di culto (confraternite ecclesiastiche); *b*) quelle che hanno anche intenti di beneficenza e di filantropia (confraternite miste). Importante è ancora l' altra distinzione tra confraternite ecclesiastiche che hanno l'erezione in titolo, cioè la personalità giuridica secondo il diritto della Chiesa e laicali che mancano di tale erezione, ma che possono o no godere della personalità giuridica secondo il diritto dello Stato. Si distinguono ancora in confraternite semplici o arciconfraternite, che hanno il diritto di aggregarsi altre confraternite della stessa specie e di comunicare ad esse i propri privilegi.

247. Per l'esistenza legittima d'una confraternita, secondo il diritto della Chiesa, è necessaria l'erezione canonica che sola conferisce i diritti e privilegi ecclesiastici. Tale erezione dev'essere fatta dall'ordinario del luogo, se ne eccettui quelle la cui erezione è riservata alla santa sede o commessa ai generali di certi ordini religiosi o ai loro delegati.

Secondo il nostro diritto le confraternite erette in titolo possono vivere come private associazioni e coi contributi dei confratelli. Perchè siano riconosciute come persone giuridiche, occorre l'assenso dello Stato e nella forma con cui si concede la personalità giuridica alle istituzioni di beneficenza. Il riconoscimento sarà negato se, nei loro statuti, le nuove confraternite non si propongano come loro fine essenziale uno degli scopi di pubblica assistenza, di cui all' art. 1.° della legge 17 luglio 1890.

CAPITOLO VII.

Il beneficio *.

A. Cenni storici e concetto del beneficio.

248. In origine tutto il patrimonio d' una diocesi costituiva una sola massa, di cui titolare era il vescovo ed amministratore il diacono.

In un primo periodo le rendite erano destinate a scopi di carità e solo quando il ministero ecclesiastico fu considerato come una specie di ufficio pubblico, si corrisposero stipendi ai ministri del culto a beneplacito del vescovo.

Forse gli originari scopi caritativi finirono per essere trascurati: onde nella Chiesa di Roma † si fissò in modo obbligatorio una quadripartizione delle rendite del patrimonio ecclesiastico: la prima era devoluta al vescovo, la seconda al clero, la terza ai poveri, la quarta doveva servire per la manutenzione degli edifici sacri *(fabrica ecclesiae)*. In Spagna si ebbe invece una tripartizioue: nel regno franco, ove si mantenne l' unità amministrativa del patrimonio diocesano per molto tempo, si adottò una ripartizione diversa per ogni cespite d'entrata.

All' originaria unità patrimoniale ed amministrativa del patrimonio ecclesiastico pose fine il costituirsi delle singole chiese come enti giuridici autonomi di fronte all' antica chiesa vescovile.

La Chiesa ebbe nei suoi primordi uno spiccato carattere missionario e la propaganda religiosa nelle campagne era fatta da

* Galante A., *Il benef. eccles.*, Milano 1895; Wernz, *Jus decretal.*, tom. II, pars secunda, Romae, 1896; Friedberg E., *Kirchenrecht*[6], Leipzig, 1909 e autori ivi citati (pag. 591, 596).

† c. 28 C. XII, qu. 2 (papa Simplicio, 475); c. 27 ibid. (Gelasio I, 494).

chierici staccati dal presbiterio della chiesa vescovile: si costituiscono così comunità e chiese rurali distinte da quelle urbane, pur dipendendo anch'esse dal vescovo. Ai chierici addetti alle chiese rurali il vescovo assegnava una porzione delle rendite del patrimonio comune; ma in alcune regioni, invece di rendite, assegnava sotto la forma di precaria *, cioè di concessione revocabile a suo piacimento, un dato fondo, affinchè dei frutti di esso il chierico si servisse per provvedere al suo sostentamento, al culto ed ai poveri. Ma già secondo le leggi del VI secolo tali concessioni si considerano come definitive; conseguenza fu ch'esse non si considerassero più fatte alla persona del chierico, ma alla chiesa locale considerata come ente distinto. Il chierico ordinato per queste chiese aveva diritto di essere alimentato con le rendite dei loro beni; e oltre ai beni stabili vennero ad esse attribuite decime, oblazioni, ecc.

Ma, oltre che dal dissolvimento della comunione patrimoniale diocesana, il beneficio ebbe origine anche dalle chiese di proprietà dei privati fondatori, *Eigenkirche*, configurazione giuridica che ricorre specialmente nel diritto germanico. Al proprietario del fondo, su cui era stata costruita la chiesa, si riconobbe non solo la proprietà sulla medesima, ma anche la facoltà di preporvi l'ecclesiastico, quand'anche il vescovo non lo istituisse. La chiesa veniva riguardata come parte del patrimonio del fondatore e dei suoi eredi e poteva formare oggetto di negozi giuridici di diritto privato con l' unica limitazione che gli atti di disposizione fossero conformi allo scopo di essa. La Chiesa da prima tollera; poscia reagisce e considera la proprietà del privato vincolata ad una servitù d'uso pubblico e attribuisce al santo cui era dedicata la chiesa la proprietà dei beni: infine rifiuta la consacrazione, se il proprietario non rinunzia al suo

* Stutz, *die Eigenkirche als Element des mitt. german. K. R.*, Berlin 1895, pag. 29 sg., esclude la derivazione del sistema beneficiario dalle precarie conferite dai vescovi a' chierici.

diritto di proprietà, onde questo si trasforma in quello di patronato, quasi compromesso tra il diritto dei vescovi e quello dei privati. I fondi assegnati dai proprietari di queste chiese per il sostentamento dei chierici addetti venivano loro concessi in locazione, cioè in *beneficium*.

Allorchè invalse l' uso che tutti i pubblici uffici fossero retribuiti con assegnazioni di beni immobili in dotazione, cioè si costituì il beneficio (che sarà il sostrato del feudo), il termine beneficio venne usato per designare la dotazione annessa all' ufficio ecclesiastico, costituita in massima parte in beni immobili.

Una nuova scissione della massa patrimoniale della diocesi si ebbe con lo scioglimento della vita in comune dei capitoli. Una parte dei beni il vescovo tiene per sè e per la sua mensa vescovile e un'altra è assegnata al capitolo. E quando i canonici si diedero a vivere separatamente, ciascuno ha diritto ad una parte della massa patrimoniale del capitolo, detto prebenda che consiste parte in una abitazione e parte in danaro o vettovaglie. Però in alcuni capitoli si ha una massa comune ed i singoli canonici hanno diritto ad una porzione delle rendite : in altri, lasciata una parte comune al capitolo, si costituiscono tante singole masse separate o prebende ; in altri le singole masse prebendali assorbono la massa comune ; in tutti, accanto alla massa comune e alle singole prebende, v'è una massa speciale per fare delle distribuzioni fra i canonici per il loro intervento al coro.

Per quanto la prebenda abbia un significato proprio, pure i due termini prebenda e beneficio sono usati promiscuamente.

Gravissima quistione sorse per la personalità giuridica delle prebende, e da principio i diritti si fecero valere a nome della chiesa stessa. In seguito Sinibaldo dei Fieschi, che fu papa Innocenzo IV, insegnò avere la prebenda soggettività giuridica sua propria, considerandola come fondazione, di cui la personalità

giuridica risiede nel patrimonio destinato allo scopo fissato dalla volontà del fondatore.

Il modo di retribuzione medievale del beneficio è stato mantenuto dalla Chiesa. Talvolta le legislazioni secolari hanno sostituito ad esso degli stipendi a carico dello Stato, o di un fondo speciale. Ma anche gli stipendi si sono ritenuti sufficienti a conservare all'ufficio il carattere di vero beneficio, giacchè è certo che un assegno stabile, fissato dalle leggi dello Stato, è sufficiente a guarentire al beneficio quella perpetuità oggettiva che è elemento essenziale della sua esistenza.

249. A costituire il beneficio, oltre l'ufficio che n'è l'elemento principale, è necessario anche, sebbene abbia carattere di elemento accessorio, un determinato patrimonio ad esso assegnato.

Secondo è inteso dal nostro diritto, esso è una fondazione incorporata con un ufficio ecclesiastico ed avente per scopo di provvedere al sostentamento del titolare dell'ufficio medesimo (beneficium distinctum), ed anche alle spese per l'edificio ed in genere a spese di culto (beneficium indistinctum). Sono, dunque, requisiti del beneficio, inteso come ente, l'ufficio, la dotazione, l'erezione in titolo.

Questa è l' atto formale di creazione d' una data persona giuridica ecclesiastica, per cui essa viene ad essere incorporata nell'organismo amministrativo della Chiesa. Costituisce il contrassegno formale per distinguere gli enti pubblici dai privati, conferisce all' ente il carattere di ecclesiastico in senso stretto e rispetto al patrimonio rappresenta l'elevazione di esso ad ente morale, l'accettazione della Chiesa in genere e dell'ufficio sacro in specie della disposizione del privato, il quale perde il diritto di proprietà dei beni e acquista un diritto di patronato proprio sull'ente. Il patrimonio dell'ente eretto in titolo si spiritualizza, cioè passa a far parte delle *res religiosae* e di queste gode i privilegi e ne soffre le limitazioni, fra cui importanti le speciali formalità per le alienazioni.

B. Istituzione dei benefici.

250. Per istituire un beneficio si richiede l'intervento dell'autorità ecclesiastica; il consenso di questa può essere espresso, tacito, presunto.

L' istituzione (erectio, creatio) dei vescovadi, capitoli cattedrali e delle collegiate, delle dignità entro i capitoli stessi, dei canonicati cattedrali in soprannumero con aspettativa alla futura prebenda e dei canonici onorari con speciali privilegi spetta al papa. Il vescovo o il prelato nullius ha facoltà di erigere tutti gli altri uffici e benefici minori entro la sua diocesi; si richiede per altro il consenso del capitolo per l' istituzione di canonicati semplici o onorari e di nuove parrocchie.

251. Per l' istituzione d' un beneficio si richiedono i seguenti requisiti: *a*) una iusta causa, cioè necessitas, utilitas, salus animarum e incrementum cultus divini: *b*) un locus congruus (per i vescovadi una città); *c*) una dos sufficiens, cioè un conveniente patrimonio che ne assicuri in modo duraturo l'esistenza; in mancanza di dotazione, qualora si tratti di parrocchia, debbono i parrocchiani prestare i mezzi occorrenti. La dotazione non può essere inferiore ad un limite minimo che corrisponda al minimo occorrente per assicurare l'esistenza del beneficiato (*portio congrua*) e per far fronte alle spese di culto dell'edificio sacro; essa non pnò essere diminuita se non per dismembratio o per una pensione.

Nell' istituzione dei benefici è necessario adempiere a certe formalità; così con pubblico istrumento si accetta la dotazione e prima di fare il decreto d'erezione, occorrerà sentire quelli che sono interessati alla cosa, affinchè non siano lesi i diritti acquisiti dei terzi.

252. Giacchè l'istituzione dei benefici è una faccenda puramente ecclesiastica, è esclusa di regola qualsiasi comparteci-

pazione dello Stato. Ma poichè questo talvolta assegna la dotazione e ha il diritto di conferire in ogni caso la personalità giuridica, così la santa sede acconsente ad una partecipazione dello Stato nell'erezione di quelli minori.

Lo Stato italiano s'interessa dell' istituzione di nuovi uffici, in quanto ne derivino effetti civili, cioè essa implichi il riconoscimento d' un ente ecclesiastico con capacità giuridico-patrimoniale, o importi destinazione di beni ecclesiastici *.

L' assenso sovrano all'erezione dei benefici in ente morale è concesso con regio decreto, registrato alla corte dei conti. Ma si è ritenuto che basti allo scopo l'exequatur e il placet agli atti di nomina degli investiti.

Qualora si tratti di uffici o di circoscrizioni ecclesiastiche che non abbiano effetti civili (es. istituzione di canonicati onorari, modificazione dei distretti metropolitani), non interviene la potestà civile. Gli atti dell' autorità ecclesiastica che impongono delle pensioni a carico dei benefici debbono riportare l' exequatur o il placet.

La legittima erezione dei benefici, specialmente di quelli parrocchiali, viene presunta dallo stato di possesso. Nell' antico Regno di Napoli, la legislazione borbonica prescrisse l'assenso regio per tutte le erezioni in titolo ecclesiastico, e la giurisprudenza ha rispettato questa regola, ammettendo unicamente la presunzione, che fosse intervenuta, quando non si potesse addurre una prova contraria e si provasse invece l' erezione in titolo.

C. Conferimento dei benefici.

253. La provvista dei benefici (provvisio, collatio, institutio, donatio, concessio, assignatio) è l'atto giuridico per cui

* legge delle guarentigie, art. 16 ult. al.; cfr. cod. civ., art. 2 e 433.

dal superiore ecclesiastico si trasferisce un ufficio vacante ad una persona idonea.

Essa è un atto complesso che risulta da parecchi atti intermedi che sono: 1.° la designazione della persona, alla quale si deve conferire l' ufficio, che avviene per nomina da parte del superiore ecclesiastico, per elezione o postulazione da parte d'un collegio ecclesiastico (capitolo), per nomina del sovrano o di altra persona privilegiata, o presentazione del patrono; 2.° il trasferimento dell' ufficio, ossia delle facoltà e diritti relativi (collatio beneficii o tituli) che per i benefici maggiori o elettivi dicesi confirmatio, per quelli conferibili dietro postulazione, admissio, per i benefici minori (benef. collativa) collatio e per quelli di patronato institutio collativa o canonica. Se in via di eccezione il conferimento di un ufficio spetta a persona diversa dal vescovo, questa dà l'autorizzazione per l'esercizio dell' ufficio (institutio auctorizabilis, approbatio ad curam animarum, missio canonica). Il terzo momento della provvista è l'immissione nel possesso dell' ufficio e nel godimento delle temporalità (institutio corporalis, realis, actualis, investitura, per i vescovi inthronisatio, per i canonici installatio).

Quando l'ufficio è conferito dal superiore che ne ha il diritto, la provvista dicesi ordinaria, e straordinaria, allorchè è fatta, in forza d' uno speciale titolo giuridico, da un terzo, così dal superiore immediato per diritto di devoluzione, dal papa per riserva pontificia. È libera la collazione, quando il collatore provvede liberamente all' ufficio; se egli è vincolato alla proposta di un' altra persona, talchè egli deve conferire l'ufficio al proposto, quando non ostino impedimenti canonici, la collazione dicesi non libera, o necessaria.

254. La provvista dei benefici patriarcali, primaziali, metropolitani e vescovili è di libera collazione del pontefice. Per diritto particolare i vescovi sono promossi alle loro sedi per

elezione o postulazione canonica dei capitoli cattedrali, per presentazione o nomina del sovrano.

Il papa può conferire tutti i benefici pel suo supremo diritto di amministrazione. Ma ha la facoltà di avocare a sè la provvista di certi benefici che si renderanno vacanti e la cui collazione spetta agli inferiori.

Tale riserva pontificia riguarda i benefici vacanti in curia per morte del beneficiato, rinunzia espressa o tacita o per qualsiasi atto espletato presso la sede pontificia e anche quelle che si rendessero vacanti in alcuni mesi dell'anno *.

Il conferimento del beneficio deve farsi entro sei mesi dalla vacanza, gratuitamente e senza simonia; senza condizioni e diminuzione di reddito ecc.

Secondo il nostro diritto per tutte le provviste beneficiarie si richiede l' assenso regio e dalla data di questo comincia il diritto alle temporalità. L'immissione nel possesso dell' ufficio agli effetti civili è fatta dall'economato dei benefici vacanti.

Il beneficio si deve conferire nei modi che sono propri della sua natura, secondo che sia di libera collazione o di patronato. Le riserve pontificie sono riconosciute. L' autorità civile non darà l'exequatur e il placet alle collazioni fatte contro le leggi canoniche, e i patroni potrebbero agire davanti ai tribunali, per far dichiarare nulle le provviste fatte contro i loro diritti (in spretum iuris patronatus).

255. Le condizioni indispensabili, perchè un ufficio possa essere conferito, sono le seguenti: 1.° ch'esso sia vacante, così che sono escluse tutte le aspettative ad un beneficio vacante (expectativae) fatta eccezione per i coadiutori dei vescovi ed abati cum iure succedendi; 2.° che il candidato sia persona idonea, cioè abbia tutti i requisiti richiesti così dal diritto comune, come dallo speciale atto di fondazione. Sono quindi esclusi

* Cfr. concordato per le due Sicilie 1612 1818, art. 9, 10 e 11.

quelli che non hanno l' età prescritta dalla legge, che, salvo dispensa pontificia, è di 30 anni compiuti per i vescovadi, di 25 anni cominciati per le dignità e personati nei capitoli con giurisdizione e cura d'anime e per tutti i benefici curati, di 40 anni per il canonicato penitenziere, di 22 compiuti per tutti i canonicati, di 14 anni per tutti gli uffici. Inoltre sono esclusi quelli che non posseggono il grado dell' ordine richiesto per l'ufficio o che non possono acquistarlo entro l'anno dal conferimento.

Il candidato deve avere determinati requisiti scientifici e propriamente la dottrina occorrente al disimpegno dell'ufficio.

Infine gli uffici non possono essere conferiti agli illegittimi, agli irregolari, agli ammogliati, ai colpiti d'infamia o di censura ecclesiastica, agli eretici e loro discendenti. Per gli uffici curati è necessario che il candidato conosca la lingua del luogo.

Il diritto dello Stato aggiunse altri requisiti. Così, quanto al nostro diritto, il candidato deve avere la cittadinanza italiana *, non essere interdetto dai pubblici uffici † e in alcune regioni i beneficiari minori sarebbero tenuti al giuramento di fedeltà al Re.

256. Per riguardo alla provvista dei vescovadi, sono vigenti nei vari paesi diverse modalità. In Italia il conferimento delle sedi vescovili è di esclusiva competenza del papa anche per rispetto a quelle sedi, per cui il diritto di nomina spettava al Re ed al papa la confermazione. La competenza del papa si è estesa anche a comprendere quelle sedi, per cui spettava ai capitoli un diritto di elezione o di postulazione. Restano i diritti di patronato regio e l' exequatur per tutte le sedi.

Per i canonicati la rinunzia fatta al diritto di regia nomina o proposta per i benefici maggiori fu dal governo estesa ai minori e quindi ai canonicati. Non resta, per conseguenza, se

* legge sulle guarentigie, art. 15 ; però anche per i benefici esistenti in Roma si richiede, secondo il diritto della Chiesa, la cittadinanza romana.

† cod. pen., art. 20, n. 4 e 6.

non la necessità del placet e dell'exequatur, a seconda che la provvista è fatta *a*) per nomina del vescovo (di frequente), o dietro presentazione d'un patrono, o per elezione del capitolo (raro) ; *b*) per nomina del pontefice in virtù di riserve (frequentissimo).

La nomina dei parroci spetta di regola in seguito ad uno speciale concorso parrocchiale. Dichiarata pubblicamente la vacanza, si deve bandire il concorso che sarà giudicato dal vescovo o vicario generale e da tre esaminatori, approvati dal sinodo o nominati dal vescovo col consenso del capitolo.

Le parrocchie di libera collazione saranno conferite dai vescovi ai candidati approvati, che essi stimeranno più idonei (*digniores*); nelle parrocchie di patronato regio e laicale il vescovo istituirà il presentato, purchè nell' esame sia stato ritenuto idoneo. In alcune regioni non si fa concorso, ma il presentato si deve assoggettare all' esame per dare prova della sua idoneità all'ufficio: può per altro la stessa autorità ecclesiastica comunicare al patrono una lista d'idonei fra cui quegli potrà scegliere il presentando.

La potestà civile lascia piena libertà all'autorità ecclesiastica di giudicare, se l'investito abbia i requisiti canonici necessari. La mancanza di essi può essere un motivo legittimo per negare il placet.

Nel Lombardo-Veneto la potestà civile non può nominare a benefici minori di regio patronato senza la previa proposta dell'autorità ecclesiastica: contro il decreto di nomina si potrà da qualunque interessato ricorrere alla V sezione del consiglio di Stato *.

* Cons. di St., sez. IV, 2714 1900 (*Riv. dir. eccles.*, X, 147 sgg. ; ved. anche 129 sgg.).

D. La collazione necessaria e il diritto di patronato.

257. Fra le limitazioni al diritto di libera collazione spettante alle autorità ecclesiastiche occupa un posto principale il diritto di patronato.

Fin dai primi secoli ai fondatori delle chiese era riconosciuta la facoltà di sorvegliare l'amministrazione delle loro fondazioni, di nominare gli amministratori ovvero incaricare della nomina gli eredi, di proporre o presentare al vescovo l' ecclesiastico idoneo per la chiesa. Disposizioni ecclesiastiche e civili si trovano in Gallia, presso i Longobardi, in Oriente, in Spagna.

Nei regni germanici, se ne eccettui quello dei visigoti, si afferma il concetto della *ecclesia propria* (n.° 248). E giacchè alle chiese di propria fondazione era congiunto il diritto di decima, si comprende che per i proprietari non si trattava di tutelare soltanto interessi ideali. Così si ebbe anche per i benefici minori quell'ingerenza del laicato che la Chiesa combattè per i benefizi maggiori. Ma la generale reazione che nel secolo XI si manifestò contro il conferimento degli uffici ecclesiastici per opera dei laici si sollevò anche contro questo diritto dei proprietari : s' insegnava che per la consacrazione le chiese erano *res extra commercium* e, quindi, non si poteva più parlare d'una proprietà privata di esse : *quod semel ecclesiae datum est, in perpetuum Christi est.* Questi principii, elaborati dalla scienza, furono codificati da Alessandro III, per cui il diritto di proprietà si trasformò in diritto di protezione e di difesa e si stabilì che il proprietario non aveva più il diritto di nomina dell' ecclesiastico, ma solo quello di presentazione all' ordinario collatore.

258. Quantunque il diritto di presentazione costituisca il diritto di maggiore importanza del patrono, pure non è il solo: e giacchè la condizione giuridica di patrono trae seco anche

degli obblighi, così il patronato si definisce « il complesso delle facoltà e degli obblighi che spettano ad una persona (fisica o giuridica) in rapporto ad una chiesa e ad un ufficio in base ad un diritto speciale ed indipendente dalla posizione sua nella gerarchia ». Secondo il diritto ecclesiastico il patronato è un privilegio personale (*ius spirituali annexum*): secondo il diritto dello Stato e in rapporto a quegli enti, che sono dallo Stato considerati come istituti pubblici ecclesiastici, è un istituto di diritto pubblico e conferisce al soggetto una facoltà di diritto pubblico, in quanto si riferisce all'amministrazione ecclesiastica.

259. Il patronato si origina dall' assegnazione del fondo in proprietà della chiesa, dalla costruzione d'una nuova chiesa o dalla dotazione d'una chiesa già esistente (*patronum faciunt dos, aedificatio, fundus*). Questi atti debbono essere compiuti a titolo di mera liberalità e riportare il consenso espresso o tacito del superiore ecclesiastico. Se la fondazione è fatta da più persone, si ha un patronato in solido o compatronato. In questo caso ciascun patrono ha un voto : però i compatroni si possono accordare sull'esercizio per turno del loro diritto. Ma se uno fonda la chiesa e la costruisce e due la dotano, il primo acquista due voti e gli altri due insieme ne acquistano uno soltanto.

Il titolo originario della costituzione del diritto è supplito dal possesso immemoriale del diritto medesimo e specialmente dall' esercizio non interrotto di almeno due presentazioni per un periodo di 50 anni, tranne che per le persone potenti (sovrani, comuni, ecc.) che sono tenuti a provare più rigorosamente il loro diritto *. Un'usucapione del patronato non è ammissibile secondo il Tridentino: la stessa prescrizione centenaria costituisce una presunzione *iuris tantum* dell'esistenza del titolo.

* Schiappoli D., *La prescriz. del dir. di patronato*, Torino, 1894.

Il fondatore d' una chiesa collegiale e d'un monastero non acquista il diritto di presentazione spettante al patrono : occorre a tal fine un indulto pontificio. E per privilegio pontificio si può, senz'altro titolo giuridico, fondare un patronato, ma ciò deve avvenire soltanto a favore di principi o di università.

260. Oggetto d'un patronato sono soltanto i benefici minori. Sono quindi esclusi gli uffici che non sono benefici (nunzi, vicari generali e capitolari, uffici delle missioni ecc.) e i benefici maggiori (titoli cardinalizi, vescovadi : ma su questi si può avere il patronato del sovrano).

Non possono acquistare o esercitare il patronato i non battezzati, gli eretici, scismatici, apostati, simoniaci, gli infami e scomunicati : sono ammessi all' esercizio di esso le donne, i minori, gli infanti, le persone giuridiche per mezzo de' loro rappresentanti.

261. Secondo il dir. italiano, tutte le quistioni riferentisi al patronato sono di competenza dei tribunali ordinari : « tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva a' benefici ecclesiastici od i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che riguardano al possessorio, ovvero al petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile » * : ma nessun'altra legge, ad eccezione di quelle di soppressione e liquidazione dell'asse ecclesiastico, quanto al diritto di rivendicazione e svincolo spettante a' patroni laicali, ha regolata questa materia speciale, la quale, appunto perchè tale, rimane sottoposta alle norme del diritto canonico, compatibilmente con le leggi dello Stato. Nè si può dire, che tale legislazione sia cessata con la pubblicazione del cod. civ., poichè l' art. 48 disp. transit. si riferisce alle materie *trattate nel codice*, e fra

* legge 9|4 1850, art. 2; così è di competenza dell' autorità giudiziaria la controversia sulla sussistenza d'un dir. di patronato che si afferma leso da un provvedimento amministrativo; cons. di St., Sez. V, 17|3 1911 (*Foro it.*, 1911, III 413).

esse non v'è quella del patronato; quindi per via de' contrari è diritto vigente il canonico, in quanto non contrasta con i principii, che informano il diritto dello Stato. Se non si voglia configurare tale istituto sotto una delle tante figure del diritto privato, cioè servitù, diritto reale, diritto di obbligazione ecc., ma tener ferma la sua natura di facoltà di diritto pubblico ecclesiastico, proveniente da una concessione amministrativa ecclesiastica, a differenza del diritto canonico, il patronato non si potrebbe usucapire, secondo il diritto attuale, non essendo ammissibile l'usucapione delle facoltà di diritto pubblico.

262. Rispetto alle persone, che ne sono capaci, valgono le norme del diritto canonico: quindi anche i comuni possono averlo, o come qualsiasi persona laica, o in quanto i diritti di nomina, mediante elezione, a quelle chiese che ad essi appartenevano per diritto di proprietà, si trasformarono in diritto di patronato. In alcune regioni si hanno esempi di nomine di parroci spettanti o al popolo della parrocchia o alla comunità nella sua legale rappresentanza *. Così nel Piemonte debbono osservarsi le norme date nel biglietto di Carlo Emanuele III al senato **; nelle Romagne deve a pena di nullità osservarsi ciò ch'è prescritto nell' ordinanza del cardinale Opizzoni 22 luglio 1816 †. Nel Lombardo-Veneto per legge 15 maggio 1804, confermata con qualche modificazione da disposizioni posteriori ††, si stabilisce che la scelta abbia luogo fra una lista d' idonei, compilata, dopo bandito il concorso o tenuto un esame, dal vescovo e da questo trasmessa, pel tramite del prefetto, al municipio: l'elezione, fatta da' soli cattolici, deve aver luogo ne' comizi assistiti da un consesso, in cui entra la rappresentanza dell'autorità politica: si richiede la maggioranza assoluta

* Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, § 118, n. 13, pagg. 502-504.
** biglietto 10[6 1748 in Saredo, *cod. eccles.*, IV, 387.
† Cons. di St., 17[11 1876 (*cod. eccles.*, IV, 253).
†† Saredo, II, 699, 1167, 1181.

e fra più maggioranze assolute la relativa *. Anche in altri luoghi spettano tali diritti alla comunità, che può esercitarli direttamente: non crediamo, però, che la legale rappresentanza del comune come ente possa ciò fare, a meno che la parrocchia fosse di patronato comunale e non del *populus fidelium*: in quest' ultimo caso lo potrebbe, quando sostenesse qualche spesa (e non in genere quella dell'art. 320 legge com. e prov.), oppure quando i parrocchiani le delegassero il diritto loro spettante. Il governo, però, è stato poco favorevole alle nomine popolari de' parroci, avvenute in qualche luogo **, mentre qualcuno penserebbe introdurre tale sistema con l'assetto definitivo da darsi alla proprietà ecclesiastica; ma, prima di attuare simile riforma, sarebbe opportuno tener presente ciò che diceva Leopoldo I di Toscana nel motu-proprio 12 marzo 1789, allorchè, dichiarando di r. patronato tutte le *parrocchie di data delle comunità o di data del popolo* †, per cui quasi ad una metà de' benefici parrocchiali si provvedeva da parte di tutti i domiciliati da almeno 10 anni nella parrocchia alla scelta de' concorrenti già dichiarati idonei, previo esame, da una commissione di teologi nominati dal governo, notava « i gravi sconcerti e scandali, che nascono nella collazione delle chiese curate di data del popolo, dove con avvilimento del sacro carattere i concorrenti sono obbligati a mendicare i suffragi da quelli stessi, che dopo devono ammonire e reggere col loro ministero; dove l' eletto trova sempre contro di sè l'odiosità e la diffidenza di tutti quelli che favorivano altri e dove sono inevitabili gli intrighi, i partiti e bene spesso i sospetti e le accuse di simonia » ††.

* Giovanelli e Calvauna, pagg. 321 e segg. Quanto ai tempi moderni *Anal. iur. pontif.*, 1861, 576; Scaduto, *Guarentigie*, n. 86, pag. 450.

** Guerrieri-Gonzaga, *I parroci eletti e la questione eccles.*, Firenze, 1875; Cassani, *Questioni politico-religiose*, Bologna, 1876, III, 262, 594, 694, 700; Scaduto, *Guarentigie*, pagg. 446 e segg., 497.

† Scaduto, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I*, Firenze, 1885, § 41, pagg. 351-52.

†† Padelletti G., *Politica ecclesiastica*, in « Scritti di dir. pubbl. », 193 e segg.

In quanto all'oggetto sono di patronato del sovrano anche i benefici maggiori (n. 140): però un governo straniero può godere un diritto di patronato unicamente come privato *.

263. Il diritto di patronato può essere *laicale*, se appartiene ad un laico, oppure ad un ecclesiastico indipendentemente dalla sua posizione ecclesiastica; *ecclesiastico*, se la fondazione avvenne con beni ecclesiastici oppure appartiene ad una persona ecclesiastica per tale sua qualità, e *misto*, quand'è in parte laicale ed in parte ecclesiastico. Inoltre è *reale*, se è congiunto alla proprietà d' un fondo in guisa da trasmettersi col diritto di proprietà sul fondo stesso; *personale*, se è conferito ad una persona come tale senza riguardo alla cosa. Simile al patronato reale è il *feudale*; nelle provincie napoletane i patronati feudali furono colpiti dalla legge abolitiva della feudalità e reintegrati allo Stato; salvo agli ex-feudatari il diritto di provare nei modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del patronato siasi il feudo stesso giammai devoluto o riconceduto in qualunque maniera onerosa o gratuita; nel qual caso il diritto di patronato apparterrà ai medesimi ex-feudatari. Rimanevano integri i patronati acquistati dai feudatari per le dotazioni fatte con beni proprii †.

Il patronato è ereditario, se si trasmette in eredità col patrimonio d' una persona; si dice familiare o gentilizio, se in via d' eccezione non sia trasmissibile che nella linea del fondatore o nella cerchia gentilizia: questo alla sua volta dividesi in *a*) *gentilicium rigorose sumptum* o *stricto modo*, quello cui sono chiamati solo i maschi d'una data gente o casato ossia tutti gli agnati e non altri, onde, estinta l'agnazione, il patronato di gentilizio diventa ereditario e *b*) *gentilicium minus ri-*

* Scaduto, *Manuale* II, n. 443; cfr. cons. di Stato 26|1 1878 (*Foro it.*, III, 3, 73).

† decr. 20|7 1818; cassaz. Roma 12|5 1891 (*Riv. dir. eccles.*, II, 413).

gorose sumptum o *aliquo modo*, che comprende tutti i discendenti della famiglia effettiva del fondatore *.

Inoltre è *plenum*, se conferisce tutte le facoltà, che si contengono per regola generale nel patronato; è *minus plenum* (quello p. es. relativo alle prime cariche nei capitoli † e nelle chiese conventuali), in cui si hanno tutte le facoltà, tranne il *ius praesentandi*.

264. Il complesso dei diritti e degli obblighi, che si comprendono nel patronato, sono enumerati nei seguenti versi della glossa: *Patrono debetur honor, onus, utilitasque; Praesentet, praesit, defendat, alatur egenus.*

La principale facoltà è quella di presentare o di essere presentato, secondo che si tratta di patronato attivo o passivo al superiore ecclesiastico (vescovo) per la collazione del beneficio vacante, cui il patronato si riferisce. Il candidato dev' essere persona idonea, cioè nel possesso di tutti i requisiti richiesti dal diritto comune o dalle tavole di fondazione pel conferimento del beneficio. Se tale presentazione non è fatta dal patrono laico nel termine di quattro mesi e da quello ecclesiastico in quello di sei, il vescovo per diritto di devoluzione conferisce liberamente il beneficio: al primo di questi è dato il *ius variandi*, facoltà di fare una nuova *praesentatio*, mentre è in corso la prima: nel caso di compatronato tutti hanno il diritto di esercitarlo *in solidum*, ma lo possono anche per turno: se sono in disaccordo, decide la maggioranza: i voti si dànno per stirpi, non per capi. Nel caso che il patronato sia conteso, nel frattempo fa la presentazione chi in buona fede si trova nel quasi possesso di essa: che se anche il possesso fosse controverso, il vescovo conferisce liberamente. Inoltre, meno qualche eccezione stabilita nell'atto di fondazione, spetta al patrono

* De Luca, *Theatrum*, ecc., *de iure patronatus*, disc. 60, n. 36 e 32, e cassaz. Roma 29 maggio 1874 (*Giurispr. ital.*, I, 2, 286).

† c. 25, X, III, 38.

la *cura beneficii*, che da prima consisteva nel diritto di difendere la chiesa ed i suoi beni contro qualsiasi attentato arbitrario e violento, oggi si riduce ad una semplice vigilanza sulla amministrazione dei beni ed a far delle osservazioni in caso di cattiva amministrazione ; però il patrono non ha facoltà d'ingerirsi nell'amministrazione e percezione dei frutti e nemmeno di prendere cura dell'edificio.

Infine, oltre ad alcuni diritti onorifici, come quello di mettere il proprio stemma sulla chiesa, d'esser compreso nelle orazioni, ecc., il patrono ha per sè e suoi discendenti, quando sia caduto in povertà senza sua colpa e sia incapace di guadagnare il sostentamento e nessuno possa essere civilmente costretto agli alimenti, un diritto personale di essere alimentato a spese del beneficio, purchè, provveduto alle necessità di esso (spese necessarie per l' esercizio del culto e pel decoroso sostentamento dell' investito), vi sia un avanzo *.

265. Un patronato già esistente può essere trasferito † ad un altro soggetto : se trattasi di patronato reale col trasferimento del fondo, cui inerisce : se dalla nuda proprietà si stacca un diritto di godimento, al titolare di questo passa il patronato. Il patronato personale può trasmettersi per successione (per quanto riguarda il patronato familiare o gentilizio le norme sono quelle del fedecommesso), per permuta (soltanto contro un'altra *res spiritualis* e col consenso del superiore ecclesiastico), donazione (senza un tale consenso, quando avviene tra compatroni oppure si tratta d'un patronato laicale, che va ad una persona ecclesiastica) ed infine per prescrizione, per cui

* Il diritto agli alimenti è dipendente dal patronato (Schiappoli, *Dir. del patrono povero d' avere gli alim.*, in « Studi in onore di C. Fadda », Napoli, 1905) e non dalla donazione (Coviello N., in « Studi in onore di V. Scialoja » II, Milano, 1905); ved. Friedberg, *Kirchenrecht* [6], § 120, p. 381, not. 6.

† *Ius patronatus transire facit novus heres, Res permutata, donatio, venditioque* (Schiappoli, *Prescriz. del dir. di patron.*, Torino, 1894, pag. 92).

il patronato ecclesiastico si trasferisce da uno in altro patrono con *bona fides* in 40 anni e se è un laico, che prescrive, occorre un titolo: trattandosi di patronato laicale, le norme della prescrizione sono quelle delle *res immobiles*, cioè 10 anni *inter praesentes*, 20 *inter absentes* con titolo e buona fede e senza titolo 30 anni *. Il patronato gentilizio o familiare non si può prescrivere nè con la quadragenaria, nè con la centenaria od immemoriale **: però, quando concorre la completa centenaria, non osta l'invalidità del titolo d'acquisto, cui il possessore riferisca il suo possesso †.

Richiamando quanto abbiamo detto e tenendo presente l'articolo 48 disp. transitorie, per le usucapioni cominciate prima del cod. civ. vale indubbiamente il diritto canonico. Per quelle cominciate dopo, siccome le controversie saranno giudicate dall'autorità giudiziaria, così questa può applicare la legislazione canonica, anche per l'art. 3 disposizioni prel. cod. civ. Del resto noi consideriamo la sua natura di facoltà di diritto pubblico e quindi riteniamo inapplicabili le norme del diritto privato: che se queste si volessero pur applicare, allora si dovrebbe il patronato personale considerare come un diritto d'obbligazione, che non può essere usucapito, ma si può perdere per prescrizione: il possesso del diritto di presentazione vale *praesumptio iuris tantum*, ammessa dal diritto canonico, dell'esistenza del titolo: inerente ad un fondo si può considerare come un *ius ad rem*, che si ha relativamente alla cosa e si prescrive con questa: però senza necessità di giusto titolo e buona fede ††. Ai compatronati si possono applicare le norme del condominio e quindi gli art. 671 e 672 cod. civ. Per la prescrizione fra compatroni, il dir. civ. parla di prescrizione in materia di di-

* Schiappoli, *Prescrizione del patronato*, pag. 88 e segg.

** De Luca, *Theatrum, de iure patron.*, disc. 15-16 ed autori *ivi.*

† De Luca, *ibid.*, disc. 57, n. 24-25; Sacr. congr. Conc. 2314 1843, 917 1842 e 2612 1848 (*Thesaurus resolut*, t. 102, pagg. 121, 159 e t. 108, pag. 95.

†† cod. civ. art. 2135.

ritti reali, ma solo pel possesso legittimo trentennale * ; nel condominio non si attua a rigore il concetto di possesso legittimo : si richiede nel compatrono prescrivente (come nel condomino) il possesso per un determinato tempo con l'animo di tener la cosa come propria ed un atto di opposizione contro ogni altro avente diritto.

266. Il patronato si perde : *a*) col venir meno del soggetto (morte di lui, estinzione della famiglia); *b*) per rinunzia: in caso vi siano obblighi, non si potrebbe rinunziare senza il consenso dei superiori ecclesiastici, ma vale la massima che il patrono si possa sottrarre agli obblighi, come all'onere di riparare o ricostruire la chiesa, aumentare o ripristinare la dote † rinunziando al patronato, ma tale rinunzia ha effetto dal giorno, in cui venne fatta e non libera il patrono dalle spese in cui era incorso prima della rinunzia. Inoltre il patronato vien meno : *c*) quando il patrono commette delle azioni punibili secondo il diritto della Chiesa; *d*) col venir meno dell'oggetto, con la soppressione del beneficio e con l'unione per confusione ; *e*) quando il fondo cui inerisce si distrugga completamente o la chiesa rovini; *f*) con l'*usucapio libertatis*, quando il vescovo , nominando per un certo numero di volte il titolare d' un beneficio sottoposto a patronato, usucapisce la libera collazione, di cui il patronato non è che una limitazione; occorre non un semplice non uso, ma un atto di opposizione all'esercizio e dalla data di questo comincia a decorrere il tempo per la prescrizione ; *g*) in forza di disposizione della legislazione ecclesiastica, quando quella civile non abbia regolato la materia. In conseguenza delle soppressioni avvenute i patronati dei patroni ecclesiastici sui benefici soppressi andarono perduti; quelli laicali si trasfusero nel diritto di revindicazione e svincolo.

* cod. civ., art. 2106, 686.

† Cfr. Schiappoli D., *L'obbligo dei patroni di riparare e ricostruire le chiese parrocchiali*, in « Riv. dir. eccles. », VII, 1 sgg.

E. Innovazione dei benefici *.

267. Lo spirito conservatore della Chiesa non comporta modificazioni dello stato degli uffici ; può ciò avvenire in via eccezionale e nei casi di necessità e maggiore utilità della Chiesa.

Perciò possono farsi delle innovazioni, concorrendo gravi e giusti motivi, salvo l'interesse dei terzi, e per opera del superiore competente che per i benefici maggiori è il papa, per quelli minori è il vescovo in concorso col papa. Il vescovo è tenuto ad osservare speciali formalità; così è vincolato al consenso del capitolo e deve sentire tutti gli interessati, specialmente il patrono.

Le innovazioni dei benefici sono di diverse specie :

a) La *translatio beneficii* è il trasferimento del beneficio da una chiesa ad un'altra, da un luogo ad un altro senza alcuna modificazione dei diritti, degli obblighi, del patrimonio. Siccome nella traslazione si ha per una parte una mutazione dell' atto di erezione, per l' altra una nuova erezione in titolo, così la cooperazione della potestà civile si ha allo stesso modo che nella creazione: l'assenso sarà dato con regio decreto registrato alla corte dei conti.

b) La *transformatio beneficii*, detta anche *alteratio* o *conversio*, o *mutatio vi erectionis*, è quell'innovazione che importa estinzione dell'antico ente e sostituzione d'un ente nuovo e si dice constare di due atti distinti, di una *suppressio beneficii* e d'una susseguente *erectio beneficii*. È proibita la trasformazione di un beneficio curato in semplice. Per la trasformazione d'un beneficio minore in maggiore occorre il permesso del papa. An-

* Cfr. Ambrosini G., *La trasformaz. delle persone giuridiche*, vol. I, Torino, 1910.

che la potestà civile deve intervenire, giacchè si tratta di cambiare lo stato giuridico di un ente morale, di assegnare al suo patrimonio una nuova destinazione.

c) La *divisio beneficii* può essere: *a*) *sectio*, quando d'un beneficio se ne fanno due o più, in modo che i due benefici o siano affatto indipendenti l'uno dall'altro (dismembratio aeque principalis), o in modo che i nuovi dipendono dall'antico (minus principalis); *b*) *dismembratio* in senso proprio che comprende o il distacco del territorio d' un ufficio che si annette a quello d' un altro ufficio che in tal modo si accresce, o la separazione di redditi e cespiti patrimoniali per applicarli ad un altro ufficio.

Lo smembramento delle parrocchie spetta al vescovo col consenso del capitolo e deve avvenire nei casi di distanza dei luoghi o difficoltà di comunicazioni. Ai bisogni delle parrocchie dismembrate il vescovo provvederà assegnando una porzione congrua dei frutti del beneficio diviso ed in caso di necessità costringendo i parrocchiani della nuova parrocchia a somministrare ciò che è necessario pel sostentamento del parroco. Quando si ricorre al patrimonio del beneficio diviso (ecclesia matrix), il parroco di questo acquista un diritto di patronato sull'altro (ecclesia filialis). Bisogna sentire tutti gli interessati, cioè il parroco, i parrocchiani, il patrono, salvo il caso in cui vi siano evidente utilità e nuovi redditi provenienti da dotazione o fondazione.

Quando lo smembramento importa separazione di patrimonio, si debbono seguire le norme che valgono per l'alienazione dei beni. Civilmente, trattandosi di nuova destinazione del patrimonio ecclesiastico o di creazione d'un ente giuridico, occorre approvazione dello Stoto. Così, se si tratta della divisione delle giurisdizioni di due parrocchie esistenti, è richiesto il regio assenso con decreto reale registrato alla corte dei conti.

d) La *diminutio beneficii* è una specie di divisio o di di-

smembratio e si ha quando al patrimonio s'impone un onere, che può essere personale, aumento degli obblighi inerenti all' ufficio, o reale, diminuzione dei redditi gravandoli d' una prestazione temporanea (pensio) o perpetua (census).

Le pensioni possono essere imposte solo dal papa sui benefici d'ogni specie: il vescovo lo può col consenso del capitolo, ed anche del beneficiato e del patrono solo nei casi fissati dal diritto; ma le chiese parrocchiali di regola non possono essere gravate di pensioni.

268. *e*) L'unione di due uffici può essere: *a*) *unio aeque principalis* o *per aequalitatem*, quando i due benefici conservano la propria integrità, pur essendo uniti sotto lo stesso titolare e distinti quanto a diritti, obblighi, patrimoni; *b*) *unio per subiectionem*, quando un ufficio ecclesiastico diventa principale e l'altro accessorio, così in caso di chiese parrocchiali una è la chiesa *filia* o *filialis* e l'altra la chiesa madre (*mater* o *matrix*): di regola l'amministrazione dei beni rimane separata, però il titolare dell' ufficio principale è nello stesso tempo titolare di quello accessorio, il quale acquista tutte le qualità del primo; non vi sono più due benefici, ma uno soltanto; *d*) *unio per confusionem* o *extintiva*, per cui si confondono benefici autonomi in modo che ne sorge uno nuovo a cui vengono attribuiti diritti, patrimonio e territorio degli antichi benefici.

L'unione degli uffici deve avvenire sempre per giusti motivi. Non possono unirsi benefici di diocesi diverse, benefici di libera collazione vescovile con quelli di patronato ecc. Bisogna sentire gli interessati e specialmente i beneficiari e riportare il consenso del patrono laico.

269. *f*) Un modo speciale di unione è l'*incorporatio*, cioè l'unione di un ufficio con un monastero, capitolo, seminario: a questi istituti ecclesiastici spetta il diritto di presentazione per l' ufficio incorporato. L' incorporazione può essere: 1.° *minus*

plena o *quoad temporalia*, cioè unione di un beneficio ad una fondazione o ad un monastero, in modo che a questo vengano devoluti beni e redditi costituenti la dotazione dell'ufficio con l' onere di sopperire alle spese di questo: il beneficio rimane indipendente per quanto riguarda gli uffici spirituali, ma i beni passano in proprietà dell'istituto religioso: il titolare dell'ufficio (vicarius) è nominato dal vescovo su presentazione del monastero (parochus primitivus); 2.° *incorporatio quoad temporalia et spiritualia* (pleno iure), quando col patrimonio del beneficio incorporato vengono trasmessi gli uffici di culto ad esso inerenti; il monastero nomina liberamente il vicario, al quale il vescovo concede soltanto l' autorizzazione all' esercizio della cura delle anime (institutio auctorizabilis); 3.° *incorporatio plenissimo iure*, non molto frequente in pratica, per cui il beneficio incorporato vien sottratto completamente all'autorità vescovile.

Nell' incorporazione la personalità giuridica dell'ente incorporato rimane assorbita da quella dell' ente incorporante. Il beneficio diventa un semplice oggetto accessorio d'un ente monastico, o diocesano, anche quando si tratta d'incorporazione d' una chiesa parrocchiale, che cambia la parrocchia da ente autonomo in un predio dell'ente incorporante. Il vicario del parroco primitivo non si può considerare come un beneficiario, specie nell'incorporazione piena. Ma la nostra giurisprudenza ha considerato senza più come semplici unioni *aeque et principaliter* tutte le incorporazioni. Quindi la personalità giuridica della chiesa parrocchiale in ogni unione ed anche nel caso che incorporante fosse un monastero, cioè un ente soppresso, è rimasta intatta; ad essa fu assegnata come dotazione una quota curata da servire di congrua.

270. Secondo il nostro diritto, è richiesto il consenso dello Stato per le mutazioni fatte ai benefici, in quanto diano luogo ad una destinazione dei beni ecclesiastici, o ne conseguano effetti civili. Una più equa distribuzione della popolazione fra

due parrocchie fatta dal vescovo, qualora non ne seguano effetti giuridici, esclude qualsiasi ingerenza della potestà civile, salva l'applicazione del diritto degli antichi Stati, quando contenesse norme in contrario. Se il vescovo dismembrasse una parrocchia in due e di due esistenti volesse arricchire l' una con i beni dell'altra, occorre l'assenso della potestà civile che potrebbe essere negato, allorchè il provvedimento vescovile non si giustificasse con motivi canonici.

L'obbligo di sentire gl' interessati, oltre che per diritto canonico, si ha ancora per diritto civile; così dev' essere inteso il voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime in forza di precedenti disposizioni e non per l'obbligo generico di sopperire, in mancanza di altri mezzi, alle spese di conservazione degli edifici di culto.

F. Soppressione dei benefici.

271. Competenti a decretare la soppressione (*suppressio*, *extinctio*) dei benefici sono quegli stessi organi ecclesiastici competenti a decretarne l' istituzione o l' innovazione. Si richiede urgente necessità ed evidente utilità, così quando lo scopo dell' ufficio non può essere più raggiunto o quando sia venuta a mancare la dotazione in modo da non essere più sufficiente per il mantenimento del beneficiario.

Debbono essere sentiti i parrocchiani, debbono consentire il capitolo, i titolari dei benefici ed il patrono. Sulla destinazione del patrimonio decide di regola il vescovo.

Lo Stato solo può togliere la personalità giuridica stabilendo la sorte futura dei beni. L'assenso alla soppressione d'un beneficio e la ripartizione degli uffici religiosi e delle rendite fra altri esistenti è concesso con decreto reale, registrato alla corte dei conti. Però, siccome il sostrato della personalità giuridica

del beneficio è l' ufficio, si hanno le seguenti conseguenze: 1.° tolta la personalità giuridica, non viene meno l'ufficio sacro; 2.° abolito l'ufficio, viene meno il beneficio, giacchè, non considerando il nostro diritto il beneficio se non come fondazione, questa non può sussistere senza scopo; 3.° quando si tratta di un ente che più che il carattere di fondazione di diritto privato ha quello di istituzione, questa non viene meno per mancanza di persone o di patrimonio, così una parrocchia non verrebbe meno, se tutta la dote del beneficio ruinasse, o tutti i fedeli scomparissero; 4.° spetta allo Stato, abolendo un ente, stabilire la condizione dei beni.

G. Diritto al beneficio e sul beneficio.

272. L'acquisto dell'ufficio avviene mediante il trasferimento di esso da parte del superiore e l' accettazione dell' investito.

La designazione fatta per presentazione d'un patrono o per elezione d'un capitolo conferisce al candidato al beneficio vacante un diritto al beneficio a cui è chiamato (*ius ad rem*). Per la confermazione o istituzione collativa egli acquista l' *ius in re*, il cui contenuto è ogni utilità che può trarsi dal patrimonio dell'ente e la facoltà di esercitare le funzioni inerenti all' ufficio. In forza dell'*ius ad rem*, che secondo Innocenzo IV produceva un'azione personale o un diritto personale relativamente alla cosa, il designato può pretendere che: *a*) il patrono o il capitolo siano vincolati dalla designazione fatta; *b*) il superiore ecclesiastico gli conferisca il beneficio; *c*) sia escluso qualsiasi terzo chiamato con collazione posteriore allo stesso beneficio.

Oggi l' *ius ad rem* è protetto non con un' azione di diritto privato, ma con un reclamo in linea amministrativa al superiore ecclesiastico, la cui decisione sarà provocata, oppure con un diretto intervento del medesimo. E giacchè il candidato ha diritto al conferimento del beneficio ed ha interesse di esclu-

dere qualsiasi terzo, potrà ricorrere alla potestà civile, perchè si neghi l'assenso regio a colui che fosse chiamato allo stesso beneficio con collazione posteriore.

273. È difficile caratterizzare con un termine tecnico il rapporto intercedente tra beneficiario e beni che gli sono destinati, rapporto accennato vagamente dalla tradizionale definizione « ius perpetuum percipiendi fructus etc. » (pag. 230, n. *).

Il Gross *, studiando la natura speciale di questo *ius percipiendi*, venne alla conclusione che esso costituisce uno speciale *ius in re,* il cui contenuto è lo stesso beneficio considerato, così nel suo aspetto spirituale, come in quello temporale, come un complesso di diritti pubblici e privati, come *res incorporalis ;* che deve considerarsi come una creazione al tutto particolare del diritto canonico, senza riscontri in altri diritti ; che si può definire una proprietà beneficiale, cioè non già un *ius in re aliena*, sibbene come un ius avente lo stesso carattere esclusivo ed assoluto che nei rapporti privati ha il diritto di proprietà.

Nel beneficio bisogna distinguere elementi di diritto pubblico (diritto del beneficiario di ottenere contro chiunque il suo beneficio ed esercitare le funzioni annesse) che si possono far valere, più che con azione di diritto privato, mediante reclamo in linea amministrativa ai superiori ecclesiastici e diretto intervento di essi ed elementi di diritto privato, che riguardano i diritti del beneficiario sulle singole cose del beneficio.

Limitato il *ius in re* a quest'ultimo punto, non si può dire ch'esso sia un diritto di proprietà, sia perchè si verrebbe così in genere a negare la teoria degli istituti soggetti della proprietà ecclesiastica, sia perchè la personalità giuridica del beneficio non avrebbe più ragione di essere, sia perchè si do-

* *Das Recht an der Pfründe*, Gratz, 1887, pag. 139, 189, 222 273 ; 302 310 ; Ruffini, *Rappresent. giurid. della parrocchie,* Torino, 1896, pagg. 58 segg.

vrebbe costruire per il tempo della vacanza uno speciale *ius in re* dei superiori ecclesiastici ignoto affatto al diritto canonico. Ma, considerando il beneficio come una fondazione o come un' istituzione fornita di personalità giuridica, è l' ente stesso che ha la proprietà di tutte le cose, le quali saranno date al beneficiario, rappresentante ed amministratore di questa persona giuridica, in usufrutto o in uso, trattandosi ad ogni modo sempre d' un *ius in re aliena*. La caratteristica di quest' ente consiste in questo che nella stessa persona sono insieme unite le qualità di rappresentante dell' ente proprietario e di destinatario dei beni, ond'egli può agire come titolare del diritto di godimento, come amministratore e rappresentante dell'ente.

274. Gli antichi canonisti e la dottrina susseguente hanno assomigliata la posizione dell'investito per rispetto alle singole cose componenti il beneficio e soggette alla sua amministrazione a quella dell'usufruttuario : « clericus in beneficio usufructuario comparatur », massima che giunge fino alla legislazione italiana. La figura giuridica dell'usufrutto è quella che più si avvicina al diritto del beneficiario sulle cose costituenti la dotazione del beneficio , come usufrutto è definito dalle nostre leggi soppressive * e ritenuto quasi unanimamente della giurisprudenza **. Il diritto vigente nelle provincie parmensi e liguri considera esplicitamente il parroco quale usufruttuario †.

Ma il titolo, cioè la causa dell'usufrutto, è la nomina canonica ; l'assenso sovrano a questa autorizza il godimento e l'esercizio di quei diritti patrimoniali, già conferiti all' investito

* legge 29|4 1855, art. 21 ; decr. 11|12 1860, art. 3, 14, 15 ; decr. 3|1 1861, art. 3, 14 e 15 ; decr. 17|2 1861, art. 4, 22, 33 ; legge 15|8 1867, art. 5 ; legge 3|7 1870, n. 5723, art. 3. Ved. anche testo unico leggi sulle tasse di registro 20|5 1897, n. 217, art. 5 ; 80 ; 115 dell'annessa tariffa.

** La più recente giurisprudenza lo ritiene un diritto *sui generis :* Cassaz. Roma 5|9 1900, 18|12 1905 , cassaz. Napoli 16|1 1900 (*Riv. dir. eccles.*, XI, 51 : XVI, 93 ; X, 48).

† decr. 6|12 1813, ar e 7, 12 e 13, 14, 58 e 29.

da parte dell'autorità ecclesiastica. E giacchè il diritto canonico non ha creata od elaborata una speciale categoria di usufrutto, detto usufrutto beneficiario, perchè in sostanza si rimetteva all'usufrutto del diritto romano con alcune speciali determinazioni dovute all'influenza del diritto feudale, così la nomina canonica esecutoriata autorizzerà l'investito al godimento ed esercizio dei diritti ammessi dal diritto comune canonico e dalla consuetudine.

Perciò lo si può dire un diritto reale di godimento, di durata vitalizia, che può qualificarsi diritto di usufrutto, ma che riceve dal suo titolo (nomina canonica esecutoriata) talune speciali determinazioni diverse da quelle che dà all' usufrutto, come norma suppletiva del titolo, la legge *. Nella legislazione canonica il diritto del beneficiario trova le speciali determinazioni che non sarebbero ammissibili secondo il diritto civile.

Per quanto riguarda gli immobili egli ha un diritto corrispondente a quello del vassallo (*dominium utile*), la cui estensione è limitata dall' obbligo di non deteriorare il fondo. Perciò egli può modificare la sostanza della cosa: però migliorare gli è concesso, peggiorare gli è assolutamente vietato. Non gli compete alcuna indennità pei miglioramenti arrecati a' fondi, salva la facoltà di riprendersi le fatte addizioni ** però in linea di equità può avere un congruo risarcimento dal beneficio o dal suo successore. È tenuto ai deterioramenti, anche verso il successore; può avere una compensazione tra i miglioramenti ed i deterioramenti, semprechè questi siano avvenuti senza grave colpa dell'investito †.

Il beneficiario può coltivare direttamente i beni ed anche darli in fitto, ma soltanto per la durata del suo ufficio, onde

* Cfr. Venezian G., *Usufrutto*, Napoli, 1908, pag. 574; ved. Basetti-Sani in « Dir. eccles. it. » IV, 231 sgg.

** Cassaz. Firenze 9|6 1904 (*Riv. dir. eccles.*, XIV, 492).

† App. Firenze 2|5 1911 (*Dir. eccles. it.*, IV, 365).

il successore non è vincolato al contratto, a meno che il contratto non sia approvato dall'autorità ecclesiastica e civile.

Nel beneficio il godimento dei beni è separato in perpetuo dalla proprietà ed è destinato a continuare così interrottamente con la successione degli investiti: l'usufrutto rappresenta uno sdoppiamento temporaneo dei due diritti, destinati a fondersi ed integrarsi con la morte dell'usufruttuario o col decorso del tempo, per cui venne stabilito. Ma in quanto ai frutti, nella liquidazione delle rate spettanti al beneficiario, ai suoi eredi o all'economato non si fa differenza tra frutti naturali e civili e sono parificati agli stipendi *. Il beneficiario non può cedere l'esercizio del suo diritto. Egli provvede da sè alla conservazione del patrimonio, non avendo un proprietario, al quale possa rivolgersi, perciò è tenuto alle riparazioni ordinarie ed alle straordinarie, che siano dipendenti dall'ineseguimento delle ordinarie dopo cominciato il godimento.

275. Ma dacchè il beneficio si è affermato come una persona giuridica autonoma, il titolare ha assunta anche la qualità di amministratore dell'ente, qualità talvolta riconosciuta in modo esplicito dal dir. particolare †. Di essa bisogna tener conto per non far rientrare nei diritti degli usufruttuari poteri che spettano agli amministratori degli enti.

Come tali, i beneficiari hanno l'obbligo di vigilare alla conservazione ed all'integrità dei beni; quindi curano il rinnovamento delle ipoteche e dei ruoli esecutivi, promuovono le azioni per rivendicare i beni del beneficio o per rimuovere le usurpazioni e con le formalità di legge possono anche impegnare la sostanza del beneficio in guisa da trasmettere l'obbligo ai successori.

* decr. 213 1899, art. 93; cfr. cod. civ., art. 480.
† Così rescritto 26 nov. 1825 per le due Sicilie.

H. Doveri dei beneficiari.

276. I funzionari ecclesiastici, per la loro dipendenza gerarchica, sono tenuti verso i superiori all'obbedienza, la quale di solito si assicura con uno speciale giuramento. Prestano un giuramento di obbedienza al papa i vescovi nell'atto della loro consacrazione, i cardinali nell' atto di loro creazione, gli arcivescovi nel ricevere il pallio, i prelati nullius e gli abati, quando sono benedetti e i canonici e parroci nella professione di fede che fanno nell'entrare in ufficio.

I funzionari ecclesiastici sono tenuti a adempiere personalmente a' doveri della carica e a tal fine è loro imposto l'obbligo della residenza nella sede dell'ufficio.

Si possono allontanare durante il tempo di ferie o col permesso del superiore ecclesiastico per giustificati motivi (christiana charitas, urgens necessitas, debita oboedientia, quando sono chiamati a concilio o i vescovi si recano a Roma per la visita ad limina, evidens ecclesiae vel reipublicae utilitas, adempimento delle funzioni di deputato, ove eleggibili, di senatore).

I vescovi e i prelati nullius debbono risedere presso la cattedrale o in altro luogo della diocesi dietro, però, speciale privilegio. Un'assenza non giustificata oltre tre mesi fa incorrere nella perdita de' proventi d'ufficio per la sua durata a favore della fabbriceria o de' poveri; un'assenza protratta oltre un anno sarà denunziata al papa.

I canonici non si possono allontanare dalla sede, dovendo essi assistere al servizio del coro : un' assenza oltre tre mesi dev'essere autorizzata dal vescovo per motivi giustificati, altrimenti essi incorrono nel sequestro delle temporalità, nella sospensione, scomunica e privazione del beneficio. Identiche pene sono comminate contro quei canonici che, pur osservando l'obbligo della residenza, non adempiono a' loro doveri.

I parroci debbono abitare nella casa canonica, quando il beneficio ne sia provvisto. Essi possono assentarsi, però, sempre con permesso del vescovo. In ogni caso sarà provveduto alla supplenza. Pena contro le assenze ingiustificate è la privazione dei frutti per il periodo dell'assenza a pro' delle fabbricerie e de' poveri. Il vescovo può anche comminare censure e la privazione del beneficio.

Secondo il nostro diritto, nell'atto d'immissione in possesso, redatto l'inventario dei mobili e descritto lo stato degli immobili del beneficio, il nuovo investito si obbligherà al mantenimento di essi, delle rendite, dei diritti, delle carte, dei libri, degli arredi sacri e degli oggetti di arte *.

Per assentarsi dalla sede dell'ufficio i beneficiari non hanno bisogno di alcun permesso dello Stato. Ma le disposizioni canoniche sono presupposte, sia perchè non urtano con le leggi civili o col diritto pubblico, sia perchè le stesse leggi civili sanciscono per i beneficiari delle incompatibilità in base appunto all'obbligo della residenza. Le conseguenze giuridiche dell'inosservanza di tale obbligo saranno dichiarate dalla potestà civile e dietro sentenza di condanna dell'autorità ecclesiastica. In ogni caso la potestà civile può comminare il sequestro delle temporalità per misure conservative.

I. Vacanza dei benefici.

277. La vacanza del beneficio può seguire per morte o dichiarazione di morte del titolare, per non aver questi conseguito, entro il termine prescritto, il grado dell'ordine richiesto, per cambiamento di religione.

Può avvenire per rinunzia (resignatio) esplicita o tacita fatta dal titolare spontaneamente, gratuitamente e senza condizioni

* decr. 2[3 1899, art. 36.

col consenso del superiore ecclesiastico competente ed in base ad un motivo giustificato. Sono competenti ad accettare la rinunzia per i cardinali, vescovi e prelati esenti il papa, per gli altri il vescovo o il prelato con giurisdizione quasi vescovile. Senza l'accettazione del superiore, la rinunzia è improduttiva di effetti. La resignatio cum reservatione pensionis può essere permessa dal papa o dal vescovo e per gli effetti della pensione coll' approvazione dello Stato. Così occorre l' exequatur pel decreto della congregazione concistoriale, col quale, accettandosi la rinunzia d'un vescovo, gli fu concessa sulle rendite della mensa una pensione annua e il placet alla bolla vescovile con la quale si accorda al precedente parroco una pensione sulle rendite del beneficio parrocchiale.

Può aversi una vacanza per trasferimento ad altro beneficio; esso dev' essere permesso per giustificati motivi dal papa ai vescovi e ai prelati esenti e da' vescovi ai beneficiari minori ; occorre il consenso delle persone che cooperarono all'istituzione del trasferendo (es. patrono). Per giusti motivi può intervenire un trasferimento d' un beneficiario anche contro la sua volontà e per ragioni d' ordine amministrativo (remotio oeconomica); in tal caso gli si deve almeno assegnare un beneficio d'uguale importanza.

Si può avere la vacanza per l'accettazione d'un ufficio incompatibile col precedente. Di regola nessuno può avere più di un beneficio, salva dispensa pontificia. Sono incompatibili tutti i benefici curati, cioè vescovadi, parrocchie, dignità e personati, tutti i benefici presso la medesima chiesa e che hanno le stesse funzioni ecclesiastiche, i benefici regolari. Il cumulo è permesso con un beneficio semplice, quando uno sia insufficiente al mantenimento del beneficiario e lo permetta l'obbligo della residenza.

Infine la vacanza può avvenire per pena, così per trasferimento

(translocatio), per privazione del beneficio, per deposizione o degradazione del titolare.

278. Secondo la nostra giurisprudenza è ammesso che, per quanto riguarda le cause che danno luogo alla vacanza de' benefici, devono applicarsi le disposizioni del diritto canonico. Gli effetti civili della rinunzia si produrranno, quando, canonicamente fatta, abbia la sua efficacia : essa fa perdere il diritto alle temporalità a datare dall' accettazione dell' autorità ecclesiastica e non dal giorno in cui se ne prende atto dalla potestà civile *. Per i benefici di regio patronato la rinunzia sarebbe perfetta solo dopo l' accettazione del Re.

V'è differenza rispetto agli effetti civili in ordine al trasferimento. La sede attualmente tenuta dal vescovo trasferito non si considera vacante, finchè non sia concesso l'exequatur alla bolla di nomina alla nuova sede. E rispetto a' benefici parrocchiali, l'economato non può prendere possesso del primo beneficio, se il parroco non entra nel godimento delle rendite del secondo.

Le deposizioni, pronunziate dall'autorità ecclesiastica, potrebbero essere civilmente inefficaci. Una vacanza del beneficio ipso iure è prodotta dall' interdizione perpetua da' pubblici uffici.

* App. Palermo 1114 1910 e nota di Schiappoli (*Legge*, 1911 col. 667).

PARTE SESTA

L'amministrazione della Chiesa

CAPITOLO I.

L'amministrazione in generale.

279. L' attività dell' organismo ecclesiastico si svolge in primo luogo nel campo puramente spirituale. Ma la Chiesa, secondo la sua teoria di società perfetta (n.i 20, 170), emana norme giuridiche, cioè ha un potere legislativo, ha facoltà di applicare le norme proprie a' casi controversi, cioè ha un potere giurisdizionale, ed ha anche un potere amministrativo in senso proprio. Quest' ultimo si attua con la vigilanza su tutti gli uffici e specialmente su quelli che sono benefici e comprende anche il potere disciplinare su' beneficiari. Ma del potere amministrativo in rapporto a' benefici ci siamo occupati, quando abbiamo esposte le norme concernenti il conferimento di essi, i requisiti per l'acquisto e le modificazioni al loro stato (n.i 253-255, 267-270). Del potere disciplinare sui beneficiari ci occuperemo in seguito (n. 289 sgg.). Una parte dell'amministrazione si riferisce più propriamente al culto, giacchè la Chiesa stabilisce la forma esteriore di esso col determinare quanto si riferisce alla liturgia, a' sacramenti, alla predica, alla messa, alla preghiera, a' giorni festivi, all'adorazione de' santi e delle reliquie, all' ordinamento delle missioni e processioni, ecc. Ma di questa parte dell'amministrazione, che non produce conseguenze giuridiche, non ci occupiamo. Solo ricordiamo che nel regolare il culto esterno la Chiesa può trovare de' limiti da parte dello Stato. Essa deve poter esercitare il culto liberamente e pubblicamente negli appositi edifici, usando de' tradizionali segni di pubblicità, ma non può ordinare feste e pro-

cessioni sulle pubbliche vie (n.° 96), erigere quivi croci e statue senza il permesso dell'autorità dello Stato che deve vietare anche tutte quelle manifestazioni di culto che siano superstiziose, immorali (es. pellegrinaggi) o degradanti.

Una parte importante della trattazione sarà dedicata al diritto patrimoniale, poichè la Chiesa, come istituto terreno, ha bisogno di mezzi materiali pel conseguimento dei suoi fini e per l'adempimento delle sue funzioni. Ma il regolamento del diritto patrimoniale è di competenza esclusiva dello Stato e in questa materia il diritto della Chiesa non ha alcun vigore.

280. Nell'esercizio del potere amministrativo nel suo più largo significato, l'autorità ecclesiastica emana atti e decisioni, che possono rimanere entro la sfera di competenza, in cui lo Stato le riconosce piena autonomia e che comprende la materia spirituale e disciplinare ed in questo caso contro di essi non è ammesso richiamo od appello alla potestà civile, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta *. D' altra parte gli atti e le decisioni delle autorità ecclesiastiche possono eccedere i limiti fissati e produrre delle conseguenze giuridiche, oppure invadere addirittura la sfera di competenza della potestà civile. L' atto dell' autorità ecclesiastica, secondo la legge delle guarentigie † non va considerato entro limiti e garanzie diverse da quelli, che in generale riguardano gli atti d' una persona fisica o giuridica vivente nello Stato e come degli atti di questa è giudice in generale il magistrato ordinario, così anche degli atti di quella si volle, che il magistrato ordinario stabilisse. Ma, data l' autonomia riconosciuta alla Chiesa per gli atti, che concernono la materia spirituale e disciplinare e che non sono destinati a produrre effetti giuridici, non v'è richiamo o ricorso ad alcuna autorità dello Stato : simili atti ec-

* legge 1315 1871, art. 17 al. 1

† art. 17.

clesiastici, attinenti ad una materia, che appartiene esclusivamente all'autorità della Chiesa, possono soltanto davanti ad essa esaminarsi. La cognizione degli effetti giuridici così di questi, come d'ogni altro atto dell'autorità ecclesiastica appartiene alla giurisdizione civile; all' autorità giudiziaria si deve assegnare ogni caso, ove sia veramente quistione di diritti, in cui è sempre competente il magistrato ordinario *; all'autorità amministrativa fino al Consiglio di Stato sarà devoluta la cognizione degli atti dell'autorità ecclesiastica, che riguardano interessi legittimi, che differiscono da' diritti, perchè non hanno azione per sè e differiscono da' semplici interessi, perchè sono riconosciuti in base ad una norma oggettiva di diritto †.

CAPITOLO II.

Il potere legislativo.

281. La Chiesa come soggetto di diritto, uguale se non superiore allo Stato, pretende in conseguenza il potere legislativo che si estende su tutti i battezzati, compreso il papa, e non trova altri limiti al suo contenuto se non il dogma, il *ius divinum* e *naturale*.

Della legislazione ecclesiastica ci siamo occupati (n.i 15 sgg.). Il supremo potere legislativo spetta in primo luogo al papa (n.° 194) il quale, nell' esercizio di esso, non trova limiti nè formali nè materiali e non è vincolato alla cooperazione di altro organo ecclesiastico. La distinzione che v' è nel diritto dello Stato tra legge ed ordinanza, tra leggi in senso materiale e formale è ignota al diritto canonico. E siccome mancano norme

* Cfr. art. 2 legge 20|3 1865, alle E.

† Scaduto F., *Guarentigie*, n. 98 sgg., pag. 539 sgg.; Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, § 29 n. 21; Orlando V. E., *La giustiz. ammin.*, in « Primo tratt. di dir. ammin. », Milano 1899, III, n. 172 sgg., pagg. 830 e sgg.

fisse per la legiferazione pontificia, così non si ha alcun criterio estrinseco per riconoscere il carattere giuridico d' una disposizione papale. Soltanto il contenuto dell'atto ci può essere di guida. Anche per la pubblicazione degli atti della santa sede mancavano regole fisse : quella de' grandi codici fu fatta con l' invio di essi alle Università o a qualche famoso maestro di diritto: ordinariamente la pubblicazione era fatta in certi luoghi di Roma (*publicatio urbi facta, orbi facta*); oggi si è sostituito un nuovo mezzo a tutti i precedenti (n.° 29).

Al potere legislativo pontificio partecipano anche i cardinali: le loro *declarationes* hanno carattere di legge.

Il concilio ecumenico è legato alla cooperazione del papa. E in senso molto limitato si può dire che i sinodi provinciali ed i vescovi abbiano un potere legislativo.

282. Abbiamo già esaminata l'efficacia giuridica del diritto della Chiesa negli Stati ed in Italia (n.i 17 sgg.). Di regola la disposizione del diritto della Chiesa, se contradice a quella dello Stato, non ha alcuna efficacia giuridica.

Fin dal medio-evo gli Stati, o per guarentire la loro indipendenza di fronte a Roma o per apporre rimedi alle dannose conseguenze degli atti pontifici, stabilirono che questi, di qualunque natura fossero, non potevano venir pubblicati, portati a conoscenza dei sudditi o entrare in vigore nel loro territorio, senza precedente assenso della potestà civile (*placet*, *pareatis*,ecc). Sorto l'istituto come mezzo di difesa contro l'eccessivo estendersi del potere dell' autorità pontificia, si afferma in seguito come un vero diritto dello Stato, applicandosi più largamente e rigorosamente, ove più forte era il concetto di questo e della sua autorità. Pare per altro che anche ne' tempi passati non abbia avuto molta efficacia : atto di prevenzione compatibile soltanto con lo Stato assoluto, non solo è contrario al principio che si debba lasciare pieno campo d' azione alla libertà individuale, finchè non trasmodi in modo pericoloso per la collet-

tività ed anche in questo caso si debba combatterla con misure repressive, non preventive, non può conciliarsi con altri diritti riconosciuti ai cittadini, libertà di stampa, guarentigia del segreto epistolare, ecc. E non raggiunge lo scopo, perchè la forza obbligatoria del domma sulla coscienza de' fedeli non è dipendente da un determinato modo di pubblicazione. In Italia è stato abolito (n.° 115), ed è riconosciuta alla Chiesa la massima libertà in materia spirituale e disciplinare, come è riconosciuto al papa la piena libertà nell' esercizio del suo ministero spirituale *. Ancorchè la legge della Chiesa, che regola in modo autonomo i suoi affari interni o spirituali, sia viziata nel merito e sia perciò abusiva, all'autorità dello Stato deve importare poco, quando ha rinunziato al controllo preventivo sulle leggi ecclesiastiche. La quistione può sorgere, quando si tratterà di applicare la legge canonica ai casi concreti, poichè allora l'autorità statuale può essere chiamata a decidere delle conseguenze giuridiche di essa.

CAPITOLO III.

La giurisdizione.

A. La giurisdizione civile.

283. La Chiesa ha preteso nel passato una piena giurisdizione civile. Essa a poco a poco giunse a negare allo Stato la facoltà di dar leggi sulle materie ritenute proprie e ad affrancare la sua giurisdizione da qualsiasi influenza laicale. Anche oggi la Chiesa resta ferma alla sua teoria che le spetti un potere giurisdizionale sulle materie civili e che essa possa più o meno direttamente influire sui rapporti di diritti civile, ancorchè siano regolati dallo Stato.

* legge delle guarentigie 1315 1871, art. 16 e 9.

Senza occuparci qui dello svolgimento storico della giurisdizione ecclesiastica, la vigente disciplina della Chiesa in questa materia è la seguente:

La Chiesa pretende di decidere senza distinzione tutte le cause civili, in cui una delle parti litiganti sia una persona ecclesiastica e di tutte le cause che si agitano tra laici, quando si tratta di *causae mere spirituales* (cause matrimoniali) o *spiritualibus annexae* che hanno per oggetto materie aventi un riferimento ecclesiastico o per le quali la Chiesa abbia un interesse patrimoniale (sponsali, azioni dotali, legittimazione, che si connettono alla materia matrimoniale, patronato che si riferisce all' ufficio sacro, decime, erezione di benefici, contratti convalidati con giuramento, testamento, ecc.). Inoltre sono di competenza della Chiesa le cause delle persone miserabili (vedove, orfani, poveri), quelle in cui vi sia un peccato di una delle parti e infine quelle nelle quali il giudice laico abbia negato i rimedi giuridici ed una delle parti abbia chiesto gli aiuti della Chiesa. Specialmente per le cause, in cui fosse intervenuto il peccato, la Chiesa acquistò la possibilità di attrarre davanti al proprio foro tutte le cause e di esercitare così una decisiva influenza sul diritto civile.

284. Nell'esercizio del potere giurisdizionale la prima istanza è costituita dal vescovo o da solo o per mezzo del suo vicario generale o di apposito tribunale vescovile, che sia competente o per ragione di domicilio o di contratto o per essere ivi sita la cosa controversa. La seconda istanza è rappresentata dal corrispondente tribunale presso gli arcivescovi ed i metropolitani e per le diocesi arcivescovili od esenti o da un tribunale d'appello costituito dall'ordinario o da un tribunale di vescovi, al quale il papa abbia delegato il giudizio. L' ultima istanza appartiene al papa, al quale sono riservate le cause maggiori, cioè più importanti per la gravità dell'oggetto e per la dignità delle persone.

285. La giurisdizione ecclesiastica andò a poco a poco de-

cadendo, dopochè gli Stati istituirono propri tribunali e curarono la sicura e pronta esecuzione dei loro pronunziati. Oggi non si può più parlare nè di giurisdizione nè di tribunali ecclesiastici nel vero senso. La giurisdizione di questi uffici è senza efficacia civile, ond'è ristretta al solo foro interno, per quanto la Chiesa non riconosca tali limiti ed anzi commini la scomunica contro i legislatori e le altre potestà che direttamente o indirettamente nel foro esterno impediscono o limitano l' esercizio della sua giurisdizione *.

Ma, secondo il nostro diritto, è stabilito ** che le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile sia per le azioni personali che per le reali o miste di qualunque sorte e che tutte le cause concernenti il diritto di patronato sono sottoposte alla giurisdizione civile (n.° 261).

286. Giacchè la Chiesa non possiede più se non una giurisdizione pel foro interno, cioè senza alcuna forza obbligatoria per il diritto civile, non pare accettabile l'opinione, per cui la cassazione romana † fu ritenuta competente a decidere, se una data quistione appartenga alla giurisdizione ordinaria o alla giurisdizione spirituale od ecclesiastica. Si vollero così compresi nel giudizio sui conflitti che possono sorgere tra le giurisdizioni speciali le controversie sui limiti giurisdizionali tra lo Stato e la Chiesa. Ma in questo caso l' espressione « limiti giurisdizionali » non ha , nè può avere un senso che anche lontanamente richiami quello delle giurisdizioni speciali. Non si tratta

* cost. di Pio IX *Apostolicae sedis*, 12|10 1869.

** legge 9|4 1850, sopra n. 51.

† Il concetto della cassaz. Roma 6|12 1893 (*Giurisp. ital.*, 1894, I, 1, 3) sarebbe: « è competente la cassazione a sezioni riunite e non quella territoriale a giudicare dei limiti giurisdizionali tra l'autorità giudiziaria ed ecclesiastica, salvo poi, quando si è esclusa quest' ultima competenza, a decidere se la controversia debba rinviarsi alla IV [V] sezione o ai tribunali ordinari.

di due competenze dello Stato che tra di loro vengono in urto, nè la competenza della Chiesa si può definire come giurisdizione, almeno ai fini dell' art. 3 n. 3 legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione il quale, per la stessa materia che regola, non pare suscettibile di una interpetrazione estensiva *.

B. La giurisdizione penale e disciplinare.

287. La Chiesa pretende un potere punitivo nel suo più ampio significato **. Prima di tutto pretende la completa giurisdizione penale sui chierici e nega allo Stato ogni competenza per i delitti da questi commessi, ancorchè siano affatto estranei alla Chiesa e in alcun modo si possono riguardare da un punto di vista disciplinare. Il principio che trova il suo fondamento già nelle decretali pseudo-isidoriane è il seguente: esclusione di qualunque giurisdizione dello Stato sui chierici (n.° 20). E nell'esercizio di questo potere sui chierici la Chiesa pretese la massima libertà nell'applicazione delle pene. Ma, poichè gli ecclesiastici sono sudditi dello Stato, questo non poteva acconciarsi a tale potere illimitato della Chiesa, perchè essi venivano così a perdere i diritti civili ed a sottrarsi agli obblighi statuali per un atto di un' autorità estranea allo Stato. Onde la nostra legislazione stabilisce che gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le leggi penali dello Stato †.

Maggior opposizione da parte dello Stato trovò la Chiesa nell' esercizio del suo potere punitivo sui laici, quand'essa pretese di punire non solo delitti ecclesiastici o trasgressioni di doveri

* Romano S., *I giudiz. sui confl. della comp. amministr.*, in « Primo tratt. del dir. ammin. » dell'Orlando, III, n. 68, pag. 1246.

** Sul diritto penale della Chiesa ved. Schiappoli D., *Dir. pen. canonico*, nella « Encicl. di dir. pen. » diretta da E. Pessina, Milano, 1904, vol. I.

† legge 9|4 1850, art. 3 (n. 51).

ecclesiastici, ma anche delitti civili davanti al proprio foro, applicando anche delle pene che avevano delle conseguenze puramente civili. Ma quando lo Stato riacquistò la piena coscienza dei suoi compiti e delle funzioni, non solo negò il suo braccio secolare alle sentenze dei tribunali ecclesiastici, ma restrinse la competenza della Chiesa al campo spirituale senza alcuna esterna coazione.

Oggi non si può parlare più d'una giurisdizione penale della Chiesa. Ciò che il diritto canonico stabilisce in riguardo al suo potere punitivo non ha valore, se non in quanto la legge penale dello Stato considera alcuni fatti od omissioni come reati e come tali li punisce. Perciò è compito della legislazione statuale stabilire i delitti e le pene.

288. Ma una facoltà punitiva nel suo più largo significato appartiene alla Chiesa. Se la consideriamo come un' associazione, le spetta, come a qualunque associazione, una facoltà disciplinare sui suoi componenti, per cui essa può applicare delle penalità e comminare in casi estremi l'esclusione dall'associazione. Se poi la si considera come ente pubblico con finalità e compiti che possono riguardare anche indirettamente i fini e i compiti dello Stato, il suo potere disciplinare sui soggetti passivi di esso acquista carattere pubblico entro i limiti riconosciuti dalla legislazione dello Stato.

La Chiesa ha, quindi, facoltà di usare opportuni mezzi disciplinari e punitivi contro quei fedeli che violano i loro doveri religiosi e non si conformano alle sue prescrizioni. Ma le sue pene ed i suoi castighi disciplinari possono unicamente consistere in danni che tocchino la posizione e i diritti del singolo individuo nella sfera ecclesiastica: quindi si devono escludere le pene che invadono la sfera politica, cioè quelle contro la persona, la libertà, il patrimonio (le pene pecuniarie possono essere soltanto volontarie). Essendo guarentita la libertà personale, gli agenti della forza pubblica non possono tradurre

un chierico in un istituto di correzione o trattenervelo in seguito a sentenza di condanna dell'autorità ecclesiastica e la disposizione è anche positiva *. Una simile sentenza può essere efficace, se ed in quanto il condannato vi si assoggetti volontariamente.

Anche la forma, in cui si esercita il potere disciplinare, può venire in contrasto con le leggi dello Stato. Non può essere minacciata una censura ecclesiastica per impedire l'esercizio dei diritti civili o l' obbedienza alle leggi, o per distogliere dall'adempimento di un pubblico ufficio (es. elettorale), nè in modo che costituisca un reato d' ingiuria o di diffamazione.

289. Anche sugli ecclesiastici beneficiari deve la Chiesa poter usare del suo potere disciplinare e punire quelle delle loro azioni che, siano o non siano delitti comuni, costituiscono speciali violazioni dei doveri d' ufficio in senso lato. Ma lo Stato dovrà, nel proprio interesse, prendere speciali misure precauzionali, affinchè non s'infierisca da parte del clero superiore su quello inferiore, giacchè esso deve proteggere i diritti civili degli ecclesiastici, come quelli degli altri suoi sudditi, e può darsi che la gerarchia, abusando della loro maggiore dipendenza, eserciti una pressione arbitraria : quindi annullerà o non darà esecuzione per gli effetti civili agli atti abusivi dell'autorità ecclesiastica.

290. Giacchè è diritto esclusivo dello Stato che solo è chiamato a mantenere l'ordine giuridico il far uso di una coazione esterna, la Chiesa non deve, nell' esercizio del suo potere disciplinare e punitivo, poter usare di tale coazione †, neppure indirettamente per mezzo dello Stato. Questo può aiutare l'esecuzione degli effetti civili della sentenza disciplinare subordinatamente, però, alla prova della legittimità delle disposizioni ecclesiastiche da eseguire.

* cod. pen., art. 140.

† legge 13|5 1871, art. 17.

Però l'assistenza da parte dello Stato a favore di ordinanze e decisioni ecclesiastiche, più che conseguenza del potere disciplinare e punitivo riconosciuto alla Chiesa, è un effetto dell'approvazione dello Stato all'ordinanza che deve eseguirsi sia per guarentire altri diritti riconosciuti (tutela degli edifici sacri, libertà di culto, ecc.), sia perchè si tratta di giudicati dell'autorità ordinaria che riconoscono gli effetti civili degli atti ecclesiastici *.

291. Adunque le sentenze e i provvedimenti amministrativi dell'autorità ecclesiastica, per gli effetti civili o patrimoniali che ne derivano, non hanno alcuna efficacia coattiva, se non sono riconosciuti dalla giurisdizione civile. L'art. 17 della legge delle guarentigie stabilisce: « In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti dell'autorità ecclesiastica, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta. La cognizione degli effetti giuridici così di questi, come di ogni altro atto di essa autorità appartiene alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato od all' ordine pubblico e lesivi de' diritti de' privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato ». Quest'articolo, nella parte più importante, riguarda le sentenze o i provvedimenti amministrativi dell'autorità ecclesiastica che traggono seco nel soggetto colpito, oltre la perdita di diritti ecclesiastici, anche quella di diritti civili o patrimoniali. Così ristretto il contenuto dell'articolo (e forse non vuol dire altro che questo) la competenza a conoscere della lesione del diritto civile o patrimoniale è dei tribunali ordinari. Onde della competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere delle conseguenze giuridiche degli atti dell'autorità ecclesiastica non si può dubitare. Essa, investita della cognizione dell' atto, lo può dichiarare valido anche rispetto agli effetti civili, che pro-

* legge 1315 1871, art. 17.

duce, ed in tal caso l'atto dell'autorità ecclesiastica, emanato in materia disciplinare, viene ad avere esecuzione coatta in forza della sentenza dell'autorità giudiziaria e per gli effetti giuridici dalla medesima riconosciuti.

Tale competenza è limitata al giudizio di legittimità e legalità di esso, escluso ogni sindacato sul merito e dei motivi di ordine spirituale e disciplinare che l' abbiano determinato. Si verifica qui alcun che di analogo a ciò che avviene per la competenza dell'autorità giudiziaria rispetto agli atti dell' autorità amministrativa *. Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto amministrativo, i tribunali debbono limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto stesso, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, senza poterlo revocare o modificare ed astenendosi dal giudicare de' motivi d'indole disciplinare o amministrativa che possono averlo determinato †.

Il giudizio di legittimità consiste nell'esaminare la corrispondenza estrinseca della sentenza alle norme del diritto canonico, da cui l' atto medesimo è regolato e se vi fu violazione della legge canonica sia come norma regolatrice che come norma processuale e propriamente : *a*) se vi fu violazione d'una norma oggettiva di diritto ; *b*) se l'autorità ecclesiastica aveva in genere ed in ispecie la competenza di emanare l'atto in quistione ; *c*) se furono osservate le norme procedurali sostanziali prescritte.

La sentenza dell'autorità giudiziaria può dichiarare l' atto o provvedimento dell'autorità ecclesiastica privo di effetto, e cioè non solo di effetto civile, ma anche d'ordine puramente ecclesiastico, naturalmente fin dove può giungere a colpire, in tre

* legge 2013 1865, all. E, art. 2 e 4.

† Cassaz. Roma, sez. unite, 712 1903 (*Riv. dir. eccles.*, XIII, 585); app. Firenze 914 1908; app. Napoli 2317 1909 (*Dir. eccles. it.*, II, 84 ; III, 280); Giustiniani in « Riv. dir. eccles. » XIII, 517 ; Scaduto F., in « Giurispr. ital. » 1904 ; Vacchelli G., in « Foro ital. », 1904, I, 24-28 ; Schiappoli D., in « Legge », 1903, 729 sgg.

casi, quando l'atto sia : *a*) lesivo dei diritti dei privati ; *b*) contrario alle leggi dello Stato ed all'ordine pubblico ; *c*) costituisca un reato, sia in genere, sia particolarmente un abuso della qualità di ministro di culto, nel qual caso è sottoposto alle leggi penali.

292. Ma, se un esame di merito è escluso, quando si tratta di sentenze delle autorità ecclesiastiche, non ci pare che possa dirsi lo stesso, quando il provvedimento è emanato nell' esercizio del potere amministrativo nel senso più ristretto. In questo campo è lasciato molto al potere discrezionale del superiore ecclesiastico e non sono concesse le garanzie amministrative che si hanno nel diritto amministrativo laico, onde non è meno difficile, per non dire è più facile, che s'infierisca da parte del clero superiore sull'inferiore. Perciò è uopo che si dimostri che l'atto non sia viziato nel merito, cioè non sia abusivo. In questo caso si deve esaminare la ragione speciale, la convenienza e l'opportunità dell'atto, poichè per l'esecutorietà di esso si richiede un'assoluta prova di giustizia. Mentre, secondo il diritto pubblico odierno, una presunzione di giustizia è condizione indispensabile, perchè di un atto potestativo del potere venga ammessa l'esecutorietà, secondo il diritto della Chiesa, dato il governo assoluto, da cui è amministrata, c'è una presunzione contraria: onde s'impone l'esame, che l'atto dell'autorità ecclesiastica si sia esplicato secondo le esigenze del bene religioso collettivo senza ledere i diritti od interessi dei singoli o li abbia lesi nei limiti permessi dalle leggi canoniche e solo in quanto era ciò indispensabile. Non essendovi un controllo preventivo da parte dello Stato, l'atto amministrativo della Chiesa si presume giusto, fino a quando non venga dimostrato che esso fu *abusivo*, cioè viziato nel merito. Sono le ragioni di ordine pubblico che reclamano e giustificano tale esame di merito.

293. Il diritto penale vigente della Chiesa è il seguente. I delitti si dividono in *delicta civilia*, che sono lasciati, quanto

alla pena, alla competenza esclusiva dello Stato ; *mixti fori* che la Chiesa punisce in concorso con esso e *mere ecclesiastica*. Questi sono l' eresia (il dissentire ostinatamente dalla dottrina ufficiale della Chiesa, quando sia esteriormente manifestato) ; lo scisma (il formale distacco dalla potestà gerarchica e specialmente il disconoscimento del potere pontificio) ; l'apostasia (abbandono del cristianesimo) ; la simonia (scambio d' un sacramento o di altra cosa spirituale od ecclesiastica per danaro od altra cosa materiale in base ad un contratto oneroso). *Delicta mixta* o *mixti fori* sono : bestemmia , sacrilegio , ratto, fornicazione, concubinato, incesto, bigamia, sodomia, spergiuro, magia, usura.

294. Il concetto fondamentale del diritto punitivo della Chiesa è di non far male, ma di guarire e di mirare al miglioramento ed al perfezionamento del reo. A questo scopo sono dirette le *poenae medicinales*, dette anche censure, che possono essere tolte, quando il reo diè prove di essersi ravveduto ed emendato. Le *poenae vindicativae* sono mezzi punitivi nel vero senso, comminate per reintegrare l' ordine giuridico violato e che richieggono un'espiazione per la violazione del diritto, senza escludere per altro lo scopo correttivo.

Le censure sono di regola comminate soltanto per sentenza del giudice (*censurae ferendae sententiae*) ; però vi sono anche quelle in cui il reo incorre nell' atto stesso in cui viola il diritto (*cens. latae sententiae*) e il giudice non fa che dichiararle.

295. Le censure di maggiore momento comminate dalla Chiesa sono: la scomunica, l'interdetto e la sospensione.

La scomunica è l' esclusione dalla comunione ecclesiastica. Essa è comminata sotto due forme, cioè di scomunica minore e maggiore (anatema). La prima importa l'esclusione dai sacramenti e l'incapacità agli uffici ecclesiastici, ma oggi non si applica se non a coloro che trattano con uno colpito dalla seconda. Questa scioglie ogni rapporto tra chi ne è colpito e la Chiesa,

senza ch'egli cessi di farne parte ed aggiunge altri effetti, come la perdita del diritto elettorale attivo, della giurisdizione, del diritto di sepoltura ecclesiastica e soprattutto di ogni comunanza di vita cogli altri fedeli.

La materia della scomunica fu completamente regolata da Pio IX * che abolì tutto il diritto anteriore e specialmente quello fissato nella bolla *In coena Domini*. Secondo tali riforme debbono gli scomunicati distinguersi in *tolerati* e *vitandi*, che sono quelli specialmente scomunicati dal papa e coi quali i fedeli debbono evitare ogni pratica.

L'interdetto importa divieto delle funzioni ecclesiastiche a cui debbono prender parte i fedeli. Esso è locale, se colpisce un distretto o una chiesa ; personale , se colpisce più persone o una soltanto. Per gli ecclesiastici si ha una forma speciale, detta *interdictum ingressus in ecclesiam* e che equivale ad una sospensione. Esso può essere totale o parziale, secondochè sono ammessi tutti gli effetti giuridici o solo alcuni. E si chiama generale, in contrapposizione a speciale, se colpisce tutto un distretto o tutta una classe di persone.

Simile all' interdetto locale generale è la *cessatio a divinis*, di cui l'ultimo esempio è l'interdetto di Venezia, pronunziato sotto Paolo IV (1606).

La sospensione è una censura, per cui un chierico viene privato, fino a quando si corregga, dell' esercizio degli speciali diritti ecclesiastici e di facoltà inerenti al suo ufficio. Può essere *a*) *suspensio ab ordine*, cioè perdita dei diritti annessi all'ordinazione, mantenendosi, però, la giurisdizione ; *b*) *ab officio*, perdita tanto dei diritti suddetti, quanto della giurisdizione; *c*) *a beneficio*, perdita dei proventi d'ufficio, pur conservandosi i diritti annessi all'ordine ed alla giurisdizione. Se essa abbraccia tutt'e tre questi punti, la *suspensio* dicesi *totalis*: se si riferisce

* cost. *Apostolicae sedis* 12|10 1869.

soltanto ad alcuni determinati diritti fra quelli compresi nelle sopraindicate facoltà, si ha la *suspensio partialis*: quella *partialis a beneficio* non implica la proibizione di percepire tutti i proventi del beneficio, ma solamente alcuni determinati cespiti d'entrata.

La *suspensio ferendae sententiae* è pronunziata, in seguito ad ammonizione, dal giudice: il vescovo può comminare la sospensione *ab ordine et officio* senza procedimento per un reato occulto, di cui egli ha la convinzione personale (*ex informata conscientia*) *, contro la quale si dà ricorso al pontefice, che suole incaricare il metropolitano o l'ordinario più vicino di richiedere al vescovo il motivo della sospensione.

296. Sono pene vindicative quelle che colpiscono la libertà, carcere, pene pecuniarie, non la pena di morte (*Ecclesia non sitit sanguinem*), diniego della sepoltura ecclesiastica. Contro i laici si applica soltanto quest'ultima pena. Contro gli ecclesiastici si hanno ancora le seguenti pene: *a*) *privatio beneficii,* che porta la perdita d' ogni diritto inerente ad un ufficio; quindi toglie non solo di poter percepire i frutti e proventi del beneficio, ma ancora di esercitare qualunque atto di ufficio, anche di natura semplicemente spirituale, ma non la capacità di acquistare un altro: però, mentre gli atti di giurisdizione e di ufficio intrapresi dall'ecclesiastico in contravvenzione a tale divieto sono nulli, altrettanto non può dirsi degli atti di natura spirituale, che sono proibiti, ma validi; *b*) la *depositio*, che toglie all' ecclesiastico la facoltà di esercitare le funzioni dell' *ordo*, di avere l'ufficio ed il beneficio con la capacità di acquistarne un altro, ma non la perdita dei diritti annessi allo stato clericale: *c*) la *degradatio,* che ha gli stessi effetti della *depositio*,

* conc. Trident, sess. XIV, c. 1 *de reform.*; ved. *Istruz. alle curie ecclesiastiche sulle forme di procedimento economico nelle cause disciplinari e criminali dei chierici*, 1116 1880, art. 9 (Pierantonelli Pacifico, *Praxis fori eccles.*, Romae 1883, 270-76).

aggiungendo anche la perdita dei diritti annessi allo stato clericale: però una *reductio ad communionem laicam* non si può avere, data l'indelebilità del *character clericalis*.

C. La rimozione economica dei parroci *

297. La privazione del beneficio può essere pronunziata per pochi e gravissimi delitti, per i quali occorre una procedura giudiziale sommaria **, e con sentenza contro la quale si dà appello ai tribunali superiori †. Ma per i parroci, accanto a questa, vi è la rimozione economica (n.° 229) rimedio amministrativo dettato soprattutto per provvedere al bene ed alla salvezza delle anime dei fedeli. Questo provvedimento economico deve applicarsi a tutti coloro che per titolo stabile esercitano la cura delle anime e cioè: 1.° a' parroci; 2.° a' vicari perpetui; 3.° a' vicari *ad nutum* (in Francia detti *desservants*); 4.° a' sacerdoti ai quali pur senza titolo sia stata affidata la cura delle anime in qualche zona, come nelle missioni; 5.° a' titolari de' benefici coadiutoriali.

Le cause, per cui questa può decretarsi, sono le seguenti: *a*) l'insania, cioè pazzia non furiosa, ma tale che priva il parroco del perfetto uso della ragione, che sia o perpetua o temporanea quando, a giudizio de' medici, vi sia pericolo di ricadute, o quando l'autorità e la stima del parroco siansi perdute fra il popolo; *b*) l' imperizia e l' ignoranza del parroco talchè egli non sia atto a compiere i suoi doveri; *c*) l' impe-

* Gennari C., *Sulla rimoz. amministr. dall'off. e dal benefic. curato; breve commento al decr.* « Maxima cura », 2. ediz., Roma 1911.

** Non diversa da quella tracciata dalla congregazione de' vescovi e regolari nella sua Istruzione su' processi sommari e criminali de' chierici (ved. sopra pag. 344 nota *).

† Gennari C., *Sulla privaz. del benef. eccles. e sul processo crimin. dei chierici*, 2. ediz., Roma, 1909.

dimento di quei sensi che sono necessari a' doveri parrocchiali (sordità, cecità, mutismo, impedimento di camminare, debolezza senile), purchè l'infermità sia perpetua o diuturna e il parroco non possa essere supplito da un coadiutore o da un vicario ; *d*) l'odio della plebe, giusto e generale ed anche ingiusto e non universale, purchè impedisca il ministero parrocchiale e prudentemente si giudichi che non sia per cessare ; *e*) la perdita della stima del parroco presso le persone probe e gravi per la inonesta o sospetta condotta del parroco, per qualche grave fallo commesso, per qualche delitto antico che venga poi conosciuto dai suoi filiani, pel fatto e per la colpa dei familiari e consanguinei coi quali egli convive ; *f*) un delitto occulto commesso e che l'ordinario prevegga potersi rendere pubblico con grande scandalo del popolo ; *g*) la cattiva amministrazione delle sostanze temporali con grave danno della chiesa o del beneficio parrocchiale ; *h*) la negligenza dei doveri parrocchiali, riguardanti specialmente l'amministrazione de' sacramenti, la necessaria assistenza degli infermi, la spiegazione del catechismo e dell'evangelo, l'osservanza della residenza, purchè siano precedute due ammonizioni, fatte separatamente ed in modo che di esse consti legittimamente in curia ; *i*) la disobbedienza ai precetti dell'ordinario, riguardanti p. es. il divieto della familiarità con qualche persona o qualche famiglia, la custodia e la pulizia del tempio, l'esazione delle tasse ed altri casi simili, purchè al precetto seguano le due ammonizioni fatte nel modo indicato e senza procedere oltre senza che il parroco le abbia disprezzate e dopo di esse sia ricaduto nella medesima trasgressione.

298. In quanto alla procedura si comincia dall'invitare il parroco alla rinunzia. Se egli consente, non si procede più oltre, giacchè si è ottenuto lo scopo. Se egli non consente, si passa all' esame degli addebiti o delle ragioni per cui si giudica rimovibile. Gli addebiti e le cause di rimozione si dovranno a lui contestare e si dovranno esaminare le ragioni tutte ch'egli voglia

allegare in sua difesa. Il giudizio è deferito non al solo ordinario (che qui comprende il vescovo, non il vicario generale, tranne che non abbia dal vescovo speciale mandato, il vicario capitolare, il vicario, amministratore e prefetto apostolico, il prelato *nullius*), ma ad un collegio di tre magistrati che hanno pari voto deliberativo, composto dall'ordinario e da due esaminatori sinodali eletti secondo le norme del Tridentino *. Contro il decreto di remozione il parroco può interporre ricorso, che va rivolto ad esaminare gli atti processuali, cioè se si è proceduto secondo le norme prescritte e se le ragioni della rimozione siano vere. Il ricorso si dovrà discutere davanti ad altro collegio, composto dall'ordinario e da due parroci, nominati dal sinodo o dal capitolo.

Il decreto di rimozione è nullo, quando non si osservino le norme procedurali che riguardano la sostanza **.

Per l'invito alla rinunzia e pel decreto di rimozione dovranno agire non solo l' ordinario, ma i due esaminatori sinodali. Il vescovo deve riportare il consenso dei due ufficiali consultori; in alcuni casi basta ch'egli domandi loro il consiglio †.

Seguìta la rinunzia che può essere anche condizionata ed accettata dall' ordinario, questi in iscritto dichiarerà vacante per rinunzia il beneficio o l'ufficio.

Dopo l'invito alla rinunzia l'ordinario procede al decreto di remozione. Può procedere però solo, o quando il parroco non abbia data la rinunzia in tempo utile o non abbia impugnate le cause di rimozione ; e quando consti che l' invito a rinunziare fu fatto regolarmente e non vi fu impedimento legittimo di rispondere. In caso contrario, l' ordinario dovrà rinnovare l'invito e prorogare il termine utile a rispondere. Terminato il

* sess. XXIV, c. 18 *de reform.*; decr. *maxima cura*, can. 4.

** Quali norme sono sostanziali ved. G e n n a r i, *Rimoz. amministrat.*, cit., pag. 13.

† G e n n a r i, loc. cit., pag. 14.

processo, quando la maggioranza dei voti è per la rimozione, l'ordinario emette il decreto, che deve notificarsi al parroco e poi pubblicarsi, se fra dieci giorni il parroco non muova ricorso o non cerchi dilazione. Se nel giudizio di revisione non si è osservata la parte sostanziale de' canoni che la regolano, il parroco può ricorrere alla congregazione del concilio, la quale potrà esaminare in ultima istanza, se si è osservata oppur no la forma procedurale nel giudizio di revisione. Ma intanto si deve eseguire il decreto del vescovo *.

CAPITOLO IV.

Il diritto patrimoniale.

§ 1. *Concetto della proprietà ecclesiastica.*

299. Il complesso dei beni ecclesiastici fornito di tutti i suoi privilegi costituiva la *manomorta* †. Il senso letterale ed il concetto della parola (*mano-morta*) indicavano la mano della Chiesa che mai si apriva per donare, pur essendo sempre aperta per ricevere. La sua proprietà, appartenendo sempre allo stesso ed unico proprietario ed essendo inalienabile, cresceva sempre e non diminuiva mai.

Nel medio-evo i beni costituenti la manomorta esercitarono un'importante funzione sociale, perchè servirono a scopi di beneficenza e d' istruzione, funzioni che allora erano lasciate ai privati e specialmente alla Chiesa. La stessa economia ne trasse vantaggio, poichè da principio furono dissodate e ridotte a miglior cultura grandi estensioni di terre. Ed un vantaggio so-

* Gennari, *sulla privaz. del benef.* cit. pag. 195.

† Salvioli G., *Storia del dir. ital.*, Torino, 1903, 4. ediz., pagg. 387 sgg., Nani C., *Storia del dir. priv. ital.*, Torino, 1902, § 58, 521 sgg.

ciale si aveva pel fatto che la potenza della Chiesa era a vantaggio dei deboli e degli oppressi.

Ma i danni furono superiori ai vantaggi. Lo Stato, per l'esenzione del patrimonio ecclesiastico dai tributi, vide assottigliate le sue entrate, il che non solo era d'ostacolo a che lo Stato adempisse alle sue funzioni, ma quanto faceva sì ch'esso dovesse gravare la mano sui beni de' sudditi rendendo ancora più misere le loro condizioni. Danni economici derivavano alla società per la minore produttività del latifondo ecclesiastico. Infine la manomorta ledeva i diritti delle famiglie, poichè spesso i testatori, spinti da un falso sentimento di pietà religiosa, lasciavano i loro beni ed enti di culto diseredando i legittimi eredi. Onde per tutelare i diritti della famiglia si ebbe contro la manomorta la prima reazione *; in seguito questa fu determinata dall'interesse pubblico **.

300. La Chiesa, come soggetto di diritti patrimoniali, è completamente sottoposta alla legislazione civile. Abolite le antiche immunità, limitati gli acquisti, richiamato in ogni caso il diritto comune a tutti gli enti morali, la proprietà ecclesiastica, spoglia dei suoi antichi caratteri e privilegi, costituisce una figura giuridica intimamente corrispondente a quella degli enti morali civili. Il suo carattere sacro non ha più alcuna influenza, dopochè « i beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili » †.

Il patrimonio degli enti ecclesiastici conservati è costituito in massima parte, per effetto della conversione, in rendita sul gran libro del debito pubblico ; vi sono, però, beni immobili

* Ved. leggi di Valente e Valentiniano in c. 20, 27 cod. Theod., 16, 2; cap. Aquisg. a. 817, c. 7 ; Ludov. II, cap. a. 875, c. 38.

** Federico II nelle sue costituzioni sicule (III, 26) intervenne con appositi provvedimenti ed opportuna limitazione ed alle proteste del papa rispondeva che, se alle chiese si fosse lasciata libera facoltà di acquistare, *modico tempore totum regnum Siciliae emerent et acquirerent*. Ved. N a n i C., op. cit., pag. 325.

† cod. civ., art. 434.

eccezionalmente conservati, canoni, censi, livelli, decime ed annue prestazioni. È rimasto, unico avanzo d' un sistema antiquato di retribuzione dei chierici, il benefizio parrocchiale con la sua dotazione immobiliare.

§ 2. *Origine e privilegi della proprietà ecclesiastica.*

301. Nei più antichi tempi la Chiesa viveva con le offerte spontanee (*oblationes*) dei fedeli. Con l' editto di Milano (313) si proclama la libertà della religione cristiana e si prescrive che le siano restituiti i beni confiscati *. Nel 321 Costantino dichiara che i beni conferiti, per qualsiasi titolo, alle comunità cristiane devono effettivamente loro consegnarsi e diventano di loro proprietà e che è valida ogni disposizione sia per atti tra vivi che di ultima volontà fatta a loro favore **. Onde la Chiesa viene a trovarsi in una condizione giuridica migliore delle altre corporazioni.

Ma le comunità cristiane, già prima del riconoscimento ufficiale, possedevano beni immobili e mobili †; però il loro possesso di fatto non era nello stesso tempo possesso giuridico. Anche quando storicamente fosse dimostrato che le comunità cristiane si fossero organizzate come *collegia tenuiorum* o *fune-*

* editto del console Licinio (314) in Lactantius, *de morte persecutorum* 48 (ed. Fritzsche, Lips. 1844, 2, 283): « et quoniam iidem Christiani non *ea loca tantum, ad quae convenire consuerunt, sed alia etiam habuisse noscuntur,* ad ius corporis eorum, id est ecclesiarum non hominum singulorum, pertinentia, ea omnia lege, quam superius comprehendimus, citra ullam prorsus ambiguitatem vel controversiam iisdem Christianis, i. e. corpori et conventiculis eorum, *reddi* iubebis ».

** c. 4 cod. Theod., 16, 2 e c. 1 cod. Iust. 1, 2 (Costantino): « Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicae [fidei] venerabilique concilio decedens bonorum quod optavit relinquere». Cfr. Carassai C., *La polit. relig. di Costant. e la propr. della Chiesa,* Roma, 1901.

† Ved. De Rossi in « Bollett. di archeol. crist. », 1865, 89. La riprova è nell' editto di Milano citato.

raticia * per poter godere dei vantaggi delle associazioni lecite e capaci di possedere, il loro diritto di proprietà si doveva considerare come assai precario, giacchè era in potere dell'imperatore richiamare in ogni tempo le severe prescrizioni contro le associazioni illecite.

Costantino ha quindi il merito di aver consolidato il possesso di fatto della Chiesa in una proprietà di diritto,

Sebbene lo sviluppo della proprietà ecclesiastica tenesse dietro a quello della politica, tuttavia nel periodo anteriore a Giustiniano si ebbe un rapido accrescersi dei possedimenti ecclesiastici ed una tale quantità di diritti e privilegi, come mai nei tempi pagani nè i beni sacri (*res sacrae*), nè i collegi più privilegiati avevano goduto. Tali privilegi miravano ad accrescere gli acquisti dei beni e a renderli stabili.

Così i testamenti e legati a favore della Chiesa sono validi ancorchè la persona fosse nominata in modo indeterminato (i santi, l'anima, ecc.) : s'intendevano fatti alla chiesa locale o comunità cristiana o viciniore **: al vescovo o a chi rappresentava la comunità locale era dato il diritto di chiedere ed ottenere i beni designati nel lascito. Andavano alla Chiesa i beni dei monaci e chierici che non avessero disposto delle cose loro †.

* I *collegia tenuiorum* erano corporazioni dei più deboli, artieri, plebei e schiavi : erano considerati come associazioni lecite, bastando un semplice riconoscimento preventivo fatto una volta soltanto. Una categoria di essi era i *collegia funeraticia,* corporazioni destinate al culto e segnatamente allo scopo di garantirsi la sepoltura : le tenui rate mensili (*stips menstrua*) concorrevano a formare un' arca comune con cui si comperava l'appezzamento di terreno pel cimitero. Ved. Mommsen, *de colleg. et sodalitatib.*, Romae, 1843, p. 87. I documenti sarebbero : *a)* un passo di Tertulliano (*apol.* c. 39); *b)* uno delle *Instructiones* (ed. Ludwig, Lips. 1877) di Commodiano ai cristiani, in cui erano rimproverati di entrare nei *collegia funeraticia ; e)* il fr. 1 pr. Dig. de coll. et corp. 47. 22. *Contra* Duchesne L., in « Bull. critique » 1896, 463 ; Rivet, *Le régime des biens*, Lyon 1891, 20.

** c. 25 [26] cod. Ius., 1, 2.

† c. 20 cod. Iust., 1, 3.

Dai legati fatti in favore della Chiesa non si detraeva la *quarta falcidia* *. Per tutte le disposizioni *ad pias causas* è il vescovo del testatore l'esecutore legittimo dell'ultima volontà **. Il patrimonio degli enti cristiani fu dallo Stato romano dichiarato esente dai pesi tributari, dalle imposte straordinarie. Le *actiones perpetuae* della Chiesa si prescrivevano in 40 anni † e tale termine era necessario per usucapire un immobile ecclesiastico ††. I beni costituenti il patrimonio degli enti ecclesiastici erano dichiarati inalienabili come quello del fisco e questa prerogativa fu la causa principale del crescere smisurato della proprietà ecclesiastica.

Munita di questi privilegi, la Chiesa entrò nel periodo delle dominazioni barbariche. E crebbe la sua ricchezza, perchè i re e i privati largheggiavano nelle liberalità verso chiese e conventi. La Chiesa « vivit lege romana » e conserva i suoi privilegi patrimoniali e nello stesso tempo giunge a far riconoscere il testamento, ignoto al diritto germanico. Il diritto canonico ammise la validità del testamento *ad pias causas* senza alcuna formalità, purchè vi fosse la sola dichiarazione di ultima volontà che poteva farsi anche oralmente avanti al ministro di culto e ritenne valido l'istituto delle fiducie, per cui si considerò valida la disposizione di ultima volontà affidata in segreto ad un terzo. Anzi si pretese che in ogni successione una parte della sostanza mobiliare dovesse necessariamente erogarsi a scopo di culto o di beneficenza e se taluno morendo non avesse legato qualche cosa alla Chiesa, il vescovo aveva il diritto di pretendere una parte delle sostanze dagli eredi.

302. Quando la Chiesa dà alle sue istituzioni ed ai suoi privilegi un' origine divina, la sua capacità di acquistare e pos-

* c. 48 cod. Iust., 1, 3; nov. 131, c. 12.
** c. 26, 28, 45, 48, cod. Iust., 1, 3.
† c. 23 cod. 1, 2; nov. 111 pr.; nov. 131, c. 6.
†† nov. 131, c. 6; nov. 111.

sedere la fa derivare direttamente da un diritto superiore al romano: *non ex iure romano*, ma *ex iure divino*. La Chiesa è una società necessaria al mondo: come ente religioso non può dipendere da nessuna autorità terrena: per la sua stessa costituzione, come *societas perfecta*, ed in virtù della sua missione divina e senza bisogno dell' autorizzazione dello Stato, ha il diritto innato di acquistare e possedere: *ius nativum et legitimum adquirendi et possidendi* *. Le caratteristiche di questo patrimonio sono: *a*) l' *immunità*, per cui nessuna cosa può essere sottoposta a tributo senza il permesso del vescovo o del papa, esenzione che, stabilita da prima nei riguardi degli enti ecclesiastici, si estende anche rispetto alle persone ed alle loro private proprietà; *b*) l' *inalienabilità* che, enunciata già nel diritto romano **, riconosciuta e confermata dalla legislazione civile, si venne sempre più consolidando ed allargando fino a che Paolo II regola definitivamente questa materia †.

Ma contro gli effetti dei privilegi patrimoniali della Chiesa si manifestò un' opposizione che pose le prime restrizioni alla sua facoltà di acquistare ††.

§ 3. *Capacità di acquistare della Chiesa in genere.*

303. Alla teoria teocratica (n.° 157) la storia risponde che da per tutto la Chiesa non potè avere la possibilità giuridica di acquistare se non in grazia della personalità civile concessale dallo Stato. E se essa volle che i suoi enti avessero una personalità giuridica di fronte anche alla legge civile, dovè piegarsi alle norme emanate dallo Stato intorno alle persone giu-

* sillabo, prop. 10, 25, 26, 96.

** c. 14 pr. cod. Iust. 1, 2; nov. 7, 120.

† extrav. *Ambitiosae* in c. un. in extrav. comm., III, 4.

†† capit. Ludovici Pii 818, 819 c. 7 (ed. Boretius, I. 277). Per riguardo all'Italia ved. Friedberg-Ruffini, § 167, p. 690, n. 11.

ridiche. Che lo Stato non crei, ma soltanto riconosca l' ente già dotato di capacità naturale è indifferente, quando si consideri che l'effettivo esercizio di potere e volere di esso dipenderà sempre dallo Stato ; questo solo ha il potere di regolare l'ordine giuridico sul suo territorio e quindi piena libertà di attribuire personalità giuridica e capacità patrimoniale agli enti ecclesiastici e regolare i loro diritti relativi alla proprietà. Perciò esso ha facoltà di non riconoscere o di assoggettare ad una concessione speciale la personalità giuridica degli istituti ecclesiastici che l'avrebbero di per sè secondo il diritto canonico. Ed esso può apporre a tale sua concessione quelle condizioni e quei limiti che gli sembrano opportuni nell' interesse suo e della società : quindi può, in forza del suo diritto sovrano, apporre dei limiti alla capacità di acquistare, prescrivendo che non siano validi oltre un dato limite, che debba intervenire l'autorizzazione governativa per acquisti d'una certa entità e di dati beni o regolando diversamente gli acquisti a titolo gratuito o oneroso, di mobili od immobili.

304. Secondo il nostro diritto è indubitata la necessità d'un atto della potestà civile *, perchè gli enti ecclesiastici abbiano la personalità giuridica e si tratta di vero atto creativo †, il quale si compie con un semplice decreto, salvo le leggi soppressive ed in genere disposizioni di legge in contrario.

Ma per gli enti ecclesiastici, per cui non rimane traccia del loro esplicito riconoscimento, la cui origine è immemorabile, si fa luogo al così detto possesso di stato, per cui l'aver agito e l' esser stato considerato per molto tempo come persone giuridiche tien luogo del titolo , dal quale dovrebbe apparire la concessione del riconoscimento. Il possesso di stato avrà per l' ente antico la stessa forza del riconoscimento, varrà per garantirgli la personalità giuridica.

* cod. civ., art. 2 e 433.

† legge 1315 1871, art. 16 ult. al.

§ 4. *Avversione alla manomorta ecclesiastica nelle nostre leggi.*

A. Soppressione e trasformazione di enti.

305. Lo Stato, come ha il diritto di creare o riconoscere le persone giuridiche, così ha anche quello di abolirle.

Quest'abolizione era già riconosciuta ed applicata nel diritto romano: talvolta lo Stato dichiarava sciolto un *collegium* o una corporazione e ordinava che il suo patrimonio fosse diviso fra i soci *.

Vari sistemi seguirono le legislazioni civili circa la destinazione del patrimonio della persona giuridica soppressa.

Il sistema delle leggi italiane sulla soppressione degli enti e sulla liquidazione dei beni (asse ecclesiastico) è il seguente:

Degli enti del clero secolare, il cui fine è quello di provvedere ai bisogni ecclesiastici nel secolo, sono stati soppressi quelli ritenuti superflui e conservati quelli indispensabili al funzionamento del culto e che fanno parte dell'organismo gerarchico della Chiesa. Gli enti del clero regolare, ritenuti estranei alla gerarchia e non utili, sono stati tutti aboliti.

Il principio fondamentale di tutte le leggi che regolano la materia è l'avversione alla manomorta ecclesiastica, intesa non solo nel senso più antico di acquisti immobiliari, ma anche in quello più moderno e non meno importante di accentramento di ricchezze mobiliari. Si sono perciò restituiti alla libera commerciabilità tutti i beni immobili appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi o conservati e per alcuni di questi si è vietato di acquistarne posteriormente. Si sono sciolti tutti i vincoli che per ragione privata inceppavano per motivi di culto il libero scambio dei beni e si è vietato che simili vincoli si ripristinas-

* Dig. 47. 22. 3.

sero per l' avvenire, dichiarando nulla qualunque destinazione perpetua di patrimoni a scopo di culto. Le leggi soppressive, dove non sono giunte a colpire, sono state integrate da altre leggi che hanno avuto per iscopo di devolvere a fini di carità o di beneficenza beni destinati a scopi di culto ritenuti superflui ai bisogni religiosi della collettività.

La così detta trasformazione di enti o di patrimoni trova questo solo limite, cioè il culto necessario alla popolazione *.

B. Conversione del patrimonio immobiliare.

306. In conseguenza del principio che la vita civile degli enti ecclesiastici si deve svolgere conformemente alle leggi dello Stato, venne in genere negato ai medesimi il possesso degli immobili, i quali furono assoggettati a conversione **. Per essa i beni immobili degli enti conservati (ed anche di quelli soppressi), fatta qualche eccezione di alcuni enti e per alcuni beni, passavano al demanio che li vendeva per conto proprio ed inscriveva una rendita del cinque per cento sul gran libro del debito pubblico a favore degli stessi enti conservati, oppure a vantaggio del fondo per il culto (trattandosi di enti soppressi) non in base al valore effettivo di essi, ma alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta o del tributo fondiario †. La conversione attuata dalle nostre leggi non fu semplicemente una commutazione di reddito degli immobili in rendita pubblica, ma fu anche trasformazione di patrimonio immobiliare in mobiliare rappresentato dal capitale corrispondente alla rendita inscritta che lo Stato doveva dare in cambio dei beni.

* Ved. cons. di Stato, sez. V, 27|1 1911 (*Foro it.*, 1911, 3, 427).

** Non si deve confondere con l' espropriazione per causa di pubblica utilità.

† Veneto e Mantovano; legge 7|7 1866 art. 11 e 15|8 1867, art. 2.

Alla conversione furono assoggettati non solo i beni che gli enti possedevano nel 1866, ma anche quelli che essi potessero acquistare posteriormente secondo le norme delle leggi o per esazione di crediti in caso di espropriazione forzata *. A tal fine gli investiti ed amministratori di benefici o di altri enti morali che acquistano beni immobili soggetti a conversione o che ne possedessero di quelli i quali cessano di essere esenti da conversione per l'eccezione stabilita dalle stessi leggi soppressive devono, entro un mese dall'acquisto o dalla cessazione anzidetta, farne denunzia al ricevitore del registro del luogo ove ha sede il beneficio od ente morale **.

Le norme che regolano la vendita dei beni immobili di nuovo acquisto degli enti ecclesiastici conservati sono quelle che regolano l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato provenientì dall'asse ecclesiastico ***.

I beni immobili di nuovo acquisto che sono soggetti a conversione passano direttamente dall'antecedente proprietario al demanio dello Stato. Questo fa l'acquisto per conto dell'ente: l'azione di rivendicazione del bene spetta al demanio e non all'ente in cui favore l'acquisto sia avvenuto. Questo ha soltanto l'azione contro il demanio per ottenere in suo favore l'inscrizione ed il certificato di rendita †.

307. Dalla conversione sono esenti i beni costituenti la dotazione dei benefici parrocchiali †† e quindi quelli dei benefici curati e coadiutoriali. Sono ad essa soggetti i beni immobili delle fabbricerie e di altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorii ricono-

* leggi 7|7 1866, art. 32; 15|8 1867, art. 22; 19|6 1873, art. 17-18.

** regolam. 21|7 1866, n. 3070, art. 63.

*** legge 24|12 1908 e regolam. 17|6 1909.

† Cassaz. Torino 25|2 1901 (*Riv. dir. eccles.*, XI, 549; cfr. cass. Roma 26|6 1894, *ib.* IV, 749).

†† legge 7|7 1866, art. 11, al. 2.

sciuti come enti morali *. Nel caso che beneficio e fabbriceria od altra analoga amministrazione non esistano distinti nella parrocchia, sono esenti soltanto i beni appartenenti ai benefici. Contro il tentativo di esentare dalla conversione gli interi capitoli cattedrali aventi cura di anime collegiale si reagì con interpetrazione autentica ** che ne esentò una sola prebenda curata o una quota curata di massa. In quanto alle confraternite furono esentate come enti di natura privata o laicale o per esse non venne, come per le fabbricerie, alcun provvedimento che esplicitamente le assoggettasse.

308. Sono esenti dalla conversione i seguenti beni: 1.° gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione insieme ai quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano, non che gli edifizi necessari ad uso di ufficio delle rispettive amministrazioni o di abitazione dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inservienti della chiesa con limitazione della parte strettamente necessaria ***; 2.° gli episcopi, i fabbricati dei seminari e gli edifizi inservienti ad abitazione degli investiti degli enti morali con gli orti, giardini e cortili annessi e gli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose, finchè dura l' uso temporaneo a queste concesso †; 3.° i fabbricati dei conventi soppressi devoluti allo Stato, alle provincie, ai comuni ††; 4.° i libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue, arredi sacri che si trovano negli edifizi appartenenti alle corporazioni religiose soppresse e che furono devoluti a pubbliche biblioteche o a pubblici musei †††; 5.° gli edifizi monumentali

* legge 1118 1870, all. P., art. 1.

** legge 1118 1870, n. 5584, all. P. art. 2.

*** legge 717 1866, art. 18 n. 1 e 1118 1870, art. 1; art. 4, n. 2.

† legge 717 1866, art. 18, n. 2.

†† legge 717 1866, art. 18, n. 3.

††† legge 717 1866, art. 18 n. 6 e 24; cass. Roma 1411 1901 (*Riv. dir. eccles.*, XI, 287).

con le loro adiacenze e pertinenze e coi mobili * ; 6.° le cave dei marmi addette a quelle chiese che con decreto reale verranno dichiarati monumenti patrii e che sono esclusivamente destinate alla manutenzione, riparazione e completamento delle suddette chiese , per quanto tali cave facciano parte dei beni d' una fabbriceria ** ; 7.° i canoni, censi, livelli , decime domenicali ed altre annue prestazioni dovute ad enti conservati; quelli dovuti ad enti soppressi sono assegnati dal demanio al fondo per il culto, ritenendone però quello l' amministrazione per conto di questo ***. I dominii diretti degli enti conservati sono rimasti presso i medesimi anche dopo le leggi soppressive : così nel caso di enfiteusi, come godono dei vantaggi competenti al direttario oltre la percezione del canone (laudenio, devoluzione del fondo enfiteutico ecc.), così non possono esimersi dagli obblighi che per legge o per patto ad essi incombono nella stessa qualità di direttari †.

C. Alienazione de'beni provenienti dall'asse ecclesiastico ††

309. La legge del 1862 (n.° 57) modificò lo stato di fatto e di diritto precedente riguardante i beni immobili che provenivano dagli enti ecclesiastici soppressi e ch' erano stati applicati alla cassa ecclesiastica, prescrivendo il passaggio di essi al demanio dello Stato. Non è il caso di trattare qui la controversia, se la cassa fosse, per le leggi precedenti, un ente morale proprietario dei beni appartenenti già agli enti soppressi, oppure una particolare amministrazione dei medesimi con speciale in-

* legge 717 1866, art. 18 n. 7 e 33.

** legge 1118 1870, art. 3.

*** legge 1518 1867, art. 2 al. 3 e 4.

† Cass. Roma 619 1899 (*Riv. dir. eccles.*, X, 28).

†† Schiappoli D., *Alienaz. dei beni patrim. dello Stato provenienti dall'asse eccles.*, nella « Riv. di dir. civile », 1910, 26-47.

carico di liquidarli e d'impiegarne i proventi nei vari usi dalle leggi stesse fissati. Il principio che informa la legge predetta e che in parte fu attuato con essa fu che i beni stessi erano di proprietà dello Stato e che il fatto che per leggi precedenti non s'erano confusi cogli altri beni demaniali non potè spogliare e non aveva spogliato lo Stato del diritto di revocare l' applicazione fattane alla cassa ecclesiastica e di disporne liberamente come di cose proprie. A fondamento del diritto di proprietà dello Stato s'invocò sempre il suo diritto di succedere nei *bona vacantia* *. Infatti, soppresso l'ente morale o toltagli la personalità giuridica, i beni che possedeva divengono beni vacanti come quelli che appartengono ad una persona che non lascia eredi ; quindi si devolvono di pieno diritto allo Stato, il quale provvede alla sua volta a dare a' beni stessi un'altra destinazione. In conseseguenza di questo principio, poichè le leggi piemontese, umbra, marchigiana e napoletana (n.° 54) avevano tolta la personalità giuridica ad alcuni enti ecclesiastici, i beni che questi possedevano erano devoluti al demanio. Lo Stato li aveva destinati alle casse ecclesiastiche istituite nelle varie regioni in virtù dei citati atti legislativi, ma la legge del 1862 revocò la destinazione fatta, mediante il compenso della rendita del 5 per cento sul gran libro del debito pubblico uguale alla rendita degli immobili che dovevano passare al demanio, ed introdusse un principio affatto nuovo, incompatibile con quello fissato dalle leggi e dai decreti precedenti , il principio , cioè, della vendita : « Tutti gli altri beni immobili... verranno alienati con le stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali » (art. 7). Quindi ai beni già ecclesiastici devoluti al demanio si riconosceva il carattere di beni patrimoniali disponibili dello Stato.

Ma la legge del 1862, mentre affermava ed attuava in parte il principio che i beni degli enti soppressi appartenevano al

* Cfr. cod. civ., art. 758 ; ved. sopra n. 137.

demanio loro successore, non avocò ad esso tutti i beni immobili devoluti o da devolversi alle varie casse ecclesiastiche in virtù delle leggi abolitrici precedenti. Il passaggio effettivo al demanio aveva per scopo unico la vendita dei beni stessi, perciò erano esclusi dalla devoluzione: *a*) i beni non redditizi; *b*) i beni per cui non si poteva effettuare la vendita, cioè quelli per cui era sorta contestazione che impediva d'alienarli o su cui era lasciato l'usufrutto, l'uso o l'abitazione a coloro che ne godevano per le leggi precedenti, non che le chiese uffiziate dai religiosi, canonici e benefiziati o a spese della cassa ecclesiastica * e quelle che si lasciavano aperte al culto **.

La legge del 1866 prescrisse che si sarebbe provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto di essa con legge speciale *** che fu quella del 1867 completata dal regolamento relativo ****. In seguito una legge del 1872 † autorizzò in alcuni casi la vendita dei beni già ecclesiastici a trattative private. Ma tutte queste leggi speciali ed altre posteriori †† sono state abrogate dalla legge del 1908 ††† che ha unificati i sistemi d'alienazione e d'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, qualunque sia la provenienza di essi. Essa, mentre conferma il principio generale dell'alienabilità di questi beni, quando non servano all'uso dello Stato medesimo, dichiara espressamente che per l'alienazione sono da osservare, oltre le norme della legge speciale, anche quelle della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,

* legge piemontese, art. 23, decreto-legge napoletano, art. 22.

** decreti-legge umbro e marchigiano, art. 16.

*** legge 7|7 1866, art. 11, ult. capov.; ved. decr. 18|7 1866, n. 3093, decr. 22|9 1865, n. 3443 (Saredo, I, 131, 166).

**** legge 15|8 1867, art. 7-17; regol. 22|8 1867, tit. III.

† legge 20|5 1872, n. 216.

†† legge 2|7 1891, n. 379; cfr. legge 17|2 1884, n. 2016, art. 13.

††† legge 24|12 1908, n. 783, art. 11; sono quindi abolite le apposite commissioni provinciali di sorveglianza per l'alienazione dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico che la legge del 1867 (art. 7) aveva istituito.

le quali ultime troveranno applicazione per tutto ciò che non sia diversamente disciplinato dalla legge speciale. Però l'unificazione riguarda soltanto le norme di alienazione e di amministrazione: nulla è innovato nei riguardi contabili e statistici alle norme ch' erano in vigore prima della legge. Quindi la consistenza e la contabilità relativa all'amministrazione ed alla vendita dei beni dell'asse ecclesiastico continueranno a tenersi distinte da quelle degli altri beni patrimoniali dello Stato. Ciò risulta dall'art. 20 del regolam. per l'amministr. del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in cui è detto che gli inventari dei beni dell' asse ecclesiastico devoluti al demanio dello Stato saranno formati e tenuti in corrente colle variazioni presso le intendenze di finanza e la ragioneria della direzione generale del demanio, separatamente dagli inventari, dal registro di consistenza e dai riepiloghi degli altri beni immobili, conformemente alle disposizioni date colla legge del 1867 e col successivo regolamento,

310. Per quanto riguarda l' amministrazione * i beni provenienti dall'asse ecclesiastico sono amministrati con le norme che si applicano per tutti gli altri beni patrimoniali dello Stato; onde sono abrogate le relative disposizioni della legge del 1867. Perciò la competenza per l' amministrazione che, in forza di quest'ultima legge, era delle commissioni provinciali di sorveglianza, spetta agli uffizi direttivi finanziari, che nell'esercizio di questa funzione sono autonomi. In questo le intendenze di finanza debbono attenersi alle norme vigenti per l' amministrazione dei beni dell'antico demanio : quindi sono in vigore le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e quelle fissate dal decreto 17 luglio 1862, n. 760. Le norme del cap. III regolamento 22 agosto 1867 n. 3852 in tanto possono dirsi in vigore , in quanto non sono in opposizione con le norme

* legge 1908, art. 13.

amministrative che si applicano per tutti gli altri beni patrimoniali dello Stato, oppure sono state espressamente richiamate dalle norme posteriori *.

Soppressa la commissione provinciale di sorveglianza, cessano per conseguenza le funzioni del prefetto che di essa era il presidente **. Perciò l'ipoteca legale competente al demanio per i fondi venduti, in virtù dell'art. 1969 cod. civ., sarà inscritta all'uffizio del conservatore delle ipoteche a senso dell'art. 1985 dello stesso codice sulla presentazione dell'estratto del verbale di aggiudicazione, che sarà fatta, non piú a cura del prefetto †, ma dell' intendente di finanza, poichè ciò costituisce un atto di ordinaria amministrazione di competenza di quest'ultimo. Infatti il regolamento prescrive che fra le condizioni della vendita dev' essere formulata quella, per cui sino al completo pagamento del prezzo e degli interessi relativi resta ferma l'ipoteca legale competente al demanio sui fondi venduti, in virtù dell'art. 1969 del cod. civ., e che in base all'estratto del verbale di aggiudicazione l'intendente di finanza provvede alla voltura catastale al nome del compratore ed alla trascrizione dell'atto di vendita. Provvederà inoltre all'inscrizione dell'ipoteca sui fondi alienati a garanzia del residuo prezzo e dell'importo di cinque anni d'interessi ††. Il provvedimento dell'intendente riguardo all'inscrizione ipotecaria non può essere che il vigilare a che il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere l'atto di vendita, eseguisca quello che l'art. 1985 cod. civ. gli fa obbligo di fare.

311. I beni immobili, cui si riferisce la legge del 1908, sono quelli trasferiti al demanio in virtù della legge del 1862, quelli passatigli o direttamente appresi per le due leggi del 1866

* regolam. 1916 1909, n. 454, art. 75.
** legge 1518 1867, art. 8.
† legge 1518 1867, art. 15.
†† regolam. 1909, art. 13, 62.

e 1867 *. I beni appresi direttamente dal fondo per il culto, come succedaneo alla cassa ecclesiastica, quando ne siano sciolti i vincoli o definite le contestazioni che ne impediscono la vendita, passano anch'essi al demanio **. La rendita che il demanio deve inscrivere in favore del fondo per il culto viene determinata sulla base del reddito imponibile per tassa di manomorta, dedotto il 5 per cento per spese di amministrazione e prelevato il 30 per cento per tassa straordinaria *** (pag. 62).

Gli immobili pervenuti al fondo per il culto in seguito ai giudizi di espropriazione o di devoluzione contro i debitori morosi sono invece venduti direttamente da quest'amministrazione nella forma e secondo le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato senza alcuna ingerenza da parte dell'amministrazione demaniale. Debbono, però, passare al demanio per essere venduti, secondo le norme della legge del 1908, i monasteri che sono ancora in possesso del fondo per il culto, perchè ancora occupati dalle religiose †, o perchè le relative pratiche per le cessioni ai comuni ed alle provincie che ad essi avevano diritto †† non sono ancora esaurite. A mano a mano che i fabbricati monastici si vuotano o per il decesso delle religiose e per il concentramento di queste per motivi di ordine o servizio pubblico o per la constatata riduzione al numero di sei, questi fabbricati debbouo passare al demanio. E passano anche al demanio, se i comuni e le provincie non li domandino o non li adibiscano agli usi indi-

* leggi 1866, art. 11 e 1867, art. 2.

** Il passaggio segue mediante la compilazione di speciali elenchi: mod. *A* per il passaggio dei beni immobili al demanio man mano che si rendono disponibili; mod. *A bis* per i mobili; mod. *C* per gl' immobili passati dalla cassa ecclesiastica in dipendenza della legge del 1862.

*** leggi 717 1866, art. 11 e 1518 1867, art. 18.

† legge 717 1866, art. 6.

†† legge 717 1866, art. 20.

cati nell'art. 20 della legge del 1866. Perciò il regolamento * prescrive che sono esclusi dalla vendita i fabbricati dei conventi i quali fossero stati o potessero essere conceduti alle provincie o ai comuni a termini e nei casi previsti dalla legge 1866 e tutto ciò che costituisce accessorio o dotazione dei beni esclusi dalla vendita.

Allorchè le chiese eccezionalmente conservate cessano di essere destinate al culto, sono alienabili secondo le norme che vigono per gli altri immobili provenienti dall'asse ecclesiastico.

Le norme della legge del 1908 si applicano alla vendita dei beni immobili di nuovo acquisto degli enti conservati, tranne di quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali (n.° 306).

312. Il principio fondamentale attuato dalle nostre leggi è la conversione del patrimonio ecclesiastico mediante vendita. A tale regola furono sottratti i beni già ecclesiastici della Sicilia che furono, con legge 10 agosto 1862 (n.° 57), dati a censuazione. Il sostituire questa all'alienazione fu resa facoltativo per i beni incolti o bonificabili degli enti conservati italiani o stranieri della provincia di Roma **. I beni stessi tornati alla libera circolazione vennero nel contempo designati per la bonifica vincolando gli utilisti con appositi capitolati generali e speciali e le opere di risanamento si eseguiscono sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura.

La legge eccezionale siciliana è stata mantenuta posteriormente †; però la legge del 1908 dichiara in vigore la legge 2 luglio 1896, che stabiliva che nelle provincie della Sicilia per i fondi e parte di fondi di provenienza ecclesiastica, ai quali sia applicabile la legge del 1862, l'amministrazione demaniale potrà farne la concessione in enfiteusi a trattativa privata, purchè il canone da corrispondersi non sia superiore ad annue lire

* regolam. 22|8 1867, art. 75, n. 5; regolam. 17|6 1909, art. 3, n. 4 e 8.

** legge 19|6, 1873, art. 19.

† legge 15|8 1867 art. 16; legge 24|12 1908, art. 11, al. 2.

trecento ; inoltre l' amministrazione del demanio e quella del fondo per il culto potranno concedere di nuovo in enfiteusi i fondi già censiti ritornati per qualunque motivo in possesso dell' amministrazione direttaria. Però nelle operazioni di censuazione e ricensuazione saranno osservate le procedure della predetta legge del 1862. I tre incanti saranno ridotti ad uno solo * ; ma le funzioni delle commissioni circondariali e dei tribunali sono ora esercitate dall'intendente o dal ministro delle finanze secondo le norme della legge 1908 e regolamento 1909 **.

Per i beni già ecclesiastici di Roma e suburbio gli incarichi deferiti dalla legge del 1867 all'amministrazione demaniale, alla commissione provinciale e al prefetto furono affidati alla *giunta liquidatrice dell' asse ecclesiastico* *** ; ma questa fu disciolta † e un commissario regio venne investito delle attribuzioni ad essa affidate con l' obbligo di definire entro due anni le operazioni che rimanevano a compiersi. I poteri di questo commisssario furono prorogati a tutto settembre 1885 : quindi la direzione generale del fondo per il culto, in sostituzione del regio commissario, avrà altresì l'incarico di ultimare le residuali operazioni di stralcio per la liquidazione dell' asse ecclesiastico di Roma ††. Il fondo per il culto, amministrando il fondo speciale di religione e beneficenza, provvede all'alienazione dei beni già ecclesiastici secondo le norme della legge 19 giugno 1873 e relativo regolamento, non trattandosi di beni che debbono passare al demanio dello Stato.

313. Una disposizione speciale è stabilita a prò degli acquirenti dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico. Per essi è mantenuta la facoltà speciale concessa dall'art. 17 della legge 1867

* legge 2|7 1896, n. 268, art. 2 e 3.
** regolam. 17|6 1909, art. 73.
*** legge 19|6 1873, art. 11.
† legge 7|9 1879, n. 5069.
†† decr. 1|9 1885, n. 3341, art. 3.

di pagare il prezzo mediante obbligazioni ecclesiastiche *. Col citato art. 17 lo Stato fu autorizzato a compiere un' operazione finanziaria sui beni appresi agli enti ecclesiastici soppressi o soggetti a conversione: gli fu data facoltà di emettere tanti titoli fruttiferi al 5 per cento quanti valessero a far entrare nelle sue casse 400 milioni, permettendo agli acquirenti dei beni già ecclesiastici di pagarne il prezzo mediante tali titoli da calcolarsi al loro valore nominale. Una legge del 1881 ** stabiliva che le obbligazioni dell' asse ecclesiastico continueranno ad essere accettate al valore nominale in pagamento del prezzo dei beni ecclesiastici. In conseguenza di questa legge le obbligazioni si distinguono in due categorie: la prima formata da quelle alienate anteriormente alla legge medesima, le quali sono estinguibili solamente mediante versamento in conto prezzo dei beni; la seconda di quelle alienate posteriormente alla citata legge, le quali si ammortizzano per estrazione a sorte e, quando siano eventualmente versate in pagamento di beni, s'intendono estinte in disgravio della quota di ammortamento. Anche il deposito del decimo del prezzo per adire agli incanti può essere fatto in obbligazioni ecclesiastiche, come pure si potrà pagare con le obbligazioni stesse la differenza a saldo del primo decimo del prezzo di aggiudicazione ed il valore degli immobili per destinazione †. L'acquirente non potrà mai pagare una frazione del suo debito inferiore a lire cento con un'obbligazione al valore nominale, imputando la rimanenza del titolo a sconto delle rate successive. Della facoltà di pagare il prezzo mediante obbligazioni ecclesiastiche si farà speciale avvertenza negli appositi avvisi d'asta ††. A tergo di ciascuna delle obbligazioni che fossero versate in pagamento di prezzo di beni ecclesiastici dovrà l'acqui-

* legge 24|12 1908, art. 8, al. 2.
** legge 23|7 1881, n. 333, art. 3.
† regolam. 1909, art. 30 capov. 2° e 51, ult. capov.
†† regolam. 1909, art .17, lett. *a*.

rente apporre nel centro del foglio e nelle due parti laterali in modo che abbracci tanto il titolo principale che le relative cedole una dichiarazione di annullamento da lui scritta e sottoscritta * ed in mancanza sarà responsabile d'ogni danno che in conseguenza di ciò potesse derivare all'amministrazione.

314. Le norme che regolano la vendita sono le seguenti: 1.ª preventiva perizia e divisione in lotti dei beni da alienarsi ; 2.ª alienazione mediante pubblici incanti.

Una prima norma fa obbligo, a differenza della legge del 1867, della preventiva perizia a base di stima dei beni da vendere, qualunque ne sia l'entità e qualunque ne sia il valore **.

La perizia presenta maggiori garanzie per chi accede alle aste. E per rendere queste più frequentate e più proficue si prescrive la formazione dei lotti dei beni da alienarsi. La perizia a base di stima e la formazione dei lotti sono fatte dall'ufficio tecnico di finanza della provincia nella quale sono situati i beni o la maggior parte di essi. Si preferisce la divisione dei beni in piccoli lotti, per quanto ciò sia compatibile con gli interessi economici, con le condizioni agrarie e le circostanze locali ***. La stima, la ripartizione in lotti da farsi secondo le norme del regolamento, non che le condizioni dell'incanto debbono essere approvate dall'intendente di finanza della stessa provincia †.

La legge prescrive inoltre la regola generale, conforme a quella sancita dalla legge di contabilità per tutti i contratti dello Stato †† che l'alienazione debba farsi per mezzo di pubblici incanti sulla base del valore di stima †††. Trattandosi di beni che provengono dall'asse ecclesiastico, se ne fa un elenco od una

* art. 17 delle condizioni generali annesse al regolam.

** legge 24|12 1908, art. 2.

*** regolam., art. 3.

† legge 24|12 1908, art. 2.

†† testo unico, 17|2 1884, art. 3.

††† legge 1908, art. 3 ; diversamente art. 10 legge del 1867 e art. 79 e sgg. del regolam. 1867.

tabella speciale e si designa anche l'ente da cui provengono *.

315. La vendita dei beni è fatta sotto l' osservanza delle condizioni generali e speciali da stabilirsi per ciascun lotto **.

Una prima condizione generale è che la vendita s' intende fatta a corpo e non a misura ***. Questa clausola è una derogazione all' art. 1475 del cod. civ.: essa ha per scopo di stabilire che la differenza in più o in meno, anche se ecceda la vigesima parte del valore intero della cosa venduta, ridonderà a profitto od a perdita del compratore. Con questa clausola si esclude qualsiasi reclamo a causa dell' inesattezza nella dichiarazione di estensione dell' immobile venduto, sia che vi sia un eccesso, sia che vi sia una deficienza nella misura indicata. Del resto questa clausola non è speciale alle vendite dei beni immobili patrimoniali dello Stato, ma si può applicare a tutte le vendite, qualunque ne sia la forma, purchè sia esplicitamente stabilita. L' art. 1475 del cod. civ. la prevede, quando prescrive che le norme da esso dettate hanno vigore « purchè non vi sia stipulazione in contrario ».

Una seconda clausola riguarda l'obbligo della garantia, che ha il demanio al pari di qualsiasi venditore : « Qualunque responsabilità del demanio è limitata ai casi dell' evizione che privi l'acquirente in tutto od in parte del fondo acquistato » †. Quindi il demanio è garante anche dell' evizione parziale, qualunque sia l' importanza di questa ††. Tale limitazione di responsabilità del demanio non è in contradizione al diritto comune †††. Sebbene il demanio sia tenuto alla garantia per causa di evizione totale o parziale, pure gli effetti di tale evizione

* regolam. 1909, art. 10 e 14 lett. *a*.
** regolam. 1909, art. 12.
*** regolam. 1909, art. 13 lett. *a*.
† regolam. 1909, art. 12 lett. *b*.
†† cod. civ., art. 1482.
††† cod. civ., art. 1483.

non saranno tutti quelli previsti dagli art. 1485 e segg. del cod. civ.; il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato alle finanze e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minor somma effettivamente da lui pagata per la patita evizione: ove la evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso *. La limitazione di responsabilità del demanio alienante si fonda sulle facoltà concesse ai contraenti dall'art. 1483 del cod. civ. Il demanio non è tenuto ai pesi che si pretendono gravare la cosa e che non furono dichiarati nel contratto, poichè la vendita s' intende fatta coi medesimi pesi con cui il fondo è in atto posseduto dal demanio **.

Una terza clausola riguarda gli accessori del fondo. Conformemente all' art. 1471 del cod. civ., l' obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessori e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa; ma per il demanio tale obbligo viene ristretto agli accessori considerati immobili per destinazione, esistenti nel fondo pel servizio e la coltivazione di esso, a termini degli art. 413 e 414 cod. civ. †. Però nel prezzo estimativo del fondo non è compreso quello di tali accessori che deve separatamente determinarsi e pagarsi distintamente in aggiunta al prezzo del fondo a norma dell'art. 51 del regolamento ††.

316. Norme speciali regolano la competenza allo scopo di far sì che gli affari iniziati negli uffici provinciali trovino in essi il loro compimento senza che intervenga l' amministrazione centrale. Quindi per i beni, il cui valore complessivo di stima

* Così è stabilito nel § 3 delle condizioni generali annesse al regolamento.
** regolam. 1909, art. 13 *b*.
* regolam., art. 2 e 4 *b*.
†† regolam., art. 9 *a*, 13 *c*.

superi le lire ventimila, gli incanti sono tenuti negli uffici dell' intendenza di finanza della provincia ove sono situati o tutti o la maggior parte di essi e sono preseduti dall'intendente o da un funzionario della stessa intendenza da lui delegato *. L'asta per la vendita dei beni, il cui valore complessivo di stima non superi le lire ventimila, è tenuta nell'ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati ed è preseduta dal ricevitore dello stesso ufficio del registro o del demanio, rappresentante l'amministrazione demaniale. Tanto l' intendente quanto il ricevitore sono assistiti da funzionari scelti fra le persone indicate dal regolamento (art. 22) e spetta ad esse l'obbligo di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni **. Alle norme di competenza l' amministrazione può derogare ogni qual volta lo ritenga opportuno e conveniente per motivi giustificati e la facoltà di derogare è deferita all'intendenza, quando l'asta debba aver luogo in altro ufficio della stessa provincia; in ogni altro caso delibera il ministero delle finanze †.

317. Per poter concorrere all'asta gli offerenti debbono depositare in una cassa dello Stato una somma uguale al decimo del valore di stima dei beni, per i quali si adisce l'incanto, e l' ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nell' avviso d' asta: il deposito dev' essere fatto in danaro o in rendita sul debito pubblico, valutata a norma dell' art. 330 del cod. di proc. civ. e può essere fatto in obbligazioni ecclesiastiche. Non è ammessa alcuna dispensa dal deposito; di ogni mancanza o deficienza di esso sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l' assiste come segretario ††.

Circa le modalità degli esperimenti d'asta si dispone che si

* legge 24|12 1908, art. 3 al. 3, art 5; regolam., art. 21, al 2.
** legge 24|12 1908, art. 5.
† legge 1908, art. 3 ult. al.; regolam., art. 23.
†† legge 1908, art. 4; regolam., art. 30, 31.

cominci dalla forma più semplice, più spedita e meno dispendiosa per i concorrenti, qual'è quella della gara verbale fino ad estinzione di candela vergine, secondo le norme prescritte dall' art. 674 capov. 2.°, 3.° e 4.° cod. proc. civ. e qualora l'incanto non sia esaurito in un giorno, sarà continuato nel giorno seguente non festivo *. Al primo incanto non si può procedere ad aggiudicazione, se non si hanno offerte almeno di due concorrenti **. Riuscendo inutile quest'esperimento, si addiverrà a quello delle offerte per schede segrete, pronunziandosi l'aggiudicazione a favore del maggiore offerente, purchè la sua offerta raggiunga il prezzo indicato nell'avviso d'asta ***.

Riuscito infruttuoso anche il secondo esperimento, l' amministrazione demaniale potrà ordinare anche ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore di stima †.

Le aggiudicazioni avvenute in uno dei modi dianzi indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto un nuovo incanto con l'aumento del ventesimo del prezzo di aggiudicazione ††.

318. La legge adotta la regola che vigeva finora soltanto per i beni provenienti dall'asse ecclesiastico, per cui, nel caso di aggiudicazione definitiva, il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita †††. Il verbale d'asta, dal quale risulta l'avvenuta aggiudicazione, quando sia approvato dalla competente autorità tien luogo di contratto fra le parti, onde non è necessaria la stipulazione di apposito contratto. La legge speciale non contradice alle norme generali di contabilità dello Stato, perchè

* legge 1908, art. 6; regolam., art. 32.
** regolam., art. 34.
*** legge 1908, art. 6, al. 3; regolam., art. 35,36.
† regolam., art. 38.
†† legge 1908, art. 6 ult. capov.; regolam. art. 17 *j*, 39.
††† legge 1908, art. 7; regolam. 1909, art. 50.

il regolamento 4 maggio 1885, art. 98, pone la regola che, avvenuta l'aggiudicazione definitiva, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto « tranne i casi in cui il verbale d'aggiudicazione tenga luogo di contratto ». La disposizione della legge rientra così nella dichiarazione di eccezione dell'art. 98 del regolam. di contabilità. Però il contratto è perfetto nel solo interesse dello Stato e non dell' aggiudicatario. Questo s'intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione, mentre gli obblighi dell'amministrazione sono subordinati all'approvazione dell'intendente di finanza, se il prezzo di vendita non supera le lire ventimila e se le supera, a quella del ministero delle finanze. L'approvazione ministeriale dev'essere preceduta dal parere del consiglio di Stato sul verbale di aggiudicazione, quando il prezzo di vendita oltrepassi le lire cinquantamila *. L' approvazione del verbale di definitiva aggiudicazione è data mediante decreto che, a cura della stessa autorità che l' ha emesso, viene comunicato alla corte dei conti per la registrazione **. Se l'aggiudicazione non è debitamente approvata, l'aggiudicatario non potrà entrare nel possesso materiale dei beni acquistati †.

Il contratto non si stipula, ma, come si è detto, in sua vece sta il verbale d' asta debitamente approvato. Per dare all' aggiudicatario un titolo che lo abiliti a compiere tutte le formalità che valgano a perfezionare ed a rendere operativo di fronte ai terzi il suo diritto si dispone che l'intendente gli rilasci un estratto in forma esecutiva: tale estratto costituisce il titolo per la inscrizione e trascrizione ipotecaria, la presa di possesso e la voltura catastale ††.

Per ottenere l'estratto del verbale d' asta in forma esecutiva,

* legge 1908, art. 6; regolam. 1909, art. 48.
** regolam. 1909, art. 49.
† regolam. 1909, art. 53.
†† legge 1908, art. 3, capov. 3; regolam., art. 51.

l' aggiudicatario deve, entro dieci giorni da quello, nel quale gli sarà stata partecipata l' avvenuta approvazione del verbale d'asta, completare il pagamento del decimo, versando all' ufficio del registro o del demanio designato nel capitolato la differenza fra il decimo del prezzo di aggiudicazione ed il decimo del valore di stima da lui depositato per essere ammesso all' asta non che pagare, entro lo stesso termine, il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo per il servizio e la coltivazione di esso.

319. Ove l' aggiudicatario non adempia a tali obblighi, si espone alla perdita del deposito, non che alla rivendita del fondo in suo danno. E quest' ultima disposizione importa che, rimettendosi in vendita il fondo per il prezzo di aggiudicazione, se sarà rivenduto per un prezzo minore a seguito di successivi infruttuosi incanti, la differenza di prezzo e gl'interessi relativi decorsi fino all'epoca del pagamento saranno pagati dall'aggiudicatario inadempiente. Questa disposizione è conforme all'art. 693 del codice di procedura civile. Invece non è conforme all' art. 693, al. 2 dello stesso codice la disposizione dell' ult. al. dell'art. 7 della legge: « Nel caso di differenze in più l'eccedenza profitta allo Stato », mentre l' art. 693, al. 2, stabilisce nei casi di vendita all' asta che « se vi sia differenza in più, l'eccedenza profitta al compratore precedente e ai creditori di lui, dopo che sarà pagato il prezzo della prima vendita coi relativi interessi ». Come si spiega questa differenza ? Essa nasce dalla natura diversa delle due vendite: la prima è sottoposta a condizione risolutiva, la seconda a condizione sospensiva. Se la prima non fosse tale, l'aggiudicatario non potrebbe entrare in possesso della cosa prima del pagamento del prezzo; ma l'art. 685 cod. di proc. civ. stabilisce che la sentenza di vendita contiene l'ordine al debitore o sequestratario di rilasciare il possesso dei beni a favore dello stesso compratore e questo prima del pagamento del prezzo: quindi dal momento che l'ag-

giudicatario può prendere possesso della cosa subito dopo la notificazione della sentenza di vendita, egli è proprietario a partire dalla sentenza di aggiudicazione: egli ha un diritto di proprietà attuale, ma il suo titolo di proprietà è risolubile pel caso in cui non adempia gli obblighi della vendita.

L' acquirente dei beni immobili patrimoniali dello Stato ha un diritto di proprietà sottoposto alla condizione sospensiva dei pagamenti indicati al 1.° capov. dell'art. 7. Infatti senza la prova dei pagamenti stessi l' aggiudicatario non può ottenere il rilascio dell' estratto del verbale di aggiudicazione in forma esecutiva, estratto che costituisce il titolo per la trascrizione, la presa di possesso e la voltura catastale. Come si vede, l'aggiudicatario ha un titolo di proprietà, del quale la legge stessa ritarda gli effetti: quindi, non verificandosi la condizione, il bene si considera come non fosse mai uscito dal patrimonio dello Stato, onde a vantaggio di questo dovrà profittare la rivendita.

320. Verificandosi la condizione dei pagamenti indicati nel numero precedente, la vendita si considera perfetta dal giorno dell' avvenuta aggiudicazione. Quindi dal giorno stesso decorrono a favore del demanio gli interessi legali a scalare sul prezzo di vendita pagabile in danaro contante. I frutti civili del fondo spettano all'aggiudicatario dal giorno stesso, mentre al demanio spettano per la rata del tempo anteriore. Per i frutti naturali si fa luogo ai compensi reciproci secondo le leggi e le consuetudini locali. In proporzione del godimento dei frutti è regolato il carico delle imposte e degli altri pesi *.

321. Vediamo quali sono i diritti e gli obblighi dell' aggiudicatario.

Egli ha il diritto d'avere dall'intendente di finanza l'estratto del verbale d'asta in forma esecutiva per mettersi in possesso

* regolam. 1909, art. 51.

del fondo e rendere il suo diritto esperibile di fronte a tutti. Egli sottentra, dal giorno dell'eseguita aggiudicazione, in tutti i diritti ed azioni competenti al demanio rispetto al fondo *, quindi ha diritto ai compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati al fondo. Ha la facoltà di pagare il prezzo, il valore degli immobili per destinazione, l'importo delle scorte vive e morte e delle altre cose mobili esistenti nel fondo in obbligazioni ecclesiastiche. Potrà essere autorizzato a raccogliere i frutti pendenti ed al taglio dei boschi, ove abbia pagato il prezzo corrispondente al valore dei frutti o del taglio di boschi od abbia in antecedenza fornita l'idonea garanzia pel pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali **. Completato il pagamento del primo decimo del prezzo di aggiudicazione, pei rimanenti nove decimi il compratore ha facoltà di pagarli in nove rate annuali con l'interesse legale a scalare † che sta a rappresentare i frutti dell'immobile che vengono da lui percepiti, ed anche di anticiparli in tutto od in parte senza aver diritto a qualsiasi abbuono o sconto.

Il compratore s'intende obbligato per effetto del solo atto d'aggiudicazione. Egli sottentra nell'obbligazione del pagamento delle imposte e degli altri obblighi del demanio rispetto al fondo e deve mantenere i contratti di locazione, mezzadria e simili in corso all' epoca della vendita, i quali non fossero rescindibili a volontà del locatore. Sono a suo carico i compensi che fossero dovuti in conseguenza di migliorie fatte nel fondo dal conduttore. Oltre all' obbligo del pagamento del prezzo del decimo e degli accessori, non che degli immobili per destinazione, non può sospendere il pagamento delle rate di prezzo oltre le stabilite scadenze, anche nel caso che esistesse qualche ipoteca a favore di terzi sullo stabile alienato o che

* regolam., art. 53.
** legge 1908, art. 7.
† legge 1908, art. 8.

pendesse giudizio di evizione, salvi sempre per lui gli altri diritti riservati al compratore dalle leggi civili *.

Conformemente all' art. 1455 del cod. civ., sono a carico dell' aggiudicatario le spese d' asta e contrattuali e quelle occorrenti per la consegna del fondo, per la trascrizione del contratto di vendita, per la voltura catastale e per l' inscrizione dell' ipoteca legale. Nelle spese contrattuali si comprendono quelle di stampa e d' inserzione obbligatoria nei giornali dell' avviso d' asta **.

322. La legge contiene disposizioni che mirano a facilitare la vendita di lotti, per i quali l'esperienza dimostra l'inutilità degli ordinari procedimenti e che specialmente si riducono nel rendere meno dispendioso il contratto eliminando le spese di asta. La vendita a partiti privati, dopo una diserzione d'incanti, ha due garanzie: *a*) il giudizio della direzione generale del demanio pubblico e patrimoniale sulla convenienza di tale procedimento; *b*) il divieto di variare il prezzo e le condizioni della prefissa vendita se non a vantaggio dello Stato.

Il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata od il contratto stipulato a trattativa privata è approvato dall'intendente di finanza o dal ministero, secondochè il prezzo di vendita non superi o superi le lire ventimila: occorre il parere del consiglio di Stato, se il prezzo superi cinquantamila lire. Ma per i beni, il cui valore di stima non superi le lire diecimila, il governo del Re ne può ordinare l' alienazione a partiti privati senza alcun previo esperimento di pubblico incanto. Questa disposizione trova riscontro nell' altra che già esiste nella legge di contabilità che permette l'alienazione a partiti privati dei beni mobili fuori uso e delle derrate, o quando il valore risultante dalla perizia non ecceda lire ottomila †.

* regolam. 1909, art. 12, lett. *c*, *e*, *f*, *g*.

** Ved. condiz. gener. annesse al regolam.

† testo un. 1712 1884, art. 5 n. 2.

323. Il governo è autorizzato dalla legge 24 dic. 1908, art. 12, a vendere a trattativa privata ai comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti, quindi non già alle corporazioni religiose che esistono come associazioni, ovvero a permutare con gli enti stessi i beni immobili patrimoniali non necessari per servizi governativi, quando il valore di stima non superi le lire centomila. Occorre, però, sentire il parere del consiglio di Stato. Del pari è autorizzato, sentito il consiglio di Stato, a permutare con privati i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire cinquantamila.

D. Acquisti delle corporazioni monastiche.

324. Le leggi eversive hanno tolta la personalità giuridica alle corporazioni monastiche; ma queste si sono ricostituite come enti di fatto, vivendo in comune nella forma e nei luoghi prescelti, esercitando i loro uffici e funzioni ed aumentando continuamente il loro patrimonio *. La proprietà privata è successa alla proprietà collettiva e la salva: la libertà di associazione garantisce il diritto di vivere in comune sotto la propria regola.

Prima acquistava la corporazione: oggi i beni sono intestati ad una o più persone fidate della collettività e da loro posseduti. Con un sistema assai ingegnoso di scritture e di controscritture, di vendite simulate, di testamenti combinati, di acquisti fra più comproprietari con patto di accentramento a favore dell'ultimo superstite ecc. i beni non escono mai dalla comunità. Generalmente si stabilisce il patto che alla morte di ognuno degli associati intestatari dei beni dovranno i rimanenti

* Ved. T e n d i G. B., *Su alcune forme d' acquisto per parte dei membri delle soppresse corporaz. relig.*, Firenze, 1912.

nominare un altro che lo sostituisca; in tal modo i beni della corporazione saranno sempre rivolti al fine di essa senza timore che per successione o diversamente possano cadere in mano di terzi.

Il proprietario nominale dei beni è il suo possessore, ma il vero proprietario è quello di prima, cioè la corporazione. In tutti i vari espedienti a cui le corporazioni religiose ricorrono per ricostituire il loro patrimonio si deve vedere una frode alla legge, giacchè con mezzi formali dalla legge consentiti si raggiunge il medesimo effetto pratico che essa ha voluto proibire. E « sotto parvenze scientifiche ingannatrici, con la divisa della libertà e del rispetto ai diritti individuali, questa è frode alla legge, chè riproduce uno stato di fatto identico a quello che si volle abolire » *.

325. Le corporazioni religiose soppresse si debbono ritenere, anche come associazioni di fatto, incapaci di ricevere per donazione o per testamento sia direttamente e sia per interposta persona **. Tale principio può dirsi oramai divenuto *ius receptum* nella nostra giurisprudenza †. Qualunque liberalità è senza effetto, se la persona in favore della quale è fatta é incapace ††; le corporazioni religiose non sono riconosciute, nè riconoscibili

* Quarta O., *Relazione presentata alla Corte di Cassaz. di Roma nell' 11 genn. 1911*, Roma, 1911, p. 34.

** Ci limitiamo a citare gli autori principali: in *senso contrario:* Losana *Success. testam.*, Torino, 1896, n. 505, p. 199; Simoncelli in « Foro ital. », 1901, 307; 1908, I, 354 e « Riv. dir. eccles. » XI, 1-28; Gabba C. F. in « Riv. dir. eccles. », XIII, 204-18, e in *Questioni di Dir. civ.*, II, Torino, 1898, 34 sgg; Coviello N. in « Giurispr. it. », 1901, IV, 327; in *senso favorevole*: De Crescenzio, in « Foro it. » 1877, I, 454; Cuturi, *Delle sostituzioni e dei fedecommessi*, Città di Castello, 1889, 146 sgg.; Mortara L. in « Giurispr. ital. » 1908; Ascoli *ivi*, 1909; Arangio-Ruiz G. in « Rass. dir. eccles. », 1908, ecc.

† Cassaz. Roma, sez. unite 23|3 1908 (*Legge*, 1908, 833 con nota di Mortara L.); posteriormente ved. le sentenze citate dal Longo L. in « Giurisp. it. » 1912, IV, 14-15.

†† cod. civ., art. 764, 890 e 1053.

come enti morali e non godono perciò dei diritti civili *; le liberalità ad essa fatte sono nulle e di niun effetto.

L'interpretazione data dalla giurisprudenza rispecchia il volere del legislatore e risponde ai fini d'interesse generale per cui furono dettate le leggi di soppressione. « Non è possibile, dice il Quarta **, ammettere che queste abbiano voluto sopprimere soltanto un *nomen iuris,* un' entità astratta; ma è chiaro che, per ragioni d'ordine sociale ed economico, si negò il riconoscimento giuridico ad un fatto e si tolse vita ad un' attività incompatibile coi principii fondamentali dello Stato moderno. Ora è appunto questo fatto e quest' attività che la dottrina contraria vorrebbe perpetuare, riguardando l' associazione non come unità effettiva, ma come un complesso di persone fisiche, negandone la personalità giuridica, ma dichiarandone lecito lo scopo ed il mezzo e consentendo con la formazione del patrimonio, con la capacità di ricevere per testamento o per donazione, la facoltà d'immobilizzare la proprietà fondiaria e d'impedire la circolazione di ingenti ricchezze accumulate ».

Un argomento per la nullità degli atti commessi in frode della legge e per la legalità della ricerca sull'esistenza di questa frode vien tratto dal cod. civ., che parla d' interposizione di persona negli art. 829 e 1055. Di regola è esclusa la prova dell'interposizione di persona, ma è ammessa quando si tratta di atti per interposta persona a vantaggio d' incapaci. Non è vero che questo disposto si riferisce solo agli incapaci e non agli inesistenti, come sono le corporazioni sprovviste di personalità giuridica, poichè, a parte che lo stesso codice † chiama incapaci gli assolutamente inesistenti, cioè gli infanti non ancora concepiti, le corporazioni sono enti di fatto, privi del riconoscimento legale, e quindi giuridicamente incapaci, come è

* cod. civ., art. 2.
** Quarta O., loc. cit.
† art. 724-1.

incapace un ente che esiste prima e senza il riconoscimento dello Stato. Quegli enti non sono il nulla, perchè sono quasi sempre riconosciuti come persone giuridiche dall' autorità ecclesiastica, onde il fiduciario può dare alla volontà del disponente un'esecuzione di fatto che raggiunge il fine pel presente ed il futuro, bastando alle fiducie successive le sanzioni religiose e l'autorità della Chiesa.

Non vale il dire che, ravvicinando l'art. 723 agli art. 1053 e 829 cod. civ., la prova dell' interposizione è ammissibile solo nei casi di liberalità a favore d'incapaci, di cui all'art. 773 cod. civ.; non s' intende perchè la prova d' interposizione sia ammessa nei casi d' incapacità relativa e non sia ammissibile per tutti gli altri casi d' incapacità assoluta e relativa previsti dal cod. civ. e da leggi speciali. Le corporazioni religiose potrebbero rientrare nello stesso art. 773 secondo l'opinione che ritiene essere l'enumerazione degli incapaci semplicemente enunciativa e non tassativa.

Ma la frode alla legge che tali enti distrusse come soggetti di diritti togliendo loro la personalità e quindi la capacità è combattuta dall' art. 28 della legge 19 giugno 1873, che usa gli stessi termini dell' art. 773 cod. civ. e che si riferisce in special modo agli enti ecclesiastici : « saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome d' interposta persona » : in questo articolo trova una nuova applicazione la regola generale dell'art. 829 cod. civ. Dai lavori preparatori della legge del 1873 risulta che il Mancini che proponeva l' articolo non aveva equivocato nè nell' intenderlo, nè nell' esplicarlo *. A chi gli obiettava che per combattere il risorgere della mano-

* Mancini in *Atti parlamentari*, Camera, 1873, pag. 6458; ved. discussioni al Senato, 1873, p. 1909 2gg.

morta delle corporazioni religiose bastavano le disposizioni del diritto comune in tema di frode alla legge, rispondeva che quelle disposizioni esistevano pure nel cod. francese, ma che la loro esistenza non aveva impedito la discrepanza delle opinioni della giurisprudenza francese e belga e che la suà disposizione aveva appunto per scopo di evitare che quelle discrepanze si ripetessero nella giurisprudenza italiana.

L' art. 28 è in una legge speciale, ma questa contiene disposizioni che riguardano gli enti di tutto lo Stato. Esso non si riferisce soltanto agli enti ecclesiastici incapaci relativamente, così agli enti conservati, e quindi mira ad impedire le frodi contro l' incapacità relativa (necessità di autorizzazione per i nuovi acquisti, divieti di acquisti immobiliari, ecc.), perchè non fa distinzione e parla di qualunque incapacità, tanto se relativa che assoluta. Non si deve applicare solo agli enti di Roma eccezionalmente conservati che, pel precedente art. 27, sono i soli incapaci di nuovi acquisti, giacchè non avrebbe usato una formula così larga e comprensiva: « *incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici* ». Lo scopo suo è quello enunciato chiaramente nei lavori preparatori, cioè di vietare le interposizioni rispetto alle corporazioni inesistenti precisamente come complemento di quelle disposizioni del codice civile che riguardano l' interposizione di persona.

L' art. 28, interpetrato secondo la mente di chi lo propose e difese alla Camera, abbraccia gli enti di tutto il Regno ed anche i soppressi e scioglie la quistione nel senso che bisogna ammettere la prova dell' interposizione di persona e ove questa sia provata ritenere nulli gli atti che ne sono infetti.

La legge francese 1.° luglio 1901 sulle associazioni ha stabilito nel suo art. 17 delle presunzioni legali d' interposizione di persona *. Importante innovazione è quella che conferisce

* Ruffini F., *La lotta contro le congregaz. religiose in Francia:* nella « Riv. d' Italia », ott. 1902.

l' azione di nullità al pubblico ministero, mentre da noi tale intervento è escluso e l' azione è lasciata all'iniziativa privata.

326. Le case estere degli ordini religiosi non sono persone giuridiche *, quantunque siano tali secondo la legge dello Stato che le ha riconosciute. La legge italiana che non può imperare oltre i confini del Regno soppresse in termini generali tutte le case esistenti nello Stato. Però, anche ammessa l'opinione che gli enti legalmente riconosciuti all'estero non abbiano bisogno di un nuovo riconoscimento da parte dello Stato italiano, questo non potrebbe mai autorizzare l'esercizio dei diritti conferiti alle persone giuridiche alle corporazioni religiose straniere. Giacchè il divieto della personalità giuridica alle corporazioni muove da motivi di ordine pubblico e di morale sociale, onde la legge nazionale, di cui all'art. 6 disposiz. prel. cod. civ., non potrebbe essere mai invocata, perchè l' art. 12 successivo esclude che le corporazioni religiose straniere abbiano in Italia la personalità giuridica.

E. Le disposizioni generiche per l' anima †.

327. Le disposizioni per l' anima o a favore dell' anima sono dall' art. 831 cod. civ. dichiarate nulle, quando siano espresse genericamente. Segue che, argomentandosi a contrario dal detto articolo, una disposizione specificamente espressa è valida. Nel fissare gli estremi della specificità vi è contrasto tra le varie dottrine.

Il Filomusi-Guelfi, partendo dal concetto fondamentale che l' anima sia una persona incerta (nel che anche noi conve-

* Scaduto, *Manuale*, I, 670-75; Ruffini, n. III a p. 354 del *Dir. eccles.* del Friedberg.

† Filomusi-Guelfi F., in « Riv. ital. per le scienze giurid. », I, 46-76; Scaduto F., *Manuale*, I, 744 sgg.; Ruffini F., n. al § 167 del *Dir. eccles.* del Friedberg.

niamo, non essendo essa nè una persona fisica nè giuridica) e che il disposto del codice sia un richiamo al principio del diritto romano: *persona incerta haeres institui nequit*, come rilevasi anche dalla concatenazione logica dei tre articoli 830, 831 e 832, in cui i due ultimi appaiono come conseguenza del principio ammesso nel primo, fissa per la specificità tre requisiti: 1.° sia designata la persona dell'erede o del legatario che deve adempiere alla pia prestazione (requisito desunto dal concetto di successione del dir. moderno che vuole determiminato il successore); 2.° sia designata la natura specifica della pia prestazione, cioè il modo con cui il testatore vuole sia fatto il suffragio dell' anima ; 3.° sia stabilita una somma certa da erogarsi nella prestazione.

Lo Scaduto, movendo delle obiezioni a questa teoria, fa dell'anima una persona certa che può essere chiamata erede, solamente viene all' eredità come un minorenne, al quale il disponente nomina un esecutore testamentario. La diversità di trattamento fatta dal cod. civ. tra le disposizioni generali a favore dell'anima e dei poveri, queste dichiarando valide e quelle nulle, non si deve soltanto all'influenza dei giuristi napoletani nella compilazione del codice. Se così fosse stato, non le disposizioni generiche soltanto, ma anche quelle specifiche si sarebbero dovute annullare in odio alla manomorta. Contribuì a questo il fatto che il legislatore, pur volendosi dimostrare maggiormente ossequente alla volontà dei disponenti (al quale maggior rispetto non erasi ispirato il cod. sardo (art. 808) che le disposizioni generiche a favore dell'anima devolveva a scopi di beneficenza) non trovava un organo che avesse interesse giuridico all'esecuzione dell'onere dal momento che le fabbricerie che sono, rispetto all'amministrazione del culto, ciò che le congregazioni di carità rispetto a quella di beneficenza, non esistono da per tutto in Italia ed abolitisi i poteri del vescovo per l'adempimento dei legati pii per oggetto di culto, non gli

si è sostituito alcun altro organo. Però, dovunque vi sia una persona fisica o giuridica che possa agire per l' adempimento e quindi la fabbriceria ove esiste, il vescovo, come in Sicilia ove ha conservato tale potestà pel decreto 26 maggio 1857 *, la disposizione deve ritenersi specifica e quindi valida. Tutore od esecutore testamentario sarebbe l'erede, il legatario o quella qualsiasi persona che possa agire per l'adempimento.

328. Ma questa costruzione dello Scaduto, criticata già dal Ruffini, non si può accettare. Intanto il considerare l'anima come persona certa, e perciò capace di ricevere, è contradire ai requisiti più sostanzialmente richiesti dal codice intorno alla capacità di ricevere per testamento ; questa può aversi soltanto da una persona fisica o giuridica e che sopravviva al testatore. Anche nel più cupo medio evo, anzichè ricercare nell'anima i requisiti d'una persona certa, si ricorreva a finzioni giuridiche per dare validità alle disposizioni in favore dell' anima stessa: s' intendevano queste disposizioni come lasciti modali fatti ad un ente, ad una chiesa, al vescovo.

Inoltre, volendo, si potrebbe trovare in ogni caso la persona fisica o giuridica capace di far eseguire la disposizione per l'anima sia nel vescovo, in base alle disposizioni del diritto canonico †, riconosciute esplicitamente qualche volta anche dalla nostra giurisprudenza, sia nella parrocchia, cui apparteneva il disponente, ente che esiste in tutto il regno e trattato con speciali riguardi dal nostro legislatore. Lo Scaduto scambia l'obbligatorietà dell'onere di culto inerente alla disposizione con la validità di questa: la quistione della validità è pregiudiziale rispetto all'altra dell' esistenza dell'azione per l'adempimento dell'onere. Del resto, davanti all'art. 48 disposi-

* Ved. su questo decreto cassaz. Palermo 1|2 1902 (*Riv. dir. eccles.*, XII, 248).

† Secondo il dir. canonico, le disposizioni per l'anima sono valide anche espresse genericamente e il vescovo ne è l'esecutore legittimo; ved. c. 2, 3, 6, 17, 19, X, III, 26; conc. Trid., sess. XXII *de ref.* c. 8.

zioni transitorie per l'attuazione del codice civile, non si può dire, che le disposizioni a favore dell'anima siano valide o nulle, a seconda delle varie regioni, dato che esista o meno una persona fisica o giuridica, che abbia interesse d'agire per l'adempimento.

329. Nella compilazione dell'art. 831 cod. civ. non si può negare l'influenza della legislazione napoletana e propriamente del reale dispaccio 22 agosto 1772 che dichiarò nullo il testamento, nel quale fosse istituita erede l'anima del testatore. Questo disposto e quello del cod. civ. sono dettati da avversione alla manomorta; ma nello stesso tempo reagiscono contro i privilegi del testamento canonico *ad pias causas* che non aveva bisogno di alcuna formalità e ch'era valido, purchè la volontà di istituire eredi fosse riconoscibile in qualunque modo, onde potevano essere istituite eredi l'anima propria e le anime che si trovano in purgatorio. E nel caso che fossero istituite eredi le anime purganti, tutto il ricavato dell'eredità doveva essere erogato in tante messe *pro anima*. Anzi la mancanza di formalità si spinse tant'oltre in testamenti di questo genere che alcuni canonisti ritennero non essere affatto necessaria un'istituzione di erede e così il concetto del testamento veniva ad essere snaturato. Onde per aversi la specificità della disposizione è necessaria la designazione della persona dell'erede o del legatario, che deve adempiere alla pia prestazione.

In secondo luogo è necessaria la determinazione della somma da erogare nell'adempimento dell'onere *. Non è necessario indicare la natura specifica della pia prestazione, perchè ciascuna religione la determina. Perciò non si può dichiarare nulla una disposizione in favore dell'anima, in cui sia nominata la persona dell'erede o del legatario e sia dichiarato che del suffragio

* cod. civ., art. 835.

debba incaricarsi il parroco locale, ma sia incerto il genere del suffragio.

Inoltre la disposizione non deve vincolare in modo perpetuo un patrimonio a simile scopo, che indubbiamente è di culto, poichè si avrebbe una *fondazione* vietata dall'art. 833 cod. civ., a meno che questa fondazione non costituisca una coadiutoria parrocchiale.

Nell'ipotesi che ad uno istituito erede si lasci un patrimonio perchè lo impieghi per intero per far celebrare uffici religiosi in suffragio dell'anima del defunto, non sorge un fedecommesso, perchè anche la sostituzione fedecommessaria dev'essere fatta a vantaggio di persona certa, e se è fatta a favore di persona incerta non può cadere sotto il divieto dell' art. 899 cod. civ.; di fatti non potrebbe avere efficacia neppure se la legge nostra riconoscesse il fedecommesso. Mentre l'erede istituito deve conservare l'eredità e poi passarla al fedecommessario, nel caso in esame l'erede non deve conservare nulla, ma vendere tutto ed erogarne il ricavato a vantaggio dell'anima. Si tratta di un'eredità passiva, poichè le attività sono tutte asssorbite in uno scopo che non riguarda l'erede, ma questi è erede *sub modo* e l' onere imposto non è contrario alla legge *. Però, non trattandosi di debiti ereditari, ma di oneri imposti dal testatore, egli non sarà mai tenuto *ultra vires* all'adempimento di essi.

F. Fondazioni di culto soppresse e vietate.

330. Per combattere la manomorta, il legislatore ha sciolto tutte le destinazioni ed i vincoli perpetui di patrimoni a scopo di culto, esistenti all'epoca delle leggi soppressive ed ha cer-

* Cass. Roma 8[6 1908 e cassaz. Firenze 4[7 1908 (*Dir. eccles. it.*, II 149, e I, 683).

cato d' impedire simili destinazioni e vincoli per l' avvenire, senza riguardo al nome od alla figura particolare di ciascuno di essi. L'art. 1° della legge 15 agosto 1867 ha stabilito: « non sono più riconosciuti come enti morali: 1°...; 4° i *benefizi*, ai quali per la loro fondazione non sia annessa cura d'anima attuale o l'obbligazione principale, permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura; 5°... le *cappellanie ecclesiastiche* o *laicali*; 6° le *istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico...* ». A tale disposto si aggiungano gli art. 833 e 1075 cod. civ., comminanti la nullità il 1° delle disposizioni di ultima volontà, il 2° delle donazioni dirette ad istituire o dotare *benefici semplici, cappellanie laicali* ed *altre simili fondazioni.*

Le disposizioni del cod. civ. riguardano il futuro e stabiliscono la nullità dell'istituzione; la legge del 1867 si riferisce al passato e commina la soppressione delle fondazioni esistenti. Dalla lettera della legge, che parla di istituzioni con carattere di perpetuità risulta, che il fine di essa è quello di vietare, che un patrimonio mobiliare od immobiliare sia effettivamente e per sempre destinato ad uno scopo di culto e ciò non perchè tale scopo sia dal legislatore ritenuto illecito, bensì è ritenuto illecito l'atto giuridico, per cui una persona vincoli o destini ad esso dei beni in perpetuo. Se poi si considera l'indole delle fondazioni di culto soppresse e vietate, si vedrà che la soppressione ed il divieto si riferiscono a quegli enti privati, che partecipano della natura giuridica dei fedecommessi.

331. Secondo il citato disposto dell' art. 1, n. 6, della legge del 1867, che serve fino ad un certo punto anche di interpetrazione degli art. 833 e 1075 cod. civ., non sono riconosciuti come enti morali i legati pii, il che importa, che per essere questi soppressi debbono costituire degli enti morali,

delle fondazioni e non dei semplici negozi o rapporti giuridici d'obbligazione. In ciò consiste la base vera e giuridica della così detta *autonomia:* deve trattarsi d'istituzioni, che vincolino in perpetuo dei beni a scopo di culto, in guisa che siano sottratti alla libera commerciabilità o questa in forza di quella destinazione sia resa difficile. Ciò venne confermato dall' altra espressione di *fondazioni* unita ai legati pii nella legge di soppressione, essendo la fondazione una delle persone giuridiche di diritto privato e si conferma ancora con gli art. 833 e 1075 cod. civ.

Per avere una *fondazione* di culto si richiede il concorso dei seguenti requisiti: *perpetuità*, cioè la continuità per un tempo indefinito, poichè ogni ente morale dev' essere perpetuo, cioè stabile; *dotazione propria*, poichè il carattere specifico della persona giuridica è il godimento dei diritti patrimoniali, possesso d'un patrimonio, costituito da beni immobili, oneri reali, crediti, rendite; *scopo di culto* o di religione, quindi non si comprendono soltanto le cappellanie laicali, i benefici manuali, le prestazioni perpetue per cerimonie di culto, ma anche le disposizioni in favore dell'anima, gli anniversari, le messe per le anime purganti, ecc. Furono dalla legge eccettuate solo quelle fondazioni che esistevano in Roma e sedi suburbicarie *, purchè non fossero di patronato laicale.

332. La legge sopprime e vieta i *benefici semplici*, le *cappellanie laicali* ed altre *simili fondazioni* †. Il beneficio semplice è una fondazione, in cui il patrimonio è devoluto per sempre ad un ufficio sacro (che non sia curato) ed i cui proventi devono costituire un compenso adeguato e duraturo all'ecclesia-

* legge 1916 1873, art. 12.

† Scaduto, *Manuale*, I, n. 211 e segg., pagg. 686 e segg.; Ruffini, *Sulla natura giuridica delle così dette tasse di rivendicazione e di svincolo;* estr. dal « Filangieri », XIX, 1894; Bianca Papa P., *La cappellania*, Catania 1902; Scaduto, *Cappellanie ecclesiastiche*, in « Riv. dir. eccles. », XI, 649 e segg.

stico, che adempie al ministero spirituale (n. 193). Se alla sua donazione o istituzione il fondatore imponesse delle modalità, fra cui comunissima quella, che gli uffici spirituali venissero celebrati in una determinata cappella od in un dato altare, allora si aveva la cappellania ecclesiastica, cioè cappellania eretta in titolo ecclesiastico, ch'è tanto identica nella sua struttura fondamentale al primo, che valse nella pratica la massima, ch'essa *a beneficio solo nomine differt* *: è detta beneficio improprio, poichè in essa può mancare la così detta perpetuità soggettiva **, cioè l'investito può essere in certi casi amovibile a disposizione del patrono. Così si spiega, perchè gli art. 833, 1075 cod. civ., che avevano già parlato dei benefici semplici, tacciano delle cappellanie ecclesiastiche. Ma se nella fondazione manca l'atto della *erezione canonica*, onde i beni non escono dal patrimonio laicale, non si spiritualizzano, e si esclude negli inizi od anche in seguito qualsiasi ingerenza dell'autorità vescovile anche rispetto alla nomina dell'ecclesiastico, che deve adempiere allo scopo religioso, ma spetta al fondatore e ai suoi eredi il diritto di nomina ed immissione nel possesso (*patronato improprio*) e ciò non pertanto alla sua istituzione si appongano quelle stesse modalità che nella cappellania ecclesiastica, aggiungendovi, cioè, alcuna designazione speciale di luogo e di persona, in cui e per cui i pii uffizi abbiano ad essere compiuti, si ha una cappellania laicale †, che alla sua

* Cfr. *Acta Sanctae Sedis*, I, pag. 619; Berardi, *Comment. in ius eccles. univ.* (ed. Torino, 1766), II, pag. 372; A Mostazo, *De causis piis*, lib. III, cap. 3, Lugduni, 1733, pag. 187; Perez de Lara, *De anniversariis et capellaniis*, lib. II, cap. I, n. 16, Lugduni, 1672, pag. 231, ecc.

** Hinschius, *Kirchenrecht*, II, § 103, pag. 394.

† Cass. Roma 1114 1899 (*Riv. dir. eccles.*, X, 656): I caratteri sostanziali delle *cappellanie laicali* si riscontrano in una dote, assegnata col titolo di fondazione ad un ufficio ecclesiastico che si adempie per mezzo di ecclesiastica persona, la designazione di una cappella od altare, ove l'ufficio quotidiano deve celebrarsi, un diritto di patronato che conferisce la cappellania in luogo della ecclesiastica

volta si differenzia dal legato pio, in quanto il fondatore in questo non stabilisce delle modalità espresse o specifiche, ma non impone altro obbligo se non quello generico degli uffizi religiosi *.

I legati pii possono essere temporanei, se si esauriscono in una o più volte, o perpetui, detti anche anniversari, che importano un'esecuzione ritornante una o più volte in ogni anno indefinitamente. Tra cappellania laicale e legato pio non vi è alcuna distinzione sostanziale, e quindi nessuna differenza di carattere patrimoniale e sul concetto dell'assegnazione dei beni: le distinzioni sono puramente formali, che si riferiscono al luogo, al modo, alla persona, onde gli oneri si sodisfano: come criterio di semplice approssimazione alla distinzione tra i due istituti si potrà ritenere, che nelle cappellanie laicali, più frequentemente che non nei legati pii, può avvenire un' effettiva destinazione dei beni. Le cappellanie laicali e i legati pii non sono dei veri uffici ecclesiastici, ma sono detti *salaria* o *stipendia*.

Alla quistione, se le cappellanie laicali e i legati pii siano o fossero vere persone giuridiche, si deve rispondere affermativamente, sia in base al nostro diritto positivo, ove la cosa non può essere dubbia, quando l' art. 1 della legge del 1867 li designa come enti morali, ma anche avuto riguardo al diritto comune ecclesiastico e civile, cui il nostro legislatore non ha fatto che uniformarsi. Infatti essi venivano universalmente ed incondizionatamente annoverati fra quelle *piae causae*, che furono il prototipo delle fondazioni : la comune opinione riteneva, che una cappellania laicale si poteva cambiare in collativa od ecclesiastica, per virtù della prescrizione, se il patrono lai-

investitura, e da ultimo un' esistenza autonoma, che si manifesta con un patrimonio distaccato dagli altri beni del pio fondatore; cfr. cassaz. Roma 4|4 1902 (*Foro ital.*, 1902, I, 155 e segg.).

* Ruffini, *Sulla natura giuridica*, ecc. cit., pagg. 10-11.

cale tralasciava per un certo periodo di tempo di esercitare il suo diritto di nomina del cappellano e questa veniva fatta dal vescovo ; la mancanza d'un atto esplicito della pubblica autorità non escludeva la qualità di vera fondazione *. Quindi giustamente la cassazione di Roma ritenne, che sono vere persone giuridiche, ancorchè manchino di erezione in titolo canonico o di regio assenso **.

Ciò non viene negato dal fatto, che questi enti non siano proprietari dei beni, poichè hanno analogia con le istituzioni familiari. Bisogna distinguere, come dice il Bekker †, l' autonomia *formale* del patrimonio di molti enti morali dalla *materiale*, considerando quella come sufficiente alla loro esistenza, onde, a proposito delle fondazioni familiari, egli conchiude, che si deve, non ostante il riconoscimento d'una persona giuridica, come soggetto di diritti patrimoniali, pur sempre dire, che i beni lasciati formano una parte del patrimonio privato di tutti i membri di quella determinata famiglia, che hanno il diritto di goderne.

333. Nel beneficio ed anche nella cappellania ecclesiastica il pieno raggiungimento dello scopo non poteva mancar mai, poichè lo scopo stesso era elevato a persona giuridica : nella cappellania laicale e nel legato pio l' obbligatorietà dell' onere perpetuo di culto a carico del proprietario dei beni dipendeva dalla circostanza, che vi fosse un interessato capace di far rispettare per sempre quell'obbligo. É fuori dubbio, che quando la fondazione di culto veniva costituita nella forma d' un impegno assunto verso una determinata persona giuridica, es. parrocchia, fabbriceria, ecc., il raggiungimento del fine era gua-

* Il De Luca (*Theatrum*, lib. XII, *de Benef.*, dis. 80, n. 17) dice : *nullam habent formalem fundationem.*

** Ruffini, *Natura giuridica*, ecc., pagg. 18-19.

† Bekker, *System des heutigen Pandektenrechts*, Weimar, 1886, I, § 60; *Beilage*, II, pagg. 214 e segg.; Ruffini, l. c., pag. 20.

rentito dall'azione spettante all'ente in perpetuo contro il proprietario dei beni sottoposti all'onere *. L'obbligo giuridico si risolveva in un credito dell' ente e quindi si traduceva in un diritto patrimoniale di questo staccato e distinto dal patrimonio del fondatore. Ma non crediamo, che solo in tal modo oggidì si possa avere una fondazione vietata, bensì tale sarà, secondo noi, in ogni caso, in cui alla donazione o all'istituzione di erede si apponga un vincolo gravante come *onere reale perpetuo* sopra i beni designati dal fondatore e formante oggetto della sua donazione o istituzione di erede, ancorchè tutti i proventi dei beni siano devoluti agli scopi di culto, giacchè il vincolo assorbirà tutti i frutti dei beni, senza che però questi cessino di essere oggetto di proprietà familiare, precisamente come nelle eredità onerose in cui il passivo uguagli l'attivo. La stessa suprema corte di Roma ha dovuto ammettere, che la dotazione degli enti ecclesiastici si presenta nella realtà costituita d'ogni forma di attività patrimoniale, dalle proprietà d' immobili ai semplici assegni : le dotazioni di alcuni enti ecclesiastici, come le diocesi e le parrocchie, sono spesso formate da diritti di decima, oneri reali. Poco importa, che il vincolo assuma la qualità di reale, mercè un'effettiva costituzione d' ipoteca, oppure dipenda da una semplice designazione di beni, dall' obbligatorietà di esso, che può da onere personale trasformarsi in reale, dietro sentenza giudiziale, oppure che sia data facoltà al debitore di redimere l' ipoteca o l'annua rendita.

334. Adunque, trattandosi di fondazioni, perchè queste siano soppresse o vietate, è decisivo il requisito dell'autonomia, che vuol dire, in sostanza, dotazione propria †. A costituirla non basterà il semplice fatto, che il vincolo, il quale

* Ascoli, *Delle donazioni*, Firenze, 1898, pag. 453; Scaduto, *Manuale*, I, n. 212, pagg. 218 e segg.

† Cass. Roma 7|10 1907 (*Dir. eccles. it.*, I, 15).

obbliga i privati alle prestazioni di culto, sia un vero obbligo giuridico, e non solamente un obbligo di coscienza, poichè mancherebbe ogni garanzia di *perpetuità* quanto alla dotazione, mentre questa è necessaria rispetto alle persone giuridiche, che sono indefettibili *: così se si facesse con atti tra vivi o per testamento, non esplicitamente a favore di alcuno, una disposizione, con la quale il testatore si fosse limitato a destinare un capitale per una messa giornaliera da dirsi nella sua cappella privata dai suoi eredi, mancherebbe in tal caso l'interessato, che potesse avere azione contro gli eredi del fondatore: però se uno dei coeredi garantisse con ipoteca l'adempimento dell'onere, allora l'onere reale darebbe vita alla fondazione. Ma a costituire l'autonomia non occorrerà neppure un'esplicita ed esclusiva assegnazione di beni, una vera autonomia materiale, ma è sufficiente una formale, cioè la sola specificazione o designazione di beni immobili o di rendite, dato che questa riesca come l'altra ad assicurare in perpetuo i mezzi di esistere dell'ente morale. Il distacco di sostanza patrimoniale è virtuale nell'assegnazione della rendita di determinati beni a scopo di culto e con carattere di perpetuità, essendo in questo modo non solo prelevata la rendita, ma sottratta alla disponibilità del donatario o dell'erede la sostanza stessa dei cespiti che la producono. Ciò che decide dell'autonomia dell'ente è la pertinenza de' mezzi destinati ad assicurare la vita, e sono mezzi propri quelli che l'ente ripete dall'atto di istituzione o dotazione indipendentemente dalla volontà delle persone gravate.

L'autonomia consiste nella possibilità per l'ente di funzionare e raggiungere i suoi fini con mezzi propri, sia che questi ritragga direttamente da beni assegnatigli, sia che gli debbano essere apprestati su beni amministrati dal donatario o dall'erede. Non importa che sia tuttavia possibile l'alienazione dei

* Cfr. cass. Roma 2014 1901 (*Riv. dir. eccles.*, XII, 77).

fondi, la cui rendita fu destinata alla dotazione dell'ente, giacchè con ciò non vien meno il diritto ad altri spettante su quella rendita ed insieme l'obbligo correlativo dell'onerato di rispondere del reddito stesso verso gli aventi diritto.

Secondo le varie teorie *, suffragate anche dall'autorità della cassazione di Roma **, l'autonomia dei legati pii si avrebbe : *a*) quando vi fu una dotazione effettiva con distacco materiale di beni dal patrimonio del testatore e specifica destinazione al culto; *b*) se vi fu imposizione di un onere di culto sul patrimonio (anche senza specificazione di beni), purchè l'onere sia tale da assorbire totalmente i capitali e le rendite in modo che l'erede o il legatario siano semplici ministri della volontà del testatore ; *c*) se l' onere di culto perpetuo sia legalmente obbligatorio per l'onerato; *d*) se vi fu effettiva assegnazione di cespiti all' opera di culto, la cui prestazione in perpetuo sia imposta all'onerato come un obbligo da cui sorga l'azione per ottenerne l' adempimento †.

Noi accettiamo quest'ultima, come quella che rispecchia più da vicino lo spirito informatore delle nostre leggi. Perciò saranno valide soltanto le disposizioni d'ultima volontà o tra vivi, le quali abbiano uno scopo perpetuo di culto, quando non vi si accompagni alcun onere reale che costituisca la dotazione d'un ente, ma esse si devolvano a vantaggio d'un ente conservato o gravino come obbligazioni personali sugli eredi o legatari.

335. Venendo a parlare più particolarmente dell' art. 1075

* Fadda C., *Legato modale e fondazione*, nel « Filangieri » XXI, 1896, n. 3 e 4; Simoncelli, *Sui legati di culto*, in « Riv. dir. eccles. » VIII, 29 e segg. e in « Foro ital. », 1900, I, 130; Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, § 167, pagine 697 e segg.

** Ved. normale della Direz. gen. del Demanio 22|1 1909, sull'autonomia delle fondazioni di culto (*Dir. eccles. it.*, II, 220).

† Cassaz. Roma, 19|5 1911 (*Giurisp. it.*, I, 1, 1046); 29|4 1911 (*Dir. eccles. it.*, IV, 193).

cod. civ., l'istituzione o dotazione d'una delle fondazioni da esso considerate può avvenire: 1.° con donazione diretta fatta o alla fondazione stessa erigenda in ente morale, oppure ad altra persona giuridica, avente scopi analoghi (es. fabbriceria); 2.° con disposizione modale. Nel primo caso la donazione sarebbe totalmente colpita di nullità iniziale ed il governo non dovrebbe erigere in ente morale nè autorizzare l'acquisto. Nel secondo caso, quando si ha una donazione fatta a persona diversa dall'ente favorito con la fondazione e nella quale s'imponga al donatario di erogare, in tutto o in parte, le cose ricevute in dono per lo scopo perpetuo di culto, simile negozio è da scindersi in due, una donazione semplice della parte delle cose donate non assorbita dall'onere, un mandato ad erogare per lo scopo perpetuo di culto la parte a ciò destinata: la donazione semplice sarebbe pienamente valida; il mandato non obbligherebbe nè il mandatario nè il mandante, perchè diretto a scopo vietato. Nel caso non si possa scindere il negozio in due, donazione e mandato, ma si tratti d'una donazione modale vera e propria, l'onere sarebbe illecito e quindi non obbligatorio pel donatario. Se invece il rapporto fra il valore della cosa ricevuta e l'onere assunto fosse tale da rendere il negozio, conchiuso fra i due, un negozio completamente a titolo oneroso, questo dovrebbe considerarsi nullo del tutto, perchè avente contenuto illecito, e colui che avesse data la cosa avrebbe diritto di ripeterla *.

336. Nel caso di disposizione testamentaria, quando l'eredità o il legato siano devoluti direttamente alla persona erigenda oppure ad altro ente con l'onere di curare la realizzazione dello scopo di culto, la disposizione è nulla.

Se l'istituzione di erede è fatta con disposizione modale e s'imponga all'erede di erogare per intero le cose ricevute per

* Ascoli, *Donazioni*, § 35, pag. 469-70.

lo scopo perpetuo di culto, l'erede è un *purus minister* della volontà del disponente, un esecutore testamentario, mentre il vero erede è l'ente autonomo che si vuol creare: la disposizione sarebbe nulla.

Vi può essere un legato modale, in cui l'attribuzione patrimoniale fatta al legatario mira direttamente e totalmente all'esecuzione del modo e dev'essere a ciò integralmente impiegata. Per quanto il requisito della liberalità non si riscontri come fondamentale nel concetto del legato nel nostro diritto *, allorchè il modo non esplica una funzione secondaria, ma è lo scopo principale ed esclusivo della disposizione e il legato è un mezzo ad uno scopo illegale, *fraus legi facta:* non essendo il modo una disposizione accessoria, ma la sola disposizione voluta, poichè essa è illegale e al di fuori di essa non vi è nulla, così cade tutto il disposto **. La nullità del legato è suggerita non dal fatto che l'entità del modo uguaglia quella del legato, ma dalla circostanza che la disposizione non ha altro scopo se non quello di frodare la legge che vieta l'istituzione di fondazioni di culto.

Ma se lo scopo propostosi dal testatore è principalmente quello di far un'attribuzione patrimoniale al legatario, di beneficarlo, pur imponendogli l'onere di impiegare in tutto od in parte la cosa legata o il suo equivalente in oneri di culto da lui prestabiliti, il legato modale è valido †. Nessuna legge

* Cfr. cod. civ., art. 759 e 760.

** Fadda C., *Legato modale e fondaz.*, l. c., pagg. 263-66.

† Cassaz. Roma 17|2 1912 (*Dir. eccles. it.*, V, 158): « è pacifico in giurisprudenza che i legati disposti a favore di ente giuridico conservato (parrocchia) col peso di adempiere ad oneri di culto con celebrazione di messe si debbono ritenere legati *sub modo* ». Ved. anche cassaz. Roma 21|2 1903; app. Palermo 8|6 1903 e 12|4 1901; app. Trani 13|6 1904 (*Riv. dir. eccles.*, XIII, 580; XIV, 53, 56, 503); cassaz. Roma 27|3 1908 e Torino 11|7 1908 (*Dir. eccles. it.*, I, 399, 634); cass. Roma 29|1 1900; 27|12 1899; 24|4 1906; 21|4 1906 (*Riv. dir. eccles.*, X, 23; 25; XVI, 246, 261) ecc.

proibisce la celebrazione di messe od altre funzioni di culto e vieta di farne scopo di legati o di oneri a carico di eredi o legatari *. Ma da ciò non si deve dedurre che, a mezzo di legati *sub modo*, il cui fine del disponente fosse quello non di avvantaggiare l'ente, ma di istituire una fondazione vietata si possa violare la legge **. Il codice civile che contiene la regola del diritto attuale vieta l'istituzione, anzi la semplice dotazione d'una fondazione simile.

337. Alcuni sostengono che la nostra legislazione abbia conservati gli oneri perpetui per scopi di culto come *oneri personali di culto*, e ciò perchè le stesse leggi soppressive rispettano o creano tali oneri personali di culto †. Gli oneri di culto che mancano di autonomia, o materiale o formale, non sono aboliti, ma possono gravare tanto il patrimonio di eredi o legatari privati, quanto essere a carico di enti morali, demanio, fondo per il culto, enti ecclesiastici †† e potrebbero aversi per nuove disposizioni.

Infatti le varie leggi soppressive, che rispettano gli oneri perpetui di culto, hanno per effetto di creare un vero vincolo legale per gli enti o le persone, su cui l'onere di culto grava, un vincolo a cui corrispondono un diritto d'azione negli interessati e un diritto d'indennizzo per mancato adempimento †††. Ma non si tratta se non d'un'obbligazione puramente personale anche per il patrono rivendicante o svincolante, poichè il disposto dell'art. 4 della legge 15 agosto 1867, con cui si di-

* Cass. Firenze 11|7 1908, Roma 4|4 1908 e 12|6 1907 (*Dir. eccles. it.*, I, 634; 693; 623); cassaz. Roma 7|8 1905; 21|2 1903; app. Trani 13|6 1904 (*Riv. dir. eccles.*, XV, 548; XIII, 580; XIV, 503).

** Cfr. Fadda, *Legato modale e fondaz.*, pagg. 278-79.

† Simoncelli, ll. cit.

†† Ved. legge 7|7 1866, art. 28, al. 1 (fondo culto); legge 15|8 1867, art. 5 (patroni laicali); legge 17|7 1890, art. 91, n. 3 (anche demanio ed economati dei benefici vacanti).

††† Scaduto, *Manuale*, I, n. 218 e sgg.

chiarano di pieno diritto cessare da ogni effetto i privilegi e le ipoteche, inscritti per garantire l' adempimento degli oneri annessi alla fondazione, fu dalla concorde giurisprudenza interpetrato nel senso, che vi siano compresi anche i beni passati ai privati e che non sia lecito all'investito beneficiato d'inscrivere l'ipoteca sui beni stessi per garantire l'adempimento dei pesi, per quanto abbia diritto verso il patrono all'onorario per l' ufficio annesso : anzi la sentenza stessa, con cui fosse stato riconosciuto l'obbligo dei patroni, non era suscettiva d'ipoteca giudiziale : e tutto ciò era perfettamente logico, poichè l' ipoteca avrebbe ripristinata la fondazione , già soppressa dalla legge. Quindi l'onere di culto non può essere che puramente personale, e non deve vincolare affatto i beni, restando escluso qualsiasi rapporto coi medesimi sia sotto forma di godimento diretto, sia di semplice garentia.

Tutti gli inconvenienti d'indole specialmente economica, che il legislatore volle togliere, si riscontrano press' a poco nelle disposizioni imponenti anche una semplice obbligazione personale perpetua di culto ; poichè un'obbligazione personale perpetua è un concetto di attuazione pratica assai difficile, per non dire impossibile, senza un substrato reale. Nel sistema del nostro codice altre obbligazioni personali perpetue non troviamo disciplinate che quelle degli art. 1778 e segg. sotto il titolo *della costituzione di rendita* e sono la rendita perpetua fondiaria e la rendita semplice , la prima delle quali grava necessariamente sul fondo, che ne rappresenta il correspettivo, la seconda dev'essere garantita con ipoteca : ambedue hanno questo carattere di realità, ch'è necessario del resto, perchè la perpetuità sia effettiva. Ma tale realità del rapporto obbligatorio avrebbe anche per effetto, ch'esso in pratica fosse un vincolo di beni con tutti gli inconvenienti o quasi della manomorta, che l' art. 833 vuole evitare. Se la disposizione avente per oggetto prestazioni annue perpetue a scopo di culto fosse lecita,

quando non si ha vera creazione di ente morale, dovrebbe ad ogni modo applicarsi l'art. 1788 cod. civ., pel quale qualunque prestazione annua è redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario: cioè il debitore ha il diritto di liberarsi dal suo onere personale di culto, prestando una volta per tutte la somma di capitale corrispondente, somma che dovrebbe destinarsi in un modo speciale come dotazione del legato di culto, e verrebbe così, per via indiretta, a ricostituirsi sotto larvata forma l' ente autonomo con patrimonio immobilizzato.

Tutto, adunque, induce a credere che, se la disposizione dell'art. 833 deve avere un'applicazione effettiva, e non soltanto apparente, qualunque disposizione che crei un onere perpetuo di culto, anche semplicemente personale, debba ritenersi vietata *. L'onere personale perpetuo, anche a volerlo ritenere valido, dovrebbe mantenersi sempre personale, ma non si dovrebbe poter inscrivere ipoteca per garantirne l' adempimento e neppure la sentenza, che riconoscesse tale vincolo, dovrebbe poter essere suscettiva d'ipoteca.

Che per l' autonomia sia sufficiente un vincolo reale, come l'ipoteca, ritengono dottrina ** e giurisprudenza †. L'ipoteca è un diritto reale; costituita sul patrimonio a perpetuità per l'adempimento d'un onere perpetuo a scopo religioso contiene i caratteri d'una fondazione, simulata, se si vuole, ma non per ciò meno evidente. In vero per l'ipoteca la cosa rimane immediatamente soggetta al potere del creditore, che, in caso d'inadempimento, può agire direttamente sui beni; l'onere non è personale ma reale e costituito a perpetuità, non è solo

* Cass. Palermo 18|7 1908 (*Dir. eccles. it.*, II, 151).

** Chironi G. P., *Questioni di dir. civ.*, Torino, 1890, pagg. 431-34; Ruffini, n. * al § 167, pagg. 697-700 del Friedberg.

† Ved. Cass. Roma 20|4 1901, 27|12 1899, 22|1, 1900, 29|1 1900 (*Riv. dir. eccles.*, XII, 77; X, 23, 25, 290), ecc.

contro l'erede, ma contro la cosa ch'è data l'azione. Così la cosa forma la dote della fondazione e subisce per effetto dell'ipoteca un deprezzamento rispondente all'onere perpetuo, cui è assoggettata. Con tale dotazione l'ente è costituito ed ha vita propria ed indipendente, non potendogli mancare, stante la sicurezza della dote, mezzi destinati a raggiungere lo scopo, cui è diretto. Lo scopo del testatore si dimostra chiaro, specialmente quand'egli nomina le persone, incaricate di curare lo scopo di culto, nelle persone di rettori succedentisi nel governo della chiesa designata per celebrare le funzioni prescritte. Tale designazione fatta in relazione od a causa della loro qualità, ossia come amministratori della chiesa, dimostra, che non si tratta di diritto spettante a ciascuno personalmente, ma d'una vera fondazione dissimulata dal testatore sotto l'apparenza di onere personale dell'eredità per eludere il divieto della legge.

338. L'onere dei patroni, che svincolarono i beni, non essendo ristretto ad un determinato numero di anni o dentro un determinato periodo, deve ritenersi virtualmente perpetuo: però, essendo l'obbligo di natura strettamente personale e divisibile, poichè l'indivisibilità non deriva nè dalla natura della prestazione, nè è scritta in alcun testo di legge, dovrà necessariamente, con l'andare del tempo, estinguersi: trasmettendosi agli eredi del primo debitore, si arriverà al punto, che gli obbligati, ciascuno *pro parte,* siano tanti, che l'adempimento non possa più essere preteso attivamente in pratica: e l'obbligazione detta perpetua viene di fatto ad essere distrutta. Così quest'anomalia di un'obbligazione personale perpetua è puramente transitoria, che solo da una legge di carattere transitorio può essere stata ammessa, non mai dal codice civile *.

* App. Torino 28|7 1911 (*Dir. eccles. it.*, V, 120) ritiene che l'adempimento di pesi, di oneri religiosi costituisca un'obbligazione indivisibile: ma ciò è da escludersi per gli eredi del patrono svincolante.

Quindi, anche quando si tratta di oneri personali perpetui, il sostenere la loro indivisibilità non mena a nulla, poichè, tolto ogni vincolo verso i beni, l'indivisibilità un tempo finirà per estinguersi, mancando od essendo difficile trovare una persona, che possa o voglia agire per l'adempimento dell'onere.

G. Regime delle confraternite *.

339. In conseguenza del diritto che ha lo Stato di riformare gli enti morali e di commutare le volontà dei fondatori, la legge sulle opere pie ha esteso il principio della trasformazione anche ad istituti ed a rapporti giuridici di carattere ecclesiastico **.

La legge del 1867 † stabilì che alle confraternite si dovesse provvedere a mezzo di apposita legge e che, intanto, fossero richiamate tutte senza distinzione alla sorveglianza del potere civile. In seguito furono obbligate a concorrere al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro e tenute perciò a rimborsare l' erario delle spese incontrate dallo Stato, qualora le loro rendite non fossero destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto ††.

* Oltre gli autori citati sopra pag. 290 nota *, ved. Schanzer C., *La trasformaz. delle confratern. nel dir. pubbl. ital.*, Roma, 1899; Giorgi G., *Persone giurid.*, vol. V; Schanzer e Peano, *La nuova legge sulla pubbl. benef.*, Roma, 1905; Pironti, *Le riforme nell'amministraz. e le mutaz. nel fine delle istituz. pubbl. di benef.*, Roma, 1906; Gamberucci, *La trasformaz. delle confratern. e la congreg. di carità*, Bologna, 1908; Ruffini F., in «Riv. dir. civile», 1909, n. 5; Giuffrida, *Gli statuti e la proced. per le riforme delle istituz. pubbl. di benef.*, Roma, 1910.

** legge 17|7 1890, art. 91; cfr. art. 70.

† art. 1, n. 6.

†† legge 17|7 1890, art. 91, ult. comma; legge di p. s. 30|6 1889, n. 6144. In base alla delegazione legislativa contenuta nell'art. 82 della legge di p. s. furono emanati i decr. 19|11 1889 n. 6536 e 12|1 1890 n. 6594 che regolano nei particolari tutta la materia del ricovero dei mendicanti e della competenza passiva della relativa spesa.

La legge sulle istituzioni di beneficenza non solo le ha a queste equiparate, ma le ha annoverate tra gli enti soggetti a trasformazione. Le disposizioni di questa legge, specialmente per ciò che si attiene alla vigilanza ed alla tutela dell'autorità governativa da esercitarsi sulle confraternite nello stesso modo che sulle istituzioni di beneficenza, riportarono chiara ed esplicita conferma in disposizioni posteriori *. Resta così fissato ed è oramai pacifico in dottrina e in giurisprudenza che le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e simili, comprese quelle di mero culto, debbono considerarsi come istituzioni di beneficenza ad ogni effetto giuridico † tanto in rapporto alla tulela e vigilanza dell'autorità civile quanto in rapporto alla loro eventuale trasformazione. In seguito alla legge in vigore sulle istituzioni di beneficenza devono ritenersi abrogate le disposizioni degli ex-Stati che regolavano in modo diverso le confraternite.

340. La Chiesa, oltre ad innovare lo stato degli istituti che fanno parte integrante del suo organismo (n.° 267), usava mutare il fine degli enti e la destinazione dei loro beni o per l'impossibilità di continuare nella destinazione antica o per la minore utilità che da essa si traeva, pur tenendo fermo il principio che la volontà dei fondatori dovesse essere rispettata. Si trattava sempre di casi in cui la necessità e l'evidente utilità lo richiedevano.

A questi principii s' inspira la nostra legislazione che opera a prò della beneficenza una mutazione totale o parziale del fine religioso o di culto a cui erano destinati i beni. Giacchè la trasformazione è destinazione, mercè un atto dell'autorità so-

* r. decr. 8|11 1901 n. 551 che abrogò il r. decr. 19|10 1896, n. 586; legge 18|7 1904 n. 390 (art. 3 lett. *a* ed ult. capov.) e regolam. 1|1 1905, art. 38.

† Cons. di St., sez. IV, 6|12 1907 (*Dir. eccles. it.*, I, 180).

vrana, d'un patrimonio pertinente ad un ente ad un fine di beneficenza più corrispondente alle attuali condizioni sociali. Ma, trattandosi di enti di culto, con essa si viene a devolvere ai poveri quello che in precedenza andava in opere di culto.

La trasformazione per alcuni enti significa morte dell'antico e creazione d'un ente nuovo o attribuzione del patrimonio ad un ente diverso che succeda al primo. Per le confraternite la personalità giuridica della corporazione è rispettata, il possesso delle quote sociali le è mantenuto. Da ente di culto passa ad essere ente di beneficenza con oneri di culto *, avente la capacità attuale di acquistare beni per fini di beneficenza e di culto, conservandosi da parte dell'autorità civile per gli uni e per gli altri l'azione moderatrice di destinarli a scopi di pubblica beneficenza.

341. Per attuare la trasformazione si richiede che ci sia una confraternita od altro ente simile e che questo abbia il requisito di ente morale. Non è necessario che l'ente sia di ragion pubblica od abbia carattere pubblico **. Anche le confraternite private che si propongono intenti esclusivi dei soci che vi fanno parte saranno sottoposte alla trasformazione, poichè le sole escluse sono quelle che provvedano al culto necessario alla popolazione o agli edifici necessari al culto o degni d'essere conservati. Ne andrebbero esenti quelle *famigliari*, cioè destinate ad utilità o beneficio d'una o più famiglie determinate †, qualora esistessero.

In quanto alle condizioni l'art. 91 richiama quelle indicate

* Ved. modello di statuti per le confraternite comunicato con circol. Ministro dell'Int. 2|1 1906 (*Riv. dir. eccles.*, XVI, 186).

** Cass. Roma, sez. unite 16|3 1909 (*Giurispr. ital.*, I, 1, 560); Schanzer, op. cit., pag. 103, n. 1; Scaduto F. in « Riv. pratica di dottr. e giurispr. » I, 1903, 337, sgg.; Pironti, op. cit., 274, 346; Gamberucci, op. cit., p. 27, n. 2; contra Mortara L. in « Legge » 1898, II, 537; Schiappoli, op. cit., n. 78; ampiamente Ruffini F., op. cit. a pag. 402 nota *.

† legge 17|2 1890, art. 91, n. 2 e penult. capov.; art. 2 lett. *b*.

nell'art. 70 della legge e ne pone esso stesso delle altre. Le prime sono: mancanza del fine; non corrispondenza del fine ad un interesse della pubblica beneficenza; superfluità per essersi al medesimo in altro modo pienamente provveduto. Quelle poste dall'art. 91 n.° 2 sono che le confraternite non provvedano al culto necessario alla popolazione, nè ad edifizi necessari al culto, nè ad edifici che, pur non essendo di culto, sono per altri pregi degni d'essere conservati.

Fu pertanto sollevato il dubbio se le confraternite aventi per fine il solo culto, non potendosi dire che esso sia venuto a mancare, quando i confratelli ad esso attendano, o più non corrisponda ad un interesse della pubblica beneficenza, che per i fini di culto non si può prendere in considerazione, o sia divenuto superfluo, potessero essere assoggettate a trasformazione. Ma fu risoluto in modo affermativo in considerazione dell' intenzione e dello spirito della legge chiaramente derivanti da tutto il contesto dell' art. 91 e dal disposto del penult. capov. di tale articolo. La legge ha per scopo di venire in soccorso nel modo migliore possibile ai diseredati dalla fortuna e perciò ha voluto che tutto quel patrimonio pubblico che non fosse necessario ai bisogni spirituali della popolazione venisse trasformato a favore d'un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza. Perciò anche le confraternite di puro culto che non si trovino in una delle condizioni richieste dall' art. 70 possono essere trasformate con questo di più che per esse potrebbe non trovare applicazione l' art. 70 che fa obbligo di allontanarsi il meno possibile dall' intenzione dei fondatori, perchè al culto non è dato trovare termini di affinità o di confronto in altra opera qualsiasi.

342. Le confraternite non vengono trasformate nel senso che o l' intero patrimonio od una parte soltanto di esso è conservato alla primitiva destinazione nei seguenti casi: « in quanto agli istituti di cui al n. 2 [dell'art. 91 della legge 1890] prov-

vedono al culto necessario ad una popolazione o agli edifizi necessari al culto o degni di essere conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto ».

Non vi sono massime assolute per stabilire quando una confraternita non corrisponda ad un bisogno del culto. Bisogna notare che il culto cattolico non si deve ridurre alla semplice amministrazione dei sacramenti, ma ha anche bisogno di estrinsecarsi, sia pure in limitata misura, nelle cerimonie e funzioni pubbliche religiose. Però le spese di culto sono quelle obbiettivamente necessarie al culto stesso e non quelle soggettivamente desiderate da molti di coloro che tale culto professano e potrebbero ritenersi superflue ai bisogni religiosi quando ad essi sia sufficientemente provveduto con altra istituzione locale. Soltanto per gli edifici si potrà tener conto di ragioni estranee alle necessità del culto, cioè di ragioni artistiche o estetiche. Per maggiore garanzia sono sentiti il Ministero dei culti e le autorità da esso dipendenti circa la sufficienza ai bisogni del culto della somma riservata col decreto di trasformazione.

343. La procedura per la trasformazione è la medesima che si applica per tutte le opere pie *. Il prefetto la provoca o propone; danno il loro parere gli organi locali (consiglio comunale, congregazione di carità), la commissione provinciale ed il consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica **. Il provvedimento definitivo è emanato con regio decreto e contro di esso è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla quarta e quinta sezione del Consiglio di Stato † con effetto sospensivo ††.

* legge 7117 1890, art. 92.
** legge 1817 1904, n. 390, art. 4 lett. *d*, art. 16 n. 4.
† legge, testo unico, 1718 1907, n. 638, art. 22 e 23.
†† legge 1717 1890, art. 92 ult. capov. e art. 81.

Si può ricorrere in via straordinaria al Re *. Il ricorso al consiglio di Stato potrà anche prodursi contro il decreto che respinge la proposta di trasformazione, ma soltanto per illegittimità alla IV sezione.

Sulla quistione pregiudiziale della natura dell' ente da trasformare deve decidere l'autorità giudiziaria, poichè la competenza giurisdizionale della V sezione riguarda esclusivamente la trasformazione, il cui processo si rende possibile solo quando non vi sia contestazione, oppure sia decisa la natura giuridica dell'ente, quistione distinta ed estranea all'oggetto dalla legge dichiarato di competenza della V sezione **. E là dove la legge a questa sezione attribuisce la competenza di giudicare, anche in merito, sulle controversie ivi enumerate e designate dichiara come prima che « nulla è innovato, anche per le materie contemplate in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria *** ».

E se oggi il magistrato amministrativo giudica sulla sorta quistione di competenza † ciò è prescritto nell' interesse dell' economia di giudizi, e per precisare meglio i termini della contestazione, ma ciò non vale a spostare i limiti fissati dalle leggi fondamentali e dalla stessa legge sul consiglio di Stato tra la competenza dell'autorità amministrativa e giudiziaria ††.

* testo unico 1718 1907, n. 638, art. 12 n. 4, art. 26.

** Schiappoli, *Confraternite*, n. 85, pagg. 197 e segg.; però, ove fosse incontroverso il carattere giuridico dell' ente trasformato, cioè che si trattasse d'una confraternita, verrebbe meno la materia per quell'indagine preliminare od incidentale su tale oggetto che le sezioni unite della cassaz. di Roma sogliono ritenere d' esclusiva competenza giudiziaria; ved. Cassaz. Roma, sez. un., 2|9 1912 (*Giur. It.*, I, 1, 1166).

*** legge 20|3 1865, all. *E*, art. 2 e 4; testo unico 1718 1907, n. 638, art. 23, capov. ult.; cfr. art. 22.

† testo unico 1718 1907, art. 39.

†† Quarta O., *Relaz. presentata alla Cassaz. di Roma addì 11 genn. 1911*, Roma 19 , pagg. 35 e segg.; Mortara L., *Discorso d'inauguraz. dell'anno giudiz.* 1912, Roma 1912, pag. 22 e segg.

Chi crede che la decisione abbia oltrepassato i confini della giurisdizione speciale del consiglio di Stato può chiedere l'annullamento alla cassazione *.

344. La nuova destinazione dei beni delle confraternite è fissata dalla legge stessa **: deve, per massima generale, risolversi in vantaggio dei bisognosi e può, secondo l'opinione comune, consistere in una forma qualsiasi di beneficenza, generica o specifica ma preferibilmente tale che più si avvicini all' indole dell' istituzione trasformata. Però quando le rendite verranno ripartite in sussidi in danaro, vitto e alloggio *** o in elargizioni indeterminate o rimesse al prudente discernimento degli amministratori, si deve riservare il proporzionale concorso del nuovo ente per gli indigenti inabili al lavoro †. Ma un terzo almeno della rendita netta delle confraternite che esercitano la beneficenza elemosiniera senza determinazione di scopo dev'essere devoluta alla distribuzione di sussidi a fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti da entrambi i genitori, quando questi si trovano in condizione di povertà, e specialmente se uno di essi è morto, irreperibile, degente in un pubblico stabilimento di cura o carità o in carcere ††.

Tali vincoli cesseranno del tutto se il fine del nuovo ente sia, relativamente all'oggetto della nuova forma di beneficenza, determinato in modo esclusivo ed obbligatorio dallo statuto.

345. Contemporaneamente alla trasformazione si può decretare anche il concentramento della confraternita trasformata

* testo unico 17|8 1907, art. 40.

** legge 17|7 1890, art. 91 ult. capov. e art. 55; cfr. però regolam. 5|2 1891, art. 106, lett. *e*.

*** decr. 19|1 1 1889, n. 6535, art. 17.

† legge 18|7 1890, art. 91, ult. capov.

†† legge 18|7 1904, n. 390, art. 6, lett. *c*; regolam. 1|1 1905, n. 12, art. 59.

nella congregazione di carità. Ma di regola il concentramento è un provvedimento susseguente alla riforma che destina il patrimonio del sodalizio religioso in alcuna delle opere pie concentrabili per legge. In via eccezionale fu acconsentito il concentramento senza trasformazione, quando, essendo venuta a mancare la corporazione, urgesse provvedere all'amministrazione del patrimonio o quando le confraternite avessero già assunto prevalente scopo di beneficenza.

346. In rapporto alle confraternite, congreghe, congregazioni romane vige un *ius singulare* *. Il provvedimento ad esse relativo fu quello d' indemaniare tutti i beni fruttiferi che loro appartenevano, assegnandone dapprima le rendite e trasferendone poscia la proprietà alla congregazione di carità per sopperire alle spese di beneficenza fino allora sostenute dal comune di Roma **.

I beni s' intendevano trasferiti direttamente in proprietà alla congregazione di carità, liberi da ogni onere o peso, eccettuati i seguenti: *a*) quelli inerenti ai beni e le passività patrimoniali legalmente contratte alla data in cui la legge andò in vigore dalle precedenti amministrazioni con atto pubblico o con scrittura privata avente i requisiti di cui all'art. 1327 cod. civ.; *b*) le pensioni legalmente concesse e giuridicamente dovute dagli enti suddetti alla stessa data; *c*) le doti legalmente concesse e non ancora pagate dagli enti stessi †. Tra i vari oneri di culto che dovevano passare a carico della congregazione di carità vi sono quelli che gravano il patrimonio per ragione di culto e che sono privi di personalità giuridica: certi oneri a carico di talune confraternite furono posti a carico del fondo di religione ††. Le confraternite esenti da indemaniamento po-

* In forza delle leggi 20|7 1890 n. 6980, art. 11 e 30|7 1896, n. 343.
** legge cit. 1890, art. 11; legge cit. 1896, art. 7.
† legge 1896, art. 3.
†† legge 1896, art. 7.

tevano trasformarsi secondo i principii generali *.

Coerentemente agli scopi propostisi il legislatore lasciò agli enti indemaniati tutti i beni infruttiferi, tra cui gli edifizi destinati al servizio del culto e finchè venisse loro conservata questa destinazione **. Rimasero alle confraternite gli archivi, gli oggetti d'arte, gli oggetti mobili ecc. e le chiese e i locali annessi ad uso di culto. Quindi, mentre furono indemaniati i beni, fu conservata integra la personalità giuridica degli enti a cui tali beni appartenevano. Perciò i lasciti a scopo di culto aventi un'esistenza autonoma, di cui la confraternita aveva la rappresentanza e l' amministrazione, erano rispettati ; gli enti stessi possono in progresso di tempo acquistare e possedere beni anche per scopo di beneficenza, senza che tali beni debbano trasmettersi alla congregazione di carità: potrebbero, però, essere trasformati pel disposto generale della legge sulle istituzioni di beneficenza che si riferisce a tutte le confraternite. L' onere della riparazione delle chiese, le tasse e i pesi che sono ad essi inerenti rimanevano a carico degli enti, pena la devoluzione in caso d' inadempimento †.

347. Il provvedimento non fu esteso ai beni delle confraternite nazionali, istituite in Roma a beneficio di cittadini appartenenti a determinate città e provincie o regioni italiane residenti nella capitale, aventi per la maggior parte scopi di studi, beneficenza, mutuo soccorso, congiunti a quello di culto. Per quanto fosse stato equo e giusto che anche simili enti fossero chiamati a concorrere a sovvenire il comune di Roma, pure furono esclusi, come riuscirono a sottrarsi al contributo pel mantenimento degli inabili al lavoro.

Non entrano, però, nel novero delle confraternite nazionali

* legge 1896, art. 2; legge 1717 1890, art. 70, 91 e 92.
** legge 1896, art. 6.
† legge 1896, art. 6.

quelle israelitiche, perchè gli israeliti hanno perduta la loro originaria nazionalità e hanno acquistata quella del nostro Stato, di cui sono divenuti cittadini.

Non furono indemaniati i beni delle chiese di titolo cardinalizio, anche quando fossero dati in amministrazione ad una congregazione di sacerdoti, poichè il soggetto giuridico del patrimonio è la chiesa non la congregazione. Siccome i titoli cardinalizi non sono aboliti, anche quando fossero annessi ad enti soppressi, qualora il soggetto del patrimonio fosse la congregazione, il demanio, nel procedere all'indemaniamento, doveva stralciare una quota di beni servienti all' ufficiatura ed al mantenimento della chiesa, a cui doveva provvedere la congregazione.

H. Enti ed oneri di culto soggetti a trasformazione.

348. Sono soggette a trasformazione, a norma dell' art. 70 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, le *doti per monacazione,* fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose e di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione ch'erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi *. Deriva che sono eccettuate da trasformazione le doti per monacazione amministrate dal fondo per il culto che costituivano oneri a carico dei beni delle soppresse corporazioni. Le fondazioni autonome, sebbene amministrate dalle stesse corporazioni ed ora dal fondo per il culto, debbono essere sottoposte a trasformazione.

In quanto alle fondazioni per distribuzioni di dote in occasione di matrimonio o monacazione, in quanto hanno per scopo di procurare un collocamento a fanciulle povere, sono da an-

* legge 1717 1890, art. 90, n. 1.

noverarsi tra le istituzioni di beneficenza e quelle a scopo di monacato debbono trasformarsi.

349. Gli *ospizi dei catecumeni*, in quanto abbiano conservata l'originaria destinazione, gli *ospizi dei pellegrini*, i *ritiri*, gli *eremi* e gli istituti consimili che furono risparmiati dalla soppressione, perchè si ritennero enti ecclesiastici e non di culto, sono soggetti a trasformazione *, perchè considerati come enti che più non corrispondevano ai bisogni delle popolazioni o a cui fosse venuto a mancare il fine corrispondente alle condizioni civili e sociali odierne. In quanto agli eremi la legge 11 agosto 1870 ordinò la conversione dei beni immobili di essi come pure dei santuari ed oratori. Se a qualcuno di questi sia annesso un eremo, questo (in quanto non sia stato già soppresso come casa monastica) dev'essere trasformato e l'oratorio resterà come ente autonomo, regolato dalle leggi sull'asse ecclesiastico.

350. Sono sottoposti a trasformazione le *opere pie di culto*, *lasciti* e *legati di culto;* esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni ed ugualmente esclusi quelli che facciano o possono far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, o ai patroni o agli economati generali dei benefici vacanti †. Rimangono pertanto ferme così le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati ed alle loro dotazioni, come pure le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate.

Le opere pie di culto sono enti a sè, in cui lo scopo di culto s'intreccia siffattamente con quello della beneficenza, che non si è potuto fissarne la natura ecclesiastica. Tali sono le opere per la dottrina cristiana, per esercizi spirituali ecc.

* legge 1717 1890, art. 90, n. 3 e 91, n. 1.

† legge 1717 1890, art. 91, n. 3. Ved. Ruffini F., *Le spese di culto a carico delle opere pie*, Torino, 1908.

Per quanto riguarda le cappelle laicali * del Mezzogiorno ch'erano per lo più antiche confraternite disciolte od estinte, il carattere dell'ente bisogna desumerlo dallo scopo cui è preordinato, dalle tavole di fondazione, dai documenti che abbiano comunque attinenza alla costituzione e destinazione del patrimonio e dall'erogazione delle rendite consacrata dalla lunga osservanza risultante dagli stati discussi e bilanci. Alcune volte sono enti di culto soggetti a soppressione ** o quanto meno a conversione *** ; altre volte sono fondazioni di beneficenza gravate da oneri di culto e sfuggono alle leggi eversive dell'asse ecclesiastico ma possono essere soggette a trasformazione † ; altre volte avevano il duplice scopo del culto e della beneficenza ugualmente principale, onde furono colpite da soppressione per la parte del loro patrimonio destinata al culto e possono essere trasformate per quella destinata alla beneficenza ††.

351. Conciliando fra di loro il disposto della legge del 1867 e quello della legge del 1890 ††† riguardanti i lasciti e legati di culto, la prima si applica a quelli autonomi, aventi una personalità giuridica propria ed indipendente e costituenti delle vere fondazioni, e la seconda ai legati di culto non autonomi, non aventi personalità giuridica propria e costituenti pertanto dei semplici legati: mentre quelli sono soppressi, o dovrebbero eventualmente sopprimersi, questi soltanto potranno trasformarsi in vantaggio della pubblica beneficenza.

Questi legati non autonomi possono costituire semplici oneri di coscienza e sfuggono alla trasformazione per carenza d'azione, non essendo perseguibile in giudizio il mero onere di coscienza.

* Scaduto F., *Cappelle ed opere pie nelle due Sicilie*, Napoli, 1906.
** legge 1517 1867, art. 1, n. 6.
*** legge 717 1866, art. 11, § 2; legge 1818 1870 all. P. art. 1 e 6.
† legge 1717 1890, art. 91, n. 3.
†† legge 1518 1867, art. 1, n. 6.
††† legge 1518 1867, art. 1, n. 6 e legge 1717 1890, art. 91, n. 3.

Se costituiscono una modalità, un gravame d' una donazione, d'un'eredità d'un legato devoluti ad un ente, seguono la sorte della persona giuridica onerata. I legati di culto a carico degli enti ecclesiastici soppressi * o conservati ** sfuggono alla trasformazione ; onde a questa vanno soggetti i legati *sub modo* o *cum onere* fatti ad enti laicali, purchè ritenuti non necessari a' bisogni religiosi delle popolazioni. In quanto agli oneri di culto a carico di confraternite, se queste sono sfuggite alla trasformazione, i legati e lasciti di culto non sono trasformabili, perchè sono a carico di enti ecclesiastici conservati. Se si tratta di confraternite trasformate, e propriamente di confraternite miste di beneficenza e di culto, tutto il patrimonio sarà trasformato, riservate ed osservate, per la parte riguardante il culto, le prescrizioni dell'art. 91 penult. al.; se si tratta di confraternite di puro culto, allora si applicherà soltanto l'art. 91 penult. al. ***. La trasformazione si dovrebbe estendere anche ai legati che ai privati facciano carico (eccettuati i patroni) per la considerazione che, ordinando l'art. 91 n. 3 della legge in genere la trasformabilità dei legati e lasciti di culto e determinando tassativamente quali persone fisiche e giuridiche debbono andare immuni da simile provvedimento, non comprende i privati in tale esenzione †.

Deve anche la trasformazione estendersi ai legati per l'anima †† in cui il testatore prescrive la celebrazione di funzioni religiose (messe ed anniversari) in suffragio dell'anima propria o di altre anime di persone a lui care †††. Poichè i legati per l'anima

* legge 1717 1890, art. 91, 1. comma combinato col. n. 3.

** legge 1717 1890, art. 91, n. 3.

*** Ruffini, *Le spese di culto* cit., pag. 55.

† Peano, op. cit., p. 19 e sg. ; Pironti, p. 591 ; Ruffini, op. cit., pag. 56 e sgg.

†† Ruffini, op. cit., p. 63 sgg.

††† Che le disposizioni fatte dai testatori per la loro anima entrino tra i legati

costituiscono dei veri legati di culto, per la trasformazione di essi l'unica condizione richiesta è, come per questi, la non corrispondenza ai bisogni delle popolazioni. Giacchè la legge non distingue e non si possono introdurre distinzioni per via d'interpetrazione. Storicamente nessuna differenza è da riscontrarsi quanto al fine tra i legati di culto in genere e quelli per l'anima, poichè unico ed identico è in ogni caso il fine supremo delle due specie di legati, cioè la salute delle anime. Qualunque trasformazione che si contenti di volgere alla beneficenza i lasciti di religione non tocca in nessun caso al fine supremo ed unico propostosi dai pii testatori. Il diritto della Chiesa conobbe e conosce anch'esso le trasformazioni dei pii lasciti e legati (*commutationes ultimarum voluntatum*) per cause giuste e necessarie *, che comprendono le volontà dirette a creare oneri di messe in suffragio dell'anima **.

352. Adunque il provvedimento della trasformazione non può investire che quelle fra le spese obbligatorie di culto a cui convenga la designazione di *legati* e *lasciti di culto* e sotto tale denominazione vanno compresi gli acquisti a qualunque titolo fatti dalle opere pie col gravame d' una funzione di culto, non però quando l'onere di culto sia dovuto in forza d' un contratto a titolo oneroso tra l'ente di beneficenza e l'ente di culto. Trattandosi di lasciti e legati di culto la commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica deve promuovere dagli enti locali e dal prefetto i provvedimenti per la trasformazione †. In quanto alle altre spese di culto il principio

di culto, di cui al n. 3 dell'art. 91, cons. di St., sez. V, 8|7 1910, 30|12 1909, 15|4 1910 (*Dir. eccles. it.*, IV, 437, 468, 229) ecc.; sez. V. 15|4 1911 (*Riv. dir. pubbl.*, 1912, II, 230 sgg. e nota di F. Brandileone).

* c. 1 in clem. *de relig. dom.*, III. 11; conc. Trident., sess. XXII, *de reform.*, c. 6.

** Sulla *riduzione degli oneri di messe e anniversari* vedi Ruffini, op. cit., p. 113, n. 2.

† legge 18|7 1904, art. 4 lett. *d;* regolam. 1|1 1905, art. 33.

generale è che quelle facoltative, sia provenienti da oneri di coscienza imposti dai fondatori o stanziati nei bilanci di loro iniziativa e per spirito confessionistico dagli amministratori sono soppresse *. Gli oneri obbligatori che non si possono designare come legati e lasciti di culto sono conservati. Il loro carattere obbligatorio può trovare l'origine o in un atto a titolo gratuito, o in un contratto, o nelle regole di amministrazione o statuti, o in una lunga tradizione fondata dall'amministrazione medesima dell'opera pia che ha inscritta per più di trent'anni nel bilancio la spesa, sebbene in questo caso si sia deciso che la duratura inscrizione non faccia nascere alcuna obbligatorietà della spesa: ma anche in questo caso sarà opportuno appigliarsi al rimedio della trasformazione, specie quando l'inscrizione in bilancio abbia fatto nascere un diritto d'azione in terzi interessati. Trattandosi di spese di culto obbligatorie, quantunque non necessarie per il raggiungimento dei fini dell'ente, bisogna procedere alla revisione e riforma degli statuti per poterle ridurre o eliminare dai bilanci delle opere pie **.

§ 5. *Soggetto della proprietà ecclesiastica* †.

353. Il diritto canonico si rimette in questa materia al diritto romano dell'epoca giustinianea. Ma in questo punto non è neppure decisiva la legislazione di Giustiniano ††, onde rimase largo campo all'interpretazione giuridica e si ebbero varie teorie che si possono così raggruppare: *a*) diritto di proprietà della

* legge 18[7 1904, art. 3 lett. *g;* regolam. 1[1 1905, art. 33.

** legge 17[7 1890, art. 39; legge 18[7 1904, art. 3 lett. *g* e ult. capov.; e regolam. 1[1 1905, art. 33.

† Per la bibliografia tedesca v. Friedberg E., *Kirchenrecht.*[6] § 167, pag. 553; per il dir. ital. Scaduto F., *Manuale*, II; Giorgi G., *Teoria delle persone giuridiche.*[2] Firenze, 1902, vol. VI.

†† c. 25 [26] Cod. Iust., *de ss. eccles.*, I, 2; nov. 131, c. 9.

chiesa universale; *b*) diritto di proprietà della divinità (del pontefice e dei dignitari ecclesiastici); *c*) diritto di proprietà della comunità; *d*) diritto di proprietà delle singole chiese e dei singoli istituti. Fondamenti di queste varie opinioni sono le disposizioni, per cui Giustiniano decide che a lui sono presentate un gran numero di disposizioni di ultima volontà, in cui sono indicati come eredi Gesù Cristo, l'arcangelo o i martiri: si deve intendere istituita erede la chiesa che si trova nella città, nel villagio o nel luogo in cui domiciliava il defunto.

Gli imperatori cristiani anteriori avevano conferiti i più estesi diritti di proprietà alla Chiesa senza fissare con chiarezza il soggetto, cioè il titolare del diritto. Secondo l'editto del 313 la proprietà appariva come appartenente al *concilium*, *conventiculum*, *corpus christianorum* e secondo quello del 321 la chiesa era concepita come una corporazione *. E sotto l'indicazione corporatizia si debbono intendere le singole comunità cristiane o la Chiesa nel suo complesso, le chiese diocesane o la chiesa dell'impero. In pratica tutti i cristiani d'un luogo erano considerati come corporazione che si adunavano in certi luoghi per professare il culto e non si erano ancora divisi per circoscrizioni autonome o determinate chiese. Il centro della comunità era il vescovo, rappresentante del concilium.

Ma in seguito alla concezione corporatizia sottentrò quella istituzionale, quando l'istituto religioso fondato da Dio e rappresentato dal vescovo apparisce come il soggetto a cui lo Stato aveva accordata la capacità patrimoniale.

Per questo si è propensi a ritenere che il più antico diritto romano abbia considerato la proprietà ecclesiastica come appartenente ad una corporazione e quello posteriore ad un' istituzione.

354. La Chiesa, anche nell'epoca in cui potè costruire con

* Ved. sopra pag. 330, note * e **.

tutta libertà il suo diritto, non si pronunziò mai direttamente sul soggetto della proprietà ecclesiastica.

Però il suo sistema è il seguente: esiste un diritto di proprietà su tutto il patrimonio ecclesiastico nella chiesa universale e per essa nel sommo pontefice, che di tutte le cose è il supremo *legitimus administrator* e *rector*. Oltre questo diritto ve n' è un altro particolare e subordinato a quello nei vari istituti od enti locali. E siccome sarebbe inconciliabile la coesistenza sopra uno stesso patrimonio di due diritti di proprietà, così la difficoltà si risolveva sia coi principi del diritto romano, che riteneva la proprietà del patrimonio demaniale in parte appartenente al *fiscus* ed in parte alle *stationes fisci*, sia del diritto intermedio che nei rapporti tra il signore ed il vassallo, fra il concedente ed il concessionario riconobbe un doppio dominio sulle cose: un *dominium eminens* o *directum* (simile a quello della Chiesa in generale) e un *dominium utile*, simile a quello dei singoli e locali istituti ecclesiastici. La teoria, che fa soggetto della proprietà ecclesiastica la Chiesa universale e dalla quale si originano le opinioni, che l' attribuiscono alla divinità, e quindi al papa, concede a costui la libera disposizione di tutto il patrimonio ecclesiastico, onde ciò che nelle singole circoscrizioni della Chiesa viene disposto dai rispettivi capi è fatto in rappresentanza e nome di lui. In sostanza questa teoria è conseguenza del sistema papale, ed è inammissibile al pari del sistema da cui si origina, confondendo d'altra parte la *potestas* o la giurisdizione sui beni ecclesiastici col dominio eminente o diretto.

355. Dal punto di vista giuridico sono importanti due teorie, designate dalla scienza tedesca come teoria della comunità (*Gemeindetheorie*) e teoria delle istituzioni (*Institutentheorie*).

La prima teoria * ammette che nella Chiesa vi sono istituti

* Sarpi, *Trattato delle materie beneficiarie*, art. 21, qu. 2 (*Opere*, Helmstat,

particolari, che ne personificano i fini molteplici e ne facilitano il raggiungimento; però, allorchè si tratta di stabilire il soggetto dei diritti particolari, bisogna considerarli come appartenenti alle persone dei fedeli, in quanto i loro singoli raggruppamenti costituiscono delle vere corporazioni. Questa teoria si cerca di giustificare fin dai primi tempi, allorchè le costituzioni imperiali, parlando di *ecclesia* e *concilium*, *corpus*, *conventicula christianorum*, accennano alle comunità dei fedeli: inoltre passi delle fonti del diritto canonico e parecchi dei più reputati commentatori, come pure testimonianze indirette, come l'obbligo dei parrocchiani di provvedere agli edifici ed alle spese di culto, la partecipazione (specie nei tempi primitivi) all'amministrazione ecclesiastica, i diritti elettorali loro spettanti, tutto insomma prova, che la comunità dei fedeli sia stata sempre riconosciuta come un soggetto giuridico, fino al tempo in cui ebbe una nuova sanzione per opera dei riformatori evangelici e fu fissata in alcuni diritti in forza delle leggi dello Stato *.

356. Ma contro questa teoria si obietta in modo generico, che la Chiesa è poco propensa, se non addirittura avversa alla forma corporatizia, avendo avuto sempre la tendenza di foggiare le proprie creazioni sotto forma d'istituti anzichè di corporazioni †: onde i singoli istituti sarebbero soggetto della proprietà ecclesiastica. Questa dottrina si fa forte dell'autorità

1763, t. IV, pagg. 101-102); Savigny, *Sistema*, II, § 88; Hübler, *Der Eigenthümer des Kirchengutes*, Leipzig, 1868, pagg. 78 e segg.; Poschinger, *Das Eigenthum am Kirchenvermögens*, München, 1871, pag. 276. Vedi Winterstein, *Der Begriff der Kirche im kirchlichen Vermögensrecht*, Leipzig u. Wien, 1888, pag. 13; cfr. Piola, *Una discussione sui beni ecclesiastici*, Milano, 1884, pagg. 89 e segg.

* Ruffini, *Rappresent. delle parrocchie*, Torino, 1896 pagg. 26-27.

† Schulte, *De rerum ecclesiasticarum domino*, Berolini, 1851, pag. 13; vedi anche Giercke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, Berlin, 1873, II, 540, III, 115 e segg.

del diritto romano: infatti le costituzioni imperiali non parlano esplicitamente della Chiesa in genere come soggetto di diritti * e le stesse espressioni ripetutamente usate di *concilium*, *ecclesia*, *conventiculum christianorum*, più che una riunione di persone, indicherebbero il luogo della riunione **. Tale teoria è ricevuta dal diritto franco e germanico, non che dal diritto canonico, il quale in materia di rapporti giuridici patrimoniali si rimette puramente al diritto romano: del resto è nota la tendenza della Chiesa ad escludere il corpo dei fedeli da ogni partecipazione al reggimento ecclesiastico, e quindi da ogni atto dell'amministrazione †. Essa consente a che un numero ristretto di laici sotto la vigilanza immediata del parroco e sotto la tutela dei superiori collabori all'amministrazione, ma la massa deve essere estranea. Il fatto, ch'essi concorrano specialmente al restauro degli edifici non si può considerare come un obbligo corrispondente al loro diritto di proprietà, ma come una contribuzione loro imposta dall'autorità ecclesiastica.

357. Ma gli enti ecclesiastici si possono concepire, nè assolutamente come istituzioni, nè come corporazioni. Queste due specie di enti si trovano ambedue nella Chiesa, onde si può dire che il concetto corporativo non è favorito, ma non è escluso dalla medesima. Non appena la dottrina canonistica cominciò

* L'argomento di maggiore momento si trova nella cit. cost. 26 cod. Just., I, 2 e nov. 131, c. 9, ove chiaramente si designano le *singole chiese* e non *la chiesa* per i casi di dubbia manifestazione della volontà del *de cuius*.

** Nella legislazione giustinianea si trovano usate espressioni tali, che non ci affermano la soggettività giuridica della comunità: vi si parla di *venerabiles ecclesiae*, *venerabilia loca*, *sanctissimae ecclesiae* (l. 22 cod. Just., I, 2 ; l. 26, § 1. cod. Just., I, 2 ; l. 42, § 1 cod. Just., I, 3; nov. 7, cap. 2, § 1 ; nov. 120, c. 10) ; altre fonti indicano le chiese come *religiosae aedes* (l. 26 cod. Just., I, 3) o come *templum Dei* (l. 27, I, 3).

† c. 5 D. LXXXIX; c. 1 D. XCVI; c. 22 C. XVI, qu. 7; c. 2 X, II, 1; Schulte, *De rerum eccles. domino*, pag. 12; « nunquam ex iure canonico parochias vel communitates religiosas pro personis habitas esse moralibus » ; cfr. Gierke, *Das d. Genossenschaftsrecht* cit., II, pag. 540.

a preoccuparsi di dare un fondamento teorico alla personalità giuridica delle chiese particolari, si divise appunto secondo la prevalenza data nella sua costruzione all' istituzione, o all'associazione, oppure a seconda che si aveva presente la stessa chiesa nella sua materialità (*locus consecratus et parietibus circumdatus*), oppure il complesso dei fedeli, l' *universitas loci* *.

Conseguenza della teoria degli istituti, la più comunemente seguìta, sarebbe che, mentre la fondazione è unica, gli scopi sono diversi, e secondo questi scopi si hanno vari enti che si fondono in uno. L' azione della Chiesa si manifesta nella *parrocchia* e nella *diocesi*, unità dotate di vita indipendente, per quanto ricondotte al fine comune. Nella parrocchia si possono distinguere i beni della chiesa (*fabrica ecclesiae*) e quelli del beneficio (*beneficium*), i primi destinati alle spese di culto e degli edifici sacri, i secondi al mantenimento degli ecclesiastici : soggetto di entrambi è l' istituto o chiesa parrocchiale. Presso la sede vescovile si possono distinguere: *a*) la *fabrica*, cioè beni per la fabbrica della chiesa cattedrale; *b*) la *mensa episcopalis*, beni destinati al sostentamento del vescovo ; *c*) i *bona capituli*, beni del capitolo cattedrale: soggetto di tutt' e tre le masse dei beni è il vescovado: e quando in un ulteriore sviluppo si ebbero anche altre masse di beni destinati a scopi diversi, come quelli del seminario, il soggetto rimase sempre il vescovado.

358. Le concezioni canoniche non possono avere vigore nel campo del diritto civile. Se la Chiesa pretende di amministrare e possedere il suo patrimonio e godere la tutela giuridica dello Stato, ciò può farsi solo quando il rapporto di essa coi suoi beni sia di quelli a cui il diritto civile estende la sua protezione, cioè quando si presenta come proprietà di diritto civile. Ond' è necessario che il soggetto del patrimonio

* Gierc ke, *das d. Genossenschaftsrecht*, III, 294.

ecclesiastico sia tale che possa essere riconosciuto a ciò idoneo dal diritto civile. Dopo ciò si comprende come la quistione circa il soggetto del patrimonio ecclesiastico si debba risolvere unicamente in base al diritto civile.

Anche i civilisti hanno messa avanti qualche teoria: chi disse che proprietario dei beni ecclesiastici sia lo Stato e chi il comune. Altri, argomentando da una dottrina sulla natura della personalità degli enti morali che riconosce come soggetto di essi la collettività, vorrebbero che tutti i fedeli dovessero considerarsi proprietari. Altri dicono che proprietaria del patrimonio locale è la chiesa locale come istituzione, ma l'effettivo titolare giuridico è la collettività dei destinatari, cioè la comunità dei fedeli.

Quello che importa notare è che lo Stato non ha mai accettata, nè rigettata interamente la soluzione proposta dalla Chiesa. Esso non riconobbe mai nè direttamente, nè indirettamente la chiesa cattolica come tale come persona giuridica, cioè come soggetto di diritti patrimoniali *. Accettò la costituzione di istituti particolari e ad essi o alla corporazione che li costituiva riconobbe la proprietà dei loro beni, non il dominio utile, ma attribuì la piena proprietà di tutti e singoli i beni.

359. A questi principi si è ispirato il nostro diritto positivo. Certo non è assurdo, di fronte al diritto civile, designare la Chiesa in genere come una persona giuridica e quindi come soggetto capace di diritti patrimoniali; ma ciò è insostenibile ed è contradetto di fronte al nostro diritto positivo. La chiesa, sotto l'aspetto di Chiesa universale, o sotto quello più ristretto di Chiesa nazionale italiana, non è riconosciuta come

* *Contra* Coviello N., *La Chiesa cattol. e le disposiz. testam. in suo favore*, in «Giurispr. ital.», 1901, IV, 329; vedi Gierke, *Das d. Genossenshaftsrecht*, III, 115-16; Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, § 175, pag. 740; cfr. pel diritto romano Ferrini C., *Pandette*, Milano, 1900, § 73.

persona giuridica per gli effetti del diritto privato *. Già lo stesso codice civile albertino, art. 433, stabiliva, che sotto il nome di beni della Chiesa s'intendono quelli, che appartengono ai singoli benefici od altri stabilimenti ecclesiastici, e nel cod. civ. ital. si è evitata a bello studio persino l'espressione *Chiesa* per non parlare mai se non di *istituti ecclesiastici* come enti morali **. Quindi da noi i singoli istituti ecclesiastici sono trattati come persone giuridiche, e riconosciuti in conformità della loro costituzione storica, ma ciò soltanto isolatamente, considerati in sè e per sè, indipendentemente da ogni collegamento superiore o da qualunque vincolo posto fuori di essi. Segue da ciò, che deve ritenersi nulla, come fatta a favore di persona giuridicamente inesistente, una disposizione testamentaria a vantaggio della Chiesa cattolica in generale, senz' altro che valga a manifestare l' intenzione del testatore di disporre in favore d' un ente ecclesiastico determinato, riconosciuto dalla legge. Tale incertezza scompare e la validità non può negarsi, quando il disponente, pur manifestando la volontà di beneficare la Chiesa, con parole esplicite od implicitamente per via diretta od indiretta, faccia intendere di voler beneficare la santa sede o la mensa vescovile o la parrocchia †, nel qual caso l' ente beneficato non è la Chiesa (*persona incerta*, a nessuno venendo al certo in mente di rievocare le presunzioni del diritto romano per determinare l' ente non determinato da chi aveva disposto in suo favore), ma l'ente riconosciuto come persona giuridica.

* Cassaz. Torino 1917 1900 (*Foro ital.*, 1901, I, 307 e nota del Simoncelli V., riprodotta in « Riv. dir. eccles. », XI, 1 segg.); Coviello N., *La chiesa cattol. e le disposiz. testam. in suo favore*, in « Giurispr. ital », 1901, IV, 329; cfr. cassaz. Roma 1913 1890 (*Foro ital.*, 90, I, 748 e 758 e nota del Gabba).

** cod. parmense, art. 396, 398, 401; cod. estense, art. 432, 435; cod. civ. it. art. 2, 433, 434.

† ved. Coviello, loc. cit., pag. 332.

Ma poichè la Chiesa non è riconosciuta fra i vari enti ecclesiastici che hanno una personalità giuridica e quindi non ha la capacità di ereditare, l' erede apparente è puramente fiduciario, un *nudus minister voluntatis*, una persona interposta rispetto alla Chiesa ed allora si ha la nullità della disposizione *.

360. Il nostro codice stabilisce che i beni degli istituti ecclesiastici appartengono ai medesimi in quanto le leggi del Regno riconoscono in essi la capacità di acquistare e possedere **. Il concetto è stato quello di affermare la soggettività del patrimonio ecclesiastico nelle singole individualità formantisi nel seno della Chiesa stessa, siano esse corporazioni, istituzioni o fondazioni. E sotto le parole *istituti ecclesiastici* il codice non si riferisce soltanto a quegli enti che hanno l' erezione in titolo, ma a tutti quelli che hanno scopo di culto, quand'anche non eretti in titolo canonico, poichè altrimenti resterebbero fuori legge, non potendo essere compresi in altra categoria di enti morali.

La specialità che ci presenta il diritto civile ecclesiastico è che gli uffici sono forniti di patrimonio proprio e riconosciuti come enti giuridici.

Non è molto facile dichiarare l' indole delle persone giuridiche ecclesiastiche †. La dottrina, che tanta fortuna ha avuto nel campo del diritto privato, della divisione delle persone giuridiche in corporazioni e fondazioni, è stata sancita anche dal

* cod. civ., art. 829; legge 19[6 1873, art. 28; ved. sopra pagg. 381-82. Cfr. Gianturco E., *Delle fiducie*, Napoli, 1882, § 20 e 21; Cuturi T., *Dei fedecommessi e delle sostituzioni*, 175 segg.; Vitali V., *Successioni*, Napoli 1890, II, n. 1264 e 1265. *Contra* Simoncelli, *Le frodi pie*, nel vol. in onore a Pessina, combattuto dal Coviello, loc. cit., 333-34.

** Mortara L. in « Foro ital. », 1888, I, 1189; Chironi G. P., *Quest. di dir. civ.*, Torino, 1891, 14; Scaduto F., *Manuale*, II, n. 296, pag. 168.

† Ruffini F., *La classific. delle persone giurid. in Sinibalbo dei Fieschi e in F. C. di Savigny*, Torino, 1898, estr. dal vol. II degli « Scritti in onore di F. Schupfer »; Tessitore S., *Natura giuridica degli enti ecclesiastici*, Torino, 1912.

nostro legislatore. Egli, mantenendosi fermo al concetto della finzione o personificazione *, accetta la distinzione tradizionale e dominante anche per quanto riguarda gli enti ecclesiastici: così negli art. 833 e 1075 cod. civ. parla di *fondazioni* ecclesiastiche; la legge 7 luglio 1866 sopprime le *corporazioni* religiose e la legge 15 agosto 1867 (art. 1 n.° 6) le « istituzioni con carattere di perpetuità, che sono generalmente qualificate come *fondazioni*.... ». Ma questa distinzione non può essere attuata puramente e semplicemente nel campo del diritto pubblico, sia perchè molti enti pubblici non si potrebbero classificare nè come corporazioni, nè come fondazioni, sia perchè in modo affatto materiale ed assai incompleto si viene a trattare l'istituzione che comprende la fondazione, ma che da questa si distingue per l'esercizio di una funzione pubblica. E specie nel diritto ecclesiastico in cui, per quanto riguarda gli enti di culto, si ha l'erezione in titolo che distingue gli enti pubblici dai privati (n.° 249) e che ha per effetto di conferire all'ente il carattere ecclesiastico in senso stretto, cioè d'incorporarlo come vero ufficio ed organo della costituzione della Chiesa, circondandolo di privilegi, ma anche di restrizioni nei suoi rapporti con l'autorità superiore ecclesiastica.

Quindi le confraternite non erette in titolo, le cappellanie laicali, i legati pii ecc. sono corporazioni e fondazioni d'indole privata che esplicano la loro vita nel campo materiale e privatistico e sono considerati come soggetti di diritto solo agli scopi patrimoniali; gli altri enti eretti in titolo sono pubblici. E hanno carattere istituzionale, perchè la personalità è connessa ad un' unità ideale indipendente dalla collettività dei membri. Quando si trattò di spiegare l'autonomia che s'era venuta formando di masse patrimoniali entro la Chiesa stessa, come della mensa vescovile, delle prebende, dei benefici si ricorse al con-

* cod. civ., art. 2, 433.

cetto di attribuire la personalità non alla pluralità di persone che qui mancava, nè al patrimonio, ma all' ufficio come tale, inteso come soggetto istituzionale. E si venne ad una distinzione tra l'ufficio ecclesiastico ed il suo titolare, quello il soggetto ideale imperituro nell'avvicendarsi dei suoi fisici titolari. E così si arrivò alla personificazione di tutti gli uffici ecclesiastici.

Rispetto agli enti del governo ecclesiastico non può non accettarsi la loro equiparazione a quelli del governo civile non di tutti, ma solo di quelli sulla cui personalità giuridica ha poca influenza l' elemento personale degli individui in essa o sotto di essa collegati da un comune centro d' interessi. E per gli enti ecclesiastici, in cui troviamo misti elementi territoriali e personali, patrimoniali e personali, privati e pubblici non si applicherà il concetto privatistico della corporazione o fondazione, bensì quello pubblicistico dell' istituzione.

§ 6. *Gli enti ecclesiastici conservati e creati dallo Stato.*

A. Enti esistenti in Roma e sedi suburbicarie.

361. *a*). Santa sede. — La santa sede trova nel sommo pontefice il suo rappresentante non solo, ma anche la sua personificazione. Tuttavia la distinzione tra la santa sede, persona giuridica, e il papa, persona fisica, è stata sempre riconosciuta ed è affermata dalla stessa legge delle guarentigie *.

La santa sede è un ente giuridico riconosciuto dalle leggi italiane †, comprendente il governo pontificio, cioè il governo

* La legge parla di prerogative del *sommo pontefice* e della *santa sede*, di *trattamento del sommo pontefice* e di *bisogni ecclesiastici della santa sede*; di *telegrammi del pontefice* e di *bollo della santa sede* (art. 4 e 12).

† Scaduto F., *Man.*, I, n. 38 *bis*; Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, pagg. 250 segg.; trib. Roma 9|9 1898 (*Riv. dir. eccles.*, IX, 59); 7|8 1908, 29|7 1910

centrale della Chiesa cattolica eretto in ente morale. A scanso di equivoci con la parola governo intendiamo il complesso di istituzioni, di uffici e persone che, avente a capo il pontefice, attua nei rapporti esteriori la sovranità a questo riconosciuta.

Che la santa sede sia una persona giuridica risulta dal complesso di tutte le disposizioni della legge delle guarentigie, dall' inscrizione che si fece della rendita col decreto 24 febbraio 1872 a favore di essa, dall'art. 2 n. 4 legge 19 giugno 1873 con cui si assegnò alla santa sede una rendita fino a lire 400 mila per provvedere al mantenimento di rappresentanze di ordini religiosi esistenti all'estero (n.° 205). Ond'è che, essendovi un patrimonio, deve altresì esistere il soggetto giuridico capace e questo non può essere che la santa sede, eretta giuridicamente in ente morale.

362. Non crediamo che la santa sede sia un beneficio con dotazione propria, quella assegnata dallo Stato italiano e che avrebbe perciò carattere beneficiario. Certamente il papato è dal diritto canonico considerato come il massimo beneficio della Chiesa *, la cui dotazione era (ed è tuttora secondo le dottrine curialistiche) costituita dal *patrimonium sancti Petri*. Abolito lo Stato pontificio e quindi scomparsa la personalità giuridica di esso, rimaneva l' organismo centrale per l' attuazione della sovranità spirituale riconosciuta al papa ; ma il papato era un ufficio senza beneficio.

Lo Stato italiano non poteva far rivivere la personalità giuridica del vescovado od arcivescovado di Roma, preesistente alla sovranità politica del papato, poichè quella era stata assorbita dall'unione per soggezione nel papato, beneficio maggiore (n.° 286). Uno sdoppiamento di enti a seconda delle varie fun-

(*Dir. eccles. it.*, I, 501; III, 385). La cass. Firenze 513 1885 (*Giurispr. it.*, 1885, I, 381) negò alla santa sede il carattere di ente beneficiario, ma le riconobbe quello di ente giuridico (Scaduto, *Guarentigie* 2, n. 60-66 e *Manuale*, I, n. 35).

* c. 1 X, V, 26 (Clem. III).

zioni (papa, vescovo di Roma) non risulta dalle nostre leggi e sarebbe stata respinta dall' autorità ecclesiastica sola competente in questa materia. Lo Stato, con la dotazione, pensò ad assicurare i mezzi, perchè il governo centrale della Chiesa potesse seguitare a funzionare, ma essa non ha carattere beneficiario. Non era intenzione del legislatore quella di dotare un beneficio. Nessuna parola si trova nella legge o negli atti preparatori, da cui possa apparire che si pensasse a restituire al papa quella parte di rendite che costituiva la dotazione dell'arcivescovado di Roma. Essa rappresenta una largizione spontanea, diretta ad assicurare al papa i mezzi pecuniari per esercitare liberamente e convenientemente le sue funzioni. É impossibile la fondazione d'un beneficio senza il concorso dell'autorità religiosa che accetti i beni e li faccia entrare nel patrimonio ecclesiastico. Da ciò deriverebbero due conseguenze illogiche che o lo Stato avrebbe, per esclusiva sua volontà, fondato un beneficio ecclesiastico , oppure , ammesso che abbia assegnata la dotazione all'ufficio preesistente, l' avrebbe spiritualizzata, onde la qualifica di *res sacra* sarebbe data non solo dallo Stato, ma contro la volontà della Chiesa. Se il beneficio esistesse ancora, gli immobili si sarebbero dovuti pur considerare come costituenti in parte la sua dotazione, mentre di essi il solo godimento è rilasciato al pontefice. Escludono anche il carattere beneficiario della dotazione l' inconveniente inevitabile che si avrebbe quando gli eredi del pontefice defunto e il suo successore si facessero contemporaneamente a richiedere le ultime cinque annualità non riscosse, il pagamento di esse anche durante la vacanza della sede, l' esenzione sua da qualsiasi tassa ed onere, non che la considerazione che quando si avesse con la legge promessa dall'art. 18 di quella delle guarentigie a riordinare la proprietà ecclesiastica nel senso dai più propugnato di togliere di mezzo il beneficio come inadeguato a' nuovi bisogni, quello pontificio rimarrebbe il solo

anomalo e non così facilmente sopprimibile, residuo d'un istituto abolito.

363. La santa sede, essendo un ente ecclesiastico per gli scopi a cui è preordinata, è sottoposta alle norme per gli acquisti ed alla conversione del patrimonio immobiliare. Si nega da alcuni al pontefice come tale la qualità di acquistare, perchè, in caso contrario, la manomorta, spenta per effetto della legge, verrebbe a risorgere. Ma in quanto a ciò le leggi stesse apprestano gli opportuni temperamenti. Data la personalità giuridica della santa sede, scende per logica conseguenza la sua capacità di acquistare *. Però il governo, per le disposizioni in vigore **, ha facoltà di limitarla sia per impedire una soverchia concentrazione di beni, sia per porre un freno ad inconsiderate disposizioni, salvaguardando i vincoli di famiglia. La legge delle guarentigie non contiene alcun disposto che faccia divieto alla santa sede di acquistare e se il legislatore avesse voluto derogare alle norme generali, l'avrebbe espressamente detto. Ma per acquistare occorre l'autorizzazione del governo. Non si obietti che con questa sarebbe distrutta l'indipendenza spirituale del pontefice. È dottrina comune † che neppure lo Stato possa accettare lasciti e doni senza l'autorizzazione sovrana e che dall'autorizzazione non possa prescindersi per i lasciti e doni fatti al Re, quale capo dello Stato, sia che vadano ad accrescere il demanio della corona, sia che si devolvano al demanio od al patrimonio dello Stato. E siccome non si è pensato da alcuno di considerare tale autorizzazione come un attentato all'indipendenza e sovranità del Re

Scaduto F., *Capacità della santa sede di acquistare;* estr. dalla « Giurispr. ital. », 1899, IV, 147 segg.

** cod. civ., art. 932 e 1060; legge 516 1850 estesa alla prov. di Roma con decr. 27|11 1870, art. 1.

† Saredo G., *Il gov. del Re e gli acquisti degli enti morali,* in « Dig. it. » § 29 segg.; Giorgi G., *Pers. giurid.*, II, n. 59, pagg. 174-75 (Firenze 1891).

e dello Stato, così deve ritenersi lo stesso del papa e della santa sede. L' indipendenza riconosciuta al papa dalla legge delle guarentigie riguarda l' esercizio delle funzioni spirituali, ma l'autorizzazione sovrana per gli acquisti tocca ad interessi temporali. Non si può invocare l' art. 19 della legge stessa, giacchè in nessuno degli articoli precedenti si esenta il papa dall'autorizzazione per gli acquisti o per le alienazioni dei beni della santa sede *.

364. *b*). La diocesi di Roma e il vicariato.— Il papa, come vescovo della chiesa di Roma, ha il suo vicario generale, detto cardinale vicario. L' essere il titolare investito di un ufficio cardinalizio a vita non fa nascere alcun dubbio che il vicariato è uno dei benefici maggiori esistenti in Roma e quindi riconosciuto dalle nostre leggi come persona giuridica. Il cardinale vicario gode d'una giurisdizione ordinaria che non cessa durante la vacanza della sede pontificia e si estende su tutta la città e suo distretto e non sulle diocesi dei vescovi suburbicari.

Il vicariato è stato riordinato †. Esso si divide in quattro uffici: 1.° culto divino e visita apostolica; 2.° disciplina del clero e del popolo cristiano; 3.° affari giudiziari; 4.° amministrazione patrimoniale. A ciascuno di questi uffici e sottoposto al cardinale vicario presiede un prelato di nomina pontificia e che si chiama rispettivamente commissario, assessore, uditore e prefetto dell'amministrazione. La visita apostolica nella città e diocesi di Roma è assegnata ad una speciale commissione composta del cardinale vicario, dei prefetti delle congregazioni del concilio e dei regolari e del commissario del vicariato come segretario. La visita deve farsi ogni quinquennio senza eccezione di luoghi o persone, tranne i cardinali, i palazzi apostolici e gli uffici della santa sede.

* Trib. Roma 9|9 1898 cit.; *contra* 29|7 1910 cit.

† cost. *de Urbis vicariatu* 15|1 1912 (*Acta apost. sed.*, IV, 5).

L'ufficio della disciplina del clero e del popolo cristiano si divide in quattro sezioni, cioè clero; istituti religiosi di donne; scuole collegi e istituti laici; confraternite, congregazioni ed altri sodalizi. A questo ufficio spetta la vigilanza sulla fede, sui seminari e collegi dei chierici, nominare rettori e cappellani, la provvista delle parrocchie tenendo presente che nessun chierico può essere assunto ad un ufficio o beneficio che importi stabile o duratura dimora in Roma senza che vi sia il nulla osta del cardinale vicario.

Il tribunale del vicariato è l'unico ed ordinario giudice di prima istanza in tutte le cause che possono essere trattate avanti il foro ecclesiastico della diocesi di Roma. Ed è competente a giudicare anche delle quistioni riguardanti i funerali e tutte quelle altre ch'erano di competenza del clero camerario.

365. *c*). Sacro collegio dei cardinali. — I cardinali formano un collegio che la legge delle guarentigie ha rispettato, destinando parte della dotazione pontificia al suo mantenimento. Esso costituisce un ente morale corporatizio, i cui diritti e doveri interni sono regolati da statuti e consuetudini. Ha una propria rappresentanza nel cardinale decano ed ha una massa patrimoniale amministrata dal camerlengo, il quale distribuisce fra i cardinali residenti in Roma lo stipendio annuo (*rotulus*, piatto cardinalizio). Per tutto quanto riguarda l'amministrazione del patrimonio la personalità giuridica è attuata mediante la rappresentanza del camerlengo.

366. *d*). Congregazioni pontificie. — Sono enti morali alcune congregazioni pontificie, non tutte, e precisamente quelle che avevano acquistato e godevano della personalità in forza del diritto pontificio. I semplici uffici (es. generalati degli ordini religiosi) che non avevano personalità giuridica non l' hanno acquistato in forza del diritto italiano il quale, sotto quest'aspetto, non fa che riconoscere lo stato preesistente.

Le congregazioni pontificie conservano autonomia e patrimonio, quando ne siano effettivamente dotate.

La congregazione della *Propaganda* deve considerarsi come un ente ecclesiastico autonomo, la cui personalità giuridica riconosciutale dal diritto pontificio * non va confusa con quella della santa sede. Essa è un ente speciale e giacchè il suo scopo ecclesiastico assorbe le altre finalità umanitarie e civili, è uno degli enti conservati soggetto anch'esso alla conversione del patrimonio immobiliare **. E siccome non può dirsi compreso tra quegli enti che, soppressi nelle altre parti d' Italia, furono eccezionalmente conservati in Roma e pei quali si stabilì l'incapacità di accrescere il patrimonio con nuovi acquisti (n. 371), la Propaganda è capace di aumentare il suo patrimonio con nuovi acquisti a titolo gratuito od oneroso, anche di beni immobili, salvo l'obbligo della conversione †.

367. Una sezione di propaganda fide è la *camera degli spogli*, che continua a funzionare per la città di Roma e per le sedi suburbicarie con tutte le sue attribuzioni e prerogative, non essendo stato ivi introdotta l'amministrazione dei benefici vacanti (n.° 151). Essa amministra (come diritto della camera apostolica) i beni e raccoglie i frutti o rendite dei benefici ecclesiastici vacanti; tali rendite degli spogli sono convertite almeno in parte in spese per la propagazione della fede cattolica ††.

Circa la devoluzione dei frutti dei benefici vacanti valgono in proposito i principii di diritto canonico, finchè non urtino col diritto civile. Così non si potrebbero accettare assolutamente i principii vigenti per le costituzioni apostoliche, per cui il diritto dell' investito relativamente ai frutti civili veniva limitato

* cost. *Inscrutabili* di Gregorio XV 2217 1622 e motuproprio di Pio VII 1916 1817 (Saredo, III, 927).

** Cass. Roma, sez. un., 912 1882 (*Legge*, 1884, I, 253).

† App. Roma 1217 1910 (*Dir. eccles. it.*, III, 577).

†† motuproprio *Catholicae fidei* 1916 1817 di Pio VII (Saredo, 927).

a quelli soltanto che si fossero da lui esatti, onde questi frutti, tuttochè scaduti all'epoca del suo decesso, non appartenevano ai suoi eredi, ma erano percepiti dalla camera degli spogli * unitamente agli altri che andavano maturando nella vacanza del beneficio.

368. La congregazione della *reverenda fabbrica di S. Pietro* è un ente giuridico, istituito da Clemente VIII allo scopo di provvedere alla fabbrica di S. Pietro. Essa si compone di soli cardinali, di un segretario e di parecchi ufficiali. Ad essa sono aggiunti: 1.° la *sezione amministrativa* per i conti per le spese per la basilica; 2.° una *sezione tecnica* per i progetti e le esecuzione delle opere necessarie alla fabbrica; 3.° la sezione « studio del mosaico » istituita da Sisto V.

369. Ha personalità giuridica anche la *camera apostolica* (n.° 204), in favore della quale non valgono più le riserve delle eredità delle persone morte *ab intestato* senza eredi legittimi ed altri beni vacanti, o i beni provenienti dagli enti soppressi **.

370. *e*). Titoli cardinalizi †. — I titoli cardinalizi non furono soppressi, ma furono conservati se non secondo la lettera, certo secondo lo spirito delle nostre leggi e specialmente di quella sulle prerogative pontificie ††. In nessuna disposizione della legge 19 giugno 1873 si fa menzione dei titoli cardinalizi come di enti soppressi e tale silenzio implica rispetto del diritto anteriore, che considerava i titoli cardinalizi come enti giuridici, cioè come benefici maggiori, aventi preminenza onorifica e giurisdizione e oggi sottratti per certi rispetti al potere giurisdizionale dello Stato.

* Cass. Roma 7|12 1886, Saredo, III, 925 sgg.; Scaduto, *Manuale*, II, n. 328, p. 254; Castellari, *Le diocesi ital.*, Milano, 1892, 258.

** Ved. motuproprio cit. 19|6 1817.

† Schiappoli D., *Le chiese di titolo cardinalizio*, in « Legge », 1909 col. 2045 sgg.

†† art. 4, 6 e 9; cons. di St., 22|12 1877 (Saredo, IV, 38 sgg.).

Concorrono nel cardinalato i tre requisiti del beneficio, cioè erezione canonica, ufficio e dote *; nella formula del conferimento della chiesa si parla di *administratio*, *adprehensio*, *dispositio* delle cose, dei proventi e dei frutti, cioè si ha la concessione di un beneficio. Il papa con la bolla concede al cardinale la dispensa di poter conseguire altri benefici, non perdendo quello che possiede, se è un vescovado; il che vale a dimostrare che il cardinalato è considerato canonicamente come un beneficio.

Il cardinalato non si può ritenere una parrocchia; anche nei casi, in cui i cardinali esercitano direttamente o per persone da loro delegate la cura delle anime nelle loro chiese, non si possono considerare come parrochi, poichè hanno il godimento e l' esercizio dei diritti giurisdizionali. Non si possono ritenere vescovi e quindi i loro titoli come diocesi **, poichè la piena giurisdizione vescovile spetta soltanto al papa e per lui al suo rappresentante, il cardinale vicario †. Ai cardinali spettano non solo diritti onorifici, ma anche una limitata potestà di giurisdizione quasi vescovile entro le chiese loro concesse in titolo; quindi non sono veri e propri ordinari con la piena giurisdizione vescovile, mentre non hanno un territorio separato; i loro titoli sono chiese esenti in diocesi altrui (n.° 200).

L' edifizio annesso alla chiesa di titolo cardinalizio destinato ad abitazione o residenza del cardinale titolare è esente da conversione ††. È intuitivo che i titoli cardinalizi non si possono considerare come enti eccezionalmente conservati in Roma dal

* App. Roma 16|10 1909 (*Dir. eccles. it.*, III, 251); cfr. Cass. Roma 24|5 1909 (*Legge*, 1909, col. 1573).

** Cassaz. Roma 21|3 1911 (*Dir. eccles. it.*, IV, 196).

† In questo senso la bolla di Innoc. XII 17|9 1692 avrebbe derogato a quella di Sisto V 13|4 1587; ma non furono alterati i rapporti patrimoniali del beneficio cardinalizio che seguitarono ad essere regolati dalla bolla sistiana e dal dir. comune (Schiappoli, loc. cit.).

†† leggi 19|6 1873, art. 8, n. 2 e 7|7 1866, art. 18, n. 2.

momento che non esistevano nelle altre provincie ; quindi potranno per nuovi acquisti accrescere il loro patrimonio. Infine i cardinali, essendo i veri e propri beneficiari delle chiese loro titolari col diritto di far proprie le rendite e di disporne, hanno l'azione di rivendicazione per essere reintegrati nei beni che costituiscono la dotazione del loro titolo. Trattandosi di chiese annesse ad ordini religiosi, bisognerà esaminare se il dominio dei beni era rimasto alla chiesa o era passato all'ordine : però, qualora a carico dei beni del convento fosse l'onere della manutenzione del tempio e della sua uffiziatura, non si può negare per questo un diritto di credito della chiesa titolare contro il fondo per il culto surrogato al convento soppresso.

371. *f*). Enti eccezionalmente conservati in Roma. — Vi sono enti ecclesiastici secolari che, aboliti in tutto il Regno, furono eccezionalmente conservati in Roma e sei sedi suburbicarie. La regola è posta nell'art. 1 della legge 1867 e l'eccezione nell'art. 16 della legge del 1873. In sostanza furono conservati i canonicati, i benefizi, le cappellanie, abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche che erano di libera collazione o di patronato ecclesiastico : gli enti di patronato laicale furono soppressi, in quanto ai patroni laicali venne concesso il diritto di rivendicazione o di svincolo. Furono conservati inoltre i capitoli delle chiese collegiate e, se esistevano, le ricettizie, comunie ecc. Inoltre la provvista dei canonicati e delle cappellanie e benefici delle chiese cattedrali non è punto limitata rispettivamente a dodici ed a sei (n.° 220), onde i capitoli delle cattedrali di Roma e sedi suburbicarie possono avere un numero illimitato di canonicati di libera collazione e di patronato ecclesiastico *.

Tali enti conservati per eccezione non potranno crescere di numero nè aumentare il loro patrimonio.

* legge 19|6 1873, art. 16, prima parte ; cass. Roma 18|4 1911 (*Rass. dir. eccles.*, 1911, 342).

Furono soggette a soppressione le *prelature romane* che avevano carattere essenzialmente ecclesiastico, essendo state istituite per servire d' aiuto al pontefice nel governo della Chiesa *.

372. *g*). Le confraternite. — Questi enti, tranne il regime patrimoniale di eccezione a cui furono sottoposti (n.° 346), non presentano delle peculiarità rispetto alle altre confraternite del Regno.

373. *h*). Istituti scolastici ed opere pie. — Il disposto dell' art. 13 della legge delle guarentigie non conferisce nè nega la personalità giuridica agli enti ivi enumerati (n.° 166). Gli istituti d' istruzione, se erano persone giuridiche, non hanno perduto la qualifica di enti morali ; quindi sono, nei rapporti patrimoniali, sottoposti alla vigilanza dello Stato e ne vanno esenti, se erano sprovvisti della personalità giuridica o non l' hanno acquistata posteriormente.

Gli enti morali, fondati a beneficio di stranieri e che sono da considerarsi come opere pie, sono sottoposti alle nostre leggi per quanto riguarda la loro vita giuridica. Il sovrano straniero potrebbe avere un protettorato o patronato sopra di essi, ma come persona privata. Non potrebbe esercitare verso tali enti i diritti che sono emanazione della sovranità, poichè essi spettano esclusivamente allo Stato italiano, nel cui territorio vivono e sotto la cui giurisdizione esclusiva sono posti gli enti medesimi.

B. Enti esistenti in tutto lo Stato.

374. I. *Enti che si riferiscono al governo diocesano.* — *a*). Mense vescovili. — Sono enti ecclesiastici esistenti in tutt' il Regno i benefici vescovili, sotto il qual nome si comprendono non solo le mense vescovili ed arcivescovili, ma an-

* Cass. Roma 16|6 1887 (*Giurispr. it.*, 1887, I, 3, 200).

che quelle dei patriarchi e dei prelati *nullius* equiparati ai vescovi che hanno il governo ecclesiastico in territori indipendenti da qualsiasi diocesi.

Venuta meno l' unità primitiva del patrimonio ecclesiastico (n.° 248), la personalità dell' antica *ecclesia episcopalis* si consolidò definitivamente nella *mensa episcopi*, mensa vescovile, affatto identica al vescovado (o sede vescovile o diocesi, sebbene questa indichi più propriamente la circoscrizione geografica), riconosciuta come persona giuridica nel campo del diritto privato. Però non bisogna concepire la personalità giuridica del vescovado o della mensa in un modo troppo materiale, come una fondazione patrimoniale destinata a fornire il sostentamento al vescovo, ma quale istituzione pubblica estendente la sua azione su tutta la diocesi.

375. *b*). Fabbriceria cattedrale. — Non sarebbe un ente diocesano nel vero senso, poichè non provvede come il seminario ad uno scopo i cui vantaggi si diffondono in tutt' il circuito della diocesi. Essa ha l' intento di sopperire alla manutenzione dell' edificio della cattedrale ed alla celebrazione delle funzioni religiose in essa. É un ente con scopo affatto circoscritto e quindi ha una personalità separata giuridicamente da quella del vescovado e della diocesi. Il nostro diritto particolare * ne rispettò l' originaria funzione affatto locale, quella cioè di provvedere al solo tempio ov' è la cattedra vescovile. Nelle provincie lombardo-venete le fabbricerie delle cattedrali sono equiparate a quelle parrocchiali ** ; nelle provincie parmensi e liguri tale equiparazione si ha solo rispetto all' amministrazione interna, poichè quanto al resto esse continuano ad essere composte ed amministrate in conformità ai regolamenti vescovili approvati dal governo †.

* ordin. lombardo — ven. 15|9 1807, art. 33 ; decr. 30|12 1809, art. 104.

** Cfr. decr. 16|10 1861, art. 12.

† decr. 30|12 1809, art. 104, 103.

Esse non vanno esenti dalla conversione dei loro immobili, nè dal pagamento della tassa del 30 per cento *.

376. *c*). Maramme siciliane **. — In Sicilia, in forza d' una prammatica del 22 gennaio 1514, era fatto obbligo a tutti i beneficiari indistintamente di stralciare annualmente un quinto delle rendite dei loro benefici allo scopo di mantenere e restaurare il tempio e di provvedere alle spese di culto. Tal quinto doveva essere amministrato ed erogato da uomini probi, coscienziosi ed onesti che costituirono le così dette maramme o fabbricerie siciliane. In seguito furono nominati dei regi visitatori per tutti i benefici al fine di metterli a contributo per lo scopo suddetto sino al quinto. Nel secolo XVIII fu nominato regio visitatore per tutte le chiese di regio patronato monsignor De Ciocchis, i cui atti furono raccolti nel 1743 ed approvati dal sovrano †. Gli assegni da lui stabiliti per la massima parte delle maramme erano gli assegni ordinari, che non escludevano gli straordinari, cioè gli aumenti sino al quinto quando sorgesse il bisogno.

Nel 1833 furono emanati un decreto e delle istruzioni per riorganizzare le deputazioni delle maramme ††: però, mentre legalmente l' obbligo di concorrere con parte delle rendite alla conservazione e riparazione del tempio ed alle spese di culto esiste a carico di tutti i beneficiari, il decreto del 1833 si riferisce soltanto alle cattedrali, chiese di regio patronato e badie commendate. Nelle istruzioni, poi, si danno norme per la costituzione e funzionamento delle sole maramme delle chiese

* App. Aquila 12|5 1903 (*Riv. dir. eccles.*, XIII, 389 sgg.).

** Scaduto F., *Fabbricerie siciliane (maramme)*, Napoli 1911, estr. dal « Dir. e giurispr. »; Tessitore S., *La maramma o fabbriceria in Sicilia*, Torino, 1910; ved. *Relazione della Commissione istituita con r. decr. 15|5 1904 per studiare i limiti degli obblighi dei vescovi di Sicilia per la conservazione delle cattedrali*, in « Riv. dir. eccl. » XV, 497.

† Cfr. decr. 9|11 1835.

†† decr. 3|6 1833 e istruzioni aggiunte (Scaduto, pagg. 31-35).

cattedrali. In esse sono dichiarate esistenti le regole stabilite dagli antichi visitatori, cioè l'obbligo di contribuzione per i vescovi, le quote ed i modi di pagamento a questi imposti, gli oggetti a cui vantaggio dovevano spendersi, la costituzione delle maramme, i loro diritti e doveri.

Per le chiese vescovili la quota pagata dai vescovi per la conservazione, restaurazione della chiesa e per le spese di culto è duplice : la prima stabilita dai visitatori in una misura certa annuale e da servire per i bisogni ordinari e per deposito nella cassa ; l'altra per i bisogni straordinari senza determinazione, salvo che non deve superare la quinta parte della rendita annua al netto di qualsiasi onere o peso. Gli assegni ordinari e straordinari riguardano non solo la chiesa, ma anche il palazzo vescovile ; e per le chiese gli assegni sono dovuti per la manutenzione e restauri della fabbrica, gli arredi sacri (giogali) e l'esercizio del culto.

Tali somme sono amministrate dalle deputazioni delle maramme composte per le cattedrali dall'economato dei benefici vacanti e per esso dal sub-economo locale, dal sindaco del comune e dai deputati ecclesiastici ; per la cattedrale di Palermo in luogo del sindaco si ammette un delegato scelto dal consiglio comunale. Esse non dipendono dal vescovo, il quale non ne fa parte, ma può intervenirvi con voto consultivo * : egli può rivedere i loro atti, perchè interessato nella buona amministrazione e nel legale uso delle somme da lui pagate. Però sono sotto la vigilanza dell'economato generale dei benefici vacanti †, al quale dovrebbero presentare i loro bilanci e conti.

La maramma ha il diritto e il dovere di pretendere e riscotere dal vescovo la somma dovuta. In caso di negligenza a riscotere, potrebbe provvedere l'economato col sequestro delle

* App. Palermo 17|7 1908 (*Dir. eccl. it.*, II, 25 .

† decr. 23|12 1865, n. 2747, art. 3 e decr. 2|3 1899, n. 64, art. 7.

temporalità per misura di conservazione. Qualora sorgano contestazioni tra maramma e vescovo, la contestazione vertente sopra un diritto patrimoniale della prima riconosciuto dalle passate leggi ancora in vigore sarà risoluta dall' autorità giudiziaria. Non crediamo che per la riscossione la maramma si possa avvalere della speciale procedura coattiva, di cui godono gli enti pubblici per la riscossione delle loro entrate patrimoniali, poichè nella legge regolatrice di tutta la materia riguardante tale procedimento coattivo non furono compresi gli enti ecclesiastici *.

Le contribuzioni ordinarie o straordinarie dovute dai vescovi fanno parte del patrimonio della maramma e la loro speciale destinazione non le rende inalienabili e quindi impignorabili **.

377. *c*). Capitoli cattedrali e benefici annessi. — I capitoli cattedrali sono enti collegiali e possono perciò non solo esercitare quei diritti ecclesiastici, che le leggi della Chiesa conferiscono alle persone ecclesiastiche, come il diritto d'avere benefici nel proprio seno e di presentare ad essi, ma anche amministrare in modo autonomo i loro negozi interni e godere ed esercitare i diritti delle persone giuridiche.

La personalità giuridica del capitolo, riconosciuta esplicitamente dal conc. Tridentino ***, s'intende conservata dal diritto italiano, per il motivo del silenzio della legge che non lo ha soppresso †. E ciò anche quando non avesse una massa di beni intestata al capitolo, ma soltanto speciali dotazioni annesse ai singoli canonicati ††.

L' organo amministrativo del capitolo è il suo rappresentante

* Vedi testo unico 1414 1910, n. 639.

** App. Palermo 2112 1910 (*Rass. dir. eccles.*, III, 181).

*** sess. XXV, *de reform.* c. 6: cass. Roma 816 1905 (*Riv. dir. eccles.*, XV, 349).

† Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, pag. 703.

†† Cass. Firenze 913 1891; cassaz. Roma 2116 1892 (*Riv. dir. eccles.*, II, 39; III, 98); Scaduto, *Manuale*, I, n. 57.

procuratore in tutte le sue attribuzioni di riscuotere le rendite, pagare i pesi e le spese, distribuire le quote fra i partecipanti.

378. Il capitolo può possedere: *a*) una massa comune * risultante dalla riunione di varie prebende distinte e separate; *b*) una massa comune costituita da beni e rendite ad esso appartenenti, i cui proventi sono assegnati ai singoli canonici *ratione officii*; *c*) emolumenti fissi e certi che costituiscono la dotazione propria e indipendente dei singoli canonicati e benefici annessi. Talvolta possono mancare o la massa comune o le singole prebende; ma spesso i proventi di queste sono accresciute dalla quota di partecipazione su quella. Annesse al capitolo possono esserci fondazioni costituite da lasciti con l'obbligo dell'adempimento dei pesi religiosi o per la riparazione dell'edifizio di culto.

Quando si ha una massa che non è unica, ma risulta dall'unione di prebende per sè distinte e separate, il concentramento in unica amministrazione non vale a cangiarne l'indole giuridica. Se si ha una massa comune non risultante da riunione di prebende, essa appartiene all'ente capitolo cattedrale in amministrazione e proprietà; ma se è dovuta *ratione officii*, la dotazione del canonicato è costituita dalla quota di partecipazione che grava come onere reale sulla massa comune. In questo caso la distribuzione è stabilita in luogo di prebenda e perciò in caso di vacanza l'economato prenderà possesso della distribuzione spettante al canonicato vacante.

Vi può essere una massa comune *ratione servitii* appartenente al capitolo e che va distribuita a' canonici e beneficiari in modo variabile e in proporzione del servizio prestato. Le canonie *ratione servitii* non si considerano mai vacanti nè ca-

* Coviello N., *La massa comune nei capit. cattedr.*, in « Riv. dir. eccles. » XIV, 385-404 e gli studi nella stessa « Rivista » V, 641, X, 257, XIV, 627 sgg.; Scaduto, *Massa communis capitularis ratione servitii*, estr. dal « Diritto e giurispr. » XIX, n. 19-20 sg.

nonicamente nè civilmente; ma nelle provincie napoletane si è ammesso che nei capitoli cattedrali a massa comune *ratione servitii* le canonie sono soggette a presa di possesso, durante la vacanza, da parte dell' economato solo se dedotto il terzo conciliare (n.° 379) e una quota per manutenzione della chiesa cattedrale, per oneri di culto ed altri pesi, il rimanente del reddito dia una quota eccedente lire 255 per ciascun canonico; la quota così esente da sequestro accresce le quote degli altri investiti *.

379. Al capitolo appartiene anche il fondo per le distribuzioni corali, destinato esclusivamente a rimunerare i soli canonici presenti alle funzioni del coro ed ai divini uffici per sollecitare la loro assiduità. Sono di regola esclusi dal parteciparne gli assenti e l'eventuale quota ad essi spettante è devoluta per un *ius adcrescendi* o *non decrescendi* agli altri investiti che facciano atto di effettiva presenza. Questo fondo può essere costituito da un compendio patrimoniale di per sè stante (massa piccola), o da una massa comune tutta ripartita *ratione servitii*; oppure risultare dal prelevamento del terzo delle rendite delle singole prebende unite o separate o delle quote di partecipazione assegnate ai canonici *ratione officii*.

Il concilio di Trento † prescrisse che in quei capitoli in cui non esistevano affatto le distribuzioni corali o vi erano così tenui da esservi verisimilmente non curate, i vescovi dovessero separare da tutti e singoli i benefici una terza parte dei frutti (terzo conciliare o prebendale) per farsene distribuzione *inter praesentes* e *pro rata servitii*. Così si stabiliva un onere reale a carico dei singoli benefici. Tale distacco può essere materiale o fittizio, mediante il sistema delle puntature.

* Ciò per l'art. 5 della sovrana determinazione 2114 1871, che, richiamato dal decr. 1712 1861, n. 250, art. 48, non sarebbe stato abrogato dal regolam. 213 1899; cass. Roma 816 1905 (*Riv. dir. eccles.*, XV, 249).

† sess. XXI, *de reform.*, c. 3.

I proventi della massa piccola, costituita da una massa di beni o dal terzo conciliare, per essere eventuali ed incerti, non possono in alcun modo costituire parte del beneficio canonicale e non vanno compresi nella dotazione dei canonicati soppressi devoluta al demanio *. Giacchè il capitolo è un ente conservato, se si ammettesse la devoluzione al demanio della quota di distribuzione corale che gli investiti dei canonicati soppressi avrebbero potuto percepire per la loro assistenza al coro, si verrebbe a ledere non solo il patrimonio dell' ente stesso, ma anche il *ius adcrescendi* spettante ai titolari dei canonicati conservati e che fa parte della dotazione dei rispettivi benefici, che è appunto il diritto che hanno i soli presenti al coro di percepire le distribuzioni corali, comprese quelle perdute dagli assenti, anche se l'assenza sia motivata da soppressione del canonicato.

L'economato dei benefici vacanti non ha il diritto di percepire la quota di distribuzione che spetterebbe all' investito del canonicato vacante, mentre ha l'obbligo di pagare al capitolo la terza parte dei frutti di esso, qualora la massa piccola risulti composta dal terzo conciliare.

La massa per le distribuzioni corali non è colpita dalla tassa straordinaria del 30 per cento nella sua integrità come patrimonio del capitolo, ma dev' essere ripartita fra i singoli canonicati e benefici o cappellanie e solo in quanto con la quota delle distribuzioni e coi frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti si ecceda un reddito di lire 800 per i primi e di lire 500 per i secondi si deve applicare sulla eccedenza la tassa stessa †. Talvolta si ha un fondo per distribuzioni manuali e minute che si distribuiscono pure *ratione servitii* e

* Cass. Roma 22|12 1900; 19|5 1903 (*Riv. dir. eccles.*, XI, 190; XIV, 155); cass. Roma 4|12 1908; 18|3 1909; 17|1 1911 (*Dir. eccles. it.*, II, 3-4; 115; IV, 342).

† legge 19|6 1873, art. 25.

propriamente pel disimpegno di oneri di culto, perpetui od avventizi estranei ai fini dell'ente capitolo.

380. *d*). Seminari *. — Sono istituti eretti in ente morale che hanno per scopo di dare a coloro che si avviano al sacerdozio la conveniente educazione intellettuale e morale. Per la loro origine che si riporta al concilio di Trento, per lo scopo essenzialmente religioso, qual' è quello di preparare i giovani al sacerdozio e quindi indirettamente alla cura d'anime, per la loro derivazione dai vescovadi, con cui stanno in relazione stretta e presso i quali sorgono, per la provenienza stessa dei beni di cui furono e sono dotati, essi sono enti ecclesiastici. Anche le leggi eversive considerano i seminari espressamente fra gli enti ecclesiastici conservati, assoggettandoli, al pari degli altri, alla conversione dei loro beni immobili, alla quota di concorso ** ed alla tassa straordinaria del 30 per cento.

Il carattere di ente ecclesiastico non cambia, anche quando s' impartisce istruzione a chi non aspira al sacerdozio, poichè uno scopo accessorio non basta a costituire la laicità d' un ente, mentre l'avere annesse scuole pubbliche può rappresentare un mezzo necessario pel migliore raggiungimento del fine religioso.

Non sono opere pie, ancorchè abbiano l'obbligo di mantenere un numero più o meno grande di legati particolari od istituzioni di posti gratuiti o semigratuiti in vantaggio di poveri. Il carattere si desume dallo scopo principale e tali legati vanno considerati singolarmente e non valgono a trasformare il seminario in un' istituzione di beneficenza.

381. Il concilio di Trento † vuole che in un collegio *ad hoc*

* Schiappoli D., *Il riordinam. dei sem. in Ital.* in « Riv. dir. pubbl. », 1910, I, 529 sgg. e bibliografia ivi; Siciliano L., *Seminari* in « Encicl. giur. it. », vol. XV, parte 2.ª

** legge 717 1866, art. 31 n. 2; cfr. art. 18, n. 2.

† sess. XXIII, *de reform.* c. 18.

si ricevano giovanetti non minori di dodici anni, nati da matrimonio legittimo e che *legere et scribere competenter noverint*. Devono essere poveri; i ricchi possono esservi ammessi ma a loro spese. Divisi in tante classi quante al vescovo pare, secondo il numero, l'età ed il progresso degli studi, debbono essere educati ed istruiti in modo da riuscire perfetti sacerdoti. Ma il papa attuale ha raccomandata agli ordinari d'Italia una riforma degli studi dei seminari che crediamo siasi potuta attuare in pochissimi *, dividendone il corso in ginnasio, liceo e teologia. Gli studi che precedono la teologia sono ordinati secondo i programmi del ginnasio e del liceo, quali sono oggi in vigore nelle scuole classiche del Regno con qualche modificazione corrispondente all' indole ed allo scopo dei seminari.

I seminari sono soggetti alla vigilanza governativa, astraendo naturalmente da ogni indagine su ciò che riguarda l' insegnamento religioso, per quanto si riferisce alla morale, all' igiene alle istituzioni dello Stato ed all'ordine pubblico e il Ministro dell' istruzione, quand'essi si ricusino di conformarsi alle leggi, ne può promuovere la chiusura **.

Quando i seminari si occupano anche dell' istruzione secondaria e si propongono di dare tale istruzione per le carriere laiche ed in concorrenza con gli istituti d' istruzione media, o quando le prescrizioni del concilio di Trento sono in tutto od in parte trasgredite, cadono sotto le disposizioni della legge Casati concernenti gli istituti appartenenti a corpi morali e gli stabilimenti privati d' istruzione secondaria †.

Norme eccezionali furono per altro stabilite dalla legge delle guarentigie per i seminari di Roma (n.° 166), che furono esentati da ogni ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

* Ved. programma generale degli studi approvato dal papa Pio X, in «Civiltà catt.», 1907, II, 733-36.

** legge 13|11 1859 (Casati), art. 3 e 5.

† cap. VII, art. 244-254.

382. Si può far quistione se i lasciti per posti gratuiti in essi si debbano considerare come istituzioni di beneficenza, benchè si tratti di avviamento alla carriera ecclesiastica. Giacchè il sacerdozio è da considerarsi come una professione, quando la fondazione è a vantaggio dei poveri, è fuori dubbio che si debba considerare come istituzione di beneficenza sottoposta alla legge 1890, a meno che non abbia scopo privato o familiare *.

È indispensabile che il lascito non sia un legato *sub modo* al seminario, ma deve mantenere la sua autonomia in forza delle sue tavole di fondazione. In questo senso il regolamento per l' esecuzione della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza ha contemplati gli assegni o borse di studio per agevolare agli studenti bisognosi il compimento degli studi in un istituto anche ecclesiastico, i quali assegni o borse non vanno soggetti a concentramento **.

I posti che nei seminari sono a disposizione della Corona sono conferiti secondo norme speciali †.

383. Il potere civile, come può decretare la chiusura del seminario, così può comminare contro di esso il sequestro del patrimonio per misura di conservazione specialmente quando il seminario sia stato chiuso dall' autorità ecclesiastica. Non sarebbe ammissibile un sequestro di repressione, che, data l' indole sua di pena, non si può applicare contro un ente morale.

Le rendite del seminario sottoposte a sequestro possono essere riservate all' ente †† e possono, con norma derogatrice contenuta nello stesso decreto di sequestro, essere applicate ad altri scopi. Ma siccome il sequestro è una misura transitoria, così la destinazione delle rendite dev' essere precaria, non de-

* legg. 17|7 1890, art. 1 e 2.
** regolam. 5|2 1891, n. 99, art. 106, lett. *c*.
† decr. 31|1 1901 (*Riv. dir. eccles.*, XI, 508-509).
†† decr. 2|3 1899, art. 19.

finitiva, limitata, cioè, al tempo durante il quale l' ente non funziona. Se la destinazione fosse perpetua, il decreto di sequestro conterrebbe una mutazione del fine, una trasformazione e questa sarebbe illegale, non esistendo una legge che autorizzi il potere esecutivo a trasformare totalmente o parzialmente i seminari. Ed è principio fondamentale del nostro diritto che non soffre derogazioni in questa materia che il patrimonio degli enti non si possa destinare ad altri scopi se non quando una legge autorizzi la trasformazione.

Così il decreto 1.° sett. 1865, n. 2506 * fu costituzionale per la misura del sequestro delle rendite dei seminari meridionali chiusi dal governo o dai vescovi, ma incostituzionale per l' assegnazione definitiva dei beni e delle rendite stesse a scopi d'istruzione. Per questa parte il decreto avrebbe dovuto essere convertito in legge. Ond' è che, avvenuta la riapertura del seminario, si deve togliere il sequestro imposto per la chiusura di esso e lo si deve reintegrare nel possesso, nel godimento e nella amministrazione di tutte le sue rendite.

384. II. *Enti che si riferiscono al governo parrocchiale.*— *a*). Parrocchia, beneficio, fabbriceria †. — L' espressione *parrocchia* è adoperata con grande diversità di significato nella legislazione, nella dottrina, nella pratica. Una

* Trib. Bari 23|12 1907 *(Giurispr. it.*, 1908, I, 2, 541) ; cons. di St., sez. V 3|3 1911 (*Dir. eccles. it.*, IV, 303) ; Cammeo F. in « Giur. it. », 1911, III, 163. Il decreto, secondo me, attuava una separazione di patrimonio tra la parte che si lasciava all' istruzione ecclesiastica (art. 3) e quella che si applicava all' istruzione secondaria (art. 4 e 1) e questa riforma non si poteva effettuare se non per legge, come riconobbe la Camera nel 1867 (Schiappoli, loc. cit., 534).

† Rivarolo P., *Il governo della parrocchia*, Vercelli, 1875 ; Scaduto F., *Manuale*, I pagg. 325 sgg. ; Ruffini F., *Le rappresent. giurid. delle parrocchie*, Torino, 1896; Corazzini G., *La parrocchia nel dir. pubbl. ital.*, Torino, 1900 ; d' Amelio S., *Il riordinam. giurid.-sociale delle parrocchie*, in « Rassegna italiana », 1908, fasc. III ; v. *Parrocchia*, in « Dig. ital. », vol. XVIII ; Bertolotti G., *Il parroco ital. nei suoi rapporti con le leggi dello Stato*, Roma, 1910.

sola volta il legislatore diede a tale parola un significato tassativo e fu quando con l' art. 18 della legge 1867 escluse le parrocchie dalla tassa straordinaria del 30 per cento e tale disposto valse ad indicare il beneficio parrocchiale, secondo la interpetrazione autentica che di quell' articolo diede la legge 11 agosto 1870.

Ma, a parlare propriamente, la parrocchia è una circoscrizione geograficamente delimitata della chiesa locale e come tale non ha personalità giuridica, onde la *communitas fidelium*, cioè il complesso di tutti coloro che per ragione della loro residenza in tale circoscrizione sono soggetti alla guida dell' ecclesiastico prepostovi, non è tale, a meno che non sia riconosciuta da qualche legislazione particolare.

385. La personalità giuridica della parrocchia (quindi proprietà delle cose sacre, diritti parrocchiali, ecc.) di regola risiede nella chiesa parrocchiale (*ecclesia intellectualis*), considerata come istituto pubblico *sui generis*, che lo Stato ha rispettato anche nei rapporti giuridici esteriori, conformemente alle sue condizioni storiche. Di fatti, tenendo presente lo sviluppo storico della costituzione parrocchiale *, essa s' iniziò appunto con la chiesa locale, che assorbiva tutta la vita giuridica della parrocchia, fornita della capacità giuridica di acquistare e di possedere con un patrimonio unico, destinato al raggiungimento degli scopi dell' ente. In seguito, col formarsi del sistema beneficiario, tutti i beni della chiesa sono attribuiti agli ecclesiastici prepostivi, che provvedono ai bisogni del culto ed alla *fabrica ecclesiae;* la stessa chiesa si presenta sotto la veste di beneficio, onde chiesa e beneficio sono la medesima cosa e si può dire che il parroco non ha un beneficio *nella chiesa*, ma il beneficio *della chiesa*, o la chiesa in beneficio. Il perno della

* Di tutto quanto diremo qui ved. per un più ampio sviluppo Ruffini *Rappresent. giur. delle parrocchie*, § 17, pagg. 145 e segg.

costituzione parrocchiale viene così a fissarsi nel beneficio, il quale assorge ad istituto pubblico. É questa la costituzione normale del diritto canonico. Infatti, oltre la stretta unione, anzi la compenetrazione che nei rapporti parrocchiali avviene fra il prelato e la chiesa, quasi sempre si suole attribuire la proprietà dei beni, oggetto del beneficio, alla chiesa parrocchiale, ond' è sempre quistione di dotare la chiesa, quando si tratta di erigere una parrocchia, non che si parla di *res*, *reditus*, *iura* della *ecclesia parochialis* * : inoltre tutti coloro che trattano dei benefici considerano come tale la *ecclesia* suddetta **. Ma quando allo scopo di adempiere all' *onus fabricae* vennero destinati oblazioni e collette e proventi di vario genere, tratti dalle concessioni di sepolcri, di banchi in chiesa, ecc., tali cespiti si accumularono sotto forma di un fondo riservato allo scopo, onde si formò un ente speciale, che poteva essere amministrato e rappresentato dallo stesso parroco, oppure si individualizzò come un ente speciale sotto un nome vario, es. *fabbriceria* †, che potette avere anche la proprietà di quella chiesa, materialmente considerata (*ecclesia materialis*), ma non poteva mai considerarsi come assuntrice e rappresentativa della chiesa come istituto religioso locale. In progresso di tempo, e specie per l' influenza della legislazione laica, si venne all' identificazione tra chiesa parrocchiale o parrocchia e fabbriceria e all'isolamento del beneficio, che venne concepito come fondazione, avente per scopo il sostentamento dell' ecclesiastico.

386. Gli elementi della costituzione parrocchiale sono quindi tre, cioè la chiesa, il beneficio, la fabbriceria : siccome, per quanto riguarda la capacità giuridica e quindi la proprietà delle

* Conc. Trident., sess. XXIV, c. 13, 18 *de reform.*

** Ruffini, op. cit., § 10, pagg. 69 e sgg.

† Friedberg - Ruffini, *Dir. eccles.*, §§ 178, 181, pagg. 764, 779; Ruffini, op. cit., § 4, pag. 24.

cose sacre, l' esercizio dei diritti parrocchiali, ecc., la Chiesa è sottoposta allo Stato, così bisogna esaminare le varie legislazioni per vedere, se tutti e tre quegli elementi siano riconosciuti come persone giuridiche o solo alcuni con prevalenza sugli altri.

Secondo il nostro diritto, non essendo tali rapporti regolati in modo uniforme dalla legislazione italiana, bisogna far capo ai diritti degli ex Stati e al diritto comune.

Rarissimi sono i casi in cui tutte e tre quegli enti siano riconosciuti come persone giuridiche distinte, come addirittura eccezionale è il caso, in cui la personalità giuridica risegga nella corporazione dei fedeli che sarebbe il soggetto dei diritti patrimoniali *.

Il caso normale è quello d' un beneficio unico (*beneficium indistinctum*) : si trovano fusi tutt' e tre quegli elementi nella chiesa parrocchiale, che si confonde col beneficio, come nell' ex regno delle due Sicilie ** ex Stato pontificio, in parecchi luoghi della Toscana e del Piemonte †. In questo caso ogni diritto parrocchiale (facoltà di chiedere i legati, proprietà delle cose sacre ecc.) trova il soggetto nel beneficio ed unico rappresentante e tutore il parroco. Non è possibile far differenza tra beni beneficiari e non beneficiari agli effetti della conversione ed anche della presa di possesso del beneficio vacante da parte dell' economato.

La semplice scissione di fatto dei due elementi, beneficio e

* Pare che non sia questo il caso della parrocchia della Santa Trinità di Sorrento, in cui il popolo avrebbe un diritto di patronato ed amministrerebbe per mezzo d' un governatore il patrimonio della chiesa : la peculiarità consisterebbe in quest' amministrazione devoluta al patrono. Ved. per altri casi Ruffini, op. cit., pagg. 35-36.

** decr. 2|12 1813, art. 11 (Saredo, II, 731) ; concordato del 1818, art. 7 : rescr. 26|11 1825 (Torelli, *La chiave del concordato*, Napoli 1851, II, § 123, pagg. 172 sgg.) ; rescr. 26|10 1839 (*ivi*, p. 27).

† Canestri, *Giurispr. can. e civ.*, Alessandria 1837, 130 sgg. ; Rivarolo, *Governo della parrocchia*, pag. 224.

fabbriceria, allorchè questa costituisca un fondo speciale dato in amministrazione al parroco * (es. Piemonte, Stati pontifici, Toscana, ducato di Modena) non porta differenza circa le conseguenze giuridiche, poichè il soggetto risiede sempre nella chiesa-istituto, cioè nel beneficio, cui appartiene la proprietà delle cose sacre, salvo che leggi speciali o rapporti speciali alle singole parrocchie non dimostrano appartenere esse ad un altro ente (es. comune), oppure a privati.

Ma la chiesa parrocchiale può avere una personalità giuridica distinta da quella del beneficio (es. Lombardo-Veneto, chiese gallicane nel Piemonte) e rappresentata da un' amministrazione affatto separata dal beneficiario, cioè la fabbriceria. In questo caso la proprietà delle cose sacre, come ogni altro diritto apparterrà alla chiesa parrocchiale, istituto contrapposto al beneficio non solo per l' organo amministrativo che sarà la fabbriceria, ma anche rispetto alla stessa capacità patrimoniale. Nelle provincie liguri e parmensi la fabbriceria non è semplicemente un organo amministrativo della chiesa parrocchiale, ma ente che ad essa si sovrappone assorbendola. Ad essa vanno attribuiti in proprietà non solo i beni non beneficiari, ma anche gli edifici di culto.

387. *b*). Chiese collegiate e ricettizie curate. — Le collegiate, le ricettizie, le comunie e le cappellanie corali furono soppresse, meno che a Roma e sedi suburbicarie. Tale soppressione aveva per effetto non solo l'estinzione della personalità giuridica dell' ente collettivo, ma anche delle eventuali entità in esso esistenti, cioè o canonicati, o benefici o cappellanie o partecipanze : però, quando alcuni di tali enti avesse la cura d' anime, si esentò dalla soppressione un solo beneficio od una quota curata di massa per congrua parroc-

* Scaduto, *Manuale*, I, n. 354, pag. 319.

chiale *: la parrocchialità veniva così ad essere convertita da collettiva in individuale.

Potevano darsi due casi: 1.° nell' ente collegiale si trova un beneficio curato, avente una dotazione propria e distinta dalla massa capitolare ed allora questo beneficio soltanto è conservato; 2.° quando la cura d' anime era esercitata collegialmente, la legge stessa fa sorgere dalla soppressione dell' ente collegiale il beneficio curato unico ed indivisibile e ad esso assegna come congrua parrocchiale una quota della massa capitolare, la quale è detta quota curata, perchè ad essa si accompagna la cura d' anime. La determinazione lo stralcio e l' assegnazione della quota curata dovevano farsi di comune accordo fra il demanio e il parroco †, previa l' adesione degli altri partecipanti alla massa comune. Una volta compite regolarmente tutte le operazioni non è più lecito ad una delle parti di contradire al suo operato se non per una delle cause con cui si possono impugnare i contratti.

Di tale dotazione la parrocchia diventa proprietaria. Se tutti o parte dei beni, per caso fortuito e non per colpa del fondo per il culto, venissero a perire, *res perit domino*, perchè nessuna disposizione di legge impone al fondo per il culto di garantire la quota curata.

388. La quota curata dev' essere corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria dell' ente soppresso; ciò vuol dire rendita effettiva e reale. Vanno, perciò, esclusi gli assegni pel mantenimento dei coadiutori e per le spese di culto, perchè questi assegni, allorchè costituivano tanti oneri per la massa, continuavano a far carico alla medesima e passavano al fondo per il culto.

* legge 15|8 1867, art. 1. n. 1 e legge 11|8 1870 all. P., art. 2, al. 2; ved. cassaz. Roma 9|3 1910 (*Dir. eccles. it.*, III, 439).

† regolam. 22|8 1867, n. 3867, art. 5 e 8.

Perciò le spese di culto e di ufficiatura nelle chiese ex collegiate curate, soppresse tutte nel 1867, sono a carico del Fondo per il culto, perchè il legislatore conservò la cura d' anime annessa a quelle chiese come necessaria al culto della popolazione e quindi intese destinare a tale scopo parte della rendita dei beni dell' ente soppresso *. Però in via eccezionale i rapporti fra beneficio parrocchiale e chiesa collegiata preesistenti alle leggi soppressive potrebbero esentare il Fondo per il culto da tali oneri, quando fosse dimostrato ch'essi non toccavano il patrimonio del capitolo soppresso **. Non essendo le spese stesse determinate per legge, salvo il caso di fondazioni speciali la cui rendita dovrà essere erogata integralmente allo scopo, la loro liquidazione avviene in linea amministrativa o giudiziaria e si deve tener conto della massa patrimoniale effettivamente appresa dal demanio, dell' entità e condizioni della parrocchia, della popolazione ecc. e l' autorità giudiziaria può trarre il suo convincimento anche da certificati della curia vescovile. L'obbligo del fondo per il culto nasce a mano a mano i canonici del collegio soppresso si estinguono o decadono dall' assegno vitalizio loro concesso per legge †. Tali spese di culto e di ufficiatura dovute dal fondo culto sono un' attività della parrocchia e perciò esenti dalla tassa straordinaria del 30 per cento ††.

Nelle chiese ex collegiate è istituita talvolta una sagrestia con rendite specialmente addette ai bisogni di culto.

389. Le chiese ricettizie funzionavano per coadiuvare il

* Cassaz. Roma 10[2 1909 e nota di S c h i a p p o l i D. in « Riv. dir. pubbl. », 1909, II, 253-266 ; cass. Roma 31[12 1910 (*Rass. dir. eccles.*, IV, 49) ; 28[3 1911 (*Dir. eccles. it.*, IV, 156).

** Vedi sentenze Cassaz. Roma in *Dir. eccles. it.*, V, 343 sgg. e C o r a z z i n i G., *ivi*, 395 sgg.

† legge 15[8 1867, art. 3.

†† legge 15[8 1867, art. 18.

parroco *. Anche i beni e le rendite di questi enti furono appresi dal demanio e assegnati al Fondo per il culto in amministrazione e in godimento e non in proprietà, finchè non si fosse verificata l' assoluta vacanza per cessazione degli assegni ai partecipanti, dovendo, al verificarsi di siffatto evento, l' intero patrimonio passare al comune, in cui esistevano gli enti stessi con l' obbligo di provvedere prima alla dotazione della fabbriceria e poi a costituire il supplemento di congrua al parroco fino alla concorrenza di lire 800 **.

In seguito † si diede facoltà ai comuni di chiedere la devoluzione delle rendite delle ex ricettizie e comunie curate anche prima che siano cessati gli assegni dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumano il pagamento degli assegni medesimi nel modo determinato dalla legge e si obblighino a cedere una rendita perpetua al fondo per il culto in correspettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o diverranno vacanti in seguito e con obbligo nei comuni di provvedere per la dotazione necessaria per la manutenzione e conservazione della chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, per l' ufficiatura della chiesa parrocchiale, per il rifornimento dei sacri arredi e per il supplemento di congrua ai parroci fino al limite di annue lire 800, consegnando al parroco vincolati a detti scopi tanti cespiti di quelli pervenutigli dalla dismissione, quanti equivalgono a raggiungere la rendita assegnata alla dotazione †† (n.° 404). Deriva da ciò che il comune deve integrare il supplemento di congrua fino a raggiungere lire 800, tenendo conto della diminuzione della rendita

* dispaccio 26|8 1797 ; breve *Impensa* 19|8 1819 e regole stabilite dai piani approvati con rescritti sovrani ; vedi C o r a z z i n i G., in « Dir. eccles. it. », V, 311 sgg.

** legge 15|8 1867, art. 2 ult. al. ; legge 7|7 1866, art. 28, n. 4.

† legge 4 giugno 1899, n. 191, art. 5.

†† legge 4|6 1899, art. 7 ; regolam. 25|8 1899, n. 35 art. 50 sgg.

pubblica per la conversione * e delle partite per avventura inesigibili, essendo il Fondo per il culto obbligato solo alla differenza fino a lire 800 per ora e a suo tempo fino a lire 1000.

La rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai comuni.

I diritti attribuiti ai comuni dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti. Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto erogherà le rendite stesse prima nel pagamento del supplemento di congrua e poi nella costituzione dell' assegno per la manutenzione ed ufficiatura delle chiese, però sempre entro i limiti della rendita netta effettivamente appresa **.

Per quanto riguarda le spese di culto, di ufficiatura e di manutenzione delle chiese durante l' intervallo tra la presa di possesso e la dismissione delle rendite ai comuni esse sono a carico del fondo per il culto e sempre non *ultra vires* dei patrimoni stessi †.

390. *c*). Parrocchie ex conventuali. — La nostra giurisprudenza ha ritenuto sempre come unioni *aeque et principaliter* (n.° 268) le incorporazioni delle parrocchie nei monasteri (n.° 269). Con la soppressione della casa religiosa la parrocchia già in essa incorporata acquistò vita propria ed autonoma e le compete il diritto di avere una dotazione †† in rapporto al patrimonio del convento devoluto al demanio e ai bisogni religiosi della chiesa parrocchiale: la congrua del parroco e le spese di culto costituivano un onere della casa religiosa passato a carico del fondo per il culto. E tale onere cominciò

* legge 22|7 1894, n. 359, all. L e legge 29|6 1906, n. 262; cfr. art. 41 regolam. cit. 25|8 1899.

** legge 4|6 1899, art. 7 e 9; regolam. 25|8 1899, art. 55; cons. di St., sez. II, 30|12 1911 e nota del Calisse in « Riv. dir. pubbl. » IV, 2, pag. 65 sgg.

† Cassaz. Roma 8|1 1912 (*Dir. eccles. it.*, V, 252); cfr. cassaz. Roma 1911 e 15|6 1912 (ibid., 250, 245).

†† Cfr. cassaz. Roma 31|12 1906 (*Legge*, 1907, 535).

a decorrere dal giorno della soppressione. In caso di controversia spetta all'autorità giudiziaria conoscere della domanda del parroco diretta a far determinare in giusta misura gli assegni pel suo sostentamento personale e per i servizi parrocchiali *.

Per le parrocchie già annesse a conventi della città di Roma fu legislativamente stabilito che i beni delle rispettive case religiose sarebbero ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non avrebbe ecceduto lire 3000 per ciascuna parrocchia **.

In quanto alle parrocchie ex conventuali della Toscana, i parroci di esse hanno diritto ad avere come congrua quella che fu loro assegnata da una commissione all'uopo nominata *** e nel caso non venne stabilita in misura fissa quella parte che sarà di comune accordo assegnata all'ente dal fondo per il culto o dall'autorità giudiziaria, quando vi fosse disaccordo tra l'amministrazione di quest'ente e il rappresentante della parrocchia †.

391. *d*). Coadiutorie parrocchiali. — Un beneficio coadiutoriale può sempre istituirsi, perchè il divieto di nuove fondazioni si limita ai benefici semplici ††. I legati di somma annua perpetua all' oggetto di istituire una coadiutoria parrocchiale è valido e il parroco debitamente autorizzato ha il diritto di obbligare il chiamato all' eredità all' adempimento del legato.

Gli enti coadiutoriali esistenti non furono compresi tra quelli soppressi, perchè da questi la legge ha espressamente escluso non solo i benefici, ai quali sia annessa cura di anime attuale,

* Cfr. cassaz. Roma 15|6 1912 cit. a pag. 455 *a*. †.

** legge 17|6 1873, art. 2 n.° 3.

*** motu proprio 2|12 1815, il cui operato fu approvato con rescritto granducale 25|5 1819, avente forza di legge.

† Schiappoli, *Le congrue e i supplem. di congrua ai parr.*, Torino, 1899, pagg. 247 sgg.

†† cod. civ., art. 833, 1075.

ma anche gli altri che diano ai loro possessori l' obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura *. Tale disposizione è stata interpetrata in modo ampio in guisa da comprendervi anche le cappellanie **.

Perchè la coadiuvazione sia principale, occorre che essa sia la causa dell'esistenza del beneficio e non un fatto a questo accessorio; non è necessario che tale carattere abbia fin dalle origini, bastando che l'abbia acquistato anche posteriormente ***. Inoltre l'obbligazione del coadiutore dev'essere tale da creare effettivamente col suo adempimento una cooperazione vantaggiosa all'ufficio del parroco; la permanenza riguarda la non interrotta continuazione dell'ufficio.

392. Se, avuto riguardo allo stato di fatto del tempo in cui andò in vigore la legge del 1867, la parrocchialità delle collegiate era collettiva, cioè trasferita *in abitu* ed *in actu* nell'ente capitolo, si dovrà conservare un solo beneficio curato; se invece la cura d'anime risedeva individualmente ed attualmente in ciascun canonicato *iure proprio*, o per fondazione o per obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco, tutti i benefici vengono conservati quali enti coadiutoriali †. Ma anche nel caso della cura di anime collettiva e conseguente conservazione di un solo beneficio curato, bisogna concedere gli assegni per il numero dei coadiutori necessari ai bisogni delle parrocchie, perchè le leggi soppressive hanno inteso conservare la cura d'anime qual'era anteriormente ††.

393. Le coadiutorie d' ufficio in Lombardia †† non sono

* legge 15|8 1867, art. 1 n. 4.

** App. Roma 8|2 1908 (*Dir. eccl. it.*, II, 174).

*** Scaduto, *Manuale*, I, 454; app. Venezia 18|5 1904 (*Contenz. eccles.*, 1904, 231).

† Cfr. cass. Roma 28|6 1911 (*Dir. eccles. it.*, V, 350).

†† Cassaz. Roma 28|6 1911 cit.; 5|3 1904; 15|10 1906 (*Riv. dir. eccles.*, XIV, 287; XVI, 602).

††† Giovanelli e Calvauna, *Regolam. per l'amministraz. delle pro-*

benefici, perchè non hanno l' erezione in titolo canonico e la perpetuità dell' ufficio e del diritto al provento.

I coadiutori sono amovibili dall'ordinario con approvazione governativa e prestano la loro opera in qualità di coadiutori del parroco o cappellani sussidiari per ascoltare le confessioni. fare il catechismo, assistere i moribondi o intervenire alle funzioni parrocchiali. Essi sono pagati con assegni in rendita inscritta sul debito pubblico ; ma questa dotazione non vale a conferire alla coadiutoria il carattere di beneficio, sebbene i coadiutori debbano riportare il placet per essere ammessi a godere della cartella costituente il rispettivo assegno.

394. *e*). Fabbricerie parrocchiali *. — Le fabbricerie costituiscono il solo residuo d' una normale partecipazione dell'elemento laico all'amministrazione ecclesiastica: però l'azione di esse è stata sempre tenuta nei più stretti limiti dalla Chiesa che ha cercato di assoggettarle sempre all' ingerenza delle sue autorità †.

Nei primi tempi una parte dei redditi del patrimonio ecclesiastico (*portio fabricae*) era destinata annualmente alle spese di riparazione della chiesa. In seguito, con l'introdursi del sistema beneficiario, l'obbligo della conservazione del tempio si trasformò in un *onus fabricae* a carico del titolare. Infine si ebbe un patrimonio speciale proveniente per lo più da lasciti privati, col quale si provvide alle spese di culto e di riparazione delle chiese. Si giunse così alla separazione d' un *patrimonium fabricae*, distinto da quello del beneficio e annesso come le altre *piae causae* alla chiesa parrocchiale e concepito

prietà ecclesiastiche vig. nelle prov. lombarde, venete e parmensi, Milano, 1899, pagine 348 sgg.; Schiappoli, *Le congrue*, pagg. 134-36; 352 sgg.

* Giovanelli e Calvauna, *Regolamenti per l'amministr.* e *tutela delle chiese*, 3.ª ediz., Milano 1902; Moresco M., *Le fabbricerie secondo il decr. napoleon. 30 dic.* 1809, Milano, 1905; Fontana A., *Le fabbricerie nel Modenese*, Modena 1907 e su questo Schiappoli, in « Legge », 1905, col. 1123 sgg.

† conc. Trident., sess. XXII c. 9 *de reform.*

dalla dottrina dei decretalisti come persona giuridica per sè stante. A tale concezione si fermò il concilio di Trento, le cui disposizioni sono rimaste la legge organica delle fabbricerie, a cui sono attribuiti i redditi dei vescovi non residenti e quelli dei beneficiati concubinari *. L' elemento laico preposto all'amministrazione di simili enti portò che lo Stato fosse tratto, considerando simili istituti come enti laicali, ad emanare delle disposizioni civili che ne regolavano la condizione giuridica.

395. La quistione fondamentale relativamente alle fabbricerie sta appunto nel vedere, se la massa dei beni destinati agli edifizi, alle suppellettili, al servizio divino, debba considerarsi come oggetto di proprietà della persona giuridica, formata da ogni singolo istituto ecclesiastico e quindi dell'istituto parrocchiale, oppure costituisca un fondo speciale fornito di personalità giuridica indipendente **, amministrata dal rettore o da altri. Tale quistione va risoluta in base al diritto di ciascuno Stato. Se la fabbriceria non ha una personalità giuridica propria, sarà l'organo amministrativo d'un ente ecclesiastico, chiesa locale o parrocchia; nei casi, in cui s' intende l' istituzione che amministra i beni non beneficiari della parrocchia, non si può non considerarla come ente ecclesiastico, allargando il senso della parola *ecclesiastico* oltre i limiti segnati dall' erezione in titolo canonico (n.° 360).

396. Le fabbricerie sono enti ecclesiastici conservati secondo le nostre leggi. Esse furono assoggettate espressamente a quota di concorso † ed alla conversione con un provvedimento interpetrativo ed avente effetto retroattivo ††. Se furono esentate dalla tassa straordinaria del 30 per cento con un prov-

* Conc. Trident., sess. XXIII, c. 1, sess. XXV, c. 14 *de reform.*

** Hinschius, v. *Kirchenfabrik* nell'« Enciclop. » dell' Holtzendorff, pagg. 463-64.

† legge 717 1866, art. 31.

†† legge 1818 1870, all. P art. 1, 3 e 7.

vedimento innovativo *, il legislatore mostrò di non tenerle comprese nell' espressione « parrocchia ». Come enti ecclesiastici sono considerate per quanto riguarda l'autorizzazione governativa agli atti di alienazione dei loro beni **. La giurisprudenza amministrativa le considera come enti ecclesiastici ai sensi ed agli effetti di esentare dalla trasformazione i legati di culto ad esse fatti †.

Dell' ecclesiasticità della fabbriceria non si può dubitare, quando si consideri che lo scopo che serve a qualificare l'ente è d' indole ecclesiastica e tant' è più incontestabile la natura ecclesiastica della fabbriceria, in quanto in essa il solo elemento laico è quello delle persone degli amministratori, nei quali, eccetto forse che pel diritto particolare francese, non sta punto la soggettività giuridica patrimoniale dell' ente. Però la loro ecclesiasticità riguarda soltanto lo scopo e l' assoggettamento alla giurisdizione ecclesiastica soltanto per quanto concerne l'esercizio del culto e delle funzioni religiose ††.

397. Le fabbricerie non esistono in tutto il Regno: era una volta nell'intenzione del legislatore d'istituirle da per tutto, ma oggi il pensiero è stato abbandonato. Scarseggiano nell'Italia centrale e meridionale, sebbene se ne abbiano delle tracce col nome di *opere* in Toscana, *sagrestie* e *cappelle* nelle provincie napoletane, *maramme* in Sicilia. Spesso esiste la cosa, cioè il fondo destinato alla manutenzione delle chiese, alle riparazioni, alle spese di culto, ma esso è conglobato nel patrimonio di un altro ente.

Nelle provincie lombardo-venete e nelle liguri-parmensi sono rimaste in vigore disposizioni delle leggi civili che regolano in modo molto particolareggiato quanto si riferisce a tali enti. In

* legge 11|8 1870, art 5.

** decr. 22|7 1912, n. 886, art. 1.

† Cons. di St. 22|10 1897 (*Giurisp. it.*, 1897, III, 327).

†† Cfr. App. Torino, 18|2 1907 (*Giurispr. Tor.*, 1907, 459).

altre regioni, ove esistono, sono regolati da consuetudini e statuti molto diversi.

398. Nel Piemonte le fabbricerie sono dette sacrestie: dove manca un corpo di amministratori o fabbriceri, il parroco è considerato, secondo la consuetudine, il legittimo amministratore della chiesa parrocchiale ; dove esistono, è il parroco e, durante la vacanza l'economo spirituale, il presidente di diritto della fabbriceria *.

399. Nelle provincie lombardo-venete le fabbricerie ottennero un esplicito riconoscimento mercè il decreto imperiale 26 maggio 1807, in cui si prescriveva che le fabbricerie delle chiese e dei tempi avrebbero continuato nelle loro incombenze e che i fabbricieri delle chiese parrocchiali e sussidiarie avrebbero amministrato i beni delle confraternite del Sacramento e le oblazioni spontanee. In seguito l' ordinanza ministeriale 15 settembre 1807 si propose di dirigere l'istituzione e l' azione dei fabbricieri **.

È notevole che nella legislazione del regno italico si distingue nettamente fra : a) *parrocchia*, circoscrizione ove si esercita la cura di anime *** ; b) *beneficio parrocchiale* o *prebenda curata*, patrimonio assegnato al curato pel suo sostentamento e per l'adempimento dei suoi obblighi † ; c) *fabbrica*, tempio considerato nella sua materialità †† ; d) *sagrestia*, quella parte di amministrazione parrocchiale che non riguarda l'edificio sacro ††† ; e) *chiesa*, che significa il tempio, come edificio sacro,

* Cass. Torino 24|8 1905 (*Giur. it.*, 1905, 1, 1, 1169).

** Queste disposizioni furono mantenute ed accresciute con altre dalla dominazione austriaca: lo Stato ital. accolse le une e le altre (vedile in Giovanelli E., *Regolam. per l'amministraz. e tut. delle chiese*, 3.a ediz., Milano 1902.

*** decr. 1807, art. 1; ordin. art. 1, 2, 8.

† istruz. 15|3 1808; circol. 15|4 1808, 18|4 18 o ecc. (Giovanelli e Calvauna, op. cit., 13 sgg.).

†† ordin. minist. 1807, art. 7, 11.

††† ordin. minist. cit., art. 9.

ove si celebra il servizio divino; più spesso serve ad indicare la chiesa parrocchiale, talvolta detta senz'altro la *parrocchiale*, cioè il soggetto dell' intero patrimonio, destinato alla manutenzione della fabbrica, ai bisogni del servizio di culto o della sacristia e ad altri scopi di culto parrocchiale, poichè altrimenti si parla di *chiesa sussidiaria* *; f) *fabbriceria* che si riscontra nel decreto del 1807 e nell'intestazione dell'ordinanza citata, essendo in tutt' il resto di quest'ultima sempre parola di *fabbricieri* e che serve a designare l' insieme degli amministratori del patrimonio della chiesa parrocchiale e delle sussidiarie.

La personalità giuridica compete unicamente al beneficio ed alla chiesa parrocchiale **, poichè si parla sempre ed esclusivamente di beni appartenenti al beneficio e di temporalità, redditi, proventi, patrimoni, sostanze, stabili, di abitazioni *** della chiesa, mai della parrocchia, della fabbriceria o fabbrica. Inoltre tanto il beneficio come la chiesa sono considerati esplicitamente come istituzioni o stabilimenti di religione. Onde, tenendo presenti tali rapporti, la fabbriceria legalmente è a considerarsi soltanto come corpo amministrativo della chiesa parrocchiale e non è punto un ente ecclesiastico †.

400. Le fabbricerie si compongono di tre o cinque membri, nominati dal prefetto e rieleggibili, di un presidente scelto dai fabbricieri fra di essi e d'un tesoriere eletto o fuori o dentro al loro seno, escluso il presidente ††. Il sindaco di regola

* ordin. minist , art. 20; 1, 33; 7, 27.

** Ruffini, *Rappresent. delle parrocchie*, § 13, p. 119.

*** norma provvisoria 3115 1811, art. 15.

† Bucellati, *La fabbriceria e la legge 15 agosto 1867*, in « Monit. dei trib. » VIII, 1084; *contra* circ. minist. 2815 1875 (Saredo, II, 673).

†† Sulla procedura per la nomina dei fabbricieri ved. circol. minist. 1111 1865 e nota in Giovanelli, *Regolam.*, 87 sgg.. In forza del decr. 1610 1861 n. 273, art. 12 n. 1, l'approvazione delle nomine dei fabbricieri (salve le norme speciali per quelli dei santuari retti da appositi statuti) è demandata indistintamente al prefetto. Ved. ord. 1807, art. 1-5.

è escluso, mentre gli assessori possono entrare nella fabbriceria di tre membri *.

I fabbricieri amministrano tutte le temporalità della chiesa parrocchiale ed anche delle sussidiarie di qualunque provenienza siano, anche derivanti dalla *cassa dei morti*, cioè dalle oblazioni dirette appositamente a procurare suffragio ai defunti, da questue speciali ch' essi solo possono fare ed autorizzare, o da spontanee oblazioni delle cassette in chiesa **. Impiegano i proventi secondo la loro destinazione ed intenzione degli offerenti, nel che non sono vincolati ad alcuna preventiva autorizzazione, salvo quella del prefetto, quando si tratta di toccare il patrimonio o contrarre debiti ***. Infine provvedono col parroco alle funzioni d'uso ; nominano i sagrestani e gli altri inservienti di accordo con l'autorità municipale, ove il comune concorre a stipendiarli; presentano i loro consuntivi al subeconomo giurisdizionale che li passerà con le sue osservazioni direttamente alla prefettura per l' approvazione se si tratta di chiese non sussidiate dal comune; altrimenti le rimetterà prima al sindaco per le deliberazioni del consiglio comunale †. È dubbio il carattere giurisdizionale che la giurisprudenza attribuisce al controllo amministrativo esercitato dal prefetto sui conti delle fabbricerie lombarde e venete ††.

Le fabbricerie venete presentano anche i bilanci preventivi †††.

401. Nelle provincie modenesi (Stati estensi) hanno vi-

* circ. govern. 2518 1816 (Giovanelli e Calvauna, 215).

** ordin. 1807, art. 6, 7, 17, 20, 21. Dalla cassa dei morti va prelevata una percentuale per le spese di sagrestia, consumo di arredi sacri, ecc.; Giovanelli, p. II, n. I.

*** ordin. 1807, art. 13, 18, 19; notificaz. 1018 1848 (Saredo, IV, 236) e decr. 2217 1912.

† circ. minist. 1114 1866, n. 6055 (Giovanelli, 97).

†† Cass. Firenze 2917 1895 (*Riv. dir. eccles.*, VI, 56), app. Venezia 3112 1908 (*Dir. eccles. it.*, II, 403); *contra* Mortara, *Comm. del cod. e delle leggi di proc. civ.*, I, 285 nota.

††† circ. minist. 2812 1867, n. 1143 (Giovanelli, 101 e 103 nota 1).

gore le disposizioni del diritto francese riguardanti le fabbricerie lombarde, salvo alcune modificazioni introdotte posteriormente *. La fabbriceria costituisce anche qui il corpo amministrativo dei beni non beneficiari della chiesa parrocchiale o della sagrestia; l'ente beneficio è amministrato dal parroco. Esse si compongono generalmente di tre membri, compreso il parroco che ha la presidenza e quindi la rappresentanza dell' ente : gli altri fabbricieri sono nominati dal prefetto sopra terne (triple) proposte dai comuni. Nessuna modificazione fu apportata alle funzioni delle fabbricerie. Esse sono soggette alla vigilanza dell' economato generale dei benefici vacanti ** e debbono ad esso presentare il loro bilancio per il visto e qualora s'incontrano delle illegalità questi ne riferisce al Ministero. I conti annuali sono presentati al prefetto per l'approvazione. Saranno presentati ai consigli comunali i bilanci e i conti delle fabbricerie, quando chiedono sussidi per provvedere alla conservazione della chiesa parrocchiale †.

402. Nelle provincie liguri e parmensi sono in vigore il decreto 30 dicem. 1809 che prescrive anche delle norme circa l' ingerenza delle autorità ecclesiastiche, comunali e governative ed i loro reciproci rapporti e l'altro del 6 nov. 1813 ††. Le fabbricerie parrocchiali hanno la duplice funzione di amministrare tutti i beni destinati all'esercizio del culto e di erogarne le rendite pel mantenimento e conservazione delle chiese e per l' esercizio del culto. Esse amministrano anche i beni delle chiese succursali e dipendenti dalla chiesa parrocchiale, ma

* ord. sovr. del govern. di Modena 8|11 1814 e circ. n. 7708 dell'11|10 1821 contenente istruzioni per le fabbricerie della prov. di Reggio (Schiappoli, loc. cit.

** regolam. 2|2 1899, art. 7.

† circ. minist. 10|4 1866, n. 6055 e 28|2 1867, n. 1143 (Giovanelli, 97, 101 n. 2 e 103, nota 1).

†† Saredo, II, 628, 649.

non i santuari e oratori aperti al culto pubblico che hanno un'esistenza autonoma e perciò un'amministrazione propria.

Le fabbricerie si compongono d'un consiglio e di un ufficio di amministrazione. Nel consiglio vi sono membri di diritto (sindaco e parroco che si possono far rappresentare da un assessore o consigliere cattolico e da un vicario) e membri eletti in numero di nove o cinque, a seconda della popolazione della parrocchia, nominati la prima volta parte dal vescovo e parte dal prefetto, in seguito per cooptazione *. Il consiglio elegge annualmente il suo presidente, che ha in caso di parità voto preponderante, il segretario, entrambi rieleggibili e si aduna e delibera nei modi e nei tempi prescritti **. L'uffizio di amministrazione è composto da un membro di diritto (parroco o vice-parroco) e da tre membri del consiglio o santesi nominati dal consiglio stesso o dal vescovo in caso di trascuranza e rinnovantisi per un terzo ogni anno: esso nomina il presidente con voce preponderante, il suo segretario e un tesoriere ***.

La fabbriceria amministra tutti i proventi della chiesa e li impiega per tutti gli oneri enumerati nel decreto †. Il consiglio delibera sul bilancio, sul conto annuale del tesoriere, sull'impiego dei fondi in attivo, su tutte le spese straordinarie eccedenti 60 e 100 lire, secondo la popolazione della parrocchia, sulle liti da intraprendersi o da sostenersi e in genere su tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione †† fra cui ha speciale importanza quanto si riferisce alla locazione e concessione delle sedie e dei banchi nelle chiese †††. L'ufficio prepara gli affari da sottoporsi al consiglio e ne esegue le delibera-

* decr. 30|12 1809, art. 3-8.
** decr. 30|12 1809, art. 9-10.
*** decr. 30|12 1809, art. 11, 13-18, 19.
† art. 36 (entrate); art. 37 (oneri).
†† decr. 1809, art. 12, 47, 85, 42 e 43, 77.
††† decr. 1809, art. 64, 66, 70, 71.

zioni; tiene l'amministrazione giornaliera delle parrocchie; compila il bilancio, vigila sull' adempimento delle pie fondazioni; riferisce circa l'accettazione dei doni e lasciti; somministra tutti gli oggetti necessari al culto ed alla chiesa, provvede alle riparazioni, delibera sul numero dei preti e vicari addetti a ciascuna chiesa; nomina i predicatori ed in genere tutti gli addetti alla chiesa, però su proposta del parroco e del vice-parroco, delibera e provvede intorno a quanto si riferisce ai banchi ed alle sedie nelle chiese, potendo reggere ad economia le locazioni o darli in appalto; intraprende le liti e ne vigila l'andamento *.

Il tesoriere riscote le somme dovute alla fabbriceria; presenta i conti trimestrali ed annuali; fa le spese della chiesa e della sagrestia; veglia alle riparazioni; accetta le donazioni e i lasciti alla chiesa, fa gli atti conservativi a vantaggio dell'opera, cura la spedizione degli atti, delle liti ecc. **.

403. Nelle altre regioni del Regno le fabbricerie od istituti simili, in mancanza di norme legislative, sono regolati da regolamenti speciali o statuti e da consuetudini che saranno osservati in quanto non urtino con leggi posteriori e col diritto pubblico.

In genere la nomina dei fabbricieri delle parrocchie, dei santuari e delle altre chiese non rette da statuti speciali spetta ai prefetti come pure è di loro competenza l'esame e l'approvazione dei conti e bilanci nell' interesse delle chiese e stabilimenti ecclesiastici non soggetti all'amministrazione dell'economato generale †.

Le maramme delle chiese non cattedrali, commendate e di tutte quelle che non siano di regio patronato non sono organizzate legislativamente; esse possono avere uno statuto parti-

* decr. 1809, art. 24-26; 59; 27-28; 41 sgg.; 38; 32-33; 66; 77-79.
** decr. 1809, art. 25; 34, 82 sgg.; 35; 41; 59; 78, 79.
† decr. 16|10 1861, n. 272, art. 12 n. 1 e 2.

colare o vivere secondo una consuetudine, che hanno vigore entro i limiti accennati. Spesso per le chiese non cattedrali e specialmente per quelle più piccole non esiste un ente speciale, non ostante che vi sia il fondo destinato alla chiesa ed al culto. Questo può appartenere ad altro ente o della chiesa o ad essa estraneo.

404. La legge del 1867 imponeva al fondo per il culto il passaggio delle rendite, canoni, censi, decime ecc. delle chiese ricettizie e comuni curate ai comuni con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali. Ma queste non furono più istituite e i comuni assegnano per la manutenzione e conservazione dei tempi ed anche della casa canonica, per l' ufficiatura e per gli arredi sacri una dotazione vincolata allo scopo alla chiesa parrocchiale. Si dovrebbe costituire in favore delle chiese parrocchiali già ricettizie una rendita perpetua ed autonoma mediante speciale cartella del debito pubblico vincolata al mantenimento della parrocchia ; ma pare che sia sufficiente che i comuni inscrivano nei propri bilanci le somme necessarie.

La dotazione necessaria alla chiesa sarà determinata di comune accordo tra il parroco, il sindaco, il subeconomo dei benefici vacanti e il ricevitore del registro e il progetto di assegnazione diventerà definitivo dopo l' approvazione dell' autorità tutoria del comune e del ministero di grazia e giustizia e dei culti. Nel caso di disaccordo fra comune e parroco il ministero stesso, sentita la direzione del fondo per il culto, formerà un progetto di assegnazione eseguibile provvisoriamente, salvo agli interessati di adire l'autorità giudiziaria *.

405. *f*). Confraternite. — Anche le confraternite che provvedano al culto necessario alla popolazione e agli edifici di culto si debbono porre fra gli enti ecclesiastici conservati,

* legge 416 1899, art. 7; regolam. 2518 1899, art. 51-53. Ved. giurispr. in « Riv. dir. eccles. » XVI, 207 sgg.

intesa quest'espressione in senso lato. Del resto la loro esenzione dalla soppressione è stata espressamente sancita dalla legge del 1867 *. Quindi i legati e i lasciti di culto non autonomi ad esse spettanti debbono andare esenti da trasformazioni (n.° 351).

Queste confraternite si reggono secondo i propri statuti approvati dalla potestà civile. Nelle provincie lombarde vigono delle norme civili riguardanti le confraternite del Santissimo (le sole che vennero eccettuate dalla generale soppressione delle associazioni religiose laicali) **. Ma anche queste confraternite sono considerate come istituzioni di beneficenza agli effetti della tutela e vigilanza del potere civile.

406. III. *Enti che sono al di fuori delle due precedenti categorie.* — Esistono ancora alcune chiese ed enti conservati in via d'eccezione o per il loro carattere affatto speciale quali sono: a) gli istituti per le missioni e le opere d'esercizio spirituale dei chierici; b) i santuari ed oratori aperti al culto pubblico; c) le chiese palatine; d) l'opera di Terrasanta; e) le fondazioni per patrimoni sacri.

407. *a*). Istituti per le missioni all'estero †. — Gli istituti per le missioni all'estero e le opere di esercizio spirituale dei chierici sono posti tra gli enti ecclesiastici conservati, in quanto hanno carattere ecclesiastico, ma non di culto. I primi specialmente si sono considerati come enti che hanno per oggetto la predicazione, l'insegnamento, l'istruzione: le pratiche religiose possono essere l'effetto desiderato delle missioni, ma non ne sono l'oggetto.

408. *b*). Chiese soppresse e conservate. — Sono da considerarsi come soppresse quelle sole chiese che formano parte integrante di un ente morale abolito e che co-

* legge 15|8 1867, art. 1 n. 6.

** istruz. 11|3 1811 (Giovanelli, 16 sgg.).

† Macchiarelli G. in « Riv. dir. eccles. », VII, 129 sgg.

stituiscono col medesimo una personalità giuridica. Ancorchè esse seguitino ad essere eccezionalmente destinate ad uso di culto, non si possono ritenere come enti conservati. Invece tali sono quelle chiese che erano persone giuridiche anteriormente alle leggi soppressive e che hanno seguitato ad avere vita indipendente con o senza sostanza o dotazione propria.

409. *c*). Santuari — Anche alcuni di questi enti furono conservati. Così per quanto riguarda il santuario di san Francesco in Assisi si riconobbe * che il fabbricato ed il recinto annessi al medesimo, eccettuatane una parte, e il patrimonio amministrato dai padri conventuali addetti al santuario sono di pertinenza del medesimo, secondo il modo di essere risultante dalle bolle di sua fondazione. Le spese per la manutenzione si ordinaria che straordinaria del monumento sono a tutto carico del patrimonio del santuario con facoltà al Ministero dell' istruzione pubblica di determinare un minimo della spesa annualmente occorrente e senza pregiudizio d'ogni altro provvedimento competente allo stesso ministero in virtù delle leggi e regolamenti in vigore. Ed a carico del patrimonio stesso sono le spese per l'ufficiatura del tempio, per le congrue delle parrocchie dipendenti dal santuario o per altro titolo **.

410. Santa Casa di Loreto. — Il pio istituto della Santa Casa di Loreto è un ente morale, conservato dalla legge del 1867, appartenente a quelle istituzioni rispetto alle quali la legge del 1870 † ordinò la conversione del patrimonio immobiliare redditizio.

Esso è posto sotto la speciale protezione regia ed è soggetto alla immediata vigilanza del Ministro di grazia, giustizia e cul-

* decr. 28[11 1896: quindi non sono applicabili la soppressione e devoluzione di cui al decr. 11[12 1860 n. 405 e legge 7[7 1866.

** Tami A., *Relaz. alla Commiss. di vigil. sull'amministraz. del fondo culto*. Roma, 1898, 91 sgg.

† legge 11[8 1870, all. P., art. 1.

ti *. L' istituto, dopo il completo servizio del culto religioso del santuario, ha per scopo le opere di beneficenza in favore degli abitanti di Loreto, le quali opere si dividono in elemosine e sussidi. Il governo ne è affidato ad un amministratore di nomina regia coadiuvato da un consiglio di amministrazione, del quale sono membri di diritto il sindaco ed un consigliere di prefettura; due altri membri sono nominati dal Re e scelti l'uno fra gli elettori amministrativi e l'altro fra gli ecclesiastici addetti alla basilica: vi saranno inoltre un segretario ed un tesoriere di nomina ministeriale e un numero adeguato di impiegati.

L'amministratore rappresenta l' istituto in giudizio, il consiglio nelle funzioni solenni, prepara il bilancio e i conti che debbono deliberarsi dal consiglio ed approvarsi dal Ministro dei culti; amministra i beni del santuario e sovrintende affinchè nel recinto di esso le leggi e la morale siano rispettate, ed osservati l'ordine, la tranquillità ed il decoro, assicura l'esercizio e la dignità del culto nella basilica, sia regolando le spese che sono necessarie, sia procacciando i mezzi acconci all'uopo.

Per il servizio religioso della basilica vi è un parroco speciale detto curato della santa Casa che è preposto alla cura di anime degli impiegati e salariati e coloni dell'amministrazione però è subordinato al vescovo. Un canonico del capitolo è incaricato della custodia della santa Casa, a cui sono aggiunti due altri custodi scelti nel clero medesimo e da essi dipendono tre lampadari. Un altro canonico è scelto per la direzione della sagrestia del tesoro e da esso dipendono altri ufficiali.

411. *d*). Chiese palatine. — Le chiese palatine pugliesi sono enti giuridici distinti ; però l' amministrazione di esse fu unificata ed affidata alla regia delegazione per l' ammi-

* Ved. *statuto organico e regolamenti per l'amministraz. della Santa Casa di Loreto*, Loreto, 1906.

nistrazione civile delle reali basiliche palatine pugliesi istituita in Bari nel 1891 *.

Il personale addetto alla regia delegazione è composto del regio delegato, del segretario capo e d'un vice-segretario della r. delegazione, di cinque vice-delegati e di cinque applicati per ciascuna delle cinque chiese; i primi due sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro de' culti d'accordo col Ministro di casa reale; gli altri impiegati e un incaricato delle funzioni d'ispezione e di controllo sono nominati con decreto del Ministro Guardasigilli d'accordo con quello di casa reale **.

Il regio delegato ha la vigilanza e tutela dei diritti regi sulle basiliche, assicurandone l'esercizio; l'amministrazione dei beni e dei redditi patrimoniali delle basiliche, chiese e fondazioni annesse, l'esclusiva rappresentanza contrattuale e giuridica.

La rappresentanza ecclesiastica spetta al capo del clero palatino di ciascuna chiesa sia nei rapporti interni che esterni. Gli ecclesiastici costituenti il clero palatino sono considerati quali impiegati di casa reale. Per quanto alcuni ritengano che i cosidetti benefici palatini siano veri benefici con propria personalità giuridica †, pure sono ritenuti come semplici uffici dipendenti dalla Corona. Il numero degli uffici canonicali della basilica di S. Nicola di Bari è stabilito a venti, comprese le dignità (gran priore, arcidiacono, cantore, primicerio) ††.

I patrimoni rimangono distinti per ciascuna chiesa: le somme riscosse per titoli patrimoniali debbono essere dal regio delegato investite in acquisti di rendita sul debito pubblico e que-

* decr. 29|11 1891.

** regio decreto 26|11 1891 e r. decr. 27|6 1909 concernente la sistemazione giuridica ed economica del personale addetto alla regia delegazione per l'amministrazione civile delle basiliche palatine pugliesi, art. 1-3; r. decr. 12|7 1912 concernente l'istituzione di tre posti d'applicato presso le vice-delegazioni di Altamura, Montesantangelo e di Sannicandro di Bari (*Boll. uff. del Minist. di grazia e giust.*, 26|7 1909 supplem. al n. 28, e 20|7 1912).

† Scaduto, *Cappellanie ecclesiastiche* in « Riv. dir. eccles. », 1896, pag. 678.

†† decr. 27|6 1909; sopra p. 170 n. †.

sta sarà intestata alla chiesa di origine. In linea generale il regio delegato nei limiti dei bilanci regolarmente approvati esercita piena competenza sia ordinaria che straordinaria, tanto per l'entrata quanto per la spesa, osservate per le stipulazioni dei contratti le norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione e per la contabilità dello Stato. Debbono invece essere previamente autorizzate dal Ministero di grazia e giustizia le alienazioni dei beni immobili e mobili, dei semoventi e delle piante di alto fusto; le transazioni alle liti, l'accettazione e la rinunzia a legati e l'abbandono dei capitali, le locazioni eccedenti i nove anni ; l' abbandono dei fitti insoluti eccedenti le lire 300, le riparazioni e le provviste eccedenti le lire mille e le concessioni di assegni di qualunque natura eccedenti le lire cento. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi da compilarsi secondo le norme regolamentari debbono essere approvati dal Ministro guardasigilli, mentre al Ministro della real casa non spetta altro diritto se non quello di averne copia dopo essere stati approvati.

412. La palatina del palazzo reale di Palermo ha le sue rendite provenienti dall' economato dei benefici vacanti, dalla tesoreria provinciale e dalla mensa arcivescovile di Catania. L'economato paga un primo assegno all' amministrazione di casa reale, questa trattiene una quota che poi impiega per restauri delle fabbriche o per spese straordinarie e paga il resto al procuratore-cassiere della chiesa: tale quota è impiegata per spese di culto, arredi sacri, stipendi ad impiegati laici.

Lo stesso economato paga poi direttamente al procuratore un altro assegno che viene dato *ratione officii* ai canonici in numero di dodici, facendone tre differenti porzioni a seconda del grado dei canonici; anche direttamente a questi viene diviso il legato a carico dell'arcivescovado di Catania. L'assegno pagato dalla tesoreria viene esatto dal procuratore e suddiviso

tra beneficiari e chierici. La chiesa possiede ed amministra legati per messe ed anniversari.

La chiesa palatina di Calascibetta possiede soltanto rendite ed è amministrata da una deputazione composta d'un regio delegato economale, del regio canonico parroco e del sindaco, sotto la sorveglianza dell'economato generale. Le rendite sono poi divise tra i componenti il clero palatino secondo norme speciali.

413. *e*). Opera di Terra santa *. — L'opera di Terrasanta, conservata per mantenere l'influenza dell'Italia in Oriente, ha per oggetto di raccogliere le elemosine dei credenti al fine di sovvenire i padri che stanno a custodia dei luoghi santi in Gerusalemme **. Non è un'opera pia, ma una istituzione autonoma indipendente dalle ex-famiglie religiose francescane del Regno, dipendente dal convento del Salvatore in Gerusalemme, cioè da istituto estero, avente carattere ecclesiastico non monastico.

Gli ospizi di detta opera esistenti nei distretti economali sono posti sotto la vigilanza dei rispettivi economati generali, i quali a tal fine « richiederanno ai commissari della medesima una relazione annuale sulle somme raccolte e destinate a spedirsi a Gerusalemme e sulle erogazioni delle medesime. Riferiranno alla fine d'ogni anno al Ministero di grazia e giustizia sulle condizioni dell'opera stessa e faranno tutte quelle proposte che loro sembreranno utili e convenienti per ottenere che le somme raccolte nel regno siano scrupolosamente impiegate a vantaggio dell'opera medesima, non che dei legittimi interessi nazionali in Oriente e dei diritti di patronato spettanti alla corona sui luoghi santi » †.

* Scaduto F., *Stato e Chiesa nelle due Sicilie*, § 57, pagg. 602 sgg.; *Manuale*, II, n. 505-512; Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.* § 172, n. 14.

** istruz. 2113 1852 emanate in esecuzione del decr. 2115 1862.

† decr. 213 1899, n. 64, art. 17.

L'opera di Terrasanta in Sicilia è amministrata da un commissario residente in Palermo sotto la sorveglianza di un regio delegato e conformemente alle istruzioni date dal Ministro dei culti. Il commissario e il delegato sono nominati con decreto reale su proposta del predetto Ministro; le loro funzioni sono gratuite, salva una indennità al commissario in ragione dell'opera prestata per le collette e l'amministrazione. Le nomine dei funzionari addetti alla regia delegazione saranno fatte dal Ministro dei culti *. Resta ferma la vigilanza dell'economato generale di Palermo sull'amministrazione dell'opera **. Gli economi generali fanno le proposte al Guardasigilli e questo trasmette il danaro in Oriente per mezzo del Ministro degli esteri.

414. I proventi dell'opera della crociata dovevano servire per le crociate, poi furono destinati a mantenere la flotta contro i corsari barbareschi e nel 1856 ad opere di carità. Si affidava all'economato di Palermo l'amministrazione attiva e passiva del fondo della crociata in Sicilia †; dal 1871 i proventi passano alla santa sede.

415. *f*). Fondazioni di sacro patrimonio. — Le nostre leggi eversive hanno escluso dalla soppressione le fondazioni di sacro patrimonio. Esse si debbono considerare quali enti di beneficenza, avendo per scopo di sovvenire a persone mancanti di mezzi propri per poter essere ammesse agli ordini sacri e acquistare la professione alla quale aspirano. Non è necessario trovar espressa nell'atto di fondazione la condizione della povertà, perchè è condizione insita nell'indole stessa delle fondazioni per patrimoni sacri; d'altra parte la costante giurisprudenza dà alla parola *povertà* un significato relativo e non assoluto. Essi vanno soggetti a concentramento quando sono

* decr. 29|11 1891, n. 664, art. 1 e 2.
** regolam. 2|3 1899, n. 64, art. 17.
† decr. 23|11 1865, n. 2711, art. 3.

amministrati dal fondo per il culto *, e debbono esentarsi ** quando sono amministrati dalle autorità ecclesiastiche, le quali meglio delle locali congregazioni di carità, sono in grado di conoscere chi ne sia più meritevole e chi debba essere privato per ragioni di decadenza.

Che tali fondazioni non siano vietate risulta dall'art. 902 cod. civ., per cui non è vietato stabilire delle annualità da convertirsi in perpetuo o a tempo in soccorso alla indigenza, in premio alla virtù ed al merito, quantunque nella disposizione siano chiamate persone d'una data qualità o di determinate famiglie. Quindi si possono avere dei decreti reali di erezione in ente morale di simili fondazioni, ritenute dalla giurisprudenza amministrativa sempre enti di beneficenza: però, se sono fondazioni familiari, non sono comprese tra gli enti soggetti alla legge del 1890 †.

C. Enti ecclesiastici creati dallo Stato italiano.

416. *a*). Fondo per il culto. — È un istituto che costituisce la pubblica dotazione del culto cattolico. Concettualmente fa parte dell'amministrazione dello Stato, ma ne è distaccato come persona giuridica autonoma. Per altro i suoi bilanci sono approvati dal Parlamento in allegato al bilancio del Ministero di grazia, giustizia e culti; la gestione contabile è sottoposta al riscontro della corte dei conti; esso si avvale del patrocinio dell'avvocatura erariale e dell'opera degli uffici finanziari provinciali e gode degli stessi diritti e prerogative delle amministrazioni centrali ecc. Ma, giacchè si volle che ai bisogni del culto non provvedesse lo Stato direttamente, si creò questo istituto dotandolo di personalità giuridica propria. Esso

* regolam. 512 1891, n. 99, art. 106 lett. *c*.

** Cass. Roma 2314 1901 (*Riv. dir. eccles.*, XI, 280).

† legge 1717 1890, art. 2 lett. *b*.

ha, infatti, proprio patrimonio distinto dal demanio dello Stato con separato bilancio, ha ragioni di debiti e crediti verso lo Stato, col quale può entrare in relazioni giuridiche e sostenere giudizi, ecc.

417. Il patrimonio del fondo per il culto è costituito da beni immobili, mobili anche in amministrazione presso gli agenti demaniali, come censi, canoni, livelli, decime ed altre prestazioni, assegnatigli in natura dal demanio *, frutti di capitali, titoli di rendite diverse pagate dal debito pubblico, dalla cassa depositi e prestiti, titoli comunali, di società commerciali ed industriali e titoli esteri.

Nel 1903 ** fu convertito il consolidato 4.50 per cento interno pertinente al fondo per il culto ed al fondo di beneficenza e religione della città di Roma in consolidato 3.50 per cento e fu imposto al tesoro dello Stato un contributo annuo d'un milione da pagarsi a semestri postecipati al fine di affrettare l' aumento delle congrue parrocchiali da 900 a mille lire e fino a che esso si trovi in disavanzo †. In seguito tutto il consolidato 5 per cento fu ridotto al 3.50 ††.

Il patrimonio del fondo per il culto si distingue in *regolare* e *secolare,* a seconda che proviene dalla soppressione di enti regolari o secolari. Tale distinzione è importante, perchè mentre il primo è devoluto, dopo estinto il debito contratto dall'amministrazione e cessate le pensioni monastiche, ai comuni in ragione d'un quarto e allo Stato per gli altri tre quarti, il patrimonio secolare è d' esclusiva spettanza del fondo per il culto.

418. Della parte spettante allo Stato questo finora ha preso

* legge 1518 1867, art. 2.

** legge 21|12 1903, n. 483 art. 4 e 5.

† Sulle quistioni fra Tesoro e fondo culto su questo contributo ved. Monti C., *Relaz. alla Commiss. di vigil. sull'amministraz. del fondo culto per gli esercizi 1904-905...908-909,* Roma, 1910, pag. 43.

†† legge 29|6 1906, n. 263.

delle somme in conto * e quando si costituì la cassa nazionale di previdenza per l' invalidità a la vecchiaia degli operai, le si assegnò un decimo dell'avanzo devoluto allo Stato ed in acconto lire 2.950.000 **. Nel determinare se e quant'altro possa esser dovuto allo Stato pei suoi diritti sul patrimonio regolare, si deve tener conto di tutti gli oneri che il fondo per il culto deve sodisfare per la legge 1866.

La legge del 1866 *** assegna ai comuni il quarto della rendita inscritta, depurata degli oneri e passività che gravitano sulla rendita stessa e soltanto a quelli tra essi, in cui esistevano le case monastiche soppresse allo scopo di indennizzarli di quei vantaggi che avessero potuto godere prima della soppressione. In via d'eccezione si dispose che ai comuni di Sicilia si desse il quarto dal 1.° gennaio 1867, però con l'obbligo di pagare il quarto delle pensioni dovute a' religiosi dell' isola.

La legge del 4 giugno 1899 † ha disposto un acconto di quanto potrà spettare ai comuni continentali e di Sardegna per il quarto della rendita suddetta e lo stanziamento d'un milione di lire nel bilancio del fondo per il culto per pagare tale acconto con la riduzione proporzionale per ogni comune nel caso che dall'accertamento definitivo del credito risultasse l'ammontare della rendita superiore allo stanziamento. Le annualità corrisposte ai comuni saranno da questi destinati in opere di pubblica utilità, specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro. La legge del 1899 e il relativo regolamento avente carattere puramente esecutivo †† non modificarono per nulla l' anteriore

* Per le leggi 30|6 1892, n. 317; 5|3 1893 n. 69 e 2.|7 1894 n. 339 la somma pagata allo Stato ascese a lire 29.500.000.

** legge 17|7 1898, n. 350, art. 3, lett. *d*, e 7|7 1901, n. 322, art. 3.

*** legge 7|7 1866, art. 35; art. 7 e 28 n. 1.

† legge 4|6 1899, n. 191, art. 10 e 11.

†† regolam. 25|8 1899, n. 350 art. 12; sulle modalità della liquidazione, art. 56, 57, 59, 60, 61 e 62.

legge del 1866, nè per quanto si riferisce ai diritti dei comuni, nè per quanto si riferisce al rapporto di questi diritti in confronto di quelli riservati allo Stato.

La legge del 1866 attribuisce ai comuni un vero diritto subbiettivo, patrimoniale ad avere il quarto della rendita dei beni delle soppresse corporazioni religiose. Il concedere o meno tale quarto non era rimesso al potere discrezionale dell' amministrazione del fondo per il culto, ma era sottoposto alla sola condizione del verificarsi d'un avanzo delle rendite in bilancio quale risultava dalla relativa legge di approvazione « *a misura* che, estinguendosi le pensioni ai religiosi e pagato il debito d'amministrazione che il fondo avesse contratto per sopperire alle dette pensioni si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi ».

Si noti inoltre che tale avanzo delle rendite non dipendeva dalla volontà dell'amministrazione del fondo per il culto, bensì dall' adempimento degli oneri di cui all' art. 35, 7, al num. 1 e 2 dell' art. 28 della legge 1866, oneri che circa l' adempimento erano sottratti al potere discrezionale dell' amministrazione stessa, in quanto tutti importavano delle spese fisse e che si potevano quantitativamente determinare. Escluso, adunque, che la pretesa giuridica dei comuni al quarto della rendita fosse dipendente da qualsiasi potere di apprezzamento dell'amministrazione, come quella che trovava un solo limite oggettivo alla sua attuazione, cioè l'avanzo verificatosi delle rendite in bilancio in seguito al pagamento del debito di amministrazione ed all'estinzione graduale dell'onere delle pensioni, non si può negare un diritto soggettivo dei comuni ad avere il quarto della rendita inscritta ed a misura che gli avanzi si andavano verificando. È un diritto non condizionale, ma sottoposto a termine incerto, giacchè, se non potevasi prevedere il giorno, in cui un avanzo delle rendite si sarebbe verificato,

certamente esso si doveva pur verificare. Trattandosi d'un diritto a cui corrisponde un obbligo da parte dell' amministrazione del fondo per il culto, spetta all'autorità giudiziaria decidere sulle controversie cui dà luogo l' interpetrazione dell'art. 35 della legge del 1866 e specialmente se i criteri tenuti dall' amministrazione nel liquidare la quota spettante ai comuni sia legale oppure in contradizione con le leggi del 1866 e 1899 *.

Giacchè il fondo per il culto è un semplice amministratore del quarto delle rendite per conto dei comuni, questi hanno interesse e diritto di adire l'autorità giudiziaria per far dichiarare che un avanzo delle rendite delle corporazioni religiose si è verificato e per ottenerne la ripartizione, il che importa la resa dei conti della gestione patrimoniale da parte del fondo per il culto e la contestazione da parte dei comuni dei criteri seguiti per la liquidazione e ciò per assodare l' attuazione del diritto dei comuni, la decorrenza di essa e l'ammontare delle quote ad essi dovute per ogni esercizio sino alla definitiva assegnazione; ma la giurisprudenza ha deciso che i comuni debbono riservare ogni discussione o contestazione al riguardo a quando sarà avvenuta la liquidazione definitiva, cioè quando saranno scomparsi tutti i religiosi pensionati e si sia dismesso il pagamento del debito contratto dall'amministrazione †.

419. I fabbricati monastici, tuttora abitati dalle monache, una volta sgombrati, debbono cedersi gratuitamente, salvo per quelle parti che si trovano destinate ad uso produttivo di ren-

* Ved. su tale quistione Cass. Roma, sez. un. 2|4 1910 e sez. civ. 2|4 1910 e la critica acuta ed esauriente al sistema illegale di liquidazione seguito dall'amministraz. del fondo per il culto fatta dal prof. V a c c h e l l i G. in « Foro Ital. » XXXVI, fasc. 3. Per la liquidazione ved. *esercizio 1908-909*; *elenco dei comuni continentali e dell'isola di Sardegna aventi diritto.... al quarto delle rendite* ecc., pubblicato dalla Direz. gen. del fondo per il culto, Roma, soc. edit. laz., 1910.

† Ved. sentenze citate della Cassaz. romana.

dita * (per cui la concessione è sottoposta all'obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 per cento), con esenzione in ogni caso dalla tassa contrattuale di trasferimento, ai comuni ed alle provincie che ne facciano domanda per adibirli a scuole, asili infantili, ricoveri di mendicità, ospedali ed altre opere di beneficenza o di pubblica utilità **. Per simili acquisti comuni e provincie non hanno bisogno dell' autorizzazione prefettizia ***. Qualora tali fabbricati passino al demanio (n. 311) questo ha l'obbligo di dare al fondo per il culto una rendita corrispondente, diminuita della percentuale per spese di amministrazione e della tassa straordinaria del 30 per cento †.

420. Altri beni e rendite delle case religiose soppresse vanno ai comuni, ad altri enti morali o ai privati per diritto di devoluzione e di riversibilità ††.

421. Le opere pie (es. per maritaggi, elemosine) amministrate dal fondo per il culto, succeduto ad enti ecclesiastici soppressi, sono soggette a concentramento, raggruppamento e trasformazione †††. Il fondo per il culto immette le congregazioni di carità e gli altri istituti chiamati nel possesso delle rendite corrispondenti o cedendole loro quali gli vennero dagli enti soppressi, o consegnando dei titoli nominativi e vincolati sul debito pubblico.

422. Il patrimonio secolare è costituito da beni immobili, di cui alcuni sono improduttivi costituiti da fabbricati annessi a chiese secolari conservate al culto e destinati ad uso di abitazione dei sacerdoti incaricati dell'ufficiatura, non che da altri immobili non utilizzabili, beni mobili in genere (n.° 416), e

* legge 717 1866, art. 6.
** legg. 717 1866, art. 20.
*** legge 2116 1896, n. 218; decr. 2617 1896, n. 361, art. 7.
† legge 1518 1867, art. 18.
†† legge 717 1866, art. 19 e 22.
††† legge 1717 1890, art. 87 e 90.

dai proventi della quota di concorso (n.° 57). Però molte rendite furono dismesse a vantaggio degli enti di beneficenza, poichè costituivano la dotazione di opere pie afferenti il patrimonio secolare.

Ricordiamo che non poche dotazioni beneficiarie e di cappellanie delle quali il fondo per il culto prese possesso * erano soggette a rivendicazione (benefici) od a svincolo (cappellanie) da parte dei patroni laicali che vi avevano diritto. Le tasse di rivendicazione (30 per cento) e svincolo (26 per cento) erano devolute al demanio, mentre al fondo per il culto spettava soltanto, nei casi di patronato misto, il prezzo per la cessione ai patroni laicali della quota di beni pertinenti al patronato ecclesiastico. Ma dopo una legge del 1895 **, verificandosi la decadenza dei patroni per il mancato esercizio dei diritti di rivendicazione e svincolo entro tre anni dalla pubblicazione della legge per i patroni di benefici e cappellanie vacanti e per gli altri dal giorno in cui cesserà l'usufrutto degli investiti, il fondo pel culto acquista definitivamente i beni.

In quanto alle rivendicazioni ed agli svincoli regolati dalla legge 1867 può dirsi oramai esaurito l'argomento, essendo da lungo tempo precluso l' adito a nuove domande per la verificatasi scadenza dei termini prescritti all' azione dei patroni †.

423. Il fondo per il culto, col suo patrimonio, fa fronte ai suoi oneri che sono in primo luogo passività patrimoniali, cioè canoni, censi, livelli, frutti di capitali ed altre prestazioni già dovute da enti ecclesiastici soppressi. Tra questi vanno compresi gli assegni all'istruzione pubblica ed alla beneficenza ††.

* In esecuzione dei decreti-legge piemontese, umbro, marchigiano e napoletano; legge 318 1870 n. 5723.

** legge 19|12 1895, n. 695.

† legge 15|8 1867, art. 4 e 5.

†† legge 7|7 1866, art. 19.

A suo carico è il prodotto dei legati pii in Sicilia devoluti ai danneggiati dalle truppe borboniche *.

Inoltre è tenuto all'adempimento in modo generico e secondo la destinazione per equipollenti voluta dalle nuove leggi degli oneri religiosi inerenti agli enti soppressi. In linea eccezionale è tenuto a far sodisfare in forma specifica e nelle forme volute dai pii fondatori e donanti i detti oneri di culto, quando fossero stabiliti a profitto di altri enti conservati o di persone determinate che avessero diritto di pretendere l' adempimento degli oneri stessi †. Non basta, quindi, l' utilità generica ed indiretta, che da tale adempimento può derivare ai luoghi in cui gli enti medesimi furono istituiti, ma occorre che l'adempimento sia richiesto in forza d'un vero e proprio diritto risultante espressamente dall'atto di fondazione. E non occorre che l'adempimento costituisca un interesse economico, ma basta anche l' interesse morale o religioso dell' ente che chiede l'adempimento. Naturalmente al fondo per il culto non si può imporre un onere superiore a ciò che ritrae annualmente per rendite patrimoniali dell'ente soppresso.

424. Fra gli altri oneri obbligatori a carico del fondo per il culto va notato da prima l' obbligo di dare sussidi ai preti sospesi *a divinis*, alle missioni italiane all'estero, cioè a quelle istituzioni nazionali poste sotto il protettorato del governo italiano e che dedicano l' opera loro a scopi d' istruzione e di beneficenza. È obbligato a dare ai membri delle collegiate, agli investiti di benefici e cappellanie soppresse degli assegni vitalizi che cessano per morte, per decadenza, per altre cause.

* decr. 9|6 1860, n. 24 e legge 2|4 1865 n. 2226.

† legge 7|7 1866, art. 28, n. 1, legge 15|8 1867, art. 5; cassaz. Roma 30|4 1901 (*Riv. dir. eccles.*, XI, 408); cfr. app. Trani 5|7 1907; app. Milano 17|6 1909, cassaz. Roma 13|3 1909; 4|12 1909; 28|11 1911 (*Dir. eccles. it.*, III, 503; II, 488; II, 498; IV, 399; V, 3); ved. Falco M., *Gli oneri religiosi degli enti eccles. soppressi incombenti al fondo culto* in « Legge » 1905, n. 22 e 23.

Sono a suo carico le congrue e i supplementi di congrua ai parroci, gli assegni al clero di Sardegna ed annualità per spese di culto già a carico dello Stato ad eccezione degli oneri derivanti da un'obbligazione contrattuale; gli assegni supplementari ed indennità di perdute decime ai vescovi (n.° 213); gli assegni per l' istruzione pubblica, i supplementi di congrua ed indennità di perdute decime ai parroci *; gli assegni agli economi spirituali civilmente riconosciuti delle parrocchie vacanti ed aventi un reddito netto inferiore alle lire 900 oltre l'assegno in compenso delle spese di culto che sarebbe spettato al parroco **.

Inoltre è tenuto alla riparazione degli edifizi ex-demaniali e di regio patronato e alla custodia e conservazione di edifizi e chiese monumentali † e alla spesa di culto e di ufficiatura delle chiese eccezionalmente conservate al culto pubblico. Infine dovrebbe sollevare i comuni e le provincie dalle spese di culto, escluse quelle derivanti da diritti di patronato, da contratti bilaterali od altrimenti non accollabili al fondo culto ††: ma quest'onere, per mancanza di fondi disponibili, non è ancora passato a carico dell'amministrazione.

In quanto alle rendite delle ricettizie, alle parrocchie ex-conventuali ed alle quote curate di massa ved. sopra n. 387-90.

425. Il fondo per il culto, come succeduto alla disciolta cassa ecclesiastica, applica in confronto delle corporazioni religiose e di alcuni enti secolari la soppressione nelle provincie piemontesi, umbre, marchigiane e napoletane e procede direttamente ed in nome proprio alla presa di possesso dei beni. Sugli immobili appartenenti a questi enti ved. sopra n.° 311.

* legge 7|7 1866, art. 28 n. 4; legge 30|6 1892, art. 3; legge 4|6 1899; legge 14|7 1887, n. 4727, art. 2, comma 2.

** legge 50|12 1900, n. 454, art. 4.

† legge 7|7 1866, art. 33, legge 19|6 1873, art. 22 ult. al.; decr. 5|7 1882 n. 917, art. 1.

†† legge 7|7 1866, art. 28, n. 5.

Il fondo per il culto cura l'applicazione delle leggi 1866 e 1873; ma la presa di possesso dei beni degli enti soppressi si opera a nome del demanio salva a favore del fondo per il culto l' inscrizione della rendita pubblica corrispondente agli immobili e l'assegnazione in natura dei canoni, censi ed altre prestazioni annue. L'amministrazione demaniale applica la legge del 1867 in confronto degli enti secolari e delle fondazioni di culto: qnindi tutte le quistioni attinenti all'esecuzione della legge medesima, in special modo circa la sopprimibilità degli enti e la presa di possesso dei rispettivi beni, debbono essere decise in confronto del demanio *. Però il fondo per il culto esercita un'azione indiretta, cooperando alla scoperta di quelli sfuggiti alla soppressione per segnalarli al demanio, cui spetta di compiere le ulteriori operazioni di presa di possesso e di liquidazione.

426. *b*). Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma.— Istituito con apposita legge ** tiene nella città di Roma le veci del fondo per il culto ed ora è da questo amministrato (n. 159).

Ma è un ente autonomo avente facoltà distinte e propri mezzi; non è un istituto puramente di culto, ma ente misto che ha scopo di culto e di beneficenza. Esso è costituito con i beni delle corporazioni ed enti ecclesiastici soppressi non destinati alla beneficenza, all' istruzione ed alla cura d' anime (n.° 59). Dato il suo carattere avrebbe dovuto essere esentato dall' imposta di ricchezza mobile, almeno per quella parte dei suoi redditi destinati a scopi di beneficenza, ma il Ministro del tesoro fu di contrario avviso †.

Il patrimonio di questo fondo è costituito in massima parte da rendite consolidate 4.50 e 3.50 per cento, oltre ai censi, canoni ecc.

* Cassaz. Roma 9|5 1908; 9|3 1908 (*Dir. eccles. it.*, I, 327, 467).

** legge 19|6 1873 n. 1402, art. 3, legge 14|7 1887, n. 4727.

† legge 22|7 1894; decr. 25|4 1895, n. 130.

L'amministrazione del fondo per il culto, in rappresentanza di questo fondo speciale (n.° 159), procede anzi tutto a liquidare le quistioni in ordine al patrimonio degli enti soppressi non liquidate dalle precedenti aziende e poscia alle riparazioni delle chiese e degli annessi fabbricati, alle ufficiature delle chiese ex-conventuali, alle costituzioni di congrue alle nuove parrocchie o agli aumenti di assegni a quelle già provviste, alle pensioni monastiche, agli assegni vitalizi agli investiti dei benefizi, al pagamento dell'assegno alla santa sede (n.° 205), ad erogare i fondi alla pubblica beneficenza della capitale *. Per la restaurazione degli edifizi sacri che nella massima parte hanno pregio artistico e monumentale il fondo per il culto s'avvale dell'ufficio tecnico di finanza, procedendo sempre d' accordo e con l'intervento della competente autorità preposta alle antichità e belle arti quando ne sia il caso.

427. *c*). Economati generali dei benefici vacanti. — Essi hanno la personalità giuridica, perchè hanno proprio patrimonio, rendite eventuali, obblighi giuridici da adempiere, capacità di acquistare ecc., onde rapporti di diritto privato sorgono tra economato e terzi interessati, come per la riscossione dei redditi, per l'impiego dei capitali, per la rappresentanza nei contratti e nei giudizi. Ma la destinazione dell'avanzo netto dei frutti (p. 113) si esplica con atti d' impero e non conferisce azione agli enti in prò dei quali debbono rivolgersi i fondi.

Gli economati costituiscono altrettante persone giuridiche quante sono le istituzioni regionali (n.° 152). Essi sono enti di natura ecclesiastica, per quanto non siano assoggettati alle norme che regolano gli enti ecclesiastici, es. sono esenti dalla quota di concorso.

* legge 3017 1896 mise a disposizione degli istituti di beneficenza lire 985,000 di rendita.

428. Data questa distinzione, si spiega come alcuni economati abbiano delle entrate speciali ed amministrino fondi speciali. Secondo la giurisprudenza * l' economato di Palermo godrebbe ancora del così detto *diritto di spoglio*, cioè del diritto di cui godettero i re di Sicilia, dietro accordi col papa, di disporre dei frutti dei benefizi di regio patronato maturati e non percepiti al momento della vacanza da titolari defunti o dimissionari e che oggi sarebbe limitato ai soli frutti degli immobili; in correspettivo i debiti lasciati dal titolare consistenti in pesi naturali ed inerenti al beneficio e non di natura strettamente personale dell'investito vanno a carico dell'economato. Ma un tale diritto non è in armonia coi principii che regolano la materia dei benefizi vacanti nelle altre provincie dello Stato ed è in aperto contrasto con le norme sancite dal codice civile in ordine all'acquisto o disponibilità dei beni, onde si deve ritenere abolito **.

429. Costituiscono un fondo patrimoniale dell' economato generale di Napoli i beni dei benefici semplici di libera collazione d'incerta origine, mancanti di atti di fondazione e d' erezione canonica aboliti con la bolla *dum collatis* del 1839, le cui rendite dovevano essere erogate in restauri alle chiese e in soccorso del clero povero ***. I beni di tali enti illegalmente appresi dalla cassa ecclesiastica nel 1861 si sono restituiti dal fondo per il culto all' economato †. Tali benefici furono soppressi e non semplicemente trasformati in capellanie laicali ††. Alquanto

* app. Palermo 19|4 1905 (*Riv. dir. eccles.*, XVI, 114); app. Palermo 17|7 1908; cassaz. Palermo 4|12 1909; 27|4 1911 (*Dir. eccles. it.*, II, 25; V, 54; 50).

** Scaduto F., in « Giurisp. it. », 1904, IV, 1; trib. Palermo 19|7 1909 (*Dir. eccles. it.*, V, 56); ved. decr. 11|10 1885 n. 2716 concernente l' abolizione del diritto di spoglio per la Sardegna.

*** bolle *dum collatis* e *religionis decus* 5|11 1839 (Saredo, II, 906-11).

† Su tale quistione ved. Molfino, *Relaz. alla Commiss. di vigil. sull' amministraz. del fondo culto*, Roma, 1905, 159 seg.

†† Parere avvoc. gen. erar. 28|12 1911, n. 5134 e nota di Ansalone in « Riv. dir. pubbl. », IV, 2, 128.

diversa fu la posizione delle abazie concistoriali di cui si occupò la bolla *religionis decus* del 1839: quelle con rendita minore dei cinquecento ducati annui erano soppresse e il patrimonio era destinato in aumento delle dotazioni dei seminari, delle mense vescovili, dei capitoli, delle parrocchie; le altre di rendita superiore erano gravate d'un pensionabile e la nomina spettava al Re: soppresse nel 1861, i loro beni vanno al fondo per il culto.

430. L'economato per ogni singola regione amministra dei fondi speciali che non si confondono con quelli dell'ente, oppure sorveglia l'amministrazione ad altri devoluta.

Così l'economato di Palermo ha il dirito di possesso e di amministrazione dei terzi pensionabili (n.° 155) per quelle somme che, non essendo state dal Re disposte e rimanendo riservate alla disposizione del Sovrano, dovranno dai titolari versarsi nella cassa dell'economato. Se il Re non ne dispone, il fondo stesso si disporrà come i frutti dei benefici vacanti. Inoltre lo stesso economato è semplice amministratore del fondo delle lire 13.751.83 di pensioni perpetue (n.° 157). Amministra ancora l'antico *fondo spogli e sedi vacanti*, sopravanzi di redditi dei benefici vacanti, la cui gestione spettava alla direzione dei rami e diritti diversi, alla quale è succeduto l'economato generale *: su questo fondo sono concessi pensioni ed assegni. Inoltre ha il diritto di possesso e d'amministrazione della rendita annua posta a carico delle mense di Catania e di Mazzara a favore della basilica di Roma **.

431. L'economato generale di Venezia ha la gestione del *fondo clero veneto*, destinato specialmente al clero della città e che non va confuso con gli altri fondi economali †.

* Azzolini G., *L'amministr. dei benef. vacanti in It.*, in « Riv. dir. eccles. », IV, 655-58.

** Cass. Palermo 15|11 1910 (*Rass. dir. eccles.*, 1911, 273); decr. 8|6 1862, n. 652, art. 2 n. 7 e decr. 2|3 1899, art. 7.

† Azzolini, loc. cit., 719-20.

§ 7. *Acquisti degli enti ecclesiastici.*

432. Le leggi di ammortizzazione (p. 186) furono varie nel rigore e ne' temperamenti. I principali sistemi, a cui s'ispiravano, possono così raggrupparsi: o la proibizione estesa a qualunque atto d' acquisto, oppure limitata soltanto ai gratuiti; o l'autorizzazione governativa in genere o diversamente a seconda degli acquisti de' mobili e degli immobili. Secondo il nostro diritto, si hanno le stesse regole che per gli istituti civili, poichè l' art. unico della legge del 1850 (n. 51) stabilisce: « gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto, previo il parere del consiglio di Stato. Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto, se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle ». Tale disposto trova il suo riferimento negli art. 2 e 433 e il completamento negli art. 932 e 1060 cod. civ. che stabiliscono per gli enti morali l' accettazione con beneficio d'inventario delle disposizioni per atti di ultima volontà e delle donazioni, salvo il limite dell'autorizzazione governativa. Però quanto agli enti ecclesiastici, eccezionalmente conservati in Roma e sedi suburbicarie, cioè a quegli enti che per le leggi generali sarebbero stati soggetti a soppressione, se la legge speciale non li avesse esentati *, è vietato di accrescere per nuovi acquisti il loro patrimonio †.

Non ostante la necessaria autorizzazione, resta come principio generale la capacità di acquistare di tutti gli enti ecclesiastici conservati, siano quelli nello stretto senso, siano i laicali ad oggetto di culto. Così possono acquistare le fabbricerie e gli enti

* leggi 1518 1867, art. 1; 1916 1873, art. 16.
† legge 1916 1873, art. 27.

simili, la sacra distribuzione ne' capitoli cattedrali ecc. Dottrina e giurisprudenza si sono pronunziate per la validità de' lasciti e delle donazioni ad istituti erigendi *, purchè si tratti di fondare un ente che possa esistere civilmente: in tal caso, l' istanza di autorizzazione per l' acquisto dovrà essere fatta dall'esecutore testamentario, dal donante o dall'erede gravato della prestazione del legato, o finalmente dal comune o da chiunque altro, cui interessi la ordinata istituzione o fondazione **. I lasciti fatti al beneficiario *pro tempore* sono interpetrati come lasciti fatti al beneficio di cui è investito.

433. L'autorizzazione governativa è richiesta per l'acquisto d' immobili a titolo gratuito od oneroso, qualunque ne sia il valore e per l' acquisto de' mobili soltanto a titolo gratuito, considerandosi quelli a titolo oneroso come atti d' ordinaria amministrazione. Sostennero alcuni che l'autorizzazione era necessaria soltanto per l'acquisto degl'immobili e l'erronea dottrina derivava sia dall' intestazione della legge del 1850, sia dalla credenza che la legge volesse combattere la manomorta. Invece la legge ha uno scopo sociale, quello cioè d'impedire l'accumularsi di patrimoni nelle manimorte con evidente danno della pubblica economia e di salvaguardare gl'interessi dei congiunti successibili *ex lege*, cui fosse con largizioni inconsiderate o dettate da sentimenti ingiusti tolto ciò che ragionevolmente si aspettavano. Del resto gli art. 932 e 1060 cod. civ. non fanno alcuna differenza tra immobili e mobili nel prescrivere l' autorizzazione governativa per le eredità e le donazioni in favore degli enti morali †.

434. L'autorizzazione all'acquisto è un'autorizzazione am-

* Cfr. art. 84 legge 17|7 1890; ved. Filomusi-Guelfi, v. *Successione* in « Dig. it. », n. 151, pag. 473; Ascoli A., *Donazioni*, Firenze, 1898, 257, 58.

** decr. 26|6 1864, n. 1817, art. 2.

† Cfr. legge 17|7 1890, art. 36 lett. *c*; legge 21|6 1896, art. 1; regolam. 26|7 1896, art. 8.

ministrativa che presuppone la capacità dell'ente e il suo diritto ad accettare il lascito o la donazione, diritto di cui si permette l'attuazione.

La persona giuridica, una volta creata o riconosciuta, è un soggetto capace di diritti e d' obbligazioni e quindi possiede in genere la capacità d'acquistare *; l' autorizzazione toglie il limite apposto da una legge di ordine pubblico ad ogni singolo acquisto e permette che il diritto dell'ente abbia la sua attuazione, cioè che i beni, oggetto della disposizione testamentaria o del legato, entrino nel suo patrimonio. Perciò l'autorizzazione viene ad integrare la capacità dell'ente per ogni singolo acquisto.

In quanto alla donazione, siccome questa è un contratto che si perfeziona, quando l'accettazione del donatario venga a notizia del donante **, al momento della perfezione la capacità delle parti deve esistere: quindi, essendo per il donatario la capacità richiesta al momento dell'accettazione, per quel momento deve intervenire l' autorizzazione. Trattandosi di eredità o di legati, l'accettazione deve venire dopo l' autorizzazione governativa; ma per l'efficacia de' legati basta l'espressione unilaterale legalmente fatta della volontà del testatore e l' accettazione una volta autorizzata può farsi anche tacitamente *** col domandare all' erede o col ricevere il possesso della cosa legata †. Nessun termine è prefisso alla domanda per accettare un legato, onde si deve ritenere che sia quello comune di trent'anni. La giurisprudenza ha poi fissato il principio che anche senza l' autorizzazione governativa l' ente legatario può agire per far riconoscere il suo diritto ad avere il legato ††, fondando ciò sul disposto che dà facoltà agli amministratori degli enti

* cod. civ., art. 2.
** cod. civ., art. 1050 e 1057.
*** cod. civ., art. 934.
† Cass. Firenze, 13|3 1911 (*Dir. eccles. it.*, IV, 360).
†† Cass. Firenze 8|3 1909 (*Dir. eccles. it.*, II, 502.)

di fare « pendente il procedimento per ottenere la sovrana autorizzazione » tutti gli atti che tendono a conservarne i diritti *.

Per i contratti a titolo oneroso l' autorizzazione deve intervenire, quando si perfeziona il contratto e di regola è preventiva all'acquisto ; ma può essere successiva, quando si tratti di acquisto di beni stabili di un debitore fatto dagli enti ecclesiastici per via di aggiudicazione e di subasta ** ; ma la pratica amministrativa non richiede in questi casi un decreto reale, poichè più che un acquisto si ha il necessario svolgimento di una legale procedura pel ricupero di un capitale e dei relativi interessi †.

435. L'istanza per ottenere l' autorizzazione all'acquisto è fatta dal rappresentante dell'ente eretto o da chiunque vi abbia interesse, qualora si tratti di ente erigendo. Nel dubbio, es., quando non si sappia se il lascito fu fatto alla parrocchia o alla fabbriceria, bisognerà decidere caso per caso. Se il rappresentante trascuri o si rifiuti, provvederà l'economato o provocando il sequestro delle temporalità per misura di conservazione, o se si tratti di enti non beneficiari (es. fabbricerie), promovendo dai Ministro guardasigilli lo scioglimento dell'amministrazione con la nomina di un regio commissario per la temporanea gestione. Si fa obbligo ai notai ed altri pubblici ufficiali che abbiano notizia di disposizioni testamentarie in prò degli enti morali ed ai ricevitori del registro, a' quali sia fatta denuncia di atti contenenti qualche pia liberalità di darne avviso, entro i trenta giorni dalla seguita apertura e pubblicazione del testamento o dall'avvenuta denuncia, al rappresentante dell'ente o al procuratore generale della corte d'appello ††.

* decr. 26|6 1864, n. 1817, art. 4.

** decr. 26|6 1864, art. 5.

† Ved. Giovanelli, *Regolam.* ecc., Milano, 1902, p. 96, n. 1.

†† decr. 26|6 1864, art. 6.

L' istanza si presenta al procuratore generale della corte di appello del distretto, ove già esiste o dovrà essere riconosciuta l'esistenza dell'ente morale. Questi, esaminata la domanda, raccolte le opportune informazioni e sentiti anche, dove trattasi di atto di ultima volontà, coloro ai quali sarebbe devoluta la successione, trasmetterà la domanda stessa e i documenti relativi con apposito rapporto al Ministero dei culti, dal quale verranno promosse le deliberazioni del consiglio di Stato e le successive sovrane risoluzioni *.

Disposizioni speciali valgono per le fabbricerie parmensi e liguri **. Per le confraternite, equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza, spetta ai prefetti, sentito il parere della commissione provinciale di beneficenza, la facoltà di autorizzarle ad acquistare beni stabili e ad accettare lasciti e donazioni che abbiano per effetto l' aumento del patrimonio dell'ente donatario †.

Le informazioni determinavano il parere del consiglio di Stato favorevole o contrario all'autorizzazione, secondo il vario stato delle cose e propriamente si esaminavano : *a*) le condizioni della famiglia o dei parenti del testatore e del donante ; *b*) le cause per cui famiglia e parenti erano stati frustrati a beneficio d' un ente morale ; *c*) le condizioni economiche dell'ente donatario, erede o legatario per garantirlo contro il pericolo di dannosi acquisti : ma il consiglio di Stato si limita ad esaminare l'intenzione espressa dal testatore e se al lascito od alla donazione si opponga qualche ostacolo di natura giuridica, salva all'autorità chiamata a dare od a negare l'autorizzazione la facoltà di moderare, in via d'eccezione, per qualche caso speciale il rigore della regola a vantaggio dei successibili *ex lege*, che,

* decr. 26|6 1864, art. 1, 2 e 3.
** decr. 30|12 1809, art. 58 e 113.
† legge 21|6 1896, art. 1 e 2; legge 18|7 1904, n. 390, art. 3.

dimenticati o appena ricordati, si trovino in evidente bisogno di essere sovvenuti *.

L'autorizzazione ad accettare la donazione od il legato come quella a rinunziarli è concessa con regio decreto registrato alla corte dei conti.

436. L'autorizzazione governativa è voluta a pena di nullità ; nel caso di mancata autorizzazione, l'acquisto non ostante fatto sarà nullo (inesistente) e non semplicemente annullabile.

Infatti lo Stato, nel dare la sua autorizzazione, non agisce come semplice autorità tutoria , ma adempie ad una vera funzione sociale col tutelare gli interessi della società contro gli acquisti delle manimorte e, ove trattisi di atto di ultima volontà, dell'ordine della successione *ab intestato*, fondato sul diritto di famiglia. Lo Stato in tal modo porta la sua volontà nell'acquisto, cosicchè può dirsi essere lo Stato che acquisisce in testa all'ente morale **. La formula stessa della legge del 1850 ciò rivela, allorchè prescrive che le disposizioni a favore dei corpi morali *non avranno effetto* , se essi non saranno autorizzati ad accettarle. Trattandosi di nullità, l'acquisto è come non fosse mai avvenuto e non può in alcun modo venir confermato o ratificato posteriormente ***. L'azione di nullità compete a qualsiasi interessato e non è soggetta a prescrizione quinquennale †. La nullità della donazione può essere opposta anche dal donante, dai suoi eredi ed aventi causa ††, e i beni possono essere rivendicati dal disponente, o dai suoi aventi diritto ; l' ente è obbligato a restituire tutti i frutti, non potendosi considerare possessore di buona fede.

* Cfr. cons. di St., sez. IV, 714 1901 (*Riv. dir. eccles.*, XI, 486); ved. regolam. 2116 1896, n. 218, art. 3.

** Filomusi-Guelfi, *Successioni,* in « Dig. it. », n. 77, pag. 427; Giorgi G., *Persone giurid.*, I, 324-25.

*** cfr. cod. civ., art. 1310.

† cod. civ., art. 1300 e sg.

†† cod. civ., art. 1061.

437. Contro il decreto che autorizza l'acquisto i terzi interessati hanno due vie di reclamo: 1.ª ricorso in linea amministrativa o al Re * o alla IV sezione del consiglio di Stato **, ma solo per quistione di legittimità; 2.ª l' azione giudiziaria per impugnare la validità del testamento, della donazione o del contratto, su cui si fonda il titolo di acquisto dell'ente ed anche per dedurre l' assoluta incapacità dello stesso ad acquistare. D' altra parte l' ente che si vede negata l' autorizzazione ha il rimedio del ricorso straordinario al Re o contenzioso alla IV sezione contro il provvedimento amministrativo constatante il diniego ed anche contro l' autorizzazione in parte, poichè per la parte non autorizzata si considera negata l'autorizzazione. Il giudizio del governo sulla convenienza dell'autorizzazione è insindacabile, poichè col ricorso straordinario al Re e contenzioso al consiglio di Stato non si possono fare quistioni di merito.

§ 8. *Le cose ecclesiastiche.*

A. Cose consacrate e benedette †.

438. Con le parole *proprietà ecclesiastica* o *beni ecclesiastici* indichiamo i beni che appartengono ad istituti ecclesiastici, non comprendendo quelli destinati a scopi ecclesiastici, quando siano in proprietà di enti laicali o di privati. L'appartenenza di un bene alla proprietà ecclesiastica è così determinata esclusivamente per causa del soggetto di esso.

* testo unico 1718 1907, n. 638, art. 12 n. 4 e 22.

** testo unico, art. 22.

† Mortara, Chironi, Gabba, in « Foro it. » 1888, I, 1190; 1889, I, 580; 1890, I, 748; Dattino in « Dir. e giurispr. » Napoli 1892; Giorgi G. in « Foro it. » 1896, I, fasc. 16; Atzeri-Vacca, *Sulla commerciabilità delle chiese*, Cagliari 1902 ecc.; ved. per una più completa bibliografia Santachiara T., in « Dir. eccles. it. » II, 549 e sgg.

La proprietà ecclesiastica (*res ecclesiasticae* in senso lato) comprende tre gruppi di cose: *a*) *res sacrae*, cose destinate al culto mediante uno speciale atto solenne; *b*) *res ecclesiasticae* in senso stretto, cioè tutti gli altri beni, mobili, immobili o diritti reali, costituenti la dotazione degli enti ecclesiastici e fra essi i *bona fabricae* o *beneficii*, se sono destinati ai bisogni reali o personali, cioè a stipendiare il clero; *c*) *res religiosae*, patrimonio delle pie fondazioni o *piae causae*, ordini e congregazioni religiose: ma lo scopo di molti di quegli enti, compresi nell'antico diritto fra le *piae causae*, è oggi divenuto scopo di Stato (ospedali, opere pie, ecc.).

Le *res sacrae* poi sono; *a*) *res consacratae* che per mezzo della consacrazione, fatta esclusivamente dal vescovo o da un prete delegato dal papa, acquistano uno speciale carattere sacro (le chiese, gli altari fissi e portatili, i calici, le patene); *b*) *res benedictae* che acquistano tale carattere per un atto meno solenne (*benedictio*), che può essere impartita da un prete anche per incarico del vescovo (tabernacoli, campane, cimiteri, la suppellettile di culto).

439. Secondo il diritto romano le *res sacrae* erano *extra commercium* quasi *res nullius*: l'inalienabilità di esse derivava non da divieto, ma da un'impossibilità giuridica *, in quanto tali cose si consideravano affatto estranee al diritto umano e quindi incapaci di essere in proprietà. L'alienabilità nel caso in cui il *locus sacer* o *religiosus* sia *modicus* relativamente al fondo che si vuole alienare non è in contrasto col principio, poichè sottentra la regola che la pertinenza segue i destini della cosa principale. Nel periodo più tardo è riconosciuta una proprietà del suolo sul quale si trovano chiese ed oratorii † con la particolare limitazione che il fondo non dev'essere alienato ad un ere-

* Dig. 45, 1, 83, § 5; 18, 1, 4, 6 pr.; 6, 1, 23 § 1; 6, 1, 43; 41, 3, 9; 1, 8, 6 § 2, 9; Inst, 2, 1 §§ 3, 8.

† c. 10 (Leone, 466-72) cod, Iust. 1, 5.

tico. Nella legislazione romana imperiale si trova sancito il divieto di alienare beni ecclesiastici *, però con parecchie limitazioni.

Il diritto canonico (ed in base ad esso anche il diritto comune) si staccò dal romano in questa materia, in quanto riconobbe che le *res sacrae* sono suscettive di proprietà ed il titolare può essere una chiesa, una persona privata o pubblica laicale. Le *res sacrae* possono essere oggetto di negozi giuridici in cui la qualità sacra della cosa non dev' essere computata, perchè non s' incorra nel reato di simonia. Anche pel diritto canonico vale il principio fondamentale che l' alienazione dei beni ecclesiastici è di regola vietata senza il concorso di alcuni requisiti materiali e formali, di cui si parlerà in seguito.

440. Le *res sacrae* destinate al servizio divino non possono essere sottratte a tale destinazione : però la Chiesa, che conferisce la sacertà ad una cosa, gliela può anche ritogliere con un *decretum de profanando* con cui le cose sacre sono rimesse in commercio. La manumissione delle cose sacre costituisce un *sacrilegium reale*.

Per le cose sacre valgono i seguenti principi : 1.° esse non possono in qualsiasi modo essere adibite a scopi profani, salvo in casi eccezionali e col consenso del vescovo ; 2.° dal momento della consacrazione sono fuori di commercio : la possibilità d'una privata proprietà senza che siano state o siano comprese tutte le facoltà inerenti al dominio è stata, come si è detto, sempre riconosciuta.

441. La consacrazione della chiesa consiste nell' unzione delle pareti col crisma : a quest'unzione si accompagna di regola la deposizione delle reliquie d'un santo nell'altare principale †. Per la costruzione di una chiesa è necessario il consenso

* Ved. specialm, nel tit. Cod., *de sacros. eccles.*, I, 2 ; nov. 7 *ne res ecclesiasiasticae alienentur;* nov. 120, 131; limitazioni al divieto della nov. 7 in nov. 40, 46, 54, 55, 65.

† c. 26 D. I *de consecr.*

del vescovo che, prima d'impartirlo, deve esaminare se la nuova chiesa sia necessaria o sia dannosa ad altra già esistente e la dotazione per la medesima sia sufficiente *. Per i campanili valgono le stesse prescrizioni che per le chiese, ma essi non vengono consacrati.

La consacrazione dev'essere ripetuta in seguito ad una *execratio*, cioè ad una distruzione della cosa in modo che non possa più servire al suo scopo **. Se la chiesa soggiacque ad una *pollutio* (ingiusto e rilevante spargimento di sangue, ingiusta uccisione di una persona, indecenza, seppellimento d'un infedele ecc.), segue soltanto una *reconciliatio* ***.

Come edifizi destinati al culto divino vengono propriamente indicate le chiese cattedrali, parrocchiali e filiali, ma non gli oratorii aperti al pubblico o privati e le cappelle che sono piuttosto *res benedictae*. Gli oratorii nelle case private non possono essere fondati senza il permesso del vescovo.

442. Il codice penale italiano protegge in modo speciale le cose destinate al culto, giacchè sono considerati come reati qualificati: *a*) il danneggiamento, la distruzione od il vilipendio in luogo pubblico delle cose destinate al culto per disprezzo d'uno dei culti ammessi nello Stato ed anche senza tale intenzione, quando si mutilano o deturpano nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri monumenti, statue, dipinti ecc. †; *b*) l'incendio d'un edifizio destinato all'esercizio d'un culto ††; *c*) il furto di cose che servano o che siano destinate al culto in luoghi destinati all'esercizio di esso o a questi annessi ed assegnati a custodire le cose medesime †††. Evidentemente non sono

* Nov. Iust. 67, c. 1 e 2; 131, c. 7; c. 9 e 10 D. I *de consecr.*; c. 8 X, III. 40; c. 2,3 X, III, 48.

** c. 3 D. 68; c. 24 D. I *de consecr.*; c. 6 X, III, 40.

*** c. 4, 7, 10, 19 X, III, 40.

† cod. pen., art. 142 e 143.

†† cod. pen., art. 300-301.

††† cod. pen., art. 403, n. 3.

così protette per la qualifica di *res sacrae,* giacchè la protezione è goduta da tutt'i culti ammessi nello Stato, quindi anche da quelli che non hanno la speciale *consacratio* e *benedictio* per destinare la cosa al culto.

443. Il diritto romano * e canonico ** concedevano ai malfattori che si rifugiavano in chiese, chiostri, case dei vescovi, parroci, canonici e di pie fondazioni un diritto d'asilo, per cui il colpevole rifugiatosi non poteva essere tratto dagli agenti secolari, ma era ad essi consegnato solo dietro la promessa che non gli sarebbe stata inflitta la pena capitale o una pena corporale. Ma il diritto d' asilo, già abolito dalla Chiesa per i rei di delitti più gravi, non esiste più secondo il nostro diritto (n.° 51) ; perciò, rifugiandosi nelle chiese od in altri luoghi considerati una volta come immuni qualche persona, alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire e l'individuo arrestato verrà rimesso all'autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo, secondo le norme del codice di proc. penale. Si osserveranno però nell' arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie, affinchè l' esercizio del culto non venga turbato e se ne darà inoltre contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al parroco o al rettore della chiesa, in cui l'arresto viene eseguito. Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione e sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi †.

444. Rispetto al diritto civile si fa quistione circa la commerciabilità delle chiese e di tutte le cose consacrate. E per quanto riguarda in special modo gli edifizi destinati al culto la quistione si presenta nei seguenti termini, cioè se il dir. italiano

* c. 4 cod. Theodos., 9,45.

** c. 36 C. 27 qu. 4 ; tit. X, III, 49 ; in VI, III, 23 ; cost. *Cum alias* di Gregorio XIV 2414 1591.

† legge 914 1850, art. 6.

li ritiene *extra commercium* come *res sacrae,* in quanto siasi riferito alle disposizioni del diritto romano-canonico, oppure perchè li considera come demaniali per la loro destinazione all' uso pubblico.

Riguardo all'appartenenza, essi possono essere d'un istituto ecclesiastico legalmente riconosciuto, oppure, avendo una dotazione propria, sono essi stessi eretti in ente morale autonomo; possono essere di enti morali laicali (comuni, confraternite ecc.) o di privati laici.

L' incommerciabilità di simili beni si volle sostenere sia in conseguenza della consacrazione, ritenendosi come ancora in vigore il diritto canonico, sia in omaggio al sentimeuto religioso della grande maggioranza dei cittadini; ma questo motivo è d' indole morale e quello è inesatto, perchè il cod. civ. si occupa in un capo apposito * dei beni relativamente alle persone a cui appartengono e tra essi anche di quelli appartenenti agli enti ecclesiastici. Il legislatore respinse il sistema già seguito dai precedenti codici italiani e, trascurando le *res sacrae,* non le circondò del privilegio dell' inalienabilità già statuita dalla legge canonica. I codici precedenti ** si richiamavano alle norme del diritto canonico che indirettamente veniva ad aver valore di diritto civile ; il codice attuale, dopo aver enumerate le persone soggetti dei beni, stabilisce che i beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili (onde non ha vigore il diritto canonico) e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo †. Adunque le *res sacrae,* che sono beni secondo il diritto canonico e civile ††, in quanto possono formare oggetto di proprietà pubblica e privata, appartenendo di regola,

* cap. III, lib. II, tit. I.

** cod. sardo, art. 436 ; parmense, art. 401 ; napoletano, art. 462.

† cod. civ., art. 425, 433 e 434.

†† cod. civ., art. 406.

salvo titolo in contrario, agl'istituti ecclesiastici, sono alienabili con l' autorizzazione governativa.

445. Ma le conclusioni tratte dal codice civile non si possono applicare puramente e semplicemente alle chiese che sono beni pubblici e che debbono essere rette dalle norme riguardanti tali beni. L'enumerazione che delle cose demaniali fa l'art. 427 cod. civ. si ritiene esemplificativa non tassativa. Oramai è unanimemente riconosciuto dalla dottrina che gli elementi costitutivi della demanialità sono : appartenenza del bene ad un ente pubblico e destinazione ad uso pubblico del bene stesso *. Il bene demaniale è un bene sociale in rapporto diretto ed immediato con un bisogno collettivo che è chiamato a sodisfare ** ; occorre ch' esso sodisfi ad uno scopo di utilità collettiva come bene diretto e non strumentale † e che quest'interesse generale sia riconosciuto e tutelato dallo Stato. Il bene demaniale è inalienabile nel senso che non è possibile per esso alcuno dei negozi giuridici che potrebbero togliere o diminuire la destinazione a pubblico uso : quindi non è in commercio in tutto quanto serve all'uso pubblico : anche la proprietà della cosa demaniale può passare da un soggetto all' altro senza che per questo la cosa diventi patrimoniale.

Nell'attuale periodo di transizione la Chiesa gode d'uno stato giuridico privilegiato che le conferiscono la qualifica di associazione di diritto pubblico e pubblici sono i suoi enti, per i quali si ha una cooperazione dello Stato alla loro fondazione, alla loro amministrazione, alla nomina dei rappresentanti e titolari di essi (n.° 125, 360).

L' interesse religioso che lo Stato tutela è quello che corrisponde ai veri bisogni della popolazione e si sostanzia nel culto ad essa necessario. Quindi le chiese cattedrali, parrocchiali e

* Filomusi-Guelfi F., *Diritti reali,* Roma, 1902, pag. 60 sgg.

** Ranelletti O., in « Riv. it. per le scienze giurid. » 1899, 415 sgg.

† Ranelletti O., loc. cit., 417 sgg.

coadiutoriali con cura d'anime che fanno parte dell'ordinamento territoriale ecclesiastico riconosciuto dallo Stato ed appartengono ad enti pubblici e sono destinati al culto pubblico sono beni demaniali ; senza di esse sarebbe impossibile la sodisfazione d'un bisogno generale o sociale riconosciuto dallo Stato.

La destinazione al pubblico culto è fatta dall'autorità ecclesiastica (e non potrebbe essere diversamente) con la consacrazione ; ma questa, atto puramente spirituale, non produce effetti civili se non quando sia approvata dallo Stato : soltanto mediante quest' approvazione e dopo di essa il bene può dirsi demaniale. La legge delle guarentigie * stabilisce in modo generico essere soggetti al placet ed all' exequatur gli atti delle autorità ecclesiastiche che riguardano la destinazione di beni ecclesiastici.

Ma per la destinazione all' uso pubblico d' una chiesa non è prescritta una speciale forma di manifestazione della volontà governativa : può essere espressa od anche tacita, quando vi sono dei fatti concludenti e dimostrarne la destinazione all'uso pubblico, come, in mancanza di altro titolo, la diuturna e costante osservanza †.

Per le chiese monumentali queste sono dichiarate cose demaniali dal decreto della competente autorità che le dichiara monumenti ; le chiese preesistenti alle leggi eversive che avevano precedentemente acquistato il carattere di cose demaniali l'hanno conservato, poichè tutte le leggi di soppressione escludono dalla devoluzione al demanio e quindi dall'alienazione le cose ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione (n.° 308). Per le chiese cattedrali, parrocchiali o coadiutoriali di nuova fondazione il decreto della potestà civile che dà esecuzione alla bolla di fondazione ecclesiastica, conferisce gli effetti giuridici

* art. 16.

† Cass. Roma 1114 1910 (*Rass. dir. eccles.*, 1910, 225) ; cass. Torino 118 1910 (*Giur. it.*, 1910, I, 1265).

all'atto spirituale della consacrazione e fra gli altri quello di destinarla al pubblico uso sottraendola al commercio. Se si tratta di acquistare aree per erigervi un edifizio di culto o un fabbricato per destinarlo allo stesso scopo, nell'istanza per ottenere l'autorizzazione si specifica l'uso e il potere civile autorizza l' acquisto con la speciale destinazione.

Per le chiese che non servono all'esplicamento delle funzioni di enti conservati o delle quali proprietario sia un privato od altro ente, la destinazione al pubblico che il proprietario fa della cosa bisogna che sia accettata dal pubblico o da chi ne è rappresentante e tutore degli interessi, cioè dal comune. Il bene demaniale è costituito dalla servitù attiva d' uso pubblico che grava sulla chiesa ; il privato potrebbe anche alienarla senza che per questo nè lui, nè il suo successore possano distorla dalla pubblica destinazione. Ma, ancorchè la chiesa sia consacrata e quindi destinata al pubblico secondo i principii canonici, ciò non è sufficiente a creare la servitù d' uso pubblico, ma occorre che concorrano i requisiti richiesti perchè possa costituirsi una servitù discontinua *.

446. Le chiese pubbliche, per il loro carattere demaniale, godono di parecchie prerogative di cui godono le cose demaniali. La loro inalienabilitá significa immutabilità della pubblica destinazione, fino a quando dura la destinazione ad uso di culto. Sono esenti dalle servitù in generale che tolgono o diminuiscono la destinazione a pubblico uso e in particolar modo dalla comunione coattiva del muro † e ad esse non si applicano gli art. 570 e 571 cod. civ. per dichiarazione esplicita della commissione senatoria incaricata dell' esame del progetto del codice civ. Essendo fuori di commercio sono sottratte alla prescrizione

* cod. civ., art. 630 e 634.
† cod. civ., art. 556 e 572.

ed incapaci di negozi giuridici che potrebbero togliere o diminuire la destinazione ad uso di culto *.

Purchè questa destinazione sia salva, ogni negozio giuridico sulla proprietà che non tocchi quella destinazione è ammissibile.

447. Siccome la destinazione all' uso pubblico si ha per volontà della potestà civile, non è a parlare di demanialità, quando la stessa potestà fa cessare la destinazione al culto pubblico della cosa. Giacchè queste chiese come appartenenti ad istituti ecclesiastici non possono essere alienate senza l'autorizzazione governativa, il decreto ministeriale autorizzante l'alienazione fa cessare la destinazione all' uso pubblico della cosa. Ma la semplice consacrazione, non essendo di per sè sola atta a conferire il carattere demaniale all'edifizio, non lo sottrae, p. es., al privilegio del costruttore che lo può far espropriare prima che l'autorità l' abbia destinato al pubblico.

Giacchè la destinazione all' uso pubblico è fatta cessare dal potere civile, si spiega che le chiese possono essere espropriate per causa di pubblica utilità ; quindi possono essere comprese nei piani regolatori, edilizi ecc.

448. Gli oratorii appartenenti a privati che non sono soggetti ad una servitù pubblica non sono incommerciabili. La facoltà del proprietario di potere a suo piacimento chiudere o aprire l' oratorio impedisce appunto il verificarsi di quell' uso pubblico che conduce all' inalienabilità.

449. Non solo le chiese, ma anche gli arredi sacri, quadri, statue possono essere considerati come demaniali, quando siano posti in tali condizioni sopra o dentro l'edificio da poter essere oggetto del culto pubblico, diretto ed immediato, pure restando beni mobili, cioè senza che possano essere considerati immobili per destinazione †. Trattandosi di mobili acquistati a titolo

* cod. civ., art. 1116 e 2113.
† cod. civ. art. 413 e 414.

gratuito, il decreto di autorizzazione all' acquisto ne approva la destinazione a pubblico uso e per i mobili acquistati a titolo oneroso e consacrati al culto tale destinazione sarà riconosciuta dall' economato nell' inventario redatto nel prendere possesso delle temporalità del beneficio o nell'immettere in possesso il nuovo investito *.

450. Esaminiamo la condizione delle chiese degli enti regolari e secolari soppressi eccezionalmente conservate al culto. La quistione va esaminata circa l'appartenenza e circa il loro carattere, se siano beni patrimoniali o demaniali dello Stato †.

Riguardo all' appartenenza non può esservi dubbio ch' esse sono del demanio dello Stato. Il principio attuato dalle nostre leggi ecclesiastiche, nelle quali soltanto è dato ricercare il criterio per risolvere la controversia, è che tutti i beni mobili ed immobili degli enti soppressi appartengono al demanio : i beni redditizi sono venduti ed al fondo per il culto si assegna la rendita corrispondente. Se talvolta si trova nelle leggi prescritto che i beni non sono devoluti al demanio e che restano quindi nel possesso del fondo per il culto, la mancata devoluzione non significa già diniego della proprietà del demanio, sibbene incapacità del bene ad essere venduto.

Ciò premesso, vediamo se queste chiese sono beni demaniali o patrimoniali non disponibili. Avvertiamo che, per quanto riguarda l'inalienabilità di esse, la quistione ha un interesse puramente teorico, perchè non v'ha dubbio che nell'uno e nell'altro caso la vendita ne è sospesa, finchè dura la loro destinazione al culto.

Per quanto concerne le chiese già appartenenti agli enti soppressi prima della legge del 1866 abbiamo due sistemi, l'uno

* regolam. 2[3 1899, art. 27.

† Ved. Schiappoli D., nota alla cass. Roma 10[2 1909 *(Riv. dir. pubbl.*, 1909, II, 253 sgg. e bibliografia *ivi)*.

delle leggi piemontese e napoletana *, l'altro dei decreti-leggi umbro e marchigiano †. Il primo stabiliva la conservazione di tutte le chiese che dovevano rimanere aperte al pubblico coll' onere per la cassa ecclesiastica di provvedere alle spese di uffiziatura, quando scomparivano o decadevano dall'assegno gli ex-beneficiati o a ciò non provvedevano più gli ex-religiosi. Secondo i decreti umbro e marchigiano occorreva un atto del governo manifestante la sua volontà di conservare alcune chiese al culto nell' interesse religioso della popolazione.

Ma, per quanto riguarda le chiese appartenenti alle corporazioni religiose, l'art. 11 della legge del 1866 stabilisce : « Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni soppresse dalla presente legge e dalle precedenti... sono devoluti al demanio dello Stato... ». La legge regola così tutta la materia concernente il patrimonio degli enti regolari ; onde, per l'art. 5 disp. prel. cod. civ., le disposizioni precedenti sono da ritenere abolite. L' art. 18 della legge medesima prescrive : « sono eccettuati dalla devoluzione al demanio e dalla conversione : 1.° gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano ». Secondo quest' articolo è la *destinazione ad uso di culto* che esenta l'edifizio dalla devoluzione e dalla conseguente conversione. Ma l'art. 32 ha cura di aggiungere che « i beni immobili... che cessassero di essere destinati a taluno degli usi contemplati nell' art. 18, saranno convertiti in rendita pubblica a norma dell' art. 11 » ; dunque l' inalienabilità dell' edifizio di culto dura, finchè dura la sua destinazione ad uso di culto.

Secondo l' art. 2 della legge del 1867 « tutti i beni di qualunque specie appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi

* legge piemont., art. 23 ; decr. napolet., art. 24 le considerava chiese regie e provvedute di rettori.

† decr. umbro e marchig., art. 16.

sono devoluti al demanio dello Stato sotto le eccezioni e riserve infra espresse ». Degli edifizi di culto si parla nell'art. 1.° n. 6, in cui si eccettuano dalla soppressione « le fabbricerie ed opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizi sacri che si conserveranno al culto » ; lo stesso art. 1.°, ult. capov., dispone che la designazione degli edifizi sacri da conservarsi al culto sarà fatta con decreto reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della legge, termine che fu prorogato al 15 agosto 1869. L' ultimo capov. dell'art. 1 non ha una portata generale, ma si deve mettere in relazione col numero precedente dello stesso articolo. Non consta che il potere esecutivo abbia mai fatto l' elenco delle chiese da conservarsi al culto ; la conseguenza è che tutte le fabbricerie ed opere destinate alla conservazione degli edifizi sacri sono enti conservati. Il non essersi ripetuto nella legge del 1867 una disposizione analoga all'art. 18 della legge del 1866 nulla dice, poichè la legge del 1867 stabilisce : « Le disposizioni della legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella presente legge » *. E il regolamento **, dopo aver stabilito che i beni rurali ed urbani pervenuti al demanio in forza delle leggi soppressive saranno posti in vendita dall'amministrazione demaniale colle norme stabilite dalla legge e dal regolamento 1867, dichiara esclusi dalla vendita gli edifizi che saranno conservati ad uso di culto. Infine la legge del 1870 sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie † stabiliva che nella esenzione dalla conversione stabilita nell'art. 18 della legge 7 luglio 1866 sono compresi gli edifizi ad uso di culto. Questo disposto, messo in relazione con l'art. 1 n. 6 della legge 1867, spiega che tutti gli edifizi di culto appartenenti alle fab-

* art. 22.

** regolam. 22|8 1867, art. 75, n. 2.

† legge 11|8 170, n. 5784, all. P., art. 4.

bricerie oppure da queste mantenuti o conservati sono inalienabili.

Adunque il principio dominante è che le chiese degli enti soppressi sono inalienabili, se destinate ad uso di culto e finchè dura questa destinazione. Non tutte le chiese sono conservate, ma solo quelle che il governo riconosce utili agli interessi religiosi della popolazione. Non è prescritta una speciale forma di manifestazione della volontà governativa per la destinazione all'uso di culto d'una chiesa. Veramente si è detto in senso improprio che il governo destina all' uso di culto un edifizio : il governo apre al pubblico un edifizio, lo conserva perchè in esso si funzioni ed uffizi : ma la destinazione al culto propriamente la dà l' autorità ecclesiastica, permettendo che nell' edifizio si uffizi. La manifestazione della volontà governativa di conservare ad uso di culto alcuni edifizi di regola è tacita. Essa può risultare e risulta dai fatti seguenti. Sia con la legge del 1862, come con quelle del 1866 e 1867 furono devoluti al demanio solo i beni degli enti soppressi che dovevano essere alienati e convertiti : gli altri rimasero nel possesso e alla dipendenza della cassa ecclesiastica o del fondo per il culto : quindi gli edifizi di culto, per cui non si ebbe la presa di possesso allo scopo della vendita da parte degli agenti del demanio, s' intendono conservati alla propria destinazione, quando in essi si continui l' uffiziatura. Aggiungasi la nomina da parte del fondo per il culto del sacerdote incaricato del servizio religioso nella chiesa stessa, nomina che sia avvenuta senza opposizione da parte dell' autorità vescovile , la quale abbia continuato nella vigilanza sulla chiesa per la parte puramente sacramentale.

Il governo, conservando alcuni edifizi di culto alla propria destinazione, agisce da un lato in esecuzione della legge sulla conversione del patrimonio immobiliare ecclesiastico, dall'altro nella sua attività libera giudicando dell'opportunità e convenienza per gl'interessi religiosi di conservare alcune chiese al culto. Non

agendo come delegato del potere legislativo, può togliere quando gli piaccia la destinazione delle chiese al culto, specialmente quando ciò possa fare senza perturbare la coscienza dei fedeli.

Dal diritto positivo non è dato dedurre alcun argomento per la demanialità o patrimonialità di questi beni. Esso ci fornisce dei requisiti negativi: la *non devoluzione* al demanio fiscale (esplicito nella legge 1866) ; l' *inalienabilità* (esplicito nelle leggi 1866, 1867, 1870) ; ma questo requisito è comune, come si è detto, ai beni demaniali e ai patrimoniali indisponibili *.

Trattandosi di chiese di enti soppressi conservate al culto, non si può dire ch'esse siano beni demaniali. La soppressione dell'ente vuol dire che il culto a cui quell'ente provvedeva non era indispensabile alla popolazione, non era più riconosciuto o tutelato dallo Stato. Perciò la tolleranza del demanio nel continuare a tener aperte al culto alcune chiese può voler dire che esse sono utili, non necessarie agli interessi religiosi. La soppressione dell'ente importa ancora cessazione degli effetti civili di tutti gli atti spirituali in rapporto all' ente medesimo : la demanialità, conseguenza della consacrazione, cessa anch' essa. Ammesso che la chiesa rimanga consacrata al culto nel senso cioè che l' autorità ecclesiastica non la dissacri, perchè questa consacrazione abbia l' effetto di destinare la cosa all' uso pubblico, occorre l' exequatur o il placet e finchè questo non intervenga, potrà dirsi che segue lo stato di fatto, non già lo stato di diritto precedente. Vi sarà soltanto una concessione d'un edifizio, perchè quivi si compiano in comune atti di culto: è il proprietario, demanio dello Stato, che limita per sè la facoltà di disporre di quel bene. Quindi le dette chiese sono beni patrimoniali dello Stato indisponibili, finchè dura la loro destinazione al culto.

* Ved. legge 717 1866, art. 18 ; regolam. 2218 1867, art. 75 ; regolam. 1716 1909, n. 454, art. 3, n. 2 e 8.

Se queste chiese che sono in possesso ed alla dipendenza del fondo per il culto vengono cedute al comune, al vescovado ad una confraternita, ecc., la cessione non importa trasferimento di proprietà, ma semplicemente cessione temporanea dei diritti limitati e degli obblighi che relativamente ad esse ha il fondo per il culto e che sono nomina e revoca dei cappellani o rettori, spese per la conservazione e l'uffiziatura, vigilanza dell'adempimento dell' uffiziatura stessa.

Quando le chiese non hanno importanza dal lato storico od artistico e non sono indispensabili ai bisogni spirituali delle popolazioni, il fondo per il culto ne promuove la chiusura con provvedimento sovrano ed effettua il passaggio dell'edifizio al demanio che liquida ed inscrive a favore del fondo per il culto la rendita corrispondente.

Nel caso si debba cedere ai comuni insieme ai fabbricati monastici anche la chiesa annessa destinata ad uso di culto, si è disposto che ciò abbia sempre luogo in via di semplice uso temporaneo e che detti edifizi debbono tornare nel possesso del fondo per il culto, qualora il comune facesse cessare la loro destinazione ad uso di culto o venisse meno agli obblighi assunti nell' atto di cessione *.

451. I banchi della chiesa di regola appartengono alla medesima, ma possono appartenere anche alla fabbriceria. La chiesa o la fabbriceria possono cedere il diritto di uso di essi sotto la forma di locazione o di diritto reale. Siccome spetta esclusivamente al parroco di fronte ai parrocchiani di determinare le forme e l'ordine di godimento dei tempii parrocchiali, così gli è riconosciuta la facoltà di apporre restrizioni o modificazioni dell' uso non solo temporanee, ma in caso di necessità anche definitive al diritto di tenere banco in chiesa.

* Scaduto F., *Cessioni di chiese e conventi* in « Dir. e giuris. » XVI, n. 4.

Nelle provincie parmensi e liguri * il consiglio di fabbriceria potrà autorizzare l'ufficio di amministrazione tanto a reggere ad economia la locazione dei banchi e delle sedie, quanto a darli in affitto: si ha un contratto di locazione e nel secondo caso con facoltà di sublocare. La concessione d'un banco può durare un tempo determinato, non mai maggiore della vita del concessionario e ciò sia dietro una prestazione annuale, sia per il prezzo d' un capitale o d' un immobile: si ha una vendita d'un diritto, che dura il tempo della vita del concessionario e con divieto di alienare ad altri.

Nel Lombardo-Veneto vigono le norme **, per cui per ogni nuova concessione, oltre l' assenso espresso del parroco e dei fabbricieri, si richiede il permesso formale dell'ordinario ed anche l'approvazione governativa: dalla concessione di banchi non si deve mai indurre servitù di spazio o posto determinato in chiesa, in modo che siano poi impediti i cambiamenti necessari per il servizio o per altre gravi cause, o ne possa venire escluso il popolo in assenza del proprietario. Con le ulteriori prescrizioni †, per cui in caso di estinzione o di allontanamento della famiglia del concessionario non possa lo stesso disporre della concessione per trasmetterla ad altri, ma solo disporre del materiale del banco, si conferma il carattere personale o quanto meno familiare della concessione.

Nelle altre provincie la materia è regolata dal diritto comune. La giurisprudenza ammette che questi diritti costituiscono veri *iura in re,* quindi suscettibili di possesso ed usucapibili. La concessione potrà essere revocata dall' autorità ecclesiastica in caso di necessità del culto e se si pagò una tassa per ottenerla,

* decr. 30|12 1809, art. 36, n. 5-6, art. 66, 67, 68, 69, 70, 71; diritto ad un banco senza compenso, art. 21, 72.

** Nota govern. 7|3 1822 (Giovanelli e Calvauna, *Regolamenti,* ecc., p. 375).

† dispacci govern. 13|3 1842, n. 14175; 5|1 1847, n. 45047 (*Riv. dir. eccles.* I, 419, n. 2).

questa dovrà essere restituita. L' esercizio del diritto può essere limitato per ragioni di ordine pubblico o dalle necessità del culto e dall'amministrazione ecclesiastica. Il vescovo o il parroco hanno facoltà di provvedere alle rimozioni dei banchi e contro i loro decreti non si possono ammettere i rimedi possessori, essendo atti d' impero.

452. Fra le *res benedictae* meritano speciale menzione le campane e i cimiteri.

Le campane sono a ritenersi immobili per destinazione *. Fanno parte della fabbrica, su cui sono collocate ed appàrtengono alla chiesa ; ma possono appartenere al comune o a privati. L'uso di esse, strettamente connesso con l' esercizio del culto, dev'essere regolato esclusivamente dall' autorità ecclesiastica. L' autorità comunale può servirsene per usi propri, quando abbia tale diritto per patto o per consuetudine.

Potrebbero, quali immobili per destinazione, andar soggette alla pignorabilità limitata **, ma fino a quando dura la loro destinazione all' uso pubblico, non possono essere pignorate.

453. I cimiteri † sono oggi secolarizzati. La qualifica di *res benedicta* non ha alcuna conseguenza giuridica. Se il cimitero è del comune, è demaniale, perchè destinato all'uso pubblico ; se appartiene ad un privato o ad un' associazione, il terreno privato è sottoposto ad una servitù di uso pubblico, ch'è essa stessa demaniale ††.

La demanialità non esclude che concessioni private siano possibili nel cimitero subordinate al pubblico servizio e revocabili nel caso cessi la pubblica destinazione. Se il cimitero viene soppresso, il concessionario ha diritto, salvo patti in contrario,

* cod. civ., art. 414.

** cod. proc. civ., art. 586.

† Ved. Pranzataro U., *Il diritto di sepolcro*, Torino, 1905.

†† Se manca tale destinazione ad uso pubblico, il cimitero non può dirsi demaniale. Ved. Cassaz Napoli 12|2 1913 (*Dir. e giurisp.*, 1913, II, 290).

di ottenere nel nuovo cimitero per il tempo che ancora gli spetta o a perpetuità un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente concesso e al trasporto delle spoglie nella nuova sepoltura *.

Il diritto del concessionario sull'area è reale e pel suo contenuto può accostarsi ad un diritto di superficie nel senso di tenere un immobile proprio su fondo altrui. Il diritto sulle costruzioni fatte sull' area è un diritto di proprietà limitato ** in quanto comprende la facoltà di fare tutte quelle opere che si riferiscono alla costruzione e alla conservazione del sepolcro e di farvi deporre il cadavere proprio e della persona che a lui piaccia, semprechè non ostino il carattere della concessione e i regolamenti municipali. Questo diritto apparterrà al titolare del sepolcro, come diritto esclusivo, o in comunione o ai singoli membri della famiglia, secondochè il sepolcro sarà individuale o familiare † e nel primo caso esclusivo o in condominio.

La morale sociale è interessata ai rapporti giuridici che si riferiscono ai sepolcri. Se si tratta di sepolcri familiari, essendo fissato nell'atto costitutivo un ordine successivo di persone che possono essere seppellite nella cappella gentilizia, queste hanno un diritto proprio, personale che non può essere trasferito, alienato in altri che non sia della famiglia, nè può essere colpito dall' azione dei creditori. Si può, del resto, concepire la donazione o la disposizione di ultima volontà dei luoghi di sepoltura; ma questi atti non debbono implicare disprezzo dei morti che vi sono seppelliti o dei vivi che hanno diritto a che la loro coscienza non sia turbata, quando si recano a venerare la memoria dei loro cari. In omaggio a questa religione delle tombe, insita nella coscienza sociale, la giurisprudenza ha ritenuto che

* regolam. 2517 1892, n. 448. art. 102, 104, 122, 124.
** regolam. 2517 1892, n. 148, art. 124 e 105.
† regolam. 2317 1892, art. 97.

i principii del diritto romano siano ancora in vigore per l'art. 3 disposiz. prelim. al cod. civ., onde il sepolcro, appena vi è deposto un cadavere umano, deve ritenersi per sua natura e destinazione in ogni sua parte ed anche nei posti vuoti come cosa fuori di commercio * ; perciò non può formare oggetto di contratto, non è capace d' ipoteca e non suscettivo di espropriazione **.

B. Il patrimonio beneficiario.

454. Il beneficio, cioè la dotazione dell'ufficio, è costituito dalle varie fonti del patrimonio, ma di solito da beni immobili o da rendite. Il suo reddito non dev' essere inferiore ad una certa somma sufficiente pel sostentamento del beneficiario (*portio congrua*, *sustentatio competens*, *congrua*).

Secondo il nostro diritto, il patrimonio dei benefizi è costituito da : *a*) rendite sul gran libro del debito pubblico loro intestate in seguito alla conversione e ora ridotte al tasso 3,50 per cento † ; *b*) canoni, censi, livelli, decime domenicali, ecc., salva la parte prelevata direttamente dal demanio ††; *c*) immobili e mobili esentati dalla conversione e loro assegnati per legge. Si aggiunga per i vescovi e parroci il diritto d'avere dal fondo per il culto un supplemento di assegno fissato dalle leggi ; sui beni delle case religiose assegnati alle chiese parrocchiali di Roma ved. sopra n.° 390. In alcune regioni i parroci hanno anche il diritto alla casa parrocchiale e in tutte percepiscono i

* Cass. Torino 22|11 1883, riportata dal Garbasso, *Dir. di sepolcro nel dir. rom. can. e mod.*, Casale, 1893, 350 ; app. Napoli 7|3 1887; app. Torino 24|2 1905; app. Napoli 8|3 1899 ; cassaz. Napoli 10|12 1900 *(Riv. dir. eccles.* V, 468 nota, XV, 583 ; IX, 744 ; XI, 60.

** cod. civ., art. 1116 ; art. 1967-1° ; cfr. cod. pen., art. 144.

† legge 26|6 1906; Schiappoli D., *La conversione della rendita e gli enti ecclesiastici* in « Rend. del R. Ist. lombardo », 1907, pagg. 318 sgg.

†† legge 15|8 1867, art. 3, al 4.

diritti di stola, gli stipendi delle messe dette con speciale intenzione o provenienti da fondazioni per messe continue.

455. Accanto ai beni pertinenti al beneficio vi sono quelli del beneficiario.

Essi si distinguono in varie specie : a) *bona patrimonialia,* di privata proprietà del chierico ; b) *bona quasi-patrimonialia seu industrialia*, provenienti da qualche prestazione spirituale ; c) *bona parsimonialia*, risparmi fatti sulle rendite ecclesiastiche. Secondo il diritto canonico, il beneficiario ha il dominio e la libera facoltà di disporre dei suoi beni patrimoniali ; in quanto agli altri quel che avanza, dopo aver provveduto al suo sostentamento, dovrebb' essere erogato secondo l'intenzione dei fondatori o in opere di beneficenza. Ma tale obbligo è oggi semplicemente morale ; i chierici non sono tenuti a restituire quanto hanno potuto economizzare sulle rendite beneficiarie o ad erogare il superfluo in opere di carità o in miglioramenti alla sostanza beneficiaria *.

456. Parecchie limitazioni soffrivano i chierici circa la loro eredità. I vescovi prelevavano gli spogli del clero diocesano e lo stesso fecero i papi dopo averlo vietato agli altri ; ma in seguito fu abolito anche il diritto di spoglio. Ma, secondo il diritto laicale, valgono così per la successione testamentaria come per quella legittima dei chierici e per la forma del testamento clericale le norme del diritto civile.

Nel fare la separazione del patrimonio beneficiario dai beni che spettavano agli eredi i frutti dell' ultimo anno di servizio (*annus deservitus*) acquistati, ma non percepiti dal titolare venivano computati in una certa proporzione nell'eredità, alla quale si dava un indennizzo per le spese fatte per i frutti percipiendi. Gli eredi ricevevano talvolta altri diritti (es. un quartale funerario). Ma, secondo il nostro diritto, i frutti dell'ultimo anno

* App. Firenze 2|4 1911 (*Dir. eccles. it.*, IV, 365).

di servizio, anche non percepiti, vanno interamente agli eredi del defunto (pag. 182).

457. I frutti intercalari sono variamente destinati: quelli della mensa vescovile spettano o al successore o alla chiesa; quei dei canonicati della cattedrale o agli eredi o agli altri canonici; quelli della parrocchia o alla chiesa o al successore. Ma, secondo il nostro diritto, appartengono all'economato generale dei benefizi vacanti.

458. Alla fabbriceria e al suo patrimonio incombe, secondo il conc. di Trento *, in prima linea l'obbligo di riparare, mantenere ed anche ampliare l' edifizio di culto e la casa parrocchiale. Ove i redditi della fabbriceria siano insufficienti, saranno chiamati sussidiariamente coloro che percepiscono frutti provenienti dalla chiesa ed in proporzione del reddito da ciascuno di essi percepito: così il patrono † che percepisce frutti dal patrimonio della chiesa (*patronus fructuarius*), i *decimatores* coloro che percepiscono decime e il beneficiario, ove i suoi redditi siano superiori alla congrua. Se il contributo di costoro non è sufficiente, dovranno concorrere i parrocchiani in proporzione delle loro sostanze e i foresi, cioè coloro che non abitano nella parrocchia, ma vi hanno possedimenti.

Tutte queste distinzioni vanno ammesse con le seguenti modalità: *a*) il diritto particolare o consuetudinario o patti in contrario possono sempre modificare l' ordine di graduatoria; *b*) quando non c' è una fabbriceria, spettando l' onere in prima linea a coloro che percepiscono redditi pertinenti alla chiesa, potrà essere tenuto il beneficiario, fattagli salva la congrua; *c*) se il patrono non percepisce frutti dal beneficio, è tenuto immediatamente dopo gli altri obbligati sussidiari e perde il patro-

* Conc. Trident., sess. 21 c. 7 *de reform.* e c. 4 X, III, 48.

† Schiappoli D., *L'obbl. dei patroni di ripar. le chiese parrocch.*, in « Riv. dir. eccles. » VII, 7 sgg.

nato, se si rifiuta di adempire l'onere : se la dotazione data da lui o dai suoi predecessori era fin da principio esigua, egli è tenuto prima di tutti gli altri obbligati.

Per le chiese cattedrali, dopo la fabbriceria, l' onere della riparazione e ricostruzione è sopportato dal vescovo e dal capitolo e sussidiariamente dal clero cattedrale e diocesano e dai diocesani * e per le chiese titolari dei cardinali l' onere è a loro carico.

Ove manchino mezzi per la riparazione, il vescovo dovrà trasferire i benefici della chiesa in rovina presso un' altra ed attribuire a questa i parrocchiani. L' edificio sarà abbattuto e il terreno sarà adibito a scopi profani, ma non disonorevoli.

459. La legislazione italiana si accorda col diritto comune, in quanto impone l'onere anzi tutto a chi vi sia tenuto per un motivo speciale (contratto, sentenza passata in cosa giudicata, consuetudine) e in difetto di questo al patrimonio ecclesiastico; in generale sono obbligate civilmente le persone che sono obbligate ecclesiasticamente. Ma dal diritto comune c'è divergenza nei seguenti punti : *a*) l' onere per le case dei parroci non è equiparato a quello per le chiese parrocchiali ; *b*) quelle cose che, secondo il diritto comune, sono a ritenersi quali pertinenze di queste ultime (cimiteri, campanili, campane) e sono a queste equiparate per rispetto all' onere non gravano invece per rispetto alla provvista ed alla riparazione sulle persone obbligate quanto all' edificio.

460. La legge comunale e provinciale † non pone più fra le obbligatorie dei comuni altre spese di culto che non siano quelle per la conservazione degli edifizi religiosi: « fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligato-

* Conc. Trident., sess. 21 *de reform.* c. 7.

† testo unico 2115 1908, n. 269, art. 320, identico all'art. 299 testo un. 415 1898, n. 164, all'art. 271 testo un. 1012 1889, all' art. 137 legge comun. e provinc. 2013 1865, all. *A*.

rie per i comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d' insufficienza di altri mezzi per provvedervi ». Come si vede, l'obbligo dei comuni ha una portata affatto transitoria * ed un carattere spiccatamente sussidiario.

Al comune incombe l'onere della conservazione in senso stretto limitata, cioè, al mantenimento degli edifizi nell' antica condizione, ai restauri, alle riparazioni. Gli abbellimenti, gli ampliamenti e qualsiasi spesa di lusso, le trasformazioni ** e le costruzioni di nuove chiese † sono spese facoltative interdette ai comuni che hanno ecceduto il limite massimo della sovrimposta. Però la giurisprudenza ha ammesso che l' obbligo dei comuni si estenda anche alle necessarie ed indispensabili spese occorrenti per la ricostruzione di quegli edifizi ed annessi che l'uso del tempo ha reso pressochè inservibili, ove manchino altri mezzi a provvedervi ††. Gli obbligati a fornire i mezzi a tale scopo prima dei comuni sono determinati dal diritto canonico (n.° 458) e dal diritto particolare degli ex Stati, che fissavano anche in che ordine dovevano escutersi i vari obbligati, osservando che se gli Stati apportarono all' ordine fissato dal diritto canonico delle modificazioni, sarà seguito l' ordine diverso stabilito dal diritto particolare. Tali disposizioni legislative possono avere un' estensione maggiore e riguardare anche altri oggetti oltre la conservazione degli edifizi ; ma la legge com. e prov., mentre

* La legge riordinatrice delle spese di culto potrebbe essere quella promessa dall'art. 18 della legge delle guarentigie che non si sa quando verrà o l'art. 28 n. 5 della legge 7|7 1866 che pone gli oneri di culto gravanti sui bilanci delle provincie e dei comuni a carico del fondo per il culto (p. 483) il quale non si è sentito ancora di assumerseli.

** Cass. Napoli 30|11 1911 (*Riv. amm.*, 1912, 54); ved. Cassaz. Torino 24|2 1906 (*ib.*, 1906, 321).

† Cass. Napoli 30|12 1911 ; cons. di St., sez. V, 24|5 1912 (*Giur. it.*, 1912, I, 1, 113 e III, 322).

†† Cass. Torino 31|12 1904 (*Riv. dir. eccles.*, XV, 364); cons. di St., sez. IV, 21|7 1905 (*ibid.*, 628); cfr. cassaz. Torino 30|6 1911 (*Giur. it.*, 1911, I, 1, 1102).

ha resa obbligatoria tale spesa per i comuni che non v' erano soggetti, ha reso d' altra parte semplicemente sussidiario tale obbligo per quei comuni per i quali esso era principale. Attualmente non sono più in vigore le antiche disposizioni che stabilivano un'obbligazione diretta e principale dei comuni di concorrere a tutte le spese di riparazione degli edifizi inservienti al culto, ma tale obbligazione sussiste solo in via sussidiaria nel caso d' insufficienza di altri mezzi.

Spetta al parroco che agisce contro il comune perchè provveda alla riparazione della chiesa parocchiale provare che a lui mancano altri mezzi per sopperire a tale spesa *. E la giurisprudenza ha ritenuto ch'egli possa esperire contro il comune per essere rimborsato delle spese da lui sostenute per la riparazione e ricostruzione l' *actio de in rem verso* per indebito arricchimento, e non quella di utile gestione, trattandosi di spesa obbligatoria e mancando il presunto consenso e la capacità di obbligarsi da parte del comune non autorizzato a norma di legge †.

461. L' obbligo del comune si estende alla conservazione di tutte le chiese parrocchiali e coadiutoriali e se per i bisogni del servizio religioso una parrocchia avesse più chiese in diverse frazioni, esso dovrebbe estendersi a tutte. L'obbligo si riferisce a quegli accessori che fanno parte integrante del tempio, come la sagrestia, il battistero, il campanile, anche indispensabile per l' esercizio del culto. La spesa per la rifusione e sostituzione delle campane potrebbe considerarsi come facoltativa.

462. Il comune non è obbligato alla spesa di conservazione del presbiterio o casa parrocchiale, cioè la casa destinata alla abitazione del parroco o del vicario o vice-curato. La casa par-

* Cass. Roma 27|11 1902 (*Giur. it.*, 1903, I, 1,35).

† Cass. Torino 13|2 1905, 31|12 1904 (*Riv. dir. eccles.*, XV, 359, 365); la cassaz. Roma, sez. un., 1|8 1905 (*ibid.*, 550) la ritiene azione fondata sul quasi contratto di utile gestione di negozio.

rocchiale, dovendosi ritenere come parte del beneficio, destinata a servizio esclusivo della persona del parroco, non è compresa tra gli edifizi servienti al culto pubblico *. Però i comuni possono essere obbligati in forza di leggi degli ex Stati, per cui si seguivano in generale le stesse norme stabilite per le riparazioni delle chiese parrocchiali: così disponevano le regie patenti del 1824 pel Piemonte **. Nel Lombardo-Veneto sul beneficiario grava soltanto la spesa che secondo la legge o la locale consuetudine incombe ad un affittuale, mentre le altre sono a carico del comune †. Nelle provincie liguri e parmensi i beneficiari sono obbligati alle sole riparazioni locative, essendo tutte le altre poste a carico dei comuni, proprietari delle canoniche ††. Negli Stati estensi le riparazioni si hanno a porre fra le spese ecclesiastiche messe in genere a carico dei comuni. Negli Stati pontifici valgono le disposizioni del diritto canonico in riguardo. In tutte le altre regioni non esiste obbligo alcuno da parte dei comuni; al beneficiario incombono in ogni caso soltanto le spese spettanti all' usufruttuario.

463. Giacchè la spesa per i restauri è obbligatoria pel comune, costituisce un credito a favore dell' ente, ripetibile non tanto in via amministrativa quanto in linea giudiziaria. Lo stesso procede pel fondo per il culto e per l' economato, in quanto siano successori e rappresentanti dagli enti e del beneficio tenuto al supplemento della spesa. Non si può dire lo stesso per gli economati, quando si considerano in ragione dell' ufficio che loro incombe d' impiegare i frutti in vari usi , tra cui anche nel restauro delle chiese povere, trattandosi di un onere amministrativo rimesso al suo potere discrezionale. Gli economati generali, in ogni esercizio, hanno facoltà di concedere, sulla

* cons. di St., sez. IV, 24|3 1892 (*Riv. dir. eccles.* III, 53).

** regie patenti 6|1 1824, art. 2; cassaz. Torino 9|1 1890 (*Riv. dir. eccles.*, I, 53).

† disp. 28|5 1853, n. 2103 (*Riv. dir. eccles.*, I, 117, n. 1-2).

†† decr. 30|12 1809, art. 44; decr. 6|11 1813, art. 21; decr. 10|5 1843).

proposta dei subeconomi, sussidi per restauri a chiese cattedrali o parrocchiali, episcopi o canoniche. Per questa concessione che non può essere superiore alle lire 300 si richiede la perizia dimostrante la necessità del restauro, compilata o riveduta da un ufficio tecnico governativo. La concessione del sussidio è subordinata sempre alla possibilità del pagamento da effettuarsi coi fondi disponibili sul bilancio dell'esercizio e previsti in apposito capitolo che per nessun motivo potrà essere aumentato nel corso dell' esercizio finanziario. Per ottenersi un sussidio maggiore delle lire 300 dallo stesso beneficio in un anno si dovrà promovere l' autorizzazione ministeriale. E in tal caso si può fare la concessione, ancorchè sia esaurito il fondo speciale previsto *.

464. Quanto all'ordine, secondo cui possono essere chiamati gli obbligati a compiere le riparazioni degli edifici di culto parrocchiale, occorre distinguere se le leggi degli ex Stati hanno o no disposto in proposito.

Negli ex Stati pontifici, nella Toscana e nel Napoletano, ove, quanto ai restauri, non si sancì esplicitamente altro se non l'obbligo dei comuni derivante dalla legge comun. e provinc. vige l' ordine del diritto canonico, per cui le dette spese sono a carico del parroco, del patrono e de' parrocchiani possessori di beni stabili in ragione del tributo prediale e solo quando sono dal parroco dimostrati l'insufficienza dei redditi della parrocchia, l' inesistenza de' patroni o la nullatenenza o il rifiuto dei parrocchiani (n.° 458), può essere astretto il comune **. Nella Sicilia, però, tale ordine è osservato per le chiese parrocchiali non patronate; per le parocchiali di patronato regio, ecclesiastico o laicale canonicamente acquistato è tenuto prima di tutti il patrono †.

* decr. 213 1899, art. 12 e 13.

** Cass. Roma 1418 1905 (*Riv. dir. eccles.*, XV, 694).

† concord. 1712 1818, art. 7.

In Piemonte l'ordine è fissato dalle regie patenti del 1824 *, le quali pongono in primo luogo i redditi destinati in modo speciale a tali restauri, poi le rendite dei benefici parrocchiali quindi gli altri redditi secondo l'uso fin allora praticato **, cioè il patrono (dopo il parroco) e in ultimo i parrocchiani, ma con questo divario che ove il comune abbracci più parrocchie, la spesa graverà *pro rata* sui parrocchiani benestanti delle rispettive chiese, mentre nel caso contrario essa sarà compresa senza più nella categoria delle spese comunali straordinarie ed oggi obbligatorie per la vigente legge com. e prov.

Nelle provincie liguri e parmensi l'obbligo del comune viene immediatamente dopo quello delle fabbricerie ***. Ma i consigli comunali possono autorizzare l' emissione d' un ruolo che imponga ai parrocchiani il contributo per le spese suddette †.

Nel Lombardo-veneto il comune è obbligato dopo esauriti i fondi ed assegni delle chiese e cioè dopo aver esclusi tutti quelli che sono obbligati per legge canonica †† e quindi anche i parrocchiani.

* r. patenti 6|1 1824, n. 1594 estese alla Sardegna con legge 23|3 1853, n. 1485, art. 8; ved. cassaz. Torino 24|4 1911, 5|5 1909 (*Dir. eccles. it.*, IV, 570, 572): però nella giurisprudenza viene affermandosi l' opinione che le antiche leggi degli ex Stati italiani relative a spese di culto siano state abrogate dalla legge comun. e prov. 20|3 1865 ; ved. Cass. Napoli 12|6 1911 ; Torino 30|6 1911; Roma 4|4 1911 (*Dir. eccles. it.*, V, 268 ; IV, 560 e nota ; 145) ; cass. Roma 6|2 1912 (*Rass. dir. eccles.*, 1912, 217) che ammette che « il principio dominante nel nostro diritto pubblico eccles. si è che, *salvo contratto o particolare titolo di obbligazione*, i comuni sono esonerati dalle spese di culto », se ne eccettui la spesa per la conservazione degli edifici ecc.; ved. cass. Torino 30|4 1912 (*Giur. ital.*, 1912, I, 1, 1168) ; cass. Firenze 15|1 1911 in « Riv. dir. pubbl. » 1911, II, 260 sgg. e nota in contrario di Schiappoli D., *L'obbligo dei comuni per spese di culto;* ved. Ruffini F., *Note esegetiche intorno all'art. 299 legge com. e prov.*, in « Dir. e giurispr. » dic. 1905.

** r. biglietto 16|2 1732 che si riferiva alla consuetudine legittimamente introdotta e seguiva in sostanza le norme del conc. Tridentino.

*** decr. 30|12 1809, art. 37, 92-103.

† cons. di St., sez. IV, 13|11 1896 (*Giur. it.*, 1897, III, 29) e legge 14|2 1810 in Saredo, IV, 268.

†† decr. 5|1 1808 (Saredo, II, 719) ; ved. circol. govern. 27|4 1822, 25|4 1846 (*id.*, III, 1177) ; cfr. decr. 2|12 1818 e circ. 27|6 1823 (*id.*, II, 730 sgg.).

Negli Stati estensi era prescritto che sempre quando venivano meno i mezzi stabiliti dai canoni, cioè i proventi ed i frutti che in qualsivoglia modo spettano alla parrocchia e le forze pecuniarie dei patroni, le spese per restauri o ricostruzioni di chiese parrocchiali siano sostenute dai parrocchiani di quella chiesa che ha bisogno di restauri e che qualora questi siano impotenti a sostenere la spesa e non si possa approfittare di altra chiesa vicina, sia tenuto il comune, a cui appartengono, ad anticipare in tutto od in parte la spesa col diritto però a rivalersi entro un decennio contro la parrocchia a cui hanno servito le spese *.

465. Anche agli edifici di culto diocesani si estende l' obbligo dei comuni, al solo comune in cui sono siti, secondo la vigente legge com. e prov., oppure agli altri secondo le leggi speciali che esistono in Piemonte, Sardegna, Liguria e ex ducato di Parma.

Nel Piemonte le regie patenti del 1824 ** pongono a carico delle diocesi, cioè della città e terre comprese nella diocesi, la manutenzione e riparazione delle chiese cattedrali (ed anche degli episcopi e seminari) distribuendo la spesa in modo che gravi per due terzi sulla città ove risiede il vescovo e per un altro terzo sulle altre terre della diocesi (però quanto alle città di Bobbio, Sarzana e Ventimiglia la proporzione è invertita). Per la Sardegna i due terzi di spesa sono imposti solo alle città di Cagliari e Sassari †. L'obbligo dei comuni interviene soltanto sussidiariamente in mancanza di redditi destinati a tale scopo, delle rendite dei beni dei vescovadi e di altri redditi secondo l' uso finora praticato, cioè la graduazione canonica.

Nelle provincie parmensi e liguri pel decreto del 1809 †† la

* regolam. 12|3 1856, art. 102; legge 21|6 1856, § 98 e 102; minist. 10|10 1857 n. 6025 (Saredo, II, 728-29; 724).

** v. patenti 6|1 1824, art. 1, 3 e 4.

† legge 23|3 1853, art. 8.

†† decr. 30|12 1809, art. 103-112.

provincia è posta di fronte all' opera cattedrale nell' identica condizione che il comune di fronte a quella parrocchiale. Il prefetto deve ordinare che nelle forme stabilite per i lavori pubblici si faccia la perizia delle opere da eseguirsi nelle cattedrali, nell' episcopio e nel seminario alla presenza di persona a ciò destinata dal vescovo ; questo rapporto è comunicato al vescovo, il quale lo manda con le sue osservazioni al prefetto e questi trasmette tutto col suo parere al Ministro dell'interno, dandone parte a quello dei culti. Quando le riparazioni siano ad un tempo necessarie ed urgenti è in facoltà del Ministro dell' interno di ordinarle provvisoriamente, salvo il rimborso da farsi con fondi da somministrarsi dal consiglio provinciale, al quale viene comunicato il bilancio della cattedrale. Se una diocesi comprende più provincie, si fa tra queste la ripartizione e il dipartimento, capoluogo della diocesi, pagherà un decimo in più. Nelle altre provincie, tacendo le leggi speciali, si dovrebbe osservare la graduazione canonica : fabbricerie o enti simili, fondi speciali, capitolo, clero cattedrale e diocesano e infine i comuni, e non i diocesani, di cui tacciono le fonti canoniche. Si potrebbe invocare l' analogia delle leggi piemontesi, ma è più corretto accollare l' onere al comune ove risiede la chiesa cattedrale.

C. I contributi ecclesiastici.

466. *a*). Contributi al papa. — Le contribuzioni al papa furono usate in larga misura durante il medio-evo. Prima si conobbe il *denarius sancti Petri* a titolo di vassallaggio pagato dagli Stati, dai vescovadi esenti, ed in genere dalle corporazioni per avere la conferma dei loro privilegi. Parecchie contribuzioni furono imposte dal papa per la collazione dei benefici ecclesiastici : così il tributo del pallio agli arcivescovi, i *servitia communia* (annate in senso lato) cioè i frutti del primo anno per il papa, i cardinali ed il personale di cancelleria per i vesco-

vadi e abazie conferiti in concistoro ; le *annatae bonifacianae* consistenti nella metà dei frutti del primo anno o in una tassa determinata per i benefici minori anche conferiti dal papa, ma non in concistoro ; le tasse per tutte le dispense, per tutti i decreti papali. Gli spagnuoli potevano da papa Alessandro VI in poi acquistare senza più tutte le grazie contenute in una bolla (cruzada) comprandone una copia. Il provento andava quasi per intero al Re e per effetto della dominazione spagnuola tale singolarità si estese al regno delle due Sicilie *.

Tutte le concessioni che si fanno da Roma avvengono in genere dietro il pagamento di tasse che sono obbligatorie anche civilmente.

In quanto al provento dell' obolo di S. Pietro non si deve considerare nè come colletta, nè come accattonaggio : dato il suo carattere spontaneo, è costituito da tanti doni manuali che si fanno al papa di regola per mezzo d'intermediari, ma anche direttamente.

467. *b*). Le contribuzioni ai vescovi. — Il *cattedratico* è un tributo dovuto alla chiesa cattedrale dalle chiese e benefici dipendenti per riverenza e soggezione alla sede vescovile (*in signum honoris et subicetionis cathedrae*) ; esso si paga di solito, allorchè adunasi il sinodo diocesano. È stato riconosciuto come obbligo civile a carico delle chiese e dei benefici.

È un onere reale a carico dei frutti del beneficio e si paga da chiunque sia in possesso del beneficio ed allorchè questo è vacante, dall'economato regio. Si discute, se il regio economato abbia il diritto di esigere il cattedratico durante la vacanza delle sede vescovile, considerandolo come un'entrata ordinaria di questa ; noi riteniamo l' affermativa, per quanto a ritenere il cattedratico come parte del beneficio vescovile e perciò dovuto, in sede vacante, all' economato regio, sembri d'ostacolo l'indole

* Scaduto F., *Stato e Chiesa nelle due Sicilie*, pagg. 602 sg4.

stessa di questa prestazione, la quale ha per scopo di dimostrare la soggezione all'autorità vescovile che in ciò non potrebbe avere mai per rappresentante un funzionario di Stato.

Data la sua natura reale, entra a far parte del patrimonio della mensa per gli effetti della tassa di manomorta e della quota di concorso, come pure si deduce dal reddito degli enti colpiti ai medesimi effetti ed anche per determinare il supplemento di congrua da corrispondersi dal fondo per il culto ai parroci: cosichè per i benefici parrocchiali meno provvisti in sostanza è pagato dal fondo per il culto.

Identica natura ha il *seminaristico* che il vescovo impone su tutti i benefici dipendenti per fondare e mantenere il seminario vescovile di deficiente patrimonio e il canonicato teologale. Costituisce a tutti gli effetti un bene patrimoniale del seminario.

Le *procurazioni* sono indennità, dovute al vescovo nell' atto della visita, di natura eventuale ed incerta allo scopo di sopperire con moderazione ai bisogni del viaggio e del vitto.

Il *sussidio caritativo* si somministra dalle chiese inferiori al prelato in caso di necessità e nelle convocazioni di sinodi. Simile è il tributo che il vescovo può esigere nel suo primo ingresso nella città vescovile. In altri tempi le chiese inferiori contribuivano alla cattedrale la quarta parte dei censi e degli obiti o mortorii in luogo delle antiche oblazioni che erano fatte ad esse: queste ne rimettevano alla maggiore la quarta parte, ritenendone le altre tre per i restauri, per il clero e per i poveri; ma queste oggi più non si pagano.

I vescovi hanno il diritto di esigere le tasse di cancelleria e pel rilascio dei documenti e certificati curiali che sono rimaste generalmente in uso, regolate secondo la tassa innocenziana (Innocenzo I, 1678).

468. *c*). Diritti di stola. — Alcuni ecclesiatici hanno il diritto di esigere certi emolumenti in occasione dell'esercizio di funzioni ecclesiastiche.

Dall'usanza di fare qualche regalo agli ecclesiastici in ricambio dei loro uffici nacque la lodevole consuetudine di corrispondere ai parroci i diritti di stola in occasione del battesimo, della benedizione nuziale, e della sepoltura e pel rilascio dei relativi certificati (stola bianca e nera). Questi emolumenti furono talvolta autorizzati da decreti vescovili e da consuetudine, tal altra da provvedimenti formali della potestà civile. In generale vale il principio che non può pretendersi un pagamento preventivo, ma compete il diritto a percepirli, anche quando la funzione sia compiuta da un altro parroco e fuori della parrocchia e non vien meno se non rispetto ai parrocchiani affatto indigenti.

Si è quistionato, se i diritti di stola producono o non azione civile: ma questa non si può negare, quando si considerino come correspettivo d'un'opera richiesta e prestata. Le spese funerarie hanno privilegio sulla generalità dei mobili *. I diritti di stola sono soggetti alla tassa di ricchezza mobile. Ma si dovrebbero abolire poichè danneggiano la causa della religione e sono una forma disadatta d'imposta ecclesiastica. Ad ogni modo il diritto civile esclude qualsiasi obbligo di pagamento da parte degli eredi che abbiano fatto celebrare dei funerali in forma civile.

469. *d*). Contribuzioni volontarie. — Fra queste annoveriamo le elemosine od offerte volontarie e le collette che, fatte nell'interno del tempio, non hanno bisogno del permesso dell' autorità di pubblica sicurezza.

470. *e*). Spese di culto a carico dei comuni. — Non è consentito ai comuni d'imporre tasse ecclesiastiche per sopperire a' bisogni del culto. Ciò non toglie, però, che gli enti ecclesiastici non possano domandare dei sussidi per diversi scopi, come abbellimenti degli edifici di culto, completamento di congrue parrocchiali o vicecurali ed in genere per spese di culto, come festività religiose, predicazione quaresimale, ma-

* cod. civ., art. 1956, n. 2.

nutenzione e provvista dei sacri arredi, di olio, cera, salario ai coadiutori, all' organista ecc. Ma, non annoverando la legge com. e prov. le spese di culto tra le obbligatorie, esse possono essere inscritte soltanto tra quelle facoltative : però il comune e l'autorità tutoria debbono escludere dai bilanci comunali qualsiasi spesa di culto, quando il comune abbia ecceduto il limite normale della sovrimposta comunale *. In ogni caso e quindi anche se il comune abbia ecceduto tale limite, le spese di culto debbono essere inscritte, quando il loro obbligo derivi per legge, da diritto di patronato, da un contratto e da un impegno anteriore di carattere continuativo. La legge del 1866 ** mette a carico del fondo per il culto i pesi che le diverse leggi del regno pongono a carico dei comuni per spese di culto in quanto non derivino di diritto di patronato, da contratti bilaterali o non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal governo, da un corpo od ente morale o da privati, ma il fondo per il culto non ancora è giunto ad assumersi tale obbligo (n.° 424).

L'obbligo dei comuni per spese di culto può aversi per un disposto di legge generale per tutti i comuni † o di legge speciale degli ex Stati, ancora in vigore nelle diverse provincie.

Ma, secondo la giurisprudenza ultima ††, la legge comunale avrebbe abrogato, per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti e per aver regolata tutta la materia delle spese di culto a carico dei comuni, tutte le diverse leggi anteriori : perciò la sola spesa obbligatoria per i comuni è quella per la conservazione degli edifizi religiosi e ogni altra spesa di culto può essere solo facoltativa per essi. Quando si fece la legge del 1865 il progetto Boncompagni dichiarava anch'esso generica-

* legge 1416 1874, n. 1961, art. 3; cfr. legge 617 1912, n. 767..

** art. 28 n. 5.

† art. 320 legge com. e prov. 2125 1908 ; sopra pag. 586, nota *.

†† ved. sopra, pag. 521, nota *.

mente obbligatorie per i comuni le spese di culto a norma delle leggi e delle consuetudini. La commissione parlamentare non accettò il progetto Buoncompagni e scrisse l'art. 237 identico all'art. 320 dell'attuale testo unico : l'aver menzionate le sole spese per la conservazione vuol dire che si vollero abolite tutte le altre. Questo disse anche il relatore Restelli che scriveva che con quell'articolo si era mirato a togliere un'ingiusta disparità di trattamento fra le varie regioni d'Italia e non si doveva quindi più aver riguardo alle leggi e consuetudini diverse che fossero ancora in vigore.

Ma, secondo noi, la legge del 1865 volle radiate dai bilanci comunali tutte quelle spese di culto che non avevano altro titolo di obbligatorietà se non la consuetudine dimostrata con la lunga inscrizione nei bilanci dei comuni e che si presumevano inscritte dato lo spirito confessionistico delle passate amministrazioni *. Il legislatore nel 1866 ** riconosceva esplicitamente che, anche dopo la legge com. e prov. del 1865, esistevano delle spese di culto, diverse da quella della semplice conservazione degli edifizi sacri, obbligatorie per i comuni in base a particolari leggi degli ex Stati. Le quali appunto per il loro mantenimento e la loro recezione nel nuovo Stato venivano anch' esse a far parte delle leggi del regno. Inoltre la legge del 1865 aveva un articolo † che stabiliva che sono obbligatorie per i comuni tutte quelle spese che sono poste a loro carico da speciali disposizioni legislative del regno ; quindi le antiche leggi regionali in materia di spese di culto sono tuttora in vigore, in quanto non contradicono con qualche disposto della legislazione italiana.

471. Nelle provincie napoletane i comuni non hanno alcun

* Ved. Schiappoli D., in « Riv. dir. pubbl. », 1911, II, 269 sgg.

** legge 712 1866, art. 28 n. 5 : « *spese di culto imposte dalle diverse leggi del regno* ».

† legge 2013 1865, art. 116 ; testo un. 1012 1889, art. 145 ; test. un. 415 1898, art. 175 ; 2115 1908, art. 192.

obbligo per spese di culto *: per le parrocchie meno provviste le spese di culto sono state assunte dal fondo per il culto nella misura d'un terzo della congrua **.

In Sicilia le disposizioni del concordato del 1818 *** riguardanti la congrua ai parroci si debbono ritenere abolite dalle nuove disposizioni dello Stato italiano; a carico del comune, oltre la spesa del mantenimento dell' edifizio, sarà il mantenimento del sotto-parroco, qualora non vi siano rendite addette a questo fine, o la parrocchia non sia di patronato.

Nel Lombardo-veneto l'obbligo dei comuni per le spese per l'esercizio del culto era affatto sussidiario e seguiva dopo esauriti i fondi destinati dallo Stato ****.

Nelle provincie liguri e parmensi l'onere delle spese di culto è a carico di tutti i comuni in linea sussidiaria dopo escussi i redditi delle fabbricerie †. Essi hanno anche l' onere sussidiario per i vicari dei parroci e rispetto a questi l'onere di provvedere l' alloggio, ove non esista una canonica o di pagare un'indennità. È però concesso ai comuni di sopperire in difetto di altri mezzi con un' imposta straordinaria a scopo di culto ††.

In Piemonte l'obbligo risultante dalle patenti del 1824 (n.° 464) riguardava soltanto gli edifizi di cui si è parlato, e manteneva le spese di culto consuetudinarie anteriori, ma queste furono abolite, onde rimasero le congrue a carico di quei comuni che le corrispondevano anteriormente anche soltanto per consuetudine †††; si confermavano gli obblighi preesistenti e si rende-

* I decreti 2|12 1813 e la legge 12|12 1816 art. 214 si devono ritenere abrogati; ved. pertanto cons. di St., 27|6 1890 e 6|6 1891 (*Riv. dir. eccles.*, I, 143; II, 183); Schiappoli, *Le congrue*, pagg. 118-21, 265 sgg.

** legge 4|6 1899, art. 2.

*** concord. 16|2 1818, art. 7.

**** decr. 5|1 1808 (Saredo II, 719).

† decr. 30|12 1809, art. 92 sgg.

†† decr. 30|12 1809, art. 92, 99, 100 e 103.

††† ved. accordi tra Carlo Felice e Leone XII approvati con bolla 14|5 1828 e

vano obbligatori gli assegni che da prima fossero soltanto facoltativi.

472. Quando l'obbligo del comune è nato per contratto, che lo dichiarava e ne precisava il modo e l'estensione, il titolo costitutivo regola le condizioni delle parti, e quest'obbligo non passerà al fondo per il culto, come non passerà quando il comune sia patrono della parrocchia.

Il dubbio sorge quando la spesa di culto sia stata inscritta per un periodo di tempo ultratrentennale o magari da tempo immemorabile. Secondo noi la legge comunale e provinciale ha inteso abolire tutte le spese di culto che dipendessero da una consuetudine, e non da altro motivo obbligatorio, come legge speciale, contratto, testamento, atto della pubblica amministrazione. In base a tale interpretazione la spesa del culto dovrebbe essere radiata dal bilancio, lasciando al parroco od altro interessato dimostrare che la spesa aveva le sue origini sopra un titolo obbligatorio. Ma sul valore delle inscrizioni delle spese di culto a carico dei comuni abbiano tre soluzioni: 1.ª L'inscrizione ultratrentennale dà vita ad una vera prescrizione acquisitiva da parte dell'ente di culto e sostituisce così il titolo che manca. 2.ª La detta iscrizione fa solo presumere l'esistenza del titolo; e poichè non si tratterebbe ad ogni modo di una presunzione assoluta, ma soltanto d'una presunzione relativa o *hominis*, ne deriva soltanto l'effetto che l'onere della prova verrebbe accollato al comune, il quale dovrebbe così dimostrare la non esistenza del titolo obbligatorio oppure la propria liberazione. 3.ª L'inscrizione non ha valore di sorta nè all'effetto di sostituire il titolo mancante, nè a quello di farlo presumere. La giurisprudenza è ondeggiante e mentre quella amministrativa ritiene che la duratura inscrizione non fa sorgere

1. biglietto 16|10 stesso anno (*Traités publics de la Maison de Savoie*, Turin, 1836, V, 374 sgg.).

non che un vero acquisto per prescrizione neanche una presunzione qualunque di obbligatorietà della spesa *, quella giudiziaria nega di regola alla diuturna inscrizione in bilancio della spesa di culto un qualunque valore per farla ritenere o anche solo presumere obbligatoria **. E la ragione principale è che le antiche comunità erano mosse da spirito confessionistico che le spingeva a largheggiare in spese di culto e visto quanto fosse diffusa la consuetudine che a molti servizi di culto provvedessero i comuni stessi quasi che si trattasse di servizi pubblici.

473. Le congrue e i supplementi di congrua ai parroci †. — Congrua (*portio congrua*) chiamavasi quella parte di proventi che nella *incorporatio pleni iuris* (n.° 269) doveva rimanere salva al vicario perpetuo incaricato della cura d'anime in un chiostro, in una congregazione religiosa, in un capitolo collegiale o cattedrale, o in un beneficio annesso a questi enti. In generale si dà tal nome al limite minimo d'una dotazione beneficiaria che sia legislativamente fissata come sufficiente al mantenimento dell' investito. Può essere corrisposta dallo Stato, dai comuni, da altri enti morali ed anche dalla Chiesa e dicesi *congrua* o *supplemento*, secondochè vale a formare la totalità o solo una parte del beneficio curato. Considerata come il limite minimo di dotazione beneficiaria, si confonde col beneficio, onde : *a*) non si può fondare un beneficio curato, se l'ammontare delle rendite annesse come dotazione al medesimo sia inferiore alla congrua ; *b*) l' ammontare della dotazione d' un

* Cons. super. di benef. e assist. pubbl. 20 e 22[2 1907 (*Man. ammin.*, 46, p. 178).

** Cassaz. Roma 27[4 1904 (*Riv. dir. eccles.*, XIV, 337) ; app. Bologna 30[3 1906 (*ivi*, XVI, 356) ; cass. Torino 30[4 1912 (*Giur. it.*, 1912, 1, I, 1168 e nota). Però cass. Roma 5[1 1912 (*ivi*, 368) ammette che il pagamento ultratrentennale di spese di culto da parte del comune può costituire presunzione *iuris et de iure* dell'esistenza del titolo.

† Schiappoli D., *Le congrue e i supplementi di congrua ai parroci*, Torino, 1898.

beneficio può essere diminuita per varie cause, ma la diminuzione deve far salva la congrua.

474. L'obbligo del fondo per il culto * di pagare ai parroci un supplemento di assegno che, compresi i prodotti casuali sulla media d'un triennio, avessero un reddito minore di annue lire ottocento, eccettuate, però, le parrocchie di meno che 200 abitanti (quando non concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni) venne dalla legge stessa limitata alla condizione che vi fossero fondi disponibili dopo sodisfatti gli oneri prima graduati nella legge e nella misura di tali fondi. Le condizioni non prospere del fondo per il culto non permisero di attuare parzialmente tale obbligo se non nel 1884 ; poi con legge del 1892 ** fu per tutti i parroci elevato il supplemento fino a raggiungere lire 800 ; e nel 1899 fu portato ad annue lire 900, al netto di qualsiasi onere o peso, con la promessa di elevarlo a lire 1000, quando vi fossero fondi disponibili e dando un maggiore assegno del 15 per cento per spese di culto, qualora non vi fossero fabbricerie, altri enti speciali o privati obbligati a sostenerle †. La liquidazione si fa d' ufficio dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco. Fatta la liquidazione dell' assegno, sarà immediatamente comunicata all'interessato, il quale, entro un mese, potrà presentare reclamo sul quale delibererà il consiglio d'amministrazione. In mancanza di reclamo la liquidazione s' intenderà accettata ; però sia la mancanza del reclamo come la liquidazione definitiva non importano decadenza dell'esperimento dell' azione giudiziaria ††. Per ottenere il pagamento di ciascuna

* legge 717 1866, art. 28, n. 4.

** legge 3016 1892 ; la cassaz. Roma decise che la decorrenza dell' assegno dovesse essere quella del 1. luglio 1892; le spese di culto dovessero comprendersi nelle passività patrimoniali; che per siffatti crediti, comechè illiquidi, non dovesse dirsi decorsa la prescrizione quinquennale.

† legge 416 1899, n. 192, art. 1 e 2.

†† App. Napoli 1714 1910 (*Dir. eccles. it.*, III, 495) ; cass Roma 613 1909 (*Giur.*

rata semestrale il parroco dovrà far pervenire alla delegazione del tesoro della provincia il certificato della curia diocesana comprovante esser egli tuttora in possesso del beneficio parrocchiale e di avere esercitato le funzioni del proprio ufficio *. Durante la vacanza del beneficio parrocchiale non saranno pagati i supplementi di congrua ** : in caso di cambiamento di titolare il supplemento sarà riattivato dopo la concessione dell'exequatur e del placet e con decorrenza dalla data di essi.

475. L' obbligo del fondo per il culto è sussidiario, rimanendo principale quello che eventualmente gravasse sui comuni, poichè l'obbligo dei carichi di culto dei comuni al fondo per il culto viene dopo quello del supplemento di congrua (n.° 424). I comuni possono essere tenuti a pagare il supplemento di congrua : 1.° se vi siano vincolati da disposizioni degli ex Stati (non quindi per disposizione generale dello Stato italiano) o da particolari convenzioni ; 2.° soltanto nella misura fissata dalle stesse leggi ; onde l'obbligo del fondo per il culto può intervenire sussidiariamente tanto per i comuni che non vi sono tenuti affatto, come per quelli che vi sono tenuti per una somma inferiore alle lire 900. Occorre però osservare : 1.° che sono posti intanto a carico del fondo per il culto gli assegni concessi dai comuni in surrogazione delle decime sacramentali anticamente abolite nel limite di lire 800, tenuto conto delle altre rendite possedute da ciascuna parrocchia † (così nelle provincie napoletane e non nelle siciliane ove rimase in vigore il concordato del 1818) ; 2.° nelle provincie liguri e parmensi l' ob-

it., 1909, I, 2, 927). Ma la cass. Roma 27|10 1912 (*Foro it.*, 1912, I, 1451) ha ritenuto che anche quando l'accettazione della liquidazione avvenga tacitamente per mancanza di reclamo amministrativo nei termini legali, è preclusa al parroco ogni ulteriore azione giudiziaria per far rettificare la liquidazione.

* regolam. 29|8 1899, art. 30.

** regolam. 25|8 1899, art. 34.

† legge 14|7 1887, art. 2 ; legge 30|6 1892, art. 1.

bligo riguarda solo i vicari e non i parroci *. Due eccezioni riguardano la congrua ai parroci delle chiese ricettizie (n.° 389) e gli assegni ai parroci di Roma (n. 390).

476. La differenza tra le lire 900 e il reddito netto del beneficio costituisce l'assegno supplementare di congrua da corrispondersi dal fondo per il culto. Bisogna, perciò, determinare da una parte le attività e dall' altra le passività, cioè i pesi, gli oneri e le spese a carico della parrocchia e del parroco. Le norme sono dettate del regolamento del 1899 **.

La base fondamentale per accertare il reddito è costituita dalle denuncie e dalle liquidazioni fatte e compiute agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta ; però si terrà conto anche dei cespiti sfuggiti all' applicazione di detta tassa e si computeranno nelle attività i prodotti casuali, il reddito della casa parrocchiale e dell' orto o giardino annesso, gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo a carico dei comuni e di altri enti morali, ecc., non che le rendite derivanti da lasciti, donazioni e simili †. Nel determinare la rendita dei fondi rustici ed urbani, si tien conto del reddito effettivo, prescindendosi dall'applicazione del criterio legale di otto volte il tributo erariale diretto, quando tale criterio non è più rispondente alla realtà. E nel fissare il reddito dei proventi di stola si considerano il numero e le condizioni dei parrocchiani.

Accertato il reddito della dotazione beneficiaria, bisogna dedurre i pesi che gravano sul patrimonio, cioè : *a*) i pesi patrimoniali ; *b*) gli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie ; *c*) le imposte (anche la ricchezza mobile) e le tasse che colpiscono direttamente i beni o le rendite computate nelle attività, non che le spese delle riparazioni ordinarie ai fabbricati ecc. ††. Si ammettono in deduzione, quando ne siano

* legge 30|12 1809, art. 37 e 92.
** regolam. 25|8 1899, art. 6 sgg.
† regolam. 25|8 1899, art. 7, 6 e 8.
†† regolam 25|8 1899, n. 830, art. 9 e 10.

dimostrati l' obbligo e la necessità, la spesa pel coadiutore, quella pel fitto della casa ad uso di canonica, quando la parrocchia ne sia sprovvista ancorchè il parroco abiti in casa propria, poichè si parte dal concetto che la legge abbia voluto assicurare ai parroci, oltre gli alimenti, anche l' alloggio.

477. La legge, infine, ha voluto assicurare ai parroci che debbono provvedere in proprio alle spese di culto la rendita complessiva di nette lire 1035 (elevabili a lire 1150), cioè lire 900 per assegno alimentare e lire 135 per spese di culto ; onde : *a*) se un parroco non abbia rendita di sorta, deve avere dal fondo per il culto lire 900 per il primo titolo e lire 135 per il secondo; *b*) se un parroco possegga una rendita pari o superiore alle lire 900, ma inferiore alle lire 1035, ha diritto alla differenza per assicurarsi il minimo reddito di lire 1035.

La liquidazione dell'assegno supplementare, legalmente fatta, è definitiva, nel senso che non possa esserne variata la misura, qualunque mutazione avvenga nelle rendite del beneficio ; onde come non deve essere diminuito per i nuovi acquisti che faccia il beneficio, così non dev'essere reintegrato, quando alcuni cespiti vengono a diminuire od anche a mancare *. In linea d'equità si può ammettere che il fondo per il culto debba reintegrare le rendite beneficiarie che, in seguito alla legge sulla conversione della rendita pubblica, si ridussero in misura inferiore al limite legale **.

478. *g*). Canoni, censi, livelli, decime ed altre simili prestazioni. — I canoni, i censi, i livelli e le decime erano degli oneri reali †, cioè obblighi ad una prestazione a carico del possessore d' un fondo. L' origine di

* *Contra* cass. Roma 3|4 1908 (*Rass. dir. eccles.* I, 367).

** App. Napoli 30|12 1908; app. Firenze 7|3 1910 (*Foro it.*, 1909, 470 ; 1910, 1402) ; ved. lett.-circol. 7|5 1912, n. 20 della Direz. gen. del fondo culto ai parroci (*Dir. eccles. it.*, V, 244).

† Fadda e Bensa, nota alla traduz. del Windscheid, vol. I, parte 1., pagg. 567 sgg. ; Nani C., *Storia del dir. priv. ital.*, Torino, 1902, pagg. 350.

essi è sempre germanica, poichè il diritto romano non conobbe un simile istituto intermedio fra il diritto reale e quello di obbligazione. Il diritto germanico, considerando la terra come capace di diritti e d' obblighi, traeva la possibilità di costituire sopra di essa, anche se appartenente ad altri in proprietà, certi diritti che non consistevano in utilità che il fondo poteva dare, ma in prestazioni, delle quali il fondo con le sue rendite assicurava l'adempimento e nel proprietario designava la persona che le doveva compiere. Secondo la dottrina e la pratica medievale l'onere reale dipendeva da una potestà sul fondo gravato e poteva originarsi per titolo di diritto pubblico o privato.

Si chiamano reali nel senso che il diritto all' onere è una cosa di cui quegli, nel cui interesse venne costituito, ha la proprietà : generano d' altra parte un credito ed un debito, un credito per parte dell'ente ecclesiastico, un debito per chiunque si trovi in possesso del fondo. Col risorgere del diritto romano queste prestazioni furono variamente classificate, ora come *iura in re*, ora come servitù, ora come diritti d'obbligazione : forse si avvicinano più al vero coloro che le ritengono diritti reali di credito o diritti reali che consistono *in faciendo*.

479. Il censo riservativo era la prestazione che il proprietario si riservava a vantaggio proprio o di altri sulla terra al momento in cui l' alienava, pur trasferendo il domino diretto ed utile al concessionario.

Non si ebbero difficoltà per parte dei teologi ad ammettere tale contratto, che si distingue dall'enfiteusi perchè in questa si aliena soltanto il dominio utile.

Il censo costitutivo o consegnativo era quello costituito per contratto sul suolo nei mutui fruttiferi, onde in luogo degli interessi del capitale davasi una quota di frutti o in specie o in danaro. La difficoltà, per cui questi contratti nascondevano prestiti ad interesse condannati dal diritto canonico, fu eliminata considerando che il censo consegnativo differiva dal mutuo,

per taluni caratteri essenziali, ond' era piuttosto una compravendita d'una rendita. L'approvazione dei canonisti e più ancora la bolla di Nicolò V (1452) tolsero qualunque ostacolo alla diffusione di questi contratti sulla proprietà fondiaria che furono regolati in modo definitivo da una bolla di Pio V *de censibus* (1568). I censi costituiti in base alle disposizioni di questa bolla si dissero *bollari* * o *quandocumque*, perchè, mentre al venditore era sempre facoltativo di risolvere il censo mediante la restituzione del capitale ricevuto, il compratore non poteva mai ripetere il capitale sborsato per l' acquisto del censo.

Il canone è la prestazione del domino utile al direttario nel contratto di enfiteusi. Di questo contratto fece largo uso la Chiesa, poichè con esso sfuggiva al divieto di alienare i beni ecclesiastici. L' enfiteusi ebbe nel medio-evo dei punti di contatto con l'istituto della precaria che in Italia aveva assunto il nome di *livello* che passò ad indicare anche la prestazione dovuta nel contratto livellario †.

Secondo le disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civ., art. 29, le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo d'enfiteusi, subenfiteusi, censo od altro simile, costituiti sotto le leggi anteriori, sono regolati dalle leggi medesime; quindi per i censi è vietato di ripetere il capitale da parte del creditore ; però il censo è redimibile, essendo espressamente accordato il riscatto al debitore anche per i censi ecc. costituiti sotto le leggi anteriori.

480. Con la parola decima s' è usato indicare qualunque decima parte dei frutti della terra e dei proventi dell'industria o di altro lavoro, la qual parte è ceduta dal possessore della terra o da colui che esercita quell'industria (decimato) ad un terzo che dicesi decimatore. Il termine dovrebb' essere usato

* Sul contenuto della bolla piana ved. Nani C., op. cit., pagg. 357-58.

† Ved. Nani C., op. cit., pagg. 366 sgg.

per indicare effettivamente la decima parte, ma invalse la consuetudine di chiamare decima qualunque porzione maggiore o minore del decimo corrisposta alla Chiesa specialmente per servizio di culto. Secondo le varie origini e natura la denominazione generica di decima assume indicazioni proprie e speciali di *primizia*, concessa nella quantità voluta dall' offerente sui primi frutti ; *novale*, quand'è posta su terreni, coltivati o dissodati di recente ; *in natura*, quand'è data nelle forme di raccolto o di prodotto ; *commutata*, quand'è convertita in prestazione pecuniaria, ecc. Sono *feudali* o *domenicali* quelle pagate ad enti ecclesiastici in correspettivo di antiche concessioni di terre già di proprietà di quegli enti ; il loro titolo giuridico stava in un rapporto tutto particolare di obbligazione intervenuto fra concedente e concessionario di quelle terre. Dovute alla Chiesa per ragione dei fondi che già di sua proprietà fossero passati in possesso di altri, prendevano il nome speciale di *none*, perchè si pagavano sui frutti che rimanevano dopo aver pagato la decima sacramentale in nove decimi del capitale intero, talchè le due decime erano nella ragione di nove a dieci. Ma la Chiesa, fondandosi sul diritto mosaico, pretendeva altre decime generali, quasi omaggio dovuto alla divinità : erano queste le decime *sacramentali* o *spirituali*, specie di tributi che per prescrizione tacita od esplicita del potere sovrano si dovevano pagare da tutti i fedeli alla Chiesa, avevano la loro radice nell'amministrazione dei sacramenti o di altri servizi spirituali e valevano come correspettivo della stessa. Sono desse di origine biblica, obbligatorie dopo Carlo Magno, imposte dai papi dopo il secolo IX. Più di tutti fu s. Gerolamo quegli che insistè sulla necessità di pagare le decime, ricordando il principio ebraico che chi serve all' altare deve vivere dell' altare.

481. Il diritto canonico pretende in favore della Chiesa le decime sacramentali : *a*) *personali*, imposte sui guadagni dell' uomo, cioè su ogni industria o commercio, su ogni arte o

mestiere, su tutto ciò che deriva dalla sua attività ; *b*) *prediali*, imposte o sulla terra per ragione dei frutti che produceva o sui frutti per ragione della terra che li ha prodotti; *c*) *miste*, imposte su ciò che proviene in parte dall'uomo e in parte dalla terra (agnelli, miele, latte, fieno ecc.). Inoltre la Chiesa si attribuì il diritto di esigere la decima anche sui mobili lasciati alla morte d'ogni fedele (*decima mortuorum*).

Il diritto canonico pone come presunzione legale che l' obbligo di pagare la decima esiste, onde chi pretende essere esentato deve provarlo. Esso sostiene che il peso graviti sui frutti (erroneamente da taluni si ritennero perciò diritti personali), onde sia da sopportarsi da colui che di tali frutti ha il godimento ; infine pretende che le controversie in materia di decime siano di competenza dei tribunali ecclesiastici, il che oggi non è più ammesso.

482. Giacchè fra i diritti patrimoniali degli enti ecclesiastici si annoverano solo quelli muniti di azione civile e non le prestazioni che, sebbene autorizzate dal diritto canonico, non costituiscono se non obblighi religiosi privi di garanzia giuridica, non si debbono considerare come tali le decime sacramentali abolite dalla legge del 1887 (pag. 66). Al contrario le decime domenicali costituiscono veri diritti patrimoniali che la legge stessa non abolì, ma commutò in prestazioni in danaro e rese affrancabili.

483. I principii fondamentali della legge del 1887 sono : 1.° abolizione delle decime sacramentali e delle altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi religiosi (escluse quindi le domenicali), dovute ai vescovi, ai parroci, ai coadiutori, agli altri corpi morali che hanno per scopo un servizio religioso (fabbricerie, confraternite, seminari) o all'amministrazione del fondo per il culto e dell' asse ecclesiastico di Roma o al demanio dello Stato, non delle sacra-

mentali dovute ai privati laici o a corpi morali laicali, come al comune quale successore delle ricettizie soppresse: tali dovevano essere all' epoca della pubblicazione della legge, quindi escluse quelle che si trovavano già affrancate; 2.° commutazione obbligatoria di tutte le altre decime, così delle domenicali e delle altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti che si pagano in natura sotto qualsiasi denominazione come delle sacramentali passate in mani laiche, in annuo canone fisso in danaro, rimanendo immutate le disposizioni del codice civile intorno all'enfiteusi ed alle rendite perpetue; 3.° affrancamento facoltativo delle rendite così costituite mediante il pagamento d' un capitale in ragione di lire cento per ogni cinque lire di rendita.

La legge contiene una disposizione transitoria a prò dei vescovi e ministri di culto aventi individualmente cura d' anime, cioè parroci e coadiutori che avevano avuto l'exequatur e il placet all'epoca della pubblicazione della legge (22 luglio 1887). Essi continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime sacramentali limitatamente alle quote che, secondo le consuetudini e leggi allora in vigore, restavano a loro esclusivo profitto, salvo ai debitori la facoltà di chiedere la commutazione in canone fisso. Ma i successori di questi beneficiari non hanno diritto che ad un minimo di assegno annuo che non potrà eccedere le decime e le altre prestazioni abolite, fino a raggiungere le lire 6000, se vescovi, lire 800 per i parroci e coadiutori, meno per la provincia di Roma, in cui il minimo è di lire 3000. In quanto agli assegni già a carico dei comuni in surrogazione delle decime abolite ora passati al fondo per il culto ved. sopra n. 475.

484. Le prestazioni decimali di qualsiasi specie, natura e denominazione pervenute al demanio o all'amministrazione del fondo per il culto, per qualunque titolo, dalla mensa vescovile e dai canonicati sia conservati che soppressi della chiesa catte-

drale di Girgenti e quelle tuttora comprese nelle temporalità della detta mensa e dei canonicati conservati della chiesa medesima, sono regolate da legge speciale *, ancorchè si trovino convertite in prestazione pecuniaria o riconosciute giudiziariamente o in altro modo. Tali prestazioni graveranno sui fondi rustici situati nel territorio sottoposto alla decima e saranno corrisposte al fondo per il culto nell'annua complessiva somma di lire 18000. Il governo è autorizzato a distribuire tra i canonicati della cattedrale di Girgenti annui assegni per l'ammontare complessivo di L. 15000 a carico del fondo per il culto. La somma delle lire 18000 sarà dallo Stato posta a carico dei fondi rustici e ripartita tra gli stessi proporzionalmente alla rispettiva estensione e tenuto conto anche dello stato di esazione o di possesso. Le quote individuali inferiori a 30 ettari non sono soggette al riparto ; quelle superiori vi saranno comprese solamente per la parte che eccede i 30 ettari : a tale effetto le estensioni dei diversi predii, appartenenti ad uno stesso proprietario, vengono sommate ancorchè si trovino in comuni differenti dal territorio decumano. Sono esclusi dal riparto i fondi o le parti di essi la cui libertà del peso delle prestazioni è stata riconosciuta per sentenza passata in giudicato ; quelli che ne sono stati liberati per affrancazione e quelli che furono alienati dagli enti sopra menzionati senza il peso delle prestazioni stesse †. Gli elenchi dei debitori saranno compilati dagli intendenti di finanza delle provincie in cui trovansi i fondi gravati, e pubblicati negli uffici di registro della rispettiva giurisdizione. Dei reclami fatti dai reddenti contro la propria iscrizione decide la giunta provinciale amministrativa di Girgenti che stabilisce la misura definitiva del riparto e forma ruoli definitivi che saranno resi esecutori dai prefetti delle provincie in cui si trovano i fondi

* legge 27|6 1912 n. 639 portante provvedimenti sulle decime agrigentine articoli 1, 2, 11.

† legge 27|6 1912, art. 3 e 4,

gravati e contro di essi non è ammesso alcun gravame. Gli intendenti di finanza faranno inscrivere le ipoteche legali a garanzia delle decime accertate in esecuzione della legge.

La riscossione è affidata ai ricevitori del registro del luogo ove si trovano i fondi e sarà eseguita con le norme dell'art. 21 della legge 15 agosto 1867. *

485. In quanto alle modalità della commutazione ** delle decime domenicali e delle sacramentali dovute a privati e ad enti morali laicali saranno applicate le norme stabilite nelle due leggi del 1873 e 1879 *** per la commutazione delle decime ex feudali nelle provincie napoletane. Il canone da corrispondersi sarà diminuito d'un decimo pei fondi sui quali siasi dai possessori impiegato in miglioramenti nel corso dell' ultimo trentennio un capitale uguale al decimo della prestazione elevata a capitale al cento per cinque. Riguardo ai terreni incolti bonificati nell'ultimo trentennio il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda che si otteneva prima della bonifica.

486. L'affrancazione dei canoni, censi, livelli, decime ed altre simili prestazioni annue perpetue è facoltativa da parte dei possessori delle terre. Essa dovrebbe avvenire mediante il pagamento di lire cento per ogni cinque lire di rendita già commutata †; ma speciali disposizioni †† diedero delle agevolazioni a favore dei debitori di prestazioni perpetue verso le amministrazioni dello Stato e gli altri enti morali. Le leggi del 1880 e 1893 concedono ai debitori delle annue rendite e prestazioni l'affranco mediante il pagamento d' una somma uguale a 15 volte l'ammontare della prestazione annua e per quelle il cui importo è inferiore alle lire cinque a solo 10 volte.

* legge 27|6 1912, art. 4-7.

** legge 29|12 1912 n. 1347 che proroga i termini assegnati dalla legge 14|7 1887, n. 4727 per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue al 31|12 1913.

*** leggi 8|6 1873 n. 1389 e 29|6 1879, n. 4346.

† legge 14|7 1887, art. 3.

†† leggi 24|1 1864, n. 1636 (fondamentale); 8|6 e 23|6 1873, n. 1389 e 1437; 20|1 1880, n. 5253; 29|6 1893, n. 347.

A queste privilegiate affrancazioni sono ammessi i debitori di censi *quandocumque*, garantiti con ipoteca su dati fondi sì da costituire per questi un onere reale.

Per l'affrancazione delle decime agrigentine, anch'esse redimibili, si dà facoltà ai debitori di pagare il prezzo d'affranco delle loro quote in rate annuali uguali non maggiore di sei con gl'interessi del 4 per cento e sotto le condizioni stabilite nella legge 1893 *.

Nei casi di affrancazione contro il fondo per il culto, il valore del dominio utile, ove non possa desumersi nè dal titolo costitutivo, nè da altri equipollenti, nè da altri trasferimenti sarà accertato mediante perizia giurata, accettata dall'amministrazione o fatta da un pubblico funzionario. Questo valore serve per la determinazione del laudemio di passaggio, detto laudemio vero e proprio ** : se si tratta d'un laudemio di affrancazione o improprio †, esso viene computato (tranne che nelle enfiteusi a tempo) in ragione della centesima parte del valore del dominio utile, cioè metà della somma da corrispondersi per laudemio di passaggio.

487. Non v' è nel diritto canonico, nè nella legislazione civile una presunzione legale di spiritualità o di dominicalità della decima. Nella legge del 1887 le decime spirituali e le domenicali sono contemplate quali due istituti differenti ed indipendenti, come lo sono in realtà ; dell' uno si dichiara l'abolizione, dell'altro s'impone l'obbligo della commutazione, ma niuno dei due è subordinato all'altro, nè l'uno forma la regola e l'altro l' eccezione. Di qui la necessità di risolvere la quistione legislativamente ; e un disegno di legge †† non ancora

* legge 27|6 1912, art. 8; legge 29|6 1893, n. 347, art. 4 e 5.

** legge 24|1 1864, art. 7 ; regolam. 18|4 1880, n. 5405, art. 3.

† legge 30|11 1865, n. 2606, art. 30.

†† Ved. disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie (*Atti parl.* Camera, legisl. XXIII, sess., 1909, doc. n. 160) e relazione della Commissione presentata il 15 912 (stamp. n. 160*A*).

approvato stabilisce una presunzione *iuris tantum* di spiriritualità per le decime corrisposte ad enti ecclesiastici incaricati dell'amministrazione dei sacramenti e di altri servizi religiosi. Rimarrebbero salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze che avessero dichiarato il carattere domenicale della prestazione.

488. Le decime così dette contrattuali o costituenti la dote del beneficio *, cioè quelle che hanno il loro titolo giuridico nell'obbligo assunto dai fedeli, nell'atto che a provvedere alla cura delle anime si erigeva un beneficio parrocchiale, di corrispondere in perpetuo al beneficiario prestazioni determinate a titolo di decima si debbono ritenere sacramentali. Esse, sebbene presentino un'identità con le domenicali, in quanto procedono da una particolare convenzione, pure non hanno il loro titolo giuridico sopra un rapporto di concessione di terre. Nè si può sostenere che si siano trasformate o per virtù di prescrizione, non potendosi a questa attribuire gli effetti d'una novazione, o perchè costituiscono la dote del beneficio, perchè questa può essere formata anche da decime sacramentali.

489. Similmente non vale ad attribuire alla decima il carattere domenicale la convenzione con la quale siasi novato il titolo originario, a meno che non siasi attribuita alla decima una causa diversa per modo che non sia più corrisposta pei servigi religiosi. Perciò come non toglie alla decima il suo carattere sacramentale la novazione soggettiva, quando si sostituì un nuovo debitore all'antico, quando per es. la decima fu assunta in nome ed a vece dei parrocchiani dal comune, così non le toglie tale carattere il cambiamento del nome, od anche la novazione reale ed oggettiva, cioè la sostituzione contrattuale di una prestazione in denaro alla decima †.

* Ruffini, in «Giur. ital.» 1902, IV, 177 sgg.; Gastaldis in «Riv. dir. eccles.» I, 713-18.

† Ruffini F., *Novazione in mat. di dec. sacr.*, Napoli, 1906, pagg. 6, 7, 10 sgg.; app. Genova 1815 1908 *Temi genov.*, 908, 434); cass. Torino 1212 1908 (*Dir. eccl.* II, 21).

490. La decima prediale secondo il dir. canonico è un *ius in re aliena*. La giurisprudenza italiana distingue la decima domenicale che considera come un diritto reale privato, imposto sui fondi o come correspettivo per concessione di dominio o per altra causa di natura privata equiparabile ai canoni enfiteutici per loro natura imprescrittibili, dalla decima sacramentale considerata come diritto personale. Ma questa è un onere di diritto pubblico, un tributo imposto o per alto diritto di sovranità o per consuetudine in correspettivo d'un servizio ritenuto di natura pubblica.

Ma tutte le decime, anche le sacramentali quando siano prelevate su beni immobili, debbonsi considerare come diritti reali. Anche il tributo fondiario che grava direttamente sul fondo ed indirettamente sul possessore di esso è un onere reale. La legge sulla ricchezza mobile * fra i redditi di natura fondiaria, immobiliare, reale annovera le decime in genere.

§ 9. *Tasse ed imposte che gravano sulle persone fisiche e giuridiche ecclesiastiche.*

491. La Chiesa cattolica pretende il privilegio dell'immunità, cioè l'esenzione da pubblici gravami per le persone e le cose ecclesiastiche. Ma lo Stato può assoggettare la Chiesa al diritto tributario comune così delle persone fisiche come delle persone giuridiche e può colpirla di tasse speciali di carattere fiscale che si dicono ecclesiastiche avuto riguardo ai loro soggetti passivi o ai cespiti colpiti (tassa di passaggio d'usufrutto beneficiario, tassa straordinaria del 30 per cento, tasse di rivendicazione e di svincolo), oppure sancire speciali imposte, non aventi carattere fiscale, ma che sono ecclesiastiche per i soggetti colpiti e per la loro erogazione (quota di concorso). In alcuni

* legge 2418 1877, art. 15.

casi lo Stato riconosce le contribuzioni imposte dalla Chiesa sugli enti e sui fedeli, come il cattedratico (n.° 467), le tasse speciali sui parrocchiani per provvedere ai restauri delle chiese (n.° 458) ecc.

492. *a*). Imposta fondiaria e fabbricati. — La sola completa esenzione dalle imposte è quella stabilita dalla legge delle guarentigie (art. 5) in favore dei palazzi apostolici, della villa di Castel Gandolfo e dei loro annessi che furono dichiarati esenti da ogni tassa o peso.

Sono esenti dall'imposta fondiaria e da quella sui fabbricati gli edifici destinati all' esercizio dei culti ammessi nello Stato, non che i cimiteri e loro dipendenze siano terreni o fabbricati *. L' esenzione si estende anche alle attinenze di tali fabbricati necessarie per l'amministrazione dei sacramenti, custodia degli arredi sacri, preparazione delle funzioni, ecc.

493. *b*). Imposta di ricchezza mobile. — Colpisce tutti i redditi non fondiari degli ecclesiastici come di tutti gli altri che per ogni individuo si producono nello Stato, o che siano dovuti da persone quivi domiciliate o residenti †. I redditi imponibili sono divisi in cinque categorie. Le rendite censuarie dei benefici vanno classificate in cat. *A* (15 per cento del loro valore integrale). Le elemosine deposte dai fedeli nelle cassette delle chiese libere o vincolate che siano a determinate opere di culto costituiscono reddito soggetto a ricchezza mobile e classificate in cat. *C* (9 per cento del loro valore integrale). In cat. *C* si computano le congrue che hanno carattere di assegno personale, non che le congrue ed i supplementi, qualunque ne sia l' origine e la causa che si pagano al parroco

* legge 14|7 1864, n. 183, art. 10 ; legge 28|5 1867, n. 3717, art. 3 ; legge 26|1 1865 n. 2136, art. 2 estesa a Roma con decr. 5|8 1871, n. 415.

† legge 23|6 1877, n. 3903 ; regolam. 24|8 1877, n. 4021 ; legge 22|7 1894, n. 379; regolam. 3|11 1894, n. 339 ; ved. Nitti F. *Scienza delle finanze*, 4. ediz., Napoli, 1912, pagg. 570 sgg.

sul bilancio del fondo per il culto in dipendenza della legge 1866 e d' ogni altra legge antecedente o posteriore *. Nella cat. *C* vanno classificati i sussidi, i proventi, anche se avventizi derivanti da spontanee offerte fatte in correspettivo del ministero religioso, come i diritti di stola ed altri proventi dovuti al ministro del culto a causa del suo ufficio.

Il reddito proveniente dall' affitto delle sedie nelle chiese è soggetto anch'esso alla tassa di ricchezza mobile e va classificato in cat. *B* (10 per cento del reddito imponibile). Sono soggetti alla ricchezza mobile e classificati nella stessa cat. *B* i proventi che il seminario, come istituto d'istruzione, ritrae dal complesso della sua gestione scolastica.

Sono esenti i piatti cardinalizi e le procurazioni, queste ultime per la difficoltà dell'accertamento, non che i canoni enfiteutici, i livelli e le rendite fondiarie che importano condominio.

494. *c*). Dazio consumo a carico dei seminari. — Non vanno soggetti a dazio consumo nei comuni aperti i generi che sono destinati al consumo dei convittori d'un seminario, quando sia accertato che il mantenimento del convitto non abbia alcun carattere lucrativo **. Infatti allora soltanto i generi destinati al consumo degli alunni d' un istituto d'istruzione vanno soggetti a dazio, quando sia accertato che il loro mantenimento abbia un carattere puramente lucrativo in maniera che la distribuzione del vitto costituisca il correspettivo adeguato e vantaggioso d'una retta pagata dai convittori. Ma quando la somministrazione non ha carattere lucrativo, non si ha il tributo non essendovi il guadagno che ne costituisce la base †.

495. *d*). Tassa di esercizio e rivendita. — A questa tassa comunale è soggetto chiunque eserciti nel comune

* legge 4|6 1899, art. 4.

** App. Roma 12|11 1910 e cass. Roma 1|12 1908 (*Dir. eccles. it.*, IV, 115; II, 7) e Santachiara T., *ivi*, III, 310.

† legge sui dazi di consumo 7|5 1908, n. 248 (testo unico), art. 2; regolam. 17|6 1909, n. 455, art. 173 lett. *b*.

un'arte, un commercio, un'industria ecc., una professione, sia pure il provento di essa in tutto o in parte avventizio, derivante da offerte spontanee *. Essendo il ministero sacerdotale una professione che procura proventi soggetti alla imposta di ricchezza mobile e non essendo i ministri del culto esentati dalla tassa d'esercizio e rivendite, sono ad essa soggetti i sacerdoti per i proventi loro dovuti dai fedeli in correspettivo dei servizi religiosi (diritti di stola) **.

496. *e*). Tassa di manomorta. — I corpi morali, per la loro indeffettibilità e per l'inalienabilità del loro patrimonio, sfuggono alla tassa di trasferimento *mortis causa*. Invece di questa e come surrogato di essa vennero assoggettati alla tassa di manomorta « proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni immobili o mobili che loro appartengono e che si computano nelle tasse di registro nelle trasmissioni a causa di morte » †. Questa tassa è personale nel senso che è a carico di determinate persone giuridiche, giacchè è estremo essenziale per la sua imposizione l' esistenza d' una persona giuridica autonoma e riconosciuta ; ma essa ha anche il carattere di realtà, in quanto grava il patrimonio in sostituzione della tassa di registro, benchè vada prelevata dalla rendita. Inteso così il carattere personale di questa tassa, il nuovo investito del beneficio deve pagare gli arretrati non sodisfatti dal suo predecessore, salva rivalsa verso gli eredi di costui ††.

497. In quanto al modo di accertare il reddito imponibile, è fatto obbligo a tutti i rappresentanti ed amministratori degli

* legge 23|1 1902, all. A, n. 25, art. 1 ; regolam. 23|3 1902, n. 113, art. 1.

** App. Venezia 22|3 1911 ; app. Napoli 29|4 1912 (*Dir. eccles. it.*, IV, 408; VI, 73); cass. Firenze 29|2 1912 (*ivi*, V, 365).

† legge 13|9 1874, n. 2078 ; regolam. 25|9 1874, n. 2129 ; legge 2|7 1896, n. 265.

†† Clementini, *Legge per la tassa sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di manomorta*, art. 1. n. 10 ; cfr. cass. Roma 20|12 1911 ; 5|12 1905 (*Foro it.*, 1912, 64 ; 1906, I, 1).

enti morali che abbiano beni, capitali o rendite di far denunzia delle rendite che ne ritraggono. Le denunzie si presentano all' ufficio del registro nel cui distretto il corpo morale ha la sede e si fanno sopra appositi moduli gratuitamente forniti dai ricevitori e nei quali è indicata la divisione delle categorie dei beni da denunziarsi ; norme speciali regolano la descrizione dei beni rurali , gli edifici e case che non sono fabbricati colonici e che debbono essere sottoposti a tassa separatamente, i capitali fruttiferi e le rendite fondiarie ed enfiteutiche, annualità, censi e prestazioni diverse.

La rendita imponibile degli immobili viene determinata dal prezzo annuo del fitto reale, quando sono affittati e nel caso opposto dal prezzo annuo del fitto presumibile dei medesimi. Da questo prezzo si deduce l' ammontare annuo dell' imposta fondiaria e delle riparazioni non locative. L' imposta fondiaria viene ragguagliata alla media dell' ultimo triennio e le riparazioni saranno calcolate, per gli opifizi, al 30 per cento, pei fabbricati al 15 per cento del prezzo annuo di locazione e pei beni rustici, aventi annessi fabbricati colonici, al 4 per cento della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono. Non si fa luogo alla deduzione di questi pesi dal prezzo annuo del fitto reale, quando fossero stati accollati al conduttore.

La rendita presunta dei beni immobili viene calcolata confrontandola con altri beni della stessa località che siano posti in pari ed analoga condizione dei quali si conosca la rendita locativa. Mancando tali elementi di confronto, la rendita presunta sarà ricavata in quanto ai beni rurali dalla media dei prodotti avuti in ciascun anno durante l'ultimo triennio fatta deduzione della parte colonica ; in quanto agli altri immobili la rendita presunta sarà stabilita prendendo in genere per base l'utile che se ne potrebbe ricavare affittandoli nel loro stato attuale e per quell'uso di cui fossero suscettibili. Il prezzo locativo presumibile degli immobili, depurato dalle deduzioni, non

potrà mai essere minore del multiplo di otto volte l' imposta fondiaria principale di cui gli immobili sono gravati.

Quanto ai capitali, censi ed altre annualità l' imponibile è determinato a norma dei titoli costitutivi e per la rendita sul debito pubblico giusta le risultanze dei relativi certificati o cartelle.

Dall' attivo bisogna poi dedurre l' imposta fondiaria, l' ammontare delle spese di riparazione, l'imposta di ricchezza mobile e sono deducibili ancora, sebbene non contemplati dalla legge, i pesi che gravano il patrimonio dell' ente e che costituiscono un *aes alienum* per l'ente morale debitore ed una vera e propria ragione di credito per terzi e da questi civilmente esperibile.

498. Sono esenti dalla tassa i corpi morali la cui rendita netta non ecceda le lire 300 annue *, non che i redditi dei benefici parrocchiali il cui ammontare al netto dei pesi non ecceda lire mille annue. Qualora le rendite della parrocchia superino il detto limite, debbono essere assoggettate a tassa tutte quelle che hanno carattere patrimoniale, purchè eccedano il limite minimo di lire 300 **. Sono esenti le case e porzioni di case che servono all'abitazione dei parroci, vice-parroci o coadiutori ovvero dei ministri di qualunque culto di quelle confessioni religiose aventi personalità giuridica ; allorchè questi beni fossero espropriati per pubblica utilità, si deve esentare dalla tassa quella parte ricavata dall' indennità di espropriazione che il parroco deve impiegare nel pagamento della pigione, poichè l'indennità tiene giuridicamente le veci del fondo espropriato †. In alcuni casi sono esenti gl'interessi dovuti dalla cassa dei depositi e prestiti e dalle casse di risparmio.

499. Le variazioni delle rendite e quelle dell'asse patrimoniale debbono essere denunziate rispettivamente entro il mese

* legge 1319 1874, n. 2078, art. 15.

** risoluz. minist. 18|12 900 (*Riv. dir. eccles.*, XI, 511).

† cass. Roma 11|7 1901 (*Riv. dir. eccles.*, XI, 293).

di dicembre pel triennio successivo e entro il mese di dicembre dell' anno in cui sono avvenute (es. quando fu accettata un'eredità).

L'omissione della denunzia nel termine stabilito importa una pena pecuniaria uguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata. Per le denunzie fatte nel termine, ma al di sotto del vero valore, si incorre nella pena del triplo della tassa sulla parte di rendita non denunziata od inferiore alla rendita effettiva, se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite, censi, o prestazioni ; se si tratta di fitti presunti, non si farà luogo all' applicazione della pena, se la differenza non sarà maggiore del quarto. Però con la legge del 1894 * vennero aumentate d'un quinto le sopratasse e le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle leggi di registro, successione e manomorta.

Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualità di tasse riferibili a rendite non denunciate. Col decorso di due anni dall' effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplemento di tassa a causa di denunzia inesatta quanto l'azione del contribuente per restituzione di somme pagate.

500. *f*) Tassa di passaggio d'usufrutto di benefici e cappellanie. — Come surrogato della tassa di passaggio d'usufrutto per causa di morte vennero applicate per analogia le tasse di successione anche ai passaggi di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici e delle cappellanie †. Essa colpisce i trasferimenti da un investito ad un altro e non riguarda se non l' usufrutto. Si differenzia dalla manomorta: 1.° questa è fissa, annuale e quella non si paga

* legge 22|7 1894, n. 339.

† legge 13|9 1074, n. 2076, art. 5; giusta le modificazioni della legge 22|7 1894 n. 339 è di lire 3 sulla metà del valore dei beni o sul quarto, se l'investito ha superato 50 anni, cioè L. 1,50 o 0,75 per cento sull'intero valore dei beni.

che ad ogni effettivo trapasso di beneficio ; 2.° l'una colpisce la proprietà e l'usufrutto, l'altra il semplice usufrutto ; 3.° l'una è pagata senza distinzione, per l'altra vi sono criteri diversi a seconda dell'età dell'investito.

Siccome la tassa di manomorta è pagata per l'intera proprietà e quindi anche per l' usufrutto che di questa è conseguenza, giustamente dice lo Scaduto * che la tassa di passaggio d'usufrutto beneficiario è ingiusta, rappresentando un duplicato di quella di manomorta. Per giustificarla si ricorre a quest'argomento : bisogna vedere, se con la tassa di manomorta gli enti vengono a pagare tanto quanto pagano i privati con la tassa di successione : ora dato che, in media, i beni privati vengono assoggettati alla tassa di successione di 20 in 20 anni, i beni privati verrebbero a pagare il doppio di quanto pagherebbero gli ecclesiastici in 30 anni sottostando alla percentuale del 4,80 per cento : l'uguaglianza di trattamento, principio fondamentale delle leggi in materia d' imposte, tra i beni privati e gli ecclesiastici si ottiene, quando per questi ultimi alla tassa di manomorta si aggiunge l'altra di passaggio di usufrutto.

501. Anche questa tassa è proporzionale alla rendita, di cui deve farsi dal beneficiario denunzia nei modi che si osservano per la tassa di successione a causa di morte. La denunzia deve farsi, entro quattro mesi computabili dal giorno della presa di possesso e non già dalla concessione dell'exequatur o del placet, all' ufficio del registro nel cui distretto ha sede il beneficio o la cappellania **. Non fa d'uopo denunziare gli assegni supplementari di congrua concessi dal fondo per il culto poichè questi sono esenti dalla tassa di passaggio d'usufrutto †.

Il pagamento della tassa liquidata deve eseguirsi dall' inve-

* *Manuale*, II, n. 465, pagg. 669-70.

** testo unico leggi di registro 2015 1897, n. 217, art. 84.

† legge 416 1899, art. 4.

stito entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della denunzia.

Se in questo frattempo avvenisse un cambiamento di persona nel possesso del beneficio, la tassa non si paga due volte: il secondo investito che resta nel possesso definitivo del beneficio deve farne rimborso al suo antecessore o ai suoi eredi, poichè egli si arricchirebbe indebitamente. Trattandosi d' un conflitto d'interessi privati, in cui non entra lo Stato che ha già riscosso quello che doveva ricevere, gli eredi debbono ripetere la rifusione della tassa dal nuovo investito e non dal ricevitore del registro.

Da questa tassa vanno esenti i benefici parrocchiali che non hanno un reddito superiore alle lire mille. Quando il capitolo è organizzato a massa comune *ratione servitii*, il nuovo investito non dovrebbe pagare questa tassa, perchè la canonia *ratione servitii* non è un beneficio, ma un semplice ufficio *.

502. *g*). Tasse di rivendicazione e di svincolo **. — Secondo la legge del 1866 proprietario dei beni dei benefici e cappellanie soppresse era il demanio. Contro di questo i patroni laicali propri ed impropri potevano esercitare un diritto di rivendicazione i primi, di svincolo i secondi, pagando rispettivamente al demanio stesso una tassa del 30 o del 24 per cento. Per i benefici e cappellanie laicali soppresse con leggi precedenti a quella del 1867 fu concessa nel 1870 uguale facoltà ai patroni laicali, pagandosi dai medesimi il 30 o il 24 per cento †. Per Roma le somme pagate per la rivendicazione e lo svincolo andavano non più al demanio, ma al fondo speciale per usi di beneficenza e di religione; per le sedi suburbicarie i proventi di tali imposte sono destinati ad usi di beneficenza e d'istruzione a favore dei comuni in cui i rispettivi enti esi-

* Scaduto F. in « Riv. dir. eccles. », XIV, 385, 404; Coviello N., ivi.
** Ruffini F., nel « Filangieri » 1894, n. 3; 1895, n. 10.
† legge 317 1870, n. 5723, art. 2, 4 sg.; legge 24|12 1895, n. 695.

stevano * restando quindi intatto il credito del demanio per gli altri luoghi della provincia romana.

503. *h*). Tassa straordinaria del 30 per cento. — Fu questa un'imposta straordinaria, diretta su tutto il patrimonio ecclesiastico inteso in largo senso e fu riscossa in duplice modo : *a*) mediante prelevamento o ritenuta, trattandosi dei beni del fondo per il culto o degli enti ecclesiastici conservati ; *b*) mediante pagamento trattandosi di beni delle corporazioni religiose lombarde. Essa è di carattere reale ed è soggetta a prescrizione trentennale. Furono esentati da questa tassa : *a*) le confraternite ; *b*) le parrocchie, cioè i benefici parrocchiali e coadiutoriali ; *c*) il patrimonio delle chiese parrocchiali amministrate da fabbricerie, opere od enti simili ** ; *d*) le rendite derivanti dai beni delle corporazioni religiose di Roma (non delle sedi suburbicarie) e degli enti ecclesiastici conservati nella stessa città e nelle sedi suburbicarie ***, cioè di tutti gli enti ecclesiastici secolari ad eccezione di quelli di patronato laicale ; *e*) le rendite e gli assegni inferiori ad una certa somma : così pei canonicati lire 800 e lire 500 per gli altri benefizi e cappellanie delle chiese cattedrali † ; *f*) gli edifizi addetti al culto e dichiarati monumentali e loro rendite quando, dopo la detrazione della tassa, la rendita non potrebbe bastare alla loro manutenzione †† ; *g*) in generale tutti i beni esenti da conversione.

504. *i*). Quota di concorso †††. — È questa una vera imposta progressiva sul reddito degli enti conservati e

* legge 1916 1873, n. 1402 art. 16; legge 1417 1887, n. 4729.

** legge 1518 1867, art. 18 ; 1118 1870, art. 5.

*** legge 1916 1873, art. 20.

† legge 1919 1973, art. 25.

†† legge 1118 1870, art. 1.

††† Ruffini F., *La quota di concorso*, studio di dir. finanz. eccles., Milano, 1904 e in « Legge » 1904, 2410; 1905, 2204; Jannaccone P., *I tributi speciali nella scienza delle finanze*, Torino, 1905; cfr. Ferraris C. F., *L'imposta militare e la teoria delle imposte speciali*, estr. dai «Rendiconti» dell'Accad. dei Lincei, Roma, 1911.

sopra gli assegni degl'investiti di quelli soppressi *. In origine il provento era devoluto alla cassa ecclesiastica, la quale doveva servirsene con gli altri proventi per l'adempimento dei suoi obblighi e specialmente per provvedere ai bisogni del clero curato povero. La legge del 1866 destinò il provento al fondo per il culto e lo confuse con gli altri proventi di esso, togliendo così ogni connessione fra la quota e lo scopo speciale di aiuto al clero più povero **. Essa è un'imposta speciale che trova la sola possibile giustificazione nel fatto che lo Stato la percepisce come compenso del vantaggio recato agli enti ecclesiastici conservandoli, mentre abolì tanti altri incamerandone i beni †.

La quota di concorso non si applica agli enti ecclesiastici conservati in Roma e nelle sedi suburbicarie ††. Essa è dovuta nelle seguenti proporzioni: *a*) benefici parrocchiali sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza, eccedente le lire 2000 in ragione del 5 per cento fino alle lire 5000; in ragione del 12 per cento dalle lire 5000 alle lire 10000, ed in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito maggiore, senza che vi sia un limite massimo al di là del quale tutto si devolva al fondo per il culto; *b*) seminari e fabbricerie sopra il reddito netto eccedente le lire 10000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15000 alle lire 25000 in ragione del 10 per cento; ed in ragione del 15 per cento per ogni reddito netto maggiore; *c*) arcivescovadi e vescovadi in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10.000, in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 20.000; in ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le lire 30.000, e del totale eccedente le lire 60.000; *d*) abbazie, benefici canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali santuari e qualunque altro be-

* legge 717 1866, art. 31.
** Ruffini, op. cit., p. 6.
† Ferraris, op. cit., p. 47 (854 dei *Rendiconti*).
†† legge 1916 1873, art. 20 e 21.

nefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire mille nelle proporzioni stabilite pei benefici parrocchiali.

Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle leggi e dei regolamenti relativi alla tassa di manomorta. Essa non sarà riscossa che sul reddito depurato dai pesi inerenti all'ente *: tali pesi sono, all'infuori della stessa tassa di manomorta, le annualità e gli interessi di debiti legittimamente creati a carico dell'ente e risultanti da prova legale non già gli obblighi imposti all'ente per servizio di culto. Sono deducibili tutti gli altri pesi, imposte, spese di riparazione, ecc., che si ammettono in deduzione della rendita per gli effetti della tassa di manomorta e le spese obbligatorie per le quali ad un terzo competa azione civile per costringere l'ente a farle.

505. In quanto alla sua natura giuridica la cassazione romana **, in questa materia di sua esclusiva competenza, ha ritenuto che sia una vera imposta e che si applichino ad essa il privilegio del *solve et repete* *** e la prescrizione biennale. Per le contestazioni cui possa dar luogo valgono le norme di competenza prescritte per le controversie d' imposte ; quindi è competente a decidere in prima istanza delle controversie riguardanti la quota di concorso il tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio che ha fatta la liquidazione †. Però i reclami in linea amministrativa contro la liquidazione saranno presentati all' amministrazione del fondo per il culto ††. Per la riscossione si segue il procedimento coattivo in vigore per la tassa di manomorta †††.

* legge 15|8 1867, art. 20.

** Cass. Roma 20|5 1905 e 13|6 1906 (*Legge* 1905, col. 2204 ; 1906, col. 2407).

*** Cass. Roma 15|11 1910 (*Legge*, 1910, 323).

† testo un. 20|5 1897, n. 217, art. 136.

†† regolam. 21|7 1866, n. 3070, art. 50 ult. cap.

††† legge 7|7 1866, art. 31 ult. capov.; regolam. 1866, art. 50; regolam. 25|8 1874,

La dottrina ha rimosso gli ostacoli che si frapponevano alla sua concezione d'imposta, e cioè la circoscritta sfera dei contribuenti, l'erogazione circoscritta dei proventi, le finalità pure circoscritte, perchè miranti ad un puro conguaglio di reddito e l'essersi, quanto ad essa, sostituito un ente speciale, il fondo per il culto, a quello generale del fisco. Non si deve considerare come imposta personale sugli investiti dei benefici, cioè sulle persone fisiche, ma imposta personale gravante sulle persone giuridiche, enti ecclesiastici conservati, siano essi beneficiari, siano non beneficiari. Il carattere d'imposta personale risulta dal gravare essa sul reddito complessivo, dalla sua progressività con esenzione di quote minime. Essa ha, quindi, i caratteri essenziali di un'imposta generale, globale che dir si voglia. Da due ragioni risulta precipuamente ch'essa sia un'imposta che grava sulle persone giuridiche: *a*) nelle leggi eversive si dice sempre che la quota di concorso è imposta sugli *enti e corpi morali* ecclesiastici; *b*) per gli enti ecclesiastici non beneficiari manca assolutamente la persona fisica dell' investito usufruttuario che possa considerarsi come il soggetto passivo dell'imposta, non essendovi in essi se non degli amministratori, i quali nulla debbono, perchè di nulla usufruiscono. L' imposta è per altro personale delle persone fisiche per gli investiti per legale provvista degli enti soppressi che furono sottoposti alla quota di concorso per gli assegnamenti loro concessi dalle leggi soppressive.

Da ciò segue che in caso di unione *aeque principalis,* quando diversi enti concorrono nella stessa persona (es. vescovo titolare di due mense unite), la quota di concorso si deve valutare sul singolo patrimonio di ciascuno dei due enti e non sull'insieme dei due patrimoni. Se più canonicati facenti parte dello

n. 2129, art. 52; testo un. 2015 1897, n. 217, art. 134 sgg.; ved. Schiappoli D., *Proced. coattivo per la riscossione delle entrate del fondo per il culto,* in « Legge » 1910, n. 5.

stesso capitolo hanno beni distinti, la tassa graverà sulle singole prebende che sono enti separati. Però, essendo in sostanza una prelevazione della rendita a vantaggio del fondo per il culto, siccome il beneficiario è obbligato a pagare i pesi, è debitore della quota non sodisfatta l'erede e non il successore nel beneficio. La quota di concorso prevale al diritto di spoglio sulle rendite scadute e non riscosse durante la vita dell' investito. In quanto ai rapporti fra terzo pensionabile e quota di concorso, quello dev' essere prededotto nello stabilire il reddito netto di benefizi : per la parte inessegnata dev'essere provato il pagamento all'economato.

§ 10. *Amministrazione del patrimonio ecclesiastico.*

506. Originariamente tutta l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico era nelle mani dei vescovi *, i quali spesso la esercitavano a mezzo di appositi delegati, gli *oeconomi*. Sviluppatasi la costituzione beneficiaria, essa passò ai singoli beneficiari : così i parroci amministravano i beni parrocchiali sotto la sorveglianza dei vescovi : più tardi vi presero parte anche le comunità in alcuni luoghi mediante i così detti *provisores, vitrici, iurati, magistri fabricae,* ecc., i quali non sono i rappresentanti di quelle , ma ausiliari liberamente scelti , onde non vennero perciò e coerentemente allo spirito del diritto canonico a costituirsi come organi ordinari della costituzione. I vescovi amministravano i beni diocesani : i capitoli a mezzo del *praepositus* amministravano i beni loro pertinenti. Infine chiostri e *piae causae* in genere amministravano, secondo i propri statuti , i loro beni.

In seguito lo Stato ha emanato proprie norme circa l'ammi-

* Nov. Iust. 123, c. 23 ; c. 5 C. X, qu. 1 ; c. 25 C. XII, qu. 1 ; c. 21, C. XVI, qu. 7.

nistrazione dei beni, riservandosi anche la sorveglianza su tutt'il patrimonio. Perciò anche in questa materia bisogna oggi tener presenti precipuamente le norme della potestà civile, tenendo conto delle speciali disposizioni del diritto preesistente ancora in vigore, onde non si ha un sistema uniforme, nè è facile separare ciò che appartiene all'esercizio del potere tutorio da quelle attribuzioni che più propriamente costituiscono il potere di sorveglianza. Principii generali pertanto sono due: 1.° l'alta sorveglianza dello Stato su tutto il patrimonio degli enti ecclesiastici spetta al Ministro dei culti e viene esercitata dall' economato dei benefici vacanti; 2.° tutti gli atti degli enti predetti che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati da un organo della potestà civile.

507. L'amministrazione dei benefici maggiori e minori spetta ai titolari di essi e nella loro vacanza agli economati. Però il Ministro dei culti può nominare un coadiutore per l'amministrazione dei beni d'un beneficio parrocchiale, quando per ragione di salute il parroco sia nell'impossibilità di provvedere all'amministrazione stessa *.

Il patrimonio della mensa arcivescovile, vescovile, del capitolo cattedrale, della chiesa metropolitana o cattedrale, del seminario è lasciato alla libera amministrazione rispettivamente dell'arcivescovo, del vescovo e del capitolo. La massa comune è amministrata dal capitolo, il quale a ciò può delegare il suo procuratore, legittimo rappresentante del capitolo e non dei singoli canonici. I beni delle chiese sono amministrati da fabbricieri, marammieri e simili secondo le diverse leggi e con ingerenza eventuale dei comuni in casi speciali. Non è, quindi, nulla la condizione apposta ad una donazione alla chiesa parrocchiale che l'amministrazione dei beni sia tenuta in perpetuo da laici con semplice diritto al parroco di avere il rendiconto †.

* Cons. di St., sez. IV, 1914 1907 (*Foro it.*, 1907, III, 181).

† Cass. Palermo 22|7 1903 (*Riv. dir. eccles.*, XIII, 104).

Le chiese palatine riconosciute come enti morali sono amministrate da delegazioni regie. Poi vi sono le singole amministrazioni dei regi economati generali, l'amministrazione distinta del fondo per il culto, alla quale è affidata quella del fondo speciale di beneficenza e religione della città di Roma. L'amministrazione di questi enti di creazione statuale si svolge secondo le norme civili.

I subeconomi dei benefici vacanti rendono conto della loro gestione agli economi generali e questi al Ministero dei culti nei modi e di regola con le forme stabilite dalla legge sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Gli inventari dei beni immobili e mobili, costituenti il patrimonio degli economati generali, sono conservati e tenuti in evidenza dagli stessi economati generali e dal Ministero dei culti, al quale spetta d' invigilare l' amministrazione dei beni stessi *. La corte dei conti esercita la sua azione di controllo sulle spese e di vigilanza sulle entrate degli economati e la sua funzione di giurisdizione contenziosa in prima ed ultima istanza sugli agenti di dette amministrazioni secondo le norme della legge di sua istituzione **. Nei conti giudiziali che gli agenti degli economati debbono trasmettere alla corte dei conti sono esposte, separatamente dalle partite riguardanti la gestione propria degli economati, le risultanze attive e passive delle altre gestioni da essi tenute. Fermi restando i riscontri e le verifiche stabilite per tutte le amministrazioni autonome di Stato o vigilate dallo Stato, il Ministro dei culti farà ispezionare almeno ogni due anni gli economati e una parte dei subeconomati da essi dipendenti †.

508. Secondo il diritto canonico gli amministratori hanno l'obbligo di contenersi da buoni padri di famiglia. Erano sotto-

* legge 2117 1911, n. 781.

** legge 1418 1862, n. 200; legge 2117 1911, n. 781, art. 21.

† legge 2117 1911, n. 781, art. 7.

posti alla rigorosa sorveglianza del vescovo che la esercitava facendo gli inventari patrimoniali depositati nella curia, negando l'autorizzazione ad atti che potessero riuscire dannosi e facendo continue ispezioni o visite. Inoltre si accordava alle *piae causae* la stessa protezione concessa ai minorenni, l'ipoteca legale sui beni degli amministratori, la *in integrum restitutio* e si comminava la nullità degli atti conchiusi senza autorizzazione speciale ; la lesione del patrimonio ecclesiastico era un delitto speciale. Ma tutto questo non ha se non un limitato valore secondo il diritto civile.

Gli amministratori e beneficiari possono compiere tutti gli atti conservativi senza alcuna superiore autorizzazione ; quindi il vescovo può procedere a giudizio di devoluzione dei beni enfiteutici, il parroco può intentare l' azione per ottenere l'indennizzo per una chiesa parrocchiale distrutta per l'esecuzione d' un' opera pubblica, ecc.

Le spese di amministrazione sono a carico del beneficio o dell'ente : così le somme antecipate dal beneficiario pe' bisogni dell'amministrazione, come le spese giudiziarie per liti nell'interesse dell'ente, i soccorsi dati a' fittuari e coloni debbono essere rimborsati agli eredi, mentre sono a loro carico le spese di ultima infermità e quelle funerarie *. Però il beneficiario o i suoi eredi non hanno diritto di chiedere all' economato o al successore del beneficio le spese de' miglioramenti fatti alla sostanza durante l'amministrazione neppure a titolo di utile versione o d'indebito arricchimento †.

È fatto obbligo ad ogni titolare di beneficio e ad ogni rappresentante di chiese o d'istituzioni ecclesiastiche nel termine di trenta giorni dopo conchiuso l'affitto di un fondo qualsiasi del beneficio o dell' ente morale ecclesiastico di darne cono-

* App. Palermo 2115 1905 (*Circ. giurid.*, 1905, 279).

† Cass. Roma 2417 1901 (*Legge*, 1902, II, 685).

scenza all'economo generale direttamente o per mezzo del subeconomo, manifestando la durata ed il correspettivo della locazione e comunicando copia dell'istrumento in carta libera. L'economo generale esaminerà, se nel contratto siano state osservate le leggi ed i regolamenti in vigore e ove trovi qualche irregolarità, darà o provocherà le disposizioni opportune. In ogni caso i contratti stipulati in contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti non avranno alcuna efficacia per l'economato ed il nuovo investito *. Inoltre l'economato può procurare l'annullamento del contratto stipulato, il sequestro delle temporalità per misura di conservazione, lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria preposta all' ente e la nomina d'un commissario, il sequestro delle cose alienate indebitamente che può essere provocato anche dal pubblico ministero **.

509. Quanto agli economati la loro posizione può essere considerata sotto un triplice aspetto : sotto quello di organi di vigilanza degli enti beneficiari o non ; sotto quello di amministratori de' benefici vacanti o sottoposti a sequestro ; sotto, infine, quello di usufruttuari de' beni de' benefici stessi, qualità che non è stata loro attribuita da per tutto †.

La vigilanza affidata agli economati e subeconomati si esercita nel modo che essi stimano più conveniente. È questa una funzione che sfugge al controllo ed alla censura dell' autorità giudiziaria ; onde non sarebbe ammissibile da parte del nuovo investito un'azione per danni derivati al patrimonio dell'ente per mancata vigilanza da parte dell'economato ††.

La vigilanza si estrinseca, oltre che nelle misure di cui al n. precedente, nell' impedire che le temporalità vadano nelle mani di beneficiari non riconosciuti civilmente, o restino in ab-

* regolam. 2[3 1899, n. 64, art. 18.

** legge 14[12 1865 sull'ordinam. giudiz., art. 139.

† Cass. Roma 16[1 1891 (*Riv. dir. eccles.* I, 592).

†† App. Genova, 14[11 1911 (*Foro it.*, 1912, I, 434 e nota).

bandono, siano commessi abusi e avvengano malversazioni o deteriorazioni. Per conoscere lo stato patrimoniale gli economati possono chiedere la denuncia di qualsiasi atto che importi mutamento della sostanza patrimoniale. A tale scopo mirano innanzi tutto le platee o prospetti dei beni di tutti i benefici maggiori o minori, gli inventari dello stato patrimoniale ecc.

Lo stato patrimoniale di tutti gli enti soggetti alla sorveglianza dell' economato deve risultare da un apposito registro, compilato in doppio esemplare, contenente l'elenco di tutti i benefici esistenti nella circoscrizione economale, dal quale registro dovrà specificamente risultare la natura del beneficio ; gli atti di fondazione ; la rendita, i beni che la producono ed i titoli di proprietà.

Un registro uguale si dovrà compilare per tutte quelle chiese ed istituzioni sulla di cui amministrazione è attribuita agli economati generali la vigilanza. Un esemplare dell'uno e dell'altro registro sarà trasmesso al Ministero de' culti e l'altro sarà conservato negli atti dell'economato generale *.

I subeconomi debbono tenere nel proprio ufficio lo stato patrimoniale di tutti gli enti compresi nella loro giurisdizione. E se un tale stato non esista, il subeconomo dovrà compilarlo per tutti gli enti che ne siano mancanti. All'atto della presa di possesso egli dovrà compilare il conto speciale del beneficio.

Inoltre presso ogni economato verrà tenuto un registro ausiliario, nel quale saranno indicate le variazioni annuali che occorreranno nello stato dei benefici e le rettificazioni che fosse mestieri d'introdurvi.

Questo secondo registro servirà a rinnovare quello principale nel termine d'un decennio.

510. Norme speciali sono date circa l'amministrazione dei benefici vacanti o sottoposti a sequestro. È fatto obbligo al su-

* regol'am. 213 1899, art. 8; ved. art. 76.

beconomo di tenere diligente cura del patrimonio dei benefici soggetti alla sua amministrazione, provvedendo alla conservazione ed al miglioramento degli immobili così urbani che rustici *. Essi potranno pagare le imposte, i livelli, i canoni senza bisogno di speciale autorizzazione.

I fondi rustici ed urbani saranno per regola generale dati in affitto mediante asta pubblica, eccetto quelli la cui rendita non ecceda lire duecento **. I contratti stipulati dal subeconomo mediante asta pubblica ed a trattativa privata s' intendono soggetti, per quanto riguarda l' amministrazione economale e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione da parte dell'economato. Gli affitti non dovranno eccedere la durata di tre anni ; ma quando trattisi di oliveti, di selve cedue o di altri fondi, la cui rendita non sia annuale, potrà il Ministro autorizzare la locazione per un tempo maggiore ***. Norme speciali regolano la procedura della subasta †. Il verbale di definitiva aggiudicazione servirà di titolo ad ambedue le parti contraenti per obbligare l' altra a tutti gli effetti di legge ed in particolar modo alla stipulazione del corrispondente contratto. Il corrispettivo dell' affitto dev'essere stabilito in danaro con l'obbligo del fittaiuolo di dar cauzione o malleveria, salvo che da tale cauzione non dispensi l' economo generale ††.

511. La consuetudine invalsa di formare gli inventari in cui s'inscrivevano sommariamente tutti i beni col sunto anche dei titoli e ch'erano non solo un documento della possidenza, ma valevano altresì a giustificare il possesso dei beni stessi, portò all' idea di formare dei quadri, detti *ruoli esecutivi*, coi

* regolam. 2[3 1899, art. 89.
** regolam. 2[3 1899, art. 94.
*** regolam. 2[3 1899, art. 95, 97.
† regolam. 2[3 1899, art. 96, 98-108.
†† regolam. 2[3 1899, art. 109-110.

quali il possesso fu elevato alla prerogativa di titolo e furono destinati a supplire i vari titoli originari distrutti o smarriti. Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardante le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari *. Ciò ha una speciale importanza per le provincie dell'ex-regno delle due Sicilie **. Però oggi non sono più in vigore le norme del dir. particolare che riguardano la formazione dei ruoli, sibbene solo quelle che si riferiscono alla rinnovazione di essi, che deve avvenire all'unico scopo d'interrompere la prescrizione trentennale ***. Il principio fondamentale è quello della inalterabilità del ruolo da rinnovare; soltanto in colonna a parte saranno indicati per semplice notizia o memoria i debitori attuali delle prestazioni †.

Le norme per la rinnovazione dei ruoli esecutivi sono quelle prescritte dai rescritti 30 aprile e 21 maggio 1851 ††. Esse debbono essere osservate dai beneficiari ed amministratori degli enti, dagli economati e dagli intendenti e funzionari demaniali per le rendite appartenenti agli enti soppressi e devolute al fondo per il culto †††. Questi vari interessati trascrivono i ruoli esistenti senza apportarvi alcuna modificazione e li mandano alle prefetture, affinchè fattone a loro cura il confronto con gli

* testo un. 1414 1910, n. 639, art. 30. Le disposizioni degli altri ex-Stati che si ritengono ancora in vigore sono: 1. negli ex-Stati pontifici (Marche, Umbria, Lazio) le norme dell'editto Gamberini 9|6 1835; 2. in Piemonte e Liguria le istruzioni speciali del 30|9 1838; 3. in Lombardia le patenti 18|4 1816 e regolam. 1|7 1817; 4. nel Parmense le risoluzioni 8|3 e 20|11 1822; 5. nel Modenese il regolamento 3|12 1851.

** Sulla formazione dei ruoli decr. 30|1 1817, n. 622; 2|5 1823, n. 614 ecc. in Saredo, II, 583 sgg; Migliaccio, *Quadri e ruoli esecutivi*, Napoli 1882.

*** leggi civ. napol., art. 2169; cod. civ. it., art. 2136.

† rescr. 30|4 1851, 22|1 1856 (Migliaccio, app. I, p. 104, 113-15); v. rescr. 7|6 1836 (Migliaccio, app. 122-23).

†† Migliaccio, *I quadri e ruoli esecutivi*, cit., append. n. 74, pagg. 103-105.

††† circol. della dir. gen. del fondo per il culto 15|6 1903, n. 265 (*Riv. dir. eccles.*, XIV, 125).

originali e con le copie autentiche dei ruoli che conservano, siano spediti ai sindaci dei comuni ove domiciliano i debitori per la pubblicazione, la quale dovrà poi farsi constare da apposito certificato del segretario comunale a piedi del ruolo, munito delle firme del sindaco e del pretore *. Scorsi venti giorni dalla rinnovazione, il prefetto emetterà l'ordinanza con cui dichiara rinnovato il ruolo già esecutoriato antecedentemente, avvertendo che il termine stesso non è perentorio e che il prefetto può dichiarare che il ruolo è rinnovato, non occorrendo che lo dichiari anche esecutivo.

Il ruolo esecutivo ha efficacia non solo contro i debitori annotati in esso, ma anche contro i loro eredi ed aventi causa **. In linea esecutiva si può agire soltanto contro il debitore annotato nel ruolo ; in forma esecutiva anche contro l'erede, però dopochè gli sia stato notificato ***. Contro gli aventi causa non si può agire esecutivamente, poichè i terzi sono estranei al titolo in forma esecetiva †.

512. Le disposizioni degli ex Stati sono ancora in vigore soltanto per quello che si riferisce alla conservazione alla rinnovazione ed all'efficacia dei ruoli esecutivi. Per quanto riguarda il procedimento coattivo per la riscossione dei cespiti patrimoniali, il cui titolo è il quadro o ruolo esecutivo, vale oggi quello fissato in modo uniforme per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici dalla legge del 24 dic. 1908 ††. Però questa legge, mentre si applica al fondo per il culto per le sue entrate patrimoniali e non per la quota di concorso, al fondo di religione e beneficenza di Roma, agli economati e subeconomati dei benefici vacanti sia per le entrate economali, sia per

* decr. 3011 1817, art. 59.
** cod. civ., art. 1127 (cfr. leggi civili, art. 1076).
*** cod. proc. civ., art. 560.
† Cass. Napoli 1419 1861 (Migliaccio, app. 2., n. 75 e nota).
†† testo unico 1414 1910, n. 639.

quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli economati e subeconomati predetti, alle istituzioni di beneficenza e quindi alle confraternite, non si applica agli enti ecclesiastici ed a' loro proventi ; però essi potranno ripetere le loro rendite risultanti da ruoli esecutivi con la speciale procedura coattiva anteriore.

Il procedimento s' inizia con la ingiunzione, cioè con l'ordine emesso dal competente ufficio creditore di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi la somma dovuta. Tale ingiunzione è resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l' ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta. Essa viene notificata al debitore nella forma della citazione indifferentemente da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o dall' usciere di conciliazione.

Entro trenta giorni dalla notificazione il debitore può produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore, pretore o tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente secondo la rispettiva competenza a norma del cod. di proc. civ. L'autorità adita ha facoltà di sospendere l' esecuzione. Respinto il ricorso o l'opposizione in tutto od in parte, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti, o dell'inibitoria da parte dell'autorità adita, il procedimento esecutivo, questo non potrà più essere sospeso se non in seguito al pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dall'autorità adita per l'appello.

Ai procedimenti d' esecuzione mobiliare si applica la legge sulla riscossione delle imposte dirette, salvo alcune modificazioni, come quella d' aver sostituito ai messi esattoriali l'ufficiale giudiziario della pretura o l'usciere di conciliazione, l'aver sostituito al termine di cinque giorni che deve correre dalla messa in mora al pignoramento quello di trenta, ecc. * Se si

* testo un. 414 1910, n. 639, art. 5.

tratta d'esecuzione immobiliare, si segue il sistema adottato delle leggi sul credito fondiario *.

§ 11. *Alienazione dei beni ecclesiastici.*

513. L'indefinita ampiezza dei poteri che gli amministratori dei beni ecclesiastici ebbero nei primi tempi rese difficile la distinzione fra atti di amministrazione ordinaria ed atti eccedenti la semplice amministrazione. Tale distinzione non s'introdusse che a stento e quando s'introdusse dette luogo a controversie interminabili per fissare specialmente quali fossero gli atti per cui si richiedesse un'autorizzazione superiore.

I beni della Chiesa erano per regola inalienabili. Forse tale precetto non esisteva nel più antico diritto ecclesiastico, ma lo troviamo già enunciato nel diritto romano e dopo la Chiesa non fece che allargarlo †. L' alienazione è di regola vietata senza il concorso di alcuni requisiti materiali e formali.

Come requisito materiale per l'alienazione s'indica una giusta causa, cioè urgente necessità o evidente utilità oppure un' opera di carità. Come requisiti formali sono richiesti un' inquisizione, il consenso del vescovo e del capitolo per l'alienazione dei beni diocesani e parrocchiali, il consenso del patrono per quella dei beni delle parrocchie di patronato e quello del papa per i beni delle mense vescovili.

L'alienazione fu intesa in senso molto lato e comprende qualunque negozio giuridico che abbia specialmente contenuto economico, per cui il titolare del diritto di proprietà venga a soffrire una perdita, una diminuzione od aggravamento attuale ed eventuale del suo patrimonio : così vendita, donazione, permuta, enfiteusi, locazione oltre il triennio non oltre il trentennio, co-

* testo un. 414 1910, n. 639, art. 16-28 .

† c. 14. 17 21 cod. Iust., I, 2 ; c. un. extrav. comm. III, 4; c. 2, 5, 9, X, III, 13; c. 3 X, III, 20; c. 2, X, III, 24 ecc.

stituzione di servitù o d' ipoteca, cessione di capitali, transazione. Quando, non ostante il divieto, si aliena, la mancanza del requisito materiale è irrilevante, perchè l' esistenza della *iusta causa* è stabilita indiscutibilmente col decreto di alienazione. Per la mancanza dei requisiti formali si ha un *negotium claudicans:* l'acquirente è legato all'alienazione, ma non l'alienante che può di nuovo riprendere la cosa alienata. Non si ha una nullità assoluta, ma un' inefficacia relativa a favore dell' alienante che può farsi valere dall'alienante medesimo, dal capitolo cattedrale, dal patrono, da ogni ecclesiastico ed anche da ogni cattolico.

514. Il potere civile, a misura che andò affermando la sua preponderanza, o aggiunse l'autorizzazione governativa a quella ecclesiastica, o si accontentò del parere di questa, o tolse via assolutamente, per gli effetti civili, ogni intromissione sì deliberativa che consultiva del papa e degli ordinari, sostituendo la sola autorizzazione governativa. A questo sistema s' ispira la nostra legislazione, per cui ha pieno vigore l'art. 434 cod. civ.: « i beni degli istituti ecclesiastici... non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo ». Il disposto dell'art. 434 si riferisce solo agli enti del culto cattolico, intesa la loro ecclesiasticità in senso lato, prescindendosi dal requisito dell'erezione in titolo. Invero non si può sostenere un'interpretazione restrittiva, sia perchè il legislatore non poteva far dipendere l' ecclesiasticità o laicalità di un ente da un requisito di non facile costatazione, qual'è l' erezione in titolo, ma dallo scopo che qualifica l'ente, sia anche di fronte ai precedenti legislativi i quali chiarirono la portata generalissima all'art. 434 * : quindi l'espressione istituti ecclesiastici comprende tutti gli enti di culto : la differenza di trattamento tra le varie specie di enti riguarda il

* Ved. verbale della comm. legisl. di coordinamento, adun. 6[5 1865 ; G i o r g i G., *Persone giurid.*, VI, n. 99, pag. 234.

procedimento e l' organo della potestà civile chiamato a dare l'autorizzazione. In quanto alle confraternite esse sono indistintamente soggette alle disposizioni della legge 17 luglio 1890.

515. Agli effetti dell'art. 434 cod. civ. si considerano tra gli atti e contratti per i quali è necessaria l'autorizzazione governativa, oltre alle vendite ed alle permute, le concessioni in enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o di canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, i mutui, le transazioni, gli atterramenti di piante di alto fusto, le costituzioni di ipoteca, i consensi alla cancellazione d'inscrizioni ipotecarie, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni di beni immobili oltre il termine di nove anni ed in genere ogni altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione *.

Sotto quest'ultima espressione si comprende il far debiti anche sotto una forma diversa dal mutuo in senso rigoroso, lo spendere per restauri straordinari o miglioramenti, il ridurre gli oneri di culto imposti ai terzi a prò della Chiesa. Fra gli atti sottoposti all'autorizzazione ministeriale sono indicati gli impieghi dei capitali : non v'è una disposizione generale che prescriva l'investimento in rendita pubblica, ma è certo che tale impiego devono avere di preferenza i capitali di quegli enti ecclesiastici, i cui beni immobili sono sottoposti a conversione. Tali impieghi sono obbligatori anche per gli economati.

In quanto ai beneficiari può sorgere qualche dubbio giacchè, avendo essi anche la qualità di usufruttuari, godono facoltà più ampie degli altri amministratori : può, quindi, credersi che non siano loro interdetti in tema di alienazione di mobili e di tagli di boschi certi atti che non sono consentiti a tutti gli amministratori di cose altrui † : ma il divieto è generale e i beneficiari sono tenuti ad osservare le stesse norme.

* decr. 2217 1912, n. 886, art. 1 ult. capov.

† cod. civ., art. 485, 487.

Ai notai è fatto divieto di rogare atti di alienazione del patrimonio ecclesiastico che non siano stati regolarmente autorizzati.

516. Le istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazione di beni mobili ed immobili che appartengono a qualsiasi istituto ecclesiastico del regno ed alle maramme delle provincie siciliane devono essere presentate all'economato generale dei benefici vacanti del distretto, nel quale ha sede il corpo morale contraente da chi ne ha l'amministrazione. Ove, però, si tratti di fabbricerie, opere o amministrazioni parrocchiali o di altri istituti congeneri, le istanze dovranno essere presentate al prefetto della provincia. L'economato generale od il prefetto invia l'istanza medesima con avviso motivato al competente procuratore generale del Re, il quale, raccolte le necessarie informazioni, le trasmette col proprio parere e coi documenti che la corredano al Ministero di grazia e giustizia e culti, salvo nel caso in cui è delegata a lui l'autorizzazione. Il Ministero stesso provvede sulla relazione del procuratore generale concedendo o negando la chiesta autorizzazione *.

La deliberazione del Ministero nei casi più rilevanti dev'essere preceduta dal voto del consiglio di Stato e cioè ogni qualvolta per motivate ragioni di urgenza e di evidente utilità si chieda la dispensa dai pubblici incanti per vendita di beni mobili ed immobili di valore eccedente le lire 5.000, oppure si tratti di vendita ai pubblici incanti di beni per un valore capitale eccedente le lire 25.000, o di alcuno degli altri atti e contratti considerati come alienazione, se il valore eccede le lire 25.000, eccettuato il caso che essi si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenze passate in cosa giudicata †.

* decr. 22|7 1912, n. 886, art. 1 al. 1 e 2, art. 2 e 3.
† decr. 22|7 1912, n. 886, art. 4.

Il Ministro deve anche sentire il parere dell'avvocutura erariale per le transazioni proposte nel corso d' un giudizio nel quale sia interessato l'economato od un ente che esso rappresenti ed amministri *.

Ai procuratori generali di appello sono delegate le facoltà di autorizzare : *a*) sull'avviso conforme dell'economo generale o del prefetto, la vendita dei beni immobili, previo esperimento dell'asta pubblica, e l'atterramento di piante di alto fusto per un valore non eccedente le lire 10.000, non che qualsiasi atto o contratto considerato come alienazione entro gli stessi limiti di somma ; *b*) nei casi di urgenza e di evidente utilità le alienazioni dei beni mobili od immobili con dispensa dai pubblici incanti , purchè il valore capitale non ecceda le lire 2000 ; *c*) sull'avviso dell'economo generale, gli atti e contratti considerati come alienazione nell'interesse dei benefici vacanti o sottoposti a sequestro , purchè il valore capitale non ecceda le lire 1000. I provvedimenti dei procuratori generali hanno lo stesso effetto dell'autorizzazione governativa ; però gli interessati possono produrre ricorso al Ministero avverso le deliberazioni negative dei procuratori generali e questi dovranno riferire al Ministero medesimo per i provvedimenti definitivi, quando intendessero adottare una risoluzione difforme sull'avviso espresso dall'economo generale o dal prefetto **.

Alle alienazioni dei beni immobili degli economati dei benefici vacanti si provvede con decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti. Sarà sentito il consiglio di Stato, quando il valore dei beni superi le lire 15 mila †.

Contro il definitivo provvedimento ministeriale di concessa o negata autorizzazione il terzo interessato che si creda leso dall'autorizzazione o l'ente morale che se la vede negata potranno

* decr. 213 1899, art. 47.
** decr. 2217 1912, art. 5, 6, 7.
† legge 2117 1911, n. 781, art. 4.

ricorrere per illegittimità od eccesso di potere al Re in via straordinaria o alla IV sezione del consiglio di Stato.

L'economo generale provvederà all'esecuzione del decreto di alienazione che gli sarà comunicato e prenderà nota nei suoi registri dell'atto che sarà stipulato *.

517. L'art. 434 cod. civ. ha regolata tutta la materia concernente le autorizzazioni governative agli atti e contratti costituenti alienazioni di beni mobili ed immobili appartenenti agli istituti ecclesiastici del Regno; quindi non hanno più vigore le norme del diritto particolare **. Non è più in verun caso necessaria l'autorizzazione dei superiori ecclesiastici e ciò non tanto perchè la gerarchia ecclesiastica è riconosciuta solo per le materie spirituali e non per le temporali, quanto perchè è abrogata ogni disposizione generale e speciale vigente nelle varie provincie sulla materia dell'autorizzazione governativa agli atti d'alienazione degli enti ecclesiastici †. Avendo l'art. 434 cod. civ. sostituito un principio affatto contrario e nuovo a quello dei corrispondenti articoli dei precedenti codici civili che riconoscevano esplicitamente la necessità dell'autorizzazione ecclesiastica ha posto in essere per rispetto ad essi e quindi per rispetto alla massima da esso sancita i due ultimi casi di abrogazione contemplati dall'art. 5 disposiz. prelim. al cod. civ.

518. L' atto di alienazione compiuto dagli amministratori senza l'autorizzazione governativa è annullabile e può essere rescisso nell'interesse dell'istituto ecclesiastico. Ricorre l'applicazione della notissima teoria di diritto civile per i negozi conclusi da persone incapaci a vincolarsi validamente, per cui si ha l'atto invalido o infetto di nullità relativa impugnabile nel breve ter-

* decr. 2[3 1899, art. 21 capov. ult.

** Così l'art. 62 decr. 30[12 1809 sulle fabbricerie parmensi e liguri.

† decr. 22[7 1912, art. 7.

mine di cinque anni da parte del solo ente cui era necessaria l'autorizzazione, mentre l'altro contraente rimane vincolato *.

519. Norme speciali riguardano la conservazione degli oggetti d' arte, libri e manoscritti di valore storico ed artistico esistenti nelle chiese e negli archivi ecclesiastici. Sono considerati oggetti aventi pregio storico ed artistico anche i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabili, le stampe e le incisioni rare e di pregio e le cose d' interesse numismatico » **. Ora tutte le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico e artistico sono inalienabili, anche quando appartengono a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura. Le alienazioni fatte contro il divieto della legge sono nulle di pieno diritto ***. Si può fare eccezione a questa regola allora soltanto che gli oggetti medesimi siano ceduti allo Stato o ad alcuni degli enti riconosciuti e soggetti al medesimo vincolo d' inalienabità, previe le autorizzazioni dei Ministeri dei culti e dell' istruzione pubblica.

È fatto obbligo a' fabbricieri, parroci, rettori di chiese ed in genere a tutti gli amministratori di enti morali di presentare al ministero della pubblica istruzione l'elenco descrittivo delle cose di interese storico ed artistico di spettanza dell'ente morale da loro amministrato †.

Il divieto di alienazione senza la necessaria licenza è assicurato anche con sanzioni punitive, le quali saranno applicate ancorchè l'oggetto non sia stato inscritto nell'elenco prescritto dalla legge ††.

* cod. civ., art. 1107, 1300 seg.; Giorgi, *Persone giurid.*, VI, n. 102, pag. 240; Scaduto, *Manuale*, II, n. 322. Per la nullità assoluta cassaz. Roma 2[7 1901 (*Riv. dir. eccles.*, XI, 539).

** legge 20[6 1909, n. 364, art. 1.

*** legge 29[6 1909, art. 29.

† legge 20[6 1909, art. 3; contravvenzione punita secondo l'art. 31.

†† legge 12[6 1902, art. 23; legge 20[6 1909, art. 30 e art. 1; cassaz. pen. 6[2 1912 (*Rass. dir. eccles.*, V, 219).

§ 12. *Rappresentanza degli enti ecclesiastici.*

520. Allorchè la normale costituzione della Chiesa sia riconosciuta per legge dello Stato, come da noi, fino a quando una legge civile non introduca positivamente un' eccezione si devono considerare come titolari e rappresentanti dei benefici e degli enti ecclesiastici in genere quelli che come tali sono designati dal dirttto della Chiesa. La disposizione fondamentale in questa materia è l'art. 2 cod. civ. (n. 24).

521. Il diritto antico conferiva al vescovo nelle cui mani era accentrata tutta l' amministrazione diocesana la facoltà di rappresentare eventualmente in giudizio tutto il patrimonio ecclesiatico posto nella sua diocesi. Il diritto posteriore, anche davanti ai parecchi enti che esistevano nella diocesi, non diminuì i poteri vescovili troppo conformi alle tendenze d' un governo gerarchico ed accentratore, ma li confermò con nuove disposizioni *. Se inoltre si considerino il carattere prevalentemente istituzionale degli enti ecclesiastici e il dominio eminente della Chiesa universale, rappresentata dall'episcopato, su tutto il patrimonio ecclesiastico, ci spiegheremo come i vescovi abbiano avuto larghe facoltà di rappresentanza rispetto a tutti gli enti siti nella diocesi.

Secondo la teoria ufficiale della curia romana, ogni singolo vescovo è nella sua diocesi il titolare ordinario della potestà ecclesiastica, restando pur sempre subordinato alla superiore autorità del pontefice ed è in tale sua qualità di membro dell'episcopato anche l'organo, mediante il quale la Chiesa universale esercita i suoi diritti sopra il patrimonio ecclesiastico posto nella diocesi. Onde i vari istituti, esistenti nella diocesi, pur essendo

* Ved. Maas in « Archiv. f. kath. K. R. », IV, 693 segg.; conc. Trident., sess. XXII, *de reform.*, c. 8.

persone giuridiche, non godrebbero se non di una limitata autonomia, perchè vincolati sempre dalla superiore autorizzazione vescovile *. Quindi rispetto alla parrocchia, per quanto la rappresentanza dell'ente in primo luogo e per regola spetti al parroco, pure da una parte il diritto del vescovo può esplicarsi immediatamente e dall'altra l'azione del parroco deve rimanere sempre subordinata alla giurisdizione vescovile. Spetta, perciò, al vescovo non soltanto il diritto di sorvegliare e di chiamare il parroco a rendergli conto del come esercitò la rappresentanza, ma può anche emanare disposizioni generali intorno al modo di condurre i processi per parte degli istituti ecclesiastici e tali sue disposizioni dovranno seguirsi dal parroco e prendersi in considerazione dal giudice **.

La dottrina dominante presso gli scrittori cattolici più ortodossi † è rimasta la seguente, che sia possibile una concorrenza tra vescovo e parroco, non nel senso di confondere funzioni vescovili e parrocchiali, ma nel senso che il vescovo possa agire: *a*) in via principale o a preferenza del parroco, oppure *b*) solo in via sussidiaria per il caso in cui il parroco trascuri o non possa difendere alcuni diritti più strettamente ed esclusivamente parrocchiali ; *c*) in forma cumulativa, cosichè la sola prevenzione abbia a decidere fra lui ed il parroco nel caso che siano in gioco interessi che tocchino direttamente entrambi.

522. Una rappresentanza d' una parrocchia da parte del vescovo si spiega secondo la dottrina canonistica medievale, poichè ogni singolo ente ecclesiastico si considerava come una derivazione e quasi un membro dell'ente immediatamente superiore e così tutti venivano raggruppati nel corpo immenso

* Schmitz, *Die Eigenthumsfrage am Kirchenvermögen*, in « Archiv. f. k. K. R. », 1889, pagg. 269 e segg.

** Scherer, *Von der Processfähigkeit der kirchl. Institute*, in « Arch. f. k. K. R. » 1892, 17 sgg.

† Bouix, *Tract. de parocho*, Paris, 1855, p. V, § 2, p. 626.

della Chiesa universale, onde ogni personalità giuridica ecclesiastica poteva venir eventualmente coperta e rappresentata dalla personalità ecclesiastica immediatamente più comprensiva e tutte poi dalla personalità della Chiesa universale *. Ma tale rappresentanza oggi dev'essere respinta, giacchè il diritto italiano considera gli enti ecclesiastici singolarmente, indipendenti l'uno dall' altro e da qualunque vincolo o collegamento superiore. Perciò, costituendo la parrocchia un ente autonomo, rappresentato ed amministrato dal parroco o rettore, al vescovo non può attribuirsi rispetto ad essa una facoltà cumulativa o sussidiaria di rappresentanza **. Egli potrebbe semplicemente avere una rappresentanza collettiva col parroco ed ha una funzione integratrice, nel senso che può in forza del suo diritto di sorveglianza spingere il parroco a tutelare gli interessi parrocchiali. Però, se in una diocesi unico ed esclusivo parrocco è il vescovo, il quale esercita la cura d'anime mediante vicari e cappellani da lui nominati, egli può stare in giudizio per la difesa dei beni parrocchiali †.

523. Dato però il carattere istituzionale del vescovado, il vescovo può rappresentare interessi religiosi, che si riferiscono genericamente a tutta la sua diocesi e non esclusivamente alla mensa vescovile, interessi di culto a rappresentare i quali nessuna speciale parrocchia sia stata autorizzata particolarmente e ciò tanto perchè l'interesse non si possa domiciliare in una parrocchia, quanto ancora perchè tale interesse esorbiti dalla cerchia di una parrocchia e ne tocchi diverse ††. Ed è principio univer-

* Ruffini F., *Rappresent. delle parrocchie*, p. 201.

** Scaduto, *Manuale*, II, n. 352, p. 316; cass. Roma 1818 1885 (*Corte Suprema*, X, 788); Ruffini, *op. cit.*, pag. 207; cass. Roma 1813 1904 (*Giur. it.*, 1904 I, 1, 1370).

† App. Palermo 1514 1898 (*Giur. it.*, 1898, I, 2, 616).

†† Ruffini, op. cit., pag. 207; app. Torino 917 1894 (*Riv. dir. eccles.*, V. 81); app. Roma 1516 1898 (*Giur. it.*, 1898 I, 2, 726) e cass. Roma 219 1900 (*Riv. dir. eccles.*, XII, 411).

salmente riconosciuto che i vescovi e i parroci, ne' limiti della loro rispettiva giurisdizione, hanno interesse ed azione a promuovere, nell'interesse generale degli abitanti delle rispettive diocesi e parrocchie, l'adempimento de' pesi d'indole religiosa contro il fondo per il culto, i patroni che rivendicarono e svincolarono i beni de' benefici e delle cappellanie soppresse, gli eredi de' fondatori che lasciarono i loro beni vincolati ad oneri di culto * (v. però n. 527). In alcuni luoghi l'azione civile per costringere il fondo per il culto all'adempimento degli oneri di culto è riconosciuta alla fabbriceria **.

524. Un riconoscimento degli antichi larghi poteri di rappresentanza del vescovo non si può ammettere se non in linea eccezionale in qualche luogo, così in Sicilia, ove è ancora in vigore, per non essere stato mai abolito, il decreto 27 maggio 1857, con cui si riconosceva esplicitamente agli ordinari la facoltà di pretendere in giudizio l'adempimento dei legati di suffragio e di culto d'ogni maniera †.

525. La rappresentanza degli enti appartiene agli organi normali della loro amministrazione.

La completa rappresentanza giuridica e processuale della santa sede spetta al pontefice. Ma questo, nei rapporti patrimoniali, esplica la sua attività per mezzo del segretario di Stato, onde segue: *a*) il mandato da quest'ultimo conferito per un affare civile del pontefice è pienamente valido ††; *b*) la santa sede può

* App. Palermo 31[8 1901 (*Riv. dir. eccles.*, XII, 107); app. Casale 5[12 1899 (*Giur. it.*, 1900, I, 2, 52); cass. Roma 28[1 1902 (*Corte supr.*, 1902, I, 114); cass. Palermo, 1[2 1902 (*Riv. dir. eccles.*, XII, 248); cass. Roma 21[7 1902 (*Giur. it.*, 1902, I, 1897); 23[3 1903 (*Corte supr.*, 1903, I, 68).

** Cass. Roma 13[12 1897 (*Giur. it.*, 1898, I, 1, 40); app. Torino 17[9 1902 (*Riv. dir. eccles.*, 1903, 46); app. Milano 19[1 1909 (*Giur. it.*, 1909, I, 2, 351).

† Scaduto, *Manuale*, I, n. 237; cass. Palermo 5[5 1904 (*Foro Sic.*, 1904, 334).

†† Trib. civ. Napoli 27[7 1904 (*Giur. it.*, 1904, I, 2, 575).

essere chiamata in giudizio nella persona del segretario di Stato *, cioè di colui che di fatto e per le disposizioni canoniche si presenta quale capo o preposto dell' ente o della sua amministrazione. Tale qualità gli deriva in modo speciale dagli uffici di presidente della congregazione cardinalizia amministratrice dei beni della santa sede e di prefetto di palazzo. Così è eliminato l'ostacolo di fatto che la legge delle guarentigie appone alla notificazione delle citazioni al sommo pontefice (n.° 164).

I cardinali titolari hanno la rappresentanza in giudizio per tutelare i diritti della chiesa che costituisce il loro titolo ; quindi hanno il diritto di promuovere azione per il loro beneficio e di rappresentarlo in causa.

La rappresentanza del seminario romano spetta al cardinale vicario per diritto proprio e non quale delegato del pontefice.

Il vescovo è il legittimo rappresentante della mensa vescovile, di cui è titolare, purchè sia munito di exequatur. E nel vescovo ed arcivescovo della diocesi risiede la rappresentanza legale del seminario**: il rettore potrebbe averne la rappresentanza, quando avesse un mandato speciale ed espresso del vescovo † : durante la vacanza della sede vescovile, la rappresentanza spetta al vicario capitolare munito di placet.

La rappresentanza dei capitoli cattedrali è regolata dagli statuti capitolari. Essa può spettare al vescovo o al canonico arcidiacono ; ma se questi non ha ingerenza nelle cose temporali e il capitolo ha un procuratore, a questo spetta la rappresentanza dell'ente.

Per quanto riguarda le parrocchie, prescindendo dai casi eccezionali, in cui queste abbiano un carattere corporativo, i rappresentanti sono il parroco e la fabbriceria, oppure entrambi in

* cod. proc. civ., art. 138 ; trib. civ. Roma, 30|12 1905 e 7|8 1908 (*Dir. eccles. it.*, I, 502 e 501).

** App. Genova 26|7 1907 e 12|11 1910 (*Dir. eccles. it.*, I, 89; V, 115).

† App. Firenze 8|7 1903 (*Rass. giur. eccles.*, 1904, 380-81) ; app. Palermo 24|3 1905 (*Giur. it.*, 1905, I, 2, 267).

una misura diversa, a seconda della diversa costituzione parrocchiale *.

La rappresentanza dell'ente beneficio parrocchiale spetta esclusivamente al parroco tanto per la parte spirituale, quanto per il reddito e godimento dei beni e per la proprietà degli stessi. A lui vanno notificati gli atti che riguardano il beneficio, la cui vita giuridica non si esplica che mercè l'azione dell' investito. Tale rappresentanza è tolta al parroco colpito da sequestro di temporalità per misura di repressione **. Quando il beneficio è vacante, gli economati lo amministrano e rappresentano per i rapporti patrimoniali ; ma l'economo spirituale nominato dal vescovo e placitato dello Stato ha la gestione spirituale della parrocchia e ne ha la rappresentanza giuridica quale entità spirituale ***.

Il parroco e la fabbriceria saranno, a seconda dei casi , organi rappresentativi semplicemente degli interessi materiali dei patrimoni loro affidati, oppure in genere anche degli interessi della chiesa **** o della collettività dei fedeli †. Le fabbricerie possono avere talvolta facoltà più larghe di rappresentanza sia per diritto particolare (parmensi-liguri ††, lombardo-venete †††) o per la loro posizione preponderante che avessero per legge o per qualsiasi altro fatto.

526. Alcuni vorrebbero ammettere una rappresentanza della parrocchia mediante gli organi dell'amministrazione comunale, invocando il diritto del comune di provvedere a quanto con-

* Ruffini, *Rappresent. delle parrocchie*, cit., pag. 243.

** Cass. Roma 3|9 1901 (*Annali*, 1901, 173).

*** Cass. Roma 22|12 1910 (*Dir. eccles. it.*, IV, 444); ved. Scaduto, *Rappres. delle parr. vacanti* (*Riv. dir. eccles.*, VII, 513).

**** App. Casale 30|6 1898 (*Giur. it.*, 1898, I, 2, 577).

† Per la rappresentanza e l' azione del parroco a tutela degli interessi religiosi dei parrocchiani ved. cass. Firenze 3|12 1898 e Torino 30|6 1905 (*Riv. dir. eccles.*, IX, 287, XVI, 48); cass. Torino, 3|13 1898 (*Dir. eccles. it.*, I, 406); *contra* cass. Roma 2|4 1909 (*ivi*, II, 113).

†† Cass. Torino 27|2 1907 (*Legge*, 1907, 541).

††† App. Milano 19|1 1909 (*Giur. it.*, 1909, I, 2, 351).

cerne la generalità degli abitanti ed affidandogli quindi la facoltà di rappresentare in giudizio anche gli interessi spirituali dei parrocchiani. I sostenitori di questa teoria traggono argomento positivo dall' art. 127 della legge comunale e provinciale: « sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune e delle sue frazioni..., come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termine di legge ».

Ma quest' articolo tiene ben distinti e separati gli interessi della generalità degli abitanti da quelli dei parrocchiani. E quanto a questi ultimi il comune ha unicamente le attribuzioni conferitegli dalla seconda parte di quest'articolo. Esso al pari dell'art. 224 così concepito : « Sono sottoposti all'amministrazione provinciale... 4.° gli interessi dei diocesani, quando, a termini delle leggi, sono chiamati a sopperire a qualche spesa » hanno la loro ragione di essere nell'art. 320 della legge citata e in quelle antiche leggi degli ex Stati italiani che, secondo alcuni, sono tuttora in vigore, le quali sanciscono l'obbligo rispettivamente dei parrocchiani e dei diocesani di sopperire a certe spese di culto, in caso di insufficienza di altri mezzi in concorrenza ed in sostituzione di altri obbligati, fra cui sono pure i comuni *. Si tratta di spese a carico dei parrocchiani e relative alla parrocchia : il comune deve provvedere a che essi non siano esposti fuori necessità all' obbligo di sostenere una spesa.

Contro le deliberazioni del consiglio comunale relative a tale oggetto è aperto il ricorso anche per il merito alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa. E quando gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune, il prefetto convoca i parrocchiani per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto

* Ruffini, *Rappresent. delle parrocchie*, § 7, pagg. 43 segg.

in controversia con le facoltà spettanti al consiglio comunale e contro la decisione del prefetto è aperto il ricorso alla V sez. del Consiglio di Stato *.

Per tutelare le finanze comunali si spiega il disposto dell'art. 128 della legge citata che assoggetta all'esame del consiglio comunale i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando ricevano sussidi dai comuni e stabilisce che sulle quistioni che sorgano in conseguenza di tale esame è aperto il ricorso, anche pel merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa **.

Contro le deliberazioni del consiglio comunale concernenti la tutela degli interessi dei parrocchiani compete ricorso al parroco, ai fabbricieri e agli stessi parrocchiani, quando le deliberazioni medesime riescano lesive e non proteggano convenientemente i loro interessi.

527. Gli enti ecclesiastici, per poter agire in giudizio, sottostanno alla limitazione posta alla facoltà di agire dall'art. 36 cod. proc. civ. : « per proporre una domanda in giudizio o per contradire alla medesima, è necessario avervi interesse ». Non è necessario che tale interesse sia soltanto pecuniario o materiale; può essere anche morale, purchè di natura giuridica e civilmente esperibile †. Trattandosi di enti ecclesiastici, si può con maggior esattezza qualificarlo come religioso, anzi che semplicemente morale. É stata fissata la massima che entrano nel novero degli interessi morali tutti quei vantaggi, poteri, facoltà, funzioni che spettino agli enti morali tanto nella

* legge 1718 1907, n. 638 (testo unico), art. 25, n. 9.

** legge 1718 1907, n. 639 (testo unico), art. 1, n. 1.

† Mattirolo, *Proc. civ.*, I, n. 58; che l'interesse spirituale in sè e per sè non costituisca materia di azione ved. Mortara, *Comment. del cod. e delle leggi di proced. civ.*, 2.ª ediz., pag. 590, n. 1.

loro qualità di persone civili, quanto nella qualità di persone pubbliche, cioè di organismi rivestiti di pubblica autorità *.

Per costituire materia di diritti in persona di terzi l' interesse dev'essere diretto, immediato, valutabile patrimonialmente e giuridicamente protetto in modo da poter formare obietto di azione giudiziaria **. Così si è ritenuto che non possa il parroco promuovere l' azione per l'adempimento degli oneri religiosi, se non quando o sia personalmente interessato all'adempimento (come quando debba egli celebrare la messa) o sia interessato il beneficio o la chiesa parrocchiale, di cui egli ha la rappresentanza e l'amministrazione.

528. É pure dottrina comune che l' interesse da esperire in giudizio abbia ad essere personale, giacchè come dice il Mortara † soltanto le violazioni dei diritti che ci appartengono o che spettano alle persone di cui abbiamo la rappresentanza ci autorizzano ad esercitare azione, e soltanto le domande giudiziali che riguardano un'obbligazione nostra, o un diritto da noi esercitato, o l'obbligazione o il diritto di un nostro rappresentato deggiono essere dirette contro di noi. Ciò premesso, in qualunque azione promossa da un beneficiario, essendo egli ammministratore dell' ente e usufruttuario dei beni, di regola v'è un interesse cumulativo dell' ente rappresentato e della persona rappresentante. Però, mentre in tutte le azioni riguardanti un diritto dell'ente è implicato un interesse dell'usufruttuario, non si può dire che nelle cause che il beneficiario o i suoi aventi causa promuovano e sopportino in ragione del loro diritto di usufrutto sia implicato un diritto dell'ente, chè anzi quest'ultimo si presenterà nel più dei casi come contradittore.

529. L' economato dei benefici vacanti non può interve-

* Ruffini, op. cit., p. 217.

** Cassaz. Roma 9|3 1909 (*Dir. eccles. it.*, II, 113).

† *Proc. civ.*, Torino 1897, n. 35, p. 31.

nire od anche sostituirsi al legittimo rappresentante cui appartiene di agire in nome dell'ente al quale è preposto e solo in contradittorio di esso si avrà diritto di intentare lite all'ente medesimo. Rappresentante normale degli enti ecclesiastici diventerà l'economato solo quando siano beneficiari e per il periodo della vacanza o quando contro il beneficiario sia stato comminato il sequestro.

Il distacco netto fra le due amministrazioni a seconda che la sede è piena o vacante è dimostrato da quel disposto che fa obbligo all'economo generale e per esso ai subeconomi, nell'immettere i titolari in possesso delle temporalità beneficiarie, d'informarli delle cause pendenti nell' interesse dei benefici, invitandoli a nominare i propri rappresentanti e difensori. La difesa, legalmente costituita nelle cause pendenti, continua finchè il titolare immesso nel legale possesso non vi abbia altrimenti provveduto *.

Spetta pertanto all'economo generale di sostenere le ragioni degli enti che amministra. Egli solo quindi rappresenta in giudizio i benefici vacanti, sia come attore, sia come convenuto, salve le speciali disposizioni in vigore nelle provincie meridionali per i benefici di regio patronato (n.° 531). Tale rappresentanza è attribuita ai subeconomi nei giudizi possessori od aventi per oggetto la domanda di fitti, interessi, redditi e simili, ma i subeconomi non potranno continuare il giudizio senza l'autorizzazione dell'economo generale. Ove ricevessero citazioni od atti di altra specie, li trasmetteranno all'economo generale, limitandosi ai provvedimenti di urgenza e di conservazione †.

Ogni qualvolta l' economo generale riconosca la necessità di promuovere una causa civile, o sia convenuto in giudizio, dovrà rivolgersi alla regia avvocatura erariale del distretto, in cui la

* regolam. 213 1899, art. 50.

† regolam. 213 1899, art. 39.

causa dev'essere trattata, trasmettendo gli atti ed i documenti relativi con una relazione contenente tutte le notizie che possono occorrere per sostenere il diritto dell' amministrazione. Sull' avviso conforme dell'avvocatura erariale l'economo generale potrà iniziare la causa ; però è stabilito che si debba informare preventivamente il Ministro e provocare la sua determinazione rispettivamente in questi due casi : 1.° quando la lite interessi il patrimonio dell'economato generale o degli enti da esso amministrati o rappresentati, ovvero sollevi quistioni di massima di speciale importanza per l' amministrazione ; 2.° quando vi sia disaccordo fra l'economato generale e la regia avvocatura erariale in merito ad una lite da iniziare o sull'abbandono di quella già iniziata e pendente; anche se in appello o per ricorso per cassazione, nel qual caso il Ministro di grazia e giustizia deciderà, sentita l'avvocatura erariale *.

Norme speciali riguardano propriamente i rapporti tra l'economato e l'avvocatura erariale per le liti da quello sostenute, prescrivendosi infine che in ogni economato generale verrà tenuto un registro, ove sarà inscritta ogni causa introdotta nell' interesse dell' amministrazione economale con l' indicazione della data della citazione, dell'attore e del convenuto, dell'ente interessato, della sede giudiziaria innanzi a cui la lite è pendente, del procuratore a cui trovasi affidata e successivamente delle sentenze che saranno profferite e dei prodotti gravami fino all'ultimo atto del relativo procedimento †.

Adunque la rappresentanza degli enti da parte degli economati è piena, durante la vacanza. Rispetto alle parrocchie le loro attribuzioni variano diversamente a seconda della costituzione parrocchiale : quando tutto il patrimonio fosse amministrato da una fabbriceria, l'economato sarebbe puro organo di vigilanza.

* regolam. 2[3 1899, art. 40, 42-43.
† regolam. 2[3 1899, art. 44-49, 51.

530. L'economato non ha solo il diritto d'intervento, ma d'iniziativa quanto alle liti dei benefici e degli enti non beneficiari, allorchè una lite intentata dai legittimi rappresentanti costituisca per parte di essi un atto di malversazione, oppure quando per colpa o negligenza loro non si agisca a tutela dei diritti dell'ente che potrebbero essere lesi. Manca un testo legislativo in proposito, ma l'intervenire in giudizio o l'iniziarlo è conseguenza del diritto di sorveglianza che spinge a chiedere dal Ministero il sequestro delle temporalità per misura conservativa, o lo scioglimento dell'amministrazione preposta all'ente.

531. Nessun diritto di rappresentanza potrebbe pretendersi dai patroni, poichè il dominio dei beni dotalizi risiede esclusivamente negli enti ecclesiastici, che possono acquistarlo o perderlo indipendentemente dal fatto e dal concorso del patrono. Lo stesso si deve dire rispetto ai benefici di patronato regio *. Però deve ritenersi ancora in vigore, quanto al regno delle due Sicilie, il r. decr. 27 ott. 1825 che fra l'altro disponeva che i regi procuratori saranno « parte principale unitamente ai titolari dei benefici, badie ed altre fondazioni, allorchè si tratterà di azioni riguardanti i beni che vi sono rispettivamente annessi » **.

532. La rappresentanza delle confraternite, opere parrocchiali o cattedrali, istituti congeneri, non disciplinati da leggi speciali, spetta a quei funzionari ecclesiastici o laicali, a cui gli statuti organici particolarmente l'affidano.

In quanto alle fabbricerie lombardo-venete s'induce dalla legge 15 sett. 1807 † che spetta ai fabbricieri la rappresentanza giudiziale attiva e passiva, concernente tutte le temporalità della chiesa parrocchiale, rappresentanza che si estende anche alle confraternite del Santissimo (n.° 405).

* Ruffini, *Rappresent. delle parrocchie*, § 21, p. 215. Ved. Azzolini, in «Riv. dir. eccles.», V. 513 segg.; 707 sgg.

** disposto richiamato in vigore dall'art. 39 regolam. 213 1899.

† art. 6, 17 e 28.

Secondo alcuni, le fabbricerie sono rappresentate in giudizio da un *primo* che i fabbricieri scelgono tra di essi e che in qualità di capo presiede ed ha la vigilanza immediata per l'ordine e per l' esecuzione delle comuni deliberazioni. Ma non essendovi al riguardo una disposizione esplicita, la giurisprudenza ha ammesso queste due massime : *a*) non essere necessario che la fabbriceria debba essere rappresentata da tutti i membri dell'amministrazione ; *b*) essere sufficiente che i membri i quali abbiano introdotta la lite e siano costituiti rappresentanti della fabbriceria compongano la maggioranza *.

Nelle provincie parmensi e liguri la rappresentanza in giudizio delle fabbricerie spetta al tesoriere e non al parroco od al presidente. Ciò pel disposto dell'art. 79 del decr. del 1809, al quale non pare siasi derogato con l'art. 138 cod. proc. civ. Questo che parla unicamente del modo onde si notifica agli enti morali l'atto di citazione e che del resto ricorda, dopo i capi e i superiori degli istituti citati, anche *chi ne fa le veci*, non può derogare ad un disposto così esplicito, e per di più di legge speciale, com'è quello dell'art. 79 citato.

Nelle parrocchie piemontesi, dov' è costituito un consiglio di fabbriceria, la rappresentanza in giudizio dei diritti patrimoniali delle chiese parrocchiali spetta collegialmente al detto consiglio. Il parroco non può assumere tale rappresentanza da solo, a meno che ne abbia avuta espressa delegazione dal consiglio dei fabbricieri †.

533. In quanto all'autorizzazione per stare in giudizio secondo il diritto canonico, gli amministratori del patrimonio ebbero la facoltà d' intentare tutte le azioni che non si riferissero alla sostanza del patrimonio, ma riguardassero le sole rendite : ebbero invece bisogno del consenso dei superiori ecclesiastici, quando la lite riguardava la sostanza del patrimonio.

* Ruffini, *Rappresent. delle parrocchie*, pag. 230.

† cass. Torino 11|2 1910 (*Rass. dir. eccles.*, 1910, 177).

Secondo il diritto civile, nel silenzio delle leggi, non resta che risalire alle disposizioni degli antichi Stati.

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici nel regno italico si richiedeva l' autorizzazione ministeriale per gli stabilimenti di religione che vogliono entrare « in liti propriamente dette attive e passive » *: tale autorizzazione fu poscia delegata ai prefetti **. Rispetto alle fabbricerie parmensi e liguri, è prescritto che non potranno i fabbricieri intraprendere veruna lite, nè difenderla senza l'autorizzazione del consiglio di prefettura ***.

Le fabbricerie lombarde non hanno bisogno di autorizzazione speciale, quando si tratti di escutere debitori morosi o ritrosi al pagamento di canoni d' affitto o di livello o d' interessi di capitali e questi debiti siano certi e liquidi per contratto legale †.

Le confraternite sono rette dalle norme comuni alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

In quanto alle altre regioni del Regno si trae argomento dal r. decr. 22 luglio 1912, il quale prescrive l'autorizzazione governativa per ogni atto eccedente la semplice amministrazione.

Sull'autorizzazione necessaria agli enti ecclesiastici per stare in giudizio vi sono tre opinioni : *a*) alcuni ritengono non sia affatto necessaria ; *b*) altri che sia necessaria soltanto in quelle provincie, nelle quali era già richiesta dalle antiche disposizioni legislative ; *c*) altri la ritengono necessaria solo per i giudizi inerenti agli atti e contratti enumerati nell'art. 1.° del decreto citato del 1912 ††. A noi parve già e pare tuttora preferibile

* decr. 3|8 1803, art. 17.

** decr. 16|10 1861, art. 14.

*** decr. 30|12 1809, art. 77.

† circ. 6|2 1810 e 10|2 1826 (Giovanelli e Calvauna, p. 49, 62) Le autorizzazioni alle liti si stendono dai prefetti a forma di *visto* o di apposito decreto in calce alla relativa istanza (*Boll. Minist. culti*, 20|10 1898, n. 41).

†† Santachiara T., *L'autorizz. degli enti eccles. per stare in giudiz.* in « Rass. dir. eccles. », III, 289 sgg. e gli autori citati *ivi* ; per l'ultima opinione Cass. Roma 16|8 1911 (*Foro it.*, 1912, I, 406 e nota).

quest'ultima opinione, tanto più ch' essa è in armonia con le disposizioni degli ex-Stati. Le fabbricerie parmensi seguiteranno ad essere regolate dalla loro legge speciale.

Indubbiamente lo stare in giudizio relativamente agli atti costituenti alienazione (n.° 515) è un atto che di per sè eccede i limiti della semplice amministrazione, giacchè in ordine ai giudizi l'amministrazione semplice è ristretta alle azioni possessorie, ai giudizi sulle rendite, a quegli atti per cui vennero esentate le fabbricerie lombarde dal bisogno del previo assenso ministeriale. Una prova noi troviamo nell'art. 134 cod. civ. in cui la donna maritata non può transigere o stare in giudizio relativamente agli atti indicati nel medesimo articolo senza la autorizzazione maritale ; donde segue che lo stare in giudizio relativamente ad un atto o contratto eccedente la semplice amministrazione deve ritenersi atto eccedente la semplice amministrazione *.

534. La rappresentanza degli economati spetta all'economo generale ; però nelle cause avanti i pretori ed i conciliatori le amministrazioni economali potranno essere rappresentate dai propri funzionari **.

L'amministrazione del fondo per il culto è affidata, sotto la dipendenza del Ministro di grazia e giustizia, ad un direttore e ad un consiglio d'amministrazione. Fra le materie sottoposte alle deliberazioni del consiglio vi sono le liti e le transazioni interessanti il fondo †. Le citazioni e le notificazioni nei giudizi civili che riguardano gli interessi dell'amministrazione del fondo per il culto sono fatte al direttore dell' amministrazione stessa

* Cfr. legge com. e prov. 2115 1908, art. 149, n. 9 ; art. 135 n. 11 ; art. 126, n. 5 ; art. 212 per i comuni ; legge 1717 1890, art. 36 lett. *c*, *d*, *g*, *e*, *h* e legge 1817 1904, n. 390, art. 3, lett. *b*, *c*, *d* per le istituzioni di beneficenza.

** decr. 213 1899, art. 44.

† legge 712 1866, art. 26 ; regolam. 2117 1866, n. 3070, art. 1, 2, 3 e 4, n. 6 ; r. decr. 1215 1881, n. 263.

o a chi ne fa le veci. Costoro, unitamente ai funzionari da essi delegati, sono autorizzati a rappresentare l'amministrazione del fondo per il culto nei giudizi civili che la concernono senza il concorso di avvocati, patrocinatori o procuratori *. E giacchè il fondo per il culto è considerato un' amministrazione dello Stato, si è ad esso applicato quel disposto, per cui le citazioni e notificazioni nelle controversie civili interessanti le amministrazioni dello Stato si fanno in nome delle persone ed alle persone dei capi d' ufficio, che le rappresentano come parti in causa nel luogo ove risiede l'autorità giudiziaria davanti a cui è iniziata o si vuole iniziare la lite ** ; onde il fondo per il culto può essere rappresentato anche dal ricevitore del registro, oltrechè dell'intendente di finanza.

Al fondo per il culto furono estese le attribuzioni degli uffici dei regi avvocati erariali a norma del r. decr. 16 gennaio 1876 †.

* r. decr. 2817 1866, n. 3112.

** regolam. 1611 1896, art. 8.

† legge 1418 1879, n. 5035 ; ved. r. decr. 817 1880, n. 5559 sulla competenza delle avvocature erariali per la difesa nei giudizi del fondo per il culto.

PARTE SETTIMA

I culti acattolici.

CAPITOLO I.

Le fonti concernenti i culti acattolici.

535. Le antiche leggi italiane, come le disposizioni emanate dal potere legislativo ed esecutivo attualmente in vigore riguardano a seconda delle varie regioni queste tre classi di dissidenti: *a*) israeliti; *b*) valdesi ed in generale protestanti; *c*) greci scismatici ed in genere orientali.

536. *a*). Il culto israelitico. — Oltre le disposizioni che sono comuni a tutti i culti, la legge fondamentale che regola in special modo la condizione degli israeliti in Piemonte e nelle regioni, cui venne estesa, è quella del 4 luglio 1857, n. 2325 con l'annesso regolamento *.

Per la Toscana † vigeva un sovrano motuproprio 27 dic. 1814, secondo il quale nelle città di Firenze, Livorno, Pisa, Siena e Pitigliano, dove gli israeliti erano in maggior numero, essi formavano *università* riconosciute come enti morali, governate da un corpo rappresentativo, nominato dal governo. Contemporaneamente si approvavano i regolamenti speciali a ciascuna di dette università. Ma tali regolamenti speciali furono modificati posteriormente ed ora hanno vigore i regolamenti approvati con r. decr. 10 marzo 1881, 14 agosto 1881, 4 settembre 1893

* Saredo, III, 1044 sgg.; estesa alle provincie modenesi e parmensi con decr. 31/10 1859, all'Emilia con decr. 13/3 1860, alle Marche con decr. 27/10 1860 (*ivi*, 1065, 1068, 1069).

† ved. ordin. 7/5 1860 del governatore per la Toscana (*ivi*, 1068).

e 30 genn. 1890 rispettivamente per le università israelitiche di Livorno, Pitigliano, Firenze, Siena *.

Per l'università israelitica di Roma vale lo statuto organico approvato con r. decr. 27 ott. 1883 **.

In questi statuti fatti dopo il 1881 cominciano a riflettersi le idee incompentiste prevalse nella nostra legislazione e che furono consigliate al governo mediante l'ordine del giorno alla Camera il 18 marzo 1871, quando andò fallito il tentativo di far rientrare tutti i così detti culti tollerati nel tit. II della legge delle guarentigie ***.

Le università israelitiche delle provincie venete e mantovane sono rette da regolamenti speciali a ciascuna di esse, già approvati dai precedenti governi †. Questi mantengono tuttora il loro vigore per la conferma fattane dal governo italiano con l'art. 3 decr. 4 agosto 1866, che stabilì che nulla dovesse intendersi innovato in quanto concerneva le disposizioni che in quelle provincie regolavano l'esercizio del culto sì degli acattolici che degli israeliti. Detti regolamenti sono stati modificati in alcune parti con l' approvazione delle prefetture locali, succedute alle luogotenenze austriache per le speciali attribuzioni che a queste in tali rapporti spettavano ††.

Gli israeliti che esistono in altre provincie del regno, come in Lombardia e nelle provincie meridionali, non ebbero per lo passato leggi o regolamenti riguardanti le loro comunità religiose ed in alcune città, come a Milano e a Napoli, sono costituiti in libere associazioni per provvedere all'esercizio del culto con le volontarie oblazioni dei soci.

* Saredo, III, 1075, 1079, 1096; IV, 347.

** Id., III, 1096.

*** Rignano, *Uguaglianza civile e lib. dei culti*, 3ª ediz., Livorno, 1885, pag. 66.

† rescr. del gov. ital. 1719 1812, relativa ministeriale 24 ott. stesso anno e decr. gov. austr. 1818 1815.

†† Rignano, pag. 169-170.

537. *b*). Chiesa valdese. — La chiesa valdese, come le altre confessioni protestanti, esistono quali associazioni, munite talvolta della personalità giuridica, però senza dipendenza alcuna dal governo, nemmeno per ciò che ha rapporto alla loro amministrazione. Perciò non vi sono atti legislativi o governativi che le riguardino.

Il regio biglietto 29 aprile 1843 riguardava l'assegno a favore dei valdesi per il loro culto e la lettera-patente 18 febbr. 1848 concerneva il godimento dei diritti civili e politici e il conseguimento dei gradi accademici. La costituzione del 25 maggio 1855 è ormai abolita e oggi vige la costituzione approvata dal sinodo il 5 sett. 1903 : parimenti i *réglements organiques* del 1890 sono stati modificati dai regolamenti organici ora in vigore approvati dal sinodo addì 11 sett. 1903. *

538. *c*). Culto greco-scismatico. — Cristiani di rito orientale s'incontrano soprattutto a Venezia, Livorno e nel regno delle due Sicilie.

La confraternita dei nazionali greci in Napoli è regolata dalla legge 13 luglio 1877, che serve di base pel regolamento della condizione giuridica dei nazionali greci delle altre città e parti del Regno **. Secondo la legge del 1877, l'istituto fu ripristinato nello stato anteriore al 1818, sotto l'osservanza del proprio statuto, approvato con sovrana risoluzione del 20 febbr. 1764.

La chiesa greca di Livorno era stata riconosciuta dal governo toscano ed è retta dalle costituzioni e capitoli del 1775, approvati coi motupropri 14 luglio 1757, 2 agosto 1760 e con le officiali 11 maggio e 28 agosto 1775 †.

* *Costituzione e regolamenti organici* della Chiesa evangelica valdese, Torino, Vogliotti, 1903.

** Scaduto, *Confratern. dei greci in Napoli*, nel vol. pel 50. anno di insegnamento del prof. Pepere, Napoli, 1900, pagg. 189 sgg. ; ved. Saredo, III, 1005 sgg.

† Rignano, *Uguaglianza civile*, pag. 189.

La Chiesa di s. Giorgio della greca nazione di Venezia ottenne dalla repubblica veneta, prima del secolo XV, il riconoscimento allo stato di persona giuridica ed è retta tuttora da statuti e regolamento approvati dal governo austriaco con decr. 23 maggio 1821 *.

CAPITOLO II.

Relazioni fra lo Stato e i culti acattolici.

539. Le confessioni religiose non cattoliche o sono erette in ente morale, o mancano di tale erezione. In quest' ultimo caso esistono allo stato di libere associazioni che possedono dei beni in comunione *pro indiviso,* rappresentate dal capo o da chiunque abbia un mandato dai soci. Se sono riconosciute come enti morali, si reggono a tenore dell'atto da cui ripetono il loro legale riconoscimento che può essere una legge che governa tutte le associazioni d'un dato culto, oppure un atto del potere esecutivo, decreto che approva lo statuto organico o il regolamento interno. Non è dubbio, che l'art. 2 cod. civ., in quanto richiede il legale riconoscimento affinchè un istituto acquisti la personalità giuridica e con essa il godimento dei diritti patrimoniali, si applica anche agli enti morali non ecclesiastici e quindi anche agli enti dei culti non cattolici, che la nostra legislazione considera come istituti civili.

Qualora si tratti di culti esistenti come libere associazioni, non si hanno norme speciali che li regolino e vale in proposito il diritto comune delle altre associazioni; il che porta che queste hanno una propria sfera di attività limitata però dal potere di polizia che allo Stato compete per motivi di sicurezza e d' ordine pubblico.

* Rignano, op. cit., pag. 189.

540. Si è agitata la quistione, se il governo abbia facoltà di riconoscere allo stato di persone giuridiche gli enti dei culti non cattolici. Giacchè la facoltà di riconoscere nuovi enti morali è per regola fondamentale del nostro diritto pubblico una attribuzione del potere esecutivo, questo può conferire la personalità giuridica sia ai nuovi enti che aspirano al godimento dei diritti civili nel seno d' una confessione religiosa già esistente, sia ad una nuova che voglia stabilirsi. L'atto del potere esecutivo è necessario e sufficiente soltanto agli effetti della capacità giuridico-patrimoniale. Però il riconoscimento della confessione religiosa allo stato di persona giuridica ha per conseguenza altresì che, secondo il potere civile, trattasi d'un culto ammesso nello Stato (n.° 77).

541. Il potere esecutivo non può sopprimere gli enti dei culti acattolici già eretti legalmente, se non per delegazione precedentemente avuta dal potere legislativo o per facoltà riservata al governo nell'atto di erezione. Così la fusione o la soppressione delle università israelitiche esistenti possono farsi per decreto reale, dietro istanza della maggioranza degli elettori, udito il consiglio di Stato. Salvo questi limiti, la competenza è del potere legislativo, tanto più che la soppressione importa la necessità di provvedere alla devoluzione dei beni.

542. *a*). Culto evangelico. — Il culto evangelico è rappresentato da un numero di chiese varie per origine, più che per dottrina, di cui una, la chiesa valdese, ha origini anteriori alla riforma *. Sorta fin dal medio-evo con ideali evangelici, incorrendo negli anatemi di Alessandro III e di Lucio III, dopo aver a sè associati altri dissidenti, si ritrasse nelle vallate

* Sulla quistione se i valdesi costituiscano fin dagli inizi una chiesa evangelica e siano i precursori della riforma, oppure una setta dissenziente, ma non staccata dal cattolicismo ved. Ruffini, *La chiesa evang. valdese*, append. al *Dir. eccles.* del Friedberg, pagg. 146 sgg.; per le notizie storiche ved. idem, *Libertà religiosa*, pag. 484 sgg.; Comba Em., *Histoire des Vaudois*. Florence, 1901.

delle Alpi Cozie, ove non tardarono a ricercarla i frati dell'inquisizione e fu perfino fatta segno ad una crociata bandita contro di essa da Innocenzo VIII *. I valdesi, perseguitati da Emanuele Filiberto **, ottennero, dopo la resistenza da essi opposta, il libero esercizio del loro culto in alcuni luoghi tassativamente enumerati con qualche concessione per gli altri. In seguito, sotto Carlo Emanuele I, le concessioni cominciarono ad essere revocate: le trattative di pace intavolate sotto il governo della reggente Maria Cristina non impedirono i massacri conosciuti col nome di *pasque piemontesi* o *di sangue* (a. 1655): ma essi si difesero tanto strenuamente da ottenere addì 18 agosto 1655 le concessioni col trattato conosciuto col nome di *patenti di grazia*. Quando Luigi XIV intimò a Vittorio Amedeo II la sua revoca dell'editto di Nantes, parve che la fine dei valdesi fosse inevitabile: incarcerati a schiere, costretti a scegliere tra l'abiura e l'esilio, moltissimi preferirono quest'ultima via; ma, dopo tre anni, guidati dal loro pastore Arnaud, rimpatriarono a mano armata (a. 1689, *glorioso rimpatrio*): onde con editto 23 maggio 1694 furono revocate le restrizioni anteriori e si assodò la loro condizione giuridica non più modificata posteriormente.

Le concessioni ottenute all'epoca napoleonica furono revocate dall'editto 21 maggio 1814 che fece ritornare i valdesi nella loro antica condizione; però la loro piena emancipazione avvenne con lettere patenti 17 febbraio 1848. E per indennizzarli dei beni loro tolti dal governo francese si diede loro un assegno generale e fisso di lire 6462,30 †.

543. La chiesa evangelica valdese in genere, ch'è la riunione delle chiese particolari esistenti nelle valli italiane del Nord d'Italia e di quelle che poscia vi si uniscono e riconosce

* bolla 2714 1487.
** editto 1512 1560.
† r. biglietto 2914 1842.

come suo capo Gesù Cristo e membri tutti coloro che dopo averne fatta domanda e sostenuto un esame, ne professano esternamente la fede e si sottomettono al suo governo e che si proclama in comunione con tutte le altre chiese evangeliche, qualunque ne sia il loro ordinamento ecclesiastico * è una società privata, retta da statuti che si possono far valere davanti all'autorità giudiziaria, quando siano produttivi di diritti. La disciplina ecclesiastica della chiesa valdese si avvicina ai primitivi concetti evangelici, senza qualsiasi indiretta partecipazione dello Stato, il quale non riconosce all' associazione in genere alcuna autorità di sorta sopra i suoi membri e per parte sua alcuna efficacia al diritto della società.

La personalità giuridica la possedono soltanto le chiese particolari o parrocchie **, sia perchè sono *ab antiquo* erette in ente morale, sia perchè si trovano nel pacifico stato di possesso della capacità giuridico-patrimoniale, per quanto non si possa citare alcun atto esplicito della pubblica autorità che loro conceda la personalità giuridica e nessuno dei loro statuti ed organamenti sia stato mai sottoposto all' approvazione governativa.

Il carattere privato della chiesa valdese non vien meno per l'assegno governativo di lire 6462,30, ridotto a lire 4919 per la deduzione delle imposte di ricchezza mobile e di manomorta, giacchè esso le spetta a titolo di compenso †.

544. Accanto ai valdesi esistono associazioni di protestanti esteri e nazionali, alcune diramazioni di chiese estere, cioè della chiesa anglicana, episcopale americana, germanica o luterana, riformata, presbiteriana scozzese ; altre come chiese puramente italiane, così la chiesa battista o unione cristiana apostolica battista, la metodista wesleyana, cominciata a propagarsi dopo il 1861, la metodista episcopale, esordita nel gennaio 1873, la

* cost. 1903, art, 1, 2, 3 ; regol. organ., art. 2 e 6.

** cost. art. 5 ; regol. org. 1-21.

† Rignano, *Uguaglianza civile*, pag. 187.

chiesa cristiana, detta già libera e ora dei fratelli, la chiesa evangelica italiana (detta già libera, poi d'Italia), eretta in ente morale con decr. 2 luglio 1881 sotto il nome di opera della chiesa evangelica d' Italia, la chiesa cattolica riformata, che viene a costituire come un ramo della riforma dei vecchi cattolici, coi quali è in comunicazione ma che forse si avvicina di più alle chiese evangeliche.

545. *b*). Culto israelitico. — Gli israeliti, che dapprima esistevano per tutta l'Italia, ebbero varie vicende, quivi cacciati, quivi riammessi *. Negli Stati della Chiesa Clemente VIII li relegò in Roma, Ancona, Ferrara e Pesaro ; a Venezia non furono più disturbati dal 1436; a Genova furono sopportati e in Piemonte Emanuele Filiberto revocò per danaro gli editti di espulsione già emanati. Però vivevano in un regime di tolleranza, anche quando ottennero delle franchigie rispetto a determinate città per ravvivarvi i commerci , così le concessioni fatte da Ferdinando I per Livorno e Pisa (1593), da Carlo Emanuele I per Nizza e Villafranca di Provenza (1648).

546. Nei luoghi, ove ha vigore la legge fondamentale sulle università israelitiche 4 luglio 1857, gli israeliti costituiscono corporazioni di diritto pubblico, in quanto non sono soggette al diritto comune, ma sono rette dai loro organi secondo un sistema riconosciuto dallo Stato e sottoposte alla sua vigilanza. La loro organizzazione si connette ad un ordinamento territoriale : gli israeliti domiciliati nel luogo, ov' è l' università, vi appartengono *ipso iure*. Essi sono soggetti ad un'imposta obbligatoria, la cui riscossione è promossa con le forme stabilite per le entrate comunali (art. 24) : il domicilio tributario per le università straelitiche è determinato dal domicilio civile del contribuente e nella ricerca di questo si deve far capo al cod. civ.;

* Ruffini, *Libertà religiosa*, I. pagg. 477 sgg. Gli israeliti in Italia sono 43.924.

quindi, agli effetti dell'art. 4 della legge 4 luglio 1857, il domicilio degli israeliti deve intendersi a norma del nuovo concetto risultante dagli art. 16 e 17 cod. civ., per cui l'elemento intenzionale è il requisito essenziale per determinare il domicilio d'una persona *.

547. Il diritto che godono le università israelitiche d'imporre un contributo personale sui membri ad esse appartenenti, considerandosi come contribuenti tutti quelli che vi sono ascritti e sono provvisti d'un dato censo o d' una data rendita e per cui si ha l'esazione con le forme stabilite per riscotere le tasse comunali, è fuori dubbio un diritto pubblico. Non può dirsi che esso non sia in armonia con lo statuto (art. 30), il quale abroga ogni legge in contrario (art. 31), poichè i tributi di cui si occupa lo statuto sono quelli erariali, non quelli che talune corporazioni possono imporre per disposizione di legge **.

In quanto al diritto del contribuente di sciogliersi dall' obbligo di concorrere alle spese dell' università, a noi non pare che possa sottrarvisi solo quando abbia dimostrato di aver abbracciato un altro culto †, poichè la libertà di coscienza (n.° 79) importa non solo che il cittadino sia libero di professare un culto piuttosto che un altro, ma anche di non averne alcuno. E giacchè la tassa deve pagarsi dagli israeliti, dato che pel principio della libertà di coscienza tale qualità si possa abbandonare, non sono più tali e quindi non possono essere costretti al pagamento coloro che non si limitino ad una semplice dichiarazione, ma forniscono la prova esplicita di non appartenere al culto israelitico e di non professarlo più. Però una dichiarazione fatta in modo esplicito e non equivoco non potrebbe mai avere effetto retroattivo e liberare l'israelita che la fa dal-

* Cass. Torino 19[1 1897 (*Riv. dir. eccles.*, VII, 162).

** Scaduto, *Manuale*, II, 597; Rignano, *Uguaglianza civ.*, 3 ed., p. 178; Giorgi, *Persone giuridiche*, VI, n. 135.

† Rignano, op. cit., pag. 164; cass. Torino 11[9 1872 (*ivi*, doc. n. XXXII).

l' obbligo di concorrere al pagamento delle tasse di culto già anteriormente assegnate e dovute *.

548. Si è fatta quistione, se il prefetto abbia facoltà di eliminare dal ruolo dei contribuenti coloro che credeva esservi compresi illegalmente e di sospendere l' esecuzione del ruolo. Un parere del consiglio di Stato ** si pronunziò affermativamente sulla prima quistione, negativamente sulla seconda, aggiungendo che le competenze amministrative del prefetto sull'estensione del ruolo sono cessate dopo la legge 20 marzo 1865, all. *E*. Sul quale proposito un altro parere del consiglio di Stato, adottato da consecutiva risoluzione ministeriale, aveva già ritenuto che i prefetti non avessero facoltà di aggiungere sul ruolo di riparto delle tasse articoli concernenti persone che il consiglio amministrativo non avesse creduto poter annoverare fra i contribuenti dell' università israelitica ***.

549. Alcuni avrebbero desiderata l'abolizione della procedura dei privilegi fiscali per la riscossione †, ma la giurisprudenza †† ha riconosciuta l'esazione privilegiata anche dopo la pubblicazione dello statuto in base all' art. 58 della legge 23 giugno 1897, che dispone che i mezzi d' esecuzione stabiliti per le imposte e sovrimposte erariali sono applicabili anche alle tasse imposte da enti morali autorizzati dalla legge a decretarle †††.

550. Lo Stato si è riservata un'ingerenza considerevole e l'alta tutela sulle università. Spetta all'autorità dello Stato pub-

* App. Torino 16|12 1892 (*Giur. it.*, 1893, I, 2, 123); app. Firenze 12|1 1912 (*ivi*, 1912, I, 2, 964 e nota).

** parere 13|5 1892 (*Riv. ammin.* 92, 842).

*** Rignano, *Uguaglianza civ.*, 183-84; Giorgi G., op. cit., pag. 294.

† Olmo C., *Le università israelitiche e la mano regia*, in « Riv. dir. eccles. » III, 625 sgg.

†† Cass. Firenze 18|1 1869; pret. Venezia 24|6 1876 (Rignano, op. cit. 181 e doc n. XLII e XLIII).

††† Cons. di Stato 14|2 1872 (*Legge*, 1872, II, 85).

blicare le liste elettorali ; il ministro può sciogliere i consigli d'amministrazione nei casi in cui ciò sia richiesto nell'interesse dell'ente o da motivi di ordine pubblico : può anche nominare un'amministrazione interinale fra i maggiori contribuenti e provvedere all'elezione del nuovo consiglio nel termine di due mesi. I bilanci preventivi e i conti consuntivi debbono essere approvati ed i ruoli di reparto delle tasse devono essere resi esecutivi con decreto del prefetto e in caso di reclamo dal Ministro Guardasigilli udito il consiglio di Stato. Le università non possono muovere o sostenere liti senza l'assenso del consiglio di prefettura. Sono poi soggetti all' approvazione del governo i consorzii, che si volessero costituire fra più università per oggetti d'interesse comune. La cognizione delle controversie concernenti il pagamento delle tasse spetta oggi ai tribunali ordinari.

551. Per quanto negli statuti fatti dopo il 1881 comincino a riflettersi idee incompetentiste, pure il carattere di corporazioni di diritto pubblico delle università israelitiche deriva ancora dal fatto che si appartenga all' università per domicilio, dalla facoltà d'imporre tasse e infine dall'analogia espressamente invocata con la legge comunale e provinciale ; ciò si può dire per gli statuti delle università israelitiche di Pisa, Livorno, Firenze e Pitigliano, perchè le due università di Roma e Siena, sebbene munite delle personalità giuridica, sono riconosciute come società private.

Nello statuto per l' università di Siena non si riconoscono membri nati, ma l' appartenervi dipende da un' inscrizione o dichiarazione volontaria. Oltre il domicilio e la residenza nel comune si richiede la domanda, i cui effetti si estendono anche ai conviventi nella famiglta. Il contributo annuo non è obbligatorio, ma dipende dal fatto che siasi aderito allo statuto ed all' obbligo del pagamento. Norme corrispondenti allo statuto senese contiene lo statuto all'università israelitica di Roma.

Mentre a Milano la qualifica di ente morale spetta al tempio

e non all'università *, nelle altre parti d'Italia gli israeliti hanno la forma di associazioni private libere.

552. *c*). Greci e orientali. — Le colonie albanesi della Sicilia e del Napoletano seguono sempre il rito greco-unito, cioè seguono la religione cattolica, riconoscono la dipendenza loro dalla santa sede ed hanno soltanto preteso, oltre certe specialità del rito greco-ortodosso, l' indipendenza dalla autorità dei vescovi cattolici romani del luogo. Questi riuscirono ad assoggettarli alla loro giurisdizione sotto Benedetto XIV che emanò nel 26 maggio 1742 la bolla *Etsi pastoralis,* munita di esecutorietà col concordato del 25 ott. 1764. Caduta la dominazione borbonica, con legge 12 ott. 1860 si dichiarò nullo e come non avvenuto l' exequatur regio alla detta bolla in Sicilia e si concesse ai greco-albanesi piena libertà di esercitare il loro culto ortodosso orientale. Ma siccome i greco-albanesi non furono mai scismatici, così tale costituzione non deve intendersi come un ritorno allo scisma che per essi non ebbe mai luogo, ma soltanto come piena indipendenza dalla giurisdizione degli ordinari e di libera facoltà di praticare i loro riti liturgici orientali. L' ordinamento interno di questa chiesa è lo stesso che nella Chiesa cattolica.

553. Diversa è la condizione dei greci scismatici † sotto il qual nome in senso romano s'intendono quelli che in senso orientale si chiamano ortodossi. Una delle più importanti chiese greco-scismatiche è quella dei *nazionali greci di Napoli* sotto il titolo di S. Pietro e Paolo, il cui organamento è democratico e costituzionale, secondo lo statuto organico approvato già dal governo con risoluzione 20 febbr. 1764. Ma queste guarentigie e libertà statutarie, nascenti dalle concessioni fatte dagli aragonesi al Paleologo e ad altri greci fuorusciti per scampare

* Cons. di Stato 2|6 1888 (Saredo, IV, 342).

† Scaduto, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie*, § 40, pagg. 510-11.

dai turchi dopo la caduta dell' impero dell' Oriente, vennero abolite per effetto del concordato del 1818 con due rescritti 19 giugno 1828 e 24 marzo 1829 e le loro chiese vennero officiati da preti di rito greco-unito. Durante il regno d' Italia i greci invocarono l'indipendenza della loro chiesa e protestarono contro i rescritti, ritenendoli abrogati con l' abrogazione del concordato. La quistione fu risoluta con la legge 13 luglio 1877 che ripristinò l'istituto nello stato anteriore, deferendo all' autorità giudiziaria di pronunciare sulle controversie che fossero insorte circa gli effetti della revoca e l'applicazione dello statuto 1764.

In teoria tale ente si può ritenere corporazione di diritto pubblico, poichè gli statuti espressamente richiamati in vigore sancivano una larga ingerenza dell'autorità governativa. Ma nel dubbio se nel fatto tale ingerenza si eserciti anzi, perfino, se tali statuti si conoscano a pieno * incliniamo a ritenerla semplice corporazione. Ed uguale soluzione si deve dare circa la condizione giuridica delle comunità greche di Livorno e Venezia †. Tali enti si considerano come italiani, quantunque fondati a beneficio di stranieri.

CAPITOLO III.

Organismo ed amministrazione dei culti acattolici.

§ 1. *Principii generali.*

554. Nei culti acattolici la costituzione è democratica: il principio elettivo negli uffici e nelle cariche non è un'eccezione, ma quasi la regola: frequenti sono le analogie con l'amministrazione comunale e provinciale.

* Saredo, II, 1088; Rignano, *Uguagl. civ.*, p. 189; Scaduto, *Manuale* II, 763 sgg.; *confraternita dei Greci di Napoli*, 1900, 189-96.

† Ved. Ruffini, *Libertà religiosa*, 493-95.

I beni dei culti acattolici sono pari nella condizione giuridica a quelli degli enti civili. Sono sottoposti a tutte le imposte e tasse che gravano la proprietà privata ed anche alla tassa di manomorta, tranne eccezioni. I detti beni non sono sottoposti nè a quota di concorso, nè a tassa straordinaria del 30 per cento, nè alla conversione degli immobili.

555. Per quanto ad alcuni culti acattolici, es. l'evangelico, non sia estraneo il concetto di *res sacra* *, pure non ha valore giuridico rispetto all'inalienabilità, non potendosi attribuire ai tempi acattolici quel carattere di pubblica destinazione che deriva dalla volontà esplicita od implicita del potere sovrano e che trova la sua giustificazione nel fatto che il tempio si collega ad un ordinamento territoriale ecclesiastico riconosciuto dalla legge civile †.

556. Le leggi ed i regolamenti, che sanzionano la tutela e sorveglianza del governo sugli istituti ecclesiastici, non si applicano agli istituti di culto non cattolici : così a questi non si estendono le ingerenze degli economati. Però a tale sorveglianza e tutela governativa possono essere sottoposti, sia perchè qualche legge particolare riconosce tali diritti nel governo, e quindi nella misura e con le modalità ammesse da tali particolari disposizioni legislative, sia perchè tali enti hanno talvolta per scopo principale la pubblica beneficenza. In ogni caso, giacchè la legge 5 giugno 1850 e gli art. 932 e 1060 codice civ. contengono norme per gli acquisti degli enti ecclesiastici e civili, non v' ha dubbio che gli enti dei culti acattolici abbiano bisogno del decreto reale di autorizzazione per gli atti d' acquisto.

557. V'è quistione se gli art. 833 e 1075 cod. civ. si riferiscano alle fondazioni de' culti acattolici. Se è vero ch' essi

* Friedberg-Ruffini, *Dir. eccles.*, pag. 745.
† Giorgi G., *Persone giurid.*, VI, n. 134.

accennano principalmente ed espressamente al culto cattolico, non è meno vero che istituzioni di puro culto, aventi carattere economico e giuridico del tutto analogo alle fondazioni di culto in quegli articoli vietate, possono istituirsi anche nelle religioni acattoliche. E poichè il codice è legge per tutti i cittadini e non per i soli cattolici, così nella categoria generale *altre simili fondazioni* vanno comprese anche le istituzioni acattoliche dello stesso carattere *.

558. È controverso, se la disposizione dell'art. 434 cod. civ., che parla di *istituti ecclesiastici*, si estenda ai beni degli istituti acattolici. L'interpetrazione negativa fu costante, finchè non sorse il dubbio dopo il decr. 19 ottobre 1893 **, il quale, avendo alle parole «opere ed amministrazioni parrocchiali» aggiunta l'espressione *o di altri istituti congeneri* ha dato motivo a taluno di credere ch'esso abbia voluto estendere le sue disposizioni anche agli enti de' culti acattolici.

Il Rignano †, pur ritenendo che il governo con la mutata espressione abbia voluto intendere gli istituti non cattolici, ammette che abbia d' altra parte fatta opera non costituzionale, giacchè il decreto regio, essendo stato emanato per eseguire l'art. 434 cod. civ., non può avere portata più ampia di questo che di certo è limitato a' soli istituti della religione cattolica. Il Giorgi ††, di cui accettiamo le conclusioni, mentre è d' accordo col Rignano su quest'ultimo punto, dubita che il governo abbia avuto in pensiero di estendere la sua vigilanza su' patrimoni de' culti acattolici ed opina che con le espressioni *o altri istituti congeneri* abbia inteso designare altre istituzioni non comprese nella enunciazione specifica antecedente, ma sempre

* Ascoli A., *Donazioni*, cit. pagg. 466-67.

** Oggi sostituito dal decr. 22[7 912, n. 886.

† Rignano, *L' art. 434 cod. civ. e gli enti laicali di culto*, in «Riv. dir. eccles.» V, 193 sgg.

†† Giorgi, *Persone giurid.*, VI, 137, pag. 299.

però appartenenti allo stesso genere di istituzioni ecclesiastiche, cioè della Chiesa cattolica.

Non si trova nella legislazione italiana alcuna disposizione che vincoli la libera disponibilità de' beni appartenenti alle comunioni religiose estranee alla Chiesa cattolica e che sottoponga all'approvazione del Ministero gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Se qualche disposizione legislativa anteriore ha riconosciuto al governo un potere di sorveglianza sugli enti acattolici, come per le università israelitiche sottoposte alla legge 4 luglio 1857, tale sorveglianza è regolata appunto dalle norme predette, non oltre i limiti stabiliti.

Tale autonomia amministrativa fu riconosciuta dal governo stesso, quando la chiesa greco-scismatica di s. Giorgio in Venezia, volendo ritirare un capitale dato a mutuo e cancellare l'ipoteca che lo garantiva incontrò le ripulse del conservatore delle ipoteche il quale richiedeva l'approvazione del governo. Essendosi la rappresentanza della chiesa rivolta alla prefettura, questa concesse l'autorizzazione, ma la sottopose alla condizione del rinvestimento in rendita pubblica italiana. Ma in seguito a ricorso la stessa prefettura dichiarò, su parere conforme della procura regia, che la chiesa greca era una comunione religiosa esente da sorveglianza patrimoniale o tutela da parte del governo.

Analogamente si deve decidere circa la facoltà di comparire in giudizio. Anche sotto questo rispetto gli enti de' culti acattolici hanno piena autonomia, a meno che qualche disposizione particolare non l'abbia loro tolta e menomata.

559. Si è agitata la quistione a quali culti si riferisce l'articolo 320 legge comunale e provinciale. Qualora si parta dalla generalitá dell'espressione usata dall' art. 320 e data l' uguaglianza di tutti i culti ammessi nello Stato, i comuni sarebbero obbligati alle spese di conservazione di tutti indistintamente gli edifizi destinati al culto pubblico, qualunque sia il culto a cui

sono consacrati. Ma in contrario bisogna osservare che l'articolo 320 contiene un ultimo avanzo di quelle *spese di culto*, una volta obbligatorie per i comuni e che si riferivano al solo culto cattolico. E che soltanto a questo si riferisca risulta anche dal fatto che l'onere è conservato in linea transitoria, cioè fino a quando non verrà una legge che regoli le spese di culto. La legge regolatrice riguarderà le spese del culto cattolico, poichè, dato che non sia la disposizione contenuta nell'art. 28, n.° 5 della legge 7 luglio 1866, indubbiamente al solo culto cattolico si riferisce la legge più generale promessa dall'art. 18 della legge delle guarentigie.

§ 2. *La chiesa valdese.*

560. Secondo la costituzione 5 sett. 1903 la chiesa valdese si divide in *chiese particolari* ed è retta da corpi costituiti che sono per queste le *assemblee di chiesa, i concistori o consigli di chiesa* e le *conferenze distrettuali*; per la chiesa nel suo insieme il *sinodo*, la *tavola*, il *comitato di evangelizzazione, la commissione degli istituti ospitalieri valdesi* e le *commissioni sinodali*.

561. *a*). Le *chiese particolari* sono le riunioni di tutti coloro che in una data località sodisfano alle condizioni richieste per farne parte, le quali sono: *a*) farne domanda formale a chi di ragione; *b*) professare i principii della chiesa e vivere conformemente ad essi; *c*) contribuire nella misura delle proprie forze per i bisogni della chiesa; *d*) sottomettersi al governo di essa. Chiamasi *parrocchia* la popolazione protestante aderente alla chiesa valdese che risiede nella circoscrizione territoriale d'una chiesa parrocchiale *.

Perchè una chiesa possa essere costituita occorre: *a*) un nu-

* regolam., art. 9.

mero di comunicanti e di elettori da determinarsi ; *b*) un consiglio di chiesa ; *c*) un sistema regolare di contribuzioni *.

562. *b*) L'*assemblea generale* di ogni chiesa particolare si compone di tutti i comunicanti : questi si dividono in elettori e non elettori. Sono elettori i membri di chiesa uomini che abbiano compìto il 21.° anno d'etá e ne facciano formale domanda al consiglio di chiesa ; alle medesime condizioni le singole chiese particolari possono concedere il voto alle donne **.

A quest'assemblea spettano : *a*) l'elezione de' pastori, quando la chiesa è nelle condizioni volute per farlo ; *b*) l'elezione degli anziani e de' diaconi ; *c*) l' elezione de' deputati alla conferenza distrettuale e al sinodo ; *d*) l'esame dell'annua relazione del consiglio e di tutte le quistioni concernenti l' andamento della chiesa ***.

563. Le cariche riconosciute dalla chiesa valdese sono quelle di pastore, evangelista, anziano e diacono †.

Il pastore è un ministro della parola che diventa titolare d'una chiesa sia per elezione, sia per designazione delle amministrazioni ††.

Per esercitare l'ufficio pastorale nella chiesa valdese bisogna aver sodisfatto alle condizioni richieste dal regolamento per l'esercizio del ministero evangelico e aver ricevuto l'imposizione delle mani in seno alla chiesa stessa o aver fatto riconoscere la propria consacrazione ricevuta in un'altra chiesa evangelica. I ministri della chiesa evangelica appartengono ad un ruolo tenuto dalla tavola †††.

Le funzioni dei ministri sono di natura spirituale : essi sono particolarmente incaricati della predicazione e dell'insegnamento

* costituz., art. 5, 6 e 7.
** costituz., art. 8; regolam. organ., art. 6.
*** costituz., art. 9.
† costituz., art. 31.
†† regolam. organ., art. 154.
††† cost. art. 32; regolam. organ., art. 139.

religioso della gioventù ; presiedono al culto pubblico della chiesa, amministrano i sacramenti, benedicono i matrimoni e vegliano in modo generale a tutti gli interessi spirituali delle parrocchie a loro affidate *.

Essi hanno l'obbligo della residenza e non dovranno mai valersi del pulpito e de' locali di culto per la propaganda delle loro idee e simpatie circa la politica e l' amministrazione civica **.

I ministri consacrati formano il corpo pastorale ; ad esso spettano particolarmente la conservazione della dottrina, l'esame di fede de' candidati al sacro ministerio, la loro consacrazione e la proposta de' nuovi professori di teologia ***.

Gli evangelisti hanno per speciale funzione di lavorare alla diffusione e predicazione del vangelo ed al progresso della vita cristiana sia in seno alla chiesa, sia fuori di essa. Tali funzioni, eccetto l' amministrazione de' sacramenti, per cui sarà necessaria un' autorizzazione speciale, possono essere disimpegnate da persone che non abbiano ricevuto l'imposizione delle mani, ma che possedono le conoscenze e le attitudini richieste per esercitare con frutto tale ufficio †.

Gli anziani hanno più specialmente per mandato di cooperare col pastore alla prosperità spirituale della chiesa, al sollievo degli ammalati e de' poveri, alla vigilanza su tutti i fedeli e specialmente su quelli, di cui fosse loro affidata la cura in una circoscrizione determinata ††.

Il diacono è un funzionario, il cui ufficio consiste essenzialmente nella distribuzione de' soccorsi a' poveri e nell'amministrazione finanziaria della chiesa †††.

* cost., art. 33.
** regolam. organ., art. 156 e 157.
*** cost., art. 34; reg. organ., art. 158-162.
† cost. art. 35; reg. organ., art. 163-168.
†† cost. art. 36; reg. organ., 169-170.
††† cost., art. 37; regol. organ., art. 169-70.

564. *c*). Il *concistoro* o *consiglio di chiesa*, che ha cura del benessere spirituale e degl' interessi materiali della chiesa nel modo definito da' regolamenti, amministra ogni chiesa particolare costituita ed è composto del o de' conduttori (pastori o evangelisti) e degli anziani e diaconi *. Ad esso appartiene il potere disciplinare, come pure l'amministrazione de' lasciti e doni, non che delle contribuzioni che gli sono affidate per i soccorsi ai poveri o per i bisogni generali della chiesa.

565. *d*). Le chiese particolari appartenenti ad un medesimo distretto sono unite fra di loro co' legami d' una giurisdizione comune e raggruppate in *conferenza distrettuale* di cui fanno parte 1.° con voce deliberativa : *a*) il presidente o il vicepresidente del consiglio ed uno o più deputati per ogni singola chiesa a seconda della proporzione numerica de' suoi comunicanti; *b*) i pastori emeriti ed i ministri della parola in attività ne' limiti del distretto che lavorano al servizio diretto della chiesa valdese ; *c*) i membri delle commissioni amministrative e rappresentanti delle istituzioni dipendenti dalla conferenza stessa, i quali non appartengano già all' una o all' altra delle due categorie precedenti ; 2.° con voce consultiva gli evangelisti incaricati d'una stazione od opera speciale, i membri delle commissioni *ad referendum* ; i ministri che lavorano nel distretto al servizio di altre chiese o comitati evangelici, restando però in relazione con la chiesa valdese ; i delegati delle altre conferenze distrettuali e di chiese sorelle †.

Nel seno della conferenza distrettuale viene eletto, al principio delle sue sedute, un seggio, i poteri del quale terminano col finire della sessione ed alla fine di questa una commissione esecutiva, di cui le funzioni durano fino alla sessione seguente.

Le attribuzioni della conferenza distrettuale sono le seguenti:

* regol. org. art. 34-43.

† c st , art. 13; regol., art. 44-48.

a) esamina la relazione della commissione esecutiva sul proprio operato e sullo stato delle chiese e delle stazioni del distretto; *b*) esamina la gestione delle commissioni di beneficenza, di istruzione od altre che dipendono dalla conferenza e nomina i membri che le devono comporre ; *c*) discute in appello le cause disciplinari presentate dai consigli delle chiese e dai membri di esse ; *d*) studia i mezzi migliori per lo sviluppo della vita spirituale nel distretto ; *e*) delibera circa l'aggregazione di nuove chiese nel distretto ; *f*) studia le proposte di carattere legislativo da mandarsi al sinodo ; *g*) emette il suo parere sulle quistioni che le sono sottoposte dal sinodo o dall'amministrazione; *h*) elegge i suoi delegati al sinodo *.

La commissione esecutiva eletta dalla conferenza distrettuale si compone d' un presidente, d' un vice-presidente, cassiere e di un segretario, dei quali almeno uno laico.

Le sue attribuzioni sono le seguenti : *a*) rende conto della sua gestione alla conferenza successiva alla sua elezione ; *b*) provvede a che le deliberazioni della conferenza che l' ha nominata siano comunicate alle chiese del distretto e da queste messe in pratica richiamando all'osservanza delle decisioni della conferenza e dei regolamenti le chiese che trascurassero di conformarvisi ; *c*) rappresenta la conferenza e le chiese del distretto dinanzi all'amministrazione, cui trasmette ogni anno un rapporto sull'andamento dell'opera nel distretto ; *d*) provvede a che, nei limiti del possibile, le chiese del distretto siano a turno visitate periodicamente ; *e*) verifica, ove sia il caso, la regolarità delle elezioni pastorali, trasmettendo all' amministrazione i risultati della sua inchiesta e presiede in persona all'insediamento od alla presentazione degli operai della chiesa ; *f*) provvede in via d' urgenza e d'accordo con l'amministrazione ai bisogni

* cost., art. 14 e 15.

ed alle vacanze che potrebbero verificarsi in una chiesa del distretto *.

566. *e*). Il *sinodo* è l'assemblea legislativa della chiesa valdese ** e insieme il suo organo rappresentativo, giudiziario e disciplinare. Esso si compone di membri che hanno voce deliberativa e di quelli che hanno voce consultiva. I primi sono pastori e laici in numero uguale, come sono designati dalle seguenti categorie: *a*) i ministri emeriti; *b*) i pastori ed altri ministri della chiesa valdese in attività di servizio; *c*) i membri delle amministrazioni; *d*) i deputati delle chiese aventi le condizioni richieste dai regolamenti per godere d'una rappresentanza diretta al sinodo; *e*) i deputati laici delle conferenze distrettuali nella proporzione fissata dal regolamento; *f*) una rappresentanza del corpo insegnante degli istituti secondari valdesi. I secondi sono: *a*) i ministri al servizio di altre chiese o comitati evangelici in relazione con la chiesa valdese; *b*) i membri delle commissioni *ad referendum*; *c*) i rappresentanti delle chiese sorelle †.

Il sinodo si riunisce periodicamente ad epoca fissa; in via straordinaria dietro convocazione della tavola che lo deve fare, quando la metà delle conferenze distrettuali lo richiedano. La procedura circa il modo con cui si aprono, si tengono e si chiudono così la intera sessione, come le varie sedute del sinodo, come la distribuzione e l'ordine dei lavori e i sistemi di discussione e di votazione è fissata dal regolamento ††.

È presieduto da un seggio provvisorio e poscia da un seggio definitivo.

Il sinodo delibera sugli interessi generali della chiesa e sulle quistioni che gli sono trasmesse dalle conferenze distrettuali e

* cost., art. 16.

** cost. art. 17; regol. org., art. 60-99.

† cost., art. 17.

†† cost., art. 20-21; regolam. org., art. 60 sgg.

dalle amministrazioni ; definisce in ultima istanza tutte le quistioni concernenti dottrina, disciplina, legislazione ed ordinamento della chiesa, esamina l' operato delle amministrazioni ; nomina i professori di teologia ; nomina la tavola e tutte le altre commissioni amministrative *.

567. *f*). La *tavola* è l'autorità rappresentativa ed amministrativa della chiesa valdese fra un sinodo e l' altro, e come tale esercita tutte le attribuzioni inerenti a questo duplice mandato. Essa è composta di cinque membri, cioè di un moderatore, un vice-moderatore, un segretario, ministri della parola e non meno di due membri non ministri **.

La tavola cura la fedele osservanza dei regolamenti che reggono le varie opere della chiesa e si occupa degli interessi generali della chiesa sia rispetto alle autorità ed ai privati all'interno, sia rispetto agli amici e benefattori all' estero.

Tutte le proprietà mobili ed immobili della chiesa valdese sono possedute dalla tavola, e da essa o in suo nome si fanno tutti i contratti relativi a tali beni, di cui è a lei commessa la sorveglianza : ad essa spetta anche di tenerne un inventario, conservare i titoli e i documenti che vi si riferiscono e curare gli archivi †.

Le funzioni speciali della tavola sono : *a*) convocare il sinodo in sessione straordinaria ; *b*) eseguire la volontà del sinodo, richiamando all' osservanza dei regolamenti le commissioni amministrative che se ne fossero scostate ; *c*) tenere il ruolo dei ministri della chiesa, diviso in tre categorie, cioè ministri emeriti, in attività di servizio e sotto l'alta sorveglianza delle amministrazioni, ecc. ††.

568. *g*) Il *comitato di evangelizzazione* è l'autorità direttiva

* cost., art. 19 ; regol. org., art. 78.
** cost., art. 22-23 ; regol. org., art. 100.
† regol. org., art. 101 sgg.
†† cost., art. 21 ; 22 ; 28 ; regol. art. 149.

dell'opera di evangelizzazione della chiesa ; esso ha l'amministrazione di tutti i beni mobili ed immobili che gli siano affidati per delegazione della tavola. Si compone di un presidente e di sei membri *.

Vi sono materie che sono di competenza speciale della tavola e del comitato di evangelizzazione, riuniti in seduta plenaria, ordinaria o straordinaria sotto la presidenza e per convocazione del moderatore. Tali sono : l'arruolamento definitivo di pastori ed evangelisti ; le mutazioni di pastori di chiese autonome ; le quistioni riguardanti il patrimonio della chiesa ; le relazioni con le chiese dell'estero ; le colonie valdesi all'estero ; le missioni fra i pagani **.

569. *h*). Alla commissione degli *istituti ospitalieri valdesi* spetta l' amministrazione delle opere di beneficenza che le sono affidate dal sinodo. Tale commissione è composta di cinque membri, giusta lo statuto organico approvato con r. decreto 15 aprile 1897 ***. Ma, richiedendolo le circostanze, il sinodo può affidare a speciali commissioni, composte di ministri e laici in numero da determinarsi, quelle opere che esso crederà opportuno †.

570. *i*). La *facoltà di teologia di Firenze* è diretta ed amministrata da un consiglio composto del moderatore e del presidente del comitato di evangelizzazione ; di tutti i professori titolari e di quelli emeriti ; di un ministro e di un laico eletti dal sinodo e che non potranno durare in carica più di sette anni consecutivi ††.

571. La disciplina della chiesa valdese si avvicina ai primi concetti evangelici in quanto si esercita coi mezzi di persuasione e in uno spirito di carità e di sollecitudine cristiana per le ani-

* cost., art. 24 ; reg. org., art. 113 e 114.
** cost., art. 25 ; reg. org., art. 132.
*** cost., art. 26 ; reg. org., art. 136.
† cost., art. 27.
†† reg. org., art. 137.

me. L'esercizio di un tale potere su tutti quelli che si fossero resi colpevoli d'un peccato scandaloso è affidata al concistoro, cui spetta accertarsi del fatto e sospendere od escludere il colpevole dai suoi privilegi di membro della chiesa *.

Per quanto concerne i pastori e gli altri ministri della parola, gli evangelisti, gli anziani e i diaconi, i professori e gli insegnanti d'ogni grado a servizio della chiesa, le pene disciplinari sono : *a*) la censura in privato ; *b*) la censura in presenza del corpo a cui appartengono ; *c*) la sospensione temporanea dalle loro funzioni ; *d*) la destituzione o, se non sono in attività di servizio, la radiazione dal ruolo. Tali penalità saranno applicabili per grave negligenza nel disimpegno del proprio dovere, per condotta non consentanea alle funzioni di cui sono incaricati, per insegnamento o professione di principii contrari alle confessione valdese.

Le penalità sono comminate per i pastori, ministri ed evangelisti dalle amministrazioni alle quali appartengono ; per gli anziani ed i diaconi dalle conferenze distrettuali ; ma la destituzione e la radiazione dei pastori, professori e ministri della parola sono riservate al sinodo. Chi condannò è pure competente a decretare la riabilitazione e da ogni sentenza è dato appellare al sinodo **.

§ 3. *Il culto israelitico.*

572. Secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1857 ogni università israelitica comprende tutte le famiglie ed individui israeliti, domiciliati da oltre un anno nel comune. La congregazione territoriale può anche sotto certe condizioni estendersi, ma comunque comprende le famiglie israelitiche dei comuni più vicini che non abbiano università o succursale †.

* cost., art. 42.
** costituz., art. 43 sgg.
† legge 417 1857, art. 2.

Le università costituiscono degli enti morali e sono corporazioni di diritto pubblico. Quelle già esistenti al momento della pubblicazione della legge sono riconosciute come legalmente erette. Per la creazione di nuove università, cioè di nuove persone giuridiche, non occorre una legge, ma basta un decreto reale, previo parere del consiglio di Stato. Nell' istesso modo si provvede per la fusione di più università e per le modificazioni che si ravvisino opportune nelle rispettive loro circoscrizioni. Quando si tratta di sopprimere un'università, l'istanza dev'essere fatta dai due terzi almeno degli elettori che la compongono *.

573. Ogni università è retta da un consiglio di amministrazione eletto dai membri della medesima, contribuenti, maggiori di età che sappiano leggere e scrivere. Sono eleggibili gli elettori imposti per venti lire almeno per le spese del culto israelitico o per somma minore, se abbiano qualità di *rabbino* (ministro del culto israelitico) o gradi universitari, se non esista nell'università un numero di elettori con tali requisiti che rappresenti il triplo dei componenti il consiglio **. Norme speciali stabiliscono le incompatibilità, il modo delle elezioni ed il numero dei consiglieri, proporzionato all'importanza dell' università. Questo consiglio rappresenta l' università, ne esercita i diritti e le azioni e ne amministra gl'interessi economici. Però le università israelitiche non possono muovere o sostenere liti senza il previo assenso del consiglio di prefettura †.

574. I consigli d'amministrazione delle università eleggono e revocano, tranne i rabbini, i funzionari necessari al culto ††.

I rabbini sono eletti e revocati dall'assemblea dei contribuenti di ciascuna università, la quale determina anche i patti delle capitolazioni, ossia i suoi diritti ed obblighi e specialmente l'am-

* legge 417 1857, art. 3, 4, 5.
** legge 417 1857, art. 6 7.
† legge 417 1857, art. 26.
†† legge 1857, art. 14.

montare dello stipendio: questa elezione e determinazione di patti essa può fare direttamente o delegarla al consiglio *. Comunque scelto, il rabbino non può entrare in funzioni, se non dopo che dal prefetto siasi riconosciuta la regolarità delle relative operazioni **, ossia dopochè abbia ottenuto una specie di placet di natura puramente giuridica, non politica.

Sulla domanda di almeno un terzo dei contribuenti elettori al prefetto, l'assemblea è convocata per la revoca del rabbino: di detta domanda, omesse le firme, si comunica copia al medesimo. L'assemblea delibera essa stessa, o delega ad un giurì, eletto nel suo seno. In ogni caso, prima di deliberare, tanto l'assemblea che il giurì dovranno sentire il rabbino, qualora egli ne faccia istanza. La decisione del giurì è pubblicata dal capo del medesimo nella stessa assemblea o in un'altra appositamente convocata †.

575. L'attivo delle università israelitiche si compone delle rendite patrimoniali e del contributo da imporsi ai membri delle medesime nella misura necessaria per pareggiarne le spese e da ripartirsi secondo le norme prescritte dall'art. 19. Il passivo comprende i carichi patrimoniali, le spese relative al culto, all'istruzione religiosa ed all'amministrazione delle singole università ††. Importanti sono le norme dalla legge stabilite per l'imposizione e l'esazione delle tasse.

576. *L'università israelitica di Livorno* è retta dal decreto 10 marzo 1881 con cui fu approvato un regolamento per l'elezione del consiglio governativo, al quale appartiene l'amministrazione della finanza e delle opere pie spettante all'università. Elettori sono i contribuenti alla tassa israelitica: il rabbino maggiore, quantunque stipendiato, può essere eletto consigliere. Le donne,

* legge 417 1857, art. 15; regolam., art. 64.
** regolam., art. 66.
† regolam., art. 67-71.
†† legge 1857, art. 27.

i minori, gli interdetti sono ineleggibili, ma possono votare per mezzo del loro rappresentante.

577. Per l'*università israelitica di Pitigliano* vigono le norme del regolamento 14 agosto 1881. In questo l'università è dichiarata un corpo morale autonomo, avente per scopo di provvedere all'amministrazione ed esercizio del culto ed alla religiosa istruzione. Di essa fanno parte tutte le famiglie ed individui appartenenti al culto israelitico ed aventi domicilio nel comune o in comuni limitrofi, sempre che ne facciano domanda.

L'università è retta da un consiglio di amministrazione, i cui membri sono eletti dagli elettori riuniti in comizio. Pel godimento del diritto elettorale è sufficiente che si paghino lire due d'imposte dirette di qualunque natura o che si sia inscritti nelle liste elettorali amministrative non per censo.

578. L'*università israelitica di Firenze* è retta dallo statuto approvato con decr. 4 sett. 1893. Fanno di diritto parte dell'università tutte le famiglie e gli individui appartenenti al culto israelitico che contribuiscano alle spese annuali ed hanno da oltre un anno domicilio o dimora nel comune di Firenze. Ne fanno parte a volontà anche gli israeliti domiciliati o dimoranti in comuni limitrofi, quando lo domandino e si sottopongano agli oneri dell' università.

Questa provvede all'amministrazione ed erogazione delle proprie rendite, all' esercizio del culto e beneficare gli indigenti, all'istruzione religiosa, all'amministrazione ed erogazione dei redditi delle opere e legato pii da essa dipendenti, a norma degli statuti e delle leggi vigenti sulle opere pie, tenendo l'amministrazione medesima distinta e separata da ogni altra. L'università è retta e rappresentata da un consiglio d' amministrazione composto di sedici membri eletti dai contribuenti, secondo le norme stabilite dal regolamento, calcato sulle orme della legge comunale e provinciale. Gli elettori sono quelli che contribui-

scono almeno venti lire annue, finchè l'università si mantenga, senza ricorrere a tasse, con spontanee offerte.

Il consiglio si divide in tre sezioni : del culto e beneficenza, dell'istruzione e della finanza.

Dal consiglio si trae, per elezione, la giunta amministratrice di tre membri che ha le funzioni esecutive, di cui il primo eletto ha la presidenza, il secondo la vice presidenza del consiglio.

Il consiglio delibera intorno alla nomina degli impiegati ed al loro stipendio, non che intorno alla loro sospensione o licenziamento : delibera inoltre intorno agli acquisti, alle alienazioni ecc., alle liti da intentarsi o sostenersi nell'interesse dell'università o delle opere pie che essa amministra, autorizzando, ove occorra, il presidente a star in giudizio, sia come attore, sia come convenuto. L' università e le rispettive opere pie sono dunque rappresentate in giudizio dal presidente del consiglio di amministrazione, debitamente autorizzato dal consiglio *.

Alle spese di culto, di amministrazione l'università provvede con le rendite e in caso di necessità con la tassa sui propri componenti, tassa che può essere imposta dal consiglio seguendo le norme stabilite dalle leggi generali. Nel resto, cioè nelle adunanze, deliberazioni, contratti, autorizzazione per stare in giudizio, ecc. si seguono le norme delle legge comunale.

579. Lo statuto organico dell'*università israelitica di Roma* del 27 sett. 1883 contiene su per giù le stesse norme. Essa è considerata come l'unione degli israeliti residenti in Roma, associati pei bisogni del culto e dell'istruzione religiosa ; ed è persona giuridica, giacchè conserva ogni diritto, proprietà, azione o ragione spettante direttamente o indirettamente alla stessa università.

Identiche a quelle dello statuto di Firenze sono le norme circa la composizione dell' università, i contribuenti, che soli

* statuto, art. 15, *e* ; art. 20, n. 4.

sono elettori al consiglio generale dell' università, la quale è divisa in cinque oratorii (sinagoghe).

I contribuenti hanno diritto di scegliere non solo i membri del consiglio d'amministrazione, ma anche i ministri del culto ; però il rabbino maggiore viene nominato dal consiglio generale, sebbene la sua nomina debba poi sottoporsi alla sanzione del voto dei contribuenti, i quali non hanno diritto di voto rispetto ai membri della consulta rabbinica scelti addirittura dal consiglio generale.

Tutti gli impiegati dell' università sono nominati a tempo, compreso il rabbino maggiore.

580. Lo statuto dell' *università israelitica di Pisa* non dà luogo a speciali considerazioni.

Quello dell'*università israelitica di Siena* del 30 gennaio 1890 contiene disposizioni corrispondenti a quello di Roma circa la composizione dell' università e le solite norme di elezione del consiglio.

Sul tempio israelitico di Milano ved. parere 2 giugno 1888 del consiglio di Stato (sez. unite) *.

§ 4. *Le altre confessioni religiose.*

581. Riguardo al culto greco scismatico rinviamo per la costituzione ed amministrazione dei beni agli atti del potere civile che approvarono gli statuti delle comunità riconosciute. La vita giuridica dei singoli enti si svolge a seconda degli statuti approvati.

La rappresentanza della confraternita dei nazionali greci di Napoli nomina i preti da addirsi alla chiesa; ma questi sono semplici officianti e non beneficiari, e molto meno parroci, giacchè sono revocabili *ad nutum* e non stipendiati in misura fissa.

* Saredo, IV, 342.

582. Per quando riguarda gli altri culti ammessi nello Stato bisogna distinguere: *a*) o questi sono stati eretti in ente morale dal potere civile ed allora lo statuto approvato regola la vita dell'ente; *b*) o vivono come private associazioni ed in tal caso la loro condizione giuridica non è diversa da quella delle altre associazioni.

FINE.

BV 764 .I8 S3 1913 IMS
Schiappoli, Domenico,
Manuale di diritto
ecclesiastico